

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO N. 89/2017
AZIENDA PER LA MOBILITÀ DI ROMA
CAPITALE
A.T.A.C. S.P.A.

GIUDICE DELEGATO
CONS. LUCIA ODELLO

COMMISSARI GIUDIZIALI
PROF. AVV. GIORGIO LENER
PROF. DOTT. GIUSEPPE SANCETTA
AVV. LUCA GRATTERI

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 172 L.F.

Indice

PREMESSA METODOLOGICA.....	11
1. LA SOCIETA' DEBITRICE A.T.A.C. S.P.A.....	12
2. PROFILO E BREVE STORIA DELLA SOCIETA'.....	13
3. LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.....	17
3.1. Azionisti e capitale sociale.....	17
3.2. Organo amministrativo.....	18
3.3. Collegio Sindacale.....	27
3.4. Società di revisione legale.....	29
4. ATTUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	30
4.1. Il sistema di controllo interno: aspetti generali.....	30
4.2. <i>L'Internal Auditing</i>	32
4.3. Il Dirigente preposto ai dati contabili e societari.....	33
4.4. Il sistema ex D.Lgs. n. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza.....	33
4.5. Il piano di <i>risk management</i>	36
4.6. Il piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012.....	36
5. LE CLAUSOLE QUALIFICANTI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO IN CORSO	38
5.1. Premessa.....	38
5.2. Il contratto di servizio con Roma Capitale per il TPL del 10.9.2015	45
5.2.1. Cenni al quadro normativo di riferimento.....	45
5.2.2. Aspetti salienti del Contratto di servizio.....	50
5.2.3. Proroga del CdS fino al 3.12.2021.....	57
5.2.4. Cenni alle <i>performance</i> delle società di trasporto pubblico locale.	75
5.3. Il contratto di Servizio con Roma Capitale per i servizi complementari al TPL.	78
5.3.1. Cenni al quadro normativo.....	78
5.4. Il contratto di Servizio con la Regione Lazio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti.	83
5.4.1. Cenni al quadro normativo.....	83
5.4.2. Aspetti salienti del Contratto di servizio.	85

6.	LE CAUSE DELLA CRISI PROSPETTATE DALLA SOCIETA' DEBITRICE ...	89
7.	LE (IPOTESI DI) AZIONI DI RESPONSABILITA'.....	94
7.1.	Considerazioni introduttive in ordine alla giurisdizione.	94
7.2.	I rapporti con la Gestione Commissariale e il "caso" Roma TPL S.c.ar.l.	100
7.3.	Prospetto riepilogativo ipotesi azioni di responsabilita'	107
7.4.	Ulteriori fattispecie passibili di valutazione <i>sub specie</i> di responsabilit�	115
7.5.	Attivit� di ATAC per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti.	135
7.6.	Cenni alla situazione economico-finanziaria di ATAC 2010-2017	136
7.7.	Conclusioni.....	138
8.	LA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO E LA FASE PRENOTATIVA	145
8.1.	La determinazione ai sensi degli artt. 161 comma 4 e 152 l.f.....	145
8.2.	Il ricorso <i>ex art.</i> 161, comma 6, l.f.....	145
8.3.	Il decreto di concessione del termine, la nomina dei Commissari Giudiziali e le prescrizioni di natura gestionale ed informativa disposte dal Tribunale	145
8.4.	Le istanze del debitore, i pareri dei Commissari Giudiziali e i provvedimenti del Tribunale.....	146
8.4.1.	Istanza di autorizzazione alla modifica dei termini di pagamento nei contratti con i fornitori.....	147
8.4.2.	Istanza di sospensione dei contratti bancari pendenti.....	150
8.4.3.	Istanza di proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato	169
8.4.4.	Istanza di pagamento dei crediti privilegiati anteriori <i>ex art.</i> 182- <i>quinqutes</i> l. f, e, in subordine, <i>ex art.</i> 161, comma 7, l.f.	175
8.4.5.	L'istanza di pagamento dell'Avv. Lucantoni	184
8.5.	Le relazioni informative	185
8.6.	Le riunioni dei Commissari Giudiziali con la Societ� debitrice e i suoi consulenti	187

9.	IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DEL 26.1.2018, LA NOTA DEL P.M., LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL TRIBUNALE, LA NOTA ESPLICATIVA E DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DELLA RICORRENTE	190
9.1.	Sintetica illustrazione dei termini essenziali della proposta e del piano di concordato depositati in data 26.1.2018.....	190
9.2.	La nota del P.M. in data 15.3.2018.....	192
9.3.	Il provvedimento del Tribunale <i>ex art.</i> 162 l.f. del 21.3.2018	194
9.4.	La nota esplicativa e di integrazione documentale della Ricorrente....	200
9.4.1.	La nota integrativa alla relazione attestativa	214
10.	IL PARERE DEL P.M. E IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI AMMISSIONE DELLA SOCIETA' ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO	219
10.1.	Il parere del P.M. in data 18.6.2018	219
10.2.	Il decreto del Tribunale di ammissione alla procedura del 27.7.2018	221
11.	GLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI	229
11.1.	Accettazione dell'incarico.....	229
11.2.	Deposito delle spese di procedura	229
11.3.	Le operazioni di inventario	229
11.4.	L'avviso <i>ex art.</i> 171, commi 2 e 3, l.f.....	230
12.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO INDICATE NEL PIANO	232
12.1.	Immobilizzazioni.....	233
12.1.1	Immobilizzazioni immateriali.....	233
12.1.2.	Immobilizzazioni materiali	234
12.1.3.	Immobilizzazioni finanziarie	239
12.2.	Rimanenze	242
12.3.	Crediti.....	244
12.3.1.	Crediti verso controllante	244
12.3.2.	Crediti verso Regione Lazio	245
12.3.3.	Crediti tributari	246
12.3.4.	Altri crediti.....	247
12.3.5.	Crediti verso lo Stato.....	249

12.3.6.	Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante ...	250
12.3.7.	Crediti commerciali.....	251
12.3.8.	Crediti verso istituti previdenziali.....	251
12.4.	Disponibilità liquide	252
12.5.	Ratei e risconti attivi	252
12.6.	Patrimonio netto	253
12.7.	Fondi per rischi e oneri	254
12.8.	Fondo TFR	259
12.9.	Debiti.....	260
12.9.1.	Debiti verso controllante	260
12.9.2.	Debiti verso fornitori	261
12.9.3.	Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Co.Tra.L.	262
12.9.4.	Debiti verso banche	264
12.9.5.	Debiti verso ROMA TPL S.c.a r.l.	266
12.9.6.	Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	266
12.9.7.	Debiti verso il personale.....	267
12.9.8.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	267
12.9.9.	Altri debiti.....	267
12.9.10.	Debiti tributari.....	267
12.9.11.	Debiti verso enti cessionari	267
12.9.12.	Debiti per anticipi e acconti	268
12.10.	Ratei e risconti passivi	268
13.	IL PASSIVO CONCORDATARIO INDICATO NEL PIANO	269
13.1.	Debiti non monetizzabili nel piano	270
13.2.	Compensazioni.....	270
13.3.	Variazioni del passivo successive al 17.9.2017	271
13.4.	Passivo concordatario per cause di prelazione	271
13.4.1.	Prededucibile	272
13.4.2.	Privilegiato	273
13.4.3.	Chirografario.....	276
13.4.4.	Postergato.....	277
13.4.5.	Debiti della continuità	277
14.	LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO	279

15. PIANO INDUSTRIALE 2018-2021.....	282
15.1. Assunzioni del Piano industriale	282
15.2. Pilastri e linee di azione anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla società debitrice	287
15.2.1. Primo pilastro: Incremento quantitativo offerta chilometrica e ricavi da Contratto di Servizio	288
15.2.2. Secondo pilastro: Aumento qualità del servizio offerto.....	304
15.2.3. Terzo pilastro: Trasformazione digitale Azienda e rapporto con utenza	309
15.2.4. Quarto pilastro: Riposizionamento commerciale.....	316
15.2.5. Quinto pilastro: Incremento efficienza interna.....	327
15.2.6. Sesto pilastro: Nuovo rapporto ATAC dipendenti.....	328
16. L'EVOLUZIONE DELLE GRANDEZZE ECONOMICHE INDICATE NEL PIANO	338
16.1. Considerazioni preliminari	338
16.2. Ricavi da Contratti di Servizio	344
16.2.1. Contratto di Servizio con il Comune di Roma per il servizio di TPL	345
16.2.2. Contratto di Servizio con la Regione Lazio per il servizio ferroviario	347
16.2.3. Contratto di Servizio per i servizi complementari al TPL	348
16.3. Ricavi da traffico	350
16.4. Altri ricavi	352
16.5. Costi per materie prime.....	354
16.6. Costi per servizi.....	355
16.7. Costi per godimento beni di terzi	357
16.8. Costo del personale	358
16.9. Altri costi operativi	363
16.10. Ammortamenti	364
16.11. Gestione extra-caratteristica	367
16.12. Imposte dell'esercizio.....	367
16.13. Comparazione tra Piano e risultati a consuntivo	367
17. L'EVOLUZIONE DELLE GRANDEZZE PATRIMONIALI INDICATE NEL PIANO	381
17.1. Considerazioni preliminari	381

17.2.	Attivo fisso	382
17.3.	Attivo circolante	382
17.3.1.	Rimanenze	382
17.3.2.	Crediti.....	384
17.3.3.	Ratei e risconti attivi.....	388
17.4.	Patrimonio netto	388
17.5.	Fondi per rischi e oneri e fondo TFR.....	390
17.6.	Debiti	390
17.6.1.	Debiti verso fornitori	390
17.6.2.	Debiti verso il personale.....	391
17.6.3.	Debiti tributari e previdenziali.....	391
17.7.	Ratei e risconti passivi	391
18.	METODOLOGIA E CRITERI DI VERIFICA DEL PASSIVO CONCORDATARIO	392
18.1.	La circolarizzazione dei crediti operata dai Commissari Giudiziali	392
18.2.	Criteri generali seguiti nella verifica del passivo concordatario. ...	393
18.2.1.	La scadenza immediata dei debiti e il decorso degli interessi sui crediti ipotecari o privilegiati; in particolare, i finanziamenti in corso di ammortamento	393
18.2.2.	L'accertamento dei crediti nel concordato preventivo e l'opponibilità dei titoli giudiziali	394
18.2.3.	Il privilegio per Iva di rivalsa dei professionisti	399
18.3.	Questioni generali sulla natura dei crediti precisati.....	403
18.3.1.	Finanziamenti pubblici di scopo.....	403
18.3.2.	I crediti nei confronti di ATAC quale mandataria all'incasso (Consorzio Metrebus e "Mobilità Privata").....	407
18.3.3.	Prestazioni essenziali <i>ex art. 182-quinquies</i> l.f.	409
18.3.4.	Non configurabilità del privilegio <i>ex art. 2751-bis</i> n. 1), c.c., con riferimento ai dipendenti del creditore.	410
18.3.5.	Non configurabilità dell'estensione del privilegio alle spese di soccombenza	410
19.	ANALISI DEL PASSIVO CONCORDATARIO PER CAUSE DI PRELAZIONE	412
19.1.	Prededucibili	412
19.2.	Privilegiati	415

19.2.1.	Debiti verso il personale.....	417
19.2.2.	Fondo TFR.....	420
19.2.3.	Fondi privilegiati.....	420
19.2.3.1.	Fondo Rischi Patrimoniale – Contenzioso Civile	420
19.2.3.2.	Fondo Rischi Patrimoniale – Fornitori	422
19.2.3.3.	Fondi Rischi Personale.....	424
19.2.3.4.	Fondo Rischi Extramassimale Albo Speciale	427
19.2.3.5.	Fondo Spese Legali	428
19.2.3.6.	Fondo altri Rischi	428
19.2.3.7.	Fondo Imposte	432
19.2.4.	Debiti verso professionisti.....	436
19.2.5.	Debiti verso artigiani.....	437
19.2.6.	Debiti verso società cooperative	438
19.2.7.	Debiti tributari.....	440
19.2.8.	Debiti verso enti previdenziali	444
19.2.9.	Debiti verso enti cessionari	447
19.2.10.	Debiti verso banche garantite da ipoteca.....	452
19.2.11.	Debiti verso banche garantite da pegno.....	453
19.2.12.	Fondo Interessi Privilegiati.....	454
19.2.13.	Fitti.....	455
19.2.14.	Accise su gasolio (Q8)	455
19.2.15.	IVA di rivalsa non degradata.....	456
19.3.	Chirografari.....	457
19.3.1.	Debiti verso banche	458
19.3.2.	Debiti verso controllante	460
19.3.3.	Debiti verso Consorziati Metrebus.....	461
19.3.4.	Debiti per Lodo arbitrale Roma TPL	467
19.3.5.	Debiti verso fornitori chirografari	479
19.3.6.	Acconti da clienti	480
19.3.7.	Debiti verso fornitori controllati da Roma Capitale	483
19.3.8.	Fondi Rischi Chirografari.....	487
19.3.8.1.	Fondo Rischi Patrimoniale – Contenzioso Civile	488
19.3.8.2.	Fondo Rischi Patrimoniale ricorsi OSA (opposizioni sanzioni amministrative) e OCE (opposizioni cartelle esattoriali)	489
19.3.8.3.	Fondo Rischi Patrimoniale – Fornitori	490

19.3.8.4.	Fondo altri Rischi	492
19.3.9.	Fondo Interessi Chirografari	496
19.3.10.	Debiti per depositi cauzionali	496
19.3.11.	Debiti per pignoramenti	497
19.3.12.	Debiti per risarcimenti	500
19.3.13.	Debiti verso lo Stato	500
19.3.14.	Debiti per quote Metrebus.....	501
19.3.15.	Debiti diversi.....	502
19.3.16.	Debiti tributari chirografari.....	504
19.3.17.	Debiti verso Enti previdenziali.....	504
19.3.18.	Debiti per compensi amministratori.....	505
19.3.19.	Debiti per spese legali di soccombenza in chirografo	505
19.3.20.	Debiti verso artigiani per IVA degradata.....	506
19.3.21.	Debiti verso cooperative per Iva degradata	507
19.3.22.	Debiti verso altri Enti in chirografo	508
19.3.23.	Debiti verso Agenzia delle Entrate - riscossione per aggi	509
19.3.24.	Ratei passivi	511
19.4.	Postergati	511
20.	FABBISOGNO CONCORDATARIO: FLUSSI FINANZIARI E MODALITA' DI COPERTURA.....	516
20.1.	Considerazioni preliminari	516
20.2.	Flussi di cassa indicati nel Piano.....	518
20.3.	Fabbisogno concordatario e flussi di cassa nella prospettazione dei commissari	534
21.	LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ..	538
21.1.	Considerazioni preliminari	538
21.2.	La valutazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi nello scenario di affidamento <i>in house</i> /proroga di fatto del servizio di TPL	539
21.3.	La valutazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi nello scenario di affidamento del servizio ad ATAC accompagnato da gara a doppio oggetto	544
21.4.	La valutazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi nello scenario di affidamento a terzi del servizio di trasporto pubblico locale	554
22.	LA COMPARAZIONE CON LO SCENARIO ALTERNATIVO	557
22.1.	Individuazione della procedura concorsuale alternativa.....	557

22.2.	Azioni revocatorie	557
22.2.1.	Sulla consecuzione delle procedure di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria e sulla conseguente determinazione del c.d. periodo sospetto	557
22.2.2.	Azioni revocatorie esperibili nei confronti degli istituti bancari....	559
22.2.3.	Azioni revocatorie esperibili nei confronti dei fornitori	563
22.3.	Determinazione del valore dell'azienda	564
22.4.	Comparazione del soddisfacimento prospettabile nell'amministrazione straordinaria.....	573
23.	POSSIBILI CRITICITÀ NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO	581
23.1.	Tempi per il rinnovo del parco mezzi di superficie e relativa analisi di sensibilità	581
23.2.	Tempi di incasso del credito nei confronti della Gestione Commissariale	583
23.3.	Profili di incertezza in ordine alla liquidazione degli immobili non strumentali	585
23.4.	Profili di incertezza in ordine al contenzioso risarcitorio passivo..	587
24.	AGGIORNAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEI PILASTRI DEL PIANO INDUSTRIALE.....	591
25.	IL VOTO NEL CONCORDATO.....	593
26.	CONCLUSIONI.....	594

PREMESSA METODOLOGICA

Con la presente Relazione si intende rappresentare ai creditori, in un unico documento ispirato ad un principio di “autosufficienza”, gli elementi fattuali, tecnici, economici e giuridici rilevanti ai fini dell’analisi e della valutazione della proposta concordataria, contenuti nella copiosa ed articolata documentazione allegata a corredo della stessa, nelle sue successive modifiche, integrazioni e chiarimenti, nei provvedimenti assunti dal Tribunale e nei pareri resi dal P.M. e dagli scriventi Commissari Giudiziali.

Per tale ragione, si è tentato di limitare, per quanto possibile, il mero rinvio ad atti e documenti depositati nel corso della procedura concordataria, e di sintetizzarne, invece, nella presente Relazione, i contenuti rilevanti.

Tutti gli atti ed i documenti in questione, sono stati, in ogni caso, messi a disposizione dei creditori, in un’area del portale loro dedicata, accessibile mediante le credenziali fornite a chi abbia comunicato il proprio indirizzo pec.

1. LA SOCIETA' DEBITRICE A.T.A.C. S.P.A.

L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ DI ROMA CAPITALE - A.T.A.C. S.p.A. (di seguito anche "ATAC" o la "Società" o la "Ricorrente") è il principale gestore dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (di seguito anche TPL) nell'area metropolitana di Roma esercitati con mezzi di superficie (autobus, filobus e tram) e metropolitane, in forza di affidamento *in house* da parte di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 113, comma 4, lett. a), del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

La Società svolge, con il medesimo regime di affidamento, anche i servizi complementari al TPL definiti "Mobilità Privata", relativi, in particolare, alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada.

Inoltre, essa cura, in forza di contratto con la Regione Lazio, la gestione delle c.d. "Ferrovie Concesse" (linee Roma-Lido, Roma-Viterbo, e Roma-Giardinetti). Per una dettagliata descrizione del sistema di trasporto pubblico affidato alla Società, delle relative attività e dei rapporti di affidamento si rimanda al successivo Cap. 5.

Al 17.9.2017, data di cristallizzazione del passivo concordatario, la Società aveva in forza, per lo svolgimento delle attività suindicate, 11.452 ⁽¹⁾ dipendenti e disponeva di un parco mezzi di 2.420 unità.

⁽¹⁾ Di cui n. 48 dirigenti, n. 180 quadri, 1377 impiegati e 10.039 autisti ed operai. Al 31.12.2017, aveva in forza n. 11.411 dipendenti e disponeva di un parco mezzi di n. 2.308 unità (1.911 autobus, 75 filobus e 164 tram, 158 treni per il servizio metropolitano e ferroviario).

2. PROFILO E BREVE STORIA DELLA SOCIETA'

La Società è stata costituita in data 19.10.2000, con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roma n. 173, avente ad oggetto la proposta n. 177 relativa alla *“trasformazione con contestuale scissione dell’azienda speciale ATAC in due società denominate “ATAC S.p.A.” e “TRAMBUS S.p.A.”* ⁽²⁾.

In particolare, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e dell’art. 115, commi da 1 a 7, 19 L.R. 16.7.1998 n. 30, il Comune di Roma ha approvato la trasformazione e scissione totale dell’Azienda Speciale ATAC ⁽³⁾ nelle società per azioni ATAC (con funzioni di pianificazione, programmazione e regolazione dei servizi di TPL, gestione del patrimonio, monitoraggio sulla qualità, promozione del TPL, *marketing*, vendita dei titoli di viaggio e gestione dei ricavi da traffico) e TRAMBUS S.p.A. ⁽⁴⁾(con funzioni di gestione dei servizi autotramviari).

Le società neocostituite sono subentrate in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Azienda Speciale ATAC; e, in particolare, ATAC è subentrata nei rapporti contrattuali con il Comune di Roma.

In data 18.12.2000, la Società è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero REA RM-961692, assumendo successivamente diverse denominazioni ⁽⁵⁾.

Con atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Gennaro Mariconda del 10.1.2001 (rep. 39703), Metropolitana di Roma S.p.A. (in breve MET.RO S.p.A. - C.F. 0643791000) ha ceduto ad ATAC il ramo d’azienda costituito dalle seguenti attività: Staff Patrimonio e Vigilanza, Funzione AGLI- Affari Generali legali e Istituzionali e Servizi Collettivi, Funzione Amministrazione e Finanza,

⁽²⁾ Con deliberazione del 10.12.1992 n. 325, il Consiglio Comunale di Roma ha istituito l’Azienda Speciale ATAC ai sensi dell’art. 22 comma 3 lett. c) della L. 8.6.1990 n. 142.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 73/94, il Comune di Roma ha concesso in comodato d’uso gratuito ad ATAC il compendio patrimoniale risultante dal consuntivo 1991 nonché dalle variazioni intervenute fino al 10.12.1992. Con deliberazione del Commissario Straordinario, il Comune ha conferito all’Azienda Atac il compendio patrimoniale già oggetto di comodato.

⁽³⁾ Il capitale iniziale di ATAC era di Lit. 294.162.145.450.

⁽⁴⁾ Il capitale iniziale di TRAMBUS S.p.A. era di Lit. 24.479.429.410.

⁽⁵⁾ Alla data di costituzione, la denominazione sociale era *“Agenzia per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma”*; in data 1.3.2005, la denominazione sociale è stata variata in *“Agenzia per i trasporti Autoferrotranviari e la mobilità del Comune di Roma”*; in data 13.2.2006, in *“Agenzia per la mobilità del Comune di Roma”*; in data 21.12.2009 in *“Azienda per la mobilità del Comune di Roma”*; infine in data 4.6.2013 in *“Azienda per la mobilità di Roma Capitale.”*

Servizio Controllo di Gestione, Funzione Innovazioni e Ricerca, Funzione Marketing, Comunicazione e Commerciale, Funzione Ingegneria, Funzione Personale- Servizi Formazione e Sviluppo Risorse Umane, Funzione Sistemi Informativi, ex Area Manutenzione Immobili – Servizi Patrimoniali.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Marco Papi del 20.12.2005 (rep. 105872) ATAC, a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186, ha costituito una nuova società, dalla stessa interamente partecipata, denominata “ATAC PATRIMONIO S.p.A.” (C.F. 08768991005), alla quale ha conferito il proprio patrimonio immobiliare, costituito, in prevalenza, da infrastrutture funzionali alla manutenzione ed al ricovero di materiale rotabile (depositi).

In data 15.7.2005 (a seguito di progetto di fusione per incorporazione del 27.5.2005), STA -Società Trasporti Automobilistici (C.F. 80123050587), interamente controllata dal Comune di Roma, si è fusa mediante incorporazione in ATAC.

Per effetto di tale operazione, ATAC ha acquisito la gestione dei servizi di sosta tariffata, delle corsie preferenziali, dei semafori, delle zone a traffico limitato, dei parcheggi di scambio e dei servizi di *car sharing*.

Con delibera del Consiglio Comunale del 30.3.2009, n. 36, il Comune di Roma ha formulato gli indirizzi del progetto di riordino organizzativo e societario del sistema di Trasporto Pubblico Locale.

Tale atto si poneva nel più generale quadro di riordino delle partecipazioni detenute dal Comune di Roma, e prevedeva tre operazioni in cui la società ATAC era coinvolta ed, in particolare:

- a) scissione parziale proporzionale di ATAC mediante trasferimento di parte del proprio patrimonio in una società di nuova costituzione denominata “Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.” (“*Prima scissione*”);
- b) scissione parziale proporzionale di ATAC mediante trasferimento di parte del patrimonio parziale in una società di nuova costituzione denominata “Roma Patrimonio S.r.l.” (“*Seconda scissione*”);
- c) fusione per incorporazione in ATAC delle società TRAMBUS S.p.A., e Metropolitana di Roma S.p.A. (“*Terza fusione*”).

Con atto a rogito del Notaio Dott. Marco Papi di Roma del 30.7.2009 (rep.

117122, atto 34.326), l'Assemblea Straordinaria dei Soci di ATAC ha approvato il trasferimento di parte del patrimonio sociale in favore della costituenda società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ed in favore della costituenda società Roma Patrimonio S.r.l. (C.F. 10735441007); ha, altresì, approvato di procedere alla fusione mediante incorporazione delle società TRAMBUS S.p.A. (C.F. 06342621007) e Metropolitana di Roma S.p.A.(C.F. 06043791000)

Successivamente al progetto di riordino, in coerenza con l'orientamento espresso da Roma Capitale e con l'evoluzione normativa del settore - finalizzati alla semplificazione organizzativa, al contenimento dei costi di gestione ed alla razionalizzazione dei processi industriali -, è emersa l'esigenza di attivare un percorso di semplificazione societaria del gruppo facente capo ad ATAC che prevedeva la fusione per incorporazione delle società dalla medesima partecipate al 100%, vale a dire ATAC Patrimonio S.r.l. (C.F. 08768991005) e Officina Grandi Revisioni Roma S.r.l. (C.F. 09027441006).

Pertanto, in data 17.9.2014, è stata approvata la fusione tra ATAC e ATAC Patrimonio S.r.l., mediante incorporazione della seconda nella prima (atto a rogito del Notaio Dott. Luca Tucci rep. 2830, racc. 1351); la fusione tra ATAC e Officina Grandi Revisioni Roma S.r.l., mediante incorporazione della seconda nella prima (atto a rogito del Notaio Dott. Luca Tucci rep. 2829, racc. 1350).

Con atto del 22.11.2014 (iscritto in data 25.11.2014) a rogito del Notaio Dott. Luca Tucci (rep. 2989), è stata data esecuzione alla fusione per incorporazione di Officina Grandi Revisioni Roma S.r.l. in ATAC del 17.9.2014.

Con atto del 18.12.2014 (iscritto in data 23.12.2014) a rogito del Notaio Dott. Luca Tucci (rep. 3059), è stata data esecuzione alla fusione per incorporazione di Atac Patrimonio S.r.l. in ATAC del 17.9.2014.

L'oggetto sociale della Società è il seguente: *“nei limiti stabiliti dalla legge, la società esercita le seguenti attività: a) progettazione di reti e di sistemi di mobilità; b) progettazione, realizzazione e gestione di linee di trasporto in sede propria, riservata o promiscua, metro ferroviarie, tramviarie, filoviarie; c) gestione operativa, anche in forma indiretta, del servizio di trasporto pubblico di persone secondo la normativa di legge e secondo gli indirizzi dell'assemblea capitolina; d) gestione unitaria del sistema tariffario integrato; e) svolgimento di qualsiasi*

servizio ed attività funzionale, in qualsiasi modo correlata, connessa, complementare o affine al servizio di trasporto pubblico di persone, quali a titolo semplificativo o non esaustivo: - progettazione realizzazione e gestione di stazioni metro ferroviarie, autostazioni, impianti e di parcheggi; - valorizzazione e commercializzazione di aree, impianti e mezzi anche mediante acquisizioni di partnership; - progettazione, realizzazione, utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità anche mediante l'uso di tecnologie legate alla telefonia mobile; gestione dei sistemi di ticketing anche mediante affidamento a terzi; gestione del servizio di vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico; gestione delle attività antievasione ed antielusione tariffaria; gestione della sosta e delle attività complementari e strumentali alla regolazione della mobilità.

In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, nonché acquisire e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 c.c.

La società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni di società e/o enti partecipati anche a favore di terzi. È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.”

3. LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

3.1. Azionisti e capitale sociale

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è pari ad € 179.519.299,00 (rappresentato da n. 179.519.299 azioni ordinarie da € 1)⁽⁶⁾

Il Socio unico, fin dalla costituzione (19.10.2000), è Roma Capitale (C.F. 02438750586)⁽⁷⁾.

Ai sensi dell'art. 2.1 del "*Codice di Corporate Governance*", in aggiunta alle competenze attribuite dalla legge, sono espressamente riservate all'Assemblea dei Soci:

- determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- nomina della società di revisione per la certificazione dei bilanci della società;
- preventiva autorizzazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori sulle decisioni assunte in materia delle seguenti operazioni:
- recepimento delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL;
- costituzione di nuove società, sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizione e/o dismissione di attività o servizi già esercitati;

⁽⁶⁾ Al momento della costituzione (19.10.2000), il capitale sociale era pari a Lit. 294.162.154.450 (convertiti in € 152.964.315,40).

Successivamente, sono intervenute le seguenti variazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Gennaro Mariconda del 26.3.2003, l'Assemblea dei soci ha deliberato la variazione per aumento del capitale sociale per € 288.203.794.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Gennaro Mariconda del 29.12.2004, l'Assemblea dei soci ha deliberato la variazione per aumento del capitale sociale per € 331.923.693.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Marco Papi del 9.4.2005, l'Assemblea dei soci ha deliberato la variazione per aumento del capitale sociale in € € 470.518.240.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Marco Papi del 20.12.2005, l'Assemblea dei soci ha deliberato la variazione per aumento del capitale sociale in € 550.518,240.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Marco Papi del 21.12.2009, l'Assemblea dei soci ha deliberato la variazione del capitale sociale per diminuzione in € 300.518.240.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Gennaro Mariconda del 22.7.2011 l'assemblea dei soci ha deliberato la variazione del capitale sociale in € 100.000.000.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Gennaro Mariconda del 5.8.2011 l'assemblea dei soci ha deliberato la variazione del capitale sociale in € 290.700.000.

Con atto a rogito del Notaio Dott. Luca Tucci del 7.8.2015, l'Assemblea dei Soci ha deliberato la variazione del capitale sociale in € 39.519.299,00.

Pertanto, con atto a rogito del Notaio Luca Tucci del 17.12.2015, l'Assemblea dei soci ha deliberato la variazione per aumento del capitale sociale in €179.519.299,00.

⁽⁷⁾ Per i "limiti alla circolazione delle azioni" cfr. art. 9 dello statuto.

- acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti, di partecipazioni, di aziende e/o rami d'azienda;
- emissione di obbligazioni e ricorso ad operazioni finanziarie di particolare rilevanza;
- acquisizioni e dimissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale della società di cui trattasi.

3.2. Organo amministrativo

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'amministrazione della Società spetta ad un amministratore unico ovvero ad un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati (e revocati) da Roma Capitale (cfr. art. 16.2)⁽⁸⁾.

ATAC ha recepito gli indirizzi per il modello di *Corporate Governance* per le società *in house* definiti dal Comune di Roma, anche ai fini dell'esercizio del c.d. "controllo analogo".

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, "L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente riservano espressamente all'assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo di Roma Capitale. Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie; a) nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 24; b) approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria; c) approvazione dei codici di cui all'art. 1-2; d) approvazione del piano strategico operativo di cui all'art. 26; e) stipula modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale, f) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative g) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti; h) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale; i) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale j) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni dei poteri e del compenso. L'organo amministrativo è, inoltre, competente, ai sensi dell'art. 2365 comma 2, c.c. ad assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, può altresì deliberare sulle operazioni di fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis c.c. L'Amministratore Unico fa sì che le regole previste nei codici di cui all'art. 1 e 2 siano adottate anche dalle altre società partecipate. La rappresentanza anche processuale, della società spetta all'Amministratore. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare sulle operazioni di fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis c.c. Il consiglio di Amministrazione fa sì che le regole previste nei codici di cui al precedente art. 1.2 siano estese anche alle società controllate e si adopera affinché le stesse siano adottate dalle altre società partecipate.

Ai sensi del successivo art. 22 dello statuto "La rappresentanza anche processuale, della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio all'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato se nominato."

La Società ha, quindi, adottato (con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 26.9.2005) il codice di comportamento e il “*Codice di Corporate Governance*” ⁽⁹⁾, recepito anche all’art. 1.2 dello Statuto.

Viene di seguito indicata, in ordine cronologico discendente, la composizione dell’organo amministrativo:

- dal 2.8.2017 (con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 1.9.2017) ad oggi

Paolo Simioni	SMNPLA60T19L565B	Presidente /Diret. Gen.
Cristiano Ceresatto	CRSCST82S09E473S	Consigliere
Angela Sansonetti	SNSNGL67P45F101T	Consigliere

- dal 15.9.2016 (iscrizione R.I. 27.9.2016) al 2.8.2017 (iscrizione R.I. 1.9.2017)

Manuel Fantasia	FNTMNL53T04Z614Q	A.U.

- dal 18.12.2015 (iscrizione R.I. 20.1.2016) al 15.9.2016 (iscrizione R.I. 27.9.2016)

Armando Mario Nicola Brandolese	BRNRND41E06F205E	A.U.

- dal 23.7.2013 (iscrizione R.I. 26.8.2013) al 18.12.2015 (iscrizione R.I. 20.1.2016)

Roberto Grappelli	GRPRRT43B22H501O	Presidente CdA
Stefano Fermante	FRMSFN65B26A132H	Consigliere
Danilo Oreste Broggi	BRGDLR60A07F205I	Consigliere/AD
Annamaria Graziano	GRZNM57B66A512H	Consigliere
Cristiana Palazzesi	PLZCST57H63H501K	Consigliere

⁽⁹⁾ Il *Codice di Corporate Governance* definisce l’insieme dei principi, delle regole e delle procedure in cui si sostanzia il sistema di direzione, organizzazione e controllo delle società di capitale. I principali obiettivi enunciati dalla Società con l’adozione del “*Codice di Corporate Governance*” i seguenti (cfr. art. 1):

1. *definire chiaramente ruoli e responsabilità di esecuzione delle strategie e delle attività di impresa;*
2. *accrescere il livello di trasparenza e condivisione delle principali operazioni societarie con il socio secondo le modalità definite dal Comune di Roma;*
3. *definire i sistemi di gestione e controllo dell’attività svolta, anche attraverso l’adozione del modello di gestione dei rischi in attuazione del D. Lgs. 231/2001;*
4. *sancire le regole di comportamento conformemente ai principi/valori assunti dalla società.*

- dal 14.6.2013 (iscrizione R.I. 1.8.2013) al 23.7.2013 (iscrizione R.I. 26.8.2013)

Roberto Grappelli	GRPRRT43B22H501O	Presidente/Consigliere
Roberto Diacetti	DCTRRT73R28G274N	Consigliere/AD
Roberto Massaccesi	MSSRRT49A31H501E	Consigliere
Giovanni Serra	SRRGNN56P27I993G	Consigliere

- dal 24.4.2013 (iscrizione R.I.30.5.2013) al 14.6.2013 (iscrizione R.I.1.8.2013)

Roberto Grappelli	GRPRRT43B22H501O	Presidente/Consigliere
Roberto Diacetti	DCTRRT73R28G274N	Consigliere/AD
Roberto Massaccesi	MSSRRT49A31H501E	Consigliere
Giovanni Serra	SRRGNN56P27I993G	Consigliere
Patrizia Del Vecchio	DLVPRZ64M65H501W	Consigliere

- dal 18.12.2012 (iscrizione R.I. 4.2.2013) al 24.4.2013 (iscrizione R.I. 30.5.2013)

Roberto Grappelli	GRPRRT43B22H501O	Presidente/Consigliere
Antonio Galano	GLNNTN48C15H501M	Consigliere/Vicepres.
Andrea Carlini	CRLNDR70P23H501I	Consigliere
Roberto Diacetti	DCTRRT73R28G274N	Consigliere/AD
Francesco Cioffarelli	CRLNDR70P23H501I	Consigliere

- dal 13.9.2012 (iscrizione R.I. 8.10.2012) al 18.12.2012 (iscrizione R.I. 4.2.2013)

Francesco Carbonetti	CRBFNC41B06M082W	Presidente Consigliere
Antonio Galano	GLNNTN48C15H501M	Consigliere/Vicepres.
Andrea Carlini	CRLNDR70P23H501I	Consigliere
Roberto Diacetti	DCTRRT73R28G274N	Consigliere/AD
Francesco Cioffarelli	CRLNDR70P23H501I	Consigliere

-dal 15.12.2011 (iscrizione R.I. marzo 2012) al 15.10.2012 al 13.9.2012 (iscrizione R.I. 8.10.2012)

Francesco Carbonetti	CRBFNC41B06M082W	Presidente Consigliere
Antonio Galano	GLNNTN48C15H501M	Consigliere/Vicepres.

Andrea Carlini	CRLNDR70P23H501I	Consigliere
Carlo Tosti	TSTCRL55M31H501W	Consigliere/AD
Francesco Cioffarelli	CRLNDR70P23H501I	Consigliere

- dal 3.5.2011 (iscrizione R.I. 10.6.2011) al 15.12.2011

Francesco Carbonetti	CRBFNC41B06M082W	Presidente Consigliere
Marco Coletti	CLTMRC55M09H501Z	Consigliere/a.d.
Antonio Galano	GLNNTN48C15H501M	Consigliere
Andrea Carlini	CRLNDR70P23H501I	Consigliere
Carlo Tosti	TSTCRL55M31H501W	Consigliere/AD

- dal 3.2.2011 (iscrizione R.I. 7.3.2011) al 3.5.2011 (iscrizione R.I. 17.6.2011)

Francesco Carbonetti	CRBFNC41B06M082W	Presidente Consigliere
Marco Coletti	CLTMRC55M09H501Z	Consigliere/Vicepres.
Antonio Galano	GLNNTN48C15H501M	Consigliere
Andrea Carlini	CRLNDR70P23H501I	Consigliere

- dal 19.10.2010 (iscrizione R.I. il 9.11.2010) al 3.2.2011 (iscrizione R.I. il 7.3.2011)

Luigi Legnani	LGNLGU48E24F955B	Presidente
Maurizio Basile	BSLMRZ48T23F839Z	Consigliere/A.D.
Arcangelo Spagnoli	SPGRNG37L21H501V	Consigliere
Antonio Galano	GLNNTN48C15H501M	Consigliere
Andrea Carlini	CRLNDR70P23H501I	Consigliere

- dal 19.1.2010 (iscrizione R.I. 20.1.2010) al 19.10.2010 (iscrizione R.I. il 9.11.2010)

Luigi Legnani	LGNLGU48E24F955B	Presidente
Adalberto Bertucci	BRTDBR47H20H501D	Consigliere/A.D.
Arcangelo Spagnoli	SPGRNG37L21H501V	Consigliere
Antonio Galano	GLNNTN48C15H501M	Consigliere
Andrea Carlini	CRLNDR70P23H501I	Consigliere

- dall'8.9.2009 (iscrizione R.I. 11.9.2009) al 19.1.2010 (iscrizione R.I. 20.1.2010)

Massimo Tabacchiera	TBCMSM63A18H501L	Presidente CdA/A.D.
Gioacchino Gabutti	GBBGCH52R12H501F	Consigliere
Giampiero Ripanucci	RPNGPR46S21H501O	Consigliere
M.Gabriella Guadalupi	GDLMGB65R02B180P	Consigliere
Stefano Ribaldi	RBLSFN60L19H501O	Consigliere

- dal 7.11.2008 (iscrizione R.I. il 17.11.2008) all'8.9.2009 (iscrizione R.I. 11.9.2009)

Massimo Tabacchiera	TBCMSM63A18H501L	Presidente CdA
Gioacchino Gabutti	GBBGCH52R12H501F	Consigliere/A.D. ⁽¹⁰⁾
Giampiero Ripanucci	RPNGPR46S21H501O	Consigliere
M. Gabriella Guadalupi	GDLMGB65R02B180P	Consigliere
Stefano Ribaldi	RBLSFN60L19H501O	Consigliere

- dal 22.11.2007 (iscrizione R.I. 26.11.2007) al 7.11.2008 (iscrizione R.I. 17.11.2008)

Fulvio Vento	VNTFLV48L12H501K	Presidente CdA
Gioacchino Gabutti	GBBGCH52R12H501F	Consigliere/A.D. ⁽¹¹⁾
Giampiero Ripanucci	RPNGPR46S21H501O	Consigliere
M.Gabriella Guadalupi	GDLMGB65R02B180P	Consigliere
Stefano Ribaldi	RBLSFN60L19H501O	Consigliere

- dal 13.8.2007 al 22.11.2007 (iscrizione R.I. 26.11.2007)

Fulvio Vento	VNTFLV48L12H501K	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti	NNCGMR62C03H501Y	Vicepresidente
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere
Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Ercole Turchi	TRCRCL48S03E813G	Consigliere
Gioacchino Gabutti	GBBGCH52R12H501F	Consigliere/A.D. ⁽¹²⁾
Giampiero Ripanucci	RPNGPR46S21H501O	Consigliere

⁽¹⁰⁾ Amministratore Delegato dal 4.12.2017.

⁽¹¹⁾ Amministratore Delegato dal 4.12.2017.

⁽¹²⁾ Amministratore Delegato dal 22.3.2005 al 21.6.2005

-dal 29.1.2007 (iscrizione R.I. 26.2.2007) al 13.8.2007

Fulvio Vento	VNTFLV48L12H501K	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti	NNCGMR62C03H501Y	Vicepresidente
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere
Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Ercole Turchi	TRCRCL48S03E813G	Consigliere
Gioacchino Gabutti	GBBGCH52R12H501F	Consigliere/A.D. ⁽¹³⁾

- dal 21.6.2005 al 29.1.2007 (iscrizione R.I. 26.2.2007)

Fulvio Vento	VNTFLV48L12H501K	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti	NNCGMR62C03H501Y	Consigl./Vicepres. ⁽¹⁴⁾
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere
Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Ercole Turchi	TRCRCL48S03E813G	Consigliere
Livio Aleandri	LNDLVI47D29H618L	Consigliere
Gioacchino Gabutti	GBBGCH52R12H501F	Consigliere/A.D. ⁽¹⁵⁾

- dal 22.3.2005 (iscrizione R.I. 31.3.2005) al 21.6.2005

Fulvio Vento	VNTFLV48L12H501K	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti	NNCGMR62C03H501Y	Vicepresidente
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere
Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Ercole Turchi	TRCRCL48S03E813G	Consigliere
Livio Aleandri	LNDLVI47D29H618L	Consigliere
Gioacchino Gabutti	GBBGCH52R12H501F	Consigliere/A.D. ⁽¹⁶⁾

- dal 15.10.2004 (iscrizione R.I. 5.11.2004) al 22.3.2005 (iscrizione R.I. 31.3.2005)

Mauro Calamante	CLMNRA51M14H501M	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti	NNCGMR62C03H501Y	Vicepresidente
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere

⁽¹³⁾ Amministratore Delegato dal 22.3.2005 al 21.6.2005

⁽¹⁴⁾ Vicepresidente dal 18.7.2005

⁽¹⁵⁾ Amministratore delegato dal 18.7.2005

⁽¹⁶⁾ Amministratore Delegato dal 22.3.2005 al 21.6.2005

Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Ercole Turchi	TRCRCL48S03E813G	Consigliere
Livio Aleandri	LNDLVI47D29H618L	Consigliere

- dal 30.7.2003 (iscrizione R.I. 3.9.2003) al 15.10.2004 (iscrizione R.I. 5.11.2004)

Mauro Calamante	CLMNRA51M14H501M	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti	NNCGMR62C03H501Y	Vicepresidente
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere
Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Massimo Pompili	PMPMSM55B22H501V	Consigliere
Ercole Turchi	TRCRCL48S03E813G	Consigliere
Livio Aleandri	LNDLVI47D29H618L	Consigliere

-dal 30.5.2002 (iscrizione R.I. 21.6.2002) al 30.7.2003 (iscrizione R.I. 3.9.2003)

Mauro Calamante	CLMNRA51M14H501M	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti	NNCGMR62C03H501Y	Vicepresidente
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere
Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Massimo Pompili	PMPMSM55B22H501V	Consigliere
Ercole Turchi	TRCRCL48S03E813G	Consigliere

- dal 6.2.2002 (iscrizione R.I. 18.3.2002) al 30.5.2002 (iscrizione R.I. 21.6.2002)

Mauro Calamante	CLMNRA51M14H501M	Presidente CdA
Gian Marco Innocenti ⁽¹⁷⁾	NNCGMR62C03H501Y	Consigliere
Marco Gelmini	GLMMRC59R23G535K	Consigliere
Lorenzo Tagliavanti	TGLLNZ56L04A662I	Consigliere
Massimo Pompili	PMPMSM55B22H501V	Consigliere

-dalla costituzione al 18.3.2002

Mario Di Carlo	DCRMRA54B11H501X	A.U.

⁽¹⁷⁾ Dal 10.4.2002 vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2.2 del "Codice di Corporate Governance", la Gestione Ordinaria della società viene affidata all'Amministratore Delegato ed esula dalle responsabilità del Consiglio di Amministrazione ⁽¹⁸⁾.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, c.c. e salvo quanto nelle prerogative dell'Assemblea dei Soci, le seguenti materie:

- *l'approvazione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo;*
- *l'approvazione dei progetti di fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis c.c.;*
- *l'approvazione degli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili;*
- *l'approvazione della macrostruttura organizzativa della società;*
- *l'approvazione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni nella loro consistenza numerica;*
- *l'eventuale nomina del Direttore Generale;*
- *l'approvazione del modello organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. 231/2001 e la nomina dell'organismo di vigilanza;*
- *l'approvazione delle acquisizioni, alienazioni, dismissioni di beni, escluse quelle relative a partecipazioni azionarie, aziende o rami d'azienda, di valore superiore a quanto delegato agli amministratori esecutivi;*
- *l'approvazione degli investimenti in immobilizzazioni tecniche di maggior rilevanza per la società sotto il profilo dell'impatto strategico e dei rischi ed in ogni caso di ammontare superiore a quanto delegato agli amministratori esecutivi;*
- *l'approvazione dei finanziamenti a società partecipate o terzi, ovvero il rilascio di garanzie per loro obbligazioni di ammontare superiore a quanto delegato agli amministratori esecutivi ed, in ogni caso, se di ammontare non proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;*
- *l'approvazione del rilascio a terzi da parte della società di garanzie personali e reali di ammontare superiore a quanto delegato agli amministratori esecutivi;*
- *la gestione dei contratti attivi e passivi di valore superiore a quanto delegato agli*

⁽¹⁸⁾ Con atto a rogito del Notaio Luca Tucci di Roma in data 17.10.2017, rep. 7120, sono stati attribuiti all'Ing. Paolo Simioni, quale Direttore Generale, i poteri di gestione e amministrazione, nonché di rappresentanza della società.

Tra gli altri, è stata attribuita all'Ing. Simioni la gestione delle seguenti strutture aziendali: area operations, area corporate, funzione risorse umane, funzioni acquisti, funzione legale

amministratori esecutivi;

-l'approvazione della Relazione Previsionale Aziendale;

-la proposizione all'Assemblea dell'incarico per la società di revisione;

-l'informazione agli azionisti in Assemblea;

- il controllo dell'estensione delle regole di condotta previste dal presente Codice alle società controllate o partecipate tramite il loro richiamo all'interno dei rispettivi statuti nonché monitoraggio del loro rispetto.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e sulla base dello Statuto, propone che una parte del compenso del Presidente e dell'Amministratore Delegato sia connessa al raggiungimento di obiettivi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Collegio Sindacale, verifica l'esecuzione degli obiettivi posti in capo al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è, invece, deputato ai rapporti con il Socio Comune di Roma (oggi Roma Capitale) ed ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi e, nell'ambito delle sue competenze, in giudizio.

Il Presidente è il referente dell'Organismo di vigilanza per l'esecuzione del D.Lgs. 231/2001 e, congiuntamente all'Amministratore Delegato, è tenuto a proporre al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del modello organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. 231/2001 e del codice etico-comportamentale (art. 2.3 del Codice).

L'Amministratore Delegato ha la responsabilità della Gestione Ordinaria della Società.

All'Amministratore Delegato sono attribuite le deleghe strumentali allo svolgimento delle sue funzioni, così come previsto dallo Statuto e conformemente alle deliberazioni del CdA vigenti nel tempo e relative ad attribuzioni, deleghe e macrostruttura. (art. 2.4 del "Codice di Corporate Governance").

L'Amministratore Delegato è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una proposta di relazione previsionale Aziendale (RPA) per l'anno successivo. La RPA deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione per essere inviata, entro il 15 novembre di ogni

anno, al socio Comune di Roma.

L'Amministratore Delegato è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, una relazione sull'andamento della gestione.

L'attuale Presidente del CdA riveste anche la carica di Direttore Generale, assorbendo così le funzioni già previste in capo all'Amministratore Delegato.

3.3. Collegio Sindacale

Viene di seguito indicata, in ordine cronologico discendente, la composizione del Collegio Sindacale:

- dal 2.8.2017 (iscrizione R.I. 1.9.2017) ad oggi

Eugenio D'Amico	DMCGNE65A21H501T	Presidente
Giovanni Palomba	PLMGNN60M11D883M	Sindaco
Valeria Fazi	FZAVLR77R57A132N	Sindaco
Giovanni Rossi	RSSGNN74S24F119S	Sindaco Supplente
Fiorella Pezzetti	PZZ FLL56C62L117F	Sindaco Supplente

- dal 24.4.2013 (iscrizione R.I. 30.5.2013) al 12.4.2016 (iscrizione R.I. 13.5.2016)

Costantino Lauria	LRACTN35A12G230H	Presidente
Renato Castaldo	CSTRNT42T04F839T	Sindaco Effettivo
Daniela Saitta	STTDNL62M49F158M	Sindaco Effettivo
Marina Coletta	CLLMRN70L57H501M	Sindaco Supplente
Achille Pacifici	PCFCLL56P29G934P	Sindaco Supplente

- dal 18.12.2012 (iscrizione R.I. 4.2.2013) al 24.4.2013 (iscrizione R.I. 30.5.2013)

Costantino Lauria	LRACTN35A12G230H	Presidente
Renato Castaldo	CSTRNT42T04F839T	Sindaco Effettivo
Emiliano Clementi	CLMMLN74L07H501V	Sindaco Effettivo
Massimo Giovagnorio	GVGMSM60P23H501E	Sindaco Supplente

Achille Pacifici	PCFCLL56P29G934P	Sindaco Supplente

- dal 29.7.2010 (iscrizione R.I. 1.9.2010) al 18.12.2012 (iscrizione R.I. 4.2.2013)

Massimo Tezzon	TZZMSM46H18H501O	Presidente
Renato Castaldo	CSTRNT42T04F839T	Sindaco Effettivo
Emiliano Clementi	CLMMLN74L07H501V	Sindaco Effettivo
Massimo Giovagnorio	GVGMSM60P23H501E	Sindaco Supplente
Achille Pacifici	PCFCLL56P29G934P	Sindaco Supplente

- dal 13.7.2007 (iscrizione R.I. 13.8.2007) al 29.7.2010 (iscrizione R.I. 1.9.2007)

Antonio Giuncato	GNCNTN30L01B519Q	Presidente
Cecilia Maria Angioletti	NGLCLM35M45I597M	Sindaco Effettivo
Luca Grasseni	GRSLCU67E23A794Z	Sindaco Effettivo
Mauro Melandri	MLNMRA46C21D024C	Sindaco Supplente
Giuseppe Piazza	PZZGPP68B12H501U	Sindaco Supplente

- dal 29.1.2004 (iscrizione R.I. 27.2.2004) al 13.7.2007 (iscrizione R.I. 13.8.2007)

Antonio Giuncato	GNCNTN30L01B519Q	Presidente
Cecilia Maria Angioletti	NGLCLM35M45I597M	Sindaco Effettivo
Giorgio Lorenzo Mottura	MTTLNZ65T06F205X	Sindaco Effettivo
Simplicio G. Di Caterino	DCTSPL33B14A515Y	Sindaco Supplente
Maurizio Lauri	LRAMRZ62M16H501I	Sindaco Supplente

- dalla costituzione (10.11.2000 con iscrizione R.I. 18.12.2000) al 29.1.2004 (iscrizione R.I. 27.2.2004)

Antonio Giuncato	GNCNTN30L01B519Q	Presidente
Cecilia Maria Angioletti	NGLCLM35M45I597M	Sindaco Effettivo
Giorgio Lorenzo Mottura	MTTLNZ65T06F205X	Sindaco Effettivo

I sindaci sono nominati direttamente dal socio Comune di Roma (ora Roma Capitale).

Ai sensi dell'art. 5.4 del “Codice di Corporate Governance”, “il Presidente del Collegio Sindacale è tenuto a segnalare tempestivamente ai vertici della società e

al socio Comune di Roma ogni irregolarità o comportamento che possa far nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società”.

3.4. Società di revisione legale

Con atto del 27.2.2018 (iscrizione in R.I. 30.3.2018) è stata nominata alla carica di revisore contabile

KPMG S.p.A.	00709600159	Revisore Contabile

Tale incarico è stato in precedenza così ricoperto:

- dal 3.2.2015 (iscrizione R.I. 6.3.2015) al 27.2.2018 (iscrizione in R.I. 30.3.2018)

Pricewaterhousecoopers S.p.A.	12979880155	Revisore Contabile

- dal 19.12.2011 (iscrizione R.I. 9.3.2012) al 3.2.2015 (iscrizione R.I. 6.3.2015)

Mazars S.p.A.	01507630489	Revisore Contabile

- dal 22.3.2005 (con successive conferme in data 26.7.2006 e 26.11.2007) al 19.12.2011 (iscritto 9.3.20112)

KPMG S.p.A.	00709600159	Revisore Contabile

La società di revisione, ai sensi dell'art. 3.4 del “*Codice di Corporate Governance*”, esercita il controllo contabile.

Essa è individuata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica: la procedura e i relativi requisiti di partecipazione sono preventivamente condivisi con il Comune di Roma.

Gli atti ufficiali redatti dalla Società di Revisione devono essere trasmessi al socio Comune di Roma ai sensi dell'art. 5.5 del “*Codice di Corporate Governance*”, rubricato “*Obblighi della società di revisione*”.

4. ATTUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

4.1. Il sistema di controllo interno: aspetti generali

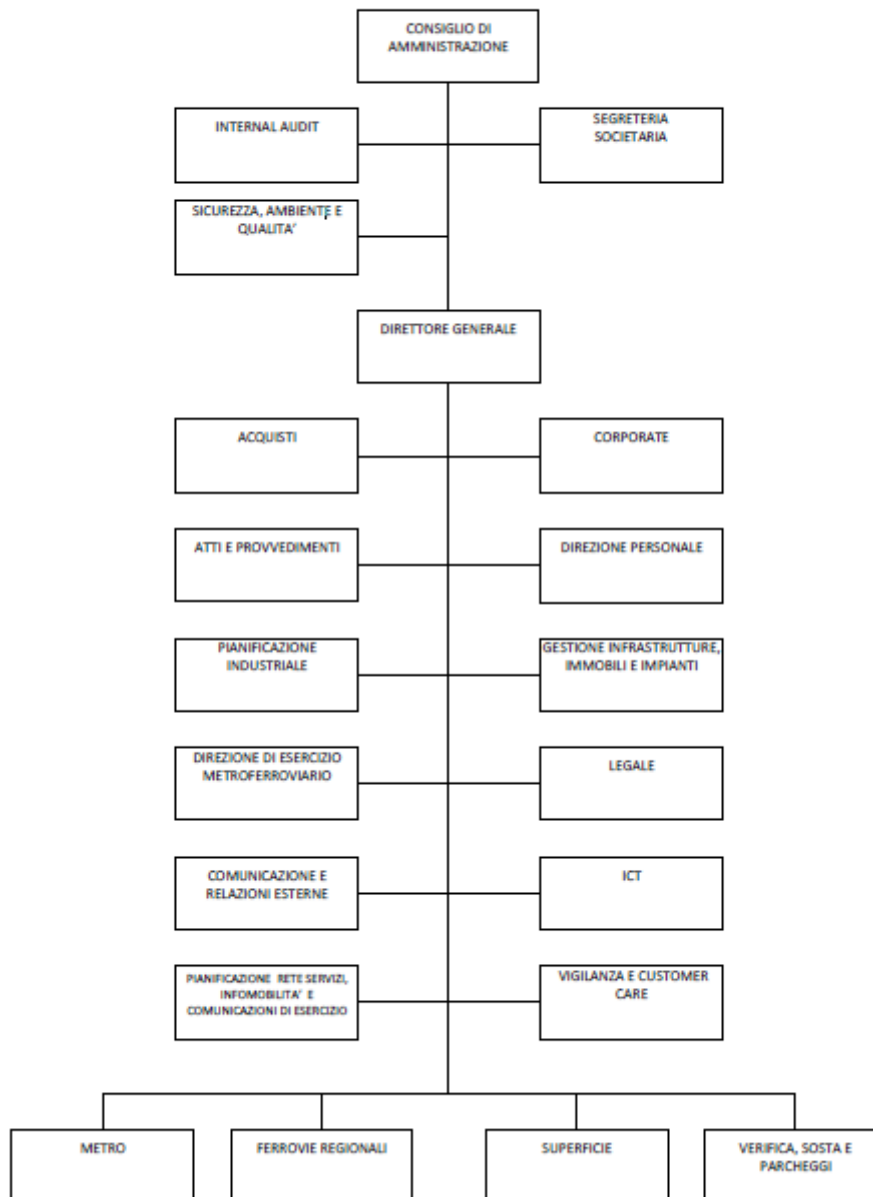
L'art. 3.1 del *Codice di Corporate Governance* dispone che la macrostruttura della Società è predisposta dall'Amministrazione Delegato secondo i seguenti criteri:

- netta distinzione tra le funzioni di gestione operativa controllo, supporto e servizi;
- precisa definizione dei ruoli e responsabilità dei vari livelli organizzativi;
- ottimizzazione delle competenze specialistiche di *business*.

L'organigramma che illustra la macrostruttura è approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato a tutti i dipendenti.

Si riporta, di seguito, l'organigramma di ATAC, pubblicato anche sul sito www.atac.it, sezione "*Società trasparente*".

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Il “*sistema di controllo interno*” prevede strumenti, regole, manuali, procedure e principi organizzativi finalizzati a garantire il corretto svolgimento delle attività, nonché a fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento di alcuni obiettivi, imprescindibili per il buon funzionamento della Società, quali:

- efficacia, efficienza ed economicità dei processi;
- conformità a leggi, norme, regolamenti e a procedure interne;
- affidabilità ed integrità delle informazioni;

- salvaguardia del patrimonio societario.

In tale ottica, la Società si è dotata, oltre che del Collegio sindacale, anche di

- una struttura di *Internal Auditing*, finalizzata ad accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali e del sistema di controllo interno, l'affidabilità ed integrità delle informazioni, la conformità degli adempimenti operativi a leggi, norme, regolamenti;

- una struttura dipendente dall'Amministratore Delegato dedicata al monitoraggio dei rischi economico-finanziari ed operativi connessi all'attività caratteristica dell'azienda e all'individuazione delle azioni dirette ad evitarne l'insorgere, ad eliminarli, se già esistenti, ed a contenerne gli effetti, se non eliminabili;

- un modello organizzativo e gestionale che aderisce ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 231/2001;

- un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, struttura autonoma e indipendente, il cui referente è il Presidente, deputata a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di gestione dei rischi per la prevenzione dei reati; partecipa all'Organismo di Vigilanza il Responsabile dell'*Internal Auditing*;

- un Responsabile per la protezione dei dati (più noto come "Data Protection Officer"), con ordine di servizio n. 25 del 17.5.2018, in assolvimento alle prescrizioni degli artt. 37 e ss. del Reg. UE 679/2016 ("General Data Protection Regulation", c.d. "GDPR"), entrato in vigore il 25.5.2018.

4.2. L'*Internal Auditing*

L'art. 3.3 del *Codice di Corporate Governance* ha introdotto, nel sistema di controllo interno, la funzione di *Internal Auditing*, posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il compito di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali e del sistema di controllo interno, l'affidabilità ed integrità delle informazioni, la conformità degli adempimenti operativi a leggi, norme, regolamenti.

Gli interventi di *Internal Audit* sono pianificati in base ad un Piano annuale, predisposto dal Direttore *Internal Audit*.

4.3. Il Dirigente preposto ai dati contabili e societari

L'art. 3.3 del *Codice di Corporate Governance* ha introdotto, nel sistema di controllo interno, la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, a cui si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della Legge 28.12.2005, n. 262 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Dirigente Preposto è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ed è sottoposto al controllo dell'organo amministrativo, che vigila sul suo operato.

Il Dirigente Preposto (i) ha la funzione di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ove richiesto; (ii) effettua attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

4.4. Il sistema ex D.Lgs. n. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza

ATAC ha ritenuto necessario dotarsi di un modello organizzativo di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 4.7.2016, ATAC – da ultimo⁽¹⁹⁾ - ha approvato il Modello di gestione e controllo n. 231/2001 parte generale e speciale, nonché il Modello di Sicurezza. Il Modello oggi vigente, infatti, recepisce ed introduce, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa della società, il reato di autoriciclaggio previsto dalla L. 186/2014, i nuovi reati ambientali previsti dalla L. 68/2015 e la nuova disciplina del falso in bilancio di cui alla L. 69/2015, norma, quest'ultima, che

⁽¹⁹⁾ In precedenza, a seguito di fusione per incorporazione in ATAC delle altre aziende del TPL del Comune di Roma (ATAC, Metro S.p.A. e Trambus S.p.A.), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 13.9.2011, ATAC ha approvato il nuovo codice etico e il nuovo Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo - parte generale, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 12.4.2012 ATAC ha approvato il Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo parte speciale. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13.2.2014 ATAC ha approvato il Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo parte speciale.

ha modificato il regime sanzionatorio dei reati contro la P.A. e la l. 190/2012 anticorruzione.

Il modello, quindi, configura un sistema strutturato ed organico di strumenti e attività di controllo *ex ante* ed *ex post* volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.

I principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida di categoria, anche in base alle quali viene predisposta la mappatura delle fattispecie di attività sensibili;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. n.231/2001, ed in particolare:
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno alla Società del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle violazioni ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse - anche in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nelle linee guida, nonché delle procedure aziendali adottate;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e, in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale, per quanto possibile, nessuno deve gestire in autonomia un intero processo; la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

Infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si prevede di dare priorità alle aree individuate come sensibili.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello spetta all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti: (i) autonomia e indipendenza; (ii) professionalità; (iii) continuità d'azione.

La Società identifica l'Organismo di Vigilanza in un organo pluripersonale composto da due membri esterni e dal responsabile della funzione aziendale di *Internal Auditing*.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti: (i) vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello generale, astrattamente definito; (ii) valutare l'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; (iii) proporre eventuali aggiornamenti del Modello, là dove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero sia ritenuto opportuno un miglioramento del Modello stesso; (iv) garantire l'applicazione del Codice Etico, così come nello stesso definito.

L'Organismo di Vigilanza, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, adotta le seguenti linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, circa gli esiti di ciascuna verifica eseguita, direttamente verso l'Amministratore Unico;

- la seconda, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale. Quanto a tale seconda linea di *reporting*, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza semestrale, un rapporto scritto contenente l'attività svolta e, in quella relativa al secondo semestre, il piano delle attività previste per l'anno successivo;

- la terza, immediatamente nei confronti dell'Amministratore Unico e, per conoscenza, al Direttore Generale, anche mediante iniziativa individuale di ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza, relativamente all'avveramento di situazioni che abbiano comportato una violazione del Modello. L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza in relazione ai compiti ad esso assegnati.

È, altresì, previsto che l'Organismo di Vigilanza possa chiedere di essere convocato dall'Amministratore Unico per comunicazioni urgenti in caso di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza, si relaziona con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari per le tematiche di rispettiva competenza. L'Amministratore Unico annualmente incontra

l'Organismo di Vigilanza per l'esame delle questioni attinenti l'adozione e l'efficace attuazione del Modello in azienda.

4.5. Il piano di *risk management*

Con nota della Segreteria Societaria n. 0145711 dell'11.10.2016, ATAC ha definito il piano di *risk management* per il periodo 2017-2018.

La Società, in particolare, ha individuato il proprio Modello di *risk* societario, inteso come “*l'insieme degli strumenti che rendono oggettiva la valutazione e l'analisi dei rischi aziendali*” (cfr. art. 1 del Piano di *Risk Management*).

Il Modello è ispirato agli *standard* previsti dal CoSO ERM 2004⁽²⁰⁾.

4.6. Il piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012

Con determinazione n. 18 del 26.7.2016, l'Amministratore Unico ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi della L. n. 190/2012, per il periodo 2016-2018.

Con successiva determinazione n. 139 del 5.7.2017, l'Amministratore Unico ha approvato l'aggiornamento del piano per il triennio 2017-2019.

Il piano espone le strategie operate da ATAC per promuovere la prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Le funzioni di controllo e di prevenzione sono attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), e non possono essere delegate.

Il Piano individua le aree a rischio corruzione.

⁽²⁰⁾ Il Modello è finalizzato a:

- individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale;
- valutare e “pesare il rischio”;
- gestire il rischio entro il limite del rischio accettabile;
- fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il rischio, in termini generali, viene inteso non come “*perdita di opportunità*”, ma come “*impatto negativo per l'azienda*” ed è “pesato” su tre diversi parametri: (i) impatto; (ii) probabilità; (iii) controllo.

La metodologia prevede l'identificazione e valutazione dei rischi da parte dei *risk owners*, in modalità di autovalutazione assistita. In particolare, una volta identificato e valutato il rischio presente nelle proprie attività, il singolo *risk owner* avrà la responsabilità di gestirlo, rendicontarlo e aggiornarlo.

Oltre a quelle generali indicate nella L. 190/2012⁽²¹⁾, le aree specifiche legate all'erogazione del servizio di trasporto pubblico sono le seguenti:

- gestione dei titoli di viaggio;
- gestione dei rapporti contrattuali nell'ambito di impianti elettrici di superficie e tecnologici;
- gestione delle attività di rendicontazione ed analisi con personale interno;
- contabilizzazione dei corrispettivi della fatturazione attiva e passiva connessa alla - gestione dei servizi e dei contratti;
- gestione dei rapporti contrattuali relativi a locazioni attive e passive, attività di monitoraggio delle scadenze processuali e interazione con altre strutture aziendali.

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione sono:

1. Adozione di Piani triennali di prevenzione della corruzione;
2. Adempimenti in materia di trasparenza;
3. Codici di comportamento;
4. Rotazione del personale;
5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
6. Inconferibilità e incompatibilità;
7. Segnalazione di illeciti;
8. Formazione.

⁽²¹⁾ Le aree di corruzione individuate dalla L. 190/2012 sono: (i) autorizzazione e concessione; (ii) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n.12.4.2006, n. 163; (iii) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati; (iv) concorsi di prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera.

5. LE CLAUSOLE QUALIFICANTI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO IN CORSO

5.1. Premessa

In via introduttiva e con riguardo alla capacità della Società di continuare a operare nel presupposto della continuità aziendale, appare opportuno informare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. U0073043 del 13.4.2018, ha intimato ad ATAC di fornire, entro 60 giorni, memorie scritte o documenti volti a superare il venir meno del requisito dell'idoneità finanziaria prevista dall'art. 7, comma 1, Reg. (CE) n. 1071/2009. In merito, la Società, con nota prot. 55802 del 26.3.2018, aveva comunicato al MIT lo stato di avanzamento della procedura concordataria, rappresentando che i tentativi esperiti sul mercato per individuare un istituto bancario o una compagnia assicuratrice in grado di fornire una fideiussione utile a garantire la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria erano risultati infruttuosi e richiedendo un'ulteriore proroga rispetto al termine del 31.3.2018.

Successivamente, la Società ha presentato un parere del Prof. Giampaolino, nella cui chiosa si legge che «la proposta di un concordato in continuità ai sensi dell'art. 186-*bis* l.f. introdotto nel 2012 è stata recepita dalla legislazione statale quale procedimento vigilato dall'autorità giudiziaria che non determina le tipiche conseguenze che la legge riconduceva alle procedure di insolvenza, anche ai fini dei Contratti Pubblici, d.lgs. 50/2016 (art. 110)». Il MIT, con nota prot. n. 1988 del 29.5.2018, ha comunicato ad ATAC, che «l'Avvocatura dello Stato, interessata della questione di che trattasi, si è formalmente pronunciata sostenendo che la Scrivente Amministrazione, allo scopo di verificare la prevista idoneità finanziaria, possa attendere l'esito del procedimento di concordato, la cui istanza risulta essere stata presentata prima che si compisse il termine semestrale assegnato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 1071/2009».

Ciò posto, al fine di offrire un quadro esaustivo dei tipi di servizi erogati da ATAC e dei risultati conseguiti nell'ultimo periodo, così da consentirne la comparazione con i dati esposti nel piano di concordato, gli scriventi Commissari ritengono opportuno prendere le mosse da una fonte indipendente,

l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (di seguito, l'«AgenziaRC», che, istituzionalmente, svolge siffatta funzione a beneficio della collettività), riportando una sintesi dell'ultimo «Rapporto sullo stato del servizio di trasporto pubblico a Roma» del giugno 2018 (di seguito, il «Rapporto»), basato, essenzialmente, sull'analisi documentale dei Bilanci di ATAC⁽²²⁾ e Roma TPL S.c.a.r.l. (quest'ultima quale affidataria dei servizi di trasporto periferici) e sui risultati dei monitoraggi sulla qualità erogata e percepita, svolti da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., secondo indicatori: (i) quantitativi (offerta di trasporto pubblico di linea, di seguito, «TPL»); (ii) economici (costi e ricavi del servizio); (iii) qualitativi (monitoraggio della qualità erogata e indagine di qualità percepita).

Pochi dati, comparati anno per anno, consentono una visione di insieme: il quadro sintetico dei principali indicatori quantitativi del servizio di TPL nel periodo 2012-2017 conferma un andamento decrescente sia in termini di vetture/km anno TPL (parametro usato come base di calcolo del corrispettivo riconosciuto ai gestori) che di posti/km anno TPL, indicatore della dimensione del servizio per gli utenti e quindi dell'offerta effettiva di TPL (v. tabella appresso riportata):

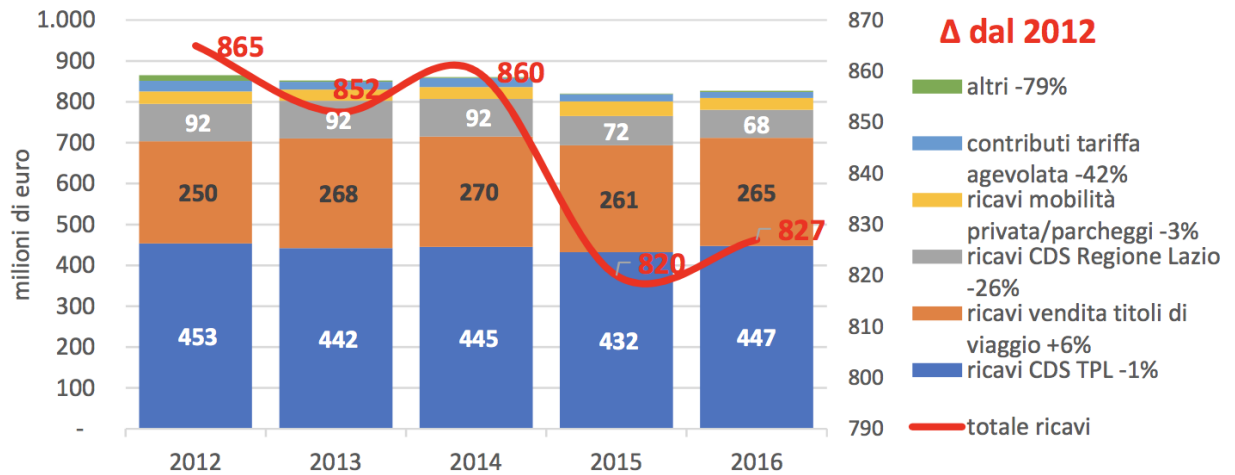
⁽²²⁾ Il bilancio al 31.12.2017 è stato approvato lo scorso 21 settembre, sì che l'AgenziaRC non ne ha potuto tenere conto nel Rapporto.

PRODUZIONE TPL (000)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ 2017/12
VEETURE/KM ANNO TPL (di cui)	190.671	187.367	181.177	179.001	180.108	157.184	-18%
Linea A	21.081	21.536	20.364	17.906	19.377	18.603	-12%
Linea B/B1	17.910	19.964	19.284	17.375	19.102	19.258	8%
Linea C			492	6.630	8.245	6.183	1157%
Totale Metropolitane	38.990	41.500	40.140	41.910	46.724	44.044	13%
Roma-Lido	9.501	9.218	9.168	8.701	9.413	n.d.	-
Roma-Giardinetti	2.666	2.360	2.150	1.795	1.380	n.d.	-
Roma-Viterbo	4.259	4.444	4.711	4.518	4.601	n.d.	-
Totale Ferrovie Regionali	16.426	16.021	16.030	15.014	15.393	-	-
Superficie Atac	106.177	99.801	97.594	93.413	87.221	84.072	-21%
Lotto esternalizzato (Roma TPL)	29.077	30.045	27.414	28.664	30.770	29.068	0%
Totale Superficie	135.254	129.846	125.008	122.077	117.991	113.140	-16%
POSTI/KM ANNO TPL (di cui)	25.914.690	26.694.643	24.573.654	24.360.977	24.890.507	17.506.126	-32%
Linea A	4.227.531	4.318.027	4.082.977	3.616.928	3.915.769	3.100.437	-27%
Linea B/B1	3.713.323	4.139.192	3.998.196	3.602.323	3.906.645	3.209.646	-14%
Linea C			97.084	1.335.492	1.658.562	1.030.560	962%
Totale Metropolitane	7.940.854	8.457.218	8.178.257	8.554.743	9.480.977	7.340.643	-8%
Roma-Lido	2.036.292	1.850.145	1.965.023	1.767.534	1.901.338	n.d.	-
Roma-Giardinetti	267.663	222.191	215.868	179.996	138.509	n.d.	-
Roma-Viterbo	813.201	789.049	896.543	861.060	883.972	n.d.	-
Totale Ferrovie Regionali	3.117.155	2.861.385	3.077.434	2.808.591	2.923.819	-	-
Superficie Atac	12.080.223	12.469.738	10.637.727	10.182.003	9.507.104	7.784.272	-36%
Lotto esternalizzato (Roma TPL)	2.776.458	2.906.301	2.680.236	2.815.640	2.978.607	2.381.211	-14%
Totale Superficie	14.856.680	15.376.039	13.317.963	12.997.643	12.485.711	10.165.483	-32%

FONTE: ELABORAZIONE ASPL SU DATI ATAC E RSM.

- L'età media delle vetture ATAC è di 12,6 anni, con “picchi” di anzianità relativi ai tram (32,5 anni) e ai convogli della metro B (17,4 anni).
- La differenza tra il servizio effettuato e quello programmato nel 2016 è stata pari a -10,2% (-20,4 mln di vetture-km).
- Le corse ATAC sopresse nel 2016 sono state pari a 1.102.921 (+68,8% rispetto al 2015; in particolare, nelle corse di superficie, si è registrato +82% sul 2015), a causa, principalmente, di mancanza di materiali o di guasti alle vetture.
- La produzione di TPL nella città di Roma (inclusi i dati sulle ferrovie regionali e sulle linee esternalizzate a Roma TPL), nell'ultimo quinquennio, registra un decremento complessivo di 4,7 miliardi di posti/km (-32%) per il servizio di superficie e un decremento di 600 mila posti/km per la metropolitana (-8%).
- La minor offerta di servizio ha avuto un rilevante impatto negativo sui ricavi complessivi di ATAC, che sono passati da € 865 mln del 2012 ad € 827 mln nel 2016:

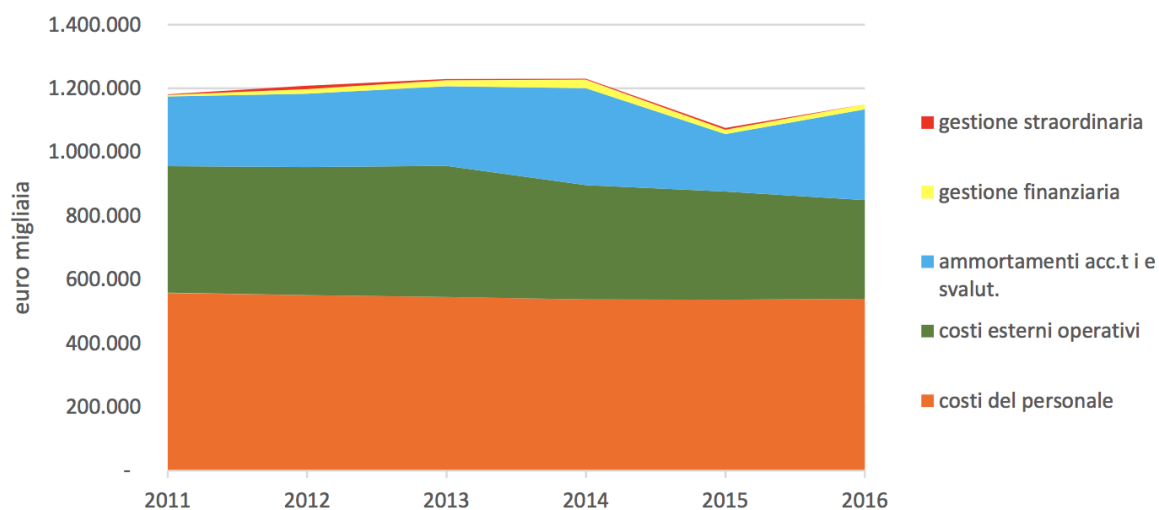
Figura 19. Composizione dei ricavi di Atac (2012-2016)



FONTE: ELABORAZIONE ASPL SU DATI ATAC, BILANCI D'ESERCIZIO, VARI ANNI.

- Nel 2016 i costi operativi di ATAC sono stati di 849 milioni di euro, mentre i costi totali hanno superato il miliardo di euro (1,1 miliardi). Nel 2017 i costi operativi, come risultanti dal Piano concordatario, sono stati di 856 milioni di euro.
- Nel 2017 sono stati controllati circa 2,4 milioni di passeggeri e l'evasione accertata sui mezzi di superficie è stata in media del 6%. Tuttavia, confrontando i dati di ATAC e di ATM nel 2016 si può capire quale potrebbe essere l'evasione "reale" nella Capitale, stimata dall'AgenziaRC in circa il 35%, con un conseguente danno economico di oltre 90 mln di euro.

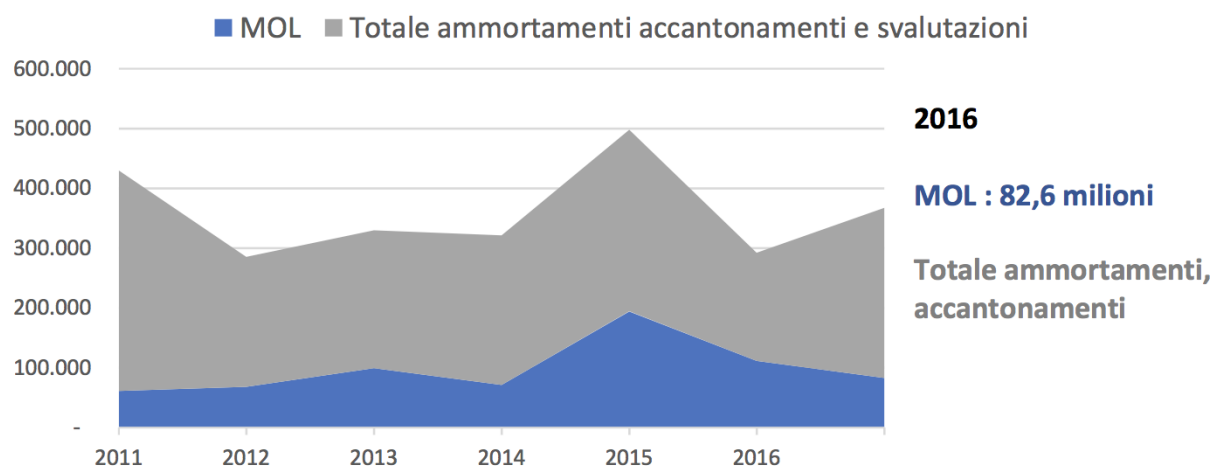
Figura 13. Costi totali Atac (2011-2016)



FONTE: ELABORAZIONE ASPL SU DATI ATAC, BILANCI D'ESERCIZIO, VARI ANNI.

- Nonostante ATAC non abbia mai chiuso il suo bilancio in utile nel periodo osservato (2011-2016, ma lo stesso è a dirsi per il 2017, chiuso con una perdita di 120,18mln) e il valore della produzione sia diminuito, il MOL (come noto, "Margine Operativo Lordo") si è sempre mantenuto positivo, anche se di poco inferiore al livello degli ammortamenti (valore medio del MOL nel periodo osservato: 98 milioni di euro; valore medio degli ammortamenti: 106 milioni di euro); accantonamenti e svalutazioni hanno, invece, "pesato" per oltre 1 miliardo di euro nello stesso periodo:

Figura 17. MOL, ammortamenti e componenti extra operative (2010-2016)



FONTE: ELABORAZIONE ASPL SU DATI ATAC, BILANCI D'ESERCIZIO, VARI ANNI.

Le considerazioni del Rapporto appaiono indicative, ma lasciano intravedere uno scenario non negativo per via delle risorse pubbliche stanziare ad ogni livello di Amministrazione: «Stante l'impossibilità per ATAC di far fronte unicamente con risorse proprie a tali necessità d'investimento nei prossimi anni, Roma Capitale contribuirà con fondi propri e con risorse di provenienza regionale ed europea all'acquisto di nuove vetture (600 autobus nel prossimo triennio con un impegno di spesa di 167 milioni di euro). Ulteriori risorse sono state stanziare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 425,52 milioni di euro per interventi sulle linee metropolitane A e B per l'adeguamento dell'alimentazione elettrica, impianto idrico e antincendio, banchine di galleria e via cavi. È stata inoltre finanziata la fornitura di 14 nuovi treni: 2 treni per la Linea A e 12 treni per la Linea B. Inoltre, per la Linea A le nuove risorse serviranno per le manutenzioni straordinarie delle rotabili, per il rinnovo armamento nella tratta Anagnina-Ottaviano e per il rinnovo del sistema di controllo del traffico, comprensivo di nuovo impianto per informazioni al pubblico. È evidente che, parallelamente alla messa in funzione dei nuovi mezzi, ATAC dovrà essere in grado di garantire sia il regolare approvvigionamento dei

pezzi di ricambio sia un'adeguata attività di manutenzione per evitare che tra qualche anno si torni a verificare la situazione odierna» (p. 8 del Rapporto) ⁽²³⁾. Per concludere, l'AgenziaRC ribadisce quanto già evidenziato in occasione della sua Relazione Annuale 2017, vale a dire che «le criticità vissute da ATAC sia in termini economici che finanziari non sono tanto dovute all'eccessivo squilibrio tra costi e ricavi del servizio, ma sono per lo più connesse alla gestione di tipo “extra caratteristico”. Questo non significa che le cause siano estranee all'attività d'impresa o straordinarie, ma piuttosto che derivano da ingenti svalutazioni di crediti e accantonamenti. Per altro, buona parte di tali svalutazioni sono dovute alla mancata riconciliazione di partite creditorie nei confronti di Roma Capitale; una circostanza che si sarebbe potuta evitare qualora l'Amministrazione avesse vigilato ed esercitato per tempo le giuste e dovute attività di controllo analogo» (si ripete, oltre un miliardo di euro di svalutazione crediti e accantonamenti negli ultimi 7 anni: sul punto gli scriventi Commissari rinviavano al resoconto più dettagliato contenuto nel Cap. 7 sulle responsabilità nella crisi).

Secondo l'AgenziaRC, dunque, l'uscita dalla crisi per ATAC «non sembra dover passare necessariamente per una cura dal lato dei costi, che peraltro c'è stata, ma che rischia di aver ripercussioni negative sul servizio, quando i tagli alle spese di manutenzione e ai materiali di ricambio tengono i mezzi fermi nei depositi; il lato dei ricavi presenta invece margini di miglioramento molto più interessanti: non solo i ricavi da bigliettazione appaiono attualmente sottodimensionati rispetto al numero di passeggeri trasportati, e questo anche a causa di un'evasione ed elusione tariffaria poco combattuta; anche il maggior rispetto dei programmi di esercizio, con conseguente riconoscimento del corrispettivo chilometrico, garantirebbe al gestore risorse sufficienti per operare in condizioni di economicità» (p. 30 del Rapporto).

Su tale valutazione gli scriventi Commissari Giudiziali hanno potuto trovare plurimi riscontri, come riportato in più capitoli della presente Relazione.

⁽²³⁾ Per l'aggiornamento delle previsioni di Piano sia in ordine al quantitativo di mezzi (e al relativo titolo di fruizione) sia in ordine al tempo dell'approvvigionamento, si rinvia al Cap. 15.

5.2. Il contratto di servizio con Roma Capitale per il TPL del 10.9.2015

5.2.1. Cenni al quadro normativo di riferimento

Il quadro regolatorio del TPL è oggi definito da tre livelli di legislazione: europeo, nazionale e regionale. La prima “cornice” è rappresentata dalle disposizioni del Regolamento UE 1370/2007.

Esso si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada (art. 1, comma 2). Soltanto nel dicembre 2016, con Regolamento UE n. 2338/2016, sono state inserite, nel Regolamento 1370/07, le «specifiche degli obblighi di servizio pubblico», demandate alle Autorità competenti al fine di:

- a) conseguire gli obiettivi della politica del trasporto pubblico in modo efficiente in termini di costi e
- b) sostenere finanziariamente, a lungo termine, l'onere della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nella politica del trasporto pubblico.

I contratti di servizio pubblico (di seguito, e in generale, “CdS”) sono previsti e disciplinati, nel contenuto obbligatorio e nelle norme generali, negli artt. 3 e seguenti del Regolamento.

A livello nazionale, la legge generale a tutt'oggi vigente è il D.Lgs. n. 422/1997, che offre le definizioni dei servizi e degli istituti, ripartisce le competenze fra Regioni ed enti locali e fissa le linee programmatiche e organizzative dei trasporti pubblici di linea (v. art. 18), fino a dettare le norme in tema di investimenti.

Recentemente è intervenuta la c.d. “Riforma Madia” (come noto, dal nome del Ministro proponente), la quale però, in termini di effettività, non ha ancora potuto incidere.

Si tratta del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che, all'art. 14, contempla la possibilità, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con decreto concertato con altri Ministeri, gli interventi finanziari delle amministrazioni locali sotto forma di aumenti di capitale o trasferimenti straordinari o rilascio di garanzie in favore delle società partecipate (non quotate), che abbiano riportato perdite per 3 esercizi consecutivi, soltanto al fine di «salvaguardare la continuità nella

prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico».

Lo stesso D.Lgs. n. 175/2016 consente alle società *in house* (quale ATAC: v. *infra*) di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici, dalle amministrazioni che esercitano su di esse il «controllo analogo» (definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), quale «situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante»), solo se non vi sia partecipazione di capitali privati (art. 16).

Il correttivo alla predetta Riforma, di cui al D.L. n. 50/2017, convertito in L. 96/2017, interviene in materia di scelta del contraente, prevedendo che gli Enti affidanti articolino i bacini di mobilità (ex bacini di traffico di cui alla L. Reg. Lazio 30/98) in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda (art. 48; v. anche art. 27). Le eccezioni devono essere disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito, "ART").

Infine, è la disciplina regionale a regolare gli aspetti specifici che qui interessano. La Legge regionale Lazio n. 30/1998, modificata dalla L.R. n. 16/2003, stabilisce che la Regione (art. 1) promuove lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, riconoscendo al medesimo un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità nel proprio territorio, attraverso:

- a) il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
- b) l'utilizzazione ottimale dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato equilibrio tra le risorse destinate, rispettivamente, all'esercizio e agli investimenti, con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;
- c) l'incentivazione e il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, favorendo il riequilibrio modale attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

- d) l'incentivazione e il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il riassetto dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;
- e) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;
- f) la regolamentazione dei rapporti fra ente affidante e soggetto affidatario attraverso i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza.

Scendendo di grado, si perviene ai provvedimenti amministrativi (in realtà, "politici" *lato sensu*), che indirizzano effettivamente lo svolgimento dei servizi.

Deliberazione dell'Assemblea Capitolina ("AC") n. 173 del 19.10.2000, di trasformazione dell'azienda speciale ATAC in S.p.A., con conferimento del patrimonio e previsione del controllo da parte del Comune.

Deliberazione AC n. 47 del 15.11.2012, di affidamento *in house* ad ATAC del servizio TPL di superficie (riguardante bus, filobus e tram), nonché di Metropolitana, oltre al servizio di gestione parcheggi di interscambio e della sosta tariffata su strada (in una coi servizi di gestione rivendite e commercializzazione biglietti), dall'1.1.2013 al 3.12.2019. Tale delibera ha previsto, in specie, la proroga dei contratti di servizio del TPL già gestiti da ATAC (giusta delibere di Giunta Comunale ["GC"] del 2005 e s.m.i.).

Quanto al periodo precedente, sarà preso in esame allorché sarà passato in rassegna il rapporto contrattuale con Roma TPL S.c.ar.l. (v. Cap. 19).

A Roma Servizi per la Mobilità sono affidati, per lo stesso periodo, i servizi complementari al TPL (comunicazione e rapporti con l'utenza) e le funzioni di pianificazione e progettazione delle reti e infrastrutture TPL, oltre al monitoraggio del servizio TPL.

Deliberazione AC n. 34 del 3.7.2015, che aggiorna le linee guida e gli indirizzi programmatici della precedente delibera, in ossequio al disposto dell'art. 34, comma 10, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che onera le amministrazioni locali a dare conto delle ragioni e dei requisiti esistenti per la forma d'affidamento del servizio prescelta; di conseguenza, poiché il servizio in esame era gestito da ATAC in regime di proroga, si ribadisce l'affidamento *in house* ad ATAC del TPL fino al 3.12.2019, sostituendo quanto previsto fino allora dalla delibera n. 47/2012.

Il contratto attualmente vigente, stipulato il 10.9.2015, con decorrenza 1.8.2015, prevede l'affidamento dei servizi con la tipologia "Net Cost", in luogo del "Gross Cost" applicato al contratto con Roma TPL (e lo stesso è a dirsi per il CdS con la Regione Lazio, sottoscritto il 15.6.2015).

Infatti, il contratto di servizio in essere con Roma Capitale, oltre a riconoscere ad ATAC un corrispettivo chilometrico per vettura/km percorsa, differenziato in base alla modalità di trasporto, attribuisce alla Società l'attività di commercializzazione dei titoli di viaggio e la titolarità dei relativi ricavi. Inoltre, ATAC ha diritto allo sfruttamento commerciale e pubblicitario di mezzi di trasporto e infrastrutture, quali stazioni e impianti di fermata. In altri termini, si tratta di un CdS di tipo "Net Cost", perché ATAC introita direttamente le entrate dalla vendita dei titoli di viaggio.

ATAC non trattiene, tuttavia, il totale degli introiti, in quanto il sistema integrato Metrebus riconosce una percentuale sui ricavi da titoli di viaggio e abbonamenti anche ai gestori CO.TRA.L. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A., in misura differenziata per quelli derivanti dal sistema Metrebus Lazio e Metrebus Roma.

Come ricorda il Rapporto dell'AgenziaRC, le percentuali di ripartizione sono state riviste, da ultimo, nel 2014 e prevedono che i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio "Metrebus Roma" siano attribuiti ad ATAC per l'86%, a COTRAL per l'8,5% e a TRENITALIA per il 5,5%; le quote derivanti dai ricavi da vendita dei titoli "Metrebus Lazio" sono stabilite per il 38% in favore di ATAC e, per il resto, equamente divise tra COTRAL e TRENITALIA (ognuno il 31% del totale). ATAC – mette conto anticipare – è anche titolare, in via esclusiva, degli introiti relativi ai titoli di viaggio per la linea ferroviaria Roma-Viterbo, tratta extra-urbana, e degli incassi dei titoli "Transport Pass", commercializzati in collaborazione con Zetema.

Con un contratto di tipo "Net Cost" ATAC ha un doppio incentivo: da una parte, il rispetto dei livelli di servizio richiesti dall'Amministrazione permette di introitare in misura piena i ricavi da bigliettazione (in base a tariffe fissate dall'Amministrazione), dall'altra, dovrebbe spingere il gestore a combattere i fenomeni di evasione, nonché di elusione tariffaria. ATAC, sino all'avvio della fase di (possibile) risanamento attraverso la procedura di concordato preventivo, non solo non è riuscita a rispettare i programmi di esercizio, ma non è intervenuta né con l'introduzione di sistemi di dissuasione di tipo strutturale (tornelli in uscita, biglietto a bordo, etc.) né con programmi di controllo

adeguati in termini di numerosità e risorse umane impiegate per arginare il fenomeno dei c.d. “free riders”.

Ulteriori disposizioni normative si rinvencono in altre leggi.

Legge n. 135/2012: introduce il principio dei costi standard anche nell’ambito della definizione dei corrispettivi per il CdS, con le “compensazioni” economiche alle aziende esercenti.

D.L. n. 16/2014 (art. 16), convertito in L. n. 68/2014, in tema di riduzione del disavanzo e riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale; attuazione degli artt. 147-*quater*, 147-*quinquies* e 148 del D.lgs. n. 267/2000 (controlli sulle società partecipate), come introdotto dall’art. 3, D.L. n. 174/12.

In tema interviene il già menzionato D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Legge n. 244/2007 (art. 2, co. 461): coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel monitoraggio quali-quantitativo del servizio (delibera GC n. 67/2015: protocollo d’intesa con le associazioni dei consumatori).

Deliberazione AC n. 21 del 16.4.2015: si approva il nuovo piano generale del traffico (di seguito, “PGT”), che ha come tema portante lo sviluppo dell’uso del TPL. Le azioni per raggiungere l’obiettivo passano per la ristrutturazione della rete, la fluidificazione della viabilità, le corsie preferenziali, le tecnologie per il TPL, i parcheggi di scambio, lo sviluppo dei servizi integrativi (*car e bike sharing*) e l’uso estensivo di tecnologie ITS (*Intelligent Transportation System*).

Nel breve-medio periodo (3 anni) il PGT contempla:

- progressiva riduzione dei costi unitari di produzione, fino ai costi standard;
- aumento del 20% della velocità commerciale del TPL sugli assi portanti, attraverso l’incremento delle corsie preferenziali del 40% e itinerari a priorità semaforica;
- aumento del 20% degli utenti;
- razionalizzazione rete infrastrutturale (linea B1 fino a Jonio e linea C da Lodi).

Infine, la delibera ART n. 49 del 17.6.2015 (di seguito, la “Delibera ART”), su cui si avrà ragione di soffermarsi a più riprese (perché, tra l’altro, di rilevanza centrale ai fini della valutazione degli “scenari” comparativi e alternativa alla

soluzione della crisi tramite concordato preventivo), contiene le misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni per le prossime gare.

5.2.2. Aspetti salienti del Contratto di servizio

La prima parte del CdS attiene al piano di efficientamento dell'azienda; il controllo dev'essere integralmente assicurato da sistemi automatici, quali l'*Automatic Vehicle Monitoring* (per l'appunto, sistema automatizzato di monitoraggio e localizzazione in tempo reale di tutte le vetture sia di superficie che metropolitana: di seguito, "AVM").

Si prevede un periodo regolatorio fino al 31.12.2016 per l'implementazione di un Piano triennale di Efficientamento (di seguito, "PE"), al fine di allineare i costi a quelli standard (giusta prescrizioni dell'art. 16, D.L. n. 16/2014).

Nel PE predisposto da ATAC in base alle linee guida indicate nel contratto e condivise con l'amministrazione capitolina sono indicati gli obiettivi, le azioni e i sistemi di controllo.

Gli obiettivi sono a breve termine (trimestre corrente e successivi 3 trimestri) e a medio termine (primo triennio dell'affidamento).

Le azioni per il conseguimento degli obiettivi comprendono anche:

- quelle relative al personale, finalizzate alla produttività massima delle officine aziendali (anche in orario pomeridiano e notturno);
- gli investimenti e le manutenzioni straordinarie dei mezzi, con relativi costi e tempi di spesa;
- le dimissioni dei cespiti;
- lo sviluppo analitico dei sistemi di conto previsionali su Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario, strutturati in trimestri, per i primi 2 anni, e in anni, per i periodi successivi;
- la contabilità separata per ogni tipologia di trasporto, con l'incidenza dei costi indiretti.

I controlli sono regolati nell'art. 3 e demandati agli organi di cui agli artt. 23 e 24, in base alle prescrizioni di finanza pubblica contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 (art. 147-*quater*). All'art. 23 è istituito il Comitato di Vigilanza (1 componente del Dip. Mobilità, 1 di Roma Servizi per la Mobilità e 1 di ATAC) sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto degli impegni assunti; mentre,

all'art. 24, si prevede il Comitato di Controllo analogo (1 componente del Dip. Mobilità, 1 della Ragioneria Generale del Comune di Roma e 1 del Dip. Partecipazioni Roma Capitale) per monitorare l'andamento economico-finanziario di ATAC.

Al termine di ogni trimestre ATAC effettua un aggiornamento del PE, che viene trasmesso all'Amministrazione Capitolina e al Comitato di Controllo, che ha il compito (art. 24) di verificarne mensilmente il rispetto e di attuare il controllo analogo di cui alla delibera n. 396 del 13.11.2013. Le eventuali correzioni possono consistere in aggiornamenti del Piano e/o in azioni correttive da parte dell'Amministrazione, fino alla possibile risoluzione del contratto.

Il Comitato di Controllo, se verifica scostamenti negativi non marginali (non dovuti ad eventi eccezionali e imprevedibili) e non giustificati, invita ATAC a recuperarli nei 3 trimestri successivi. In mancanza di immediata reazione (nel trimestre), l'Amministrazione può disconoscere premi ai dirigenti oppure intimare azioni e tempi di rientro inderogabili, pena la risoluzione.

Per garantire il progressivo aumento dei ricavi da traffico (vendita ed esazione biglietti) secondo le percentuali e modalità fissate nel PE, ATAC deve presentare specifici progetti antievasione, oggetto di monitoraggio e rendicontazione. Sul versante degli impegni tecnici, ATAC deve stilare un progetto dettagliato di rinnovo del parco mezzi.

Il CdS disciplina i servizi del TPL affidati ad ATAC quale società *in house* di Roma Capitale, come specificato nell'art. 4; come cennato sopra, la durata dell'affidamento è dall'**1.8.2015-3.12.2019** (art. 5, **senza previsione di proroghe**).

In particolare, il TPL oggetto di affidamento ad ATAC è articolato nei seguenti servizi:

1. servizi di superficie (autobus, tram, filobus e autobus elettrici);
2. servizi di metropolitana (linee A, B/B1 e C);
3. attività complementari e accessorie al TPL.

Le attività di cui al punto 3 si articolano in:

- Attività complementari:
 - gestione dei canali di vendita e commercializzazione dei titoli di viaggio;
 - esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alla rete affidata e alla rete periferica esercitata da Roma TPL;
 - rapporto con l'utenza in relazione ai reclami;

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, delle infrastrutture e dei mezzi di proprietà di ATAC e di terzi, strumentali al servizio TPL.
- Attività accessorie:
 - sfruttamento commerciale e pubblicitario di mezzi, infrastrutture ed aree di proprietà di ATAC e di quelli ad essa affidati;
 - attività di sorveglianza delle corsie preferenziali, delle aree di fermata e di capolinea, elevando sanzioni amministrative, e manutenzione ordinaria delle corsie protette e riservate;
 - manutenzione straordinaria dei beni e delle infrastrutture di proprietà di terzi, là dove previsto nel programma degli investimenti.

All'art. 6 sono definiti i livelli adeguati di servizio ("LAS") per ciascun anno, aggiornati dal Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento:

Tipo servizio di TPL	Produzione chilometrica annua
Servizi di Metropolitana (linea A)	3.839.882 treni/km
Servizi di Metropolitana (linea B/B1)	3.896.702 treni/km
Servizi di Metropolitana (linea C)	1.152.416 treni/km
TOT. SERVIZI DI METROPOLITANA	8.889.000 treni/km (per il 2016 9.550.000)
Servizi di superficie eserciti con autobus diesel/metano	95.510.930 vett./km
Servizi di superficie: Linee Filoviarie	427.504 vett./km
Servizi di superficie: Linee Tranviarie	4.770.000 vett./km
Servizi di superficie eserciti con autobus a trazione elettrica	291.566 vett./km
TOTALE SERVIZI DI SUPERFICIE	101.000.000 vett./km

“A cascata”, in base ai LAS, il Comune definisce il programma di esercizio, che specifica, per ogni linea, il tipo di veicolo idoneo, nonché le frequenze di servizio per fasce orarie, la lunghezza dei percorsi, etc., che dev'essere recepito dal gestore con un programma esecutivo. Le verifiche spettano annualmente al Dipartimento Mobilità.

Ad ATAC compete la scelta della velocità commerciale e il numero dei veicoli in circolazione contemporaneamente.

Le modifiche al programma di esercizio avvengono secondo il procedimento indicato all'art. 9.

Il CdS 2015 introduce i costi standard (art. 7) per determinare i corrispettivi e, soprattutto, prevede strumenti per l'effettivo espletamento del c.d. "controllo analogo":

	Costo standard (€/vett./km)
Autobus (diesel/metano)	5,20
Autobus (elettrici)	7,31
Tram	10,91
Filobus	10,17
Metro	26,50 (treni/km)

I costi standard sono al netto di Iva e senza oneri straordinari e manutenzioni straordinarie su beni di terzi fino al 31.12.2016.

Negli artt. 13-15 sono disciplinati i servizi di gestione dei canali di vendita dei biglietti, di esazione e controllo sia per la rete affidata che per la rete periferica (gestita da Roma TPL):

- la distribuzione minima da contratto è di 170.000 ore di funzionamento/mese per Macchine Emettitori di Biglietti ("MEB");
- dev'essere garantita la vendita dei biglietti a bordo di autobus e tram anche con MEB sui veicoli (almeno 70%) entro il 2016;
- dev'essere potenziata l'accessibilità dei punti vendita e l'attività di promozione, anche avvalendosi delle nuove tecnologie.

ATAC deve garantire il controllo a bordo dei veicoli e nelle stazioni metro secondo il PE, con obbligatorio incremento annuale minimo dei ricavi.

Il mancato rispetto di quanto sopra rileva per le penali applicabili *ex art. 26*.

Lo sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari sui mezzi e nelle stazioni compete ad ATAC come prestazione accessoria, a parziale compensazione delle prestazioni di sorveglianza e manutenzione delle corsie riservate e relativa segnaletica, realizzazione e manutenzione pensiline di fermata. Anche a tali adempimenti sono correlate, in caso di violazione, le penali *ex art. 26*.

Parimenti sono a carico di ATAC (art. 18) gli interventi di manutenzione ordinaria, anche su beni di terzi, e straordinaria (su beni ATAC), le revisioni periodiche, la pulizia e il decoro di mezzi, stazioni e infrastrutture (paline, pensiline, tornelli, MEB, bagni, ascensori, scale mobili), con previsione di penale ex art. 26.

All'art. 19 sono fissati i corrispettivi chilometrici unitari, nella misura del 65% dei costi standard (assumendo nel 35% la misura obiettivo dei ricavi tariffari):

Tipo di servizio	Corrispettivo chilometrico unitario (€/vett./km, netto Iva)
Metropolitana (linea A)	17,23
Linea B/B1	17,23
Autobus	3,38
Filobus	6,61
Tram	7,09
Autobus elettrici	4,75

Ciò in base ai sistemi di rilevazione e certificazione specificati negli artt. 27 e 28. Per le corse non effettuate per cause esogene (v. art. 10) viene riconosciuto il 75% del corrispettivo/km unitario (in caso di scioperi, il 50%).

I corrispettivi sono **comprensivi** dei costi connessi ai rinnovi dei CCNL maturati fino al 2015 e futuri.

All'art. 20 si affida ad ATAC la gestione del sistema tariffario integrato, nonché la titolarità dei ricavi da traffico: i criteri e le modalità di ripartizione degli introiti con soggetti privati (convenzione Metrebus) devono essere individuati da ATAC e approvati dalla Regione Lazio (v. *supra*).

Le categorie beneficiarie di agevolazioni sociali sono comunicate dal Comune, ma ATAC si impegna a rilasciare i titoli e a verificare il possesso dei requisiti, presentando, altresì, un consuntivo trimestrale che evidenzia i differenziali.

I minori ricavi sono rimborsati dall'Amministrazione.

I corrispettivi del servizio sono pagati, in parte, con acconti mensili, in parte, con conguagli trimestrali, secondo i criteri definiti nell'art. 22, che autorizza la cessione dei relativi crediti.

ATAC è obbligata al mantenimento delle certificazioni sottostanti i processi per l'erogazione di tutti i servizi affidati (art. 25) e, a tal fine, deve inviare annualmente a Roma Capitale la documentazione relativa alle azioni intraprese. In caso di mancata acquisizione delle certificazioni, si applica la penale prevista all'art. 26, comma 7, reiterabile annualmente fino all'acquisizione della certificazione.

Le clausole penali sono disciplinate nell'art. 26.

Le variabili di qualità identificate dal Comune e specificate nell'allegato 5 riguardano vari indicatori, tra i quali la produzione di superficie, metro, la rete di vendita, il controllo di evasione, la pulizia e l'accessibilità, le informazioni all'utenza e la vigilanza. All'esito di un lungo *iter* istruttorio, con la partecipazione di plurimi organi esterni, si perviene alla definizione di un trattamento sanzionatorio e/o di eventuali azioni correttive. Su richiesta del Comitato di Vigilanza possono essere comminate sanzioni pari allo 0,25% (0,75% per la non conformità dell'AVM) del totale dei corrispettivi consuntivati per anno. In determinati casi si può arrivare fino al 3% dei corrispettivi.

Corollario della disciplina è che ATAC si impegna ad applicare ai propri dirigenti un sistema di Gestione per obiettivi coerente con il sistema di penalità indicato nel CdS (unitamente a forme di premialità per il restante personale).

Clausole penali dovranno essere applicate anche negli affidamenti a terzi di beni e servizi.

La rilevazione della qualità attesa e percepita (art. 29) viene effettuata due volte l'anno dall'Amministrazione, con l'elaborazione annuale dei risultati sulla base delle informazioni che ATAC è tenuta a fornire sia al Comune che a Roma Servizi per la Mobilità.

Carta della qualità dei servizi: redatta annualmente in conformità alla normativa vigente, al CdS e in accordo con le Associazioni dei Consumatori e con il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma; la diffusione al pubblico della Carta è a carico di ATAC, così come i costi di monitoraggio (art. 30).

Il rapporto con il pubblico e gli utenti è regolato negli artt. 31 e 33, mentre quello con i Municipi (art. 32) prevede l'obbligo di ATAC di fornire tutte le informazioni utili sul servizio effettuato, garantendo, con cadenza semestrale, un confronto con gli stessi al fine di verificarne la congruità e la rispondenza alle rispettive esigenze.

Nella parte IV sono esposte le norme generali, tra cui:

- gli obblighi di ATAC relativamente al Personale (art. 35), che dev'essere in numero e qualifica adeguato a garantire l'erogazione del servizio previsto nel programma di esercizio, il cui costo, in base all'applicazione del CCNL, è – come già riferito – incluso nei corrispettivi del CdS, mentre la contrattazione collettiva aziendale sarà a carico di ATAC, sulla base delle risorse economiche finanziarie disponibili;
- i beni resi disponibili da Roma Capitale per l'esercizio dei servizi affidati (art. 36 e allegato 8), tra i quali si distinguono i beni di proprietà di ATAC, quelli di Roma Capitale e i rispettivi stati di consistenza e disponibilità;
- le risorse necessarie per effettuare gli investimenti destinati all'esercizio dei servizi oggetto del CdS sono indicate dal Comune, che, annualmente, redige il piano degli investimenti con il supporto di ATAC (art. 37);
- gli oneri di assicurazione dei mezzi sono a carico del gestore, che deve sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni ai trasportati o a terzi (art. 39); più in generale, ogni responsabilità civile o penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero a Roma Capitale, ai trasportati o a terzi, cose e persone, si intende a totale carico di ATAC senza riserve o eccezioni (art. 44);
- il subaffidamento a terzi dei servizi (art. 40) dev'essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento competente. In ogni caso, ATAC rimane la sola responsabile e garante del rispetto degli obblighi del servizio;
- il ruolo di Roma Servizi per la Mobilità ("RSM" o, anche, "Agenzia") è disciplinato dall'art. 46: può supportare l'Amministrazione nella gestione del CdS (ad es., nella definizione del programma di esercizio, nella predisposizione del piano di razionalizzazione ed efficientamento della rete, per la rilevazione della qualità erogata, nelle attività connesse ai sistemi automatizzati di controllo AVM, per tutte le attività in materia di Carta della Qualità, etc.); RSM è, inoltre, responsabile, in via esclusiva, delle attività di comunicazione di Roma Capitale in merito ai servizi di trasporto pubblico e, pertanto, ATAC deve assicurare all'Agenzia un flusso costante, tempestivo e certo di informazioni.
- l'art. 47 prevede che l'Amministrazione possa recedere dal contratto, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 6 mesi.

5.2.3. Proroga del CdS fino al 3.12.2021

Con Deliberazione di Giunta del 4.1.2018, cui ha fatto seguito la Deliberazione dell'AC 4/2018, Roma Capitale si è avvalsa della facoltà prevista all'art. 5, Par. 5, del Regolamento UE 1370/2007, che permette di prorogare un CdS per un massimo di 2 anni in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. Roma Capitale ha, altresì, condizionato gli effetti della proroga del CdS all'omologazione della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale da parte del Tribunale Civile di Roma.

La proroga “emergenziale” è motivata, fra l'altro (p. 8),

- dalla necessità di evitare un pericolo imminente di interruzione del servizio TPL in tutto il Comune, che avrebbe potuto (e ancora potrebbe) manifestarsi già in caso di inammissibilità, revoca o rigetto del concordato preventivo proposto da ATAC;
- dalla tutela dell'integrità finanziaria di Roma Capitale, qualora ATAC fallisse, per le perdite patrimoniali in contrasto con l'obbligo di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- dalla salvaguardia del valore degli *assets* aziendali quale patrimonio indisponibile di ATAC;
- dalla opportunità di risolvere la crisi aziendale tramite la continuità dell'attività al fine di perseguire il recupero della redditività mediante il piano di ristrutturazione e la successiva ricollocazione della Società in posizione concorrenziale;
- dall'esigenza di evitare la dispersione dell'avviamento dell'azienda e il suo smembramento.

Trattasi, a parere degli scriventi, di “ragioni” non oggettive, in quanto derivanti da fatti e responsabilità attribuibili alla stessa ATAC e, “a monte”, al carente controllo del socio unico, tali da lasciare nell'ombra il vero “scenario” alternativo. Mette conto sin d'ora anticipare che quello “scenario” non è da ravvisare nella mancata proroga del CdS (circostanza irrilevante nel Piano di concordato, come si osserverà tra breve, pur se assunta a base del Piano industriale), bensì nell'apertura di una procedura fallimentare o, più verosimilmente, di amministrazione straordinaria a carico di ATAC. La reale situazione che verrebbe a prefigurarsi, in tale ipotesi, è rappresentata dall'enigmatico, quanto

imponderabile, quadro fattuale e giuridico in cui si troverebbe ad operare il servizio di TPL, tratteggiato anche nella nota integrativa di ATAC (del 30.5.2018), in risposta alle osservazioni critiche del Tribunale, e puntualmente rilevato dalla Procura.

Da un lato – *quaestio iuris* –, si dovrebbe stabilire quale sia la disciplina legale prevista per la fase interinale della procedura e/o di subentro di un nuovo gestore, che intendesse (*recte*, dovesse) avvalersi di parte (almeno) dei beni strumentali di ATAC, con l'esigenza di determinare gli indennizzi da riconoscere all'*incumbent* (i.e. il gestore uscente) eventualmente dichiarato insolvente; dall'altro – *quaestio facti* –, atteso il non breve lasso di tempo prevedibile per l'espletamento delle procedure prodromiche all'indizione di una gara aperta alla concorrenza (imposta dal Reg. n. 1370/07 e dal D.L. n. 50/2017), si dovrebbe ipotizzare una prosecuzione provvisoria del servizio da parte della stessa ATAC, seppur fallita o assoggettata ad amministrazione straordinaria, attese le dimensioni del bacino di mobilità e le connesse necessità di salvaguardare la vastissima utenza. Ma vi si tornerà al Cap. 22.

In ogni caso, in siffatto frangente dovrebbe operare la misura 18 della Delibera ART, la quale così dispone al comma 3:

«Nei casi in cui sia necessario garantire la continuità del servizio di trasporto alla scadenza del precedente rapporto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'ente affidante, in alternativa alla adozione di provvedimenti di emergenza consistenti nell'aggiudicazione diretta di un nuovo contratto di servizio pubblico o nell'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, individua un periodo di estensione della durata del contratto non superiore a due anni. A tal fine, nel disporre la proroga della durata del contratto di servizio, l'ente affidante rende conto delle circostanze che giustificano il ricorso al provvedimento di emergenza, fornendone evidenza nella relazione ex articolo 34, comma 20 del decreto legge del 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17.12.2012, n. 221».

Sulla proroga del CdS è intervenuta anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, "AGCM"), che, nel suo parere del 9.11.2017 emesso ai sensi dell'art. 22 della L. n. 287/90, ha ritenuto che la proroga biennale dell'affidamento violi l'art. 5, Par. 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, perché concessa in assenza del presupposto del «pericolo imminente di interruzione del servizio»; la stessa costituirebbe, inoltre, una restrizione alla libertà di

stabilimento di cui all'art. 49 T.F.U.E. Secondo l'AGCM, il pericolo imminente di interruzione del servizio è da escludersi, dal momento che l'attuale contratto relativo all'affidamento del servizio di TPL a Roma non è scaduto e la sua scadenza, essendo fissata al 3.12.2019, non risulta imminente. Il periodo che residua prima di tale scadenza costituirebbe, infatti, un lasso di tempo sufficiente a porre in atto tutte le azioni necessarie per il futuro affidamento del servizio. Ovviamente, va tenuto presente che i rilievi appena riferiti, in estrema sintesi, datano novembre 2017 e che, a quanto consta, Roma Capitale, ad oggi, non ha avviato l'iter per la messa a gara del servizio ⁽²⁴⁾.

A seguito del ricevimento del parere motivato *ex lege* 287/90, Roma Capitale ha inviato una nota con cui ha reso noto all'AGCM di non condividere i rilievi ivi contenuti, e ha confermato la legittimità della Deliberazione di proroga dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 16.1.2018. Preso atto del mancato adeguamento di Roma Capitale al parere motivato, l'AGCM, nella riunione del 24.4.2018, ha disposto l'impugnazione della Deliberazione *de qua*, dinanzi al Tar Lazio, chiedendone l'annullamento; il giudizio amministrativo è tuttora pendente, senza, peraltro, richiesta di sospensiva. Sin d'ora mette conto ribadire quanto poc'anzi cennato, e cioè che il Piano di concordato (diversamente dal Piano industriale) non si fonda sulla validità ed efficacia della proroga in parola, ma sulla mera continuazione, in via di fatto, dell'esercizio del servizio – in quanto servizio pubblico essenziale, insuscettibile di interruzione – sino al 2021 (vale a dire sino a quando, comunque, la proroga, ove valida ed efficace, dovrebbe essere vigente). Appare, quindi, oltremodo enfatico affermare – come si legge nella richiamata Deliberazione – che è «indispensabile disporre di un titolo giuridico

⁽²⁴⁾ Ignorano gli scriventi se, in via di fatto, vi sia una qualche connessione con il prossimo svolgimento del referendum consultivo, promosso dai Radicali (Roma e Italiani), che si terrà l'11 novembre, per la c.d. "liberalizzazione" del TPL. Il quesito che interessa ai presenti fini è il seguente: «Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e su rotaia mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e la ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?».

I sottoscritti Commissari Giudiziali ritengono doveroso darne conto, non solo per una più ampia informazione sul TPL romano, ma, soprattutto, perché gli esiti della consultazione referendaria non sono destinati ad incidere sul piano concordatario, in quanto, da un lato, si tratta di referendum consultivo e, dall'altro, esso non può incidere sui vincoli contrattuali relativi alla durata dell'affidamento "in house" del servizio (allo stato, pur se *sub iudice*, sino al 3.12.2021, sebbene l'esito del giudizio al TAR, promosso dall'AGCM avverso il provvedimento di proroga – su cui si veda subito appresso, nel testo –, è irrilevante nel contesto del concordato preventivo, il cui piano, tenuto conto dei tempi di organizzazione e svolgimento della gara, anche ai sensi del Reg. n. 1370/2007, assume la prosecuzione del servizio, anche solo in via di fatto, sino al dicembre 2021).

certo in capo alla società che assicuri la continuità aziendale per la necessaria durata del piano industriale, che dovrà essere approvato a supporto del piano di concordato»; così come singolare è la parte dispositiva, in cui si condizionano «gli effetti della proroga del contratto di servizio [...] all'omologazione della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale [...] e per tutta la sua durata».

Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "ANAC"), con articolata comunicazione del 15.6.2018 (prot. n. 52209), indirizzata agli Organi apicali di Roma Capitale, ha mosso svariati rilievi nei riguardi della Deliberazione n. 2/2018. In primo luogo, l'ANAC ha osservato che l'istituto della proroga per ragioni di urgenza, di cui all'art. 5, Par. 5, Reg. 1370/2007, «sembra trovare attuazione in pendenza di una già avvenuta indizione di una gara ad evidenza pubblica» e solo al fine di «assicurare la transizione tra due regimi contrattuali» (e, peraltro, l'Autorità richiama anche, implicitamente condividendolo, il primo decreto del Tribunale di Roma sulla [prima formulazione della] proposta concordataria, là dove si era rilevato che lo "scenario" alternativo al concordato fosse necessariamente quello della "continuità liquidatoria", non potendosi ipotizzare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale).

Oltre, dunque, a condividere le censure già mosse dall'AGCM, l'ANAC – all'esito di una puntuale disamina del Contratto di servizio TPL e della disciplina statutaria di ATAC – dubita che, «nonostante sembrerebbe profilarsi un c.d. controllo analogo rispondente *de iure* a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, permarrebbero tuttavia dubbi circa l'attuazione *de facto* dello stesso». In particolare, «[g]li evidenti sintomi di dissesto economico-finanziario dell'Azienda, prodromici del verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 2447 c.c., cui è dato trovare riscontro sin dagli atti del 2010, insieme al costante abbassamento dei livelli *standard* di erogazione del servizio, lascerebbero pensare, nonostante la sussistenza di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e nonostante la previsione della presenza, cumulativa, di forme di controllo *ex ante*, contestuale ed *ex post*, l'Amministrazione competente, quindi il Comune di Roma Capitale, non abbia provveduto ad un *controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi o sulle proprie strutture* [...] limita[ndosi], nel corso degli ultimi anni, a fotografare la situazione di dissesto aziendale, poi affrontata solo nel settembre 2017 con il ricorso alla domanda di concordato preventivo e con la contestuale

estensione dell'efficacia negoziale del contratto di servizio [...]». Va da sé che alla riferita comunicazione dell'ANAC hanno risposto i destinatari di essa e, tra costoro, Roma Capitale, con nota del 9.8.2018 (prot. n. 53269), in cui ha ribadito le ragioni alla base della disposta proroga e, quanto al “controllo analogo”, rilevando che l'attuale “Consiliatura” si è insediata nel 2016, ha elencato le numerose iniziative assunte (da ultimo e proprio con riguardo al piano concordatario, quanto alla messa a disposizione della provvista occorrente affinché ATAC possa rinnovare sostanzialmente il “parco” autobus), a riprova dell'esercizio del “controllo analogo”.

Posto quanto precede, anche per la compiuta informazione dei creditori, va aggiunto che, in ipotesi di accoglimento del ricorso promosso dall'AGCM e, in ogni caso, ove – come lo stesso Piano di concordato prevede, sia pur non quale ipotesi esclusiva – il servizio TPL venisse affidato a terzi, le disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali che vengono in rilievo sono le seguenti. *In primis*, l'art. 22 della L.R. n. 30/1998, come modificato dalla L.R. n. 16/2003, che così dispone:

«(Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni)

1. In caso di sostituzione di soggetto gestore del servizio, compresa quella a seguito delle procedure di gara di cui all'art. 19, al personale dipendente si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'impresa che cessa il servizio presenta all'ente affidante l'elenco del personale dipendente alla data di cessazione suddiviso per qualifica e costo complessivo;
- b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante alla nuova impresa è disciplinato dall'art. 26, allegato A), del r.d. 148/1931, dall'art. 2112 del codice civile e dall'art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)”, ove applicabili;
- c) il personale trasferito conserva l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico acquisito, salvo diverso accordo con le organizzazioni sindacali.

2. In caso di cessazione dell'esercizio totale o parziale da parte di un'impresa e di affidamento ad un nuovo gestore, i beni essenziali per l'effettuazione del servizio, per i quali siano stati corrisposti contributi pubblici, sono messi a disposizione ovvero trasferiti al nuovo gestore che ne faccia richiesta, secondo le seguenti modalità:

- a) l'affidatario del servizio di trasporto deve dichiarare all'ente affidante i beni utilizzati per il servizio, specificando quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici;
- b) l'ente affidante individua i beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto, che devono essere riportati nel contratto di servizio;
- c) il nuovo gestore, in caso di trasferimento in proprietà, corrisponde all'impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni, il nuovo gestore corrisponde all'impresa cessante il canone per l'utilizzo dei beni medesimi, definito ai sensi del comma 3;
- d) il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell'ente concedente i contributi stessi;
- e) il valore residuo iscritto in bilancio, relativo alle somme ricevute a titolo di contributo per i beni rimasti nella disponibilità dell'impresa cessante il servizio e che non sono più destinati al trasporto pubblico, è restituito all'ente concedente il contributo;
- f) il contributo ricevuto non è restituito qualora siano trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo:
 - 1) per il materiale rotabile, i termini di cui all'art. 10 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);
 - 2) per le attrezzature e le infrastrutture, il periodo di quindici anni;
- g) i vincoli di destinazione di cui alla L.R. n. 45/1982 cessano con la restituzione dei contributi o con la decorrenza dei termini di cui alla lettera f);
- h) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo.

3. Gli enti affidanti i servizi determinano il canone di utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera c), in base alle rilevazioni dell'Agenzia prevista dall'articolo 27. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base al tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT».

Nel caso di specie, occorre richiamare la deliberazione n. 173 del 2000 con la quale l'allora Consiglio comunale di Roma, ricostruendo brevemente le vicende "genetiche" di ATAC, decise la trasformazione, con contestuale scissione,

dell'azienda speciale ATAC in due società denominate ATAC e TRAMBUS S.p.A. ed ebbe a precisare, riguardo ai beni, come il Comune di Roma:

- con deliberazione CC n. 73/94, avesse concesso in comodato ad ATAC il compendio patrimoniale risultante dal consuntivo 1991, in attesa di provvedere al conferimento del capitale di dotazione;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri conferiti dal Consiglio comunale n. 29/93, lo stesso Ente avesse poi effettivamente conferito ad ATAC, con decorrenza 1.1.1993, il medesimo compendio patrimoniale già concesso in comodato;
- nel bilancio d'esercizio 1999 dell'azienda speciale ATAC il capitale di dotazione fosse pari a lire 318.641.574.860;
- con deliberazione CC n. 228/2000 avesse attribuito ad ATAC il compendio patrimoniale iniziale costituito dai seguenti beni:
 - a) i beni immobili descritti nelle schede n. da 1 a 36, allegate *sub* lett. B alla delibera;
 - b) il materiale mobile di linea, descritto nella scheda allegata *sub* lett. D;
 - c) tutti gli ulteriori valori patrimoniali individuati quali attività e passività nella situazione patrimoniale al 31.12.1999, allegata *sub* lett. C.

In tal guisa il capitale iniziale di ATAC veniva determinato in lire 294.162.145.450, salvo quantificazione definitiva all'esito della perizia giurata di stima dei beni conferiti da parte degli esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

Appare, dunque, utile rapidamente porre a raffronto i valori dei beni essenziali (*recte*, essenziali e indispensabili), come risultanti al 17.9.2017 e come stimati ai sensi della Delibera ART (v. appresso, Misura 5 di detta Delibera), coi valori di quei medesimi beni acquistati con contributo pubblico oppure già appartenenti all'Azienda speciale ATAC prima della trasformazione di essa in S.p.A. E ciò ai fini del menzionato art. 22, comma 2, L.R. 30/98.

Nella tabella alla pagina seguente sono riportati i valori di riferimento.

STATO ANALITICO ART													
Beni essenziali e indispensabili acquisiti con contributi pubblici e altri di proprietà ATAC Azienda Speciale													
Dati in Euro migliaia	Classificazione ART	Criterio utilizzato	31/09/2017 (Valori netti residui)	Stima secondo criteri ART	Titolo di proprietà		Valori netti residui beni acquistati con contributi pubblici complessivi	Contributo pubblico residuo da ammortizzare (risconto passivo)		Già di proprietà di ATAC Azienda Speciale valori residui			
					Modalità acquisizione	Data		Importo	Note (*)				
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilità delle cose	ESSENZIALE	Valore di mercato	1.248	16.400	Acquisto								
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	ESSENZIALE	Valore contabile	613	613	Acquisto								
Immobilizzazioni in corso e acconti	ESSENZIALE	Valore contabile	131	131	Acquisto / costi capitalizzati								
Altre, di cui:	ESSENZIALE	Valore di mercato	25.249	128.500	Acquisto / costi capitalizzati		919	843	per il dettaglio v. foglio "altre immateriali"				
Fabbricato Rimesa Tir Pagnotta	ESSENZIALE	Valore di mercato	12.613	6.200	Costruzione iniziata da ATAC Azienda Speciale		12.613	6.464				12.613	
Rimesa Acilia	INDISPENSABILE	Valore di mercato	4.854	16.300	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						4.854	
Rimesa Grottarossa	INDISPENSABILE	Valore di mercato	14.295	38.100	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						14.295	
Rimesa Magliana	INDISPENSABILE	Valore di mercato	11.489	31.800	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						11.489	
Rimesa Monte Sacro	INDISPENSABILE	Valore di mercato	2.159	5.400	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						2.159	
Tanero deposito Porta Maggiore	ESSENZIALE	Valore di mercato	11.081	15.000	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						11.081	
Rimesa Portonaccio	INDISPENSABILE	Valore di mercato	3.979	7.500	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						3.979	
Deposito Prenestina	INDISPENSABILE	Valore di mercato	9.883	52.600	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						9.883	
Rimesa Tor Sapienza	INDISPENSABILE	Valore di mercato	7.622	18.600	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						7.622	
Rimesa Tor Vergata	INDISPENSABILE	Valore di mercato	2.084	4.800	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						2.084	
S.S.E. Quarticciolo	ESSENZIALE	Valore di mercato	53	140	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						53	
D.C.O. Garbatella	ESSENZIALE	Valore di mercato	2.341	6.900	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Stazione Ponte Mammolo	ESSENZIALE	Valore di mercato	7.237	27.200	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Nuovo deposito e officina Magliana	ESSENZIALE	Valore di mercato	9.376	53.600	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Stazione Laurentina	ESSENZIALE	Valore di mercato	8.598	45.300	Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Parcheggio Muliniano Magliana	COMMERCIALE	Valore di mercato	1.145	10.600									
Stazione San Pietro	COMMERCIALE	non allentato al contratto TPL	2	-									
Sede Strada 1 Pianeta (Ex Roma Fugga)	COMMERCIALE	non allentato al contratto TPL	445	-									
Area del compendio ferroviario della ferrovia	COMMERCIALE	non allentato al contratto TPL	120	-									
Area del compendio ferroviario della ferrovia	COMMERCIALE	non allentato al contratto TPL	13	-									
Area del compendio ferroviario della ferrovia	COMMERCIALE	non allentato al contratto TPL	28	-									
Terroni			96.784										
Rimesa Acilia	INDISPENSABILE		7.720		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						7.720	
Rimesa Grottarossa	INDISPENSABILE		20.910		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						20.910	
Rimesa Magliana	INDISPENSABILE		12.641		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						12.641	
Rimesa Monte Sacro	INDISPENSABILE		2.452		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						2.452	
Deposito Porta Maggiore	ESSENZIALE		5.739		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						5.739	
Rimesa Portonaccio	INDISPENSABILE		2.593		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						2.593	
Deposito Prenestina	INDISPENSABILE		36.000		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						36.000	
Rimesa Tor Sapienza	INDISPENSABILE		9.348		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						9.348	
Rimesa Tor Vergata	INDISPENSABILE		1.839		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						1.839	
S.S.E. Quarticciolo	ESSENZIALE		89		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						89	
D.C.O. Garbatella	ESSENZIALE		5.346		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Stazione Ponte Mammolo	ESSENZIALE		19.957		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Nuovo deposito e officina Magliana	ESSENZIALE	Roma Lido, indispensabile come le	32.834		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Stazione Laurentina	ESSENZIALE		30.367		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Parcheggio Muliniano Magliana	COMMERCIALE		5.818										
Deposito officina Catalano	COMMERCIALE	non allentato al contratto TPL	810	4.000									
Ex Mensa Stazione Magliana	ESSENZIALE		19	14.800	Fusione per incorporazione Met.Ro. Spa	21-dic-09							
Deposito officina Catalano	COMMERCIALE	non allentato al contratto TPL	13	-									
Fabbricati			194.095										
Rimesa Trastevere	INDISPENSABILE	Valore di mercato	11.784		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14						11.784	
DCO Garbatella	INDISPENSABILE	Valore di mercato	991		Fusione per incorporazione ATAC Patrimonio S.r.l.	18-dic-14							
Impianti e macchinari	ESSENZIALE	Valore di mercato	35.828	366.000	Acquisto / Fusione per incorporazione Met.Ro. Spa - Trambus Spa	21-dic-09	773	746	per il dettaglio v. foglio "Impianti"				(**)
Mobili e attrezzature	COMMERCIALE	Valore contabile	3.258	3.258									
Tram	INDISPENSABILE	Valore contabile	75.891	75.891	Acquisto / Fusione per incorporazione Met.Ro. Spa - Trambus Spa	21-dic-09	15.828	15.111	valori al 30/12/2017			27.150	(***)
Autobus	INDISPENSABILE	Valore di mercato	28.207	54.141	Acquisto / Fusione per incorporazione Met.Ro. Spa - Trambus Spa	21-dic-09	20.169	14.177	valori al 30/12/2017				
Metropolitane e treni ferroviari	INDISPENSABILE	Valore contabile	434.322	434.322	Conferimento in natura / eccetto acquisto di 6 treni CAF / Fusione per incorporazione Met.Ro. Spa - Trambus Spa	21-dic-09	2.438	2.438					
Automobili e automezzi speciali	INDISPENSABILE	Valore di mercato	297	394	Acquisto / Fusione per incorporazione Met.Ro. Spa - Trambus Spa	21-dic-09	-	-					
Filobus	INDISPENSABILE	Valore contabile	8.050	8.050	Acquisto		7.917	7.698					
Complessivi (ricambi)	COMMERCIALE		13.815	-									
Parco mezzi			560.583	572.799									
Immobilizzazioni in corso e acconti	COMMERCIALE	Valore contabile	10.397	10.397									
Immobilizzazioni materiali			84.113	1.311.017									
Immobilizzazioni immateriali			65.127	65.127									
ATTIVI STRUMENTALI			1.006.561	1.521.788									

(*) In tutti i valori indicati sono riferiti i dati al 31/09/2017, la data di redazione delle categorie di Tram e Autobus riferiti al 31/12/2017

(**) In Infrastrutture, Rete, Area, e Sottoterranea esclusi i impianti successivi, il via via prolungamento delle linee e i nuovi impianti e officine

(***) In Tram e Servizi TPL e Tram storici

Dall'esame dei dati di cui alla tabella precedente si ricava che i beni, essenziali e indispensabili (distinzione contenuta nella Delibera ART n. 49/2015, di cui appresso, per contro non presente al tempo della L.R. n. 30/98, che faceva parola di soli beni «essenziali»), oggetto di acquisto tramite contributo pubblico ovvero già di proprietà dell'Azienda speciale ATAC (e, dunque, per definizione di proprietà dell'allora Comune di Roma), hanno un valore residuo, al netto degli ammortamenti, notevolmente inferiore rispetto ai valori determinati secondo i criteri ART, che saranno riportati subito di seguito: rispettivamente, € 35mln. ed € 110mln., a fronte di un valore ART di oltre € 1,5mld. complessivo. Emblematica è la voce "Metropolitane e treni ferroviari", il cui valore netto

residuo è, al 17.9.2017, di € 434mln., laddove il corrispondente valore della componente acquistata con contributi pubblici è di appena € 2,43mln.

Quindi, anche a ritenere che – diversamente da quanto si osserverà in ordine ai criteri ART – per i beni di “scaturigine” pubblica sussiste l’obbligo, in caso di cessazione del servizio in capo ad ATAC, di metterli a disposizione del subentrante (a titolo di proprietà ovvero di godimento) secondo le determinazioni dell’ente affidante (*i.e.* Roma Capitale), l’incidenza di essi sul complesso dei beni, essenziali e indispensabili, appare trascurabile. Questa considerazione tornerà assai utile ai fini della comparazione tra la definizione della crisi d’impresa attraverso il concordato preventivo, come proposto da ATAC, e altri “strumenti” alternativi, quali il fallimento e, soprattutto, l’amministrazione straordinaria (v. Cap. 22).

Come più volte rammentato, l’ART, in data 17.6.2015, ha assunto la Delibera n. 49/2015, contenente «*Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici*», applicabili alle gare indette e ai contratti di servizio affidati con modalità diverse dalla gara o sottoposti a revisione successivamente all’entrata in vigore di detta delibera (singolare è che, nel CdS del 10.9.2015, la Delibera ART riceva menzione in premessa, quasi “di sfuggita”, al punto da non ricevere alcuna disciplina il tema, di centrale rilevanza, della messa a disposizione dei beni, essenziali e indispensabili, a favore dell’eventuale subentrante (una possibile spiegazione risiede in ciò, che, forse, il predetto contratto è stato considerato una sostituzione del precedente del 2012, giusta delibera AC n. 34/2015).

In particolare, per quanto di interesse, l’Allegato A alla delibera individua:

- ✓ Misura 1 - Beni strumentali per l’effettuazione dei servizi
 - 1. In relazione all’oggetto della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e ad altre caratteristiche rilevanti del disegno o progetto di gara, gli enti affidanti individuano l’elenco dei beni strumentali all’effettuazione del servizio ai fini della successiva pubblicazione nei documenti di gara.
 - 2. Il predetto elenco dovrà classificare i beni, per quanto possibile, nelle seguenti categorie, in relazione alle loro caratteristiche

tecnico-funzionali, per ciascuna delle quali sono fornite di seguito alcune esemplificazioni:

- a) Reti, impianti e infrastrutture. Sono ricompresi i binari (per il trasporto ferroviario, metropolitano e tramviario) e le relative stazioni passeggeri, le autostazioni, gli spazi di fermata, le fermate attrezzate e i sistemi tecnologici di controllo per la sicurezza che insistono sulle predette reti, impianti e infrastrutture e diversi da quelli di cui alla successiva lettera c). Nelle stazioni passeggeri ed edifici loro connessi per le diverse modalità di trasporto sono inclusi gli spazi comuni e le strutture aperte al pubblico, nonché le biglietterie e altre strutture inclusi i sistemi di informazione di viaggio e spazi adeguati per i servizi di biglietteria connessi con il servizio di trasporto pubblico locale e i sistemi accessori. Per il servizio ferroviario, metropolitano e tramviario, sono incluse le aree e gli impianti di smistamento e di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra, le aree, gli impianti e gli edifici (immobili) destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile, i centri di manutenzione, ad eccezione, per il servizio ferroviario, dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati. Per il settore del trasporto su gomma, sono considerati depositi o rimesse e ogni altro bene immobile, impianto o altra dotazione patrimoniale assimilabile.
- b) Materiale rotabile (o carrozzabile). Sono inclusi tutti i mezzi dotati di ruote di qualsiasi tipo per trasportare persone o cose, quali veicoli, carrozze e carri, motrici, locomotive, locomotori, automotrici e ricambi di prima scorta tecnica e altre dotazioni patrimoniali strettamente pertinenti allo stesso trasporto;
- c) Altri beni mobili: sistemi *hardware*, *software* e altri sistemi tecnologici per il controllo e il rilevamento delle prestazioni e della flotta (inclusi i sistemi AVM), il

funzionamento degli impianti, la gestione dei dati e dei ricavi da bigliettazione e ogni altro sistema assimilabile strettamente funzionali ai servizi oggetto di gara.

✓ Misura 2 - Beni essenziali, indispensabili e commerciali

- 1. Sono beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale i beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) divisibilità;
 - b) non sostituibilità;
 - c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili;
 - d) dominanza.
- 2. Sono beni indispensabili per l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale i beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) non divisibilità;
 - b) non sostituibilità;
 - c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.
- 3. Per i beni essenziali e indispensabili, di cui ai punti 1 e 2, devono essere fornite garanzie sulla loro piena disponibilità sin dal momento in cui inizia l'affidamento e deve essere assicurato il subentro del nuovo operatore, secondo le modalità previste alla Misura 3.
- 4. Sono beni commerciali, quindi né essenziali né indispensabili, per l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale, i beni strumentali per i quali non ricorrono cumulativamente le caratteristiche di cui ai punti 1 o 2 e sono reperibili nel mercato o duplicabili a prezzi o costi socialmente sostenibili.
- 5. Per la verifica dell'indispensabilità del materiale rotabile, da effettuare ai sensi del punto 2, si tiene conto anche:
 - a) delle caratteristiche territoriali e organizzative del servizio oggetto di gara;
 - b) dei livelli prestazionali richiesti nel bando di gara;

- c) dei tempi di approvvigionamento dal momento dell'aggiudicazione a quello di avvio del nuovo servizio aggiudicato;
 - d) della durata media della vita utile residua del parco rotabili.
- 6. L'individuazione dei beni essenziali e indispensabili da parte degli enti affidanti e delle successive modalità di messa a disposizione tiene conto degli esiti di una apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse, da avviare prima o in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7 del Regolamento n. 1370/2007 e da concludere entro sessanta giorni o, comunque, in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara. Ove il contratto di servizio con il gestore uscente o atto normativo pertinente non preveda il trasferimento di beni **[come nel caso del CdS ATAC, ma v. *infra*: N.d.R.]**, la consultazione può anche essere finalizzata, da parte dell'ente affidante, a verificare la disponibilità del gestore uscente a porre a disposizione i beni, sentiti gli altri potenziali concorrenti, sempre che ricorrano caratteri di indispensabilità dei beni. [...]. Tra i soggetti portatori di interesse devono essere consultati almeno il gestore uscente e altri potenziali concorrenti, potendosi altresì coinvolgere altri soggetti interessati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i viaggiatori e/o le loro associazioni, i fornitori di materiale rotabile o altre imprese titolari di beni strumentali per l'effettuazione del servizio.
- 7. La procedura di consultazione di cui al punto 6 non deve falsare la concorrenza e non deve comportare una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. [...].
- 8. Gli enti affidanti allegano ai documenti di gara una relazione recante l'illustrazione della procedura di consultazione seguita ai sensi della presente misura e dei suoi esiti, con particolare riferimento alle modalità con le quali è stata verificata la condizione di non duplicabilità dei beni a prezzi o costi socialmente sostenibili.

- ✓ Misura 3 - Assegnazione dei beni essenziali e indispensabili
- 1. Gli enti affidanti mettono a disposizione dell'aggiudicatario o assicurano allo stesso l'accesso alle reti, agli impianti e alle infrastrutture individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, ai sensi della Misura 1, e in quanto essenziali, tramite la stipula di contratti di comodato, locazione o altra forma di accordo giuridicamente vincolante, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, allegati ai documenti di gara. Per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e agli impianti di servizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo di recepimento approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri in data 11.6.2015 e in corso di pubblicazione, gli enti affidanti stipulano un accordo quadro di cui all'art. 23 del predetto decreto con il gestore della rete ferroviaria per la disponibilità delle tracce e la disciplina di utilizzo delle stesse infrastrutture e impianti. L'accordo quadro è allegato ai documenti di gara.
 - 2. Gli enti affidanti mettono a disposizione dell'aggiudicatario, secondo modalità prestabilite, i beni strumentali per l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale qualificati come essenziali o indispensabili di cui dispongano direttamente o attraverso un proprio ente strumentale. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di rilevare gli stessi in base al titolo di trasferimento utilizzato.
 - 3. In caso di disponibilità, per effetto di atto normativo o previsione del contratto di servizio o in caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni o sulla base di un accordo negoziale, dei beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di mantenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà.
 - 4. Per i beni indispensabili di proprietà di terzi, già oggetto di contratto con il gestore uscente, è garantito il subentro del nuovo gestore, per tutta la durata del nuovo affidamento, in coerenza con i vincoli stabiliti su tali beni, in assenza dei quali è riconosciuta al

terzo proprietario del bene la scelta della modalità di trasferimento a titolo di cessione o di locazione.

- 5. Gli enti affidanti definiscono nello schema di contratto di servizio allegato agli atti di gara la disciplina riguardante la messa a disposizione dei beni indispensabili, secondo i criteri di cui alla presente Misura, anche tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica di cui alla Misura 2, punto 6. I beni strumentali all'effettuazione del servizio di trasporto acquisiti tramite finanziamento pubblico mantengono i vincoli di destinazione d'uso per il periodo indicato da disposizioni di legge, dall'atto che assegna il finanziamento o dal contratto di servizio.
 - 6. In virtù di un accordo negoziale o di previsione normativa o contrattuale, al gestore uscente può essere imposto l'obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile ferroviario a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario, ove ritenuto necessario per assicurare il tempestivo avvio del servizio.
- ✓ Misura 4 - Azioni in capo agli enti affidanti per favorire l'acquisizione o la messa a disposizione di beni strumentali per l'effettuazione del servizio, nonché di impianti e aree attrezzate per interventi infrastrutturali.
- 1. Compatibilmente ad esigenze di finanza pubblica e in relazione alle caratteristiche della gara, gli enti affidanti possono:
 - a) acquistare, anche attraverso i propri enti strumentali, il materiale rotabile nonché i beni immobili e mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterli a disposizione dell'aggiudicatario;
 - b) fornire una garanzia per il finanziamento dell'acquisto da parte dell'aggiudicatario del materiale rotabile nonché dei beni immobili e mobili strumentali per l'effettuazione del servizio o sul valore residuo dei medesimi;
 - c) adottare ulteriori misure finanziarie per mitigare gli oneri e i rischi correlati agli investimenti richiesti all'aggiudicatario in maniera da rendere sostenibile e

bancabile il Piano economico-finanziario richiesto ai concorrenti, di cui alla Misura 15.

- 2. Nei casi in cui sia possibile realizzare interventi infrastrutturali finalizzati alla dotazione di beni strumentali immobili per la gestione del servizio con caratteristiche logistiche, tecniche e commerciali funzionali al servizio oggetto di gara e che presentino costi sostenibili in relazione al Piano economico-finanziario simulato di cui alla Misura 13, l'ente affidante mette a disposizione appositi impianti o aree attrezzate, liberi da vincoli urbanistici.
- ✓ Misura 5 - Criteri per la determinazione del valore di subentro
 - 1. Il valore di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore da cedere all'eventuale nuovo aggiudicatario è individuato, ai fini della pubblicazione degli atti di gara, in base al valore di mercato secondo i criteri di cui alla presente misura.
 - 2. Il valore di mercato dei beni immobili, degli impianti o altra dotazione patrimoniale assimilabile è determinato dal soggetto proprietario attraverso il ricorso a stime peritali giurate che determinano il prezzo all'interno dei valori massimi e minimi pubblicati dalla Agenzia delle Entrate. La perizia tiene conto del valore di mercato del bene, nello stato in cui si trova, nonché del valore contabile netto e del valore di ricostruzione o riacquisto dello stesso o di un bene simile, se non più riproducibile. Nel caso di beni strumentali asserviti esclusivamente allo svolgimento del servizio ferroviario, in luogo della stima peritale, il relativo valore di mercato è individuato con riferimento a un intervallo di valori compreso tra: (i) valori espressi dal mercato immobiliare per beni simili, (ii) valore di ricostruzione del bene ridotto del grado di vetustà. Se rileva nel caso specifico, è considerato il livello di dotazione degli impianti specifici inscindibili dal fabbricato ed è data separata valutazione alle attrezzature.
 - 3. In caso di contenzioso tra le parti successivo all'aggiudicazione in ordine al prezzo della cessione, nelle more della definizione della controversia, i beni sono temporaneamente messi a disposizione dell'aggiudicatario dietro pagamento di un corrispettivo pari al valore stimato nelle perizie giurate di cui al punto 2. All'esito della

definizione della controversia, il prezzo della cessione sarà determinato sulla base di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria e, ove necessario, compensato.

- 4. Il valore di subentro del materiale rotabile per il servizio di trasporto su gomma è determinato con riferimento al valore più alto tra il valore residuo o netto contabile, risultante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e quello di mercato. Nel valore contabile netto sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative relative a interventi successivi all'acquisto per migliorie, ammodernamento e trasformazione al netto degli ammortamenti.
- 5. Il valore di mercato è calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) valore iniziale di riferimento, corrispondente al valore di rimpiazzo;
 - b) vita residua;
 - c) condizioni d'uso;
 - d) stato di conservazione;
 - e) attitudini prestazionali;
 - f) indicatori di affidabilità e di disponibilità.
- 6. Per la determinazione del valore di rimpiazzo si assume a riferimento il valore di acquisizione rivalutato in base all'indice dei prezzi di produzione relativo alla categoria Istat "mezzi di trasporto". La rivalutazione è esclusa qualora la compensazione per il servizio prevista nel contratto di servizio comprenda una o più componenti esplicitamente destinate all'ammortamento dei singoli beni e alla copertura degli oneri finanziari e dei rischi relativi agli investimenti sul materiale rotabile.
- 7. Ai fini della determinazione secondo criteri oggettivi dei parametri da b) a f) di cui al punto 5, si fa riferimento alla norma UNI 11282/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il valore residuo calcolato secondo tali modalità è riferito a sottoinsiemi omogenei della flotta. La valutazione così risultante deve essere

asseverata da un professionista iscritto al Ruolo dei Periti Assicurativi ex decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135.

- 8. Il valore di subentro del materiale rotabile per il servizio ferroviario, metropolitano e tramviario è determinato con riferimento al valore residuo o netto contabile, determinato in applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile. Nel valore contabile netto sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative relative a interventi successivi all'acquisto per migliorie, ammodernamento e trasformazione al netto degli ammortamenti.
- 9. In caso di beni destinatari di contributo pubblico, qualora quest'ultimo non sia stato portato a diretta riduzione del costo dei beni cui si riferisce, le quote sospese e rinviate agli esercizi successivi, come rilevabili dai libri contabili, costituiscono finanziamento pubblico per il soggetto subentrante. Se i beni finanziati non sono trasferiti al nuovo aggiudicatario, i gestori uscenti sono tenuti a restituire i finanziamenti eventualmente incamerati per le quote di finanziamento non ancora imputate.
- 10. Il valore dei sistemi tecnologici di controllo e rilevamento, di cui alla misura 1, punto 1, lettera d), è determinato con riferimento al valore più alto tra il valore residuo o netto contabile, risultante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e quello di mercato. Il valore di mercato è calcolato a partire dal costo di acquisto iscritto a libro, rivalutato in base all'indice dei prezzi di produzione relativo alla categoria Istat "mezzi di trasporto" e applicando un coefficiente di deprezzamento lineare calcolato sulla base di una durata massima di cinque anni. È assicurato un valore residuo dei beni da determinarsi al termine del periodo di ammortamento in base ad una percentuale fissa predeterminata rispetto al costo di acquisizione dei beni medesimi. La rivalutazione è esclusa qualora la compensazione per il servizio prevista nel contratto di servizio

comprenda una o più componenti esplicitamente destinate all'ammortamento dei singoli beni e alla copertura degli oneri finanziari e dei rischi relativi agli investimenti sui predetti beni.

✓ Misura 6 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione

- 1. Qualora sia prevista l'assegnazione all'aggiudicatario di beni in locazione, i documenti di gara disciplinano i canoni, le modalità di locazione, ivi incluso l'obbligo di manutenzione ordinaria, e le altre clausole contrattuali relative a ciascun cespite.
- 2. Il canone di locazione annuo è quantificato con riferimento al criterio del valore di mercato determinato ai sensi della misura 5 per ciascuna tipologia di beni. In ogni caso, esso deve assicurare il ristoro dei costi di ammortamento, comprensivi delle ricapitalizzazioni per l'eventuale manutenzione straordinaria, dei costi finanziari, degli accantonamenti per manutenzione ciclica e di un congruo margine di utile. Dal valore del bene, determinato ai sensi del presente punto, sono sottratte le eventuali contribuzioni pubbliche non ancora utilizzate in quanto correlate al piano di ammortamento applicato.

[...].

Il CdS del TPL su gomma e metro non contempla, in alcuna clausola, le modalità determinative dell'indennizzo per l'ipotesi di subentro di un nuovo gestore del servizio ad ATAC, a differenza di quanto prevedono, invece, i CdS della sosta tariffata e delle ferrovie in concessione.

Si potrebbe obiettare che, secondo la Misura 3, *sub* 2., qualora i beni strumentali siano “in portafoglio” di un «ente strumentale» dell'ente affidante (quale dovrebbe ritenersi ATAC, tenuto conto che Roma Capitale esercita su di essa il c.d. “controllo analogo”), quei beni devono essere posti a disposizione del subentrante, per così dire, *omisso medio* (là dove in posizione mediana vi sarebbe la stessa ATAC), in quanto equiparati ai beni di diretta proprietà dell'affidante medesimo. Per tal via, si potrebbe ovviare all'assenza di vincoli negoziali, in capo ad ATAC, in ordine alla messa a disposizione dei beni a beneficio del subentrante (sebbene la natura di ente strumentale cessi in ipotesi di fallimento o di amministrazione straordinaria, “scenari” alternativi in ordine ai quali rileva valutare il vincolo alla consegna

a terzi di quei beni). In ogni caso, non si potrebbe ovviare al problema del costo, in sé abnorme, di quei beni, di cui si è dato rapidamente conto sopra. Non solo, infatti, il subentrante sarebbe tenuto ad assumere l'intero personale in forza, ma, per l'appunto, il valore dei beni essenziali e indispensabili, da riconoscere ad ATAC, eccede(rebbe) € 1,5mld., in stridente contrasto con l'ulteriore previsione della Delibera ART circa l'obbligatoria predisposizione di un Piano economico-finanziario, che dimostri l'equilibrio dell'operazione divisata da chi si offra quale subentrante nella gestione del TPL.

Va ribadito che il “nodo gordiano” è nel(la determinazione del) valore di subentro (che, in vero, potrebb'essere attenuato, ove si ritenga che Roma Capitale possa imporre ad ATAC la “modalità” di detto subentro, nella specie a titolo di locazione: ma v. sopra, quanto alla cessazione della qualità di “società *in house*” in ipotesi di sottoposizione a fallimento oppure ad amministrazione straordinaria). Non v'è dubbio, infatti, che la “messa a disposizione” sia atto dovuto (e, tuttavia – lo si è appena rilevato –, dubbio permane quanto al titolo, se di godimento o proprietario), come statuisce l'art. 18, D.Lgs. n. 422/97, che detta una sorta di principio informatore della materia, statuendo che «[i]l bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica».

5.2.4. Cenni alle *performance* delle società di trasporto pubblico locale

Per comprendere adeguatamente le problematiche e le criticità relative al contesto nel quale operano le società di trasporto pubblico locale, può essere utile richiamare alcuni dati economici che riflettono gli elementi essenziali della gestione delle imprese in questione.

Segnatamente, un dato rilevante è costituito dal quoziente tra ricavi da traffico e costi operativi – esclusi quelli infrastrutturali –, che rappresenta, per il settore, l'indicatore capace di sintetizzare l'efficacia-efficienza degli operatori. Del resto, l'aumento della copertura dei costi attraverso i ricavi da traffico rafforza la natura imprenditoriale delle aziende, consentendo ad esse maggiore competitività. Nelle ultime annualità, al fine di favorire un aumento del rapporto in parola, le amministrazioni pubbliche hanno consentito aumenti tariffari, anche se, a livello medio nazionale, si è ancora al di sotto del livello-obiettivo fissato all'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 422/1997, pari al 35% ⁽²⁵⁾.

Secondo il Rapporto ASSTRA del febbraio 2018, il dato medio nazionale riferito al 2016 è pari al 31,6%, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella n. 1 - Rapporti ricavi da traffico/costi operativi per area geografica

	Italia	Nord-Est	Nord-Ovest	Centro	Sud e Isole
2012	29,5%	35,9%	34,7%	26,1%	18,5%
2015	31,4%	38,2%	37,4%	27,1%	20,3%
2016	31,6%	39,8%	37,7%	27,2%	19,9%

Fonte: Rapporto ASSTRA, febbraio 2018

La tabella precedente evidenzia che:

- il dato medio nazionale e i dati locali mostrano un progressivo miglioramento, ad eccezione della riduzione del grado di copertura dei costi evidenziata dall'area Sud e Isole, passando dal 2015 al 2016;
- il Nord-Est e, dal 2015, anche il Nord-Ovest sono al di sopra del livello fissato dalla normativa;

⁽²⁵⁾ Come noto, l'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 422/1997 statuisce che «i contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1.1.2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991».

- il dato nazionale è al di sotto del quoziente del 35%, in quanto sia le aree del Centro che il Sud e le Isole sono molto lontani dall'obiettivo appena richiamato.

Ulteriori spunti di riflessione derivano da una disamina dei dati in funzione della dimensione delle organizzazioni imprenditoriali.

Tabella n. 2 - Rapporti ricavi da traffico/costi operativi per dimensione d'impresa

	Totale	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
2012	29,5%	29,6%	27,5%	n.d.
2015	31,4%	31,6%	29,6%	23,9%
2016	31,6%	31,9%	30,1%	23,7%

Fonte: Rapporto ASSTRA, febbraio 2018

La tabella precedente lascia emergere che:

- le grandi e le medie imprese stanno implementando con successo percorsi finalizzati ad un miglioramento dei risultati tramite un più elevato grado di copertura dei costi;
- le piccole imprese mostrano dati stazionari;
- la dimensione delle organizzazioni costituisce un fattore che influisce positivamente sulle *performance* economiche delle imprese.

Un dato ulteriore interessante da analizzare è il costo operativo medio che riflette il grado di efficienza delle imprese.

Tabella n. 3 - Costo operativo per km per area geografica

	Italia	Nord-Est	Nord-Ovest	Centro	Sud e Isole
2012	4,69	4,26	5,30	4,63	4,39
2015	4,55	4,28	5,13	4,40	4,24
2016	4,60	4,26	5,15	4,45	4,44

Fonte: Rapporto ASSTRA, febbraio 2018

La tabella precedente mostra che i costi operativi per km a livello nazionale tendono a una leggera flessione, con situazioni variegata nelle diverse aree geografiche; il che denota un lieve recupero di efficienza.

Tabella n. 4 - Costo operativo per km per dimensione d'impresa

	Totale	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
2012	4,69	4,93	3,43	n.d.
2015	4,55	4,75	3,44	4,85
2016	4,60	4,81	3,45	4,88

Fonte: Rapporto ASSTRA, febbraio 2018

La tabella precedente evidenzia:

- un leggero peggioramento del livello di efficienza operativa delle imprese, ad eccezione delle grandi imprese, che, dal 2012 al 2015, presentano un lieve miglioramento;
- le organizzazioni imprenditoriali di medie dimensioni mostrano le *performance* più soddisfacenti.

* * *

5.3. Il contratto di Servizio con Roma Capitale per i servizi complementari al TPL.

5.3.1. Cenni al quadro normativo

Deliberazione AC n. 47 del 15.11.2012, di affidamento *in house* ad ATAC, dall'1.1.2013 fino al 3.12.2019, del servizio di gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada, in quanto complementari al TPL.

Deliberazione AC n. 34 del 3.7.2015, di approvazione delle linee guida per l'affidamento ad ATAC dei servizi di TPL e delle attività accessorie al TPL, quali i parcheggi di scambio e la sosta tariffata, in sostituzione della Delibera n. 47/2012.

Deliberazione GC n. 273 del 6.8.2015, di approvazione dello schema di contratto con decorrenza 1.8.2015 e sino al 3.12.2019, sottoscritto in data 10.9.2015, nel quale il corrispettivo viene “ancorato” ai costi standard come previsto dalla L. n. 135/2012.

Deliberazione GC n. 136 del 29.12.2016, di approvazione del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi complementari al TPL relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada per il periodo 1.1.2016-31.12.2016.

5.3.2. Aspetti salienti del Contratto di servizio

Il CdS dell'8.9.2017 (con durata sino al 3.12.2019) disciplina i servizi complementari del TPL affidati ad ATAC relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada di competenza di Roma Capitale, come di seguito specificato (art. 1):

- gestione dei parcheggi di scambio;
- gestione sosta tariffata;
- esazione delle tariffe della sosta tariffata su strada e nei parcheggi di scambio;
- attività complementari (supporto per istruttoria e definizione dei provvedimenti attuativi alla disciplina del traffico).

A differenza del CdS per il trasporto di superficie e metropolitana, qui, al termine dell'affidamento, il gestore subentrante è obbligato ad acquistare da ATAC i beni essenziali per l'effettuazione del servizio e a corrispondere alla stessa «il valore di mercato di tali beni, al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto a bilancio»; in caso di messa a disposizione dei beni (ma non si chiarisce a chi spetti la scelta, tra proprietà e locazione, pur potendosi ragionevolmente affermare che compete al concedente), il nuovo gestore corrisponderà ad ATAC il canone per l'utilizzo dei beni medesimi (peraltro, senza individuarne i parametri di determinazione); inoltre, il nuovo gestore subentrerà nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti.

Qualora Roma Capitale disponga l'affidamento (parziale) del servizio della sola gestione della sosta ovvero dei parcheggi di interscambio, «la stessa si riserva di regolamentare con il subentrante le condizioni. Pertanto Roma Capitale

acquisirà direttamente da ATAC i beni essenziali per l'espletamento del servizio al valore di mercato secondo il loro valore residuo iscritto a bilancio», subentrando direttamente nelle obbligazioni esistenti e nelle garanzie relative ai beni trasferiti.

Gli artt. 4, 5 e 6, che dettagliano le attività indicate nei primi 3 punti dell'art. 1 (esazione, vigilanza e controllo, monitoraggio stato occupazione delle aree, gestione diretta degli spazi pubblicitari, rilascio permessi per gli aventi diritto, studio aree per sosta, manutenzioni ordinarie segnaletica, parcheggi, verde, pulizia, etc.), indicano che l'esazione delle rispettive tariffe viene espletata da ATAC in nome proprio, ma per conto del Comune. In particolare, per le attività indicate all'art. 6 (servizi commercializzazione titoli ed esazione delle tariffe, e relative attività di controllo), è espressamente indicato che il Comune resti titolare dei proventi derivanti dalla gestione delle suddette attività, accertando le relative somme sul proprio bilancio. ATAC è, quindi, tenuta alla redazione del c.d. "conto giudiziale", in qualità di agente contabile, e deve trasferire le somme riscosse con cadenza mensile in base alle modalità definite nella parte IV del contratto.

Le manutenzioni straordinarie e gli investimenti afferenti le attività del contratto non sono comprese e saranno oggetto di specifico affidamento da parte di Roma Capitale. A tal fine, ATAC si impegna a presentare un apposito piano, annualmente, per l'approvazione dell'Amministrazione.

Le modalità operative per lo svolgimento dei servizi affidati (da artt. 8 a 17, allegato 1 - Elenco parcheggi di scambio, e allegato 3 - Sistema tariffario) fanno riferimento ai parametri operativi emanati da Roma Capitale, che si riserva la facoltà di apportare modifiche a tali disposizioni anche durante il periodo di gestione, sentita la Società, al fine di accertarne la compatibilità tecnica.

Al termine dell'affidamento, le aree di sosta dovranno essere riconsegnate in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, fatto salvo il normale degrado dovuto all'uso.

Il servizio di vigilanza e controllo dei servizi di sosta (art. 17) dovrà essere svolto con un numero adeguato di addetti, pari a 1/325 per ogni posto auto nelle zone a tariffazione della sosta. Tale rapporto potrà essere modificato di comune accordo tra le parti in relazione alle variazioni della consistenza e dell'ubicazione degli stalli oggetto di controllo. E' fatto divieto di riscossione delle oblazioni dirette da parte degli addetti al controllo.

I corrispettivi (art. 18) sono comprensivi della remunerazione dei servizi di commercializzazione, esazione e controllo (artt. 6 e 7), escluse le variazioni quantificate a parte sempre con gli stessi criteri, e non comprendono la remunerazione delle manutenzioni straordinarie e degli investimenti afferenti le attività oggetto del contratto, che dovranno essere oggetto di specifico finanziamento di Roma Capitale, se affidate ad ATAC.

I corrispettivi sono così articolati, dovendo coprire i costi diretti e indiretti trasmessi dal gestore:

- per la gestione dei parcheggi di scambio (art. 4 e allegato 1):

anno 2017: € 10.882.148,68 (Iva inclusa);

anno 2018: € 11.202.263,26 (Iva inclusa);

anno 2019: € 10.325.276,54 (Iva inclusa);

- per la gestione della sosta tariffata (art. 5 e allegato 2):

anno 2017: € 21.674.263,80 (Iva inclusa);

anno 2018: € 22.077.304,22 (Iva inclusa);

anno 2019: € 20.009.174,54 (Iva inclusa).

Ogni variazione, in aumento o diminuzione, superiore all'1% di tutti i posti auto attivi nelle zone già tariffate comporterà una variazione del corrispettivo da quantificare in accordo tra le parti.

Le modalità di pagamento indicate all'art. 19 prevedono acconti mensili e conguagli trimestrali.

I proventi di cui all'art. 6, riscossi da ATAC in nome proprio, ma per conto di Roma Capitale, dovranno essere rendicontati e riversati a Roma Capitale secondo le modalità della parte IV del contratto.

Qualora gli introiti derivanti dall'esazione delle tariffe della sosta a pagamento (sosta tariffa su strada e parcheggi di scambio) risultino, su base annua, compresi:

- tra un valore inferiore ad € 35 mln e un valore uguale a € 32,5 mln, il corrispettivo di cui all'art. 18 verrà ridotto del 30% della differenza tra valore conseguito e la soglia indicata di € 35 mln (Iva inclusa);

- tra un valore inferiore ad € 32,5 mln e un valore uguale a € 30 mln, il corrispettivo verrà ridotto di un ulteriore 50% della differenza tra valore conseguito e la soglia di € 32,5 mln (Iva inclusa).

Tale riduzioni non possono essere applicate, ove la riduzione discenda da provvedimenti adottati dalla stessa Amministrazione e/o da cause esogene.

Qualora gli introiti risultino inferiori a € 30 mln, Roma Capitale può applicare la clausola dell'art. 39;

- se gli introiti risultano superiori a € 35 mln (Iva inclusa), i maggiori incassi verranno destinati alle finalità di cui all'art. 7, comma 7, del Codice della Strada secondo le seguenti percentuali: 60% Roma Capitale, 40% ATAC. Per la liquidazione di detto importo ATAC dovrà presentare un piano utilizzo fondi per l'approvazione dell'Amministrazione.

La parte IV del contratto – come già sopra cennato – disciplina le funzioni di ATAC quale agente contabile esterno della riscossione per conto di Roma Capitale, le modalità di riscossione e riversamento delle tariffe, nonché la rendicontazione e il conto giudiziale.

La parte V fa riferimento alle norme generali e identifica la qualità richiesta ad ATAC nell'erogazione dei servizi di sosta tariffata e parcheggi di scambio (esplicitata nella Carta della Qualità dei Servizi – art. 27); la rilevazione della qualità erogata è svolta annualmente sotto la diretta responsabilità di Roma Capitale (per il tramite di Roma Servizi per la Mobilità), tenendo conto del coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori, e può dar luogo a penali secondo quanto indicato all'art. 38.

E' istituito il Comitato di Vigilanza, costituito da 3 componenti della Società e 3 rappresentanti di Roma Capitale.

Viene, inoltre, disciplinato il rapporto con il pubblico e con i Municipi, rispetto ai quali ATAC deve garantire un elevato livello di informazioni.

E' riconosciuta a Roma Capitale, nell'esercizio del «controllo analogo», così come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in seguito al verificarsi di eventi sopravvenuti alla conclusione del contratto (c.d. sopravvenienze).

E' singolare, infine, tenuto conto della natura accessoria del CdS in questione rispetto a quello del TPL, che solo quest'ultimo sia stato prorogato sino al 3.12.2021, mentre non sia stata disposta identica proroga per il Contratto della c.d. "Mobilità privata". La stretta correlazione tra i due ambiti di gestione e il mancato avvio, a quanto consta agli scriventi, di procedure di gara per l'affidamento del servizio a terzi, inducono a ritenere probabile la proroga – anche solo in via di fatto – dei servizi complementari sino alla scadenza di quella formalmente disposta dalla concedente per il CdS del TPL.

* * *

5.4. Il contratto di Servizio con la Regione Lazio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti.

5.4.1. Cenni al quadro normativo

Deliberazione CC n. 36/2009 e Delib. GC 244/2009: ATAC è la società che, a seguito della fusione per incorporazione di TRAMBUS S.p.A. e MET.RO. S.p.A., è subentrata (a quest'ultima) nella gestione del servizio di trasporto sulle ferrovie regionali in regime di affidamento diretto, regolato dal contratto di servizio del 31.10.2007 con validità annuale e, per l'anno 2008, in regime di proroga.

D.Lgs. n. 422/1997, in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale; in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L. 59/1997, all'art. 18, così come modificato dall'art. 7, comma 3-ter, del D.L. 10.2.2009, n. 5 (convertito in L. n. 33/2009), che prevede la durata minima dei contratti di affidamento non inferiore a sei anni.

Regolamento n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2007 (v. sopra).

Legge n. 99/2009, che, all'art. 61, recepisce, anche in deroga alla disciplina di settore, le modalità di affidamento previste dalla normativa comunitaria e, conseguentemente, la piena legittimità della modalità di affidamento *in house* nei confronti di società a capitale pubblico che soddisfino i requisiti di «controllo analogo» da parte dell'Ente pubblico e dell'attività prevalente svolta nei confronti dello stesso.

D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, che, al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi della Legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42/2009), novellando l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 422/1997, introduce il principio dei costi standard anche nell'ambito della definizione dei corrispettivi per i Contratti di Servizio, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe.

Legge n. 147/2013, che, all'art. 1, comma 84, ha stabilito che siano definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi; la disposizione in parola prevede, inoltre, che venga ripartita tra le Regioni una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto

pubblico locale a partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle stesse, sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

Legge n. 228/2012, che ha novellato l'art. 16-*bis* del D.L. n. 95/2012, istituendo il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, i cui criteri di ripartizione sono definiti con DPCM, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi, salvaguardando le esigenze della mobilità e incentivando regioni ed Enti Locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi.

D.P.R. n. 753/1980: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto».

D.Lgs. n. 400/1999: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19.11.1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale».

L.R. n. 30/1998: «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (v. sopra).

L.R. n. 16/2003: «Modifiche alla legge regionale 16.7.1998 n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche» (v. sopra).

L.R. n. 29/2003: «Modifiche alla legge regionale 16.7.1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (v. sopra).

Deliberazione Giunta Regionale n. 8171/1994 e s.m.i., che istituisce il sistema tariffario integrato sul territorio regionale ("Metrebus"), determinando, in particolare, le tariffe relative al sistema tariffario integrato a zone tra servizi extraurbani e servizi urbani (fra cui i servizi urbani svolti nel territorio dell'allora Comune di Roma). L'attuale sistema Metrebus è disciplinato da una convenzione stipulata nel 1994 e modificata nel 1997 da ATAC, CO.TRA.L. e Ferrovie dello Stato (oggi, TRENITALIA), che ha assegnato ad ATAC l'integrazione tariffaria nel territorio urbano di Roma e nella Regione Lazio. La delibera di Giunta Regionale n. 875/2014 ha esplicitato l'esigenza di un riordino complessivo del sistema "Metrebus", in ragione del mutato assetto dell'erogazione del servizio di TPL romano.

Legge n. 244/2007, che, all'art. 2, comma 461, fissa le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti.

La Regione Lazio procede all'affidamento ad ATAC dei servizi ferroviari oggetto del contratto in esame conformemente al disposto di cui all'art. 5, Par. 5, del Reg. n. 1370/2007: è la già menzionata fattispecie di pericolo di interruzione del servizio, che consente l'affidamento diretto (oltre alla proroga, di cui si è già scritto per il TPL) per un periodo massimo di due anni; «ciò in considerazione del fatto che la presente fattispecie rientra nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, in quanto volta a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali la libertà di circolazione e che, ove non si provvedesse, sussisterebbe il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente a tale sopracitato diritto che potrebbe essere cagionato dall'interruzione del predetto servizio pubblico».

5.4.2. Aspetti salienti del Contratto di servizio.

Il CdS, stipulato il 15.6.2017 (ma, al riguardo, si veda quanto scritto in conclusione del presente capitolo), con scadenza dopo due anni, disciplina i servizi affidati ad ATAC relativi alla gestione dei servizi di trasporto ferroviario di persone, di interesse regionale e locale, delle linee ferroviarie Roma-Lido di Ostia, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti, limitatamente alla tratta Laziali-Centocelle, inclusa la gestione delle relative infrastrutture ferroviarie.

Sono, altresì, affidate le prestazioni complementari quali:

- commercializzazione e controllo dei titoli di viaggio;
- rapporti con l'utenza;
- manutenzione ordinaria dei beni, delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti di proprietà di ATAC;
- manutenzione ordinaria dei beni e delle infrastrutture di proprietà di terzi, strumentali al servizio, dati in uso ad ATAC.

Sono, infine, affidate prestazioni accessorie quali:

- sfruttamento commerciale e pubblicitario su mezzi, infrastrutture e aree di proprietà di ATAC e su quelli a qualsiasi titolo ad essa affidati;
- manutenzione straordinaria dei beni e delle infrastrutture, là dove previsto nel Programma degli Investimenti.

Sono affidati ad ATAC anche i servizi di pulizia, mentre spettano alla Regione Lazio gli oneri di manutenzione straordinaria non previsti in programma e di rimozione dei graffiti.

Al termine dell'affidamento il nuovo gestore è obbligato ad acquistare da ATAC i beni essenziali per l'effettuazione del servizio e a corrisponderle il valore di mercato di tali beni al netto dei contributi ricevuti dall'impresa cessante, secondo il valore residuo iscritto a bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni (non prevedendosi a chi competa la scelta, ma essendo ragionevole ritenere che spetti alla Regione), il nuovo gestore corrisponderà ad ATAC il canone per l'utilizzo dei beni medesimi (peraltro, senza individuarne i parametri di determinazione); inoltre, il nuovo gestore subentrerà nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti.

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 disciplinano i LAS, contenuti nel programma di esercizio unitamente agli orari e al termine del servizio, agli orari e alle frequenze, al numero delle corse giornaliere e mensili e al n. di treni/km mensili, oltre alle possibili modifiche e/o variazioni e/o interruzioni.

ATAC è titolare dei ricavi da traffico e della commercializzazione dei servizi di trasporto affidati, comprendente la vendita dei titoli di viaggio, l'attività di ispettorato e tutte le attività necessarie al buon funzionamento del sistema di integrazione tariffaria. La Società, inoltre, ha la gestione unitaria del sistema tariffario integrato disciplinato dalla Convenzione Metrebus e, nell'allegato 2 al contratto, sono specificate le tariffe applicate che ATAC ha l'obbligo di comunicare all'utenza.

I corrispettivi (art. 12) sono pari ad € 77.269.500, a fronte di una produzione annua di 3.850.000 treni/km, e sono comprensivi della remunerazione di tutti i servizi affidati ad ATAC, ad eccezione delle prestazioni accessorie. Ai fini del riconoscimento dei corrispettivi contrattuali ATAC trasmette, con cadenza mensile, l'attestazione del servizio reso a firma del Direttore di esercizio o del legale rappresentante. La remunerazione complessiva del contratto, comprensiva delle penali di cui al successivo art. 18, non potrà in ogni caso essere superiore all'importo sopra indicato.

Le modalità di pagamento indicate all'art. 15 prevedono acconti mensili (90% di 1/12 del valore delle percorrenze previste nel programma di esercizio) e conguagli annuali ("a valle" delle verifiche effettuate e tenendo conto delle penali applicate). Qualora l'importo a conguaglio risultasse negativo, la differenza già

erogata sarà recuperata sul primo pagamento utile disponibile. Nel caso in cui l'importo del corrispettivo complessivo annuale erogato al gestore sulla base delle prestazioni effettivamente rese risultasse inferiore al corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1, calcolato sulla base della produzione prevista dal programma di esercizio di riferimento, tale eccedenza dovrà essere utilizzata dalla Regione Lazio per finanziare l'acquisto del materiale rotabile ovvero per interventi sulle infrastrutture o, comunque, per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario sulle ferrovie regionali oggetto del contratto.

La parte II (artt. 16-24) fa riferimento alle attività di Monitoraggio e Controllo dei servizi:

- è istituito il Comitato di Vigilanza costituito da 3 componenti della Società e 3 rappresentanti della Regione Lazio;
- la Regione Lazio identifica la qualità richiesta ad ATAC nell'erogazione dei servizi (v. allegato 3) e confronta periodicamente la qualità richiesta con quella erogata, identificando le penali in caso di mancata congruenza.

Nell'allegato 4 sono riportate le linee guida per la redazione della Carta della Qualità dei servizi in accordo con le associazioni di tutela dei consumatori.

Viene, inoltre, disciplinato il rapporto con il pubblico, al quale ATAC deve garantire un elevato livello di informazioni.

Nella parte III sono disciplinate le norme generali, relative, tra l'altro, al personale (art. 25: «ATAC si impegna ad assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel Programma di Esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti») e agli investimenti (art. 26: «La Regione Lazio individua le risorse necessarie alla realizzazione di un piano investimenti destinati all'esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto»).

In conclusione, appare opportuno informare che, con avviso pubblicato il 5.6.2018 sul sito della Regione Lazio, si è data notizia che «la Giunta ha approvato una delibera per adottare la pubblicazione di un avviso di preinformazione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento comunitario 1370/2007, per la procedura di evidenza pubblica relativa all'affidamento per 9 anni del servizio di trasporto pubblico sulle ferrovie ex concesse di proprietà regionale: Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti il cui contratto di servizio, affidato ad un unico soggetto Atac Spa, è in scadenza al 30.5.2019. La procedura adottata dalla Giunta regionale adempie agli obblighi comunitari che

prevedono, almeno un anno prima dell'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di un avviso con informazioni puntuali rivolte a tutti i soggetti interessati all'aggiudicazione».

Al riguardo, mette conto osservare che – come sopra riferito – l'art. 3 del vigente CdS stabilisce che «[l]'affidamento decorre dalla data di stipula del presente contratto per la durata di due anni». Orbene, nel testo contrattuale consegnato agli scriventi è apposta la firma digitale dell'A.D. ATAC, con marcatura temporale del 15.6.2017: ne deriva che il contratto verrà a scadenza il 14.6.2019, e non il 30.5.2019. Tuttavia, va, altresì, segnalato che la Società ha assunto, nel Piano concordatario, che il CdS in questione sia in scadenza al 30.5.2019.

6. LE CAUSE DELLA CRISI PROSPETTATE DALLA SOCIETA' DEBITRICE

La Società ha sinteticamente indicato le cause della crisi nel Ricorso Prenotativo (cfr. Par. 4, p.5 e ss.), che ha, quindi, più diffusamente illustrato nella Proposta (cfr. Cap. VII, p.46 e ss.) e nel Piano (cfr. Par. 4, p.44 e ss.).

Inoltre, nella successiva Nota Esplicativa (cfr. Par. 2.8, p.112 e ss.), ha fornito specifici chiarimenti sulla svalutazione dei crediti verso la controllante e sull'estraneità delle perdite registrate rispetto alla gestione caratteristica dell'impresa, circostanze entrambe già delineate tra i fattori di crisi.

L'Attestatore ha specificamente esaminato le cause della crisi economica e finanziaria della Società nella relazione di Attestazione del Piano (cfr. Par. 3, p. 58 e ss.) e, quindi, nella Nota Integrativa dell'Attestazione, con particolare riferimento alla svalutazione dei crediti verso la controllante (cfr. Par. 2.1, p.5).

In sintesi, la Società ha evidenziato, da un lato, le criticità finanziarie che hanno limitato significativamente le risorse da destinare, nel tempo, agli investimenti nell'attività tipica, determinando un'accentuata obsolescenza del parco mezzi di superficie ed un conseguente calo dei livelli di produttività, in quanto direttamente legati ad un'adeguata manutenzione e al rinnovo della flotta aziendale.

Per tale ragione, l'attività caratteristica ha registrato una continua decrescita della produzione e la riduzione del margine industriale.

A tale ultimo proposito, la Società ha rappresentato anche una limitata capacità di incidenza sulla struttura dei costi, osservando che le azioni adottate prima della domanda di concordato hanno riguardato quasi esclusivamente i costi per beni e servizi e per il godimento di beni di terzi e non il costo del personale, corrispondente al 63% del totale, che, pertanto, non ha seguito l'andamento, decrescente, del valore della produzione.

Inoltre, il rimborso, in misura significativamente prevalente, del debito bancario - ridotto da € 396 milioni - (dicembre 2010) ad € 135 milioni - (giugno 2017) (26)- rispetto a quello nei confronti dei fornitori - nel medesimo periodo, da € 290

(26) Il tema verrà specificamente trattato, con riferimento al rientro registrato nel semestre che ha preceduto al domanda di concordato nel Par. 22.2 sulle azioni revocatorie.

milioni – (dicembre 2010) a € 321 milioni – (giugno 2017): cfr. grafico 9 a p. 51 del Piano -, ha comportato un peggioramento dei rapporti finanziari con questi ultimi e conseguenti difficoltà negli approvvigionamenti e nella gestione dei servizi, con riflessi negativi anche sulla produzione industriale.

In tale scenario, si sono realizzate condotte e vicende gestionali specifiche - trattate nella parte della presente relazione dedicata all'analisi delle responsabilità degli amministratori (cfr. Cap. 7) -, che hanno contribuito al peggioramento dei risultati e della complessiva situazione economica e finanziaria della Società.

Tra le più significative, la Ricorrente ha segnalato due operazioni: (i) il contratto di *headlease* e *sublease* denominato “*US Cross Border Lease*”, risalente al 2003, la cui estinzione ha comportato un esborso effettivo di € 28,4 milioni; (ii) l'acquisizione della sede “*EUR Castellaccio*”, per la quale la Società ha provveduto al versamento nel 2009 di una caparra di € 20 milioni, il cui importo è attualmente iscritto tra i crediti.

Gli sviluppi contenziosi di tale vicenda, scaturiti dall'infruttuosa escussione della garanzia prestata da Reale Mutua in favore di ATAC, e le possibili criticità, anche in relazione all'analisi di sensitività svolta dall'Attestatore (cfr. Par. 9.4.1) e agli accantonamenti operati nei fondi rischi, verranno specificamente illustrati nelle analisi del passivo (cfr. Fondo Altri Rischi, Cap. 19), e dell'attivo concordatario, che comprende, come detto, il credito per la restituzione della caparra.

La Società ha anche indicato, quale elemento esogeno di criticità, la mancata liquidazione degli immobili non strumentali allo svolgimento del servizio di TPL, il cui ricavato, avrebbe potuto consentire di far fronte al consolidato fabbisogno finanziario e di ridurre gli oneri sull'indebitamento nei confronti di banche e fornitori.

A tale proposito, l'alienazione del compendio immobiliare in esame era stata autorizzata dal Socio Unico con la deliberazione assembleare n. 39/2011, sottoposta alla condizione sospensiva del previo completamento dell'*iter* di trasformazione urbanistica; tuttavia, le proposte presentate dalla Società non sono state esaminate dall'Amministrazione che ha successivamente assunto deliberazione per consentire la liquidazione (v. Cap. 23).

I possibili riflessi della mancata trasformazione urbanistica sulla liquidazione degli immobili non strumentali costituiscono una delle più rilevanti criticità che

possono influenzare la fattibilità economica del Piano, come segnalato dagli esponenti nel successivo Par. 23.3.

Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, la Società ha individuato le ragioni più prossime della crisi nell'elevato indebitamento e, soprattutto, nella svalutazione delle voci attive nel bilancio di esercizio 2016, a seguito delle risultanze della riconciliazione dei saldi al 31.12.2016 comunicate dal Socio Unico Roma Capitale. Significativa rilevanza è stata attribuita anche agli esiti fortemente negativi del contenzioso con Roma TPL, la cui articolata evoluzione verrà specificamente esaminata nella successiva analisi del passivo concordatario, di cui costituisce una delle poste più rilevanti (cfr. Cap. 19): anche tale vicenda, al pari di altre, illustrate nel successivo Cap. 7, deve essere ricondotta, nel suo complesso, ai rapporti di influenza ed alle direttive ricevute dal Socio Unico.

A tale proposito, appare centrale, anche nella prospettazione della Società, il tema della valutazione dei crediti nei confronti del Socio Unico Roma Capitale. Con nota del 23.8.2017, prot. n. QG/29844, il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale ha comunicato alla Società le risultanze della riconciliazione delle partite creditorie e debitorie al 31.12.2016; in particolare, ha dichiarato di non riconoscere crediti vantati da ATAC per complessivi € 247.791.673, dei quali € 157.403.160 già appostati nei precedenti bilanci di esercizio approvati dalla medesima Roma Capitale, quale socio unico.

Con successiva comunicazione del 29.8.2017, il suindicato Dipartimento ha comunicato le motivazioni del mancato riconoscimento dei crediti.

La Società, con nota del 6.9.2017 (prot. n. 137575), ha ribadito le proprie ragioni di credito nei confronti del Socio Unico, riservandosi di tutelare in ogni forma i propri diritti, sin qui, tuttavia, non azionati; nel contempo, ha recepito nel proprio bilancio di esercizio le risultanze della riconciliazione dei saldi al 31.12.2016 comunicate dal Socio Unico.

Di conseguenza, la svalutazione dei crediti nei confronti di Roma Capitale, per complessivi € 137.120.878, ha determinato significative ripercussioni negative sul risultato dell'esercizio 2016, che ha registrato una perdita di € 212.710.206 ed un patrimonio netto negativo di € 50.455.387.

In particolare, il mancato riconoscimento di crediti da parte di Roma Capitale ha dato luogo a conseguenti accantonamenti al fondo svalutazione crediti per complessivi € 116.565.912, riferiti a:

- rimborsi degli effetti economici del rinnovo del CCNL 30.4.2009, di accordi sindacali locali e di altri rimborsi per oneri del personale dipendente per € 69.545.454 (in aggiunta ad € 24.406.567 precedentemente accantonati al 31.12.2015) (una più dettagliata descrizione della natura del credito e delle relative vicende si trova nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2016, p. 114);
- indennizzo degli oneri derivanti dal Lodo Arbitrale Tevere TPL per € 37.441.420 (di cui € 17.705.645 riferiti alla Gestione Ordinaria, ed € 17.735.645 alla Gestione Commissariale); il credito in esame, pari ad € 52.289.715 al 31.12.2015, si è ridotto nel corso dell'esercizio 2016, per effetto del pagamento di € 16.934.482 eseguito da Roma Capitale, quale terzo pignorato, in favore di Roma TPL; gli incrementi di periodo si riferiscono, invece, al riaddebito degli interessi di competenza 2016 al tasso legale (a tale proposito, si richiama la più articolata disamina dell'intera vicenda e la ricostruzione del credito operata nel successivo Cap. 19); il credito in questione è stato interamente svalutato nel bilancio di esercizio 2016, a seguito degli esiti della riconciliazione;
- altri crediti Gestione Ordinaria per € 9.579.038 (in aggiunta ad € 23.899.127 precedentemente accantonati al 31.12.2015).

Nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2016 (cfr. p. n. 113 e ss.) viene descritta la composizione dei crediti verso la controllante Roma Capitale, ed illustrati gli effetti della riconciliazione dei saldi sulla variazione e svalutazione dei crediti in questione.

Le analisi svolte dagli esponenti Commissari Giudiziali hanno confermato la rilevanza dei fattori di crisi evidenziati dalla Società.

Sono, inoltre, emerse gravi criticità nei rapporti con il socio unico, che hanno negativamente condizionato i risultati economici e la situazione patrimoniale della Società, nel corso degli anni; tali circostanze verranno specificamente trattate nel successivo Cap. 7.

La Società ha, altresì, subito enormi pregiudizi dalla gestione, anche in sede contenziosa, di complesse e articolate vicende, che l'hanno esposta ad assumere a proprio carico debiti ingentissimi, pure per interessi di mora, da riferire al Comune di Roma, quale soggetto tenuto in ultima istanza al pagamento.

E' emblematica, a tale proposito, la vicenda del Consorzio Roma TPL, trattata nell'analisi del passivo concordatario, anche descritta e trattata per le sue interferenze con la posizione del Comune di Roma e della Gestione Commissariale nel successivo Par. 7.2.

In tale contesto, assume significativo rilievo l'evoluzione dell'indebitamento nei confronti del socio unico, seppure di natura postergata, e, da ultimo, la vicenda della riconciliazione dei crediti nei confronti di Roma Capitale, riferita prevalentemente a partite risalenti nel tempo (talune, molto significative, al 2008) e recepita dalla Società soltanto nel bilancio di esercizio 2016.

Le criticità nella redazione dei bilanci di esercizio sono state segnalate ripetutamente da soggetti ed enti incaricati della revisione e del controllo, come verrà riferito nel capitolo che segue, e risalgono, quanto meno, ai bilanci di esercizio 2011 e 2012.

La tardiva rappresentazione contabile della crisi e il mancato tempestivo ricorso a strumenti o procedure di risanamento hanno determinato un significativo incremento dell'indebitamento complessivo (si rimanda per un quadro di sintesi della situazione economico e finanziaria dal 2010, al successivo Par. 7.6).

Infine, alle vicende gestionali segnalate dalla Società tra i fattori di crisi (*"US Cross. Border Lease"* e sede *"Eur Castellaccio"*), se ne aggiungono numerose altre, che hanno certamente contribuito a determinare il dissesto della Società, specificamente trattate nel capitolo che segue (cfr. in particolare Par. 7.3).

7. LE (IPOTESI DI) AZIONI DI RESPONSABILITÀ

7.1. Considerazioni introduttive in ordine alla giurisdizione.

Con riferimento alla proponibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti di componenti, anche cessati, degli organi amministrativo e di controllo di ATAC, la Società ha depositato un parere (allegato al Piano di concordato *sub* doc. 10, a cui si rinvia), datato 22.1.2018, a firma dei prof.ri avv.ti Niccolò Abriani e Carlo F. Giampaolino, distinto in due parti: nella prima, si illustra, precipuamente, la disciplina della responsabilità dei componenti degli organi sociali di società *in house* (da ultimo contenuta nel Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. n. 175/2016), mentre, nella seconda, si descrivono le condotte potenzialmente rilevanti ai fini della responsabilità nella fattispecie concreta.

La prima parte, trattata con dovizia di argomentazioni e precedenti, si sviluppa e si conclude – dovendo in questa sede sintetizzare le argomentazioni di parte debitrice – affermando il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore di quella della Corte dei conti, in conformità all'orientamento che sembrava prevalere fino a poche settimane or sono (v. *infra*), in virtù del principio sancito più volte dalle corti di merito e dalla Corte di legittimità, secondo cui «*la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità*» e, pertanto, «*il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori [...] è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all'ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità*» (v. da Cass. S.U. n. 26806/2013 a Cass. n. 5491/2014; da Cass. n. 22609/2014 a Cass. n. 5648/2015; cui *adde* Trib. Roma n. 17841/2015 e n. 12802/2015, perché precedenti specifici, in quanto declinatorie della giurisdizione con riguardo a due azioni promosse da ATAC, nonché Corte dei conti, ord. n. 40/2018, con la quale, in relazione alla prima pronuncia romana, si è sollevato conflitto di giurisdizione, conclusosi con una pronuncia di inammissibilità da parte della Suprema Corte).

Ad avviso dei Professionisti autori del parere, anche il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica concluderebbe nel medesimo senso, seppur in esito ad un'operazione interpretativa «non particolarmente agevole», attesa l'ambiguità testuale dell'art. 12, rubricato «*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*», che così dispone:

«1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».

Prospettando le due possibili diverse opzioni ermeneutiche e le aporie cui la norma dà origine (anche in riferimento al principio di delega di cui all'art. 18, L. n. 124/2015), i legali di ATAC propendono per la natura di regola di portata generale del citato secondo periodo del primo comma dell'art. 12, che andrebbe «a combinarsi e delimitare l'altra norma di portata generale contenuta nella prima parte del primo periodo del comma 1» (cfr. p. 9 del parere).

Tuttavia, di contrario avviso è stata la recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 22406 del 13.9.2018, la quale, proprio con riguardo all'interpretazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016, ha concluso che «la specifica attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti delle azioni relative al danno erariale lascia chiaramente intendere la configurabilità di un danno non erariale, al cui ristoro, soprattutto con riferimento alla posizione dei creditori sociali, non è idonea, e pertanto non può avere alcuna efficacia ostativa alle azioni proponibili davanti al giudice ordinario, l'azione concernente la responsabilità contabile».

La motivazione prende «le mosse dalla nota decisione n. 26806 del 19 dicembre 2009, con la quale queste Sezioni unite affermarono che, salve le ipotesi riguardanti determinate società soggette per legge a una disciplina speciale, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti». E osserva che «sussiste la giurisdizione di quest'ultima quando l'azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. Con riferimento alle ipotesi in cui era configurabile un danno erariale, veniva comunque ribadita la concorrente giurisdizione del giudice ordinario, stante la compatibilità dell'azione erariale con le azioni previste dall'art. 2395 c.c., e art. 2476 c.c., comma 6.

5. Tale orientamento veniva confermato nella quasi totalità delle pronunce successive, tanto ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 5.7.2011, n. 14655; Cass., Sez. U, 7.7.2011, n. 14957; Cass., Sez. U, 12.10.2011, n. 20941; Cass., Sez. U, 9.3.2012, n. 3692; Cass., 5.4.2013, n. 8352), quanto in relazione a determinate società soggette per legge a una disciplina speciale, tale da farle considerare veri e propri enti pubblici, soggetti al controllo della Corte dei conti (Cass., Sez. U, 22.12.2009, n. 27092; Cass., Sez. U, 3.3.2010, n. 5032, in tema di danno cagionato, rispettivamente, alle società Rai ed Enav).

Ricordando come «la giurisprudenza formatasi in merito al riparto di giurisdizione in tema di azioni di responsabilità proposte nei confronti di soggetti riconducibili

a una società in house providing riguardava iniziative giudiziarie intraprese dal Procuratore presso la Corte dei conti, mentre nel caso in esame l'azione è stata promossa dalla curatela fallimentare ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2485 e 2486 c.c., art. 2497 c.c., comma 2, artt. 2394-bis, 2407 e 2043 c.c., nonché della L.F., art. 147», l'alto Consesso statuisce, ora, «la possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, come già affermato nella richiamata decisione n. 26806 del 2009, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (cfr. anche Cass., Sez. U, 7.1.2014, n. 63; Cass., 14.7.2015, n. 14632, in cui si sottolinea l'insussistenza della violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi)».

Gli scriventi Commissari ritengono di aderire a quest'ultimo orientamento ripreso dalla Corte regolatrice, siccome argomentato in modo puntuale ed esaustivo sotto ogni profilo. E la riforma del settore delle società a partecipazione pubblica, attuata con il D.Lgs. n. 175/2016 (su delega della L. n. 124/2015), sembra andare nella medesima direzione, alla luce dei principi espressi nelle disposizioni generali in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento ai profili di organizzazione e gestione delle società (v. art. 6, comma 2, sull'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, in combinato disposto con l'art. 14 sugli strumenti e procedimenti di monitoraggio dell'andamento dell'impresa, in analogia con l'art. 2381, comma 5, c.c.; v. art. 6, comma 3, lett. b)), alla *governance* societaria (art. 11), al regime di responsabilità (art. 12), al tipo di controllo, anche giudiziario (art. 13), alla prevenzione e regolazione della crisi d'impresa (art. 14), al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 15).

Se l'art. 18, comma 1, lett. a) della legge delega n. 124/15 consentiva la possibilità di introdurre deroghe alla disciplina privatistica (anche in materia di crisi d'impresa), il legislatore delegato «ha, invece, compiuto una scelta di campo estremamente netta e precisa [...]», operando un integrale richiamo delle discipline ordinarie (v. artt. 12-14). Così viene definitivamente ribadito «che la

natura pubblica del socio non fa venire meno il carattere privato della forma organizzativa, e quindi non permette di sottrarla all'applicazione delle regole che la sua adozione comporta, e che si sostanziano massimamente in una conduzione dell'attività sociale nel rispetto del principio di continuità: ossia facendo in modo che sia assicurata la capacità di ripagare i creditori» ⁽²⁷⁾.

Alla stregua di quanto evidenziato da qualificata dottrina, civilistica e commercialista, già prima della pubblicazione della sentenza in discorso, occorre considerare la tendenza della giurisprudenza comunitaria a valutare con sospetto le deroghe al diritto societario a favore delle parti pubbliche (v. Corte Giust. 23.10.2007, C-112/05); nella stessa direzione è andato il legislatore nazionale in più occasioni – a mero titolo esemplificativo, si vedano l'art. 4, L. n. 70/1975, che vietò l'istituzione o il riconoscimento di nuovi enti pubblici, se non per legge, e l'art. 4 D.L. n. 95/2012, che stabilisce come, in materia di società a partecipazione pubblica, «salvo deroghe espresse, si applic(hi) comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali» –, in linea con il “passo” n. 998 della Relazione al Codice Civile (dove si afferma che è l'ente pubblico ad assoggettarsi alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza).

In altri termini, pur in presenza del c.d. “controllo analogo”, la «*riqualificazione di una società di capitali in ente sostanzialmente pubblico, affermata da un diritto pretorio, è un'operazione ermeneutica illegittima alla luce del citato art. 4 della l. 70/1975. Per le stesse ragioni, e contrariamente a quanto divisato dalla citata pronuncia di legittimità del 2013, non è ipotizzabile considerare la società in house quale patrimonio separato, sprovvisto di personalità giuridica ed alterità soggettiva*» ⁽²⁸⁾.

Si è, inoltre, opportunamente notato che la prevalenza della tesi di Cass. S.U. n. 26283/13, pur nell'intento di salvaguardare l'erario dalla diffusa *mala gestio* degli organi sociali di società da esso interamente partecipate, raggiunge, in una sorta di “eterogenesi dei fini”, il risultato esattamente opposto, cioè quello di

⁽²⁷⁾ G. GUIZZI-M. ROSSI, *La crisi di società a partecipazione pubblica*, in *La governance delle società pubbliche nel d.lgs. n. 175/2016* a cura di G. Guizzi, Milano, 2017, p. 279.

⁽²⁸⁾ Così A. ZOPPINI, *Le società in house: un diverso modo di realizzare la direzione e il coordinamento tra imprese?*, www.andreazoppini.it; analogamente F. FIMMANÒ, *Le società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza*, *ilcaso.it*, 2014; C. IBBA, *Responsabilità erariale e società in house*, *Giur. comm.*, 2014, I, p. 13.

aprire una voragine nei conti pubblici, derivante dalla responsabilità diretta delle pubbliche amministrazioni per tutti i debiti contratti dalle società *in house providing* ⁽²⁹⁾.

Del resto, merita osservare che la responsabilità amministrativa-contabile ha contenuti, presupposti ed effetti ben diversi da quella civile, e ritenerla l'unica azionabile lascerebbe scoperta tutta l'area di tutela dei creditori sociali.

Pertanto, si debbono rivedere in chiave di giurisdizione concorrente – ordinaria e contabile – le condotte ipoteticamente lesive dell'integrità del patrimonio di ATAC, in base all'ordinamento societario, poste in essere dagli organi gestori e di controllo, anche cessati ⁽³⁰⁾, rammentando che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, opera la prescrizione quinquennale di cui agli artt. 2941, n. 7), e 2949 c.c. ovvero quella, più lunga, *ex art.* 2947, comma 3, c.c.

All'uopo i Commissari sollecitano, quindi, l'organo amministrativo in carica a riesaminare tutte le vicende oggetto di segnalazioni provenienti dalla, ovvero inviate alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, alle quali non è ancora seguita la formale apertura del giudizio contabile di responsabilità.

Ciò in virtù dell'appena citata giurisdizione concorrente dell'A.G.O., che espone al rischio della prescrizione i comportamenti più risalenti.

Va, peraltro, osservato che i procedimenti istruttori avviati dalla medesima magistratura inquirente contabile risultano essere stati sovente archiviati; per tali casi sembra opportuno invitare gli attuali amministratori di ATAC a “rileggere”, in termini di responsabilità civile nei confronti della Società ora in concordato – e non più in termini di responsabilità erariale –, le fattispecie archiviate, nella prospettiva di valutare la proponibilità di eventuali azioni di responsabilità anche in siffatti casi.

⁽²⁹⁾ V. F. FIMMANÒ, *op. loc. cit.*

⁽³⁰⁾ Cfr. G. GUIZZI, *op. loc. cit.*; e anche il *Dossier dei Servizi Studi di Senato e Camera dei Deputati* pubblicato nel settembre 2017, p. 82.

7.2. I rapporti con la Gestione Commissariale e il “caso” Roma TPL S.c.ar.l.

Preliminarmente, giova notare che una “fonte” per nulla secondaria, generatrice di possibile responsabilità civile ed erariale, va ravvisata nella legge istitutiva della Gestione Commissariale del Comune di Roma (ora Roma Capitale) e delle sue società partecipate per il periodo anteriore alla data del 28.4.2008, disposta con D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in L. n. 133/2008, il cui art. 78 recita testualmente:

«1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

[omissis]

3. La Gestione Commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della Gestione Ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.4.2008. [omissis]

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30.9.2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo [omissis]».

Per effetto di tali disposizioni, tutti i debiti di ATAC sorti in data antecedente al 28.4.2008 avrebbero dovuto costituire oggetto del piano di rientro ivi descritto;

di talché una parte considerevole dell'esposizione debitoria di ATAC sarebbe confluita in quel "percorso", a cominciare da quota-parte del debito nei confronti di Roma TPL, per il cui esame si rinvia al Cap. 19, salvo quanto qui di seguito riportato, perché potenzialmente rilevante ai fini della presente disamina.

Occorre prendere le mosse dal gigantesco debito accumulato dall'ATAC nei confronti di Roma TPL S.c.ar.l. (di seguito, "RTPL"), a cui l'ATAC, per conto del Comune di Roma, ebbe ad affidare il servizio periferico di trasporto per il periodo 1.1.2005-31.12.2008, prorogato tre volte sino al 31.5.2010, nelle more dello svolgimento della gara pubblica, poi vinta dalla stessa RTPL per 8 anni (con contratto del 7.10.2010, questa volta stipulato dal Comune di Roma). RTPL ha precisato il credito all'Attestatore in misura pari ad € 135mln circa e agli scriventi in misura pari ad € 108mln circa, per effetto di cessioni e assegnazioni che saranno esaminate nel prosieguo. In quello stesso capitolo si avrà modo di argomentare le ragioni per le quali si ritiene che il creditore si possa ammettere al voto in misura significativamente inferiore.

Ciò che qui interessa mettere in evidenza è che il credito di RTPL va suddiviso in due archi temporali: (i) 1.1.2005-31.12.2008 (la fase contrattuale in senso stretto: di seguito, "Prima Fase"); (ii) 1.1.2009-31.5.2010 (la fase di proroga del contratto triennale: di seguito, "Seconda Fase"). Infatti, pur nella vigenza del contratto (nella specie, all'inizio del periodo di proroga), insorse un contenzioso arbitrale, per revisione prezzi, pagamento di prestazioni accessorie, etc., che sfociò, quanto alla Prima Fase, nella statuizione di condanna al pagamento di € 31.758.645,84 ⁽³¹⁾ e, quanto alla Seconda Fase, nel riconoscimento di un maggior corrispettivo kilometrico di € 0,94 ⁽³²⁾.

⁽³¹⁾ ATAC, in particolare, venne condannata a «corrispondere alla società affidataria la somma di € 20.461.934,26 a titolo di revisione del prezzo di cui al contratto del 22.12.2005, oltre interessi di cui al d.lgs.231/2002 per € 3.833.786,42, ed alla rivalutazione di € 351 mila 404,25, calcolati alla data del 30.9.2009, per un importo complessivo di € 24.647.124,93, nei termini così meglio illustrati nella parte motiva, oltre interessi dalla data del lodo sino alla data di effettivo pagamento», nonché «al pagamento in favore della società affidataria della somma di € 5.463.184,52 a titolo di prestazioni accessorie, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 per € 1.316.476,51 e rivalutazione monetaria per € 151.859,88, calcolati alla data del 30.9.2009, il tutto per l'importo complessivo di € 7.111.520,91, oltre interessi dalla data del lodo sino al soddisfo».

⁽³²⁾ Maggior corrispettivo azionato nel giudizio di R.G. 7398/2015, con ordinanza ex art. 186-*quater* c.p.c. di condanna a pagare la «somma di € 41.599.331,27, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. dalla data di scadenza di ogni singolo pagamento sino al soddisfo».

Il lodo arbitrale venne impugnato per nullità, con azione respinta dalla Corte d'Appello di Roma nel gennaio 2014, la cui pronuncia è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2016 (S.U., sent. n. 11375/16). Dopo la reiezione dell'appello, RTPL ebbe a notificare, nel settembre 2014, il precetto, limitatamente al credito relativo alla Prima Fase, per oltre € 51mln: la semplice attesa dell'esito dell'appello aveva fatto maturare – ma v. *infra* – € 13,5mln di interessi al tasso *ex* D.Lgs. 231/2002, che, al 31.12.2015 (data di calcolo, nella successiva esecuzione, ai fini dell'assegnazione del credito di ATAC verso Roma Capitale, conclusasi con ordinanza del 16.2.2016: di seguito, l'“Ordinanza di Assegnazione”), sarebbero ascisi a quasi € 15mln. E oggi, con la precisazione del credito indirizzata agli scriventi, RTPL chiede ulteriori 4,3mln di interessi.

E' ben vero che Roma Capitale, subito il pignoramento presso terzi ad iniziativa di RTPL, deliberò (v. Deliberazione della Giunta Capitolina n. 323/2014) di erogare un credito ad ATAC per € 77mln e di rendere dichiarazione positiva quale terzo pignorato (sull'assenza di ragioni di credito, a dispetto della richiamata Deliberazione, ci si soffermerà nel Cap.19). Ma è altrettanto vero che le seguenti condotte meritano segnalazione:

1. non è stato sospeso il corso “mostruoso” degli interessi, pur nella pendenza dell'impugnazione e, dunque, con riserva di ripetizione;
2. non pare sia stata correttamente contestata la misura degli interessi – stando alla documentazione, pur copiosa, resa disponibile agli scriventi –, tenuto conto che v'era un argomento testuale, nella statuizione di condanna nel lodo, per sostenere che gli interessi, a partire dall'1.10.2009, fossero dovuti al tasso legale (di modestissima entità), anziché al tasso sanzionatorio, elevatissimo, *ex* D.Lgs. 231/2002 ⁽³³⁾. Infatti, sia la statuizione relativa alla Prima Fase (qui in esame) sia quella relativa alla Seconda Fase, contengono una formulazione sostanzialmente identica: «oltre interessi dalla data del lodo sino alla data di effettivo pagamento», l'una, «oltre interessi dalla data del lodo sino al soddisfo», l'altra (v. nota 31). Ebbene, il Tribunale di Roma, con

⁽³³⁾ Dall'Ordinanza di Assegnazione, infatti, si desume che ATAC ha, sì, contestato il tasso d'interesse applicato, ma non in ragione di quanto statuito nel lodo, bensì ritenendo che «con l'emanazione del lodo muta il titolo del debito originario», di talchè sarebbero dovuti interessi al tasso legale, e non *ex* D.Lgs. 231/2002.

l'ordinanza *ex art. 186-quater* c.p.c., emessa nel giudizio di R.G. 7398/2015, ha condivisibilmente affermato che quegli interessi (per il corrispettivo maturato nella Seconda Fase) sono dovuti «al saggio legale *ex art. 1284 c.c. [...]*». Tuttavia, va anche rilevato che, riguardo al tasso applicato dall'1.10.2009, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 24364/2016, il Tribunale di Roma ha ritenuto corretta la rideterminazione del *quantum*, operata da RTPL in € 47.112.564,61 (a fronte di un precetto per € 51.528.616,25) in conseguenza delle censure mosse da ATAC (che aveva sostenuto doversi rideterminare il debito in € 44.208.349,55). Inoltre, l'Ordinanza di Assegnazione, sebbene pronunciandosi in ordine ad una censura che non pare concernere l'interpretazione della statuizione del lodo (v. nota 33), ha affermato espressamente doversi applicare gli interessi al tasso *ex D.Lgs. 231/2002*;

3. non si è immediatamente fatta valere – sebbene di non pacifica interpretazione (v. *infra*) – la spettanza alla Gestione Commissariale (di seguito, “GC”) del debito verso RTPL maturato sino al 28.4.2008 (v. *supra*, art. 78, D.L. 112/2008). Si trattava di ben 21,3mln di euro, come indicato nella Deliberazione n. 8 del 28.7.2016 dell'Assemblea Capitolina: deliberazione assai interessante, perché, in essa, si imputa il credito oggetto dell'Ordinanza di Assegnazione, attribuendosi alla Gestione Ordinaria (*i.e.* a Roma Capitale *in bonis*) € 16,934mln, e si espungono, dalla somma assegnata, € 10.766.629,73, per l'applicazione dell'art. 78, comma 6, D.L. 112/2008: infatti, i debiti della GC non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria, con decorrenza dal D.P.C.M. 4.7.2008 ⁽³⁴⁾. Va, anzi, aggiunto che, con la GC, è stata stipulata una transazione, il 10.12.2013, per effetto della quale ATAC ha dichiarato di «ritenersi pienamente soddisfatta a qualunque titolo» (e i titoli indicati nell'allegato non concernono la controversia con RTPL), salvo l'eventuale futuro riconoscimento di un credito, al tempo, «riferito a debiti non esistenti, ovvero a partite debitorie non riconciliate», pari ad € 48,6mln, la cui composizione, tuttavia, non è nota agli scriventi. Deve,

⁽³⁴⁾ Va rilevato, al riguardo, che Roma Capitale fa proprio il calcolo inviatole dall'ATAC in data 22.1.2015.

infine, precisarsi che, nel contenzioso esecutivo deciso con la citata sentenza n. 24364/2016, il Tribunale di Roma ha respinto un'eccezione sollevata da Roma Capitale, interveniente adesivo ex art. 105 c.p.c.: ad avviso dell'Avvocatura capitolina (riprendendosi un parere del 13.5.2014, prot. RF/2014/44668), infatti, il debito azionato da RTPL sarebbe gravato esclusivamente sulla GC. Il Tribunale, con motivazione non persuasiva (che sembra trascurare il comma 4 dell'art. 78, D.L. 112/2008), ha statuito che «[a]ppare evidente che il bilancio separato della Gestione Commissariale si riferisce solo alle entrate e alle obbligazioni del Comune di Roma e non comprende invece i debiti delle società che, pur partecipate, hanno una soggettività distinta e che vengono evidentemente menzionate nel primo comma dell'articolo 78 al solo fine di illustrare le finalità per cui è stata istituita la figura del commissario straordinario del governo» ⁽³⁵⁾;

4. gli interessi da espungere per € 10,7mln (conformemente, tra l'altro, alla delibera n. 8/2016) sono stati, successivamente, “riesumati” da Roma Capitale, riconoscendo a RTPL l'intero credito oggetto dell'Ordinanza di Assegnazione, inclusi proprio quei 10,7mln di euro (va ricordato che l'Avvocatura capitolina ne ha affermato lo stralcio, anche da ultimo, nella memoria del 20.3.2017, di costituzione innanzi al TAR Lazio nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 13715/2016, promosso da RTPL sempre in relazione all'Ordinanza di Assegnazione). Infatti, con Determina del 20.6.2017 del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, all'esito di una puntuale ricostruzione della incredibile vicenda negoziale/contenziosa con RTPL, e avuto riguardo alla sopraggiunta

⁽³⁵⁾ Tale decisione si ricollega all'ordinanza riservata pronunciata in data 1.12.2014, con cui il Giudice dell'esecuzione ha affermato che «Roma Capitale assume di essere il soggetto su cui graverà il debito di ATAC e, per questo invoca l'applicazione della normativa varata nel 2008 in occasione del proprio Commissariamento. I due soggetti sono però totalmente distinti e l'erroneità dell'assunto si evidenzia già solo apprezzando se Roma TPL avesse mai potuto, sulla base del titolo esecutivo in esame e dell'assunto che le somme alla fine sono comunque di Roma Capitale, intimare il precetto (e magari poi iniziare l'esecuzione forzata) direttamente contro l'ente pubblico. Infine (e non affrontando nemmeno il problema della data di insorgenza dei crediti esposti in precetto, poiché la normativa invocata si ferma al 28.04.2008 mentre il titolo accerta somme dovute sino a tutto il 2009) va evidenziato, dando così ragione all'equivoco in cui cade l'intervenuta nelle proprie conclusioni, che la norma sul Commissariamento si applica, attraverso il testuale richiamo all'art 248 del Testo Unico degli enti locali, solo alle azioni esecutive intraprese (peraltro presso il tesoriere) contro l'Ente pubblico territoriale. Viceversa, nella fattispecie oggetto del presente giudizio siamo solo in presenza di una intimazione di pagamento rivolta ad una società di diritto privato».

assegnazione, ai danni di RTPL, di parte del credito ad essa già trasferito con l'Ordinanza di Assegnazione, si è disposto di «provvedere alla liquidazione di € 19.466.949,05 in favore di Bredamenarinibus S.p.A.» (*creditor creditoris*); e, sin qui, si sarebbe potuto immaginare che quella somma era a valere su € 21,3mln, di competenza della GC. Sennonché, nel 2018, lo stesso Dipartimento ha, dapprima (in data 17.4.2018), disposto «l'adesione alla cessione dei crediti [...] da Roma TPL alla Società Romana Diesel S.p.A.», per € 6.264.000; quindi (in data 19.6.2018), ha determinato di «aderire alla cessione di credito tra Roma TPL S.c.ar.l. e Bredamenarinibus S.p.A.», per € 6.329.293,63. Non è un caso che la somma di € 19,4mln, 6,26mln e 6,32mln sia pari alla quota di competenza della GC, comprensiva degli interessi di € 10,7mln, che avrebbero dovuto stralciarsi;

5. è di notevole gravità che si siano respinte offerte transattive, senz'altro vantaggiose, avanzate da RTPL (e qui, come altrove, risulta *per tabulas* il concorso determinante, nell'assunzione di una decisione infausta, del socio unico, Roma Capitale). Si allude a quanto riferito nella relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2012, nella quale si dà atto che la prima proposta di composizione rateale del contenzioso – per complessivi € 65 mln, interessi moratori inclusi, a fronte di un debito allora lievitato da € 31,7 mln ad € 94,1 mln – fu portata in Consiglio dall'allora Presidente il 24.2.2012; si oppose già il Collegio sindacale medesimo per asseriti errori nei conteggi, richiedendo, però, più approfonditi accertamenti, e il 9.8.2012 anche l'Assessore competente di Roma Capitale si pronunciò negativamente con una nota (prot. n. 33646; e, qui come altrove, il ruolo dominante del socio unico appare manifesto), come si legge dalla relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2012. Una seconda proposta transattiva, del 14.8.2012, ridotta ad € 50mln, fu egualmente rifiutata sia dai rappresentanti di Roma Capitale sia dall'A.D. di ATAC, «perché ritenuta improponibile ed infondata», sempre per via del computo degli interessi moratori (e, come pur sempre si legge nella predetta relazione, tale proposta era stata respinta dall'A.D. «senza che fosse transitata per il Consiglio di Amministrazione»). Ora, sebbene non si conosca il contenuto delle proposte transattive, se non il relativo *quantum*, è altamente verosimile immaginare che esse riguardassero l'intero debito,

sia quello relativo alla Prima Fase sia quello relativo alla Seconda Fase (d'altronde, se il lodo condannava, per la Prima Fase, a pagare € 31mln circa al 30.9.2009, è impossibile ipotizzare che la prima offerta transattiva, formulata da RTPL per € 65mln, non concernesse anche i debiti relativi alla Seconda Fase; e lo stesso è ragionevolmente a dirsi, con convenienza ancor più manifesta, per la seconda offerta transattiva, di € 50mln).

Peraltro, mette anche conto aggiungere che, nel bilancio ATAC 2013, l'esposizione verso RTPL rimase immutata rispetto a quella del 2009, sempre ad € 31,5mln, senza conteggio degli interessi (sulla scorta del suddetto parere dell'Avvocatura capitolina, che riteneva imputabili a Roma Capitale gli oneri derivanti dal lodo). In realtà, osserva il Collegio sindacale, sarebbe stato più corretto iscrivere il debito per l'intero importo maturato, con un corrispondente credito nei confronti di Roma Capitale.

Poiché, a tutt'oggi, il debito è stato solo parzialmente pagato, e il piano di concordato ne prevede il pagamento integrale (benché secondo modalità e tempi noti), la mancata stipulazione delle proposte transazioni rappresenta un interrogativo al quale i vertici aziendali devono offrire congrua giustificazione per l'enorme somma in gioco.

In conclusione dell'esposizione che precede si ritiene utile riportare, qui di seguito, un prospetto riepilogativo dei principali "passaggi" della vicenda ATAC-RTPL:

	CRONISTORIA AVVENIMENTI SALIENTI LODO ROMA TPL (RTPL)			
1° fase (1.1.06-31.12.08)	LODO RTPL	€ 31.758.645,00	di cui revisione prezzo: € 24.647.125 di cui prestazioni accessorie: € 7.111.520	
	Atto di precetto RTPL del 17.9.14	€ 51.528.616,00		
	Pignoramento RTPL 28.10.14	€ 77.292.294,00	sorte +50% ex art. 546 cpc	
	Delib. A.C. 133/14: concessione crediti ad ATAC	€ 77.292.924,00		
	Ordinanza assegnazione 16.2.16	€ 49.024.722,00	di cui capitale: € 31.578.645; di cui interessi ex D.Lgs. 231/02: € 14.789.508; di cui Iva: € 2.592.511 di cui spese: € 64.508	
	Delib. A.C. 8/16 di assestamento generale bilancio: ripartizione effettuata da Roma Capitale importo ordinanza 16.2.16	€ 49.024.722,00	quota lodo competenza Gestione Commissariale: € 21.323.612 quota lodo competenza Gestione ordinaria: € 16.934.482 quota lodo da espungere ex art. 78, co. 6, D.L. 112/2008: € 10.766.629	
	28.6.16 pagamento Roma Capitale a RTPL	€ 16.934.482,00	residuavano € 32.090.242 non di competenza ATAC né della Gestione ordinaria (bensì della Gestione Commissariale)	
	Inosservanza Delib. 8/16 e art. 78 D.L. 112/08 Pagamenti eseguiti da Roma Capitale per conto di RTPL con somme dell'ordinanza di assegnazione 16.2.16	€ 32.090.242,00	di cui assegnaz. Bredamenarinibus: € 19.496.949,05 di cui cessione di credito Romana Diesel: € 6.264.000 di cui cessione credito Bredamenarinibus: € 6.329.293,63	Non si è tenuto conto dell'art. 78 D.L. 112/08 (apertura Gestione Commissariale rilevante anche per debiti ATAC ante 28.4.08), che avrebbe determinato l'espunzione dal debito di € 10.766.629,73 di interessi moratori (ex art. 78, co. 6) e avrebbe fatto confluire nel bilancio della GC la somma di € 21.323.613, come ribadito da Delib. 8/16 AC di assestamento generale bilancio Roma Capitale
2° fase (1.1.09-31.5.10)	Ord. 186-quater Trib. Roma 7.8.17	€ 41.599.331,00	maggior corrispettivo km periodo 1.1.09-31.5.10 di proroga del contratto, non coperto dal Lodo	

7.3. Prospetto riepilogativo ipotesi azioni di responsabilità

Per agevolare l'individuazione delle macro-voci interessate, gli scriventi segnalano, in apposita colonna del prospetto che segue – in cui vengono richiamate le più rilevanti ipotesi di danno cagionato ad ATAC da taluni componenti dei Consigli d'amministrazione e dei Collegi sindacali succedutisi negli anni –, le attività meritevoli di approfondimento di indagine, muovendo dalla ricostruzione dei fatti e dei procedimenti in corso o già definiti operata dai prof.ri Abriani e Giampaolino nella seconda parte del loro parere (data per

presupposta, per ragioni di brevità: si è già rinviato al doc. 10 allegato al Piano di concordato), che recepisce e rielabora la relazione inviata dall'Ufficio legale della Società il 30.11.2017, con integrazione del 27.4.2018. L'ordine espositivo della tabella riprende la numerazione contenuta in detto parere; peraltro, su alcune fattispecie in essa ricomprese si avrà modo di tornare in sede di esame dei verbali delle sedute degli "organi" di ATAC, specie del Collegio Sindacale.

Si precisa che, per tutte le posizioni indicate dalla Società, come da riepilogo sotto riportato, si è chiesto un aggiornamento – va da sé, nei limiti di quanto formalmente comunicabile, tenuto conto dello stato dei relativi procedimenti – alla Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, che ha risposto con nota del Procuratore regionale, Dr. Lupi, lo scorso 3 ottobre. Tale aggiornamento, ove rilevante, è riportato, a seconda dei casi, nella penultima o nell'ultima colonna.

A seguire si esamineranno gli ulteriori spunti di indagine offerti dalla lettura dei verbali del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale (esaminati a partire dalla fine di febbraio 2009, vale a dire da poco prima della fusione per incorporazione in ATAC di Trambus S.r.l. e Met.Ro S.r.l., vero "snodo" temporale), nonché dalle relazioni dell'*Audit* interno ad ATAC. Con l'avvertenza che, in questa fase, gli scriventi Commissari Giudiziali possono eventualmente disvelare fatti suscettibili di aver pregiudicato il patrimonio di ATAC e, di riflesso, dei suoi creditori, in ossequio alla prescrizione dell'art. 172, comma 1, l.f. – che impone al Commissario di illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie –; ma, ferma restando la legittimazione dei medesimi Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 240 l.f. per i reati di bancarotta, la presente relazione deve sin d'ora considerarsi quale traccia meramente orientativa per il ceto creditorio, abbisognevole pur sempre di ulteriori approfondimenti documentali, tenuto conto della complessità dell'indagine richiesta.

titolo	anno	danno	iniziative giudiziali e istruttorie in corso	note dei CG
Operazioni finanziaria US Cross Border Lease	2003	18.000.000/ 23.000.000	In seguito alla sentenza del Tribunale di Roma 12.6.2015, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio è stato devoluto alla Corte dei Conti, presso la quale era già aperto il procedimento istruttorio 2009/1389, ed è in fase di riassunzione da parte della Procura.	Si raccomanda di seguire la riassunzione del processo dinanzi alla Corte dei Conti, in quanto i fatti contestati - locazione di 36 tram e 94 convogli metro ad un trust con contestuale sublocazione degli stessi da parte di Atac sino al 2029 in assenza di elementi valutativi idonei - appaiono privi di ragionevole giustificazione economica, oltremodo rischiosi dal punto di vista finanziario e gravemente lesivi del patrimonio sociale.
Operazione Bank of Ireland	2005- 2006	7.500.000	In seguito alla sentenza del Tribunale di Roma del 9.9.2015, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio è trasferito alla Corte dei Conti, presso la quale era già aperto il procedimento istruttorio 2009/1389, archiviato nel 2016. Il GUP presso il Tribunale penale di Roma ha proscioltto i due indagati il 16.4.2015, perché il fatto non sussiste.	Le due archiviazioni, contabile e penale, non lasciano margini di azione civile. Peraltro, nel giugno 2015 i titoli in oggetto sono stati rivenduti generando una plusvalenza per € 789.000
Assunzione di personale in violazione di norme	2008- 2012	2.300.000	La Corte dei Conti, con sentenza 449/2015, ha condannato gli amministratori e i dirigenti indicati a risarcire Atac, complessivamente, € 2,3 mln: le motivazioni sono state integralmente confermate anche dalla Corte dei Conti in sede di appello, con sentenza 10.11.2017 n. 538. Il Tribunale penale di Roma, nel 2016, ha condannato i medesimi soggetti per abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. ed ha accertato che le assunzioni erano invalide. Atac ha comunicato agli interessati l'invalidità ed il recesso dai rapporti di lavoro.	Si invita Atac a perseguire i condannati con azioni esecutive e a riferire sugli esiti, atteso il notevole tempo trascorso.
Acquisto di immobile in località Eur Castellaccio- transazione BNP Paribas S.g.r. e il Gruppo Parnasi	2012	sino a 20.000.000	Atac e BNP Paribas S.g.r. hanno stipulato un accordo transattivo novativo il 28.6.2012; tuttavia, il 17.2.2016 Atac, d'intesa con il Commissario di Roma Capitale, ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma, la Procura Regionale della Corte dei Conti Lazio e l'Anac in cui ha contestato la stipula della transazione, ritenendo che si dovesse risolvere il contratto iniziale per inadempimento; non è noto l'attuale stato delle indagini. Successivamente (2017) Atac ha intentato una causa contro BNP, che sembra possa essere transatta a € 9 mln (sui € 20 mln inizialmente erogati da Atac).	A seconda del tenore della stipulanda transazione, si dovrà valutare la conseguente opportunità di agire nei confronti dei responsabili per il recupero delle somme, non restituite (fonte principale l'esposto Atac del 17.2.2016).

titolo	anno	danno	iniziative giudiziali e istruttorie in corso	note dei CG
Acquisto titoli Lehman Brothers Treasury C.	2006	3.100.000	I titoli Lehman, acquistati nel 2006 per € 4,5 mln, attualmente avrebbero un valore capitale di € 1,4 mln. La differenza potrebbe essere imputata a titolo di danno. Atac ha fornito le informazioni e la documentazione richieste dalla Procura Regionale della Corte dei Conti nell'ambito del procedimento 250/2015, che, però, è stato archiviato nel 2018.	Si invita Atac a contestare, allo stato, il mancato recupero di € 3,1 mln, previo riesame delle motivazioni dell'archiviazione sul punto dell'uso, ragionevole ovvero arbitrario, dell'ampia discrezionalità nei poteri conferiti all'AD e al CFO di Trambus, sulla base del <i>rating</i> assegnato ai titoli in oggetto nel dicembre 2005.
Acquisto 74 tram e 50 autobus	2004	9.057.638	Trattasi dell'acquisto di mezzi rimasti a lungo inutilizzati a causa di rilevanti problemi tecnici e strutturali. La Corte dei Conti, nel procedimento di responsabilità erariale RG 74858, nel quale Atac è intervenuta, ha emesso la sentenza di appello n. 631/16, con cui ha annullato la sentenza di nullità della citazione e degli atti istruttori di primo grado; il giudizio è ora tornato in primo grado.	Si attende l'esito del nuovo giudizio di primo grado.
Superamento limiti emolumenti agli amministratori	2012-2016	50.177,86	Atac, con nota del 28.8.2017, ha trasmesso una relazione alla Procura della Corte dei Conti, che ha aperto il fascicolo istruttorio n. 2017/794 per i compensi percepiti dagli amministratori nel periodo dal 2012 al 2016, in asserito superamento dei limiti di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 e della Delib. GC n. 134/2011 (sembrerebbe, però, trattarsi, per lo più, di voci per contributi previdenziali).	Quanto ai rimborsi ottenuti dall'AD e alle somme da questo percepite ad altro titolo (spese necessarie o ragionevolmente utili per l'esercizio della funzione), potrebbero essere considerati non riconducibili alla nozione di "emolumenti" rilevante ai sensi della normativa che impone un limite massimo per gli emolumenti agli amministratori. Si invita ad un approfondimento con relazione dettagliata.
Pagamento premi ai dirigenti aziendali	2016	2.000.000	La Procura Regionale della Corte dei Conti, nell'ambito del fascicolo istruttorio n.2017/116, ha richiesto ad Atac documenti e informazioni sul pagamento di premi, che Atac ha fornito. Ad oggi non si dispone di informazioni su eventuali sviluppi.	Trattandosi di pagamento di premi per 2 mln di euro in favore di dirigenti in situazione di grave crisi aziendale e di possibile <i>mala gestio</i> , si invita l'organo amministrativo a valutare se ritiene di confermare le ragioni della asserita "logica di prevenzione del contenzioso" che hanno indotto a sottoscrivere, il 12.12.2016, l'accordo aziendale di riconoscimento ai dirigenti della "retribuzione incentivante per gli anni 2012-2016".
Affidamento di incarichi di consulenza legale in violazione delle procedure aziendali	2015	85.000	La condotta illegittima è stata posta da Atac a fondamento del licenziamento del dirigente, da questo impugnato con ricorso che il Giudice di primo grado ha rigettato.	Si chiede un aggiornamento sulle azioni avviate contro il dirigente per il recupero dell'importo oggetto dell'indebito, indipendentemente dalla attivazione della Corte dei Conti.

titolo	anno	danno	iniziative giudiziali e istruttorie in corso	note dei CG
Superamento dei limiti di spesa per consulenze legali esterne	2012	2.401.986	Atac, su sollecitazione del Dipartimento Partecipazioni e Controllo di Roma Capitale, ha trasmesso una relazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti sul superamento (in realtà, raddoppio) dei limiti di spesa previsti per missioni, studi e incarichi di consulenza negli anni 2011 (€ 1, 3 mln) e 2012 (€ 2,4 mln). In quell'occasione ha, però, precisato che, per le partecipate, i limiti di spesa sono entrati in vigore solo con Deliberazione GC n. 70 del 16 marzo 2012. Possono, pertanto, sussistere profili di responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo in carica tra aprile e dicembre 2012 per non essersi attivati per impedire la violazione o promuovere iniziative risarcitorie.	I Commissari, rilevato l'art. 6 del D.L. 78/2010, che fissa i limiti di spesa per incarichi di consulenza e simili in una somma non superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009 (limite esteso alle società <i>in house</i> del Comune di Roma con la citata delibera di Giunta n. 70/12), invitano l'organo amministrativo a contestare formalmente tale superamento ai soggetti individuati, quantomeno nell'ammontare dei 9/12 di € 2.401.986.
Affidamento incarico selezione società Spencer Stuart	2010	50.000	La Procura Regionale della Corte dei Conti aveva convenuto in giudizio l'ex Sindaco di Roma Alemanno e il CdA di Atac di allora per aver conferito alla Spencer Stuart l'incarico (costo € 50.000) di selezione dell'AD di Atac, individuato in colui che, all'epoca, era capo di gabinetto dello stesso Sindaco. I soggetti indicati sono stati assolti dalla Corte dei Conti con sentenza 172/2016. La Procura ha proposto appello, ma i convenuti sono stati assolti con sentenza n. 347/18.	L'assoluzione non sembra lasciare margine per l'azione civile.
Affidamento incarichi di consulenza Pragmata S.r.l.	2007-2009	1.000.000	La Procura Regionale della Corte dei Conti, nel maggio 2017, acquisiva documentazione sugli incarichi di consulenza per oltre € 1.000.000 conferiti da Atac alla Pragmata S.r.l. (riconducibile agli interessi dell'ex AD Gabbuti e dell'ex DG Cassano) nel periodo 2007 e 2009 in materia di riorganizzazione societaria e valutazione del personale dirigente; si è aperto il procedimento istruttorio n. 2016/00045, ma anche un procedimento penale, per accertare se gli incarichi avessero carattere fittizio.	Si raccomanda di avviare azione civile di responsabilità, sulla base della sentenza di Cass. S.U. n. 22406/18.
Gestione Contatto pulizie comparto metroferroviario (<i>addendum</i> contratto con un RTI)	2014-2016	2.800.000	Nel novembre 2016 Atac ha trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei Conti una relazione in cui si evidenziava una significativa modifica, in danno di Atac, della regolamentazione di un appalto di pulizie tramite <i>addendum</i> al contratto originario (con riconoscimento del corrispettivo teorico pur in assenza di controprestazioni). Non risultano, da parte della Corte dei Conti, richieste di altri documenti.E21	Poiché le modifiche contrattuali in discorso avrebbero determinato, tra il 2014 e il 2016, un impegno di spesa per Atac di ca. € 2,8 mln per prestazioni contrattuali non eseguite, si invita l'organo amministrativo ad avviare il relativo giudizio civile (se non già instaurato), nonché a contestare formalmente l'indebita sottoscrizione del contratto modificativo all'organo amministrativo all'epoca in carica.

titolo	anno	danno	iniziative giudiziali e istruttorie in corso	note dei CG
Affidamento Gommeur gestione pneumatici	2010-2013	3.895.872	Nel novembre 2016 Atac ha informato la Procura Regionale della Corte dei Conti del rinnovo dell'affidamento della fornitura di pneumatici nel periodo 2013-2016, malgrado le gravi criticità rilevate durante l'esecuzione del contratto e causate da evidente lacune della disciplina e altrettante omissioni nei controlli interni (in concreto, gli interventi di sostituzione gomme effettuati erano diversi da quelli fatturati). Analoghi rilievi erano stati sollevati anche nel primo affidamento 2010-2013. La Corte dei Conti ha aperto il fascicolo istruttorio n. 2016/530. In attesa degli accertamenti istruttori, quell'appalto è oggetto anche di due procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Teramo (RG 7752/2015 e 604/2016) in cui Atac si è costituita parte civile. Dalla stampa si è appreso che i vertici di Gommeur sono stati assolti, mentre il dirigente Monichino è in attesa di sentenza.	Nonostante l'assoluzione penale di taluni imputati, non si esclude che possano sussistere profili di responsabilità civile dell'allora responsabile direzione superficie di Atac (appena rinviato a giudizio); si invita pertanto l'organo esecutivo a contestare formalmente le condotte agli amministratori dell'epoca, atteso che il rinnovo del contratto di affidamento del servizio nel 2013 appare frutto di abuso di ufficio del dirigente, il quale avrebbe riportato testualmente ai vertici di Atac le controdeduzioni di Gommeur facendole proprie, così agevolando il rinnovo del contratto.
Rapporti Atac Dopolavoro - servizio mensa	1974-2016	?	Nel maggio 2016 Atac ha trasmesso il rapporto di Audit n. 5 /2016 alla Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha aperto il fascicolo istruttorio 2016/1134, ma, allo stato, non risultano avviate azioni di responsabilità. Possono sussistere profili di responsabilità rispetto ai quali l'azione risarcitoria non sia prescritta, sulla base del risparmio di spesa che Atac avrebbe potuto conseguire con l'affidamento del servizio mediante procedura competitiva.	Poiché anche l'Anac, parimenti informata da Atac, con l'Audit in questione, nel settembre 2017 ha ritenuto configurabile un "possibile danno all'erario da quantificare sulla base del risparmio di spesa" ottenibile mediante gara, si raccomanda di procedere con contestazioni formali agli organi ritenuti responsabili della prosecuzione del servizio mensa ai dipendenti da parte del Dopolavoro in asserita continuazione di un risalente accordo sindacale del 1974, previa valutazione dei profili di prescrizione.
Mancato recupero sanzioni amministrative	2010-2013	499.807,24 (importo al netto delle quote recuperate dai dipendenti e/o ditte terze)	Nel 2017 la Procura Regionale della Corte dei Conti (fascicolo 250/2015) ha chiesto ad Atac informazioni sull'importo di multe e sanzioni amministrative pagate da Atac nel periodo 2010-2013 (per la massima parte, violazioni del codice della strada) per le quali non risultano avviate le azioni di recupero nei confronti dei responsabili. Allo stato, non risultano attivate azioni di responsabilità.	Rilevato l'effettivo recupero di ca. € 111.000 sui € 611.000 risultanti dal bilancio, si invita a contestare formalmente l'omissione ai dirigenti responsabili del servizio e/o agli amministratori in carica nel periodo 2010-2013.
Appalto fornitura veicoli trazione elettrica	2009	3.500.000	La Procura Regionale della Corte dei Conti ha acquisito il contratto (risalente al 2009) per la fornitura e manutenzione di minibus elettrici sottoscritto con la società Tecnobus e la relativa documentazione di gara, in quanto la fornitura è risultata da subito problematica (batterie con vita tecnica notevolmente inferiore ai requisiti previsti).	Poiché Atac ha risolto il contratto per inadempimento nel maggio 2014 e tuttora pende un giudizio civile di risarcimento danni per € 3,5 mln (sulla base di un ATP; ma vi è domanda riconvenzionale per € 13,5 mln), non risultano in concreto addebiti per gli organi sociali. Si dovrà attendere l'esito di tale giudizio civile.

titolo	anno	danno	iniziative giudiziali e istruttorie in corso	note dei CG
Costi gestione della società Officine Grandi Revisioni	fino al 2014		La società OGR, interamente partecipata da Atac e poi da questa incorporata nel 2014, si occupava della manutenzione del materiale rotabile. La Procura della Corte dei Conti aveva aperto un fascicolo istruttorio (n. 2014/1061) per gli elevati costi dell'officina a fronte del numero esiguo di interventi realizzati. Il procedimento risulta archiviato nel 2016.	Nessuna contestazione sembra potersi sollevare, in ragione dell'archiviazione.
Transazione dirigente aziendale	2016	250.000	Nel 2017 la Procura Regionale ha aperto il fascicolo n. 2017/985 in ordine al risarcimento su accordo bonario con un ex dirigente. Atac ha osservato di aver aderito alla proposta conciliativa avanzata dal giudice della causa di lavoro e che, comunque, non era stato ancora eseguito alcun pagamento. Il procedimento risulta archiviato nel 2017.	Nessuna contestazione sembra potersi sollevare, in ragione dell'archiviazione.
Riconoscimento di compensi in via transattiva ad un componente del Collegio Sindacale	2013	360.000	La Corte dei Conti, con sentenza n. 258/2016, ha condannato l'A.D. dell'epoca a risarcire il danno ad Atac per l'erogazione di indebiti compensi professionali (€ 360.000) ad un sindaco, che aveva rivestito la carica dal 2010 al 2013. La sentenza è stata impugnata e il giudizio di appello risulta pendente.	I Commissari rilevano che, al riguardo, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti ha comunicato che il procedimento V2015/01666 risulta tuttora in istruttoria. Si chiede alla Società di fornire chiarimenti e aggiornamenti su detto procedimento istruttorio, se diverso da quello oggetto della sentenza impugnata.
C.d. Agibilità sindacali	2015	320.000	A maggio 2016 Atac ha trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei Conti il rapporto di Audit n. 7/2016, nel quale si segnalava come, nel corso del 2015, le OOSS avessero goduto di "un monte ore" di permessi significativamente superiore alle previsioni della disciplina collettiva, con un ipotetico maggior costo per Atac di € 320.000. Non risultano iniziative della Corte dei Conti.	La mancata attivazione della Corte dei Conti non esime gli organi sociali dal contestare agli amministratori e al direttore del personale in carica nel 2015 l'indebito comportamento e, qualora le risposte fossero inadeguate, dal procedere con la richiesta di risarcimento per detto importo.
Svolgimento gara n. 28/2011 servizi pulizia	2012	diff. tra 95.030.730 (base gara) e la media riduzioni in altre gare simili	Il Collegio Sindacale, nella relazione al bilancio 2012, rilevava quattro anomalie nello svolgimento della gara n. 28/2011 per i servizi di pulizia (base d'asta € 95 mln). L'allora Ad costituì una commissione apposita per verificare la regolarità di tale procedura e non vennero ravvisati vizi di irregolarità amministrativa. Anche il procedimento penale relativo allo stesso affidamento si è definito con l'archiviazione su richiesta del PM. Allo stato, non risultano iniziative giudiziarie in corso.	A fronte delle conclusioni della commissione interna ad Atac e del procedimento penale, non sembra sussistano margini per attribuire responsabilità civili.
Illegittima proroga ROMA TPL affidamento servizi trasporto notturno	2013-2015	consulenza tecnica	Le proroghe dal 2012 fino al 2015 del servizio di trasporto notturno, affidato da Atac a Roma TPL in subappalto, sono avvenute in violazione delle procedure previste. Il danno dovrebbe essere stimato mediante consulenza tecnica. La Corte dei Conti è stata informata mediante scambio di comunicazioni tra MEF e Atac avente ad oggetto i rilievi del MEF sulle asserite irregolarità commesse dalla Società.	I Commissari rilevano che al riguardo il Procuratore Regionale della Corte dei Conti ha comunicato che il procedimento V2016/01725 risulta tuttora in istruttoria. Si chiede alla società di attivarsi per le contestazioni agli organi sociali in carica fino al 14 aprile 2015, anche in considerazione del rilevante contenzioso ancora pendente con la stessa Roma TPL.

titolo	anno	danno	iniziative giudiziali e istruttorie in corso	note dei CG
Operazioni anomale Trambus Open S.p.A.	2009-2010	valore operazioni anomale	Il Collegio Sindacale, nella relazione al bilancio 2013, segnalava forti anomalie sostanziali e procedurali su operazioni compiute da Trambus Open S.p.A. prima dell'incorporazione in Atac 2009-2010. Data la mancanza di ulteriore documentazione e considerato che si tratta di fatti anteriori al 2010, rispetto ai quali non risulta se gli amministratori successivi avessero elementi utili per intervenire, la Società ha ritenuto di non procedere. Si segnala che la Trambus Open in liquidazione ha cessato le attività nel dicembre 2014 e nel settembre 2015 è stato approvato il relativo bilancio finale.	I Commissari rilevano come dai verbali del Collegio Sindacale del 2010 sembrassero superate le osservazioni sollevate dagli stessi sindaci nel 2009 (i fatti, però, risalgono al 2008/2009). La carenza informativa e documentale sulla questione non esime, tuttavia, gli attuali amministratori dal verificare più approfonditamente i 12 precisi rilievi formulati dal Collegio Sindacale nel verbale n. 73/2010 (osserv. 146/73) ed eventualmente a contestare agli organi cessati la mancata attivazione nei confronti degli amministratori e sindaci di Trambus Open dell'epoca.
Anomalie rifornimenti	2011-2013	consulenza tecnica	Il Collegio Sindacale, nel verbale di riunione del 30.7.2013, ipotizzava anomalie nella determinazione del prezzo addebitato ad Atac nei rifornimenti di carburante, nella distribuzione all'interno delle rimesse e nella rendicontazione, nel periodo 2011-2013. Non risultano iniziative giudiziarie in corso.	Dalla documentazione esaminata non emergono rilevanti profili di responsabilità, sia pure per effetto dell'intervento di un consulente esterno, il cui parere ha consentito di modificare sostanzialmente il contratto con la Natalizia Petroli, oviando alle disfunzioni verificatesi.
Fatture false Falaschi	2013		Il Collegio Sindacale, nel 2013, segnalò come la Falaschi S.r.l. avesse emesso fatture false ad Atac, confermate da un dipendente Atac non più in servizio alla data della conferma. Tali fatture sono state poi cedute a Ifitalia. Non risultano in concreto addebiti per gli organi sociali.	Da approfondimenti dell'organo commissariale si rileva che la Falaschi è fallita il 5.12.2013 e che, in data 14.6.2010, la Falaschi ha ceduto a Ifitalia tutti i crediti verso Atac derivanti da contratto e/o ordini che sarebbero stati stipulati entro il 14.6.2012. La prima transazione fra Atac e Falaschi è del 9.3.2011, per il pagamento di prestazioni già rese fino al gennaio 2011 e scadenzamento di quelle da svolgere tra marzo e giugno 2011. Una seconda transazione, del 23.5.2011 per altre prestazioni, sarebbe stata regolarmente eseguita.

titolo	anno	danno	iniziative giudiziali e istruttorie in corso	note dei CG
Consulenze <i>Advisor</i> finanziario e vari studi legali per finanziamento Atac	2013	1.195.733	Il Collegio Sindacale, nella riunione del 5.12.2013, rilevò il notevole esborso disposto il 21.11.2013 in favore di 3 studi legali e di un <i>advisor</i> finanziario, per complessivi € 1,2 mln, con riferimento all'operazione di finanziamento con un pool di banche, articolata in diverse linee di credito (complessivi € 390 mln), per la ristrutturazione dei debiti Atac. Non risultano iniziative giudiziarie in corso; la stessa Atac ritiene "doveroso valutare la presentazione di un esposto alla Procura della Corte dei Conti", a causa del "coinvolgimento di una pluralità di professionisti che è apparsa del tutto sproporzionata rispetto alla convenienza e rilevanza dell'atto da compiere" e quantomeno di inviare un atto interruttivo della prescrizione ai possibili responsabili.	I Commissari condividono la scelta di denunciare il fatto alla Procura Regionale e di inviare atti interruttivi della prescrizione agli amministratori responsabili, essenzialmente per il fatto che risulta accettata e pagata da Atac, oltre che il compenso all' <i>advisor</i> finanziario di € 550.000, anche l'opera professionale, per € 125.320, dello studio legale che ha prestato assistenza, esclusivamente e dichiaratamente, a favore delle banche, secondo una prassi ben poco commendevole. Ciò benché il rapporto interno Atac definisca tali spese quali oneri accessori del contratto di finanziamento.F29
Conferimento incarico di consulenza a cessato AD	2010	219.000	Trattasi di incarico per consulenza complementare all'allora Ad di Atac, da aprile a novembre 2010. In quel periodo non era ancora stata emanata la Deliberazione GC n. 134/2011, che disciplina il cumulo di incarichi per gli amministratori delle società partecipate. La Procura Regionale della Corte dei Conti ha aperto un giudizio nei confronti di 10 persone, tra dirigenti, amministratori e sindaci dell'epoca, per un danno quantificato in ca. € 219.000. Il giudizio, tuttavia, è sfociato nella sentenza di	Nessuna contestazione sembra potersi sollevare, in ragione dell'intervenuta assoluzione.

7.4. Ulteriori fattispecie passibili di valutazione *sub specie* di responsabilità

Di là dalla elencazione, “corredata” da succinti commenti, offerta dalla società (tramite il parere dei prof.ri Abriani e Giampaolino) con riguardo ai principali profili di responsabilità degli organi sociali, sottoposti per lo più al vaglio della Procura Regionale della Corte dei conti – in ossequio, come rilevato, all’orientamento sinora prevalente della giurisprudenza sulla giurisdizione per le società *in house* –, gli scriventi Commissari Giudiziali hanno individuato ulteriori fattispecie generatrici di possibile responsabilità, la cui gravità e diretta efficienza sulla crisi di ATAC sembrano palesi. E, tuttavia, mette conto ribadire che le considerazioni che seguono necessitano di disamina più analitica, sì che, allo stato, sono, giocoforza, di carattere embrionale.

Inoltre, siccome si è in presenza di fatti e omissioni risalenti a periodi, talvolta, anteriori al 2009 e, talaltra, giunti fino al 2015, diviene necessario, quanto urgente, che l’attuale organo amministrativo della proponente – e, in alternativa,

quello di controllo *ex art. 2393, comma 3, c.c.* – svolgano puntuali approfondimenti al fine di identificare i diretti responsabili (se non si sia già compiuta la prescrizione) oppure gli amministratori e i sindaci, succeduti ai suddetti responsabili, che non abbiano provveduto in tempo utile a interrompere, contestare formalmente o, almeno, segnalare le condotte (soprattutto omissive) appresso descritte alla Procura Regionale della Corte dei conti, per le iniziative di competenza. Va aggiunto che meriterà valutazione anche la responsabilità di chi abbia commesso, o consentito che si commettessero, spoliazioni ai danni di ATAC mercé la stipulazione di contratti macroscopicamente svantaggiosi, pur se, a seguito di indagini interne, vi si è, poi, posto rimedio: infatti, tale rimedio sembra aver operato *de futuro* (parrebbe essere il caso, ad es., della fornitura di carburante, in ordine alla quale – come puntualmente osservato in una nota dell’Ufficio legale del 27.4.2018, in risposta a talune sollecitazioni rivolte dai prof.ri Abriani e Giampaolino nel richiamato parere – ATAC ha intrapreso molteplici iniziative in “sanatoria”, recepite nella stesura del nuovo contratto, non constando, però, iniziative assunte *de praeterito*).

Qui appresso si riportano (anche) nuovi episodi, oltre a riprendersene alcuni, particolarmente significativi, già trattati dalla Società, che parrebbero – si sottolinea nuovamente la necessaria prudenza, anche sul piano linguistico – forieri di danni per le casse di ATAC, tratti dalla lettura dei verbali del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione consegnati dalla Società (ferma l’esigenza di approfondimenti per ciascun caso, a cagione della fisiologica mancanza, al presente, di documentazione di supporto). Si ritiene opportuno anche segnalare: (i) fattispecie che, quantunque, forse, non direttamente produttive di danno, sono, tuttavia, indice di una gestione assolutamente non commendevole della Società; (ii) fattispecie già contenute nel parere dei prof.ri Abriani e Giampaolino, quando ne appare utile l’ulteriore menzione.

A soli fini di tutela della *privacy* non si menzionano i soggetti presumibilmente responsabili, ma soltanto le rispettive funzioni – quando note (quando ignote, occorrendo approfondimenti in ordine ai responsabili) – e i verbali del Collegio Sindacale (d’ora innanzi “CS”) cui si fa riferimento, in ordine temporale a partire dalla fine di febbraio 2009 (primi verbali consegnati).

- Consulenze e assistenza di un professionista con incarico di consulenza forfetaria per ATAC (dal 2006 quanto meno al 2011), il quale, nel 2009 (e, dunque, nella vigenza di quell'incarico), sarebbe stato nominato arbitro nella controversia (Tevere) Roma TPL (fonti: verbali 58, 68 del 2009, 82 e 96 del 2010). E' una delle tante anomalie della vicenda Roma TPL, nella quale, per limitarsi alla composizione del collegio arbitrale, anche l'altro arbitro "di parte" era legale di ATAC, come si legge alla p. 36 del verbale n. 3 del Consiglio di Amministrazione (di seguito, "CdA") del 24.2.2012 (ma l'esito, terribilmente funesto, del contenzioso arbitrale mostra che nessuno dei due arbitri ha avvertito alcun *metus* nel giudicare).
- STA, poi fusa in ATAC: incarichi di consulenza a dipendenti pubblici senza autorizzazione dell'ente di appartenenza (verbale 59 del 2009). Peraltro, un mese dopo la fusione in ATAC, STA veniva condannata a rifondere al Comune di Roma la somma di € 5mln per tre diverse tipologie di costi illegittimi, che hanno inciso sull'entità dei proventi attesi dal Comune. Si chiede di valutare se, al momento della fusione, furono considerati i danni appena descritti e le conseguenti responsabilità.
- Assunzioni di personale e impegni di spesa pluriennali delle società incorporate (nella specie, Trambus e Met.Ro.), in asserita violazione del blocco previsto con direttiva dell'azionista (verbali 83, 84, 93 del 2010 e relazione CS al bilancio 2009).
- Problemi sulla gara per la pavimentazione dei siti aziendali e capolinea autobus, per la quale è stato prefigurato l'annullamento in autotutela della delibera 4.8.2010, che approvava lavori per ulteriori € 11mln. (verbali 13, 23 del 2011 e relazione CS al bilancio 2010).
- Affidamento a Drive Line Service S.p.A. (concessionaria ZF Italia S.r.l.) dei lavori di manutenzione dei cambi automatici di autobus, di produzione ZF, con fatture emesse a carico di ATAC per € 12,6mln. senza copertura budget e senza contratto, "mimetizzate" da procedura

sperimentale, conclusasi con una transazione (verbali 17, 18, 19, 23, 32 del 2011, 43 del 2012 e relazioni CS al bilancio 2010 e al bilancio 2011).

- Gara 30/2010 per ammodernamento di 2 treni MB del valore di € 8mln, con anomalie che hanno determinato la revoca dell'aggiudicazione in autotutela (verbale 23 del 2011 e relazione CS al bilancio 2010).
- Gara 22/2010 per costruzione barriere antirumore in adiacenza ferroviaria Ostia/Lido, di cui si è sospesa la provvisoria aggiudicazione in autotutela (verbali 13 e 23 del 2011, relazione CS bilancio 2010, verbale 41 del 2012).
- Vicenda delle c.d. "lettere-ombrello" per 7 dirigenti, che prevedevano l'estensione dell'indennizzo in caso di risoluzione del contratto (5 anni) e/o di cambio mansioni, mai sottoposte al CdA e sottoscritte dopo l'assunzione dei dirigenti (verbale 17 del 2011 e relazione CS bilancio 2010).
- In generale, nella relazione al bilancio 2010 il CS ribadisce la inadeguatezza, più volte rilevata (anche dai dirigenti di settore), del sistema di controllo interno e monitoraggio rischi, specie in vista e a seguito dell'integrazione con Trambus e Met.Ro.
- Ripetuti annullamenti di gare di appalto in autotutela, per evidenti carenze nella predisposizione dei bandi (verbali già citati e gare 22 e 30/2010 e 8/2012, quest'ultima per la fornitura di titoli di viaggio per € 9mln).
- Carenze gestionali, organizzative e di controllo rispetto al fenomeno dei biglietti falsi, su cui un team di ingegneri qualificati ha effettuato accertamenti, i cui esiti sono stati depositati alla Procura della Repubblica (verbale 33 del 2011 e relazione CS al bilancio 2012, verbale 10 del 2013, che quantifica il dato del mancato incasso in € 70mln., verbale 11 del 2013).

- Emblematica l'operazione US Cross Border Lease (trattata dai legali ATAC e nel prospetto sopra riportato), estinta, in via anticipata, nel 2011, con un esborso di € 28,3mln., a seguito dei rilievi del CS. Emerge la responsabilità degli organi (già citati in giudizio) per i danni subiti dalla Società a causa di una complessa operazione finanziaria, approvata dal CdA il 12.5.2003, nonché dall'assemblea dei soci il 15.5.2003 e consistente in un'iniziativa squisitamente speculativa – in quanto tale, del tutto ingiustificata e ingiustificabile – *sub specie* di concessione in locazione (sino al 2056) di 36 tram e 94 convogli metro ad un *trust* e nella contestuale sublocazione degli stessi mezzi ad ATAC fino al 2029. Tale operazione fu definita dal CS nel 2012 «temeraria», in quanto realizzata in assenza di qualsiasi seria acquisizione degli elementi valutativi che avrebbero consentito di percepirne la notevole rischiosità e l'evidente irrazionalità e lesività degli interessi economici della società stessa (aggravata dall'esistenza di clausole in lingua americana difficilmente interpretabili, mai tradotte negli atti contrattuali: addirittura, nella Relazione al bilancio 2008, il CS fa parola di espressioni dialettali ⁽³⁶⁾.

Sul punto il rapporto di *Internal Audit* 1/2012 rilevava l'assenza di «alcun specifico documento terzo ed indipendente di analisi dettagliata relativa ad una valutazione puntuale dello scenario dei rischi finanziari afferenti al contratto» ⁽³⁷⁾. La chiusura anticipata dell'intera operazione, pagata in due *tranches* nel 2011 e nel 2012, ha procurato danni quantificati in € 23 mln, oltre rivalutazione e interessi (tuttavia, la Procura della Corte dei conti risulta aver richiesto la condanna dei convenuti per la minor somma di € 17,997mln, in ragione dell'intervenuta prescrizione riguardo ad alcuni “archi” temporali, sì che, anche al riguardo, occorrerà valutare le eventuali responsabilità).

⁽³⁶⁾ Si consideri che, dal verbale n. 21/2010 del CS, si evince che ancora non si conoscevano i costi e ricavi dell'operazione, al di là dell'introito iniziale, nel 2003, di circa € 13mln.

⁽³⁷⁾ Di più, si legge, a p. 4 del rapporto di *audit*, che «ATAC, *ante* fusione, adottava modalità di verbalizzazione che non prevedevano la trascrizione dei documenti presentati in seduta né l'identificazione degli stessi, sempre comunque, mediante protocollo e o data. Inoltre, non venivano predisposte fascicoli contenenti, per ciascuna seduta, la documentazione completa prodotta e posta all'esame del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea [... Il contratto ...] non è presente agli atti del Consiglio di Amministrazione della Società sia nella stesura “in originale”, sia nella stesura “in copia dell'originale”, né risulta presente la corrispondente versione dello stesso tradotta e giurata in italiano».

Nei bilanci ATAC non risultavano mai appostati fondi rischi per detta operazione, stanziati solo nel 2011 per € 31,4mln, a fronte di un esborso finale – come scritto – di € 28,3mln.

Con sentenza n. 12802/2015 il Tribunale Civile di Roma, Sez. Imprese, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice civile in favore della Corte dei conti, aderendo al riparto di giurisdizione (al tempo) operato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n. 26283/2013 e 5848/2015) in tema di responsabilità contabile degli amministratori di società *in house*. Il giudizio e la relativa documentazione sono stati, quindi, trasferiti per competenza alla Corte dei conti, ove risultava già aperto il relativo fascicolo istruttorio 2009/1389. Risulta, peraltro, sollevato, dalla stessa Corte dei conti, conflitto di giurisdizione, con l'ordinanza n. 40/18 (utile anche sul piano ricostruttivo della fattispecie concreta e di quella astratta), dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione, sì che, ora (e finalmente) il giudizio è in fase di riassunzione da parte della Procura Regionale contabile.

- A fine 2011 il CdA e il CS sono stati informati sugli esiti dell'attività di "pulizia" delle voci contabili "fatture da ricevere" e "note di credito da ricevere", con un saldo contabile di € 35mln.; tale circostanza fa emergere errori contabili sui precedenti bilanci, che avrebbero potuto, quanto meno, ridurre nell'entità, a Roma Capitale, il conferimento del patrimonio immobiliare – con conseguenti maxi-ammortamenti – per evitare il *default* (verbale 47 del 2012 e relazione CS bilancio 2011, verbali 60, 61 e 62 del 2013).
- Il CS ha inviato una lettera all'A.D. sulle criticità del nuovo modello di controllo aziendale (verbale 54 del 2012), che persistono da tempo, generando i numerosi problemi più volte denunciati.
- L'*Audit* interno esige un "mandato" dell'A.D. per avviare indagini sulla vicenda Trambus Open, nonostante le gravi anomalie, verificatesi nel 2009-2010 e segnalate da un consigliere di amministrazione con nota riservata al CS (verbale 55 del 2012).

- Il revisore Mazars osserva che il piano di dismissioni di Atac Patrimonio non viene attuato (verbale 5 del 2013 del nuovo CS) e che, dunque, il debito non può essere abbattuto.
- Grave situazione di disordine organizzativo nella gestione della fornitura carburanti, che perdura dal 2011 (verbale 6 del 2013), e nella vicenda Falaschi (verbali 7, 8 e 9 del 2013).
- Emergono gravi criticità sulle fusioni OGR e Atac Patrimonio segnalate dall'Ufficio Amministrazione e Controllo, che i sindaci attribuiscono a «partite non conciliate di 46 milioni di euro» (verbale 15 del 2014).
- Nella relazione al bilancio 2013 il CS richiama l'attenzione su alcune voci, tra cui:
 - a) Lodo TPL (v. sopra): sono stati inseriti a bilancio € 31,5mln. in luogo dell'intero ammontare del debito oggetto di condanna (€ 63,5mln.);
 - b) ERG II *tranche*: sono stati iscritti crediti per rinnovi CCNL e altri rimborsi inerenti al personale per € 129mln., ma, quanto ad € 46mln., non risulta il relativo stanziamento di copertura nel bilancio di Roma Capitale (su tale questione occorrono delibere di Giunta, verifiche della Ragioneria Generale e, per la quota *ante* 28.4.2008, una verifica da parte del Commissario Straordinario);
 - c) la c.d. “Manovra finanziaria del 18.10.2013 avente ad oggetto la rimodulazione dell'indebitamento da breve a medio termine per complessivi € 208mln.”, consistente in *i)* concessione finanziamento a m/t di € 182mln. (con scadenza a 24 mesi, prorogabile fino al 31.12.2019), in parte supportato da garanzia ipotecaria (€ 19mln.) e il residuo in chirografo (€ 163mln.); *ii)* concessione finanziamento “revolving” di € 26mln.; *iii)* concessione linea autoliquidante di anticipo crediti Roma Capitale e Regione Lazio su Contratto di servizio, agevolazioni tariffarie e lavori finanziati per € 182mln.; *iv)* conferma della linea di finanziamento *pro soluto* sul contratto di servizio Regione Lazio di € 125mln.). Se ne dà menzione in questa sede perché denota lo “scenario” finanziario precario di ATAC.

- Mazars riferisce che il conto “fatture da ricevere” ammonta ad € 105mln. al 31.8.2014 e che il *software* gestionale evidenzia una perdita a metà anno di € 82mln., mentre al revisore la perdita risulta di € 54mln. (verbale 24 del 2014).
- Prendendo spunto dall’analisi del contenzioso con Roma TPL, il CS rileva che, se il bilancio fosse stato redatto correttamente (con riferimento all’indicazione dei ricavi in base al loro effettivo realizzo), il *deficit* finanziario avrebbe evidenziato lo stato di insolvenza di ATAC già allora (verbale 28 del 2014).
- Anche l’OREF (l’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria di Roma Capitale) invia una nota sulle criticità contabili e altre operazioni straordinarie nei bilanci 2012 e 2013. Il CS, alla luce della nota dell’OREF del 7.4.2015, chiede all’A.D. di voler convocare, con la massima sollecitudine, un’assemblea avente all’o.d.g. l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori, per conoscere se il socio unico intenda esercitarla o meno (verbali 33 del 2015 e 58/2016). Il CS ritiene irrituale l’intervento dell’OREF, sia in quanto l’art. 2393, comma 3, c.c. facoltizza il collegio sindacale a promuovere azione di responsabilità (alternativa e subordinata a quella dell’azionista) sia perché su alcune questioni segnalate (U.S. Cross Border Lease e titoli Bank of Ireland) il CS si era già attivato segnalando i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti, che aveva avviato le azioni di responsabilità; nel merito, comunque, il CS respinge la sollecitazione dell’OREF per la mancata richiesta di «ulteriori elementi ad integrazione delle parti eventualmente mancanti» e informa di aver nuovamente chiesto agli organi amministrativi di ATAC «una dettagliata e completa informativa sulle criticità emerse in relazione ai bilanci 2012 e 2013».
- Sulla questione Sede Unica (la vicenda “Eur Castellaccio”), il parere conclusivo dello Studio legale incaricato – di cui si fa menzione nella documentazione esaminata – suggeriva di procedere con la risoluzione del contratto per inadempimento del costruttore, ma si è scelta, nel 2012,

la via della rinegoziazione del contratto (per poi risolverlo per inadempimento nel 2017, iniziativa rimediata ritenuta dal Tribunale nel 2018, sia pur nella sede cautelare, non fondata). La vicenda ha origine nel 2005, quando il Comune di Roma delibera di realizzare la «sede unica della mobilità» (dove trasferire sia ATAC che i propri uffici dipartimentali del settore). Problemi di copertura finanziaria posticipano al 31.7.2009 la stipula con BNP Paribas (superfici già del costruttore Parnasi), proprietaria dell'area, di un contratto preliminare di compravendita al fine di edificarci il complesso (anche in vista della incorporazione di Trambus e Met.Ro); aumentano le volumetrie inizialmente stabilite, da 21mila a 26mila metri quadrati e, quindi, il corrispettivo sale da 99 a 118 milioni di euro, con una caparra, subito versata, di € 20 milioni. Solite prevedibili difficoltà relative al rilascio delle autorizzazioni edilizie ritardano l'avvio dei lavori al settembre 2010 e determinano l'insorgere di un contenzioso sui ritardi. Con il blocco dei lavori si perviene, il 28.6.2012, ad un'anomala transazione: ATAC, invece di acquistare l'immobile, si obbliga ad assumerlo in locazione – nonostante il bene non fosse ancora venuto ad esistenza – per 18 anni ad un canone di € 8mln annui (pari al 7% del valore). In cambio, il locatore concedeva uno sconto di € 4 milioni sul prezzo di un'eventuale vendita, che restava, comunque, oggetto di vicendevoles opzione, *put* e *call* (opzione di vendita per BNP per € 94mln e opzione d'acquisto per ATAC per € 114mln). Nel febbraio 2016 ATAC, d'intesa con l'allora Commissario di Roma Capitale, presentò un esposto alle Procure competenti. Fino ad oggi BNP ha trattenuto la somma versata di € 20 mln, essendo mutato il titolo della relativa dazione (da caparra in relazione ad una futura vendita ad anticipo canoni per futura locazione). Restano non chiarite la carenza iniziale di documentazione attestante la copertura finanziaria dell'operazione e la logica sottostante al cambiamento di indirizzo che condusse alla transazione del 2012, senza richiedere, a quel tempo, la risoluzione per inadempimento (comunicata solo nel 2017) e il pagamento del doppio della caparra. Con nota del 31.10.2018, il legale di ATAC, prof. Giampaolino, ha informato dell'intervenuta intesa, con BNP Paribas REIMI, per la restituzione di € 9mln (a fronte di € 20mln a suo tempo versati), da corrispondere in tre *tranches*: (i) quanto ad € 4mln, entro 20

giorni dall'autorizzazione giudiziale di cui *infra* (cui è sospensivamente condizionata la predetta intesa); (ii) quanto ad € 4mln, entro il 31.12.2020; (iii) quanto al saldo, di € 1mln, entro il 30.6.2021. Posto che l'accordo transattivo richiederà l'autorizzazione giudiziale *ex art.* 167, comma 2, c.c., la pur positiva definizione – tenuto conto dell'esito soccombente per ATAC di entrambi i gradi di giudizio cautelare, con inibizione del diritto di quest'ultima ad escutere la garanzia a prima chiamata rilasciata a seguito del pagamento dei 20mln di euro sopra menzionati – determina la cristallizzazione del danno nella somma definitivamente persa, vale a dire € 11mln circa. Va da sé che la scelta negoziale in parola si pone come alternativa rispetto (alla presentazione di istanza per l'autorizzazione) allo scioglimento dal contratto *de quo*, *ex art.* 169-bis l.f., che genererebbe un credito da ripetizione di indebito (nella misura dei 20mln di euro versati), nonché un debito da indennizzo – «equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento» – da soddisfare «come credito anteriore al concordato», secondo quanto stabilisce il comma 2 della richiamata disposizione. E' anche vero che: (i) non è dato conoscere il *quantum* indennitario, dovendosi prudentemente ritenere – proprio in dipendenza dell'esito duplicemente negativo della fase cautelare – che vi sia inadempimento imputabile ad ATAC o che, comunque, non vi sia inadempimento imputabile alla controparte (anche se il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19.7.2018, respingendo il reclamo di ATAC avverso l'ordinanza inibitoria dell'escussione della predetta polizza, ha ritenuto «sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, sembrando emergere – pur secondo una delibazione sommaria che caratterizza questa fase cautelare – la natura fraudolenta dell'escussione della polizza da parte ATAC proprio dai documenti prodotti dalla stessa reclamante»); (ii) secondo le previsioni del Piano concordatario, i creditori chirografari sono destinati ad essere soddisfatti al 31% in denaro e, per il residuo 69%, tramite strumenti finanziari partecipativi. In altre parole, non è possibile, allo stato, stimare se la definizione transattiva sia o meno più vantaggiosa dello scioglimento *ex art.* 169-bis l.f.

- Sotto altro profilo, i continui, numerosi rinnovi contrattuali o proroghe, in luogo dell'espletamento di gare per plurimi servizi (Tevere TPL, Natalizia Petroli, Ciclat, Falaschi, etc.), costituiscono possibili fonti di danno e connesse responsabilità, giusta i rilievi del CS (verbale 34 del 2015).
- Su tutto ciò domina il contenzioso con la Regione Lazio per asseriti crediti di oltre € 675mln., la cui gestione si trascina senza risultati dal 2009 (verbali 35 e 37 del 2015). Tali crediti sarebbero stati svalutati in misura assai consistente, in quanto i corrispondenti debiti non sarebbero stati inseriti nei bilanci di Regione Lazio e Roma Capitale, in difetto di appositi accordi.
- Anche l'ANAC, il 15.10.2015, richiede ad ATAC una dettagliata relazione sulle modalità di espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture negli ultimi 5 anni (verbale 40 del 2015) e, con delibera 6.9.2017, censura il frequente ricorso a procedure negoziate in luogo delle gare ad evidenza pubblica (deducendo urgenze indimostrate: ad es., nel caso Gommeur, su cui v. appresso).
- Nella relazione al bilancio 2014 il CS, su sollecitazione dell'OREF, ripropone la questione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in carica nell'anno 2012. Eguale invito proviene dal Dipartimento Partecipazioni e Controllo di Roma Capitale, giusta nota del 5.10.2015 (richiamata dal CS nella relazione al bilancio 2014) e, prim'ancora, dalla nota critica del MEF in data 18.2.2015, a seguito di ispezione svolta tra il febbraio e l'aprile 2014 sui seguenti aspetti salienti nel periodo 2009-2013: *i)* gestione finanziaria, *ii)* indebitamento e riflessi sull'ente controllante, *iii)* spese per personale e consulenze, *iv)* spese per forniture di beni e servizi e realizzazione di opere, *v)* verifica dei rapporti finanziari tra ente locale e azienda.
- Il Ministero dell'Economia, in detta nota, aveva sollevato 28 rilievi critici sulla gestione, ai quali ATAC ha risposto il 31.7.2015, chiarendo, però,

ad avviso del Ministero, soltanto 7 punti. Rimanevano inevasi i quesiti salienti:

- a) superamento limiti di spesa per consulenze, con maggiori oneri per € 2,48mln;
- b) spese di rappresentanza anni 2010/2013, senza indicazione dei beneficiari;
- c) utilizzo improprio della riserva per sovrapprezzo azioni, di € 40 mln, per compensare poste con Atac Patrimonio;
- d) ripianamento perdite della controllata OGR (poi incorporata) per € 1,8 mln, mediante rinuncia ai crediti verso la stessa;
- e) improprio utilizzo di risorse ex L. 488/99 per il pagamento di interessi passivi del mutuo C.D.P., in misura pari ad € 7,8mln, e per il pagamento di interessi moratori all'A.T.I. Vianini Lavori in misura pari ad € 2,3mln;
- f) mancata riconciliazione crediti e debiti con Roma Capitale (ancora nel 2017: verbale CS 83 del 2017);
- g) iscrizione in bilancio di ingenti crediti verso Regione Lazio, poi svalutati per centinaia di milioni di euro;
- h) irregolarità varie nella gestione dei magazzini (mancata identificazione dei beni obsoleti o difettosi, con ritardi nell'acquisto ricambi, etc.), che avrebbero cagionato danni al patrimonio aziendale;
- i) improprio utilizzo di spese d'investimento di Roma Capitale (conferimenti in natura: treni CAF e ricambi) per la copertura di perdite d'esercizio;
- j) omessa restituzione a Roma Capitale dell'anticipazione del fondo regionale trasporti, incassato dalla Regione Lazio;
- k) maggiori oneri per € 63 mln (*pro quota* a carico di Roma Capitale) derivanti dal lodo Roma TPL;
- l) riconoscimento al personale di premi aziendali «solo in base all'effettiva presenza e non al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali» (v. appresso);
- m) criticità varie in tema di personale (assunzioni senza selezione, impropri conferimenti d'incarichi dirigenziali ad amministratori delegati, per eludere i limiti retributivi);
- n) reiterati affidamenti diretti di consulenze legali (senza comparazione);

- o) reiterate proroghe e rinnovi dei contratti dei servizi di pulizia, lavaggio, depolverizzazione gallerie e stazioni metro.

Su sollecito del MEF (del 5.5.2016) ATAC ha replicato il 12.9.2016, ma le controdeduzioni dell'azienda non parrebbero aver superato i rilievi sollevati (salvo due), tant'è che il MEF, con lettera del 21.5.2018 accompagnata da nota di sollecito della Procura Regionale della Corte dei conti, è tornato a richiamare la responsabilità dei vertici della Società per l'insoddisfacente riscontro ai seguenti punti:

- a) omessa indicazione della spesa complessiva sostenuta per le consulenze nel 2014, pur avendo ATAC comunicato alla Corte dei conti i dati degli amministratori in carica nel periodo di riferimento;
- b) sebbene ATAC riferisca di aver adottato, il 28.6.2016, una procedura interna per la gestione delle spese di rappresentanza degli organi amministrativi, rimangono indistinti, per tutti gli anni precedenti, i beneficiari di dette spese, con danno al patrimonio non imputabile ai singoli;
- c) il recupero, dai responsabili, delle sanzioni comminate ad ATAC a vario titolo per € 611mila tra il 2010 e il 2013 è stato pari al solo 18% del dovuto, così come per l'inesistente tracciamento dei *notebook* aziendali nel periodo precedente la fusione;
- d) è rimasto senza risposta l'improprio utilizzo di risorse *ex lege* n. 488/99 per il pagamento di interessi passivi del mutuo C.D.P., per € 7,8mln, e per il pagamento di interessi moratori all'ATI Vianini Lavori, per € 2,3mln, del che viene rimessa ogni valutazione alla Corte dei Conti;
- e) parimenti deferite alla magistratura contabile restano le valutazioni in ordine alla perdita di € 4mln sui titoli Lehman Brothers, alla svalutazione di 46 equipaggiamenti per elettromotrici ("chopper") mai entrati in funzione, con perdita "secca" di altri € 4,3mln, e alla svalutazione per € 2,6 mln di 26 vetture metropolitane di tipo RA100;
- f) ancora rimessa alla Corte dei conti è la questione della sede unica Eur Castellaccio (su cui v. sopra);
- g) permane la diversità di interpretazioni con il MEF circa le operazioni contabili e finanziarie di «illegittimo ripiano dell'eccedenza delle

perdite 2010, pari ad € 20,6mln, mediante diretta riduzione parziale del valore dei beni in natura conferiti da Roma Capitale (treni CAF e ricambi)» e di «impropria allocazione dei conferimenti in natura di Roma Capitale nella voce Altre Riserve» (partecipazione in Atac Patrimonio, di € 263,8mln, e treni CAF, per € 170mln), con utilizzo di tale voce per ripianare le perdite di esercizio 2011 e 2012 per complessivi € 336mln;

- h) quanto alla omessa restituzione a Roma Capitale dell'anticipazione del fondo regionale trasporti, la pendenza della procedura di concordato impedisce ad ATAC di dare esecuzione all'accordo stipulato con Roma Capitale per il rimborso ventennale del debito di € 429,5mln (debito, anzi, postergato al pagamento degli SFP di tipo "B"), determinando così la trasformazione della natura dell'anticipazione erogata in finanziamento a lungo termine (con ovvio pregiudizio per le casse comunali);
- i) sugli oneri lievitati per la controversia con RomaTPL si è già riferito sopra;
- j) anche l'omessa restituzione a Roma Capitale delle sopravvenienze attive derivanti dall'operazione di "Clean up" per € 6,9mln è ora preclusa dal concordato preventivo;
- k) le varie criticità in tema di personale hanno generato i dovuti accertamenti, che sono tuttora *in itinere*, ovvero hanno dato luogo a procedimenti dinanzi alla magistratura contabile nei confronti dei responsabili;
- l) le criticità in materia contrattuale (di cui al rilievo n. 26), in particolare, le proroghe dei servizi di pulizia, depolverizzazione delle gallerie e stazioni, non hanno trovato adeguate risposte.

La nota del MEF, sottoscritta personalmente dal Ragioniere Generale dello Stato, dott. Daniele Franco, rappresenta un documento imprescindibile nella valutazione dell'operato degli organi sociali e costituisce, al contempo, un significativo argomento per il riconoscimento esplicito del rapporto *in house*, con conseguente rimessione della vertenza – ritenuta conclusa, ma non definitiva, «stante la divergenza delle posizioni assunte in ordine ai rilievi ancora da regolarizzare» – alle valutazioni della Procura Regionale della Corte dei conti.

- Degno di menzione, ancora, è che tutti i rilievi esposti trovino fondamento nella documentazione fornita da ATAC medesima al MEF, il che dimostra che la Società è da tempo in grado di esercitare i suoi diritti risarcitori e non vi ha ancora provveduto autonomamente.
- Tuttavia, ATAC si è limitata a inoltrare documentazione alla Corte dei conti, con nota del 27.10.2015, ritenendo che essa equivalga a “segnalazione/denuncia”, in quanto già completa di tutti gli elementi e dei supporti contabili necessari ad ogni valutazione di competenza della magistratura contabile. D’altro canto, in due precedenti azioni di responsabilità, per fatti diversi, il Tribunale di Roma aveva appena dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (giusta quanto sopra enunciato).
- Passando ad altra annosa questione, la scelta strategica di chiudere siti non di proprietà della Società ha riguardato il deposito denominato “Collatina”: il recesso dal contratto di locazione, nel maggio 2015, prevedeva il rilascio entro la data del 31.12.2015 (poi differita, a dire della Società, al 30.4.2016, circostanza contestata dalla controparte). ATAC non ha riconsegnato l’area nei termini previsti, in quanto sono emerse «criticità di natura ambientale» (in particolare, per la presenza di sostanze inquinanti, liquide e solide, nel sottosuolo, e per l’identificazione dell’ubicazione e della consistenza di esse, pur essendo state compiute attività di bonifica nel corso del tempo, documentate a partire dal 2016). E’, dunque, meritevole di valutazione l’eventuale responsabilità per il ritardo nella riconsegna (€ 100mila/mese: verbale CS del 24.8.2017): ATAC, in vero, ha offerto la restituzione dell’immobile con lettera dell’1.10.2018, cui ha fatto seguito l’offerta per intimazione ex art. 1216 c.c., con consegna fissata al 5.11; controparte, tuttavia, ha immediatamente replicato, con missiva del 5.10, argomentando le ragioni (sempre relative alla bonifica) per le quali ritiene di non poter accettare la restituzione del cespite. Vanno, inoltre, valutate le possibili responsabilità per gli smaltimenti avvenuti negli anni e per la mancata mappatura dei serbatoi di gasolio, in una con le omesse manutenzioni

straordinarie, con conseguente probabile danno per almeno € 2,4mln, somma accantonata a fondo rischi nel bilancio 2015 (dovendosi, però, aggiungere che l'esito della CTU nell'ATP ha accertato costi di bonifica ben più elevati, per oltre € 3,5mln; donde l'incremento del fondo rischi – anche avuto riguardo ai costi di ripristino – da parte degli scriventi: v. Cap. 19).

- Diverso profilo di danno emerge con riguardo alla Metro C, per l'usura accelerata delle ruote dei treni, dovuta alla costruzione del binario «con curvatura troppo stretta» (verbale CS 69 del 2016), peraltro, non eseguita da ATAC, terza rispetto al relativo contratto di appalto. La Società, quale esercente il servizio, si è attivata, sin dal febbraio 2015, segnalando il grave problema, che ha comportato: (i) la sostituzione delle ruote sull'intera flotta, composta da 13 treni, dedicata alla linea C (con programma di sostituzione completato a marzo 2018), per il costo di € 2,5mln; (ii) la riduzione della produzione chilometrica, al punto che Roma Capitale ha riconosciuto ad ATAC, in sede di consuntivo del servizio per gli esercizi 2016 e 2017, rispettivamente, € 1,76mln (mancata produzione per 137.718 treni/km) ed € 4,46mln (mancata produzione per 343.895 treni/km). Si chiede di accertare l'effettivo ristoro del danno sofferto.
- In ordine alla “partita” più rilevante dei crediti verso Roma Capitale, quella di circa € 86 mln per i rimborsi retributivi relativi al rinnovo del CCNL 2011-2012, il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 8094/2017, ha rigettato le domande di ATAC: l'effetto sul bilancio è stato notevole, perché Roma Capitale ha disconosciuto i relativi debiti. Prima di tale decisione, la motivazione addotta per l'appostazione del credito ruotava intorno ad un precedente, vale a dire la sentenza del Tribunale di Roma dell'8.2.2015 (R.G. n. 17576/2011), nel contenzioso promosso da RTPL nei confronti della Regione Lazio e di Roma Capitale in relazione agli incrementi salariali connessi al contratto TPL stipulato con quest'ultima il 7.10.2015 (il contratto tra Roma Capitale e RTPL, peraltro, prevedendo il trasferimento diretto all'aggiudicatario delle “provvidenze”

regionali o statali; sulla questione si vedano sia il verbale del CS n. 91 dell'8.6.2017 sia il verbale n. 2 del 31.8.2017).

- Non meno delicata è la questione relativa ai rilievi sollevati (anche dall'ANAC) sugli affidamenti diretti dei servizi di pulizie e mensa (c.d. "Dopolavoro") e della fornitura pneumatici (le procedure ad evidenza pubblica sono state espletate soltanto di recente: verbale n. 92 del 2017). Evidentemente, i modelli organizzativi e i sistemi amministrativi non hanno funzionato a dovere. Conferma di ciò si trae dalle delucidazioni del responsabile *Audit* interno sui sistemi di lotta all'evasione tariffaria, programmati soltanto nel luglio 2017 tramite l'uso delle guardie giurate anche sui mezzi di superficie, a fini sanzionatori, e della videosorveglianza a bordo dei mezzi (verbale 95 del 2017), oltre al potenziamento delle squadre di verifica con l'incremento del personale all'uopo impiegato di circa 220 unità (per accordo sindacale del 27.11.2017, su cui v. Cap. 15).

Mette conto, qui, spendere qualche considerazione supplementare sulla fornitura pneumatici, vale a dire al rapporto contrattuale con Gommeur (protrattosi per due trienni, dall'1.6.2010 sino al 31.5.2016). Il rapporto di *Audit* n. 4/2013 – senza data, ma, verosimilmente, della prima metà del 2013 – aveva già rilevato significative criticità nel(la gestione del) contratto per il triennio 1.6.2010-31.5.2013, relativo alla «fornitura e gestione in *full service* degli pneumatici relativi all'intero parco mezzi di Trambus Spa». L'esercizio dell'opzione per il rinnovo triennale aveva formato oggetto della Deliberazione n. 73 del 20.12.2012 del Consiglio di amministrazione di ATAC (verbale n. 20, p. 60-76); nello stesso verbale (p. 61), l'A.D. dà conto di una perizia – commissionata dal suo predecessore – «dalla quale emergono, in prima lettura, dei rilievi sull'attività svolta da Gommeur e delle criticità di materiali forniti dalla stessa ditta». Ciò nondimeno, ragioni di urgenza (legate alla necessità di approvvigionarsi di gomme invernali), inducevano il Consiglio, all'unanimità, a deliberare il rinnovo (e il rinnovo è stigmatizzato dall'ANAC nella Delibera n. 895 del 6.9.2017, proprio perché deliberato «nonostante le risultanze della relazione tecnica sulla gestione del servizio

pneumatici di ATAC nel 2012, della relazione sulla legittimità della procedura di aggiudicazione predisposta nel 2013 e della relazione numero 3/2013 predisposta dalla struttura di *Audit* dell'azienda»). In ogni caso, ATAC ha, poi, stipulato due transazioni con Gommeur, relative a crediti inerenti al triennio di rinnovo, il 30.10.2014 e il 26.11.2015, nelle quali, rispettivamente, alle lett. n) e m) della parte dispositiva, si stabilisce che «[l]e parti, per effetto delle rinunce che precedono, si ritengono con ciò tacitate per ogni pretesa avente titolo o comunque connessa al Primo Contratto, alla sua esecuzione e cessazione, come pure per ogni pretesa avente titolo o comunque connessa alle prestazioni rese in forza del Secondo Contratto di cui all'Allegato A». Dunque, nella consapevolezza delle criticità del *full service* reso da Gommeur, non solo è stato rinnovato il contratto, ma sono state stipulate “transazioni” (*recte*, riscadenzamenti del debito) con dichiarazione di null'aver a pretendere. Con riguardo alla transazione del 2015, rileva l'ANAC che «[è] di tutta evidenza che l'omesso controllo sull'esecuzione da parte dell'ATAC e la mancata adeguata definizione del contratto di appalto di prestazioni, comunque, richiesta all'operatore al di fuori del corrispettivo pattuito (sostituzione gomme per rottura e fornitura di gomme invernali) hanno contribuito a determinare la rilevante esposizione debitoria dell'azienda nei riguardi dell'operatore». Le “criticità”, peraltro, sono di tale rilevanza da aver condotto al rinvio a giudizio dell'ex responsabile direzione superficie dell'ATAC, con l'accusa di abuso d'ufficio (la Società si è costituita parte civile, richiedendo la condanna per € 9mln circa). Secondo la tesi dell'accusa, l'imputato avrebbe inviato alla controparte la relazione dello studio legale incaricato da ATAC della disamina del contratto, di modo da agevolare la stesura di una nota di controdeduzioni, poi – e questa è la circostanza rilevante – pedissequamente recepite dal funzionario e, in tal guisa, trasmesse alla Direzione *Internal Auditing*. Va aggiunto che gli imputati dal versante Gommeur avevano optato per il rito abbreviato ed erano già stati assolti in precedenza per non avere commesso il fatto. Va, infine, aggiunto che, ad avviso dell'ANAC, non è esente da censure la condotta di ATAC anche successivamente alla cessazione del rapporto con Gommeur. In particolare, le ragioni di urgenza (già invocate nel 2012 per motivare la proroga pur in presenza di

gravi rilievi) riemergono, in modo non commendevole ad avviso dell'Autorità, in quanto «imputabili allo stesso ente aggiudicatore», siccome il bando per il *full service* biennale è stato pubblicato una volta scaduto il triennio di proroga del contratto con Gommeur.

- Collegata alla posizione RTPL, trattata in precedenza, è la pretesa creditoria di un legale, il quale ha promosso un giudizio nel 2015, richiedendo la condanna di ATAC al pagamento di € 2.796.141,70, di cui € 800.000 circa per l'assistenza resa nel giudizio di nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello, ed € 2mln circa per l'attività stragiudiziale svolta al fine di pervenire ad un accordo bonario nel corso del 2012, redigendo plurime bozze dell'intesa transattiva, a dire dello stesso legale. Quanto alla prima pretesa, e a titolo meramente informativo, mette conto segnalare che la Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnazione, ha condannato ATAC a rifondere le spese di lite, quantificate in € 18.000 circa. Quanto alla seconda pretesa, nell'unico verbale del 2012 del CdA, in cui venne trattata la prima ipotesi di definizione transattiva con RTPL per € 65mln, rinviandosi ogni decisione all'esito degli approfondimenti richiesti (verbale n. 3 del 24.2.2012, p. 32 ss.), non v'è menzione dell'attività svolta (il che, beninteso, non è, di per sé, determinante). Dalla lettura, poi, del verbale d'udienza del 26.6.2017, nel quale sono stati escussi i testi: (1) l'A.D. al tempo del deposito del lodo (settembre 2009) ha affermato (a) di aver richiesto soltanto un parere, invitando il legale in questione a prendere contatti con la controparte per valutare le possibilità di pervenire ad un accordo bonario; (b) che il suo successore nella carica ebbe a conferire, a quello stesso legale, il mandato per impugnare il lodo; (2) un collega di studio del legale attore ha affermato che «l'attività stragiudiziale è stata molto impegnativa e si è protratta a lungo». Deposizioni, queste, che non sembrano straordinariamente solide; e, tuttavia, qualora si giungesse alla condanna dell'ATAC al pagamento degli importi richiesti, ciò dovrebbe indurre a valutare la responsabilità di chi, conferendo l'incarico, non si è *ex ante* cautelato pattuendo per iscritto un compenso che (certamente andava

commisurato al valore e alla complessità dell'opera, ma che, altrettanto certamente) avrebbe dovuto e potuto contenersi in importi minori.

- Meritevole di approfondimento è, infine, il metodo per riconoscere premi di produzione ai dipendenti, che, fino al 2017, era legato «alla sola presenza», anziché alla produttività (questione “MBO”: verbali n. 77, 82 e 86 del 2017). Per il vero, il tema dei bonus “*Management By Objectives*” (o MBO) è davvero emblematico della gestione pregressa, tanto da aver indotto ATAC a transigere, nel 2016, perché responsabile di “inadempimento datoriale”, a causa della mancata assegnazione degli obiettivi, con conseguente attribuzione di premi senz'alcun riferimento ai risultati. La Procura Regionale della Corte dei conti ha svolto un accertamento istruttorio sulla corresponsione dei premi ai dirigenti dal 2012 al 2016 e ATAC si è difesa motivando le transazioni a seguito delle numerose condanne subite nei contenziosi giuslavoristici. Anche per il 2017 e il 2018 – da quanto appreso per le vie brevi – non sono stati fissati gli obiettivi ai quali “ancorare” il premio, con conseguente rischio di ulteriori rivendicazioni.
- In definitiva, il mancato riconoscimento dei crediti verso Roma Capitale per € 138mln – di cui € 85,7mln per i rimborsi rinnovi CCNL ed € 52,2mln per il lodo Roma TPL –, già iscritti in bilancio da ATAC, ha determinato la perdita dell'intero patrimonio (-63,4mln al 30.6.2017) e, per € 212,7mln, la perdita di esercizio (2016). Se si aggiunge il blocco dei progetti di dismissione del patrimonio immobiliare di ATAC da parte dell'Assemblea Capitolina (in quanto gli immobili non strumentali, sino al 2017, non potevano alienarsi in difetto di previa trasformazione urbanistica) e il mancato rispetto del piano di investimenti per il rinnovo del parco automezzi di superficie, si arguisce che il destino della Società era ampiamente segnato.
- Paradossalmente, la mancata approvazione, da parte di Roma Capitale, del piano di rientro del debito ATAC verso la stessa Roma Capitale – debito di € 429mln, che si sarebbe dovuto rateizzare in 240 rate mensili

senza interessi, dal gennaio 2019 –, se, da un lato, ha impedito di mantenere il patrimonio netto in attivo, come conseguenza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato in conformità ai nuovi principi contabili OIC (divenuto debito a breve: verbale CS del 6.9.2017), dall'altro, ha concorso all'apertura della presente procedura di concordato e, quindi, alla postergazione formale dell'intero debito in questione. Quale sia l'effetto di siffatta scelta per creditori e contribuenti è agevole intuire.

7.5. Attività di ATAC per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti.

Giova, infine, dare breve conto dell'attività svolta dalla Società a seguito delle (poche) pronunce di condanna sin qui ottenute dalla Corte dei conti.

Va preliminarmente osservato che il nuovo Codice di giustizia contabile, adottato con D.Lgs. n. 174/2016, è entrato in vigore il 7.10.2016. L'art. 2 delle Norme transitorie, ai commi 4 e 5, stabilisce, rispettivamente, che: (i) «Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice»; (ii) «Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice». Comunque, anche in precedenza, la questione dell'esecutività delle sentenze trovava identica disciplina: l'art. 1, comma 5-ter, L. n. 19/94, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», dispone che «[i]l ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva» (a chi scrive non consta che sia stata disposta la provvisoria esecutività delle sentenze di prime cure).

Nella specie, venendo alle sentenze di condanna favorevoli ad ATAC, va segnalato che non sembra siano state promosse azioni esecutive in relazione: (i) alla sentenza della Corte dei conti n. 325/2011, la cui matrice era in sanzioni comminate dall'AGCM all'allora Trambus S.p.A.: il giudizio d'appello contro i funzionari responsabili è stato definito con sentenze n. 384/2012 e n. 586/2016 e, dunque, anche a voler applicare il nuovo Codice, l'art. 208 stabilisce che «[l]a proposizione del ricorso per cassazione [proposto avverso la pronuncia n. 586/2016: N.d.r.] non sospende l'esecutività della sentenza impugnata». Per contro, (ii) la sentenza n. 285/2016, depositata il 20.9.2016, è stata appellata dal soccombente: si tratta della condanna di un ex A.D. di ATAC a pagare € 360mila per aver indebitamente transatto (e, quindi, erogato) il compenso di un componente il Collegio sindacale, (iii) la sentenza n. 449/2015 – relativa alla c.d. “Parentopoli”, con cui gli ex A.D. di Trambus S.p.A. e, quindi, di ATAC, di Met.Ro. S.p.A. e i Direttori del personale di Trambus S.p.A. sono stati condannati a pagare, complessivamente, € 2,3mln (sebbene detto importo non possa richiedersi a ciascuno di essi) – è stata confermata in seconde cure lo scorso anno (sentenza n. 538/2017). A quanto documentato, la Società ha notificato atto di precetto, lo scorso mese di settembre, ad uno dei responsabili.

7.6. Cenni alla situazione economico-finanziaria di ATAC 2010-2017

Si compendia, a seguire, un breve quadro della situazione economico-finanziaria di ATAC nell'arco temporale 2010/2017, allo scopo di comprendere l'origine delle condotte sopra riportate e collocarle nel contesto operativo sintomatico di una permanente inefficienza.

- Poiché la perdita del 2010 (€ 319,1mln.) ha originato la fattispecie di cui all'art. 2447 c.c., l'assemblea straordinaria ha provveduto a ricapitalizzare la Società, con conferimento del 100% del patrimonio di Atac Patrimonio S.r.l. per l'importo di € 455mln. (i.e. tramite conferimento di 47 treni CAF e annessi ricambi per € 291mln., di proprietà di Roma Capitale, altri beni e liquidità).
- Nella relazione al bilancio 2011 si evidenzia una perdita di € 179,2mln. La riduzione della perdita rispetto al 2010 è legata alla minor quantità di accantonamenti: i) al fondo svalutazione crediti, per € 89,6mln. nel 2011,

- contro € 198,6mln. del 2010; ii) al fondo rischi ed oneri, per € 7mln., contro € 41,9mln. del 2010; il MOL è ancora ampiamente insufficiente a coprire gli ammortamenti, che, nel 2011, sono stati di € 125,3mln.
- Nel bilancio 2012 si riporta una perdita di € 156,7mln. (-22,4mln. rispetto alla perdita 2011). Si è verificato un aumento dei ricavi grazie alla manovra tariffaria avvenuta nel primo semestre 2012, nonché una riduzione del personale per € 7,9mln. Il MOL è ancora insufficiente a coprire gli ammortamenti, pari ad € 116,4mln. Il risultato negativo è anche collegato alla rilevante svalutazione dei crediti per rimborso costi del CCNL vantati verso la Regione Lazio (€ 97,1mln.) e Comune di Roma (€ 11mln.), non riconosciuti dagli enti debitori.
 - Nel bilancio 2013 la perdita risale ad € 219mln. (+62mln. rispetto al 2012), principalmente legata a fattori esogeni, quali le perdite e le svalutazioni derivanti dalla transazione con la Gestione Commissariale del 10.12.2013 e il riconoscimento dell'*una tantum* per effetto dell'accordo Governo-Sindacati del dicembre 2012 (€ 11mln). Il CS evidenzia che il Presidente del CdA ha convocato l'assemblea dei soci per deliberare ai sensi dell'art. 2446 c.c., tenuto conto che le perdite d'esercizio superano il limite di 1/3 del capitale sociale.
 - Il bilancio 2014 registra una perdita di € 141,3mln. (ammortamenti per € 102mln. e svalutazioni o accantonamenti a fondi rischi). Soltanto il 7.8.2015 è intervenuta la ricapitalizzazione di Roma Capitale per € 180mln., dopo la riconciliazione dei saldi delle partite contrapposte: il versamento in denaro è stato di € 40mln., mentre i residui € 140mln. sono stati conferiti in natura (18 treni CAF).
 - I bilanci 2015 e 2016, infine, si chiudono con perdite, rispettivamente, di € 79mln (per via dell'aumento di capitale di € 183 mln dell'agosto 2015) e di € 212,7 mln, quest'ultima a causa principalmente dei mancati riconoscimenti di crediti da parte del socio unico Roma Capitale (la perdita, altrimenti, sarebbe stata di € 39,9mln).
 - Un cenno, in conclusione, al bilancio 2017 (approvato a fine settembre 2018, a concordato preventivo aperto, in presenza della deroga *ex lege* all'obbligo di ricapitalizzazione), che si è chiuso con la perdita di € 120,7mln.

Una considerazione d'insieme porta a rilevare che le ripetute ricapitalizzazioni di ATAC sono avvenute, in larga misura, con conferimenti in natura, che hanno comportato ammortamenti a tal punto consistenti, da aver sempre sopravanzato il MOL (persino quando, come nel 2012, il margine operativo lordo era stato particolarmente lusinghiero, pari ad € 98,8mln: gli ammortamenti di quell'esercizio, infatti, furono pari ad € 116,4mln). Tant'è che il CS, già nel verbale n. 105/2010, aveva avanzato il suggerimento (poi ribadito nella relazione al bilancio 2012), per riequilibrare i conti, di riattribuire in proprietà a Roma Capitale gli immobili e la flotta, così da evitare ammortamenti e rispettare la disciplina legislativa sulla proprietà delle reti.

7.7. Conclusioni

All'esito della disamina delle relazioni fornite dalla Società e dei verbali del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, si può affermare che sembrano sussistere molteplici ipotesi di responsabilità dei cessati organi sociali meritevoli di approfondimento e, nelle more, di formale contestazione da parte dell'attuale organo amministrativo, quantomeno a fini interruttivi della prescrizione. Ciò alla luce del nuovo orientamento della Corte di legittimità a Sezioni Unite (sent. n. 22406 del 13.9.2018), che ha affermato, con convincente motivazione, la concorrente giurisdizione dell'A.G.O. con quella della magistratura contabile. E poiché quest'ultima sembra muoversi con tempistiche non compatibili con la prescrizione fissata dal codice civile, diviene opportuno, oltre che urgente, per ATAC attivarsi immediatamente, per richiedere il risarcimento dei danni ai soggetti di volta in volta coinvolti.

La somma dei pregiudizi arrecati al patrimonio aziendale, suscettibili di trovare ristoro con l'esercizio delle azioni di responsabilità, ammonta, in linea teoria, ad oltre 60 milioni di euro (senza considerare i danni da calcolare previa consulenza tecnica su particolari operazioni). Sarebbe davvero azzardato, allo stato, effettuare previsioni di realizzo, dovendosi limitare a svolgere qualche considerazione sulle polizze assicurative aziendali (siccome non consta agli scriventi che siano state eseguite verifiche di capienza patrimoniale di amministratori e sindaci cessati, se non in limitate ipotesi).

La Società ha stipulato polizze assicurative annue per la responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti, nonché dei componenti l'Organismo di vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2002, con massimale di € 10mln «per sinistro e in aggregato», in ordine alle quali va osservato quanto segue (di là dall'esclusione di illeciti dipendenti da colpa grave ovvero di natura penale).

La polizza assicurativa – stipulata con la partecipata “Le Assicurazioni di Roma” – è la variante atipica, rispetto alla fattispecie dell'art. 1917 c.c., c.d. “Claims made” ⁽³⁸⁾ e, dunque, concerne «le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta durante la validità del contratto»; dove per «assicurato» l'art. 2.2 precisa doversi intendere – per quanto qui interessa – amministratori, sindaci e dirigenti, nonché componenti l'Organismo di vigilanza. Tuttavia, il diritto all'indennizzo assicurativo spetta ad ATAC «solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto, a termini di legge alla Società, di tenere indenne l'assicurato della perdita pecuniaria»; e se ne ha conferma nell'art. 2.13 (ii), là dove si definisce «richiesta di risarcimento [...] qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica diversa dalla Società [...]».

In sintesi: non c'è copertura assicurativa per l'eventuale responsabilità dei soggetti dianzi indicati per danno arrecato ad ATAC. Risulta superflua, di conseguenza, la valutazione – nella prospettiva che qui interessa – della violazione della disposizione imperativa di cui all'art. 3, comma 59, l. 244/2007, secondo cui «[è] nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. [...]» . Sotto altro profilo, allora, potrà venire in rilievo la stipulazione della polizza assicurativa *de qua* a beneficio degli amministratori (muovendo dall'equiparazione di ATAC ad un ente pubblico, siccome società “in house” di Roma Capitale), in quanto la terza proposizione della richiamata disposizione di legge – sempre che debba trovare applicazione ad ATAC -, stabilisce che, «[i]n caso di violazione della presente disposizione [*i.e.* del divieto di stipulazione

⁽³⁸⁾ In ordine alle polizze “claims made” e alla erroneità delle recenti posizioni giurisprudenziali in punto di difetto di meritevolezza *ex* art. 1322, comma 2, c.c., v. Cass. SS.UU. 22437/2018.

sopra riportato], l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo» (il premio, nella specie, è di € 51.658,80 sin dall'«avvio» della polizza odierna, vale a dire dal 2013). Va aggiunto che tale potenziale nullità venne rilevata dal Collegio Sindacale sin dal 2009, come risulta dal verbale n. 82 del 10.2.2010.

Appare superfluo, peraltro, rammentare come le principali cause di dispersione di denaro e, in definitiva, della crisi economico-finanziaria di ATAC, riscontrate anche dal «*Rapporto sullo stato del servizio di trasporto pubblico a Roma*» dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, pubblicato nel giugno 2018 (ma che riporta le conclusioni già anticipate nel 2017), non siano «tanto dovute all'eccessivo squilibrio tra costi e ricavi del servizio, ma sono per lo più connesse alla gestione di tipo «extra caratteristico». Questo non significa che le cause siano estranee all'attività d'impresa o straordinarie, ma piuttosto che derivano da ingenti svalutazioni di crediti e accantonamenti. Per altro, buona parte di tali svalutazioni sono dovute alla mancata riconciliazione di partite creditorie nei confronti di Roma Capitale; una circostanza che si sarebbe potuta evitare qualora l'Amministrazione avesse vigilato ed esercitato per tempo le giuste e dovute attività di controllo analogo» (oltre un miliardo di € di svalutazione crediti e accantonamenti negli ultimi 7 anni: N.d.R.).

Secondo l'Agenzia sopracitata, dunque, l'uscita dalla crisi per ATAC «non sembra dover passare necessariamente per una cura dal lato dei costi, che peraltro c'è stata, ma che rischia di aver ripercussioni negative sul servizio, quando i tagli alle spese di manutenzione e ai materiali di ricambio tengono i mezzi fermi nei depositi; il lato dei ricavi presenta invece margini di miglioramento molto più interessanti: non solo i ricavi da bigliettazione appaiono attualmente sottodimensionati rispetto al numero di passeggeri trasportati, e questo anche a causa di un'evasione ed elusione tariffaria poco combattuta; anche il maggior rispetto dei programmi di esercizio, con conseguente riconoscimento del corrispettivo chilometrico, garantirebbe al

gestore risorse sufficienti per operare in condizioni di economicità» (p. 30 del Rapporto).

Ne discende che le vere e principali responsabilità attribuibili agli organi gestori e di controllo di ATAC, succedutisi negli anni fino al 2017, si rinvencono nei suddetti comportamenti omissivi, condivisi con le corrispondenti strutture di controllo di Roma Capitale.

Al riguardo giova rammentare la configurabilità della responsabilità civile del socio che eserciti abusivamente, ossia in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, l'attività di direzione e coordinamento di società, come indica l'art. 2497, 1° comma, c.c. e il "controllo analogo" integra gli estremi dell'attività di direzione e coordinamento, estrinsecandosi in un potere certamente più penetrante rispetto a quello tipico del controllo societario di cui all'art. 2359 c.c. ⁽³⁹⁾.

Di converso, non pare applicabile agli enti locali l'esenzione da responsabilità introdotta dal D.L. n. 78/2009, conv. con L. n. 102/09, che, all'art. 19, a fronte dei dubbi interpretativi sorti in relazione a quegli enti pubblici che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (il dubbio si era manifestato, in particolare, per il caso Alitalia), ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2497, comma 1, c.c., *«nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria»*.

Un'opinione (minoritaria) ne ritiene ancora l'inapplicabilità agli enti pubblici soci di società per due argomenti: la necessaria imprenditorialità dell'agire della capogruppo ex art. 2497 c.c. e l'obbligo per la P.A. di rispettare i principi di «buon andamento e imparzialità nel proprio agire, che rende impossibile la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale»⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁹⁾ Così i già citati Ibbia, Zoppini, Fimmanò. Va, peraltro, rammentato quanto riferito al par. 2.2 del Cap. 5, là dove si è passata in rassegna la comunicazione dell'ANAC del 15.6.2018 relativa alla proroga del Contratto di servizio con ATAC: l'Autorità, in particolare, ha manifestato dubbi riguardo alla configurabilità, nel rapporto tra Roma Capitale e ATAC, del "controllo analogo".

⁽⁴⁰⁾ M. CARLIZZI, *La direzione e coordinamento delle società a partecipazione pubblica*, in *La governance delle società pubbliche*, cit., p. 346 ss.

A tale argomentare, già di per sé scarsamente persuasivo al cospetto della chiara dizione normativa appena riportata («*per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale [...] per finalità di natura economica*») e, come si è finora illustrato, per il concreto, realizzato, “cattivo andamento” della conduzione e gestione della Società, si oppone anche un’ulteriore considerazione: il controllo “analogo”, che “consente” il privilegio dell’affidamento diretto del servizio pubblico, viene spesso esercitato in funzione degli interessi dell’ente e della collettività cui viene erogato il pubblico servizio, e non dell’interesse (lucrativo) della controllata, e, come tale, genera sovente la responsabilità sussidiaria dello stesso ente. Addirittura, per i c.d. “servizi senza rilevanza economica”, la corretta gestione imprenditoriale, secondo criteri di economicità, è esclusa dalla legge ⁽⁴¹⁾.

In ogni caso, se il modello della società *in house* richiede un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in realtà si tratta di una *fictio iuris*: l’ente si serve della società ai soli fini della segregazione patrimoniale e per le ragioni talora poco commendevoli sopra delineate ⁽⁴²⁾.

Quindi, l’abuso del dominio finisce con il generare anche la violazione delle regole di contabilità pubblica, in ordine all’assunzione indiretta di spese di ammontare indeterminato.

In simile situazione appare francamente impensabile lasciare sguarniti i creditori del presidio normativo più acconcio alla tutela delle loro ragioni (l’art.

⁽⁴¹⁾ F. FIMMANÒ, *op. loc. cit.*

⁽⁴²⁾ Da ultimo, nel senso della giurisdizione concorrente, approvando il *decisum* di Cass., SS.UU., 22406/2018, G. RACUGNO, *Crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica e doveri degli organi sociali*, *Giur. comm.*, 2018, p. 195 ss., ad avviso del quale «sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti *soltanto* quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando in tal modo il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. Fra l’altro, la responsabilità degli amministratori dell’ente pubblico socio, con conseguente responsabilità erariale, si può configurare: a) per omesso esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società partecipate; b) per mancato esercizio del potere di revoca degli amministratori delle società partecipate; c) per la nomina di amministratori privi di competenza; d) per la costituzione o ricapitalizzazione di società partecipate la cui esistenza si rivela manifestamente inutile; e) per omessa salvaguardia del capitale investito nelle società partecipate; f) per omessa pianificazione e controllo delle società partecipate».

2497 c.c., per l'appunto), posto che lo strumento generalissimo di cui all'art. 2043 c.c. non fornisce adeguata protezione.

In tal guisa, per determinate ipotesi e là dove si riscontrasse l'assenza di vantaggi compensativi che eliminino il danno alla società controllata – vantaggi che pure ATAC ha avuto anche negli ultimi anni (si pensi solo alla destinazione di € 77mln al pagamento del debito verso RTPL) –, Roma Capitale potrebbe essere chiamata a rispondere del pregiudizio arrecato al patrimonio di ATAC mediante il compimento di specifici atti di abuso di direzione, eventualmente in solido con gli amministratori della Società *in house*.

D'altronde, a p. 177 del fascicolo di bilancio ATAC 2017, si legge – proprio sotto la rubrica «Attività di direzione e coordinamento» – che «[l]'attività di direzione e coordinamento è esercitata da Roma Capitale, Ente Locale Territoriale che detiene il 100% di ATAC. Ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del Codice Civile in tema di informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento si espongono di seguito i principali dati del bilancio finanziario della controllante relativo all'esercizio 2015 e 2016 (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 30 del 29/04/2016 e n. 17 del 26/04/2017). [...]».

Dalla lettura del verbale assembleare di approvazione dell'ultimo bilancio, inoltre, si apprende che il socio unico ha votato favorevolmente, deliberando, «al contempo, di impegnare il Consiglio di Amministrazione di ATAC alla tempestiva e positiva risoluzione della problematica citata in premessa e relativa al versamento a Roma Capitale degli incassi realizzati per conto della stessa nella qualità di agente contabile e relativi alla sosta tariffata, pari a € 18.010.493,33, anche mediante compensazione contabile di cassa con i crediti di pari importo». Non può non destare sorpresa che il socio unico intenda imporre di soddisfare un suo credito, “invadendo” le competenze dell'organo di governo societario. E basti solo aggiungere – su altra questione, ma a riprova del ruolo del socio unico – che, poco prima (cfr. verbale n. 63 del 6.9.2016, p. 17), il precedente CS aveva preso «nota della volontà del Socio Unico di non procedere alla dismissione del patrimonio immobiliare, concorda[ndo] nel segnalare a Roma Capitale i possibili impatti di rilievo che tale orientamento procurerà sulla realizzazione del Piano Industriale, ma, soprattutto, alla credibilità aziendale, presso il ceto bancario,

in vista della scadenza del 16 ottobre p.v. del contratto di finanziamento concesso alla società e, quindi, della rinegoziazione della proroga dello stesso».

Sono questi appena riferiti i temi di indagine sui quali gli scriventi Commissari invitano l'attuale Organo di governo di ATAC a dedicare ulteriori risorse e attenzione – unitamente all'espletamento di indagini patrimoniali sui potenziali responsabili, in funzione della fruttuosità delle eventuali azioni – a tutela esclusiva del ceto creditorio.

8. LA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO E LA FASE PRENOTATIVA

8.1. La determinazione ai sensi degli artt. 161 comma 4 e 152 l.f.

Con determinazione del 15.9.2017, risultante dal verbale redatto dal Notaio Luca Tucci (rep. n. 6980, racc. n. 2569), il Consiglio di Amministrazione della Società, all'unanimità, ha deliberato di approvare la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. l.f., e di concedere l'autorizzazione alla presentazione del ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. Detta determinazione è stata iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 152 l.f. (prot. n. 299431/2017).

8.2. Il ricorso ex art. 161, comma 6, l.f.

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., depositato in data 18.9.2017 (di seguito, anche, il "Ricorso Prenotativo"), la Società ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e ha chiesto la concessione del termine di 120 giorni per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.f.

Il Ricorso Prenotativo è stato pubblicato nel Registro delle Imprese il 18.9.2017 (prot. n. 290923/17); di conseguenza, in tale data ha avuto luogo l'apertura del concorso dei creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 l.f.

8.3. Il decreto di concessione del termine, la nomina dei Commissari Giudiziali e le prescrizioni di natura gestionale ed informativa disposte dal Tribunale

Con decreto in data 27.9.2017, il Tribunale, tenuto conto della pendenza di un'istanza di fallimento, concedeva alla Ricorrente termine di 60 giorni per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.f.; inoltre, considerata *"l'obiettivo eccezionale complessità della procedura"*, dava corso alla nomina di tre Commissari Giudiziali, in persona degli esponenti, stabiliva il deposito entro quindici giorni

di € 150.000 per le presumibili spese del procedimento, e disponeva gli obblighi informativi.

In particolare, prevedeva che ATAC, *“allo scadere del 27.10.2017 depositi una situazione finanziaria aggiornata dell’impresa (che la Cancelleria dovrà pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o assolutorio, di valore comunque superiore ad € 300.000, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una copia al Commissari Giudiziali; questi ultimi, esaminata tale documentazione, mi riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta tribunale solo ove ravvisino la violazione ad uno degli obblighi di legge”*.

8.4. Le istanze del debitore, i pareri dei Commissari Giudiziali e i provvedimenti del Tribunale

Nella fase prenotativa, gli esponenti Commissari Giudiziali hanno reso i pareri richiesti dal G.D sulle istanze proposte dalla Società, di seguito indicate:

- i) autorizzazione alla modifica delle condizioni contrattuali (Mecstar) in data 5.10.2017;
- ii) sospensione di contratti bancari pendenti (UniCredit, M.P.S., Intesa SanPaolo, B.N.L.) in data 24.10.2017;
- iii) proroga del termine per il deposito del piano e della proposta concordataria ai sensi dell’art. 161, commi 6 e 10, l.f. in data 21.11.2017;
- iv) autorizzazione al pagamento di crediti privilegiati anteriori ai sensi dell’art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f. e, in subordine, dell’art. 161, comma 7, l.f. in data 21.11.2017;

nonché sull’istanza di:

- v) liquidazione di somme depositata dall’Avv. Sabrina Lucantoni in data 4.1.2018.

8.4.1. Istanza di autorizzazione alla modifica dei termini di pagamento nei contratti con i fornitori

Con istanza depositata in data 4.10.2017, la Società, in relazione al contratto in corso con MECSTAR S.r.l. datato 11.4.2013, rep. 322, pendente alla data di presentazione del ricorso, ha chiesto l'autorizzazione alla modifica dei termini di pagamento delle forniture successive alla data di presentazione del ricorso medesimo ex art. 161, comma 6, l.f. (18.9.2017), con previsione del termine abbreviato di 5 giorni, in luogo di quello indicato nel suindicato contratto (60 giorni).

Detto contratto ha ad oggetto le attività di fornitura, stoccaggio e consegna dei titoli di viaggio a banda magnetica muniti di olografia (n. 120.400.000 biglietti annui), ritenute essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale.

La Società ha evidenziato l'impossibilità di rivolgersi ad un diverso fornitore, in considerazione dell'infungibilità dei fattori tecnologici e di infrastruttura e dei vincoli normativi derivanti dalla disciplina in materia di contratti pubblici cui la Società Ricorrente è sottoposta.

Ha dedotto, inoltre, che, a seguito della presentazione del ricorso, alcuni fornitori avevano sospeso le forniture di beni o servizi, formulando eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., a fronte del mancato pagamento di crediti anteriori.

Ha allegato la corrispondenza intercorsa con MECSTAR, nella quale il medesimo fornitore paventava di avvalersi dell'eccezione di inadempimento e rappresentava, in ogni caso, la necessità di ottenere l'autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.f., alla riduzione del termine di pagamento indicato nel contratto in corso, ritenendolo *“atto urgente di straordinaria amministrazione”*.

La medesima Ricorrente ha prospettato, peraltro, che i pagamenti in questione, riferiti a prestazioni successive alla data di pubblicazione del ricorso, potessero qualificarsi come atti di ordinaria amministrazione nell'ambito della sua normale attività d'impresa.

Con provvedimento in data 5.10.2017, il Tribunale ha chiesto il parere degli esponenti Commissari Giudiziali sull'istanza in questione.

Con parere depositato in pari data, gli esponenti Commissari Giudiziali hanno evidenziato che l'abbreviamento del termine di pagamento in questione,

proposto da ATAC, configura atto di ordinaria amministrazione estraneo alla previsione di cui all'art. 161, comma 7, l.f., sulla base delle considerazioni che seguono.

Come noto, ai fini della distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, vengono prevalentemente adottati due diversi criteri; il primo, si fonda sull'idoneità dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare i creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. 20.10.2005, n. 20291); il secondo, si fonda *“sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni”* e considera atti di straordinaria amministrazione esclusivamente quelli idonei a modificare la struttura economico-organizzativa dell'impresa e, dunque, anormali rispetto alla gestione dell'impresa stessa e dal suo oggetto sociale (Cass. 5.12.2011, n. 25952; in applicazione di tale ultimo criterio è stata riconosciuta natura straordinaria all'affitto di un ramo di azienda ovvero alla chiusura di una sede operativa).

Al contrario, nell'ottica di prosecuzione dell'attività di impresa, prefigurata da ATAC nel proprio ricorso *ex art.* 161, comma 6, l.f., la definizione dei tempi di pagamento dei crediti sorti nel corso della continuità aziendale rientra nelle ordinarie scelte gestionali ed amministrative, anche di programmazione finanziaria, della Società Ricorrente e non riveste natura di atto straordinario in relazione ad alcuno dei suindicati criteri distintivi.

Nella fattispecie, la previsione contrattuale del termine di pagamento (cfr. art. 31 del contratto 11.4.2013 allegato all'istanza) viene espressamente riferita alla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002.

Con riferimento alla paventata eccezione d'inadempimento, il contratto in esame è espressamente qualificato come “contratto-quadro”, sussumibile – merita precisarsi – nel tipo dell'appalto di servizi, di cui all'art. 1677 c.c.; ne deriva che le prestazioni a carico delle parti sono “scomponibili” in sotto-coppie di prestazioni, *quoad tempus*: quelle rese (o che avrebbero dovuto rendersi, donde il dedotto inadempimento) prima del deposito del ricorso *ex art.* 161, comma 6, l.f. soggiacciono alle regole del concorso (nella specie, si ha riguardo al credito pecuniario del contraente *in bonis*) e l'inadempimento non può determinare la

risoluzione del contratto, giusta la previsione del comma 3 dell'art. 186-*bis* l.f.; né può opporsi l'*exceptio inadimplenti contractus* per la fase concordataria, salvo non si verifichi, in essa, inadempimento. Le prestazioni successive al deposito del ricorso, per contro, soggiacciono alle regole ordinarie del codice civile in materia contrattuale, senza che – deve ribadirsi – rilevi l'inadempimento pregresso; i relativi crediti beneficiano della prededucibilità, ancorché, se del caso, di rango chirografario.

Posta la separazione temporale (e di regime giuridico) tra forniture eseguite prima del deposito del ricorso per concordato "prenotativo" e forniture eseguite successivamente, v'è, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine concerne il termine di pagamento per prestazioni già eseguite, e non per prestazioni ancora da eseguire, quali quelle per cui ATAC aveva inteso rideterminare – nella vigenza della fase "prenotativa" – il di dell'adempimento, riducendolo a 5 giorni.

Peraltro, proprio siccome il contratto in esame non poteva essere risolto per inadempimento pregresso, a rigore ATAC avrebbe potuto esigere l'osservanza del regime contrattuale vigente (vale a dire, il termine di pagamento di 60 giorni); ma fermo quanto osservato in precedenza, vale a dire che inerisce all'ordinaria amministrazione (e alle scelte gestorie, insindacabili in questa fase) l'eventuale modifica del regolamento contrattuale.

D'altronde, a diversamente opinare (*i.e.* a ritenere che le prestazioni successive possano "giovarsi" dell'eccezione di inadempimento di crediti pregressi e, dunque, subordinarsi al pagamento di essi), non solo si violerebbe la *par condicio*, ma si porrebbe nel nulla la norma, di manifesta natura eccezionale, dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f., relativa all'autorizzazione del pagamento di crediti concorsuali.

Con provvedimento in data 11.10.2017, il Tribunale, condividendo il parere degli esponenti Commissari Giudiziali, e ritenuto che la modifica della tempistica dei pagamenti, dovuti in quanto relativi a forniture eseguite in periodo successivo alla pubblicazione del ricorso, rientri nel novero degli atti di ordinaria amministrazione, inerendo a scelte gestorie finalizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, e quindi, alla conservazione del patrimonio sociale, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza in esame.

8.4.2. Istanza di sospensione dei contratti bancari pendenti

Con istanza depositata in data in data 9.10.2017, e successivo atto integrativo depositato in data 11.10.2017, la Società ha richiesto la sospensione, per il termine di 60 giorni, di diversi contratti bancari con gli Istituti (di seguito, congiuntamente indicati come “*BANCHE FINANZIARIE*”) UniCredit S.p.A. (di seguito, “*UNICREDIT*”, anche “*BANCA AGENTE*” o “*BANCA DEPOSITARIA*”), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, “*MPS*”) Intesa San Paolo S.p.A. (di seguito, “*ISP*”) e Banca Nazionale del Lavoro (di seguito, “*BNL*”).

In particolare, l’istanza di sospensione, nei confronti delle *BANCHE FINANZIARIE*, riguardava i contratti di seguito indicati: (i) Contratto di Finanziamento del 13.10.2013; (ii) Accordo di Proroga del 25.2.2016; (iii) Secondo Accordo di Proroga del 4.8.2016; (iv) Accordo di Estensione del 19.5.2017; (v) Contratto di Costituzione di Vincolo e Pegno su Saldo di Conti Correnti del 22.10.2013; (vi) Atto Ricognitivo Pegno su Conti Correnti del 26.5.2017 e relativi Atti Integrativi ⁽⁴³⁾.

Inoltre, ATAC ha richiesto la sospensione, nei confronti di UNICREDIT, quale *BANCA AGENTE* e *BANCA DEPOSITARIA*, dei seguenti “*contratti*”: (i) Schema Istruzione Gestione Conti; (ii) Schema Istruzioni di Pagamento; (iii) Clausola contrattuale che disciplina il diritto di ritenzione e la compensazione in ciascuno dei n. 10 rapporti di conto corrente presso la medesima Banca, rispettivamente denominati Conto Parcheggio e Sosta (n. 1770), Conto Incassi Ordinario (n. 6185), Conto Incassi Straordinario (n. 6188), Conto Servizio del Debito (n. 6189), Conto Rimborsi (n. 6196), Conto Erogazioni (n. 6197), Conto Ordinario (n. 6198), Conto Incassi Progetto Sicurezza (n. 8223), Conto Incassi da Noleggi (n. 9997), Conto Incassi POS, Bonifici, Vari Clienti (n. 7190).

⁽⁴³⁾ Si tratta, in particolare, dei seguenti Atti Integrativi:

(1) in data 13.11.2013, rispettivamente, per € 25.914.566,64 sul “Conto Erogazioni” n. 6197, e per € 15.682.859,65 sul “Conto Incassi Ordinario” n. 6185, corrispondenti ai saldi alla medesima data;

(2) in data 15.1.2014, per € 4.317,140,35 sul “Conto Incassi Ordinario” n. 6185 con saldo al 15.1.2014, di € 5.859.176,64, corrispondente al saldo alla medesima data;

(3) in data 27.11.2014, per € 5.000.000,00 sul “Conto Corrente Vincolato” n. 0001 su Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., corrispondente al saldo alla medesima data;

(4) in data 9.7.2015, per € 30.870.156,83 sul “Conto Corrente Vincolato” n. 0001 su Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., corrispondente al saldo alla medesima data;

(5) in data 2.3.2016, per € 3.228.549,74 sul “Conto Servizio del Debito” n. 6189, corrispondente al saldo alla medesima data.

A corredo della propria istanza, la Ricorrente ha allegato la comunicazione di UNICREDIT del 29.9.2017, i contratti in questione, e le prime pagine dei relativi estratti conto, con indicazione del saldo al giorno 11.10.2017.

Ha successivamente trasmesso agli esponenti Commissari Giudiziali, su richiesta dei medesimi, la comunicazione inviata a UNICREDIT in data 21.9.2017, e gli estratti conto dei rapporti di conto corrente suindicati dal 18.9.2017 al 19.10.2017.

A supporto dell'istanza di sospensione, la Società ha richiamato, in primo luogo, il contenuto del Ricorso Prenotativo, nel quale si prospetta il deposito di un piano concordatario con continuità aziendale, che consenta l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto di servizio con Roma Capitale per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, e la destinazione del risultato dell'attività al soddisfacimento dei creditori.

Ha, altresì, evidenziato che, in forza degli impegni assunti nei confronti delle BANCHE FINANZIATRICI con i contratti suindicati, essa è obbligata a canalizzare tutte le proprie risorse finanziarie sui propri rapporti di conto corrente presso la BANCA DEPOSITARIA, e ad utilizzare le giacenze in conformità alle Istruzioni di Gestione Conti (Allegato 6 al Contratto di Finanziamento).

Inoltre, ai sensi dell'art. 9.3 (B) del Contratto di Finanziamento, ATAC ha provveduto a trasferire sul Conto Incassi Ordinario le giacenze esistenti sui propri conti correnti (specificamente indicati nell'Allegato 15 al Contratto di Finanziamento), ed è obbligata a non "accendere" nuovi conti correnti senza il consenso delle BANCHE FINANZIATRICI.

In assenza di Eventi Rilevanti, le Istruzioni di Gestione Conti (cfr. All. 6, al Contratto di Finanziamento, p. 3 e 4), prevedono l'utilizzo dei Conti Correnti come di seguito indicato:

- 1) le somme sul Conto Incassi Ordinario (sul quale confluiscono, tra l'altro, tutti i proventi da titoli di viaggio, rimborsi per agevolazioni tariffarie da parte di Roma Capitale e Regione Lazio, servizio di gestione parcheggi e sosta tariffata, e, più in generale, qualsiasi importo incassato dalla Gestione Ordinaria di ATAC, ad eccezione degli importi destinati al rimborso anticipato del Finanziamento e dei Proventi da Dismissioni Immobiliari, versati sul Conto Incassi Straordinario, e dei corrispettivi rivenienti dal Contratto di Servizio con Roma Capitale, versati sul Conto

Ordinario) sono utilizzate esclusivamente nel rispetto del seguente ordine di priorità: (i) per trasferire sul Conto Servizio del Debito, su base settimanale, un importo di volta in volta corrispondente a 1/24 della Riserva Servizio del Debito di volta in volta applicabile – riferita a interessi passivi, commissioni, spese, nonché al capitale del debito da rimborso del finanziamento –, come definita nell’art. 1.2 del Contratto di Finanziamento; (ii) per trasferire sul Conto Ordinario, sempre su base settimanale, le somme residue;

- 2) le somme sul Conto Incassi Straordinario (sul quale confluiscono tutti gli importi destinati al “*Rimborso Anticipato Obbligatorio del Finanziamento*” ai sensi dell’art. 4.2 del Contratto di Finanziamento – rimborsi, proventi da cessioni, indennizzi, proventi da emissioni obbligazionarie o rifinanziamenti – e tutti i Proventi da Dismissioni Immobiliari) sono utilizzate esclusivamente nel rispetto del seguente ordine di priorità: (i) per trasferire sul Conto Rimborsi, entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, qualsiasi importo destinato al rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento; (ii) per trasferire sul Conto Rimborsi, il medesimo giorno dell’incasso, il 50% dei Proventi da Dismissioni Immobiliari; (iii) per trasferire sul Conto Ordinario, con pari valuta dell’incasso, il residuo 50% dei Proventi da Dismissioni Immobiliari;
- 3) le somme sul Conto Servizio Debito (sul quale confluisce la Riserva Servizio del Debito – riferita a interessi passivi, commissioni, spese, nonché al capitale del debito da rimborso del finanziamento –, come definita nell’art. 1.2 del Contratto di Finanziamento, trasferita dal Conto Incassi Ordinario) sono utilizzate per il pagamento del Servizio del Debito Finanziamento di volta in volta dovuto ad una Data di Pagamento degli Interessi, con scadenza semestrale, come definita nell’art. 1.2 del Contratto di Finanziamento;
- 4) le somme sul Conto Rimborsi (sul quale confluiscono tutti gli importi destinati al “*Rimborso Anticipato Obbligatorio del Finanziamento*” ai sensi dell’art. 4.2 del Contratto di Finanziamento – rimborsi, proventi da cessioni, indennizzi, proventi da emissioni obbligazionarie o rifinanziamenti – trasferiti dal Conto Incassi Straordinario) sono utilizzate per il rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento nei termini previsti dall’art. 4.2.2 del Contratto di Finanziamento;

- 5) le somme sul Conto Erogazioni (sul quale vengono accreditate le Erogazioni del Finanziamento) sono utilizzate per gli Scopi del Finanziamento nei termini previsti dal Contratto di Finanziamento;
- 6) le somme sul Conto Ordinario (sul quale confluiscono le somme trasferite dal Conto Incassi Ordinario e dal Conto Incassi Straordinario, nella misura che residua all'esito dei prioritari trasferimenti in favore, rispettivamente, del Conto Servizio del Debito e del Conto Rimborsi) sono liberamente disponibili per ATAC, in conformità ai relativi contratti di conto corrente, che disciplinano, tra l'altro, il diritto di ritenzione e la compensazione.

Sulla base delle Istruzioni di Gestione Conti (cfr. p. 4), nell'ipotesi di Eventi Rilevanti, indicati all'art. 19 del Contratto di Finanziamento, tra i quali figura la richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale, ATAC è obbligata a non disporre delle somme accreditate sul Conto Incassi Ordinario, sul Conto Servizio del Debito, sul Conto Rimborso e sul Conto Erogazioni; tale divieto non riguarda, invece, il Conto Ordinario.

Sempre sulla base delle Istruzioni di Gestione Conti, ATAC ha conferito ad UNICREDIT, quale BANCA DEPOSITARIA e BANCA AGENTE, mandato irrevocabile, nell'interesse delle BANCHE FINANZIATRICI, affinché non dia corso a richieste di utilizzo degli importi accreditati sui Conti Correnti, difforni da quanto previsto nelle Istruzioni, e ponga in essere tutti gli atti e le attività necessari per impedire utilizzi difforni dalle Istruzioni e per l'utilizzo dei Conti Correnti in maniera conforme alle medesime Istruzioni.

Una conferma del predetto mandato è contenuta anche nell'art. 5.2 del Contratto di Pegno e, in aggiunta, lo Schema Istruzioni di Pagamento prevede, in favore di UNICREDIT, un mandato irrevocabile ad addebitare il Conto Erogazioni degli importi necessari al rimborso dell'esposizione bancaria esistente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni del Contratto di Finanziamento, con Contratto di Pegno del 22.10.2013, confermato con Atto Ricognitivo di Pegno su Conti Correnti del 26.5.2017, ATAC ha concesso il pegno sul saldo dei seguenti conti: Conto Rimborsi, Conto Servizio del Debito, Conto Incassi Ordinario, Conto Incassi Straordinario e Conto Erogazioni (di seguito anche i "CONTI PEGNATI"); il saldo del Conto Ordinario non risulta, invece, oggetto di pegno.

Sono stati successivamente compiuti atti integrativi di pegno sui saldi di conto corrente in data 13.11.2013, 15.1.2014, 27.11.2014, 9.7.2015 e 2.3.2016 (allegati all'istanza di sospensione).

Il Contratto di Finanziamento prevede che non sono consentite compensazioni volontarie di alcun tipo (cfr. art. 6.5).

Tuttavia, i suindicati Contratti di Conto Corrente contengono, nelle condizioni generali, clausole che prevedono, con formulazioni analoghe, il diritto di ritenzione della Banca su titoli o valori di pertinenza del correntista per qualsiasi ragione dalla medesima detenuti, a garanzia di qualsiasi credito verso il correntista, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria.

I medesimi Contratti di Conto Corrente contengono, nelle condizioni generali, clausole che prevedono, con formulazioni analoghe, da un lato, la compensazione legale tra più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura; dall'altro, il diritto della Banca, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. o di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, di valersi della compensazione anche per crediti non liquidi né esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, dando comunicazione scritta al correntista dell'intervenuta compensazione.

Con nota in data 21.9.2017, ATAC comunicava ad UNICREDIT il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., nel quale si è prospettato un concordato preventivo in continuità con prosecuzione dell'attività d'impresa, e rappresentava l'esigenza *“immediata e indifferibile di sospendere, o risolvere consensualmente, l'applicazione di alcune disposizioni e meccanismi contrattuali che sono incompatibili con le norme che regolano la procedura in corso e che impedirebbero il regolare funzionamento dell'azienda”*; in particolare, con riferimento alle Istruzioni di Gestione Conti, ATAC chiedeva la sospensione (i) delle previsioni di utilizzo del Conto Incassi Ordinario di cui all'art. 1.2, lett. (a) e (b), sul trasferimento settimanale delle somme, prioritariamente, sul Conto Servizio del Debito e, per il residuo importo, sul Conto Ordinario; (ii) della previsione denominata *“Utilizzo dei Conti Correnti in caso di Eventi Rilevanti”*, che impedirebbe di disporre delle somme accreditate sul Conto Incassi Ordinario, sul Conto Servizio del Debito, sul Conto Rimborso e sul Conto Erogazioni; (iii) delle seguenti previsioni del Contratto di Finanziamento: art. 9.3 (B) rubricato *“Utilizzo dei Conti”* che sancisce l'obbligo della Ricorrente di

utilizzare i Conti Correnti in conformità alle Istruzioni di Gestione Conti; art. 9.3 (C), rubricato *“Tutela delle Garanzie”*, che obbliga la Ricorrente a consentire alle BANCHE FINANZIATRICI di *“perfezionare, tutelare ed azionare le Garanzie o i diritti di altra natura ai sensi del Contratto di Finanziamento o dei Documenti di Garanzia”*; art. 9.3 (D), rubricato *“Documenti Finanziari”*, che sancisce l’obbligo di rispettare tutti gli impegni e le obbligazioni assunti nei Documenti Finanziari; art. 9.3 (I), rubricato *“Riserva Servizio del Debito”*, che obbliga ATAC a costituire la Riserva Servizio del Debito sul Conto Servizio del Debito, nella misura comunicata all’inizio di ciascun periodo dalla Banca Agente; (iv) delle varie previsioni ed obblighi contenuti nel Contratto di Pegno dei Conti Correnti, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea sui contratti di garanzia finanziaria ai sensi della Direttiva n. 2002/47 CE, nonché della disciplina dell’art. 168, comma 3, l.f., sull’inefficacia delle garanzie acquisite, in difetto di autorizzazione, dopo l’apertura del concorso; ATAC concludeva la propria comunicazione rappresentando di considerare sospese le suindicate disposizioni contrattuali.

Con nota in data 29.9.2017 UNICREDIT, nella qualità di BANCA AGENTE, riscontrava la comunicazione di ATAC del 21.9.2017, riservandosi ogni valutazione sulla richiesta di sospensione delle suindicate previsioni del Contratto di Finanziamento; confermava di aver dato esecuzione alle disposizioni di pagamento eccedenti le somme giacenti alla data di deposito del ricorso sui CONTI PEGNATI ed al netto dei pignoramenti notificati dopo tale data (si trattava, in particolare, del pignoramento notificato da Roma TPL per € 45,5 milioni circa, successivamente oggetto di rinuncia), *“salvo diverso ordine di giustizia”*; si riservava, infine, ogni valutazione in merito alla maggior consistenza del credito pignoratizio spettante alle Banche Finanziatrici e ai diritti di compensazione;

In data 4.10.2017 aveva luogo un incontro tra le parti – alla presenza, espressamente richiesta dalla BANCA AGENTE nella propria nota del 29.9.2017, degli esponenti Commissari Giudiziali – nel quale i rappresentanti di UNICREDIT confermavano il contenuto della precedente comunicazione del 29.9.2017 e manifestavano la sostanziale disponibilità delle BANCHE FINANZIATRICI a consentire alla BANCA AGENTE di dare corso ai pagamenti richiesti da ATAC, previa specifica conferma dell’organo amministrativo della correntista sul carattere di ordinaria amministrazione dei medesimi; nel

contempo, veniva evidenziato, tuttavia, che la formalizzazione della modifica o anche della semplice sospensione consensuale degli obblighi previsti dal Contratto di Finanziamento avrebbe richiesto articolati *iter* deliberativi per ciascuna delle BANCHE FINANZIARIE, di cui non si era in grado di prevedere i tempi né anticipare gli esiti.

Dagli estratti conto dei rapporti in questione è emerso che, dall'apertura del concorso (18.9.2017), i saldi attivi dei principali rapporti di conto corrente in questione hanno registrato significativi incrementi e trasferimenti; viene di seguito indicato l'andamento dei saldi anche con riferimento alla data intermedia (11.10.2017), immediatamente successiva al deposito dell'istanza:

CONTI NON PEGNATI:

- Conto Ordinario (n. 6198) da € 15.364.488,98 (18.9.2017) a € 46.295.758,35 (11.10.2017), a € 65.894.914,79 (19.10.2017) ⁽⁴⁴⁾;
- Conto Parcheggio e Sosta (n. 1770) da € 88,11 (18.9.2017) a € 1.065.129,57 (11.10.2017), a € 1.584.984,80 (19.10.2017);

CONTI PEGNATI:

- Conto Incassi Ordinario (n. 6185) da € 8.630.207,55 (18.9.2017) a € 16.536.658,30 (11.10.2017), a € 1.614.196,32 (19.10.2017) ⁽⁴⁵⁾;
- Conto Servizio del Debito (n. 6189) da € 3.933.625,92 (18.9.2017) a € 5.900.380,66 (11.10.2017), a € 5.900.313,16 (19.10.2017) ⁽⁴⁶⁾;

gli scostamenti dei saldi degli altri rapporti in corso presso UNICREDIT (tra i quali, Conto Rimborsi ⁽⁴⁷⁾, Conto Incassi Straordinario ⁽⁴⁸⁾ e Conto Erogazioni ⁽⁴⁹⁾, Conto Incassi Progetto Sicurezza ⁽⁵⁰⁾, Conto Incassi da Noleggi ⁽⁵¹⁾, Conto Incassi Pos, Bonifici, Vari Clienti ⁽⁵²⁾, nel medesimo periodo, risultano, invece, minimi.

Con provvedimento in data 10.10.2017, il Tribunale ha chiesto il parere degli esponenti Commissari Giudiziali sull'istanza in questione.

⁽⁴⁴⁾ In data 19.10.2017 si registra l'accredito per "giro settimanale" di € 34.145.219,60, dal Conto Incassi Ordinario.

⁽⁴⁵⁾ In data 19.10.2017 si registra l'addebito per "giro settimanale" di € 34.145.219,60, in favore del Conto Ordinario.

⁽⁴⁶⁾ Unico movimento registrato nel periodo 11-19.10.2017 per "storno accredito 2.10.2017" – € 12,50.

⁽⁴⁷⁾ Con saldo attivo di € 79,28 al 19.10.2017.

⁽⁴⁸⁾ Con saldo attivo di € 79,28 al 19.10.2017

⁽⁴⁹⁾ Con saldo attivo di € 87.301,60 al 19.10.2017.

⁽⁵⁰⁾ Con saldo attivo di € 23.720,07 al 19.10.2017.

⁽⁵¹⁾ Con saldo attivo di € 249.389,66 al 19.10.2017.

⁽⁵²⁾ Con saldo attivo di € 989.191,37 al 19.10.2017.

Con atto depositato in data 24.10.2017 gli esponenti Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole alla sospensione, nei confronti delle BANCHE FINANZIARIE, dei contratti di seguito indicati: (i) Contratto di Finanziamento del 13.10.2013, comprese le relative istruzioni di utilizzo dei Conti Correnti in conformità allo Schema Istruzione Gestione Conti e allo Schema Istruzioni di Pagamento, nonché – ma solo per maggiore chiarezza, trattandosi di pattuizione di quel Contratto, che, dunque, ne condivide gioco-forza la “sorte” – il Mandato alla Banca Agente ed alla Banca Depositaria; (ii) Accordo di Proroga del 25.2.2016; (iii) Secondo Accordo di Proroga del 4.8.2016; (iv) Accordo di Estensione del 19.5.2017; (v) Contratto di Costituzione di Vincolo e Pegno su Saldo di Conti Correnti del 22.10.2013; (vi) Atto Ricognitivo Pegno su Conti Correnti del 26.5.2017 e relativi Atti Integrativi del 13.11.2013, 15.1.2014, 27.11.2014, 9.7.2015 e del 2.3.2016.

Hanno, altresì, espresso parere non favorevole alla sospensione, nei confronti di UNICREDIT, quale BANCA AGENTE e BANCA DEPOSITARIA, della Clausola contrattuale che disciplina il diritto di ritenzione e la compensazione in ciascuno dei n. 10 rapporti di conto corrente presso la medesima Banca, rispettivamente denominati Conto Parcheggio e Sosta (n. 1770), Conto Incassi Ordinario (n. 6185); Conto Incassi Straordinario (n. 6188), Conto Servizio del Debito (n. 6189), Conto Rimborsi (n. 6196), Conto Erogazioni (n. 6197), Conto Ordinario (n. 6198), Conto Incassi Progetto Sicurezza (n. 8223), Conto Incassi da Noleggi (n. 9997), Conto Incassi POS, Bonifici, Vari Clienti (n. 7190).

In tale parere gli esponenti Commissari Giudiziali hanno svolto le seguenti considerazioni.

In primo luogo, hanno evidenziato che la misura cautelare della sospensione dell'efficacia di un contratto è giuridicamente configurabile nella fase c.d. “prenotativa” nei termini appresso esposti.

È noto l'argomentato precedente della Sez. fallimentare del Tribunale di Roma (il quale, a sua volta, richiama il decreto 25-27.2.2014), reso in date 1-3.7.2015, nella fase “prenotativa” della procedura n. 16/2015, con cui si è statuito che gli istituti introdotti dall'art. 169-bis l.f. non possono trovare applicazione in quella fase, neppure limitatamente alla sospensione.

Tuttavia, l'esame della fattispecie oggetto di quella pronuncia lascia trasparire – quanto meno in termini di risultato sostanziale, cui avrebbe posto capo il prospettico scioglimento – un tentativo di “riscrittura” del contratto, al fine di

rovesciarne le previsioni negoziali, pur se, formalmente, in conseguenza della caducazione del vincolo (nella specie, si sarebbe assegnata la diretta gestione di un impianto fotovoltaico al debitore in crisi-utente, sottraendola al proprietario, a cui, proprio in forza di quel contratto, era stata poco prima ri-attribuita).

In tesi generale (*i.e.* sul piano squisitamente giuridico), le argomentazioni – letterali (“ubi lex voluit, dixit”, nell’estendere espressamente al concordato “in bianco” alcuni istituti concordatari) e logiche (l’assenza di un piano e, comunque, la non definitività di esso) – svolte dal Tribunale per negare la sospensione nella fase “prenotativa” sono apparse meritevoli di attenta valutazione.

Peraltro, di là dal dato statistico – che indica il prevalente favore della giurisprudenza nazionale di merito ad applicare quanto meno l’istituto della sospensione –, si potrebbe anche osservare, sul piano letterale, che il «ricorso» menzionato all’art. 169-*bis*, comma 1, l.f., si identifica, e si esaurisce, nell’ipotesi di concordato “in bianco”, nel ricorso per la concessione del termine. E, forse, l’argomento letterale prova troppo, perché, allora, dovrebbe ritenersi inapplicabile al concordato “in bianco” l’art. 186-*bis*, comma 3, l.f., per difetto di esplicita previsione; ciò che condurrebbe al paradossale risultato di precludere la prosecuzione dei contratti nel periodo di preparazione di un concordato dichiaratamente in continuità, negando il *favor* per l’accesso al concordato, cui è correlata la protezione del periodo preparatorio del piano.

Inoltre – qui, però, in contrasto con la giurisprudenza pur favorevole alla sospensione, largamente incline a ritenere necessario il “disvelamento” degli elementi strutturali del futuro piano –, proprio l’assenza del piano si presterebbe a giustificare la misura cautelare, in quanto volta a preservare, per la sua natura transitoria, la possibilità di valutare l’utilità dello scioglimento in sede di predisposizione di esso. In effetti, è senz’altro condivisibile l’irrilevanza del “disvelamento” anticipato, perché priva di vincolatività giuridica e, francamente, superflua ai fini di una misura cautelare; con non lievi dubbi (proprio per l’assenza di preclusioni alla modifica), se ne dovrebbe predicare l’indefettibilità, ove si richiedesse lo scioglimento nella fase “prenotativa”; ma non è questione esaminata.

La novella apportata dal d.l. 83/2015, con riguardo all’instaurazione del contraddittorio col contraente *in bonis* (in vero, *ex litteris*, solo per lo

scioglimento, ma non per la sospensione ⁽⁵³⁾ induce ad interrogarsi sulla necessità di prendere in esame – oltre, primariamente, all’interesse del debitore in crisi e, dunque, al beneficio per la massa – anche l’interesse della controparte, valutando il pregiudizio ad essa potenzialmente arrecabile (e il precedente romano del luglio 2015, sopra menzionato, non sembra, tra le righe, scevro da questa sensibilità). Interrogativo, quest’ultimo, che potrebbe rafforzare la tesi della concedibilità della misura cautelare in esame nella fase “prenotativa” ⁽⁵⁴⁾. In ogni caso, anche a seguire quei rilievi negativi di carattere generale, sopra riportati, e la conseguente interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo dell’art. 169-bis l.f. (massime a cagione dell’impossibilità di valutare, nella fase c.d. “prenotativa”, la funzionalità della misura cautelare richiesta rispetto agli obiettivi del piano, per definizione, *in itinere*), essi si stemperano nel caso di specie, sino a perdere valenza preclusiva; così lasciando residuare uno spazio, ancorché ristretto, per l’ammissibilità della sospensione.

Infatti, ove la sospensione di un contratto non arrechi alcun pregiudizio alla controparte *in bonis* (e, per ciò stesso, non determini neppure un effetto patrimoniale incrementativo, prospettico, per il debitore), ma sia soltanto volta ad impedire il rischio della operatività in concreto di previsioni contrattuali pregiudizievoli, la sospensione appare, in sé, misura adeguata a scongiurare quel rischio; misura adeguata in sé, perché non finalizzata – neppure in potenza – ad un successivo scioglimento ⁽⁵⁵⁾.

In particolare, si tratterebbe di impedire le conseguenze, pratiche e intertemporali, dell’applicazione di previsioni pattizie, che, *de iure*, devono ritenersi prive di effetti dopo il deposito della domanda ex art. 161 comma 6 l.f., di modo da evitare l’ostacolo concreto all’operatività della società in crisi nel periodo di predisposizione del piano di risanamento.

Nel caso in esame, è parso necessario evitare che si desse esecuzione a previsioni contrattuali, che pur si tradurrebbero in atti negoziali privi di efficacia, perché lesivi della *par condicio* (vedasi appresso, ad es., quanto al pegno, che, in ipotesi, fosse esteso con atti integrativi unilaterali della Banca Agente successivi al 17.9.2017, ma lo stesso è a dirsi per le “ragioni” alla base

⁽⁵³⁾ In tal senso Trib. Bolzano, 5.4.2016.

⁽⁵⁴⁾ *Contra*, circa l’irrelevanza dell’interesse del contraente *in bonis*, Trib. Massa 1.2.2016; in senso implicitamente favorevole già prima della richiamata novella, Trib. Terni 27.12.2013.

⁽⁵⁵⁾ Sul rapporto di potenzialità strumentale della sospensione rispetto allo scioglimento, v. Trib. Rovigo, 9 agosto 2017.

degli obblighi di canalizzazione, su conti correnti “dedicati”, degli incassi rivenienti dall’attività ordinaria, vale a dire la riduzione dell’esposizione debitoria pregressa).

Quegli atti negoziali, in vero, ove – malauguratamente – adottati, avrebbero determinato la “paralisi” dell’operatività finanziaria, rischiando di compromettere la stessa possibilità di elaborare un piano in continuità; emblematico è quanto accaduto con riguardo al pignoramento presso terzi notificato dal creditore Roma TPL ben dopo il deposito del ricorso per la concessione del termine (di cui s’è dato conto in precedenza): se non vi fosse stata la desistenza del creditore procedente, l’apposizione di un vincolo formale sulle somme oppignorate avrebbe costituito intralcio di notevole momento alla disponibilità delle somme (per come emerso anche dalle interlocuzioni direttamente avute dagli scriventi).

A seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 2015 nella rubrica e nel testo dell’art. 169–bis l.f., risulta codificato il principio secondo cui i contratti pendenti soggetti a scioglimento o sospensione sono quelli sinallagmatici ineseguiti in tutto o in parte da entrambe le parti (*“ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso”*), con esclusione dei contratti unilaterali e di quelli già compiutamente eseguiti da un solo contraente (se è vero che la disposizione in esame non fa parola di inesecuzione *bilaterale*, è altrettanto vero che la richiamata novella ha manifestamente inteso uniformare l’ambito applicativo dell’art. 169–bis l.f. a quello dell’art. 72 l.f.).

È stato, pertanto, opportuno svolgere un’analisi della vicenda negoziale in questione nel suo complesso per accertare se la fase esecutiva del rapporto fosse esaurita da parte della Banca ovvero se l’operazione di finanziamento si dovesse considerare ancora bilateralmente ineseguita.

Il Contratto di Finanziamento dev’essere considerato nell’ambito dell’operazione plurinegoziale divisata dalle parti, solo all’apparenza composta da negozi meramente attuativi di quel Contratto (che, anzi, a ben vedere, costituiva, in misura prevalente, strumento per il rimborso di un debito pregresso), sì che è l’operazione plurinegoziale a doversi ritenere funzionalmente unitaria, con la conseguenza che la (eventuale) bilaterale inesecuzione delle prestazioni va valutata in relazione al complessivo assetto negoziale.

A tale proposito, dall’analisi del contenuto del Contratto di Finanziamento, è emerso che lo schema negoziale non consiste in un mero rapporto di mutuo, in

quanto, da una parte, la prestazione della Banca Agente non si esaurisce con l'erogazione della somma finanziata né il "ruolo" di essa è confinato alla mera ricezione delle altrui prestazioni solutorie del debito; dall'altra, ATAC non è tenuta semplicemente a rimborsare il proprio debito, ma è tuttora obbligata ad utilizzare le proprie risorse finanziarie in conformità alle Istruzioni contenute nel Contratto di Finanziamento e potrà disporre delle sole somme che residueranno dal trasferimento settimanale delle giacenze sui conti vincolati al rimborso del finanziamento.

Nella fattispecie esaminata, il Contratto di Finanziamento prevede una serie di reciproche obbligazioni nella gestione di tutti i flussi finanziari della società Ricorrente, secondo rigidi schemi prestabiliti, fino al termine di rimborso del Finanziamento, come differito con gli Atti di Proroga.

In particolare, da un lato, la Ricorrente è tenuta a canalizzare tutte le risorse finanziarie presso la BANCA AGENTE e ad utilizzarle in conformità alle Istruzioni di Gestione Conti, allegate al Contratto di Finanziamento, sinteticamente descritte in premessa; dall'altro, la BANCA AGENTE, in forza del mandato *in rem propriam* rilasciato dalla Ricorrente in esecuzione del medesimo Contratto di Finanziamento, è tenuta a trasferire le giacenze tra i vari rapporti di conto corrente (taluni pignati, talaltri assistiti da patti di compensazione), ad eseguire i pagamenti del debito (attualmente concorsuale), in favore delle BANCHE FINANZIARIE, con facoltà di compiere atti integrativi di costituzione del pegno sui saldi di conto corrente a vantaggio delle medesime, ed a consentire ad ATAC di disporre delle (sole) giacenze residue trasferite sul Conto Ordinario. Pertanto, ad avviso degli esponenti Commissari Giudiziali, la causa concreta del Contratto di Finanziamento (*recte*, dell'operazione plurinegoziale sopra descritta) comprende il rafforzamento delle garanzie di rimborso del debito, e viene attuata sia con lo strumento del mandato irrevocabile alla BANCA AGENTE sia mediante le Istruzioni, che danno luogo a stringenti limitazioni della disponibilità delle giacenze sui conti correnti.

Le previsioni negoziali in questione definiscono un preciso "perimetro" di operatività per la correntista, presidiato dalla BANCA AGENTE, cui è stato conferito mandato irrevocabile "*affinché non dia corso*" a richieste di utilizzo non conformi alle Istruzioni di Gestione Conti, e sia legittimata ad impedire utilizzi difformi, così come a porre in essere "*tutti gli atti e le attività necessari per l'utilizzo dei Conti Correnti in maniera conforme*" alle predette Istruzioni.

Inoltre, per effetto delle previsioni dal Contratto di Finanziamento e del Contratto di Pegno, è stata attribuita alla BANCA AGENTE la possibilità, da un lato, di perfezionare, quale mandataria della debitrice, atti unilaterali di pegno dei saldi di conto corrente, nei limiti previsti dal Contratto di Pegno e dai successivi Atti Integrativi; dall'altro, di realizzare unilateralmente una garanzia, sostanziale e atipica, attraverso il trasferimento prioritario sul Conto Servizio del Debito e sul Conto Rimborsi delle somme destinate al rimborso in favore delle BANCHE FINANZIATRICI, con la facoltà di disporre direttamente i pagamenti in favore di queste ultime mediante addebito su tali conti; a ciò si aggiungano le ulteriori “*garanzie*” attuate sui rapporti di conto corrente non pignati e derivanti dal diritto di ritenzione e dal patto di compensazione, rafforzate dagli obblighi di canalizzazione e dai vincoli di operatività previsti dalle Istruzioni di Gestione Conti.

Tali prestazioni della BANCA AGENTE erano, al tempo, ancora in corso di esecuzione, stante la permanente efficacia e validità delle relative clausole negoziali del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Pegno (altro è a dirsi, beninteso, con riguardo all'[in]efficacia di eventuali atti compiuti in esecuzione delle previsioni contenute in dette clausole, ove lesivi della *par condicio*).

Inoltre, può essere qualificata come prestazione in corso di esecuzione anche quella consistente nel mettere a disposizione della correntista le somme accreditate sul Conto Ordinario e consentirne l'utilizzo, in conformità alle predette Istruzioni di Gestione Conti.

Sotto altro profilo, occorre evidenziare che il debito derivante dal finanziamento trova una sua autonoma disciplina, nell'ambito del concorso, nella regola di immediata esigibilità sancita dall'art. 55 l.f. ⁽⁵⁶⁾, che prescinde dall'originario regolamento negoziale (in tal senso cfr. Trib. Monza 16.1.2013; Trib. Treviso 29.10.2014; Trib. Milano 28.5.2014) ⁽⁵⁷⁾.

Per tale ragione, la disciplina dell'art. 169-bis l.f. può trovare applicazione nel solo caso in cui, per effetto della prosecuzione in via ordinaria del contratto, entrambe le parti rimangano reciprocamente tenute al compimento di specifiche

⁽⁵⁶⁾ Applicabile al concordato per l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.f.

⁽⁵⁷⁾ Ferma la possibilità di “*patti concordatari*” che prevedano il mantenimento del piano di ammortamento originario nell'ambito della continuità aziendale, nell'ineludibile rispetto, peraltro, dei principi di tutela della *par condicio creditorum* e del termine dilatorio per il pagamento dei crediti privilegiati di cui all'art.186-bis, comma 2, lett. c), l.f. (cfr., per interessanti spunti sul tema, Trib. Roma 15.7.2015; Trib. Milano 30.10.2014).

prestazioni previste dal contratto di finanziamento.

Pertanto, l'indagine sulla bilaterale inesecuzione delle prestazioni può essere condotta anche in relazione alla permanenza, in capo ad entrambe le parti, dell'obbligo di eseguire prestazioni essenziali per la realizzazione della causa concreta dell'operazione plurinegoziale, che non si limitino al pagamento, dal lato passivo, e alla ricezione di esso, dal lato attivo.

Le clausole del Contratto di Finanziamento finalizzate al rafforzamento delle garanzie di rimborso in favore delle BANCHE FINANZIATRICI, come già in precedenza osservato, erano, all'epoca del parere, in costanza di (potenziale) attuazione, prevedendo specifiche prestazioni per entrambe le parti; nella fattispecie, non si trattava di obblighi di condotta accessori né complementari (quale, ad es., quello di rendiconto), ma, piuttosto, di specifiche prestazioni contrattuali principali che qualificano la fattispecie, in quanto "strumento" per la realizzazione della causa concreta del Contratto di Finanziamento (*recte*, dell'operazione plurinegoziale).

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Contratto di Finanziamento doveva essere ritenuto bilateralmente in corso di esecuzione e, dunque, assoggettabile a sospensione ai sensi dell'art. 169-bis l.f.

La finalità delle previsioni negoziali in esame è apparsa distonica rispetto all'apertura del concorso, in quanto, da un lato, le giacenze non sono utilizzabili per il soddisfacimento dei crediti anteriori, qual è divenuto quello delle BANCHE FINANZIATRICI; dall'altro, le risorse finanziarie canalizzate sui Conti Correnti sono destinate a supportare la continuità aziendale, prospettata dalla Ricorrente quale strumento di superamento della crisi, secondo le modalità che sarebbero state precisate nel piano concordatario.

Per tali ragioni, dalla data di pubblicazione della domanda "prenotativa" nel registro delle imprese, le clausole del Contratto di Finanziamento finalizzate alla costituzione o al perfezionamento delle garanzie sono inefficaci ai sensi dell'art. 168, comma, 3 l.f.; risultano parimenti inefficaci, ai sensi dell'art. 184 l.f., i pagamenti eventualmente disposti, in esecuzione delle previsioni del Contratto di Finanziamento, in favore delle BANCHE FINANZIATRICI, per il rimborso del finanziamento, il cui credito potrà essere soddisfatto esclusivamente nel concorso con gli altri creditori secondo i termini e le modalità previsti dalla proposta concordataria.

Anche in considerazione di ciò, dopo il deposito del ricorso "prenotativo", va

riconosciuto che, in via di fatto, la BANCA AGENTE non ha dato esecuzione alle previsioni negoziali, ed in particolare alle Istruzioni di Gestione Conti, come emerge dall'andamento dei saldi, che hanno registrato, da un lato, la sospensione dei trasferimenti sul Conto Servizio del Debito (l'unica operazione di trasferimento è stata eseguita in data 18.9.2017, con causale "*giro settimanale quota capitale e interessi*", ed il rapporto presentava un saldo attivo di € 5.900.313,16, sostanzialmente invariato da tale data) e sul Conto Rimborsi (con saldo attivo di € 72,98, sostanzialmente invariato dal 17.9.2017), e, dall'altro, dall'incremento del saldo del Conto Ordinario (attivo per € 65.894.914,79 al 19.10.2017), assistito, peraltro, dal patto di compensazione, di cui si dirà oltre.

Tuttavia, permaneva una cospicua giacenza sul conto Servizio del Debito (€ 5.900.313,16), alimentata anche con la suindicata operazione di trasferimento dal Conto Incassi Ordinario del 18.9.2017.

In ogni caso, le originarie previsioni negoziali (sulla canalizzazione dei flussi, sui trasferimenti sui vari conti correnti, sul perfezionamento delle garanzie, e sul rimborso del finanziamento) non sono state consensualmente modificate dalle parti né formalmente sospese, se non – come testé cennato – su un piano meramente fattuale, e, di conseguenza, sussisteva una situazione di obiettiva incertezza sulla disciplina dello svolgimento dei rapporti bancari e sulla effettiva disponibilità per la Società Ricorrente delle risorse finanziarie rivenienti dalla continuità aziendale, che non avrebbero potuto essere, in ogni caso, destinate al soddisfacimento del credito delle BANCHE FINANZIATRICI, anche nell'ipotesi di esito negativo della procedura concordataria.

Tale situazione di obiettiva incertezza, con sospensione meramente fattuale delle previsioni negoziali del Contratto di Finanziamento (e dell'insieme dei contratti di cui si compone l'operazione plurinegoziale sopra descritta), si poneva in contrasto, sul piano generale, con le finalità della disciplina concordataria, in relazione alle misure di protezione del patrimonio del debitore e alla cristallizzazione dei debiti concorsuali.

Nel contempo, anche nella fase "prenotativa" della procedura concordataria, la mancata sospensione convenzionale degli obblighi di canalizzazione e delle Istruzioni di gestione Conti costituiva un obiettivo ostacolo alla prosecuzione della continuità aziendale, in quanto non consentiva alla Società Ricorrente di disporre, nell'ambito della propria ordinaria amministrazione, di tutti i flussi

finanziari, la cui utilizzazione era rimessa a scelte puramente discrezionali della BANCA AGENTE, che derogano, secondo criteri dalla medesima non esplicitati, alle permanenti previsioni negoziali compendiate nelle Istruzioni di Gestione Conto.

Sotto altro profilo, alla luce dei suindicati principi di cristallizzazione dei debiti e delle garanzie, la sospensione del Contratto di Finanziamento non avrebbe comportato alcun effettivo pregiudizio per le BANCHE FINANZIATRICI, che non avrebbero potuto conseguire validamente né pagamenti né garanzie sulla base delle previsioni negoziali in esame.

Neanche per la BANCA AGENTE era, *prima facie*, configurabile alcun pregiudizio diretto, trattandosi di rapporti di conto corrente su base attiva, per i quali, verosimilmente, la remunerazione per la Banca medesima, riferita principalmente a commissioni e ad altre spese di gestione, è interamente assorbita dagli interessi a credito del correntista, anche in considerazione delle cospicue giacenze sui rapporti in questione.

Per tali ragioni, ad avviso degli esponenti, la richiesta di sospensione del Contratto di Finanziamento è apparsa funzionale all'interesse dei creditori, in quanto strumentale alla realizzazione del piano in continuità aziendale, prospettato dalla Ricorrente nella domanda prenotativa e, pertanto, da valutarsi favorevolmente.

Con riguardo, poi, alla richiesta di sospensione del Contratto di Pegno, è noto – e lo si è già anticipato in precedenza – che, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.f. (applicabile anche al concordato “in bianco”, pur in difetto di esplicita previsione), *«i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai concorrenti»*; ne discende che le previsioni contrattuali in ordine all'integrazione della garanzia, di cui all'art. 2.2 (per accrediti di somme nella misura colà prevista, avvenuti a partire dal 18.9.2017), non possono trovare applicazione.

In altri termini, la garanzia reale si è “cristallizzata” alla data di deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., in relazione ai saldi di conto corrente oggetto di pegno (*rectius*, oggetto dell'ultimo atto integrativo di pegno per ciascun conto su cui insiste la garanzia). Il che implica la libertà di disporre delle somme eccedenti quelle in pegno il 17.9.2017 (peraltro, l'art. 2.3 del contratto di pegno disciplina la “rotatività” della garanzia reale, consentendo ad ATAC di disporre anche delle somme pignorate, purché sostituite con altre somme, *«nei limiti del*

saldo oggetto di pegno più recente» ; e non è parso necessario soffermarsi sul recente arresto della Corte di Giustizia ⁽⁵⁸⁾ in ordine all'applicabilità del "meccanismo" di escussione di cui all'art. 4 della c.d. "Direttiva *Collaterale*" in caso di mancato spossessamento del debitore).

Per le motivazioni sopra esposte in via di principio, si è ritenuto opportuno, anche in conseguenza del parere favorevole nei riguardi della sospensione dell'efficacia del Contratto di Finanziamento e degli atti che lo integrano (così, le Istruzioni di Gestione Conti e le Istruzioni di Pagamento), disporre la sospensione (dell'efficacia) del Contratto di Pegno.

La Società ha chiesto, inoltre, disporsi la sospensione, «nei confronti [della sola] UniCredit S.p.A., anche quale Banca Agente e Banca Depositaria ai sensi del Contratto di Finanziamento del 18.10.2013 e dei successivi contratti modificativi (doc. 2, 3 e 4), [de]i seguenti **“contratti”**:

[Omissis]

(iii) **Clausola** *relativa al diritto di ritenzione e alla compensazione dei contratti relativi ai seguenti conti correnti presso UniCredit S.p.A. (clausola 6 nei doc. 12, 13 e 14)».*

La clausola in questione prevede che, «[a]l verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Correntista».

Come noto, ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.f. (applicabile al concordato preventivo ex art. 169 l.f.), i debiti si considerano scaduti, ai fini del concorso, alla data di produzione degli effetti della procedura concorsuale (sempre che la fase "prenotativa" sfoci in una procedura concorsuale) e, pertanto, i crediti *de quibus* sono da ritenersi liquidi.

La clausola in esame, pertanto, avrebbe consentito, prima dell'apertura del concorso, e consentirebbe – solo all'apparenza, perché con riguardo a crediti sorti successivamente a detta apertura – la compensazione volontaria, se vi

⁽⁵⁸⁾ 10.11.2016, C-156/15, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, 920.

fossero crediti illiquidi (ponendo, peraltro, problemi di coordinamento interpretativo con l'art. 6.5 del contratto di finanziamento, nel quale si esclude espressamente la compensazione volontaria, e rispetto alle cui pattuizioni i contratti di conto corrente costituiscono una sorta di "modalità esecutiva"); nel concreto, però, dovrebbe ritenersi operare – nei limiti in cui può operare ai sensi dell'art. 56 l.f. – la compensazione legale.

Inoltre e soprattutto (dove l'enfasi grafica di cui sopra), ATAC ha chiesto la sospensione dell'efficacia di una clausola dei contratti di conto corrente. Ora – con l'eccezione di quanto poc'anzi osservato in ordine ai ristretti margini di configurabilità di una sospensione in sé, vale a dire del tutto indipendente dalla potenzialità del successivo scioglimento –, la sospensione, quale misura interinale, è volta a preservare la (effettività della) scelta dell'imprenditore in crisi in ordine allo scioglimento di un contratto (v., Trib. Rovigo, 9.8.2017, cit.). Per l'appunto, di eventuale, futuro scioglimento del contratto si potrà discorrere, e non di una clausola di esso (salvo non venga in rilievo una fattispecie di invalidità parziale, secondo il noto brocardo "vitiatur et non vitiat").

A diversamente opinare, e a considerare suscettibile di prospettico scioglimento un singolo patto contrattuale, sarebbe come riconoscere al debitore in crisi, col determinante concorso autorizzativo del Tribunale, il diritto potestativo alla modifica del contratto, al di fuori di qualsivoglia previsione negoziale e/o di legge (v., e.g., art. 118 T.U.B.) 10.11.2016, C-156/15, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, 920 ⁽⁵⁹⁾.

Pertanto, a tale ultimo riguardo deve, dunque, esprimersi parere negativo sulla sospensione delle clausole dei contratti di conto corrente che disciplinano il diritto di ritenzione e la compensazione.

Nella fattispecie in esame, la questione della compensazione non si è posta in concreto tra i diversi rapporti di conto corrente, in quanto, alla data di apertura del concorso, essi registravano, tutti, saldi attivi.

L'unico rapporto debitorio si riferiva, invece, al finanziamento, assistito dalla garanzia pignoratizia sui saldi dei CONTI PEGNATI antecedenti all'apertura del concorso e alla conseguente cristallizzazione del patrimonio della correntista.

La compensazione in senso tecnico-giuridico è attuabile tra somme che, nel

⁽⁵⁹⁾ Né pare configurabile l'ipotesi di sospensione dell'efficacia di una clausola, quale misura transitoria in vista dello scioglimento dell'intero contratto, perché la lettera della legge, già (legittimamente) ampliata nell'estenderne la portata al concordato "in bianco", pur in difetto di espressa previsione, e ulteriormente (e legittimamente) ampliata nel prevederne l'operatività, quanto alla sospensione, anche senza strumentalità rispetto allo scioglimento, verrebbe totalmente stravolta, se asservita alla "paralisi" dell'efficacia di una singola clausola.

rapporto tra banca e cliente, costituiscono veri e propri crediti liquidi ed esigibili, in quanto rappresentano il saldo finale e definitivo dei conti correnti o di altri rapporti in essere tra le parti (in tal senso, Cass. 3.5.2007, n. 10208, con un'acuta lettura dell'art. 1853 c.c. ⁽⁶⁰⁾).

In ambito concorsuale, la compensabilità delle contrapposte ragioni di credito, prevista dall'art. 56 l.f., richiede la preesistenza, rispetto alla procedura concordataria, dei fatti genetici delle rispettive pretese, sì che, in difetto di tali presupposti, la compensazione, pur se convenzionalmente pattuita, non può operare.

Il saldo attivo dei rapporti di conto corrente, proseguiti dopo il deposito della domanda "prenotativa" (tra i quali il Conto Ordinario), non può essere neppure oggetto di compensazione legale, in quanto il relativo credito del correntista non è divenuto esigibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 c.c., in data anteriore all'apertura del concorso; si deve escludere, infatti, che per il saldo a credito del correntista possa operare l'art. 55 l.f., che, "agli effetti del concorso", determina l'esigibilità dei "debiti pecuniari del fallito" (che "si considerano scaduti"), e non dei suoi crediti.

Peraltro, il medesimo risultato cui tendeva la sospensione richiesta da ATAC ben avrebbe potuto conseguirsi senza la "mediazione" giudiziale, attraverso una semplice intesa tra le parti, che, diversamente da quanto oggetto dell'istanza in considerazione, si poteva modellare con "geometria variabile", a seconda del rapporto in rilievo (così, ad es., potendosi sospendere pattiziamente, ma non giudizialmente [v. *infra*], l'efficacia di una clausola, quale quella recante il patto di compensazione volontaria, di cui all'art. 6 delle condizioni generali di taluni contratti di conto corrente).

All'udienza del 25.10.2017 si costituivano le BANCHE FINANZIATRICI e il Tribunale, preso atto che l'applicazione di alcune clausole contrattuali era stata spontaneamente sospesa dalla BANCA AGENTE, si riservava, con termine per note.

⁽⁶⁰⁾ "La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 cod. civ. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti" (Cass. 3.5.2007, n. 10208, in *Il F.*, 2007, 10, 1233).

Le parti depositavano note autorizzate, con le quali davano atto della comunicazione del 14.11.2017, con cui UNICREDIT, in nome e per conto delle BANCHE FINANZIATRICI, aveva dichiarato che, in deroga alle previsioni contrattuali, avrebbe dato esecuzione agli ordini di pagamento e alle disposizioni impartite dalla Società a valere sul Conto Ordinario, nei limiti delle relative disponibilità liquide e al netto dei pignoramenti in essere (n. 440 per complessivi € 3.838.553,50) e, sugli altri conti correnti presso la medesima Banca non oggetto di pegno, relativamente alle Gestione Ordinaria e nel rispetto della procedura indicata nella propria precedente comunicazione del 16.10.2017; aveva, inoltre, dichiarato che non avrebbe avuto luogo alcuna compensazione tra le giacenze esistenti su tutti i conti della Società presso la medesima UNICREDIT e i crediti vantati nei suoi confronti dalle BANCHE FINANZIATRICI sorti anteriormente al 18.9.2017, fermo restando il diritto di pegno alla data di pubblicazione del ricorso concordatario.

Alla luce di ciò la Società chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale, con decreto in data 30.11.2017, ritenute superate le doglianze avanzata da ATAC con l'istanza di sospensione dei contratti bancari pendenti, ha dichiarato il non luogo a provvedere su di essa.

8.4.3. Istanza di proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato

Con istanza depositata in data in data 17.11.2017, la Società ha chiesto la proroga, per ulteriori 60 giorni, del termine per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f., già concesso con il decreto del 27.9.2017, con scadenza in data 27.11.2017.

A sostegno della richiesta di proroga, la Ricorrente ha dedotto la complessità oggettiva delle attività in corso ai fini della presentazione della proposta e del piano, descrivendone l'oggetto e la fase di avanzamento ed allegando la relativa documentazione.

Essa ha, altresì, evidenziato l'adempimento degli obblighi informativi periodici disposti con il decreto del 27.9.2017, mediante il deposito della relazione del

27.10.2017 – nella quale si dava atto, tra l'altro, della nomina del consulente finanziario e del professionista Attestatore e delle attività dei medesimi in corso di svolgimento –, nonché il costante aggiornamento dei Commissari Giudiziali, anche mediante riunioni settimanali, sull'avanzamento delle attività per la predisposizione del piano, sulle più significative vicende gestionali e sulle questioni idonee significativamente ad influenzare le più rilevanti poste attive e passive del piano concordatario.

Inoltre, ha allegato una nota sulla predisposizione del piano redatta dal consulente finanziario Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A., contenente (a) le principali assunzioni del piano in corso di elaborazione, tra le quali (i) l'arco temporale di riferimento al 3.12.2021, ipotizzando una proroga biennale dell'attuale scadenza (3.12.2019) del Contratto di Servizio TPL con Roma Capitale ("CDS"); (ii) la cessazione dei servizi di Mobilità Privata (gestione parcheggi e sosta tariffata) e Ferrovie Concesse, alla scadenza dei relativi contratti, rispettivamente, con Roma Capitale (3.12.2019) e Regione Lazio (24.5.2019); (iii) la prosecuzione, in termini di attività e di bacino territoriale, dell'attuale "perimetro" di attività, con incremento del valore della produzione prospettico legato all'aumento della produzione chilometrica, con conseguenti maggiori ricavi da contratto di servizio, ed allo sviluppo dei ricavi da traffico in forza di iniziative aventi ad oggetto biglietti ed abbonamenti; (b) la descrizione dei principali interventi previsti dal piano industriale, tra i quali (i) l'aumento dell'offerta chilometrica con il raggiungimento dei Livelli Adeguati di Servizio (LAS) previsti dall'attuale CDS (101 milioni di km per il trasporto di superficie e 9,1 per le linee metro) mediante revisione degli accordi sindacali (incremento dell'orario di lavoro settimanale e modifica della modulazione dei turni), riduzione dell'assenteismo, rinnovo del parco mezzi; (ii) l'aumento dei ricavi da traffico derivante dalla introduzione di titoli c.d. "proprietary" ⁽⁶¹⁾, rafforzamento dell'attività di verifica, miglioramento del livello qualitativo e quantitativo del servizio, con conseguente "intercettazione" della domanda di trasporto, accelerazione del programma di dematerializzazione dei titoli di viaggio e incentivazione dei canali di vendita diretta; (iii) ottimizzazione della manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture attraverso una nuova

⁽⁶¹⁾ Validi solo sulla rete ATAC, esclusi dalla ripartizione del consorzio Metrebus (con Cotral e Trenitalia).

organizzazione dei turni di lavoro e la riattivazione della catena di fornitura, con incremento dei mezzi in servizio da 1300 del 2016 a circa 1700 nel 2021; (iv) aumento dei ricavi da altre attività, quali lo sfruttamento di spazi e pubblicità, l'onerosità dei *pass* di sosta per i residenti; (v) blocco del *turnover* del personale, fatta eccezione per le previste assunzioni di autisti; (vi) efficientamento dei costi di struttura.

La nota in questione conteneva anche un'indicazione descrittiva sintetica delle modalità di soddisfacimento dei creditori, che si sostanziavano nel realizzo delle attività patrimoniali non funzionali alla continuità e nei flussi finanziari rivenienti dalla prosecuzione delle attività nel periodo di piano, al netto dei flussi destinati agli investimenti; venivano anche indicate le attività di investimento per il rinnovo del parco mezzi con l'ingresso di n. 913 nuovi autobus tra il 2017 e il 2021 ⁽⁶²⁾ e l'aumento degli autisti dell'esercizio di superficie ⁽⁶³⁾

Tali scenari avrebbero consentito di prospettare il soddisfacimento dei crediti concorsuali nella misura e nei termini di seguito indicati:

- integrale soddisfazione dei crediti "*in prededuzione*" per compensi dei commissari e onorari dei professionisti incaricati delle attività funzionali alla predisposizione ed all'attestazione del piano, stimati in € 8-10 milioni, entro un anno dall'omologa (2019);
- integrale soddisfazione dei crediti privilegiati scaduti, pari a circa € 110 milioni, e della quota di € 112 milioni, che andranno a scadere nel periodo di piano;
- soddisfazione dei creditori chirografari, stimati in circa € 650 milioni in misura significativamente superiore al 30%;
- postergazione dei debiti verso il socio Roma Capitale;
- soddisfazione della parte di credito chirografario non rimborsata nel corso del piano attraverso l'attribuzione ai creditori di uno strumento finanziario tale da consentire la partecipazione agli utili distribuibili da ATAC dopo il 2021 in caso di prosecuzione dell'attuale servizio ovvero l'attribuzione ai medesimi delle somme ricavate dalla Società in

⁽⁶²⁾ Di cui n. 14 tramite "*finanziamento Giubileo*" nel 2017; n. 58 tramite finanziamento Regione Lazio nel 2018; n. 350 in finanziamento nel periodo 2019-2021, con esborso finanziario di circa € 28 milioni e debito residuo a fine piano di € 84 milioni; n. 340 in autofinanziamento nel periodo 2020-2021, con esborso finanziario di € 90 milioni; n. 150 tramite contributo in conto impianti ("*Legge Delrio*") nel 2020.

⁽⁶³⁾ Assunzione di circa 400 unità dalla seconda metà del 2019 a fronte di circa 200 fisiologiche uscite.

dipendenza dell'affidamento del servizio ad altro gestore.

La Ricorrente ha allegato anche una nota sintetica denominata “*Situazione patrimoniale al 17.9.2017 e Ipotesi di passivo concordatario*” in corso di definizione anche sulla base degli esiti della complessa attività di ricognizione del passivo concordatario e della circolarizzazione avviata dall’Attestatore, al solo fine di rappresentare, approssimativamente, le macro-voci del piano concordatario.

Essa ha richiamato quanto già rappresentato nella prima relazione informativa del 27.10.2017 sulle attività finalizzate alla predisposizione della proposta e del piano svolte dopo il deposito del ricorso, evidenziando, altresì, che il consulente finanziario aveva proseguito nello sviluppo delle complesse proiezioni economiche, con le relative ipotesi di manovra concordataria; a tale proposito, erano stati operati avanzamenti nella definizione delle azioni previste dal piano, nella quantificazione dei relativi benefici, nella valutazione degli impatti finanziari e nella conseguente previsione della misura di soddisfacimento dei crediti concorsuali.

Con riferimento ad uno dei più significativi interventi previsti dal piano industriale, la debitrice ha dato atto del confronto in corso con le organizzazioni sindacali, volto a ridefinire gli accordi, con l’incremento dell’orario di lavoro settimanale e la modulazione dei turni, al fine di consentire recuperi di efficienza, con conseguente generazione di maggiori ricavi e incremento dei flussi da destinare ai creditori concorsuali; al riguardo, essa ha anche evidenziato la complessità delle trattative e la rilevanza del conseguimento di una soluzione concordata per assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. La Ricorrente ha, altresì, illustrato le attività svolte dall’Attestatore al fine di acquisire le informazioni necessarie, mediante incontri con il Presidente e i dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché i dati e i documenti mediante l’accesso in area riservata *intranet*.

L’Attestatore, con comunicazione del 16.11.2017, ha confermato la complessità delle attività al medesimo richieste e ha descritto le attività svolte con riferimento alla verifica della veridicità dei dati aziendali ⁽⁶⁴⁾ e alle attività

⁽⁶⁴⁾ Tra le quali, la circolarizzazione ed i riscontri ricevuti (da parte di n. 488 fornitori, n. 75 clienti, n. 2 consulenti fiscali, n. 30 consulenti legali, n. 4 istituti di credito e n. 1 società di leasing), la verifica dei saldi bancari e delle garanzie prestate, la verifica del sistema di controllo interno, la disamina dei verbali di Assemblea, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione nel

propedeutiche alla valutazione sulla fattibilità del piano concordatario ⁽⁶⁵⁾.

La Società ha rappresentato, quindi, i “*giustificati motivi*” per la concessione della proroga, sintetizzabili nella necessità di finalizzare le articolate attività, di redazione del piano concordatario e di predisposizione della relativa attestazione, stante (a) la complessità e rilevanza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, (i) delle poste dell’attivo (immobilizzazioni per € 1.000 milioni circa, rappresentate, prevalentemente, da cespiti materiali, valorizzati in € 961 milioni circa), riferite a diverse tipologie di beni (tra cui “*terreni e fabbricati*”, “*impianti e macchinari*”, “*mobili e attrezzature*”, “*parco mezzi*” – n. 74 treni metropolitani e n. 2.145 unità di superficie –, “*immobilizzazioni in corso e acconti*”, oltre che attivi di natura finanziaria); (ii) dei flussi finanziari dell’attività aziendale da considerare ai fini della previsione analitica dei ricavi e dei costi derivanti della prosecuzione dell’attività, tenuto conto degli impatti economici e finanziari delle misure previste dal piano industriale, di cui si è detto; (iii) delle poste passive (debiti per circa € 1.286 milioni), con un elevato numero di creditori (tra i quali € 275,5 milioni circa nei confronti di circa 1.000 distinti fornitori) e conseguente materiale complessità della necessaria attività di circolarizzazione per la conciliazione dei saldi contabili della Società, con particolare riferimento alle rispettive poste di dare e avere con Roma Capitale; (b) dei rapporti e delle interlocuzioni in atto con le Pubbliche amministrazioni (Roma Capitale, Regione Lazio, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); (c) dell’attività di coordinamento con Roma Capitale per la estensione della durata del Contratto di Servizio, che costituiva, al tempo, una delle principali assunzioni del piano industriale di continuità aziendale. La Ricorrente ha evidenziato, a tale proposito, che Roma Capitale, con comunicazione del 27.9.2017, aveva chiesto la predisposizione di un documento unitario da richiamare come parte integrante della “*Delibera di estensione del periodo di affidamento*” della gestione del servizio di TPL, facendo seguito alla

periodo 2015/2017, e delle relazioni semestrali 2016/2017 dell’Organismo di Vigilanza, le operazioni di inventario, l’analisi dei fondi rischi e del fondo T.F.R.

⁽⁶⁵⁾ Tra le quali, gli incarichi di stima delle immobilizzazioni conferiti dalla società a periti indipendenti, il monitoraggio dell’aggiornamento della situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento del piano, la disamina delle assunzioni fondamentali del piano e dei principali interventi strategici ed organizzativi volti al riequilibrio economico-finanziario dell’azienda, la ricezione di una nota sulla *sensitivity analysis* su uno scenario alternativo di piano, gli incontri periodici di aggiornamento sulla predisposizione del piano, gli incontri con il Collegio Sindacale per essere informato sulle eventuali criticità riscontrate nell’attività di vigilanza, l’acquisizione della documentazione necessaria per analizzare le cause della crisi.

memoria di Giunta n. 55 in data 8.9.2017, e che l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere debitamente conto anche del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 22 Legge n. 287/1990, ricevuto in data 9.11.2017, relativo all'affidamento *in house* del servizio di TPL; (d) del rilevante contenzioso in essere, con la conseguente necessità di quantificazione dei rischi, oggetto di specifica analisi, la cui documentazione era stata fornita all'Attestatore per le necessarie verifiche e riscontri.

La Ricorrente ha, altresì, rappresentato l'insussistenza di pregiudizio per i creditori, richiamando la situazione finanziaria aggiornata depositata il 27.10.2017, che indicava il risultato operativo gestionale, nel periodo gennaio-settembre 2017, con margine operativo lordo di € 42,8 milioni (a fronte del valore della produzione di € 669 milioni e di costi della produzione, compresi quelli per il personale, di € 627 milioni), in crescita del 22% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e la disponibilità di cassa, al 19.10.2017, di € 78,493 milioni.

Con provvedimento in data 21.11.2017, il Tribunale ha chiesto il parere degli esponenti Commissari Giudiziali sull'istanza in questione.

Con parere depositato in pari data, gli esponenti Commissari Giudiziali hanno evidenziato l'insussistenza di motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta dalla società debitrice ed espresso parere favorevole alla sua concessione, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.

In particolare, gli esponenti Commissari Giudiziali hanno dato atto di aver potuto verificare costantemente l'avanzamento delle attività di predisposizione della proposta e del piano concordatario anche mediante riunioni settimanali di aggiornamento, precedute dalla trasmissione di note informative e della relativa documentazione di supporto da parte della Società Ricorrente.

I profili di complessità della predisposizione del piano, adeguatamente documentati dall'istante, configuravano, quindi, "*giustificati motivi*" per la concessione della proroga, in quanto funzionale al completamento delle attività di predisposizione del piano con continuità aziendale, attraverso il quale era prospettato il miglior soddisfacimento dei creditori, considerata, tra l'altro, la parziale attribuzione ai medesimi dei ricavi rivenienti dalla prosecuzione dell'attività.

Con provvedimento in data 23.11.2017, il Tribunale, condividendo il parere degli scriventi, ha concesso alla Ricorrente una proroga di giorni 60,

confermando, quanto agli obblighi informativi, il precedente decreto del 27.9.2017.

8.4.4. Istanza di pagamento dei crediti privilegiati anteriori ex art. 182-quinquies l. f, e, in subordine, ex art. 161, comma 7, l.f.

Con istanza depositata in data in data 17.11.2017, la Società ha chiesto l'autorizzazione al pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. degli 11.454 dipendenti, maturati anteriormente al deposito della domanda di concordato, a titolo di retribuzioni e trattenute e, precisamente:

- (i) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato maturate nel periodo 1-17.9.2017, comprensive del conguaglio presenze del mese di agosto 2017, pari a € 18.227.816,49;
- (ii) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato relative al conguaglio presenze maturate nel periodo 1-17.9.2017, pari a € 4.336.871,25;
- (iii) ratei di retribuzione lorda della tredicesima mensilità 2017 del personale dipendente e assimilato, maturati nel periodo 1.1-17.9.2017, pari a € 15.508.452,28;
- (iv) trattenute per debiti effettuate sulle retribuzioni del personale dipendente e assimilato dovute ad agosto 2017, pari a € 1.474.455,97.

A sostegno della richiesta di autorizzazione, la Società ha dedotto la funzionalità dei suindicati pagamenti in favore dei lavoratori al miglior soddisfacimento dei creditori, in considerazione delle trattative pendenti sul costo e sulle modalità del lavoro, che costituiscono uno dei più rilevanti interventi previsti dal piano industriale alla base del piano concordatario in continuità.

La Ricorrente ha, altresì, evidenziato l'adempimento degli obblighi informativi periodici disposti con il decreto del 27.9.2017, mediante il deposito della relazione del 27.10.2017 – nella quale si dava atto, tra l'altro, del margine operativo lordo della Società al 30.9.2017, positivo per circa € 35,360 milioni, che include nei costi anche le retribuzioni del mese di settembre 2017 (nonché i ratei di tredicesima e i conguagli, come precisato per le vie brevi), oggetto dell'istanza in esame.

Inoltre, essa ha allegato una nota sulla predisposizione del piano redatta dal

consulente finanziario Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A., già riportata all'inizio del Par. 9.3.4, a cui, dunque, si rinvia.

La debitrice ha, altresì, illustrato che, nell'esercizio dei poteri gestionali di ordinaria amministrazione, al fine di agevolare la continuità aziendale e scongiurare il rischio di interruzione dell'attività e del regolare svolgimento del pubblico servizio, a fronte dell'impossibilità di corrispondere ai lavoratori dipendenti la quota delle competenze maturate nel periodo 1-17.9.2017, aveva ritenuto di procedere all'anticipazione, per un importo corrispondente, delle competenze per la mensilità seguente.

In particolare, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22.9.2017, la Ricorrente ha provveduto ad erogare ai lavoratori dipendenti un'anticipazione di € 18.123.626,63 sulle retribuzioni relative al bimestre ottobre-novembre 2017 e, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24.10.2017, ha provveduto ad erogare ai dipendenti un'anticipazione di € 18.832.636,82 sulle retribuzioni relative al mese di novembre 2017, acquisendo a supporto della legittimità della scelta gestoria il parere del Prof. Niccolò Abriani.

L'istanza di autorizzazione è stata svolta, in via principale, ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 5, l.f.

A tale proposito, la Società ha rappresentato trattarsi di crediti privilegiati il cui pagamento è essenziale per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, allegando, a tal fine, l'attestazione speciale prevista dalla richiamata disposizione normativa.

Nella specie, essa ha evidenziato l'ammissibilità dell'istanza (i) nella fase prenotativa, stante l'espressa previsione della norma suindicata; (ii) con riferimento a rapporti pendenti, in quanto il pagamento può assolvere la funzione di salvaguardare l'esercizio dell'impresa, a fronte delle prevedibili condotte dei lavoratori e a prescindere dalla qualificazione delle medesime come lecite (nell'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito) o illecite (per ingiustificato rifiuto o ingiustificata sospensione della prestazione lavorativa); (iii) in relazione a crediti per prestazioni di lavoro subordinato, invocando l'interpretazione teleologica della locuzione "*prestazioni di beni e servizi*", da riferire ad ogni prestazione di dare e di fare che consenta la prosecuzione dell'attività d'impresa in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori attraverso il piano concordatario in continuità.

La Ricorrente ha, altresì, dedotto l'essenzialità delle prestazioni dei lavoratori dipendenti per la prosecuzione dell'attività d'impresa, con specifico riguardo alla collaborativa prosecuzione delle trattative in corso con le rappresentanze sindacali per ottenere l'incremento di produttività previsto dal piano industriale posto alla base del piano concordatario, documentando lo svolgimento di incontri con le rappresentanze sindacali in date 2.11.2017, 7.11.2017, 9.11.2017, 16.11.2017 e allegando i resoconti delle agenzie di stampa.

Essa ha, quindi, prospettato non solo l'ovvia dipendenza della prosecuzione dell'attività d'impresa dalla prestazione dei lavoratori, ma anche il grave rischio di conflittualità nell'ipotesi in cui non fosse stato autorizzato il pagamento delle retribuzioni scadute e dei 9/12 della tredicesima mensilità; ha evidenziato, infatti, gli effetti dell'astensione dal lavoro, anche di un esiguo numero di dipendenti, sul regolare svolgimento del servizio, con la chiusura delle linee A e B e della Roma - Lido in conseguenza di astensioni oscillanti tra il 7% ed il 18% (l'astensione di 93 lavoratori ha comportato la chiusura della linea A e della Roma Lido il 12.9.2017, e l'astensione di 146 lavoratori quella delle linee A e B e della Roma - Lido il 20.7.2017).

La Ricorrente ha rappresentato la funzionalità dei pagamenti ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori sulla base: (i) del mantenimento di relazioni non conflittuali, favorite dal raggiungimento degli accordi sindacali volti all'incremento di produttività strumentale, secondo le previsioni del piano industriale posto alla base del redigendo piano concordatario, con conseguente incremento dei flussi rivenienti dalla continuità, in parte destinati al soddisfacimento dei creditori; (ii) della perdita di ricavi da traffico e da Contratto di Servizio nei giorni di interruzione, anche parziale, delle attività; (iii) dei rischi di depauperamento del patrimonio sociale anche per effetto di eventuali responsabilità risarcitorie per danni ricollegabili alla ridotta sicurezza dell'accesso alle banchine, (iv) del rischio di ulteriori sanzioni della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la scarsa qualità del servizio, nel caso di soppressione di corse sulle linee concesse dovuta a mancanza di personale, allegando a tal proposito il provvedimento adottato nel luglio 2017; (v) dell'irrilevanza del pagamento rispetto all'osservanza dell'ordine delle cause legittime di prelazione, in considerazione del primo grado di privilegio spettante ai lavoratori beneficiari del pagamento medesimo.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria dei pagamenti in questione, la

Ricorrente ha richiamato i dati economici e finanziari contenuti nella situazione finanziaria aggiornata, già depositata in data 27.10.2017, evidenziando di disporre di risorse sufficienti al pagamento delle retribuzioni oggetto dell'istanza di autorizzazione, tenuto conto anche dei crediti extraconcorsuali e delle spese in prededuzione, con conseguente esclusione di qualsiasi rischio di pregiudizio prospettico della *par condicio creditorum*.

L'autorizzazione al pagamento è stata anche richiesta, in via subordinata, quale atto urgente di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.f.

A tale proposito, la Società ha escluso, in primo luogo, che tali pagamenti potessero assumere rilevanza ai sensi dell'art. 173 l.f., quali atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, e ha dedotto che gli stessi sarebbero stati finalizzati alla conservazione del valore dell'azienda attraverso la continuità aziendale e, per mezzo di essa, al miglior soddisfacimento dei creditori.

Con riferimento all'opportunità dell'autorizzazione, essa ha prospettato il recupero di efficienza e produttività del personale nell'ambito del "percorso" di rinegoziazione di cui si è detto e la prevedibile generazione di risorse da destinare al migliore soddisfacimento dei creditori.

In relazione al requisito dell'urgenza, la debitrice ha evidenziato, da un lato, l'esigenza di fornire una tempestiva risposta al malcontento manifestato dai lavoratori, paventando il rischio di rivendicazioni attuate anche mediante astensioni dal lavoro tali da determinare il repentino arresto dell'attività aziendale e la revoca dell'affidamento del servizio pubblico alla Società; dall'altro, la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti privilegiati, in pendenza di procedura.

La Ricorrente ha ribadito l'insussistenza di pregiudizio derivante dal pagamento in questione, in considerazione della collocazione dei crediti dei lavoratori dipendenti al primo grado di privilegio, di cui è previsto nel piano il soddisfacimento integrale, in conformità alle linee guida al tempo già depositate. Infine, con riferimento all'essenzialità e all'urgenza del pagamento delle trattenute per debiti effettuate sulle retribuzioni di agosto 2017 per complessivi € 1.474.455,97, essa ha richiamato le diffide trasmesse da diverse organizzazioni sindacali, che avevano prospettato i gravissimi problemi procurati ai dipendenti dall'interruzione dei pagamenti in favore dei finanziatori cessionari degli importi in questione.

Il professionista incaricato, Dott. Marco Costantini, con relazione *ex art. 182-quinquies*, comma 5, l.f., del 16.11.2017, ha attestato che i crediti oggetto dell'istanza in esame afferivano a prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa ed erano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il medesimo è pervenuto a tale conclusione a seguito dell'analisi del piano industriale posto alla base del piano concordatario, che prevede, tra l'altro, l'efficientamento della struttura produttiva anche attraverso l'incremento di produttività del personale.

L'Attestatore ha anche dato atto dell'analisi effettuata dalla Società nello scenario di mancata proroga del contratto di servizio TPL, da cui è emerso che le risorse finanziarie generate dalla prosecuzione dell'attività aziendale fino al dicembre 2019 e quelle rivenienti dal realizzo del patrimonio sociale avrebbero consentito il pagamento integrale degli oneri prededucibili e dei crediti privilegiati, nonché il pagamento parziale dei crediti chirografari, ancorché in misura inferiore rispetto all'ipotesi di piano con proroga biennale del contratto di servizio.

Con riferimento all'essenzialità dei pagamenti per la prosecuzione dell'attività aziendale e alla funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, il professionista Attestatore ha evidenziato che l'eventuale mancata autorizzazione avrebbe avuto ripercussioni negative sull'attività aziendale e avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti dalle linee guida del piano per l'incremento della produttività del personale, mediante accordi sindacali, a discapito dei flussi di cassa operativi destinati a soddisfare i creditori concorsuali.

Egli ha, altresì, confermato che i pagamenti in questione non avrebbero comportato alcun pregiudizio per gli altri creditori, avendo verificato che il patrimonio della Società consentiva l'integrale soddisfacimento degli oneri prededucibili e degli ulteriori crediti di pari grado per prestazioni di lavoro dipendente, anche non scaduti (per TFR); a tal fine, il menzionato professionista ha dato atto dell'analisi condotta sulla base del documento denominato *"Situazione patrimoniale al 17.9.2017 e ipotesi di passivo concordatario"* formato dall'*advisor* finanziario ed industriale in data 16.11.2017.

Sotto il profilo finanziario, l'Attestatore ha, infine, dato atto che i saldi attivi della Società al 13.11.2017 erano ampiamente sufficienti ad assicurare, in

qualsivoglia “scenario”, l’integrale pagamento dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati.

Con provvedimento in data 21.11.2017, il Tribunale ha chiesto il parere degli esponenti Commissari Giudiziali sull’istanza in questione.

Con parere depositato in pari data, gli scriventi hanno evidenziato l’insussistenza di motivi ostativi alla concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 182-*quinquies*, comma 5, l. fall, per quanto appresso osservato.

Sebbene ATAC, prudenzialmente (in ragione dell’imminente scadenza del termine per il pagamento degli stipendi), avesse avanzato l’istanza *de qua* sia ai sensi dell’art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f., sia ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.f., gli esponenti hanno evidenziato che dovesse trovare applicazione solo la prima disposizione richiamata. Quantunque, infatti, in essa si faccia parola di «prestazioni di beni o servizi» (e tali, *stricto sensu*, non siano le prestazioni lavorative), la *ratio*, tuttavia, è manifesta nel voler assicurare la continuità di prestazioni che siano essenziali alla preservazione del c.d. “going concern”: siccome tali possono essere, in astratto, le prestazioni lavorative, ne deriva la necessità di interpretare estensivamente la norma dell’art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f. ⁽⁶⁶⁾.

Peraltro, anche ad assumere che ricorra l’urgenza (l’essentialità appena cennata, per il vero, potendosi anche apprezzare, *ratione temporis*, quale urgenza del provvedere), non persuadeva l’invocazione della fattispecie dell’art. 161, comma 7, l.f., perché parrebbe preferibile delimitarne l’ambito applicativo a fattispecie successive all’apertura della procedura “prenotativa”, tale non essendo il pagamento di debiti pregressi, aventi titolo, in quanto tali, in fattispecie antecedenti la predetta apertura ⁽⁶⁷⁾.

Inoltre, il pagamento dei crediti anteriori dei lavoratori subordinati non appare, in ogni caso, assimilabile ad atti di straordinaria amministrazione per una duplice considerazione; in primo luogo, sotto il profilo oggettivo, costituisce mero adempimento della principale obbligazione a carico del datore di lavoro,

⁽⁶⁶⁾ Cfr. l’attenta rassegna di A. PICARDI, *Il pagamento dei crediti anteriori nel concordato preventivo*, in www.ilfallimentarista.it, 20.10.2015, nonché A.M. LEOZAPPA, *Sul pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi nel concordato preventivo*, in *id.*, 18.10.2013, e, da ultimopiu di recente, ma in senso favorevole all’applicazione dell’art. 161, comma 7, l. f.l.f., M. ARATO, *Il piano di concordato e la soddisfazione dei creditori concorsuali*, in *Crisi d’impresa e procedure concorsuali* a cura di Cagnasso e Panzani, Torino, 2016, 3560 e ss.

⁽⁶⁷⁾ Ma, per una diversa impostazione, v., tra gli altri, Trib. Monza, 25 luglio 2014.

pienamente rientrante nel normale, ordinario svolgimento dell'attività d'impresa; in secondo luogo, il supposto carattere di straordinarietà dell'atto solutorio non può essere ricollegato all'apertura del concorso, a seguito della quale il compimento di atti solutori di debiti concorsuali non è configurabile come atto straordinario, bensì, semplicemente, quale atto vietato ed inefficace nei confronti dei creditori concorsuali, per il combinato disposto degli artt. 168 e 184 l.f.

Sempre in sede di rilievi preliminari, sono state rispettate, dal punto di vista formale, le prescrizioni dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f. All'istanza, infatti, è, stata tra l'altro, allegata l'attestazione del Dott. Costantini, il quale ha dichiarato che «i crediti da lavoro dipendente, maturati anteriormente al deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. [...] relativi a: - retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato maturate dal 1° al 17.9.2017, comprensive del conguaglio presenze del mese di agosto 2017, pari a € 18.227.816,49; - retribuzioni lorde relative al conguaglio presenze del personale dipendente e assimilato maturate nel periodo dal 1° al 17.9.2017, pari a € 4.336.871,25; - ratei di retribuzione lorda della tredicesima mensilità 2017 del personale dipendente e assimilato maturati dal 1.1.al 17.9.2017, pari a € 15.508.452,28; - trattenute per debiti effettuate sulle retribuzioni del personale dipendente e assimilato dovute ad agosto 2017, pari ad € 1.474.455,97; afferiscono a prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e [sono] funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori».

Quanto al merito dell'istanza, l'indiscutibile rilevanza sociale del pagamento degli stipendi (tanto più evidente quanto maggiore sia la consistenza numerica dei lavoratori interessati, nella specie, quasi 11.500 persone) non è, di per sé, idonea a sorreggere la richiesta autorizzazione. Così come non appaiono idonei, *ex se*, i rischi (se si vuole, la certezza) di ripercussioni gravissime sul regolare svolgimento del servizio: non lo è il rischio dello sciopero, perché diritto costituzionalmente garantito (col potere del Prefetto, peraltro, di disporre la precettazione), né lo è il rischio di una sorta di “sciopero *de facto*”, vale a dire l'astensione non programmata dal lavoro, perché illecita forma di autotutela (alla quale, dunque, non è dato resistere con provvedimenti prefettizi, ma solo reagire sul piano – all'evidenza insoddisfacente, se si ha riguardo all'interesse generale – della tutela giuslavoristica). Salvo a ritenere, con riguardo a quest'ultima forma di “protesta”, che la protrazione di essa possa condurre alla risoluzione per inadempimento (sul piano civilistico; oppure alla revoca, su

quello amministrativistico) della concessione in essere con Roma Capitale: ma si tratta di mera evenienza, inidonea, dunque, a fondare l'autorizzazione *de qua*. Né può assumere rilievo l'assenza di atti di frode nel pagamento di debiti pregressi, perché non viene in questione, nella specie, l'apertura della procedura di "infrazione" ex art. 173 l.f., proprio in quanto si è in presenza di un'apposita istanza preventiva; e non può adeguatamente "confortare" la condivisibile notazione per cui i pagamenti da eseguirsi concernono crediti collocati alla sommità della "scala" dei privilegi, in presenza di disponibilità liquide idonee ad assicurare, in ogni caso, il pagamento dei crediti prededucibili (tale notazione, infatti, consente di ritenere assolta una sorta di "condicio sine qua non").

Invece, sono apparsi argomenti rilevanti l'interruzione del corso degli interessi e della rivalutazione, sebbene d'impatto economico-finanziario assai modesto, e, soprattutto, la centralità (*i.e.* l'essenzialità) delle negoziazioni sindacali in corso (relative, *inter alia*, all'incremento orario delle prestazioni lavorative, alla rimodulazione dei turni, e alla redistribuzione della forza-lavoro, con spostamento di parte di essa da mansioni d'ufficio a mansioni su strada) ai fini della "costruzione" del piano di risanamento in continuità. Piano, per l'appunto, che fa perno – oltre che sul significativo rinnovamento della flotta di mezzi, per oltre 900 unità, al tempo – proprio sul raggiungimento dei c.d. "LAS", Livelli Adeguati di Servizio, con incremento sensibile della percorrenza, specie per il trasporto su strada, dagli odierni 85mln. di km a 98mln. di km nel 2020 (il contratto con Roma Capitale prevedendo un "tetto" di 101mln. di km); donde la predetta centralità delle intese.

E' di tutta evidenza la pressante richiesta delle organizzazioni sindacali, a più riprese (come documentato in allegato all'istanza), di avere lumi in ordine al pagamento delle "voci" rimaste in sospeso per effetto del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.f.; sì che è apparso – come valutazione prognostica rilevatasi esatta - altamente verosimile concludere nel senso dell'essenzialità di quel pagamento al fine di assicurare la prosecuzione delle negoziazioni in corso, quale "viatico" (non sufficiente, in sé, ma senz'altro) necessario per poter aspirare alla positiva conclusione di esse. E, nella medesima direzione (*i.e.* della funzionalità dei pagamenti richiesti rispetto al redigendo piano, e di conseguenza del miglior soddisfacimento dei creditori), si è positivamente valutata anche la richiesta di procedere al pagamento degli importi «per trattenute» (€ 1.474.455,97), sebbene, con riguardo alla cessione del quinto

dello stipendio, vada esclusa la responsabilità del lavoratore-cedente-consumatore nei riguardi del cessionario, in presenza di una causa di legge ostativa all'adempimento da parte del debitore ceduto; il che, tuttavia, non toglie la "strategicità" del pagamento di che trattasi.

Non è sembrato ostare all'autorizzazione in parola l'orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non potrebbe rilasciarsi a beneficio di creditori comunque tenuti ad eseguire le prestazioni (pur) giudicate essenziali ⁽⁶⁸⁾. E non v'è dubbio che i dipendenti dell'ATAC fossero tenuti all'esecuzione della prestazione; col corollario delle considerazioni sopra svolte in ordine al diritto costituzionale di sciopero. Tuttavia, il rilievo dei giudici di merito – condivisibile in tesi generale, per la prosecuzione dei contratti sancita dall'art. 186-*bis*, comma 3, l.f. e di quelli di lavoro *ex art.* 169-*bis*, comma 4, l.f. – non persuade, nel caso di specie, per le ragioni dianzi indicate, vale a dire che l'essenzialità concerne non solo la prestazione lavorativa, ma anche e soprattutto l'intesa sindacale, "perno" del piano di risanamento.

In precedenza, il Tribunale di Roma, con decreto in date 21-22.4.2015 (rel. Cons. De Renzis, c.p. 17/2015), ha autorizzato il pagamento, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f., di una mensilità stipendiale per prestazioni rese prima del deposito del ricorso c.d. "prenotativo", perché funzionale «a salvaguardare la validità dell'accordo di solidarietà già stipulato (e autorizzato dal Ministero), [...] presupposto essenziale per la continuità aziendale».

A fortiori, nel caso di specie, la pendenza della negoziazione di un possibile accordo sindacale, di rilievo centrale ai fini del superamento della crisi, per le ragioni testé menzionate (come, d'altronde, comprovato dalle linee-guida del piano industriale, tratteggiate alle p. 2 e ss. dell'all. 3 all'istanza), ha indotto a ritenere che il pagamento richiesto fosse effettivamente strumentale ad assicurare, attraverso il piano concordatario, il miglior soddisfacimento dei creditori.

Alla luce di tali considerazioni, gli esponenti Commissari hanno espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione.

Con provvedimento del 23.11.2017, il Tribunale, considerando il parere degli scriventi, ha autorizzato il pagamento dei crediti privilegiati *ex art.* 2751-*bis*, n.

⁽⁶⁸⁾ V., *e.g.*, Trib. Rovigo, 1° agosto 2016; Trib. Alessandria, 18.1.2016; Trib. Modena, 6 agosto 2015.

1), c.c., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f., per:

- (i) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato maturate nel periodo 1-17.9.2017, comprensive del conguaglio presenze del mese di agosto 2017, pari ad € 18.227.816,49;
- (ii) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato relative al conguaglio presenze maturate nel periodo 1-17.9.2017, pari ad € 4.336.871,25;
- (iii) ratei di retribuzione lorda della tredicesima mensilità 2017 del personale dipendente e assimilato, maturati nel periodo 1.1-17.9.2017, pari ad € 15.508.452,28;
- (iv) trattenute per debiti effettuate sulle retribuzioni del personale dipendente e assimilato dovute ad agosto 2017, pari ad € 1.474.455,97.

8.4.5. L'istanza di pagamento dell'Avv. Lucantoni

Con istanza depositata in data 18.12.2017, un avvocato, ha chiesto al G.D. di disporre *“l'immediata liquidazione [in proprio favore] delle somme accantonate dal 12.04.2017”*, data di notifica del pignoramento presso terzi, o, in via subordinata, di disporre *“il provvedimento di liquidazione delle somme accantonate dalla società A.t.a.c. S.p.A. fino alla data di iscrizione del concordato preventivo”*.

In particolare, quel legale ha chiesto la liquidazione di € 7.642,39 in virtù di ordinanza emessa in data 6.9.2017 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva, con la quale è stato ordinato ad ATAC, quale terza pignorata, di pagare all'istante la somma suindicata.

Con provvedimento in data 19.12.2017, il Tribunale ha chiesto il parere degli esponenti Commissari Giudiziali sull'istanza in questione.

Con parere depositato in pari data 4.12.2018, gli esponenti Commissari Giudiziali hanno evidenziato che il provvedimento richiesto dall'istante risultava estraneo ai poteri del Giudice Delegato previsti dalla disciplina della procedura concordataria di cui agli artt. 160 e ss. l.f. e che, ai sensi degli artt. 168 e 184 l.f., dalla data del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. presso il Registro delle Imprese, opera il principio del divieto di pagamento dei crediti anteriori. Pertanto, i Commissari Giudiziali hanno espresso parere non favorevole.

Con provvedimento in data 10.1.2018, il Tribunale, condividendo il parere degli esponenti Commissari Giudiziali, ha respinto l'istanza.

8.5. Le relazioni informative

In ottemperanza agli obblighi informativi disposti dal Tribunale con decreto del 27.9.2017, la Società ha provveduto al deposito della documentazione di seguito indicata:

- (i) Prima nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.10.2017), con allegati: visura camerale; elenco operazioni solutorie di valore superiore a € 300.000,00 al 19.10.2017; elenco contratti di maggiore rilevanza al 19.10.2017;
- (ii) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 17.9.2017-19.10.2017 (in data 27.10.2017);
- (iii) Seconda nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.11.2017), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 19.10.2017-22.11.2017; comunicazione dell'Attestatore del 16.11.2017; prospetto dei dati finanziari; elenco contratti di maggior rilevanza periodo 19.10.2017 – 22.11.2017;
- (iv) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 19.10.2017 – 22.11.2017 (in data 27.10.2017);
- (v) Terza nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 22.12.2017), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 22.11.2017-20.12.2017; elenco contratti di maggiore rilevanza periodo 22.11.2017-20.12.2017; prospetto dei dati finanziari;
- (vi) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 22.11.2017 – 20.12.2017 (in data 22.12.2017);
- (vii) Quarta nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.2.2018), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 20.12.2017-23.2.2018; elenco contratti di maggiore rilevanza periodo 20.12.2017-23.2.2018; prospetto dei dati finanziari;

- (viii) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 20.12.2017 – 23.2.2018 (in data 27.2.2018);
- (ix) Quinta nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.3.2018), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 23.2.2018-23.3.2018; elenco contratti di maggiore rilevanza periodo 23.2.2018-23.3.2018; prospetto dei dati finanziari;
- (x) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 23.2.2018 – 23.3.2018 (in data 27.3.2018);
- (xi) Sesta nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.4.2018), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 23.3.2018-23.4.2018; elenco contratti di maggiore rilevanza periodo 23.3.2018-23.4.2018; prospetto dei dati finanziari;
- (xii) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 23.3.2018-23.4.2018 (in data 27.4.2018);
- (xiii) Settima nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.5.2018), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 23.4.2018-23.5.2018; elenco contratti di maggiore rilevanza periodo 23.4.2018-23.5.2018; prospetto dei dati finanziari;
- (xiv) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 23.4.2018-23.5.2018 (in data 27.5.2018);
- (xv) Ottava nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.6.2018), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 23.5.2018-22.6.2018; elenco contratti di maggiore rilevanza periodo 23.5.2018-22.6.2018; prospetto dei dati finanziari;
- (xvi) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 23.5.2018 – 22.6.2018 (in data 27.6.2018);
- (xvii) Nona nota informativa ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f. (depositata in data 27.7.2018), con allegati: elenco operazioni solutorie di valore superiore ad € 300.000,00 periodo 23.6.2018-23.7.2018; elenco contratti di maggiore rilevanza periodo 23.6.2018-23.7.2018; prospetto dei dati finanziari;

(xviii) Situazione economica e finanziaria relativa al periodo 23.6.2018 – 23.7.2018 (in data 27.7.2018).

8.6. Le riunioni dei Commissari Giudiziali con la Società debitrice e i suoi consulenti

Gli esponenti Commissari Giudiziali hanno costantemente verificato l'avanzamento delle attività di predisposizione della proposta e del piano concordatario, e hanno svolto una continua attività di vigilanza, mediante l'acquisizione di rapporti settimanali sulla gestione finanziaria della ricorrente (corredati dagli estratti conto bancari) e sui più rilevanti atti solutori e negoziali superiori alla soglia indicata dal Tribunale ai fini degli obblighi informativi (€ 300.000).

Inoltre, hanno tenuto riunioni settimanali, di aggiornamento ed approfondimento, con i rappresentanti e i consulenti della Società Ricorrente, precedute – come già riferito - dalla trasmissione di note informative e della relativa documentazione di supporto ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ In particolare, le riunioni con i rappresentanti ed i consulenti della società Ricorrente, hanno avuto luogo in data:

- 2.10.2017 (principali temi trattati: gestione finanziaria e operatività conti correnti, p.p.t. Consorzio TPL, pagamento stipendi e ritenute, incontri dei vertici aziendali con le rappresentanze sindacali, gare per fornitura beni e servizi, anticipazione termini di pagamento);
- 4.10.2017 (incontro richiesto dalle banche del *pool* del Contratto di Finanziamento sulle modalità operative per pagamenti di ordinaria amministrazione, p.p.t. Consorzio TPL, sospensione volontaria clausole di canalizzazione e mandato per la costituzione di garanzie);
- 20.10.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 19.9-19.10.2017; linee guida gestionali, disposizione operativa 16.10.2017 su sistema automatico di segnalazione e blocco pagamenti crediti anteriori, anticipazione stipendi e richiesta parere Prof. Abriani su istanza di pagamento rateo settembre e quota TFR riferiti al periodo precedente la domanda di concordato, gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, attività dell'*advisor* finanziario ed industriale, attività dell'Attestatore, rapporti dare e avere nei confronti di Roma Capitale);
- 27.10.2017 (disamina ed illustrazione della Prima relazione informativa, scenari del piano industriale ed impatti sul piano concordatario, interlocuzioni in corso con Roma Capitale sulla proroga del contratto di servizio, gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, elencazione e disamina dei contratti e dei pagamenti sopra la soglia di € 300 mila nel periodo 17.9-19.10.2017, lodo Consorzio Roma TPL, rapporti contrattuali con Trenitalia e Regione Lazio e relativi contenziosi, relazione generale sul contenzioso);
- 3.11.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 20.10-2.11.2017; linee guida gestionali e pagamento retribuzioni dipendenti del 24.10.2017, chiarimenti su lodo Roma TPL, azioni di responsabilità già promosse e procedimenti della Corte dei Conti a carico di precedenti amministratori della società, aggiornamento sulle interlocuzioni in corso con le banche per la sospensione volontaria degli obblighi di canalizzazione previsti dal contratto di finanziamento a seguito dell'udienza collegiale del 25.10.2017, rapporti con Regione Lazio e CO.TRA.L. e compensazione a seguito di cessione di credito, gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila, situazione fornitore Italtel e anticipazione termini di pagamento, attività dell'*advisor* finanziario ed industriale, implementazione del modello informatico per l'elaborazione della manovra concordataria, attività dell'Attestatore);

-
- 10.11.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 2.11-9.11.2017; linee guida gestionali e parere Prof. Abriani su istanza autorizzazione pagamento rateo stipendi, tredicesima e TFR a settembre 2017 *ante* procedura, aggiornamento sulle interlocuzioni con le banche su istanza di sospensione, gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila, attività dell'*advisor* finanziario ed industriale con illustrazione di un primo scenario di piano industriale, aggiornamento sulle attività dell'Attestatore);
 - 13.11.2017 (esame parere preventivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; scenario di piano concordatario nell'ipotesi di mancata proroga del contratto di servizio, assunzioni fondamentali ed impatto sul soddisfacimento dei creditori);
 - 15.11.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 9.11-14.11.2017; linee guida gestionali, gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila, prospetti riepilogativi del contenzioso secondo criteri di suddivisione nei relativi fondi rischio – per complessive n. 2201 posizioni –, relazione sul contenzioso e azioni di responsabilità, rinuncia all'istanza di sospensione dei rapporti bancari, attività dell'*advisor* finanziario e predisposizione di una bozza di passivo concordatario e di situazione patrimoniale al 17.9.2017, illustrazione delle motivazioni sottese all'istanza di proroga del termine per il deposito del piano concordatario ed all'istanza di pagamento di retribuzioni e TFR *ante* procedura, in procinto di deposito);
 - 24.11.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 15.11-23.11.2017; linee guida gestionali: negoziazioni con i rappresentanti sindacali e predisposizione report sulle azioni di responsabilità; gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila, prospetti composizione CDA e CS, corrispondenza con UniCredit su addebito di € 22.105 del 26.9.2017 sul Conto Incassi Ordinario; corrispondenza con Regione Lazio su imputazione fattura di € 123,920 milioni; aggiornamento sulle attività dell'Attestatore; aggiornamenti sulla circolarizzazione ed in particolare sulle posizioni debitorie verso Trenitalia, Cotral e Regione Lazio; aggiornamenti su iniziative assunte a seguito del parere AGCM; chiarimenti sul parco autobus e sulle risorse destinate all'acquisto dei mezzi);
 - 1.12.2017 (disamina ed illustrazione della Seconda relazione informativa 27.14.2017 e della Situazione Finanziaria Aggiornata; Accordo sindacale 27.11.2017; stato del procedimento di Roma Capitale sulla proroga del contratto di servizio; sensitivity in caso di mancata proroga; tematica relativa alla previsione di SFP attivabile dal 2019; definizione del perimetro aziendale ed attribuzione dei costi indiretti nello scenario della cessazione dell'attività di gestione delle ferrovie concesse; report sui procedimenti pendenti presso la Corte dei Conti);
 - 7.12.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 30.11-6.12.2017; linee guida gestionali: interlocuzioni con Regione Lazio per riconciliazione poste debitorie e creditorie; interlocuzione con Roma TPL per riconciliazione posizione debitoria; parere Prof. Piazza su vicenda Eur Castellaccio; relazione sui procedimenti avviati presso la Corte dei Conti; gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila; aggiornamento sulle attività dell'Attestatore; analisi costo del personale; riconciliazione crediti con Roma Capitale; SFP nei tre scenari ipotizzabili; *terminal value* nell'ipotesi di subentro di un nuovo gestore);
 - 15.12.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 6.12-14.12.2017; interlocuzioni con Roma Capitale con riferimento alla proroga del Contratto di Servizio. alle riconciliazioni ed alla questione TARI; interlocuzioni con Regione Lazio sulla compensazione e sulla natura dei crediti degli appaltatori dei lavori finanziati dalla medesima; interlocuzioni con Roma TPL sulle modalità di calcolo degli interessi; gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila; aggiornamento sulla predisposizione del piano e tema degli SFP nei diversi scenari; valorizzazione SFP, Regolamento, postergazione del credito di Roma Capitale; attività dell'Attestatore);
 - 22.12.2017 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 14.12-21.12.2017; interlocuzioni con Roma Capitale con riferimento alla proroga del Contratto di Servizio. alle riconciliazioni ed alla questione TARI; interlocuzioni con Regione Lazio sulla compensazione e sulla natura dei crediti degli appaltatori dei lavori finanziati dalla medesima; interlocuzioni con Roma TPL sulle modalità di calcolo degli interessi; gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila; aggiornamento sulla predisposizione del piano e temi degli SFP e della liquidazione degli immobili non strumentali; margini sul servizio di gestione della sosta; previsioni sul recupero dei crediti dalla Gestione Commissariale di Roma Capitale; attività dell'Attestatore e scostamenti nelle circolarizzazioni);
 - 5.1.2018 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 21.12-4.1.2018; interlocuzioni con Roma Capitale con riferimento alla delibera della Giunta Capitolina del 4.1.2018 su proroga del Contratto di Servizio, alla valorizzazione degli immobili non strumentali, alla questione TARI; linee guida gestionali su accordo con Wind Tre S.p.A. su rilascio area presso noto Ponte Mammolo e pagamento indennità occupazione; servizi di manutenzione CORPA e accordo transattivo

Anche successivamente al deposito della proposta e del piano concordatario, e al conseguente decreto del Tribunale del 21.3.2018, di cui si dirà al successivo par 10.3, sono proseguite le riunioni collegiali ⁽⁷⁰⁾ e gli incontri di aggiornamento con i rappresentanti e i consulenti della Ricorrente sulle attività gestionali e sulla predisposizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dal Tribunale ⁽⁷¹⁾.

Le attività di vigilanza del collegio commissariale sono proseguite anche successivamente all'udienza *ex art.* 162 l.f. del 30.5.2018, con l'esame delle note informative periodiche mensili depositate dalla Ricorrente ⁽⁷²⁾ e la richiesta di chiarimenti e documentazione sulle principali assunzioni del piano industriale ⁽⁷³⁾.

sospensivamente condizionato all'autorizzazione del Tribunale; gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila; aggiornamento sull'attività dell'Attestatore e sulla riconciliazione contabile; esame bozza Regolamento SFP);

- 15.1.2018 (rapporto sulle attività svolte nel periodo 4.1-12.1.2018; stato di predisposizione della proposta e del piano; questione TARI e interlocuzioni con AMA e Roma Capitale; Decisione Giunta Capitolina 4.1.2018 su proroga Contratto di Servizio; gestione finanziaria e trasmissione estratti di conto corrente, operazioni solutorie di importo superiore ad € 300 mila; principali assunzioni ed indicatori Piano Industriale, interventi e previsioni economiche, aggiornamento al 3.1.2018; CDA del 12.1.2018; approvazione della bozza di piano; stato acquisizione perizie; questione SFP; previsioni degli investimenti; tempi incasso crediti da Gestione Commissariale; riconciliazione crediti con Roma Capitale).

⁽⁷⁰⁾ Le riunioni collegiali si sono tenute in data date 9.2.2018, 26.2.2018 e 26.3.2018.

⁽⁷¹⁾ In particolare, le riunioni con i rappresentanti ed i consulenti della Società Ricorrente, hanno avuto luogo in date:

- 29.3.2018 (principali temi trattati: rapporto sulle attività svolte nel periodo 23.2-23.3.2018 -V Nota informativa periodica);

- 23.4.2018 (aggiornamento sulla pianificazione delle attività per deposito chiarimenti e integrazioni; valutazione SFP e scenario comparativo; integrazione dei Pilastri del Piano);

- 11.5.2018 (esame bozza e integrazione piano concordatario; ricorso *ex art.* 700 c.p.c. BNP Paribas sulla vicenda Eur Castellaccio);

- 18.5.2018 (riunione collegio commissariale per esaminare Aggiornamento Bozza Integrazione Piano Concordatario).

⁽⁷²⁾ in In particolare:

disamina della VII Nota Informativa periodica 23.4-23.5.2018, depositata il 27.5.2018;.

disamina della VIII Nota Informativa periodica 23.5-23.6.2018, depositata il 27.6.2018.

⁽⁷³⁾ Tra cui, la nota, richiesta degli esponenti, sull'analisi della gara deserta per acquisto autobus del 16.7.2018, con la relativa documentazione.

9. IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DEL 26.1.2018, LA NOTA DEL P.M., LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL TRIBUNALE, LA NOTA ESPLICATIVA E DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DELLA RICORRENTE

9.1. Sintetica illustrazione dei termini essenziali della proposta e del piano di concordato depositati in data 26.1.2018

Nel termine prorogato al 26.1.2018 ATAC ha provveduto al deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti previsti dall'art. 161, commi 2 e 3, l.f.

La proposta di concordato, e il relativo piano, che verranno nel prosieguo analizzati in dettaglio con riferimento alla loro definitiva articolazione (cfr. Cap. 14), prevedono la continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa e il soddisfacimento dei creditori sia mediante le risorse generate dalla gestione operativa corrente sia con il ricavato della liquidazione dei beni non strumentali alla prosecuzione dell'attività aziendale, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 186-*bis* l.f.

In particolare, la Società ha prospettato:

- (i) il pagamento integrale, entro un anno dall'omologazione (*i.e.* 2019), dei crediti prededucibili (spese della procedura e compenso dei professionisti e consulenti che hanno curato la predisposizione del piano);
- (ii) il pagamento integrale, entro un anno dall'omologazione (*i.e.* 2019), dei crediti assistiti da privilegio;
- (iii) il pagamento parziale, nella misura del 31%, entro tre anni dall'omologazione (*i.e.* 2019), dei crediti chirografari;
- (iv) l'assegnazione soddisfattiva, all'omologazione (*i.e.* 2019), degli Strumenti Finanziari Partecipativi ATAC (di seguito anche "SFP") di Tipo A e di Tipo B, con diritti che, comunque, matureranno successivamente al pagamento del 31% dei crediti chirografari.

L'assegnazione degli SFP di Tipo A era prevista a copertura di un ulteriore 30% del valore nominale del credito chirografario, attraverso il diritto a percepire, a partire dal 2022, in precedenza rispetto a Roma

Capitale: (a) il 30% del Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato dagli Ammortamenti – Schemi di Bilancio (conto Economico) ex art. 2425 c.c., ferma restando una giacenza di cassa minima, residua alla distribuzione, di € 20 milioni; (b) le riserve disponibili di ATAC, come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento approvato dall'assemblea dei soci, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria, e (c) l'eventuale quota di liquidazione della Società.

L'assegnazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo B era prevista a copertura del residuo 39% del valore nominale del credito chirografario, attraverso il diritto a percepire, a partire dagli esercizi successivi a quello di soddisfacimento degli SFP di tipo A, insieme con Roma Capitale, in misura proporzionale al rispettivo ammontare (cosiddetto *pari passu*): (a) il 30% del Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato dagli Ammortamenti – Schemi di Bilancio (conto Economico) ex art. 2425 c.c., ferma restando una giacenza di cassa minima, residua alla distribuzione, di € 20 milioni; (b) le riserve disponibili di ATAC, come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento approvato dall'assemblea dei soci, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria, e (c) l'eventuale quota di liquidazione della Società.

Il Piano di concordato in continuità si basa sul Piano Industriale 2018-2021, definito sulla base di sei “*Pilastri*”, che costituiscono le linee guida del percorso di risanamento della Società, così sinteticamente definiti: (i) Incremento qualitativo dell'offerta chilometrica e dei ricavi da Contratto di Servizio; (ii) Aumento della qualità del servizio offerto; (iii) Trasformazione digitale dell'azienda e rapporto con l'utenza; (iv) Riposizionamento Commerciale; (v) Incremento dell'efficienza interna; (vi) Nuovo rapporto con i dipendenti.

Ai sei “*Pilastri*” si affiancano tre interventi trasversali volti, rispettivamente, al rinnovo del parco mezzi, ad interventi di ottimizzazione della logistica e della *supply chain* e al c.d. *change management*, funzionale ad un corretto recepimento degli indirizzi e delle azioni all'interno dell'azienda.

Il Piano Industriale recepiva, come base di partenza per lo sviluppo delle proiezioni economiche, il preconsuntivo gestionale 2017 predisposto dalla

Società, rivisto ed integrato in funzione della situazione economico-patrimoniale al 17.9.2017.

Il Piano Industriale è stato sviluppato su un orizzonte temporale che arriva al 3.12.2021, in considerazione della Decisione di Giunta Capitolina n. 1 del 4.1.2018, approvata con delibera dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 16.1.2018, con la quale è stata prorogata di due anni la scadenza del Contratto di Servizio con Roma Capitale per l'esercizio del servizio di TPL, che costituisce l'attività prevalente della Società.

In relazione alle altre attività, il Piano Industriale ipotizza, in via prudenziale:

- la prosecuzione fino alla scadenza del Contratto di Servizio in vigore, dei servizi complementari al TPL definiti "Mobilità Privata" e relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada;
- la prosecuzione fino alla scadenza del contratto in vigore con la Regione Lazio, della gestione delle c.d. "Ferrovie Concesse" (linee Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti).

Alle scadenze dei suindicati affidamenti si ipotizza il trasferimento dei relativi rami d'azienda, comprensivi dei rapporti di lavoro e di tutti i costi diretti e indiretti, di competenza, all'ente affidante o al nuovo gestore, in una logica di "cambio appalto", sulla base di un parere legale e di una perizia tecnica volta ad individuare il valore di ricavi e costi cessanti e del correlato MOL, allegati al Piano.

Il Piano industriale ipotizzava, inoltre, la cessazione al 30.6.2018 dell'attività in favore di Roma Capitale per il supporto al procedimento sanzionatorio, e il mantenimento della gestione dei parcheggi di prossimità sul territorio comunale (Trieste, Metronio, Partigiani, Auditorium, El Alamein) fino al 3.12.2021, in coerenza con la proroga del Contratto di Servizio.

Il Piano Industriale recepisce, inoltre, il nuovo Accordo Sindacale del 27.11.2017, di cui si dirà più diffusamente oltre, volto ad una più efficiente organizzazione del lavoro.

9.2. La nota del P.M. in data 15.3.2018

Con nota del 15.3.2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (di seguito, il "P.M.") evidenziava talune criticità sulla legittimità e fattibilità del piano concordatario e sull'adeguatezza di alcuni punti essenziali

dell'attestazione e, chiedeva, quindi, al Tribunale di sollevare taluni profili di inammissibilità della proposta concordataria, riservando, all'esito, l'espressione del proprio parere.

Preliminarmente, ad avviso del P.M., la proroga dell'affidamento del servizio di TPL approvata dall'Assemblea Capitolina con delibera n. 2 del 16.1.2018, considerata come periodo temporale di riferimento del piano industriale, contrasterebbe con l'art. 61 della Legge n. 99/2009 e con l'art. 8 del Regolamento CE n. 1370/2007. Inoltre, ad avviso del P.M., la proposta avrebbe sovrastimato le spese prededucibili e, in particolare, il compenso che sarà liquidato dal Tribunale ai Commissari Giudiziali.

Venendo, specificamente, alle criticità riscontrate, il P.M. si interroga sull'effettiva *“incisività delle misure previste nel piano industriale per il rilancio ed il recupero di redditività dell'azienda”* (cfr. nota P.M., p. 4), e ritiene non soddisfacente la ricostruzione delle cause della crisi. In particolare, a fronte delle perdite registrate nel periodo 2010-2016 – superiori, in ciascun esercizio, ad eccezione del 2015, ad € 100 milioni -, ritiene non condivisibile la riclassificazione del conto economico operata nell'attestazione che *“tende ad evidenziare che l'ATAC è stata capace ogni anno di produrre un significativo Margine Operativo Lordo, eroso dalle componenti della cosiddetta gestione extra caratteristica (ammortamenti e svalutazioni)”* (cfr. nota P.M., p.5).

Secondo il P.M., la svalutazione di crediti operata nell'esercizio 2016 e riferita ai crediti vantati dalla Società nei confronti della controllante per rinnovi CCNL ed altri rimborsi di costi del personale non sarebbe riconducibile a ragioni estranee alla gestione caratteristica.

Non sarebbe chiaro se e in che misura tali costi siano stati considerati nelle situazioni economiche prospettiche e nel piano industriale.

Inoltre, il P.M. censura la carente illustrazione dei “Pilastri” del Piano industriale (e, in particolare, del terzo, quarto, quinto e sesto pilastro), con riferimento all'incidenza quantitativa, in termini di maggiore efficienza o minori costi, delle misure prospettate.

La nota in esame ritiene inadeguata la perizia di stima degli immobili non strumentali redatta da Duff & Phelps Real Estate Advisory Group (REAG) sotto diversi profili, tra i quali, il metodo di stima basato su un sopralluogo esterno (c.d. “drive by”), il mancato svolgimento di accertamenti urbanistici, la carenza di rilievi fotografici e di elementi di valutazione concreta dello stato dei beni, la

dedotta ampia tolleranza (nell'ordine del 20%) dei valori indicati, il mancato riscontro dell'effettiva appetibilità e commerciabilità dei beni, in mancanza di un processo di trasformazione e riconversione *“dai tempi prevedibilmente molto lunghi e irto di problematiche urbanistiche, economiche ed ambientali”* (cfr. nota P.M., p. 8).

Le ulteriori censure del P.M. riguardano la valutazione degli scenari comparativi nell'ambito dell'attestazione e, in particolare, la prospettazione di un unico scenario alternativo, con cessione atomistica dei singoli beni, ritenuto non realistico, anche in ipotesi di fallimento con relativo esercizio provvisorio o di amministrazione straordinaria, in quanto il servizio di TPL non sarebbe suscettibile di interruzione.

Sempre in funzione della comparazione, viene segnalata la necessità di chiarire la possibilità di recupero alla massa attiva dei pagamenti ricevuti dal ceto bancario nel 2017 assoggettabili a revocatoria.

Infine, la nota in esame evidenzia l'illegittimità degli SFP di Tipo B, in ragione della previsione del soddisfacimento *“pari passu”* dei crediti chirografari e del credito postergato vantato dal socio unico Roma Capitale.

9.3. Il provvedimento del Tribunale ex art. 162 l.f. del 21.3.2018

Con decreto in data 21.3.2018, il Tribunale, all'esito dell'esame della proposta, del piano e della relativa documentazione, ritenuta la necessità di sentire il legale rappresentante della Società proponente, il redattore del piano e l'Attestatore per chiarimenti e eventuali integrazioni al piano ed all'attestazione, in relazione a specifici profili di possibile inammissibilità, disponeva la convocazione davanti al Collegio, ai sensi dell'art. 162 l.f., per l'udienza del 30.5.2018.

I rilievi del Tribunale riguardavano, in particolare: A) gli Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo B ed il Credito Postergato di Roma Capitale; B) i c.d. “Pilastrì” del Piano concordatario; C) le Perizie allegate al Piano Concordatario; D) l'analisi dello Scenario Compartivo nel Piano e nell'Attestazione; E) il valore degli Strumenti Finanziari Partecipativi.

Con riferimento agli SFP di Tipo B e al Credito Postergato di Roma Capitale (punto A del decreto), il Tribunale rilevava l'illegittimità della previsione del rimborso *“pari passu”* del credito postergato di Roma Capitale in concorso con

il 39% del valore nominale dei crediti chirografari, e non successivamente all'integrale soddisfacimento di questi ultimi.

Ciò avrebbe potuto comportare, nell'ipotesi in cui le previsioni di piano fossero state mantenute, il contestuale soddisfacimento *“dell'ultimo €”* dei crediti chirografari e del postergato; ovvero, qualora le previsioni non si fossero compiutamente realizzate, i crediti chirografari sarebbero risultati non interamente pagati e, al contempo, il credito postergato sarebbe stato parzialmente soddisfatto.

Secondo il Tribunale, la proposta di concordato avrebbe contenuto, di fatto, un'offerta di pagamento in denaro al creditore postergato, non successivo all'integrale pagamento dei crediti chirografari, in quanto la modalità di soddisfacimento attraverso gli SFP di tipo B è prevista dal Piano e funzionale al soddisfacimento dei crediti concorsuali, siccome emessi dopo l'omologa della proposta e in attuazione della stessa.

Tale previsione risulterebbe, pertanto, elusiva della disciplina sul trattamento dei crediti postergati, e porrebbe dubbi di legittimità sia con riferimento alla durata che alla mancata previsione di una classe per il creditore postergato, destinatario, nel senso sopra indicato, della proposta.

Sotto tale profilo, il provvedimento del Tribunale evidenziava che anche nel parere del P.M. venivano avanzati rilievi di legittimità della proposta sul medesimo tema.

Con riferimento ai c.d. “Pilastri” del Piano concordatario (punto B del decreto), il Tribunale rilevava specifiche carenze informative, descrittive e di analisi riferite all'esposizione nel Piano delle singole misure (cfr. p. 6-10 del decreto in esame).

Evidenziava che i rilievi trovavano riscontro anche nel parere reso dal P.M., che poneva, altresì, in dubbio anche la correttezza dell'analisi sulle cause della crisi economica della Società, per la scarsa chiarezza della rappresentazione della svalutazione dei crediti verso la controllante e per l'inadeguata motivazione dell'assunta estraneità delle conseguenti perdite rispetto alla gestione caratteristica dell'impresa; osservava, infine, che detto parere censurava anche la genericità degli strumenti previsti nel piano industriale per il recupero dell'efficienza.

Con riferimento alle Perizie allegate al Piano Concordatario (punto C del decreto), il Tribunale muoveva articolati rilievi alla stima degli immobili non strumentali curata da Duff & Phelps Real Estate Advisory Group (REAG), in quanto inidonea a rappresentare il reale valore dei medesimi. Censurava, in primo luogo, il metodo di valutazione utilizzato (c.d. “drive by”) mediante sopralluogo unicamente esterno, stante anche il generico richiamo a precedenti incarichi valutativi di cui non venivano compiutamente riportati gli esiti.

Osservava che il medesimo elaborato peritale auto-segnalava la propria scarsa attendibilità, evidenziando che l'utilizzo di un più approfondito metodo di valutazione (c.d. “full”) avrebbe potuto comportare significativi scostamenti di valore e che, in ogni caso, ai fini della dismissione degli immobili, risultava necessaria un'analisi tecnica di dettaglio che prendesse in esame tutte le tematiche potenzialmente incidenti sul valore, tra cui quelle ambientali e strutturali.

In secondo luogo, criticava l'assunto dello stimatore, secondo cui non sarebbe identificabile un mercato ordinario per il realizzo dei beni al di fuori di una continuità di utilizzo per i beni strumentali con destinazione urbanistica connessa al servizio di TPL. Rilevava, a tale proposito, che taluni dei beni in questione, adibiti a rimesse, deposito e, vieppiù, parcheggio multipiano, possono essere, verosimilmente, collocati in un più ampio mercato ordinario.

Evidenziava, inoltre, che la valutazione dei beni oggetto di riqualificazione urbanistica, in assenza di riscontri sul mercato e di offerte di acquisto, sconta un'estrema incertezza.

Secondo il Tribunale, tali carenze incidevano anche sull'attendibilità della relazione attestativa, che non appariva, quindi, adeguatamente motivata sulla fattibilità del Piano, con riferimento al valore dei beni da liquidare.

Infine, il Tribunale evidenziava che, trattandosi di beni gravati da garanzia ipotecaria, tenuto conto che la proposta prevede, in conformità all'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l.f., il soddisfacimento dei crediti privilegiati ed ipotecari entro un anno dall'omologa, la liquidazione dovesse avviarsi immediatamente, contrariamente al Piano, che la differiva a giugno 2021, salvo sua eventuale anticipazione in mancanza di eccedenze di cassa da destinare al soddisfacimento dei crediti ipotecari.

A tale proposito, nel decreto in esame si rilevava che non è consentito il soddisfacimento dei crediti ipotecari con il flusso di cassa in luogo del ricavato

della liquidazione, a meno che il creditore espressamente consenta alla dilazione della vendita, nella legittima aspettativa che un mutamento di destinazione d'uso di tali beni possa incidere positivamente sul loro valore.

Il Tribunale svolgeva taluni rilievi anche nei riguardi di altri elaborati peritali allegati a corredo del Piano.

In particolare, la perizia di stima del valore degli autobus e del magazzino non indicava i criteri seguiti, impedendone così il riscontro logico, con incidenza negativa sulla Attestazione per la valutazione dei beni sia nell'ipotesi liquidatoria che in quella di continuità.

La perizia sul valore dell'avviamento non conteneva una congrua motivazione della conclusione secondo cui il valore dell'avviamento è negativo, in quanto lo stesso perito aveva evidenziato carenze informative, non disponendo di dati riferiti allo scenario che vede respinta la proposta; il Tribunale riteneva, pertanto, necessario un approfondimento sul punto.

La perizia sul valore dei treni risultava non pienamente comprensibile, sul piano logico, non tenendo adeguatamente conto della necessità del subentrante di acquisire, in tutto o in parte, le attrezzature e, in specie, i treni.

La perizia relativa al valore della quota in Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana richiedeva un approfondimento sull'effettivo valore della sede, che costituisce una significativa componente del patrimonio sociale, e sulle attuali disponibilità liquide.

Sotto tale profilo, il provvedimento del Tribunale evidenziava che anche nel parere del P.M. veniva rilevata l'inadeguatezza della stima dei beni non strumentali a fornire una sufficiente informazione al Tribunale ed ai creditori.

Con riferimento all'analisi dello Scenario Comparativo nel Piano e nell'Attestazione (punto D del decreto), il Tribunale rilevava che *“i beni strumentali per l'effettuazione del servizio di TPL, corrispondenti sostanzialmente alle “Immobilizzazioni”, costituiscono la quota più rilevante dell'Attivo patrimoniale della Società (ai valori contabili del 17.9.2017 € 950.262 milioni su complessivi € 1.452.821 milioni); di conseguenza la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità del ricavato della liquidazione di tali beni appare centrale e dirimente nella valutazione comparativa della funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori dell'esercizio dell'impresa in continuità aziendale, secondo le previsioni della proposta concordataria, rispetto all'alternativa liquidatoria concorsuale.*

Con riferimento alla prosecuzione dell'attività in continuità fino alla cessazione del contratto di servizio per la gestione del servizio TPL attualmente in corso -con originaria scadenza al 3.12.2019 prorogata, con delibera dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 16.1.2018, al 3.12.2021-, la Società Ricorrente prospetta “tre alternativi contesti evolutivi”, in funzione delle determinazioni che potranno essere assunte da Roma Capitale, socio unico di ATAC, sul futuro affidamento del servizio.

La prosecuzione del servizio di TPL da parte della Società, mediante affidamento in house od all'esito di gara, ovvero da parte di un soggetto terzo, aggiudicatario della gara che potrà riguardare il solo affidamento dei servizi o anche la partecipazione nel capitale di ATAC (c.d. “gara a doppio oggetto”), comportano effetti significativamente diversi sulla liquidazione dei beni strumentali all'esercizio, che, come evidenziato, rappresentano le più rilevanti componenti del patrimonio sociale.

I possibili scenari vengono prospettati dalla Società come di seguito indicato:

- (i) affidamento in house ovvero aggiudicazione del servizio di TPL ad ATAC a seguito di gara, con prosecuzione dell'attività aziendale mediante il pieno utilizzo dei beni strumentali;*
- (ii) affidamento a terzi del servizio con conseguente cessione dei beni strumentali al nuovo gestore e messa in liquidazione della Società;*
- (iii) ingresso di un terzo gestore nella compagine sociale di ATAC ed affidamento del servizio a seguito di gara “a doppio oggetto”, con apporto di capitale esterno e prosecuzione dell'attività aziendale mediante il pieno utilizzo dei beni strumentali.*

Al fine di operare compiutamente la comparazione, appare necessario, tuttavia, svolgere un'analisi specifica dei diversi scenari ipotizzabili, tenuto conto della complessità del quadro normativo e regolatorio sull'affidamento del servizio di TPL e delle possibili interferenze di tale disciplina sulla liquidazione concorsuale nell'ambito della procedura fallimentare o, eventualmente, di amministrazione straordinaria. All'esito di siffatto inquadramento, occorrerà quindi procedere alla valorizzazione dei beni ed alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria dei corrispettivi di cessione all'ente affidante ovvero al terzo gestore aggiudicatario del servizio, e prefigurare in termini prognostici, per quanto risulti possibile, le modalità, i tempi e l'entità del presumibile soddisfacimento dei creditori concorrenti, evidenziando, altresì, le componenti di incertezza che

potrebbero influenzare lo svolgimento della liquidazione del patrimonio sociale nelle diverse ipotesi considerate.

Orbene né il piano né l'attestazione compiono tale doverosa verifica” (cfr. decreto p. 15 e 16).

Con particolare riguardo all'Attestazione il Tribunale osserva che *“l'attività di verifica dei dati appare correttamente eseguita dall'esperto Attestatore”* (cfr. decreto p. 16) e che, pertanto, sotto il profilo dell'analisi di veridicità dei dati aziendali, poteva ritenersi esaustiva.

Il Tribunale giudicava l'Attestazione non persuasiva, invece, con riferimento al profilo comparativo tra la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della Società e lo scenario liquidatorio atomistico, come descritto nel Piano, in quanto *“la netta riduzione dei valori nella ipotesi liquidatoria non appare supportata da adeguata motivazione”* (cfr. decreto p. 18), non essendo ipotizzabile che gli immobili, quale che sia la destinazione urbanistica attuale, e gli altri beni strumentali vedano pressoché azzerato il proprio valore nell'ipotesi di liquidazione nel breve periodo.

Inoltre, secondo il Tribunale, non risultava correttamente individuato lo scenario di comparazione, dovendosi escludere, per la natura dell'attività quale servizio pubblico essenziale, la paventata liquidazione atomistica dei beni aziendali.

“In altri termini, lo “scenario” alternativo rispetto alla proposta concordataria è, necessariamente, quello della c.d. “continuità liquidatoria”, vale a dire della prosecuzione del servizio, nell'ambito della procedura concorsuale liquidatoria volta a preservare, ai fini del miglior realizzo dell'attivo, il valore del complesso aziendale e, in particolare, dei beni strumentali che l'ente affidante dovrà mettere a disposizione del terzo aggiudicatario, all'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL.

Va inoltre messo in rilievo che la liquidazione in continuità dei beni strumentali per l'effettuazione del servizio di TPL passeggeri deve necessariamente coordinarsi con la disciplina uniforme delle procedure di affidamento ed in particolare con le misure regolatorie approvate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative a gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di TPL, applicabili anche agli affidamenti con modalità diverse dalla gara (delibera ART n.49/2015).

Tali misure regolatorie in esame riguardano in primo luogo l'individuazione da parte degli enti affidanti dell'elenco dei beni strumentali – suddivisi in “essenziali”, “indispensabili” e “commerciali” – e prevedono che i beni essenziali ed indispensabili vengano messi a disposizione del gestore subentrante, in virtù di accordo negoziale o atto normativo; indicano anche i valori di subentro, in termini generali riferiti al valore di mercato.

Orbene né il piano né l'attestazione prendono in esame tali misure regolatorie adottate dall'ART in tema di trasferimento dei beni strumentali al nuovo gestore” (cfr. decreto p. 19- 20).

Il decreto concludeva, quindi, sul punto, che, non essendo verosimile né concretamente attuabile la liquidazione atomistica del patrimonio aziendale, il Piano e la relativa Attestazione risultavano carenti sotto il profilo della comparazione tra le ipotesi di continuità e di liquidazione, con conseguente inattendibilità dell'assunto che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal Piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), l.f.

Infine, il Tribunale ha evidenziato che, nella comparazione tra gli scenari liquidatorio e di continuità, l'Attestatore avrebbe dovuto compiutamente valutare la revocabilità delle rimesse per il rimborso dei crediti bancari, indicato a p. 327 della Attestazione in complessivi € 54.910 mila nel periodo maggio-agosto 2017, in quanto potenzialmente incrementativi della massa attiva fallimentare.

Con riferimento al valore degli Strumenti Finanziari Partecipativi (punto E del decreto), il Tribunale rilevava la necessità, al fine di attribuire concretezza ai diritti patrimoniali in essi incorporati, di un'autonoma valutazione dell'Attestatore, in base all'effettiva realizzabilità del soddisfacimento prospettato.

9.4. La nota esplicativa e di integrazione documentale della Ricorrente

In ottemperanza al decreto emesso dal Tribunale in data 21.3.2018 ai sensi dell'art. 162 l.f., la Società ha depositato, in data 30.5.2018, una Memoria di chiarimenti (di seguito, la “Memoria”) corredata da documenti, da una Nota Esplicativa con allegate relazioni peritali, note tecniche di chiarimenti,

integrazioni di relazioni tecniche e stime, e dalla Nota Integrativa alla Attestazione del 26.1.2018.

La Memoria prende in esame, partitamente, tutti i rilievi svolti nel suindicato decreto del Tribunale.

Con riferimento agli Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo B e al Credito Postergato di Roma Capitale (punto A del decreto), la Società evidenziava l'eliminazione della previsione del rimborso "*pari passu*" del credito postergato di Roma Capitale in concorso con il 39% del valore nominale dei crediti chirografari, per effetto della delibera assunta dall'Assemblea del 23.5.2018, per atto del Notaio Luca Tucci (rep. n. 8019, racc. n. 2822) con il voto del Socio Unico Roma Capitale, di modifica del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi.

In particolare, con detta delibera l'Assemblea di ATAC ha approvato la modifica sostitutiva dell'art. 4.1.2 del citato Regolamento ⁽⁷⁴⁾, allegato alla delibera medesima nel testo approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 58 del 22.5.2018, nonché al vigente Statuto della Società di cui costituisce parte integrante; ha, altresì, confermato che i titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di tipo A e di tipo B hanno diritto di ricevere, in precedenza rispetto al credito postergato di Roma Capitale, i proventi distribuibili, secondo quanto previsto all'art. 4.1.2 del citato Regolamento.

La Società ha, altresì, chiarito la natura soddisfattiva dell'assegnazione degli SFP all'omologazione in quanto il credito viene sostituito con uno strumento che prevede il rimborso fino al 100% del valore nominale del relativo credito chirografario.

Inoltre, ha osservato che gli SFP, in quanto strumenti integrativi rispetto al soddisfacimento assicurato dalla proposta, vengono assegnati all'omologa, ma produrranno i propri effetti a partire dalla conclusione del Piano concordatario,

⁽⁷⁴⁾ L'articolo 4.1.2 del "*Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di Atac S.p.A.*", come modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 23.5.2018, recita testualmente:

"Il Diritto ai Proventi dei titolari degli SFP ATAC B: (i) sorge a seguito del preliminare soddisfacimento da parte della Società dell'onere Concordatario e del Primo Riparto, rappresentato dal pagamento di una percentuale pari al 61% del Credito Chirografario; nonché (ii) consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto al Comune di Roma, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l'Onere Concordatario e il Primo Riparto, attraverso la distribuzione dei proventi distribuibili fino al raggiungimento di una soglia pari al 39% del Credito Chirografario (il "Secondo Riparto") e dunque fino al raggiungimento, tramite Onere Concordatario, Primo Riparto e Secondo Riparto, del 100% del valore nominale del Credito Chirografario".

trascorsi tre anni dall'omologazione, allo scadere del termine per il rimborso dei crediti chirografari nella misura assicurata del 31%.

In considerazione di ciò, secondo la proposta concordataria, il concordato si esegue con il pagamento dei crediti chirografari nella percentuale suindicata (31%) e con la sola attribuzione degli SFP.

Ha, inoltre, evidenziato che lo strumento in esame consente il mantenimento della partecipazione totalitaria in capo a Roma Capitale, che costituisce il necessario presupposto per la qualificazione della società *in house* e la prosecuzione dell'affidamento diretto del servizio di TPL.

Secondo la Società, il piano industriale ulteriormente dettagliato nella Nota Esplicativa redatta dall'*advisor* industriale, allegata alla Memoria, consente di ipotizzare i rendimenti degli SFP concretamente prospettati ai creditori. A tal fine è stata, altresì, allegata una valutazione economica attualizzata degli SFP ("Perizia Dello Strologo").

Con riferimento ai c.d. **"Pilastri"** del Piano concordatario (punto B del decreto), la Società forniva i chiarimenti richiesti, richiamando i dati di dettaglio illustrati nella Nota Esplicativa (cfr. p. 8 e ss.).

In particolare, sul **"Primo Pilastro"** (*"Incremento qualitativo dell'offerta chilometrica e ricavi da Contratto di Servizio"*) illustrava i temi della sostenibilità degli investimenti per il rinnovamento dei mezzi di superficie, del nuovo modello manutentivo e dell'ottimizzazione delle linee di esercizio con l'intervento di Roma Capitale (cfr. Nota Esplicativa, p. 48 e ss.).

Quanto alla sostenibilità degli investimenti per il rinnovo parziale del parco autobus, ATAC osservava che il Piano prevede l'impiego di risorse, generate dalla gestione operativa corrente, per il complessivo importo di € 89 milioni, nel periodo compreso tra la fine del primo anno di piano (2019) ed il 3.12.2021; ciò anche per effetto del prospettato aumento della produzione chilometrica e del conseguente incremento dei ricavi da Contratto di Servizio e da traffico.

Precisava, quindi, che, per tali investimenti, non era previsto l'impiego delle risorse generate dalla liquidazione dell'attivo patrimoniale né i flussi di cassa prodotti nel primo anno di piano (in ipotesi, fino al 3.12.2019).

Rappresentava, quindi, i dati previsionali comprovanti la capacità di generare flussi di cassa positivi tali da consentire sia l'esecuzione degli investimenti che

il pagamento dei crediti concorsuali (cfr. Tabelle 3, 4 e 5 - che riportano i dati estratti dalle tabelle 102 e 103 del Piano -, in Nota Esplicativa, p. 9-10).

Inoltre, ad ulteriore conferma dell’*“imprescindibilità ed improcrastinabilità”* del rinnovo del parco mezzi, evidenziava la correlazione tra la produzione chilometrica e l’anzianità della flotta (cfr. Nota Esplicativa, p. 11 e ss.).

Quanto al c.d. “Nuovo Modello Manutentivo”, finalizzato all’incremento della disponibilità e dell’affidabilità dell’attuale parco mezzi, illustrava nel dettaglio le tre principali direttrici d’intervento, ovvero: (i) revisione delle politiche manutentive, finalizzata alla maggiore focalizzazione sulla manutenzione programmata rispetto a quella correttiva o emergenziale, legata anche alla riduzione del fabbisogno manutentivo, al rinnovo del parco mezzi, e al ripristino della piena operatività della catena di fornitura di ricambi e materiali (cfr. Nota Esplicativa, p. 16 e ss.); (ii) nuova organizzazione del lavoro, incentrata sull’Accordo Sindacale stipulato in data 27.11.2017, in applicazione del quale sono stati definiti nuovi turni di lavoro che consentono di ridurre le ore di straordinario e di rimodulare i turni in funzione delle esigenze del servizio (cfr. Nota Esplicativa, p. 30 e ss.); (iii) evoluzione delle modalità operative e degli strumenti di supporto, mediante l’adozione di nuovi *“tempari”* per le attività di officina e l’attivazione del modulo informatico SAP *Timesheet* per la rendicontazione delle attività, attualmente svolta su supporto cartaceo (cfr. Nota Esplicativa, p. 41 e ss.).

Descritte le misure d’intervento, la Società ha stimato l’efficacia del “Nuovo Modello Manutentivo” in termini di tasso di disponibilità dei mezzi, produzione chilometrica e ricavi, riportando anche i dati della produzione chilometrica di superficie registrati nel primo trimestre 2018 (cfr. Nota Esplicativa, p. 46 e ss.). Quanto all’ottimizzazione delle linee di esercizio con l’intervento di Roma Capitale, evidenziava due direttrici, indicate quali obiettivi strategici nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2010 del Comune di Roma Capitale: (i) la razionalizzazione delle fermate delle linee di superficie (prevista *“per il 2018”*); (ii) la realizzazione di corsie preferenziali, con previsione di € 8 milioni nel Piano investimenti triennale 2018-2020 di Roma Capitale, e stima della cantierizzazione da luglio 2018 alla prima metà del 2020 .

Descritte le misure d’intervento, la Società ha stimato il beneficio complessivo in termini di incremento della velocità commerciale, sulla base del test effettuato sulla Linea.

Sul **“Secondo Pilastro”** (*“Aumento della qualità del servizio offerto”*) illustrava il tema delle penali previste dal Contratto di Servizio TPL in riferimento ai livelli di qualità, e delle relative modalità di monitoraggio, con relativi indicatori e variabili (cfr. Nota Esplicativa, p. 52 e ss.).

Il Piano prevede il mantenimento nel 2018 della quantità di penali applicate nel 2016 ed una successiva riduzione progressiva sino al 47% del valore 2016 nel terzo anno di piano.

Rappresentava, a tal proposito, che, in data 17.4.2018, dopo la redazione del Piano, Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato le penalità relative al primo semestre 2017, con una riduzione del 29% rispetto al dato del 2016.

Le iniziative previste per la riduzione delle penali riguardano: (i) le prestazioni accessorie, con il reperimento di ulteriori ausiliari del traffico per il rispetto dell'indicatore di presidio del territorio previsto dal Contratto di Servizio; (ii) la manutenzione dei veicoli metro, con l'avvenuta attivazione di un nuovo contratto per la pulizia, cui erano legate le penalità erogate nel 2016; (iii) la manutenzione dei veicoli superficie, mediante il piano di manutenzioni straordinarie e il nuovo modello manutentivo, precedentemente descritto.

Segnalava, infine, che, per il primo semestre 2017, è stata applicata, ai sensi dell'art. 26 della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 273/2015, una sanzione aggiuntiva di € 1,5 milioni, corrispondente alla misura massima, per la mancata emissione delle procedure documentali su alcune variabili della qualità. Si tratta di una sanzione non legata alla qualità del servizio e soggetta a ratifica da parte del Comitato di Vigilanza. Per il futuro, la Società prevede di potersi adeguare alla citata prescrizione e di ridurre, in tutto o in parte, l'eventuale sanzione.

Sul **“Terzo Pilastro”** (*“Trasformazione digitale dell'azienda e rapporto con l'utenza”*) la Società illustrava gli interventi previsti in ambito commerciale - per ampliare la possibilità di acquisto dei titoli di viaggio - e gestionale, ed i limitati incrementi dei ricavi da traffico, in misura compresa tra 0,1% (€ 265 mila) nel 2018 e 0,4% (€ 1.092 mila) nel 2021 prudenzialmente considerati nel Piano (cfr. Nota Esplicativa, p. 59 e ss.).

Veniva indicata l'entità degli investimenti tecnologici già avviati nel 2018 (€ 1,2 milioni) e venivano descritte analiticamente le iniziative in corso di realizzazione per ampliare la possibilità di acquisto dei titoli di viaggio, tra le quali: lo sviluppo

di una “*app*” proprietaria per la vendita diretta, senza aggio; il lancio della piattaforma “*B+*”, avvenuto nel mese di aprile 2018, per acquistare i titoli di viaggio via *smartphone*; l’*upgrade* di 967 parcometri, concluso nel mese di maggio 2018, per il pagamento della sosta e delle sanzioni da evasione tariffaria anche attraverso carte bancarie.

L’impatto positivo atteso da tali misure è legato, principalmente, alla riduzione della c.d. “evasione di necessità” e alla semplificazione dell’acquisto per le componenti più elastiche della domanda, vale a dire quella turistica (pari, secondo un’indagine di mercato svolta nel 2016, al 24% dei BIT venduti) e occasionale, che, secondo le agenzie indipendenti e indagini di mercato commissionate dalla Società, ha significative potenzialità di crescita, prudenzialmente non considerate nel Piano.

Sul “**Quarto Pilastro**” (“*Riposizionamento Commerciale*”) riportava le previsioni, contenute nel Piano (cfr. p.118 e ss.), di incremento complessivo dei ricavi da traffico (vendita titoli ed abbonamenti) rispetto all’anno precedente, sull’assunto del mantenimento dell’attuale livello di prezzi, nella misura di +1,1% nel 2018, +1,8 nel 2019, + 1,6% nel 2020 e +1,1 nel 2021 (ipotizzando la cessazione negli ultimi due anni del servizio di gestione delle c.d. “Ferrovie concesse”) (cfr. Nota Esplicativa, p. 71 e ss.).

Indicava, inoltre, i dati del valore di vendita dei titoli di viaggio BIT nel primo trimestre 2018, leggermente superiore (+0,3%) rispetto al budget aziendale ed alla previsione del primo anno di Piano, e in crescita rispetto al primo trimestre 2017 (+ 3,9%).

Evidenziava, quindi, che l’incremento dei ricavi da traffico si basa su tre fattori: (i) l’aumento del livello quali-quantitativo della produzione, legato alla crescita della produzione chilometrica su gomma e metropolitana e al prospettato aumento dell’offerta in termini di vetture*km (con una crescita annuale, nel periodo 2018-2021, del 3%, 7%, 6%, 2% per gli autobus, e del 5%, 3%, 2%, 3% per le linee metropolitane, rispetto all’anno precedente); (ii) lo sviluppo di nuovi canali commerciali, già trattato; (iii) l’incremento della lotta all’evasione, a seguito dell’aumento del numero di verificatori e dell’impiego di nuove tecnologie (quali l’introduzione di contapersone, previsto nei capitolati di acquisto dei nuovi autobus), e lo svolgimento di mirate sperimentazioni (tra cui i tornelli in

prossimità della porta anteriore), finalizzate ad aumentare il c.d. *“rischio sanzione”*, correlato alla percezione della frequenza e dell’efficacia dei controlli. I dati di evasione riscontrati a fronte di controlli massivi nel periodo settembre 2017-gennaio 2018 risultano superiori rispetto all’evasione media accertata pari, secondo le stime della Società, a circa il 6% nel 2017.

Rispondendo, specificamente, all’osservazione sulla concreta incidenza dell’aumento dei verificatori sui ricavi da sanzione, la Società precisava che il piano considera nei ricavi da sanzione soltanto gli incassi effettivi (e non le sanzioni irrogate), evidenziando la rilevante incidenza (pari al 20% nel 2017) degli incassi avvenuti nei cinque giorni dopo la sanzione.

Esponendo, quindi, i dati sulla produttività riferita alle sanzioni per addetto, in leggera crescita nel 2017, anche per effetto della dotazione dei verificatori con nuovi terminali.

Dava, quindi, atto dell’incremento strutturale dell’organico di verifica per 100 addetti, oltre ai c.d. *“verificatori temporanei”*, ovvero altre risorse aziendali (circa 1070) che dedicano mediamente due giorni al mese all’attività di verifica, come previsto dall’art. 6 dell’Accordo Sindacale del 27.11.2017.

Il Piano prevede un aumento del 3% degli incassi *“entro cinque giorni”* dalla sanzione e una riduzione degli altri incassi, successivi all’ordinanza ingiunzione o all’emissione di ruoli.

Nei primi quattro mesi del 2018 si è registrato un incremento (+0,4%) delle sanzioni elevate rispetto a quanto previsto nel budget aziendale, con un significativo incremento, nello stesso periodo, degli incassi *“entro cinque giorni”* (+10%) rispetto al budget aziendale recepito nel Piano concordatario.

Rispondendo, specificamente, all’osservazione sul dedotto incremento dei ricavi pubblicitari (riferiti a quattro componenti: *“raccolta pubblicitaria standard”*, *“personalizzazione delle stazioni”*, *“pubblicità su autobus incrementale”* e *“altri ricavi da pubblicità”*), ATAC evidenziava che il Piano prevede un incremento molto limitato del dato complessivo rispetto al 2017.

In particolare, per la *“raccolta pubblicitaria standard”* è stata stimata una riduzione nel periodo di piano; per la *“personalizzazione delle stazioni”* la Società ha stipulato, per il 2018, un contratto con canone annuo minimo garantito di € 500.000, corrispondente alla previsione di piano, che indica un incremento di € 150.000 annui a partire dal 2019; per la *“pubblicità su autobus incrementale”* si prevede un aumento a regime di € 500.000 dalla seconda metà del 2020, a

seguito dell'ingresso nella flotta di almeno 500 nuovi autobus; per gli *“altri ricavi”*, l'incremento previsto è legato al progetto *“tunnel advertising”*, avviato nel 2018, che si stima possa generare ricavi aggiuntivi di circa € 350.000 nel 2019 e nel 2020, e per circa € 1 milione, nel 2021, per il maggior numero di gallerie coinvolte.

Sul **“Quinto Pilastro”** (*“Incremento dell'efficienza interna”*) ATAC evidenziava che il contenimento dei costi previsto nel piano concordatario (Tabella 74 a p. 136) recepisce gli impatti della riduzione del perimetro aziendale a seguito dell'ipotesi prudenziale di cessazione della gestione delle Ferrovie Concesse (al 30.5.2019) e dei servizi di Mobilità Privata (al 3.12.2019), oltre che delle iniziative per l'incremento della produttività e di ottimizzazione della struttura dei costi, in primo luogo per il personale, che rappresentano circa il 60% dei costi operativi aziendali (cfr. Nota Esplicativa, p. 87 e ss.).

Descriveva quindi, nel dettaglio, gli interventi relativi al costo del personale, e alle altre componenti dirette e indirette di spesa.

I fattori di efficienza nell'ambito del costo del personale sono rappresentati, in primo luogo, dal cosiddetto blocco del *turn-over*, che consiste nella mancata sostituzione dei dipendenti in pensionamento e coinvolge tutte le aree aziendali ad eccezione degli autisti, per i quali è previsto un programma di assunzioni a supporto della produzione chilometrica; in secondo luogo, dalla riduzione dei costi per lavoro straordinario, consentita dall'Accordo Sindacale del 27.11.2017 per effetto del previsto incremento dell'orario di lavoro settimanale (da 37 a 39 ore settimanali), con aumento delle ore lavorate (+5,4%) a parità di costo, recepito nelle disposizioni gestionali n. 21 del 12.3.2018 per gli autisti, n. 45 del 19.4.2018 per gli operai di superficie e n. 47 del 19.4.2018 per il personale amministrativo.

La Società ha, quindi, indicato le previsioni della riduzione, nel periodo di Piano, del costo per lavoro straordinario che, considerato l'impatto della cessazione della gestione delle Ferrovie Concesse e dei servizi di Mobilità Privata, sarebbe pari, nel terzo anno, a circa il 70%, corrispondenti a € 9,5 milioni, rispetto al 2017.

Nel primo trimestre 2018 si è registrata una riduzione del numero di ore di straordinario di circa l'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una corrispondente riduzione del 9,4% del relativo costo.

La Società ha riferito di avere avviato, dal mese di marzo 2018, una serie di misure volte a ridurre l'assenteismo, con una specifica attenzione all'evento malattia.

Con riferimento al fabbisogno di nuovi autisti previsto dal Piano, ha svolto una analisi di sensibilità (c.d. *sensitivity*) legata al mantenimento dei valori di produttività registrati nel 2017, in luogo della maggiore produttività ipotizzata nel Piano, anche per effetto della riduzione del tasso di guasto in linea (circa -40%) e dell'aumento della velocità commerciale (+1,6%), evidenziando la necessità di 702 maggiori assunzioni (circa 1.320 autisti) rispetto a quelle (620) previste dal Piano, con un differenziale complessivo di € 27,1 milioni, nell'intero periodo di piano (2018-2021). [

Sempre con riferimento alla riduzione del costo del personale, ha segnalato la soppressione di quattro posizioni organizzative, già ricoperte da altrettante figure dirigenziali, per le quali si è proceduto al licenziamento, con effetto immediato, in data 24.4.2018.

In ottica di ottimizzazione dell'efficienza interna, come previsto dall'Accordo Sindacale del 27.11.2017, la Società ha provveduto, dalla metà di maggio 2018, a ricollocare circa 50 risorse indirette in attività a supporto dell'esercizio (su 200 previste dall'Accordo), nonché circa 20 ulteriori risorse in attività operative, in linea con la qualifica professionale posseduta.

Per le altre componenti dirette e indirette di costo, diverse dal personale, il piano prevede la razionalizzazione delle spese per pulizie, vigilanza ed assicurazione (corrispondenti a circa € 70 milioni nel 2017).

Con riferimento al costo per pulizie (pari ad oltre € 26 milioni nel preconsuntivo 2017), è previsto, per effetto delle condizioni di fornitura dei contratti stipulati nel 2017, una riduzione del 7% nel 2018 e dell'11,5% nel 2019. Il minor costo è legato alla previsione di un canone fisso e di una componente aggiuntiva eventuale correlata a specifiche richieste di attività o servizi da parte dell'azienda (ad es., rimozione graffiti); nell'ambito metroferro la componente aggiuntiva rappresenta circa il 16% del totale (€ 1, 8 milioni su € 11 milioni).

Con riferimento al costo per il servizio di vigilanza (pari ad oltre € 21 milioni nel preconsuntivo 2017), la riduzione è prevista nel Piano dal 2019, in occasione del nuovo affidamento del servizio, che dovrà riflettere una razionalizzazione dei servizi richiesti e dei lotti di ripartizione.

Con riferimento al costo per assicurazioni (pari ad oltre € 21 milioni nel preconsuntivo 2017), le riduzioni previste (-3% nel 2019, -6% nel 2020, e -8% nel 2021) sono legate alla rinegoziazione annuale dei premi - con la compagnia Le Assicurazioni di Roma, di cui ATAC è socia -, alla diminuzione tendenziale dei sinistri degli autobus - conseguibili con il rinnovo del parco mezzi e con l'implementazione del Nuovo Modello Manutentivo -, e alla revisione delle polizze relative ai beni diversi dal parco mezzi, quali depositi ed uffici.

Sul **“Sesto Pilastro”** (*“Nuovo rapporto con i dipendenti”*) la Società evidenziava di aver già avviato, nel 2018, diversi interventi nell'ambito della formazione (rimborso sino a € 300 per il rinnovo della Carta Qualificazione Conducente; formazione di 400 operai e 200 macchinisti nel 2018; formazione del personale addetto ai rapporti con i clienti; disciplina della c.d. *job rotation*; formazione degli addetti verificatori), dell'individuazione di premialità legate al conseguimento dei risultati economici di gestione (con obiettivo minimo del 95% dell'EBITDA previsto a budget), della razionalizzazione organizzativa, con riallineamento tra profilo professionale e mansioni svolte, dell'analisi di posizioni individuali dei dipendenti inidonei definitivi, dell'analisi della possibilità di piani di esodo o prepensionamento, anche attraverso incentivazione (cfr. Nota Esplicativa, p. 98 e ss.).

La Società, infine, ha segnalato che all'Accordo Sindacale del 27.11.2017, già sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, UGL, e Faisa Cisl, ha aderito, in data 24.4.2018, anche la Faisa Confail, con una conseguente adesione complessiva delle rappresentanze pari a circa l'84% dei dipendenti aziendali.

L'applicazione e la declinazione operativa del predetto Accordo Sindacale sono state, quindi, oggetto di ulteriori intese in data 30.3.2018 (linee guida per la costruzione dei turni c.d. *“modulo anziani”*), in data 5.4.2018 (linee guida per la costruzione dei turni in applicazione dell'accordo del 27.11.2017) e in data 13.4.2018 (definizione dei turni degli operai dell'area Superficie, degli ispettivi e degli amministrativi).

Rispondendo, specificamente, all'osservazione sull'aumento dei ricavi da servizi di c.d. Mobilità Privata, complementari al TPL (cfr. Nota Esplicativa, p. 102 e ss.), la Società ha evidenziato che il corrispettivo in favore del gestore ATAC è determinato da una quota fissa e da una variabile, per c.d. *“premialità aggiuntiva”*; quest'ultima corrisponde al 40% degli incassi da sosta sugli stalli

di proprietà del Comune (compresa IVA, e al netto delle sanzioni per evasione tariffaria), eccedenti la quota di € 35,5 milioni.

L'aumento degli incassi previsto dal piano si basa su interventi, in parte già realizzati nel 2018, quali: ammodernamento e razionalizzazione degli attuali parcometri abilitati al pagamento anche tramite carte bancarie; lotta all'evasione tariffaria della sosta mediante aumento degli ausiliari addetti al controllo; criminalità per incentivare la produttività degli ausiliari; incremento del numero di stalli a pagamento e ridefinizione del modello tariffario.

La Società ha, quindi, illustrato i ricavi per servizi di mobilità privata previsti nel Piano fino alla scadenza del contratto in corso (3.12.2019), e ha descritto specificamente gli interventi sopra indicati, volti all'incremento degli incassi.

La Società ha, altresì, fornito chiarimenti in relazione alla svalutazione dei crediti verso la controllante e all'estraneità delle perdite registrate rispetto alla gestione caratteristica dell'impresa, oggetto di rilievi nella suindicata nota del PM del 15.3.2018 (cfr. Nota Esplicativa, p. 113 e ss.)

Ha rappresentato, in primo luogo, analiticamente, la natura e l'entità delle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nei singoli esercizi tra il 2010 ed il 2016, che hanno condizionato i relativi risultati, tutti in perdita.

Tali svalutazioni sono riconducibili, prevalentemente, al mancato riconoscimento dei rimborsi per maggiori costi del personale sostenuti dalla Società durante la vigenza del precedente contratto di servizio con Roma Capitale (1.1.2005-31.7.2015), in dipendenza dell'applicazione dei rinnovi dei C.C.N.L. di categoria della contrattazione di secondo livello aperta (ERG II).

Secondo l'interpretazione della Società, i rimborsi dovuti a maggiori costi del personale derivanti dai rinnovi di C.C.N.L., prima della Legge Finanziaria 2008, dovevano essere riconosciuti dalla Regione Lazio, che provvedeva alla redistribuzione in favore delle aziende TPL dei contributi statali a copertura di detti oneri; al rimborso dei costi relativi ai successivi rinnovi sarebbe stato tenuto, invece, il Comune di Roma.

Sotto il profilo contabile, detti rimborsi venivano appostati dalla Società in "Altri ricavi e proventi", sotto la voce "contributi C.C.N.L.".

Nei successivi contratti di servizio con Roma Capitale del 10.9.2015 e con Regione Lazio del 2017 sono state rimosse le incertezze sul riconoscimento dei rimborsi, in quanto tutti i costi derivanti da rinnovi del C.C.N.L., pregressi e

futuri, sono stati assorbiti nei corrispettivi derivanti dall'applicazione dei c.d. "costi standard".

Di conseguenza, il Piano industriale non considera crediti né ricavi attesi dal rimborso di costi per rinnovo C.C.N.L.

La Società ha illustrato, quindi, il dettaglio delle svalutazioni dei crediti verso Roma Capitale e verso Regione Lazio, già iscritti nell'attivo circolante, nel periodo 2010-2016.

Con riferimento alle Perizie allegate al Piano Concordatario (punto C del decreto), la Società ha preso in esame tutti i rilievi svolti dal Tribunale (cfr. Nota Esplicativa, p. 120 e ss.).

In relazione alla stima degli immobili non strumentali curata da Duff & Phelps Real Estate Advisory Group (REAG), ha osservato, in primo luogo, che il valore contabile degli immobili non strumentali, nel bilancio al 17.9.2017, era pari a € 82.779 mila, a fronte di un valore di liquidazione reale di € 91.995 mila; mentre il valore contabile, di € 194.495 mila, si riferisce ai fabbricati strumentali dei quali non è prevista nel Piano la liquidazione.

Al fine di superare la censura sul metodo di valutazione utilizzato da REAG (c.d. "drive by", mediante sopralluogo unicamente esterno), la Società ha rappresentato di aver affidato all'Ing. Scifoni l'incarico di redigere una seconda stima indipendente del valore immobiliare, basata anche su una *due diligence* tecnico-amministrativa, con specifiche analisi di carattere urbanistico catastale, edilizio, impiantistico ed ambientale ("Perizia Scifoni"), superando così le censure, sul punto, svolte nel decreto del Tribunale; la Perizia Scifoni stima il valore degli immobili non strumentali in complessivi di € 95.010 mila, discostandosi così marginalmente dalla Perizia REAG, che indicava un valore complessivo di € 91.995 mila, con scostamenti registrati per soli 4 immobili (su 15), sempre nei limiti del 20% indicato nella Perizia REAG.

La Perizia Scifoni contiene anche una seconda stima indipendente degli immobili strumentali, secondo le direttive contenute nella disciplina ART, per un valore complessivo di € 374.070 mila, discostandosi anche in tal caso marginalmente dalla Perizia REAG, che indicava un valore di € 359.560 mila, e registrando scostamenti per soli 6 immobili (su 19).

Nel contempo, la Società ha allegato una Nota Tecnica di Chiarimenti predisposta da REAG, che illustra i criteri seguiti nella stima e richiama le

precedenti perizie effettuate dalla medesima società in modalità “full” negli anni 2009 e 2010, allegate anch’esse alla Memoria di chiarimenti.

Con riferimento ai tempi previsti per la dismissione, la Società ha chiarito che la liquidazione degli immobili non strumentali verrà avviata all’omologazione della proposta, pur avendo prudenzialmente considerato nel Piano i relativi ricavi a partire dal terzo anno (2021).

In relazione alla stima del valore degli autobus e del magazzino, la Società ha allegato una integrazione nella quale il perito precisa le fonti ed i criteri di valutazione utilizzati per la stima, rispettivamente, delle Rimanenze di Carburante, delle Rimanenze di pneumatici e lubrificanti, dei Ricambi Meccanici e Rimanenze di Materiali di ricambio, delle Rimanenze di materiali diversi, del Parco autobus di proprietà, dei Complessivi autobus, delle Automobili ed automezzi speciali, del Parco autobus in leasing.

In relazione alla stima del valore dell’avviamento, il perito ha ricevuto l’incarico di elaborare detta stima nello scenario comparativo della liquidazione, ed ha fornito un approfondimento anche con riferimento al c.d. avviamento negativo. Nella specie, egli ha precisato che la stima dell’avviamento aziendale si basa su un piano economico di ATAC in assenza di efficientamenti, pervenendo alla conclusione dell’insussistenza di un avviamento aziendale sulla base di diversi elementi – quali la redditività storica della società, la rilevazione di indicatori di bilancio negativi, il patrimonio netto negativo -, tali da condurre a ritenere che la crisi della Società possa essere risolta *“unicamente attraverso il suo risanamento nel contesto di una procedura concorsuale che conservi la continuità”*.

In relazione alla stima del valore dei mezzi adibiti o su linee metropolitane, ferroviarie e tramviarie e relativo magazzino, il perito ha predisposto una integrazione, allegata alla Nota Esplicativa, nella quale fornisce maggiori dettagli in relazione ai requisiti e alla difformità di valori nei diversi scenari.

In primo luogo, quantifica in € 669.896 mila i costi di ripristino dell’attività di trasporto corrente, che un nuovo gestore dovrebbe sostenere per acquisire sul mercato beni equiparabili per tipologia, vetustà ed efficienza.

In secondo luogo, stima in € 184.221 mila il ricavato della vendita sul mercato di tutti i beni in caso di non continuità ed ipotizza che, nel caso di vendita all’asta, il relativo prezzo base possa essere fissato in una percentuale del valore

di ripristino, rispettivamente, pari al 32%-34% per i treni CAF; 18%-20% per i treni MA 100-300; 10%-12% per i tram; 10 12% per i treni Roma-Viterbo; 32%-34% per i filobus.

In terzo luogo, svolge una valutazione dei cespiti sulla base dell'allegato A alla Delibera ART n. 49 del 17.6.2015, in applicazione del criterio del valore residuo contabile, comprensivo delle poste incrementative (o decrementative) per interventi eseguiti durante il loro impiego, e perviene alla determinazione del c.d. valore di subentro in conformità alla predetta Delibera, per l'ipotesi di acquisto e non di locazione, nella misura di € 576.445 mila.

In relazione alla stima del valore della partecipazione nella società Le Assicurazioni di Roma, la Ricorrente ha allegato una nota esplicativa, nella quale il perito evidenzia che il valore della sede sociale della partecipata iscritto nel bilancio 2016 è stato rivalutato nel successivo bilancio 2017, anche a seguito della perizia svolta dall'Agenzia delle Entrate in data 3.3.2017, che indica un valore di € 12,4 milioni; tuttavia, per ragioni di prudenza la stima ha considerato il dato del bilancio 2016, l'ultimo approvato alla data della perizia (gennaio 2018). Infine, il perito ha segnalato che, al 28.2.2018, l'ammontare delle disponibilità liquide era pari a circa € 43, 6 milioni, confermando così il perdurante elevato livello di liquidità della Società, richiesto anche per la copertura delle "riserve tecniche" dalla disciplina di settore (articolo 37 del Codice delle Assicurazioni Private e criteri da Regolamento 24 IVASS). Il perito ha, quindi, confermato, anche alla luce di tali considerazioni, il valore della partecipazione in € 5.500 mila, come precedentemente indicato.

Con riferimento all'analisi dello Scenario Comparativo nel Piano e nell'Attestazione (punto D del decreto), la Società forniva i chiarimenti richiesti, di cui si darà ampiamente conto in varie parti della presente Relazione (in particolare, Par. 10.2, Cap. 22).

Con riferimento al valore degli Strumenti Finanziari Partecipativi (punto E del decreto), la Società forniva i chiarimenti richiesti, di cui si darà ampiamente conto in varie parti della presente Relazione (in particolare, Par. 10.2, Cap. 21, Cap. 22).

A) gli Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo B ed il Credito Postergato di Roma Capitale; B) I c.d. “Pilastrì” del Piano concordatario; C) Le Perizie allegate al Piano Concordatario; D) L’analisi dello Scenario Comparativo nel Piano e nell’Attestazione; E) il valore degli Strumenti Finanziari Partecipativi.

9.4.1. La nota integrativa alla relazione attestativa

Con Nota Integrativa alla relazione attestativa, rilasciata in data 26.1.2018 (“Nota Integrativa dell’Attestazione”), il professionista Attestatore ha esaminato i chiarimenti illustrati dalla Società con i relativi allegati, tra cui il verbale di assemblea straordinaria del 23.5.2018, contenente la modifica del Regolamento degli SFP, le perizie, il parere legale sull’escussione della polizza fideiussoria emessa nell’interesse di BNP Paribas (“Parere Zimatore”) e gli atti del relativo contenzioso (ordinanza di accoglimento del ricorso *ex art.* 700 c.p.c.; reclamo ATAC).

Secondo l’Attestatore, i chiarimenti forniti dalla Società in ordine alle cause della crisi e ai cosiddetti “Pilastrì” del Piano Industriale confermano i dati considerati nel Piano concordatario, nonché la razionalità ed attendibilità delle assunzioni poste a suo fondamento e, di conseguenza, la fattibilità del medesimo, verificata anche sulla base dei dati consuntivi del primo trimestre 2018 (Nota Integrativa dell’Attestazione, p. 8 e ss.), e di un’ulteriore analisi di sensitività sulla valutazione degli SFP (Nota Integrativa dell’Attestazione, p. 37 e ss.).

Con riferimento alle cause della crisi connesse alla svalutazione dei crediti verso la controllante e, in particolare, all’estraneità delle perdite registrate per effetto del mancato riconoscimento, da parte di Roma Capitale, dei rimborsi per maggiori costi del personale conseguenti ai rinnovi del C.C.N.L., l’Attestatore condivide quanto esposto dalla Società nelle Nota Esplicativa e conferma l’inclusione nel Piano Industriale, sotto la voce “*costo del personale*” del conto economico prospettico, degli effetti dei rinnovi contrattuali in questione (Nota Integrativa dell’Attestazione, p. 5 e ss.).

Con riferimento ai “Pilastrì” del Piano Industriale, l’Attestatore ritiene adeguati i chiarimenti forniti dalla Società, che confermano i dati recepiti nel Piano Industriale, e ribadisce la valutazione di “percorribilità” delle iniziative e di ragionevolezza dei risultati attesi, nell’ottica del giudizio di fattibilità del Piano concordatario, già reso nella Relazione Attestativa.

Con riferimento alle perizie di stima degli immobili non strumentali destinati alla liquidazione, l'Attestatore conferma la valutazione di congruità e ragionevolezza dei valori di realizzo indicati, anche alla luce delle risultanze della perizia depositata (Nota Integrativa dell'Attestazione, p. 13 e ss.).

L'Attestatore procede, quindi, a svolgere un'ulteriore analisi di sensitività sul mancato incasso, nell'arco di Piano (in previsione 2020) dell'importo di € 20.106.580, garantito dalla polizza fideiussoria a prima richiesta emessa in favore di ATAC da Reale Mutua Assicurazioni, nell'interesse di BNP Paribas, in relazione all'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nell'ambito della vicenda negoziale concernente l'acquisto della nuova sede di EUR Castellaccio (Nota Integrativa dell'Attestazione, p. 13 e ss.).

Ripercorre, a tal fine, lo svolgimento del contenzioso promosso dalla debitrice BNP Paribas - mediante ricorso *ex art. 700 c.p.c.* per l'inibitoria del pagamento, in favore di ATAC da parte della società garante, accolto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 30.4.2018, reclamata dalla Società -, e le conclusioni del parere reso, in data 18.5.2018, dal Prof. Avv. Attilio Zimatore, ritenendo, tuttavia, opportuno valutare la tenuta del Piano concordatario qualora il suindicato importo (€ 20.106.580) non venisse incassato dalla Società nell'arco temporale triennale del Piano medesimo.

L'analisi, che si basa sulle assunzioni di (i) rimozione dai flussi in entrata del suindicato importo derivante dall'escussione della polizza fideiussoria; (ii) inserimento dei flussi netti generati dalla continuità aziendale per il periodo 4.12.2019-3.12.2021 (proroga di fatto o di diritto del Contratto di Servizio TPL), perviene ad un esito positivo e conferma che, anche in tale scenario, permarranno le condizioni per adempiere la proposta concordataria nei termini prospettati dalla debitrice (soddisfacimento integrale dei crediti deducibili e privilegiati entro un anno dall'omologa; soddisfacimento integrale dei crediti ipotecari mediante il ricavato della vendita degli immobili non strumentali; soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura garantita del 31% entro tre anni dall'omologa).

Con riferimento agli SFP, rileva il superamento della criticità riscontrata dal Tribunale, per effetto della modifica dell'art. 4.1.2 del Regolamento degli SFP, con la previsione del diritto dei creditori chirografari, titolari degli SFP di tipo B, di ricevere, in precedenza rispetto al Comune di Roma, una percentuale ulteriore

fino al raggiungimento del 100% del valore nominale del proprio credito (Nota Integrativa dell'Attestazione, p. 21).

Con riferimento alla valutazione degli SFP (punto "E" del decreto), l'Attestatore prende in esame i diversi scenari configurabili al termine dell'arco temporale di piano (i.e. le ipotesi di continuità diretta, con affidamento *in house* o proroga di fatto del servizio di TPL, ovvero di affidamento del servizio ad ATAC accompagnato da gara "a doppio oggetto", ovvero ancora di affidamento a terzi del servizio di TPL) e dichiara di condividere i criteri metodologici e le conclusioni della Perizia resa dal Prof. Dello Strologo (Nota Integrativa dell'Attestazione, p. 21 e ss.).

Ritiene, in particolare, che lo scenario di continuità diretta presenti maggiori probabilità di attuazione, anche in considerazione dell'incertezza quantitativa dei flussi generati a beneficio dei creditori dalla gara a doppio oggetto o dal subentro di un terzo nel servizio di TPL, legata alle valutazioni imprenditoriali del nuovo gestore, aggiudicatario della gara.

L'Attestatore procede, quindi, a svolgere un'analisi di sensitività finalizzata a comprendere, nell'ipotesi di minori flussi generati dalla continuità (con riduzione dell'EBITDA di circa il 9%), gli effetti dei diversi scenari sui tempi di rimborso e sul valore attualizzato degli SFP ATAC (Nota Integrativa dell'Attestazione, p. 37 e ss.).

Detta analisi, che verrà più specificamente descritta nel successivo Cap. 21, perviene ad una riduzione del valore attualizzato degli SFP nelle due ipotesi di "continuità diretta" e di affidamento del servizio di TPL ad ATAC accompagnato da gara "a doppio oggetto", mentre, nello scenario di affidamento a terzi del servizio, il tempo di rimborso degli SFP è legato al valore di trasferimento dei beni strumentali al nuovo gestore e non risente, pertanto, dell'eventuale riduzione dei flussi generati dalla continuità.

L'Attestatore prende, quindi, in esame lo scenario comparativo tra le utilità prospettate ai creditori dalla proposta di concordato rispetto agli esiti di una liquidazione concorsuale nell'ambito di una procedura fallimentare o, eventualmente, di amministrazione straordinaria (di cui al punto "D" del decreto) (Nota Integrativa dell'Attestazione, p. 50 e ss.).

Evidenzia, preliminarmente, che, in tali procedure concorsuali alternative, non sussisterebbero le condizioni economiche né giuridiche di alcuno degli scenari

ipotizzati dal Piano dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, in quanto ATAC non potrebbe, in ogni caso, proseguire la gestione del servizio di TPL né in forza di affidamento diretto, venendo meno la sua attuale qualità di società *in house*, per sopravvenuta carenza del requisito del “controllo analogo”, né all'esito di gara (anche a doppio oggetto), dovendosi ritenere incompatibile la durata del nuovo contratto con i tempi della liquidazione concorsuale. Inoltre, secondo l'Attestatore, gli organi liquidatori non avrebbero alcun diritto di realizzare i beni strumentali di ATAC a valori ART, trasferendoli al nuovo gestore del servizio.

La Nota integrativa dell'Attestazione prende, quindi, in esame la cessione dell'azienda in continuità nella procedura di amministrazione straordinaria, richiamando le stime eseguite nella Perizia del Prof. Staffa, e ripercorre le valutazioni in essa svolte con il metodo “DCF”, con il metodo “Misto” e con il metodo dei “Moltiplicatori”, dichiarando di condividere il procedimento metodologico seguito dal perito e i relativi risultati.

Venendo, quindi, alla comparazione del piano di concordato in continuità con lo scenario della “*continuità liquidatoria*” nella procedura di amministrazione straordinaria, egli procede al raffronto tra i valori stimati nelle due diverse ipotesi.

Il totale attivo realizzabile nella procedura di A.S. risulta compreso tra € 636, 6 milioni ed € 588,6 milioni, corrispondente ad un soddisfacimento dei crediti chirografari tra il 42,6% ed il 49,7%, con previsione del riparto finale dell'attivo ragionevolmente stimato dalla Società in 11 anni (2028).

La proposta concordataria, invece, assicura il soddisfacimento del 31% dei crediti chirografari entro il terzo anno di piano (2021), con ulteriore attribuzione degli SFP per un valore corrispondente al residuo importo nominale dei crediti chirografari.

La comparazione risulta, pertanto, legata alla previsione dei tempi di rimborso integrale del valore nominale degli SFP ed alla conseguente attualizzazione del valore dei medesimi, che differisce nelle tre diverse ipotesi di (i) affidamento *in house* / proroga di fatto del servizio TPL (rimborso integrale del valore nominale del credito entro il 2038, da attualizzare al 61,3%); (ii) affidamento con gara doppio oggetto (rimborso integrale entro il 2040, da attualizzare al 76,9%); (iii) affidamento a terzi (rimborso integrale entro il 2022 del 100% del valore nominale dei crediti chirografari).

L'Attestatore perviene, quindi, alla conclusione che la prosecuzione dell'attività di impresa prospettata nel Piano concordatario è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, nella comparazione con lo scenario di amministrazione straordinaria, anche nell'ipotesi, più probabile e prudenzialmente meno favorevole per i creditori, di continuità diretta *post* omologa (con una previsione di soddisfacimento del 61,3% attualizzato del valore dei crediti chirografari, a fronte del 49,7% previsto dello scenario alternativo dell'amministrazione straordinaria).

Anche lo scenario considerato nell'analisi di sensitività svolta dall'Attestatore (con riduzione dell'EBITDA di circa il 9%), che consente di prospettare un soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 51,5% nel 2028 (con rimborso integrale del valore nominale degli SFP entro il 2044), risulta preferibile nella comparazione con la procedura di amministrazione straordinaria, in cui si può prevedere un soddisfacimento del 49,7% dei crediti chirografari nel 2028.

10. IL PARERE DEL P.M. E IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI AMMISSIONE DELLA SOCIETA' ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

10.1. Il parere del P.M. in data 18.6.2018

Con atto del 15.3.2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma -Affari Civili (di seguito, "P.M.") ha espresso parere favorevole sulla ammissibilità della proposta di concordato.

Il P.M. prende atto, in primo luogo, del superamento, per effetto della modifica del Regolamento SFP, del rilievo sul soddisfacimento dei crediti postergati del socio.

Ritiene, inoltre, esaurienti i chiarimenti forniti dalla Società sulla programmazione degli investimenti per il parziale rinnovo del parco automezzi, nella misura di € 89 milioni, nel medesimo periodo in cui si prevede il pagamento dei crediti concorsuali.

Valuta appaganti e condivisibili anche gli ulteriori chiarimenti forniti dalla Società sui c.d. "Pilastri" del Piano industriale, riferiti al "nuovo modello manutentivo", alla prevista riduzione delle penali per la qualità del servizio, agli investimenti tecnologici in ambito gestionale e commerciale, all'incremento dell'efficienza interna, alla previsione di aumento dei ricavi per i servizi complementari al TPL.

Con riferimento alla svalutazione nell'esercizio 2016 di crediti vantati dalla Società nei confronti della controllante per rimborsi di costi del personale, prevalentemente da rinnovi CCNL, pur ribadendo che non si tratterebbe di componenti estranee alla gestione caratteristica, valuta positivamente l'assorbimento dei costi del personale, pregressi e futuri, nei corrispettivi previsti dal contratto di servizio, considerati nelle situazioni economiche prospettiche e nel piano industriale, e l'esclusione di futuri contenziosi sul tema dei rimborsi.

Ritiene appaganti anche le integrazioni delle perizie di stima degli immobili e degli altri beni.

Venendo, quindi, al tema degli scenari comparativi, che presenta, ad avviso del P.M., le maggiori complessità di analisi e di valutazione, ritiene condivisibile

l'osservazione della proponente secondo cui la continuità aziendale in sede concordataria rappresenta l'ipotesi meno condizionata da incertezze di carattere normativo, amministrativo e giudiziario.

Ad avviso del P.M., permangono perplessità sulla valutazione, a fini comparativi, dell'attivo in caso di liquidazione concorsuale, tenuto conto dell'incongruenza tra il valore degli immobili strumentali indicato, in termini sostanzialmente convergenti, nelle relative stime ed il minor valore del complesso aziendale che comprende detti beni.

Rileva, inoltre, una possibile contraddizione tra i passaggi valutativi della perizia in cui si individua un avviamento negativo, e la struttura del Piano che, invece, prospetta una capacità presente e futura dell'azienda di produrre flussi di reddito, tali da consentire non solo la copertura dei costi di gestione, ma anche il pagamento di una significativa quota dell'onere concordatario.

Osserva, a tale proposito, che le risultanze del progetto di bilancio di esercizio 2017, acquisito dall'Ufficio prima della sua approvazione, confermano l'incremento del margine operativo lordo rispetto alle previsioni di piano.

Pur ritenendo, quindi, che l'attivo realizzabile possa risultare superiore a quanto indicato dalla Ricorrente, il P.M. ritiene di condividere i dubbi avanzati dalla Società, vale a dire che, in una procedura concorsuale alternativa al concordato, si possa pervenire, in tempi certi e ragionevoli, ad una liquidazione del compendio aziendale al valore di mercato; inoltre, date le dimensioni dell'azienda e la complessità del contesto, ritiene non agevole ipotizzare l'effettivo interesse di terzi a rilevare l'azienda e le relative condizioni, anche di prezzo.

Per tali ragioni, ad avviso del P.M., la comparazione degli scenari alternativi operata dalla Società nella Nota Integrativa, seppure *“caratterizzata da un notevole approfondimento”*, fornisce al Tribunale e ai creditori un quadro di estrema incertezza, non dovuta a carenze dell'attestazione, *“per gli oggettivi limiti di qualsivoglia elaborazione previsionale che prenda in considerazione, per un arco temporale estremamente lungo, le vicende future di una azienda dalle connotazioni così particolari”* (cfr. Parere del P.M., p. 10).

Secondo il P.M., *“nella valutazione prospettica degli scenari di soluzione della crisi ... verranno comunque a incidere, soprattutto nel lungo periodo, fattori di natura non strettamente economica, in parte già analizzati ed in parte non ancora prevedibili”* (cfr. Parere del P.M., p. 10 e 11).

In ogni caso, il P.M. ritiene che il piano e l'attestazione, come successivamente integrati, abbiano correttamente rappresentato la preferibilità della proposta concordataria, evidenziando le gravi incertezze, nella vicenda in esame, dello scenario liquidatorio, in termini sia di risultati che di tempi della realizzazione dell'attivo.

Viceversa, la proposta concordataria offre una prospettiva che, sul piano puramente gestionale, presenta maggiore linearità e *“capacità di adattamento”* ai possibili futuri scenari conseguenti all'eventuale cessazione della gestione del servizio di TPL, grazie all'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi, sebbene l'effettiva capacità di invertire un andamento economico storicamente deficitario ed il lungo arco temporale ipotizzabile per il soddisfacimento del valore nominale dei crediti chirografari (2038, nello scenario di continuità diretta) sfuggano ad ogni attendibile sforzo previsionale.

Infine, nel parere del P.M. viene ribadita l'osservazione sulla previsione delle spese prededucibili, ed in particolare sul compenso che sarà liquidato dal Tribunale ai Commissari Giudiziali, che, a suo avviso, dovrebbe essere liquidato nella misura minima, anche in considerazione della esclusione del soddisfacimento del credito postergato a seguito della modifica del Regolamento SFP.

10.2. Il decreto del Tribunale di ammissione alla procedura del 27.7.2018

Con decreto in data 27.7.2018, il Tribunale, all'esito dell'audizione della Società e dell'Attestatore all'udienza *ex art.* 162 l.f. del 30.5.2018, esaminate le integrazioni al Piano, alla Proposta ed alla Relazione Attestativa, con i relativi allegati, e i chiarimenti forniti dalla Società in ottemperanza al decreto in data 21.3.2018, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da ATAC.

Con il medesimo decreto ha disposto la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 19.12.2018, ore 11.

Ha, altresì, stabilito il termine di quindici giorni per il deposito della somma di € 2.415.000 (oltre all'acconto già versato di € 150.000), pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura.

In termini generali, il Collegio rileva che la Società ha confermato, nella sostanza, la proposta di concordato; la promessa di soddisfacimento dei creditori è rimasta immodificata nel *quantum*, ma sono state apportate variazioni alle modalità di esecuzione del piano e resi i chiarimenti richiesti, che hanno fornito esauriente risposta ai rilievi precedentemente sollevati, riferiti a profili di legittimità.

Inoltre, evidenzia che anche la Relazione Attestativa, che ha fatto propri i chiarimenti e le modifiche della proposta, può ritenersi esaustiva e convincente sia sotto il profilo della veridicità dei dati contabili che della valutazione di fattibilità del Piano in continuità, e di funzionalità del medesimo al miglior soddisfacimento dei creditori.

Venendo, quindi, ai singoli rilievi svolti nel precedente decreto del 21.3.2018, il Tribunale osserva quanto segue.

Con riferimento agli Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo B e al Credito Postergato di Roma Capitale (punto A del decreto 21.3.2018), il Tribunale prende atto della modifica del Regolamento SFP nella parte relativa ai diritti dei titolari degli SFP di Tipo B, con la previsione del soddisfacimento dei creditori chirografari in precedenza rispetto al socio Roma Capitale, e del conseguente superamento dei rilievi sulla violazione delle norme sul rispetto delle cause di prelazione.

Con riferimento ai c.d. “Pilastri” del Piano concordatario (punto B del decreto), il Tribunale osserva che la Società ha analiticamente illustrato i singoli Pilastri del Piano, in modo tale da consentire una sua compiuta valutazione, indispensabile anche per verificare la completezza e attendibilità della relazione attestativa e, quindi, la sostenibilità e congruità del Piano e della proposta.

Osserva che *“la valutazione complessiva è di segno positivo, atteso che le esplicitate strategie appaiono idonee a supportare, sotto il profilo logico, l’incremento della capacità dell’azienda di generare flussi di cassa netti positivi nel periodo di piano, tali da consentire tanto il soddisfacimento dei creditori, quanto l’esecuzione degli investimenti programmati”* (cfr. decreto 27.7.2018, p. 3)

Il Tribunale prende, quindi, in esame i chiarimenti resi dalla Società sui sei Pilastri del Piano industriale, che ritiene logici, congruenti e idonei a superare

tutti i rilievi precedentemente svolti; gli interventi descritti nel Piano e analizzati nella Relazione Attestativa, sebbene scontino talune incertezze, appaiono potenzialmente idonei al raggiungimento degli obiettivi attesi dalla continuità. Con riferimento alla TARI, osserva che la Società, a fronte di una sentenza favorevole per l'annualità 2011, depositata in data 21.1.2018, ha ricevuto riscontro positivo da AMA, che con riferimento alle annualità dal 2008 al 2015, ha proposto il pagamento di € 35.053.983,74 ed ha annullato gli atti relativi all'annualità 2016 e primo semestre 2017; pertanto, appare correttamente determinato l'importo del credito considerato nel passivo concordatario. Con riferimento all'operazione EUR CASTELLACCIO, il Tribunale rileva che permangono perplessità sulla effettiva sussistenza dell'attivo previsto nel Piano, di € 20.106.580.

La prognosi sull'esito della vicenda giudiziaria originata dall'escussione da parte della Società della polizza fideiussoria prestata in suo favore da Reale Mutua – che ha visto l'accoglimento del ricorso cautelare della debitrice BNP Paribas ed inibito al garante il pagamento dell'importo suindicato, con provvedimento reclamato da ATAC – non appare certamente favorevole.

Tuttavia, l'eventuale mancato realizzo del credito non inficia le assunzioni del Piano, alla luce dell'analisi di sensitività svolta dall'Attestatore, secondo cui permarrrebbero, in tale ipotesi, le condizioni per l'adempimento della proposta concordataria.

In ogni caso, il Tribunale ritiene necessario un approfondimento di tale assunto da parte degli esponenti Commissari Giudiziali

Con riferimento alle Perizie allegate al Piano Concordatario (punto C del decreto), il Tribunale rileva che la Società ha acquisito una seconda stima indipendente degli immobili, che contiene anche indagini di carattere urbanistico, catastale, impiantistico ed ambientale, e conferma i valori precedentemente indicati da Duff & Phelps REAG; quest'ultima società ha anche fornito una nota integrativa di chiarimenti ed ha allegato i precedenti elaborati, completi di sopralluoghi, svolti negli anni 2009-2010.

Osserva, quindi, che, alla luce di tali ulteriori elaborati peritali, la valutazione di inattendibilità precedentemente espressa deve ritenersi superata.

Inoltre, il Collegio ritiene di poter parzialmente condividere le considerazioni espresse dalla Società in ordine alla valutazione degli immobili strumentali,

secondo cui la natura di tali beni, le relative destinazioni urbanistiche specialistiche e i limiti al loro utilizzo privato, in assenza di chiare varianti urbanistiche, incidono sull'appetibilità sul mercato ordinario di detti beni, che potrebbero risultare di interesse solo per soggetti che svolgano lo stesso servizio; demanda, in ogni caso, agli esponenti Commissari Giudiziali la verifica di dette valutazioni.

Gli scriventi hanno trattato il tema nella presente Relazione, con riferimento agli immobili strumentali, nell'ambito della c.d. comparazione degli scenari alternativi; riguardo agli immobili non strumentali, si rimanda a quanto specificamente illustrato nel Cap. 23, relativo ai fattori che possono influenzare negativamente la fattibilità economica del Piano.

Inoltre, preso atto del chiarimento fornito della Società sull'avvio della liquidazione dei 15 immobili non strumentali, indipendentemente dalla relativa trasformazione urbanistica, come deciso da Roma Capitale, il 23.1.2018, a partire dall'omologazione, ritiene superato anche il rilievo sulla necessaria anticipazione dei tempi di dismissione originariamente previsti nel Piano, essendo i beni gravati da garanzia ipotecaria.

Il Tribunale evidenzia, quindi, che appaiono complessivamente esaustivi i chiarimenti forniti dalla Società anche sugli altri elaborati peritali allegati a corredo del Piano e, in particolare, sulla stima del valore degli autobus e del magazzino, del valore dell'avviamento, del valore dei treni e del valore della quota in Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana.

Con riferimento all'analisi dello Scenario Comparativo nel Piano e nell'Attestazione (punto D del decreto), il Tribunale rileva che la Società ha recepito i rilievi svolti e fornito esaurienti ed argomentati chiarimenti sulle modalità, i tempi e l'entità del ricavato della liquidazione di beni strumentali per l'esercizio del servizio di TPL.

Appare opportuno riportare integralmente le considerazioni svolte dal Collegio sul punto:

“In particolare, tenuto conto dei parametri dimensionali e di indebitamento (almeno 500 dipendenti e debiti per non meno di € 300 milioni), ha individuato nella amministrazione straordinaria (di seguito anche “a.s.”) la procedura concorsuale alternativa applicabile.

La proponente ha, quindi, preliminarmente evidenziato che, nell'ipotesi di assoggettamento ad una procedura fallimentare o di a.s., la Società perderebbe la qualità di soggetto "in house"; per tale ragione non risulterebbe in concreto attuabile alcuno degli scenari di prosecuzione del servizio di TPL da parte della medesima Società (affidamento in house né aggiudicazione del servizio ad ATAC né gara c.d. "a doppio oggetto" per l'acquisto della partecipazione nella Società a cui verrebbe contestualmente affidato il servizio).

Di conseguenza, l'unica opzione praticabile in una procedura di a.s. consiste nel subentro di un nuovo gestore che si dovrebbe, in ipotesi, rendere acquirente dei beni strumentali ovvero, più esattamente, del complesso aziendale comprendente i medesimi.

In tale prospettiva, è stato posto in luce, in primo luogo, che il contratto di servizio in vigore non disciplina il trasferimento dei beni strumentali al nuovo gestore né tantomeno prevede alcun obbligo di acquisto in capo al medesimo, neppure sulla base delle misure regolatorie approvate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) con riguardo alla redazione dei bandi e delle convenzioni relative a gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di TPL passeggeri, applicabili anche agli affidamenti con modalità diverse dalla gara (delibera ART n. 49/2015).

La proponente ha anche illustrato alcuni elementi che potrebbero incidere sul ricavato della liquidazione, tra i quali: il "perimetro" e la durata del contratto di servizio; il criterio della redditività negativa biennale ex art. 63, comma 1, D.Lgs. 270/1999, correlato all'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali; la necessaria dotazione di risorse finanziarie in prededuzione per la prosecuzione degli approvvigionamenti e delle manutenzioni nel corso della procedura; i tempi per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio e la definizione del relativo contenzioso, anche alla luce dei casi correlati, di cui ha fornito ampia documentazione.

Nello specifico, ha, quindi, proceduto ad analizzare lo scenario di una vendita del complesso aziendale, comprendente i beni in esame, nell'ambito di una procedura di a.s., descrivendone i tempi e le modalità, anche con riferimento al necessario coordinamento con la procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL; a tal fine, ha, altresì, preso in esame la concreta attuabilità delle misure regolatorie ART, anche alla luce del recente caso di un'azienda di TPL in a.s. (la CSTP di Salerno).

Venendo più specificamente ai risultati della comparazione, nello scenario alternativo rappresentato dalla procedura di amministrazione straordinaria, le attività realizzabili a beneficio dei creditori sono, cumulativamente: la vendita dell'azienda; i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività prima del subentro del terzo acquirente; l'incasso dei crediti pregressi e la vendita di beni non strumentali; le disponibilità liquide iniziali; i vantaggi derivanti dall'esperimento delle azioni revocatorie nei confronti di alcuni intermediari bancari (sul punto è stato pertanto recepito il rilievo svolto in ordine alla possibilità di esperire azioni revocatorie nei confronti del ceto bancario per € 55 milioni) consistenti in un maggior ricavo nell'attivo ed in un incremento del passivo chirografario.

Il valore dell'azienda, che concorre alla quantificazione dell'attivo in caso di a.s., è stato stimato da un esperto incaricato dal debitore, con valutazione condivisa dall'Attestatore – perizia Staffa di cui sopra -. Esso è stato determinato secondo tre metodi: misto patrimoniale-reddituale; DCF (Discounted Cash Flow); moltiplicatori. In merito, va osservato che l'utilizzo di tali metodologie è condiviso dalla dottrina e diffuso in ambito professionale; il percorso logico seguito nella elaborazione delle valutazioni appare convincente.

Secondo la proponente, la soddisfazione dei crediti chirografari, nel caso di a.s., oscilla tra il 42,6% e il 49,7% in funzione del metodo di stima del valore dell'azienda impiegato; inoltre, il riparto finale non può avvenire prima del 2028, in quanto appare ragionevole assumere un rilevante numero di opposizioni allo stato passivo, con conseguente necessità di congrui accantonamenti.

Viceversa, la proposta concordataria si sostanzia nell'erogazione ai creditori chirografari del 31% del valore della pretesa entro il 2021 e nell'assegnazione di strumenti partecipativi di tipo A e B che dovrebbero remunerare, rispettivamente, sino al 30% e sino al 39%, il credito chirografario, con una soddisfazione, in termini nominali, del 100%. Nella situazione più sfavorevole, i creditori dovrebbero ottenere, al 2028, data del presumibile riparto in caso di amministrazione straordinaria, un livello di recupero del 61% della propria pretesa, superiore al livello massimo che emerge nello scenario comparativo (49,7%).

Sempre riguardo agli strumenti finanziari partecipativi, il Tribunale aveva rilevato la necessità che essi fossero oggetto di specifico apprezzamento. La proponente ha incaricato un esperto di stimarne il valore nei tre differenti scenari prospettati nell'ambito del concordato (affidamento in house/proroga di fatto, affidamento ad

ATAC del servizio accompagnato da gara a doppio oggetto e affidamento a terzi del servizio di trasporto pubblico locale). La valutazione dell'esperto, effettuata secondo il metodo del DCF (Discounted Cash Flow), è stata rivista e condivisa dall'Attestatore. Essa si fonda su un procedimento logico corretto e su argomentazioni persuasive, di cui oltre si dirà. Il valore attuale degli strumenti finanziari partecipativi, all'inizio del 2019, secondo il perito, è pari al:

- *53% che, sommato al 31% oggetto di pagamento nel periodo di piano (2020-2021), conduce a una soddisfazione globale dell'84% (affidamento in house/proroga di fatto);*
- *56% che, aggiunto all'anzidetto 31%, determina un livello di recupero del credito dell'87% (affidamento ad ATAC del servizio accompagnato da gara a doppio oggetto);*
- *68% che, addizionato al 31%, porta a un grado di soddisfazione del 99% (affidamento a terzi del servizio di trasporto pubblico locale).*

La Nota Integrativa alla relazione dell'Attestatore prende specificamente in esame la comparazione operata dalla Società nella propria memoria di chiarimenti, ed illustra le macrovoci dell'attivo, rinviando, per l'analisi di dettaglio, alle verifiche illustrate nella Relazione Attestativa del 26.1.2018; perviene, quindi, alla conclusione che, in ogni scenario post omologa considerato nella proposta concordataria, la soddisfazione stimata dei creditori chirografari risulta complessivamente migliore dello scenario di a.s., confermando, così, la conclusione già resa sul punto nella predetta Relazione Attestativa.

Può pertanto ritenersi, alla luce delle integrazioni e specificazioni rese, che il percorso logico-argomentativo svolto dall'Attestatore sul punto della miglior convenienza, per i creditori, della proposta concordataria, è corretto sotto il profilo logico e, quindi convincente" (cfr. decreto 27.7.2018, p. 10-14).

Con riferimento al valore degli Strumenti Finanziari Partecipativi (punto E del decreto), il Tribunale rileva che, per rispondere ai chiarimenti richiesti, la Società ha allegato una stima sul valore attualizzato dei medesimi, secondo il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa; le valutazioni operate con tale elaborato hanno evidenziato che, in tutti e tre gli scenari ipotizzabili all'esito della cessazione dell'attuale Contratto di Servizio TPL (affidamento in house/proroga di fatto, gara a doppio oggetto, affidamento a un terzo gestore),

lo strumento partecipativo comporterà una maggior soddisfazione per i creditori, rispetto a quella ricavabile in una prospettiva liquidatoria.

Le valutazioni del perito sono state opportunamente verificate e confermate dall'Attestatore, anche all'esito di un'analisi di sensitività sui tempi di rimborso e sul valore attualizzato degli SFP, nell'ipotesi di un'eventuale riduzione dei flussi generati dalla continuità considerati nel Piano.

Pertanto, a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni operate dalla Società, il Collegio ha ritenuto soddisfatti i requisiti di adeguatezza funzionale del piano concordatario e dell'attestazione, nei termini di seguito riportati:

“Si ritiene pertanto, alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti resi, che il piano concordatario è sorretto da una adeguata esposizione dei costi e dei ricavi attesi e mette in evidenza il fabbisogno finanziario della continuità; l'esperto poi, con motivazione congrua e logica ha attestato sia la veridicità dei dati contabili, attentamente verificati nelle singole voci, sia la fattibilità del piano, attraverso la compiuta analisi delle strategie volte all'efficientamento dell'attività di impresa, arrivando alla conclusione che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori che quindi, nell'ambito del corretto scenario comparativo liquidatorio, troverebbero minore utilità” (cfr. decreto 27.7.2018, p. 15).

Il Tribunale ha, pertanto, espresso un giudizio positivo ai fini dell'ammissibilità della proposta concordataria, salvo un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti ai Commissari Giudiziali.

11.GLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

11.1.Accettazione dell'incarico

Gli esponenti hanno accettato l'incarico di Commissari Giudiziali in data 27.9.2017, a seguito della nomina disposta con il provvedimento assunto dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.

Successivamente, a seguito della conferma disposta dal Tribunale in pari data con il provvedimento di apertura della procedura del 27.7.2018, gli scriventi hanno reiterato la dichiarazione di accettazione in pari data.

Ai sensi dell'art. 88, comma 2, l.f. gli esponenti hanno notificato l'estratto del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo all'Agenzia del Territorio Roma 1 e 2 e al PRA per le relative trascrizioni.

I Commissari Giudiziali hanno sollecitato la consegna delle scritture contabili e fiscali obbligatorie relative agli anni 2016-2017.

11.2.Deposito delle spese di procedura

In data 11.10.2017, gli esponenti hanno aperto il conto corrente intestato alla procedura presso UBI Banca.

In data 11.10.2017, la società ha provveduto al versamento del deposito di € 150.000,00.

Successivamente, in ottemperanza al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo del 27.7.2018, la Società, in data 6.8.2018, ha provveduto al deposito di € 2.415.000,00, pari al circa il 20% delle spese necessarie per l'intera procedura.

11.3.Le operazioni di inventario

Gli esponenti Commissari hanno provveduto ad eseguire gli inventari dei beni e ricambi in magazzino e dei veicoli giacenti presso le rimesse e gli altri siti della Società (n. 20 immobili) ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷⁵⁾ In data 2.8.2018 sono stati eseguiti i seguenti inventari:

Le operazioni di inventario si sono svolte con la seguente modalità *a)* consegna ai Commissari Giudiziali *(i)* dell'estratto dal Libro Cespiti dei Mezzi ubicati presso la Rimessa al 17.9.2017 e al 30.6.2018; *(ii)* elenco delle consistenze del magazzino ricambi al 17.9.2017 e al 30.6.2018; *b)* verifica fisica, a campione, dei veicoli (n. 5) e dei beni o ricambi in magazzino (n. 5).

Per i beni non presenti o collocati altrove è stata acquisita La documentazione giustificativa della movimentazione.

11.4. L'avviso ex art. 171, commi 2 e 3, 1.f.

Con istanza del 30.7.2018, considerato l'elevato numero dei creditori, gli esponenti Commissari hanno chiesto, ai sensi dell'art. 171, comma 3, 1.f. di essere autorizzati a dare notizia dell'avviso mediante pubblicazione del testo integrale sui quotidiani a diffusione nazionale "*Il Sole 24 ore*", "*Corriere della Sera*" e "*Messaggero*".

Con provvedimento in data 1.8.2018, il Tribunale ha autorizzato quanto richiesto dai Commissari Giudiziali.

- "*Ex Rimessa Vittoria*", Piazza Bainsizza: inventario con esito negativo, in quanto non risultano ubicati beni;

- "*Ex Rimessa Tuscolana- Rimessa*", Piazza Ragusa n. 68: inventario con esito negativo, in quanto non risultano ubicati beni;

- "*Ex Rimessa Tuscolana*" - *Ufficio Rogazionisti*, Piazza Ragusa n. 68: il Commissario ha preso visione della consistenza e dello stato dell'Immobile attualmente concesso in locazione ad uso ufficio;

- "*Ex Rimessa San Paolo*", Via Alessandro Severo n. 70-72: inventario con esito negativo in quanto risultano ubicati beni (n. 127 vetture elettriche inutilizzate) privi di valore;

- Via Cardinale del Duca: il Commissario ha preso visione dello sStato dell'immobile.

In data 6.8.2018 sono stati eseguiti i seguenti inventari:

- "*Rimessa Grottarossa*", Via Flaminia n. 1060;

- "*Rimessa Montesacro*", Via Montesacro n. 10.

In data 9.8.2018 sono stati eseguiti i seguenti inventari:

- "*Rimessa Tor Pignattara*", Via Mario Carucci snc;

- "*Rimessa Magliana*", Viale Luigi Candoni n. 101;

- "*Rimessa Acilia*", Via Enrico Ortolani n. 295.

In data 10.8.2018 sono stati eseguiti i seguenti inventari:

- "*Rimessa Magliana Nuova*", Via dell'Oceano Indiano;

- "*Magliana ex OGR*", Via Monte del Finocchio n. 15: inventario con esito negativo, in quanto non risultano ubicati treni;

- "*Rimessa Trastevere*", Via delle Mura Portuensi n. 31.

In data 29.8.2018 sono stati eseguiti i seguenti inventari:

- "*Rimessa Porta Maggiore*", Largo Caballini n. 1;

- "*Rimessa Portonaccio*", Via di Portonaccio n. 20;

- "*Rimessa Tor Sapienza*", Via Prenestina n. 607;

In data 30.8.2018 sono stati eseguiti i seguenti inventari:

- "*Rimessa Osteria del Curato*", Via Casal Ferranti n. 70;

- "*Rimessa Graniti*", Via Tortorici n. 157;

- "*Rimessa Tor Vergata*" , Via Tor Vergata n. 193.

La pubblicazione degli avvisi ai sensi dell'art. 171, comma 2 e 3, l.f. è avvenuta, in data 7.8.2018, sul quotidiano "*Il Messaggero*", in data 9.8.2018 sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*"; ed in data 10.8.2018 sul quotidiano "*Corriere della Sera*".

In data 6.8.2018, gli esponenti Commissari, in ogni caso, hanno trasmesso l'avviso ex art. 171, comma 2 e 3, l.f. a tutti i creditori che in precedenza hanno comunicato la pec (n. 1071).

12. DESCRIZIONE DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO INDICATE NEL PIANO

Nel presente capitolo, gli scriventi ritengono opportuno riportare la situazione contabile al 17.9.2017, data di presentazione della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l.f., comparata con quella al 31.12.2016, e, in seguito, fornire sintetiche informazioni in ordine alle principali voci secondo la prospettazione della Società. In altre parole, si tratta di una descrizione sintetica dei dati patrimoniali di partenza del Piano. Nei capitoli successivi, saranno forniti ulteriori approfondimenti con particolare riferimento alle voci che subiscono movimenti per effetto della continuità aziendale.

Tabella 1: Situazione contabile al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Immobilizzazioni immateriali	17.475	27.342
Immobilizzazioni materiali	961.215	901.339
Immobilizzazioni finanziarie	27.667	21.582
Totale immobilizzazioni	1.006.357	950.262
Rimanenze	159.307	160.778
Crediti verso controllante	130.688	87.360
Crediti verso Regione Lazio	68.657	46.547
Crediti tributari	56.387	65.527
Altri crediti	62.310	56.622
Crediti verso lo Stato	32.752	35.554
Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante netti	13.518	8.525
Crediti commerciali	7.645	965
Crediti verso il personale	1.107	1.936
Crediti verso istituti previdenziali	1.946	2.180
Crediti verso enti pubblici di riferimento	1.397	-
Totale crediti	376.407	305.216
Disponibilità liquide	3.653	14.863
Totale attivo circolante	539.367	480.857
Ratei e risconti attivi	10.422	21.701
Totale attivo	1.556.146	1.452.821
Patrimonio netto	(50.455)	(150.460)
Fondi per rischi e oneri	108.277	122.690
Fondo TFR	115.802	112.099
Fondi	224.079	234.789
Debiti verso controllante	469.274	493.056
Debiti verso fornitori	275.556	261.452
Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Cotral	161.919	148.080
Debiti verso banche	178.147	119.865
Debiti per lodo arbitrale Roma TPL	38.640	83.367
Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	59.857	58.968
Debiti verso il personale	27.636	57.824
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.083	33.465
Altri debiti diversi	6.945	2.728
Debiti tributari	22.321	5.393
Debiti verso enti cessionari	4.819	8.588
Debiti per anticipi e acconti	12.136	3.216
Totale debiti	1.286.333	1.276.002
Totale passivo circolante	1.510.412	1.510.791
Ratei e risconti passivi	96.189	92.490
Totale passivo	1.556.146	1.452.821

12.1. Immobilizzazioni

12.1.1 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, al 17.9.2017, sono pari ad € 27.342 mila, come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella 2: Immobilizzazioni immateriali al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.580	1.348
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	683	613
Immobilizzazioni in corso e acconti	75	131
Altre	15.138	25.249
Immobilizzazioni immateriali	17.475	27.342

La voce in questione include:

- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno per € 1.348 mila;
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili per € 613 mila;
- immobilizzazioni in corso e acconti per € 131 mila;
- altre immobilizzazioni immateriali per € 25.249 mila. Tale voce include, per € 12.868 mila, di cui € 6.226 finanziati, la riclassifica dalla voce "Fabbricati" del valore netto contabile della rimessa Tor Pagnotta, in quanto si tratta di un fabbricato realizzato su terreni di proprietà di terzi (Comune di Roma).

Nel periodo 1.1.2017 – 17.9.2017, la Società ha realizzato investimenti per € 1.707 mila relativi a: sviluppi del software SBE, completamento del nuovo sistema integrato di gestione della flotta e altre applicazioni per € 235 mila; acquisto di altre licenze per € 140 mila; lavori relativi alla recinzione ferroviaria presso la stazione Eur Magliana per € 56 mila; lavori di manutenzione straordinaria su beni di terzi per € 1.277 mila.

Si riporta un riepilogo delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali dal 31.12.2016 al 17.9.2017.

Tabella 3: Movimentazione immobilizzazioni immateriali tra 31.12.2016 e 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	Entrate in esercizio	Incrementi	Decrementi / Svalutazioni	Amm.ti	17-set-17
Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz:	1.580	-	235	-	(466)	1.348
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	683	-	140	-	(209)	613
Immobilizzazioni in corso e acconti	75	-	56	-	-	131
Altre	15.138	12.868	1.277	(352)	(3.681)	25.249
Immobilizzazioni immateriali	17.475	12.868	1.707	(352)	(4.357)	27.342

12.1.2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, alla data di deposito della domanda di concordato ex art.161, comma 6, l.f. sono pari ad € 901.339 mila, come consta dalla successiva tabella.

Tabella 4: Immobilizzazioni materiali al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Terreni e fabbricati	309.274	291.280
Impianti e macchinari	41.421	35.828
Mobili e attrezzature	3.751	3.258
Parco mezzi	597.119	560.583
Immobilizzazioni in corso e acconti	9.650	10.391
Immobilizzazioni materiali	961.215	901.339

Terreni e Fabbricati

La posta terreni e fabbricati, pari ad € 291.280 mila al 17.9.2017, include:

- terreni per € 96.784 mila, descritti nella susseguente tabella:

Tabella 5: Elenco terreni al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Stazione San Pietro	2
Sede Stradale F/Pantano (Ex Roma-Fiuggi-Frosinone)	445
Area del compendio ferroviario della ferrovia Roma - Lido	120
Area del compendio ferroviario della ferrovia Roma - Lido	13
Area del compendio ferroviario della ferrovia Roma - Lido	28
Rimessa Grottarossa	14.295
Rimessa Magliana	11.489
Terreno deposito Porta Maggiore	11.081
Rimessa Monte Sacro	2.159
Rimessa Portonaccio	3.979
Deposito Prenestina	9.863
Rimessa Tor Sapienza	7.622
Rimessa Tor Vergata	2.084
S.S.E. Quarticciolo	53
D.C.O. Garbatella	2.341
Stazione Ponte Mammolo	7.237
Nuovo deposito e officine Magliana	9.376
Stazione Laurentina	8.598
Parcheggio Multipiano Magliana	1.145
Rimessa Acilia	4.854
Totale	96.784

- fabbricati per € 194.495 mila, di cui € 502 mila finanziati, descritti nella seguente tabella:

Tabella 6: Elenco fabbricati al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Deposito officina Catalano	810
Ex Mensa Stazione Magliana	19
Deposito officina Catalano	13
Rimessa Acilia	7.720
Rimessa Grottarossa	20.910
Rimessa Magliana	12.641
Rimessa Monte Sacro	2.452
Rimessa Portonaccio	2.593
Deposito Prenestina	36.000
Rimessa Tor Sapienza	9.348
Rimessa Tor Vergata	1.839
S.S.E. Quarticciolo	89
D.C.O. Garbatella	5.346
Stazione Ponte Mammolo	19.957
Nuovo deposito e officine Magliana	32.834
Stazione Laurentina	30.367
Parcheggio Multipiano Magliana	5.818
Deposito Porta Maggiore	5.739
Totale	194.495

Come già osservato, al 17.9.2017, sono stati riclassificati dalla voce “Fabbricati” alle “Altre immobilizzazioni immateriali” € 12.868 mila (di cui € 6.226 mila finanziati), che riguardano il valore netto contabile del fabbricato rimessa Tor Pagnotta, in quanto si tratta di un edificio realizzato su terreni di proprietà di terzi e, segnatamente, del Comune di Roma.

Impianti e macchinari

La posta impianti e macchinari, pari ad € 35.828 mila al 17.9.2017, include:

- binari per € 15.531 mila;
- rete aerea Tram per € 527 mila;
- rete sotterranea per € 213 mila;
- macchinari e impianti speciali per € 18.811 mila;
- binari finanziati per € 113 mila;
- macchinari ed impianti speciali finanziati per € 633 mila.

Mobili e Attrezzature

La voce mobili ed attrezzature, pari ad € 3.258 mila al 17.9.2017, include:

- mobili e macchine ordinarie per € 589 mila;
- apparecchiature elettroniche per € 2.530 mila;
- apparecchiature elettroniche finanziate per € 139 mila.

Parco mezzi

Il valore del parco mezzi al 17.9.2017 è pari ad € 560.583 mila, come consta dalla successiva tabella:

Tabella 7: Parco mezzi al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	Vetture		Complessivi (ricambi)	17-set-17
	autofinanziate	Vetture finanziate		
Tram	60.439	15.453	-	75.891
Autobus	15.988	12.218	-	28.207
Metropolitane e treni ferroviari	430.932	3.390	-	434.322
Automobili e automezzi speciali	297	0	-	297
Filobus	353	7.698	-	8.050
Complessivi (ricambi)	-	-	13.815	13.815
Parco mezzi	508.009	38.759	13.815	560.583

Nel periodo 1.1.2017–17.9.2017, sono stati effettuati investimenti pari complessivamente ad € 8.810 mila, dei quali:

- € 5.143 mila, relativi alle manutenzioni straordinarie eseguite dalle maestranze aziendali su tutto il parco mezzi (€ 3.195 mila su complessivi autobus e tram ed € 1.178 mila sulle vetture autobus, € 712 mila sulle vetture tram, € 33 mila sulle autovetture e su automezzi speciali ed € 25 mila sui filobus);
- € 2.500 mila, relativi alla revisione generale delle sale e ruote sui treni metropolitani;
- € 1.126 mila, relativi ad attività manutentive strutturali (c.d. “Controlli Straordinari”) realizzate su convogli Metro B.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni in corso e acconti, al 17.9.2017, sono pari a € 10.391 mila, come consta dalla seguente tabella.

Tabella 8: Elenco delle immobilizzazioni in corso e acconti al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	Classe di destinazione	17-set-17
Imp.climatizzazione-TRENO 2 non in esercizio	Metropolitane	3.745
Revisione generale UDT - treno 3° non in esercizio	Metropolitane	3.254
n.2 Fosse Visita tram OOC da completare	Fabbricati	753
Imp. Di stoccaggio e erogazione Q8 non ancora in esercizio	Impianti	587
Tornio verticale (50%) Acconto	Impianti	423
apparati di bordo SELEX da installare	App.re elettroniche	335
Lavori IV asta Laurentina da completare	Binari	311
TRENI MB - Conti straord ALSTOM materiali da installare	Metropolitane	249
Sistema di comunicazione radio voce e dati linea B da completare	App.re elettroniche	220
Struttura d'accesso all'imperiale Tram non in esercizio	Fabbricati	151
collaudo UDT MRP 236 in attesa di definire se finanziata dalla Regione	Metropolitane	79
Progettaz. e prototipo Accoppiamento BSI	Metropolitane	73
Cuori in acciaio fuso al manganese da installare	Binari	54
AVM Lato Gestore da installare	App.re elettroniche	44
n.3 Scambi tranviari SO.CO.FER. Da installare	Binari	42
2 sistemi APFLED per treni MB da installare	Metropolitane	27
Infrastruttura Tecnologica di Traffic Shaping non in esercizio	App.re elettroniche	18
Manut. armamento tram - GCF-ACMER Lavori non completati	Binari	10
Manutne straord. portoni da completare	Fabbricati	8
n.13 colonne in ghisa da installare	Automezzi	7
Fiat doppio n. esercizio 6824 - Non entrato in esercizio - Svalutato nel 2014	Automezzi	0
Fiat doppio n. esercizio 6819 - Non entrato in esercizio - Svalutato nel 2014	Automezzi	0
Fiat doppio n. esercizio 6820 - Non entrato in esercizio - Svalutato nel 2014	Automezzi	0
Fiat Scudo ZFA27000064097245 - Non entrato in esercizio - Svalutato nel 2014	Automezzi	0
Immobilizzazioni in corso e acconti		10.391

Nel periodo 1.1.2017-17.9.2017, la Società ha sostenuto investimenti per complessivi € 12.295 mila, relativi a:

- interventi di natura straordinaria presso i siti aziendali, per € 448 mila;
- investimenti in impianti e macchinari, per € 1.539 mila, riguardanti prevalentemente manutenzione straordinaria di impianti termici, antincendio e di depurazione, acquisto di una pressa idraulica e manutenzione straordinaria radiocomando scambi tranviari;
- rinnovo delle apparecchiature elettroniche, gli arredi e attrezzature d'ufficio, per € 477 mila;
- parco mezzi, per € 8.810 mila, come già accennato;
- incrementi in immobilizzazioni in corso e acconti, per € 1.020 mila.

Tabella 9: Movimentazione immobilizzazioni materiali tra 31.12.2016 e 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	Riclassifiche	Entrate in esercizio	Incrementi	Decrementi / Svalutazioni	Amm.ti	17-set-17
Terreni e fabbricati	309.274	(12.886,3)	-	448	0	(5.556)	291.280
Impianti e macchinari	41.421	18,2	-	1.539	-	(7.150)	35.828
Mobili e attrezzature	3.751		23,6	477	-	(994)	3.258
Parco mezzi	597.119		-	8.810	(5.868)	(39.478)	560.583
Immobilizzazioni in corso e acconti	9.650		(23,6)	1.020	(256)	-	10.391
Immobilizzazioni materiali	961.215	(12.868)	-	12.295	(6.124)	(53.179)	901.339

12.1.3. Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, al 17.9.2017, ammontano ad € 21.582 mila, come consta dalla successiva tabella.

Tabella 10: Immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Partecipazioni	1.202	1.202
Crediti immobilizzati	26.464	20.380
Immobilizzazioni finanziarie	27.667	21.582

Partecipazioni

La Società detiene partecipazioni in “Le Assicurazioni di Roma”, pari ad € 1.178 mila, che corrisponde al 13,5% del capitale sociale. La partecipazione in questione è stata riclassificata dalla voce “Partecipazioni in altre imprese” alla voce “Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, in virtù di quanto stabilito dal nuovo principio contabile OIC 12.

Si riepilogano i dati principali relativi alla partecipazione in questione, così come risultante dal bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016.

Tabella 11: Dati principali partecipazione “Le Assicurazioni di Roma”

Denominazione	Sede	Capitale	Patrimonio Netto	Utile / (Perdita)	Quota partecipazione	Corrispondente PN in bilancio	Valore di carico	Bilancio al
Dati in Euro migliaia								
Le Assicurazioni di Roma	Roma	16.000	97.099	25.278	13,5%	13.108	1.178	31.12.2016

La Società detiene una partecipazione nella “Società per il polo tecnologico industriale romano S.p.A.”, pari ad € 24 mila, e corrispondente allo 0,03% del capitale sociale.

Si riepilogano i dati principali relativi alla partecipazione in questione, così come risultante dal bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016.

Tabella 12: Dati principali partecipazione “Società per il polo tecnologico industriale romano S.p.A.”

Denominazione Dati in Euro migliaia	Sede	Capitale	Patrimonio Netto	Utile / (Perdita)	Quota partecipazione	Corrispondente PN in bilancio	Valore di carico	Bilancio al
Società per il polo tecnologico industriale romano S.p.A.	Roma	85.956	78.888	2	0,03%	24	24	31.12.2016

La partecipazione è valutata al costo di acquisizione o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.

Crediti immobilizzati

La voce in questione, pari ad € 20.380 mila al 17.9.2017, include:

- crediti verso imprese sottoposte al controllo del Comune di Roma, per € 6.875 mila (di cui € 6.808 mila verso Assicurazioni di Roma ed € 67 mila verso ACEA). Per tali somme non è previsto il realizzo nell’arco di Piano;
- crediti verso lo Stato per contributi *ex lege* 488/89 per € 7.177 mila. Tale voce fa riferimento ai crediti residui per contributi spettanti alla Società che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dei Trasporti, erogherà, in rate annuali fino al 2019, per la risoluzione dei contenziosi insorti con i concessionari dei lavori *ex lege* 910/86, per i quali la Società ha contratto un finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti nel corso dell’esercizio 2007, esposto tra i mutui nei debiti verso banche.

Il piano di ammortamento riportato nella tabella seguente evidenzia che il credito verso lo Stato per contributi *ex lege* 488/89 verrà totalmente incassato nel 2019. In merito, va sottolineato che, *medio tempore*, la Società ha riscosso la quota relativa al 2018, di talché il credito residuo è di € 3.699 mila.

Tabella 13: Piano di ammortamento crediti verso Ministero CTB L.488/99

Crediti verso Ministero CTB L.488/99				
Dati in Euro migliaia	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
2008	3.933	2.047	1.886	30.500
2009	3.933	2.002	1.931	28.498
2010	3.933	2.129	1.804	26.369
2011	3.933	2.263	1.669	24.106
2012	3.933	2.407	1.526	21.699
2013	3.933	2.559	1.374	19.140
2014	3.933	2.721	1.212	16.419
2015	3.933	2.893	1.039	13.525
2016	3.933	3.077	856	10.449
2017	3.933	3.271	662	7.177
2018	3.933	3.479	454	3.699
2019	3.933	3.699	234	-

A fronte di tale posta attiva, la Società ha contabilizzato il debito verso Cassa Depositi e Prestiti pari ad € 6.785 mila. Lo scostamento tra gli importi deriva dal ritardo nell'erogazione del mutuo, che ha determinato una differenza positiva tra interessi attivi (nel contributo annuo del Ministero) e passivi (nella rata di ammortamento del finanziamento con Cassa DD.PP.);

- crediti per depositi cauzionali e diversi, per € 6.328 mila, riportati nella successiva tabella.

Tabella 14: Altri crediti al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
C126037 - Crediti per depositi cauzionali	735	-
C065054 - Crediti per depositi cauzionali	371	255
C065053 - Crediti per depositi cauzionali	355	200
C065056 - Diversi	6.553	5.873
di cui diversi	46	-
di cui Pignoramenti da conti bancari	6.507	5.873
Altri crediti	8.014	6.328

Il conto C126037 include i crediti per depositi cauzionali riguardanti gli importi depositati a favore dei soggetti a cui spettava l'indennità di esproprio *ex lege* 910/86. Il debito fu liquidato per effetto di un atto transattivo, in data 22.12.2008, ma le posizioni a credito e a debito non furono eliminate. Esse sono state annullate nella situazione alla data di deposito della domanda di concordato.

Il conto C065054 include i depositi cauzionali verso Fresia S.r.l., per € 227 mila, e Valle Giulia, per € 28 mila. Nel Piano, non è previsto l'incasso delle somme in questione.

Il conto C065053 attiene a crediti per depositi cauzionali verso la società ARVAL Service Lease Italia S.p.A. per il noleggio delle autovetture, per € 200 mila, e a posizioni molto risalenti (precedenti al 2009), per € 155 mila, interamente svalutate in contabilità. Nel Piano non è prevista la riscossione delle anzidette somme.

Il conto C065056 afferisce a disponibilità liquide non utilizzabili per effetto di pignoramenti su conti correnti bancari, per € 5.873 mila, di cui:

- € 931 mila su Banco Posta;
- € 855 mila su Banco Credito Cooperativo;
- € 24 mila su Intesa San Paolo;
- € 233 mila su Monte dei Paschi di Siena;
- € 3.831 mila su UniCredit.

Nel Piano è prevista la riscossione delle anzidette somme subito dopo l'omologazione del concordato.

12.2. Rimanenze

Le rimanenze, al 17.9.2017, sono pari ad € 160.778 mila, come consta dalla successiva tabella.

Tabella 15: Rimanenze al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	63.655	65.127
Prodotti finiti e merci	95.651	95.651
Rimanenze	159.307	160.778

La posta oggetto di analisi attiene a:

- rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per € 65.127 mila, che accoglie il valore delle scorte di materiali di ricambio ed altri materiali afferenti all'attività operativa. Tale importo è al netto del fondo svalutazione magazzino di € 21.456 mila, che riflette il livello di obsolescenza e di utilizzabilità dei ricambi in giacenza;

- rimanenze di prodotti finiti e merci, per € 95.651 mila, che include, per € 95.554 mila, il valore di fabbricati e terreni destinati alla vendita, riepilogati nella successiva tabella.

Tabella 16: Immobili contabilizzati tra le rimanenze al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Ex Rimessa Vittoria	14.768
Ex Rimessa San Paolo	9.679
Ex Rimessa Ragusa	18.422
Area Garbatella - terreni ex Metro	1.940
Area Centro Carni	8.702
Area Cardinal De Luca	1.494
Area Rimessa Acilia	1.561
S.S.E. Nomentana	1.967
S.S.E. San Paolo	1.497
S.S.E. Etiopia	771
Ufficio via Tuscolana 178 - App.to Tuscolana	150
Ufficio via Tuscolana 171-173 - Uffici Roma Metropolitana	12.715
S.S.E. Lucio Sestio	1.269
S.S.E. San Giovanni	2.160
Rimessa Trastevere	11.784
Piramide	918
Fabbricato Rogazionisti	4.767
DCO Garbatella	991
Totale	95.554

Sui beni precedentemente indicati è iscritta un'ipoteca di € 38.000 mila a garanzia della linea A nell'ambito del contratto di finanziamento in essere con il *pool* di Banche.

Tuttavia, il debito finanziario, al 17.9.2017, è di € 11.702 mila.

Nel Piano, è prevista l'alienazione delle unità immobiliari non strumentali riportate nella precedente tabella, ad esclusione della Rimessa Trastevere (attrezzata per i bus elettrici) e dell'area denominata "DCO Garbatella", in quanto beni strumentali all'attività aziendale. I beni in questione sono stati stimati, in data 18.1.2018, da Duff&Phelps Real Estate Advisory Group. Essa ha attribuito alle unità immobiliari un valore di mercato "*as-is*", senza considerare i benefici derivanti da una valorizzazione urbanistica, se non già resi attuale dagli strumenti vigenti, pari ad € 91.995 mila.

Come già ripetuto in precedenza, la perizia citata è stata oggetto di osservazioni da parte del Tribunale (cfr. decreto del 21.3.2018), di talché la Società ha conferito incarico di stimare i medesimi beni all'Ing. Marcello Scifoni, il quale ha

assegnato agli immobili un valore complessivo superiore, di € 95.010 mila, come sarà evidenziato più avanti.

12.3. Crediti

12.3.1. Crediti verso controllante

I crediti verso il Comune di Roma, al 17.9.2017, ammontano a € 87.360 mila, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 17: Crediti verso il Comune di Roma al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Automazione parcheggi di scambio	465	279
CCNL, ERG e altri rimborsi per oneri del personale	151.559	149.128
Contratto di servizio	59.878	17.580
Contributo agevolazioni tariffarie	45.123	49.484
Contributo asili nido	204	128
Giubileo della misericordia	3.473	147
Interventi ex lege 296/2006 (Sicurezza linee A e B)	2.033	1.546
Lodo arbitrale Tevere TPL	37.441	37.441
Mobilità	40.183	34.391
Personale distaccato	3.170	3.319
Piano di riparto Roma patrimonio	10.749	10.749
Service giudice di pace e sanzioni amministrative	638	1.025
Servizi riservati	111	109
Servizio scuolabus e disabili	247	247
Titoli di viaggio e sosta	144	107
Varie	5.464	5.452
Crediti verso controllante lordi	360.884	311.132
Fondo svalutazione crediti	(230.196)	(223.772)
Crediti verso controllante netti	130.688	87.360

Nel Piano è previsto l'incasso dei crediti derivanti dalla Gestione Ordinaria entro il 2019, per € 68.712 mila, e l'incasso dei crediti derivanti dalla Gestione Commissariale, a partire dal secondo semestre 2020, per € 18.648 mila.

Per completezza espositiva, gli scriventi osservano che, alla data del 17.9.2017, il fondo svalutazione, pari ad € 223.772 mila, include:

- € 86.621 mila su crediti CCNL;
- € 57.387 mila su crediti ERG II tranche;
- € 37.441 mila su Lodo Arbitrale Tevere TPL;
- € 34.385 mila su altri crediti Gestione Ordinaria;
- € 7.937 mila su altri crediti Gestione Commissariale.

Al fine di non appesantire eccessivamente l'esposizione, i sottoscritti ritengono opportuno rinviare, per eventuali approfondimenti sulla composizione del fondo svalutazione crediti, al Piano (p. 75 e segg.) e all'Attestazione (p. 237 e segg.).

12.3.2. Crediti verso Regione Lazio

La Società, alla data di deposito della domanda di concordato, è titolare di crediti verso la Regione Lazio per complessivi € 46.547 mila, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 18: Crediti verso Regione Lazio al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Contratto di servizio	41.140	22.097
Agevolazioni tariffarie	7.576	2.535
Fondo svalutazione crediti commerciali verso Regione Lazio	(1.332)	(1.442)
Crediti commerciali verso la Regione Lazio	47.383	23.190
Altri crediti verso la Regione Lazio	543.358	547.561
Fondo svalutazione altri crediti	(522.084)	(524.204)
Altri crediti verso la Regione Lazio	21.274	23.357
Crediti verso Regione Lazio	68.657	46.547

I crediti commerciali verso Regione Lazio, pari ad € 23.190 mila al 17.9.2017, fanno riferimento a importi relativi a contratti di servizio ferrovie regionali e agevolazioni tariffarie, dei quali:

- € 4.901 mila attengono al contratto di servizio;
- € 17.196 mila afferiscono a interessi per ritardato pagamento sul precitato contratto;
- € 1.093 mila riguardano il contributo sulle agevolazioni tariffarie. Tale somma è al netto di un fondo svalutazione di € 1.442 mila, relativo ad importi non riconosciuti da Regione Lazio.

Gli altri crediti verso Regione Lazio, pari ad € 23.357 al 17.9.2017, includono le voci riportate nella successiva tabella.

Tabella 19: Altri crediti verso Regione Lazio al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17/09/2017 (Lordo)	Fondo svalutazione crediti	17/09/2017 (Netto)
CCNL, ERG e altri rimborsi per oneri del personale	521.338	(521.338)	-
Interessi ritardato pagamento factoring pro soluto	7.295	-	7.295
Investimenti	5.160	-	5.160
Istanze per finanziamenti	13.437	(2.802)	10.635
Personale distaccato	267	-	267
Varie	64	(64)	-
Totale	547.561	(524.204)	23.357

12.3.3. Crediti tributari

I crediti tributari della Società, al 17.9.2017, sono pari ad € 65.527 mila, come consta dalla seguente tabella

Tabella 20: Crediti tributari al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Crediti tributari lordi	58.066	67.391
Fondo svalutazione crediti tributari	(1.679)	(1.864)
Crediti tributari	56.387	65.527

Tale voce include per:

- € 41.025 mila, il credito IVA relativo agli anni di imposta 2002, 2003, 2006, 2015 e 2016 e comprensivo di interessi, richiesto a rimborso o da utilizzare in compensazione; i crediti relativi alle annualità 2002 e 2003 sono stati oggetto di svalutazione per l'importo totale di € 1.679 mila a fronte del rischio di realizzo;
- € 9.539 mila, il credito IVA per il periodo di imposta 2017;
- € 6.570 mila, interessi inclusi, ad istanze di rimborso IRES per mancata deduzione dell'IRAP per spese di personale dipendente e assimilato (D.L. n. 201/2011) depositate per le annualità 2007 e 2008;
- € 3.525 mila, il credito per accise sui carburanti relativo al secondo trimestre 2017 e quota parte del terzo, richiesto in modalità "compensazione";
- € 3.185 mila, il residuo del credito IRES 2016 derivante dal Modello Unico 2017;
- € 1.932 mila, il credito IRAP derivante dal Modello IRAP 2017 per il periodo di imposta 2016;

- € 1.166 mila, il credito IRAP per il rimborso (nel frattempo ottenuto dalla Società) relativo all'importo di un terzo della maggiore imposta accertata, oltre interessi maturati, già versato da ATAC nel corso del 2013, in relazione alla controversia in tema di "cuneo fiscale" per l'annualità 2007, definita con sentenza favorevole alla Società;
- € 260 mila, il credito per imposta sostitutiva (*ex lege* 266/2005) maturato a seguito della mancata utilizzazione, a scopi edificatori, dell'area denominata "DCO Garbatella";
- € 179 mila, il credito IRAP per i periodi di imposta 2000-2001 domandato a rimborso, ma interamente svalutato per tener conto del rischio di realizzo dello stesso.

12.3.4. Altri crediti

La Società è titolare, al 17.9.2017, di crediti nei confronti di altre controparti per un ammontare globale di € 56.622 mila, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 21: Altri crediti al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Altri crediti	90.653	86.076
Fondo svalutazione crediti verso altri	(28.344)	(29.455)
Altri crediti	62.310	56.622

Nella tabella sottostante vi è un dettaglio degli altri crediti, al 17.9.2017, con il fondo svalutazione di riferimento.

Tabella 22: Altri crediti al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17/09/2017 (Lordo)	Fondo svalutazione	
		crediti	17/09/2017 (Netto)
Credito verso BNP Paribas - nuova sede Castellaccio	20.107	-	20.107
Co.Tra.L.	13.720	(6.715)	7.004
Trenitalia	720	-	720
Anticipi a fornitori	6.069	(543)	5.527
Presidenza del Consiglio dei Ministri	13.047	(12.716)	332
Equitalia	13.466	(5.247)	8.219
Asstra Service	1.891	(1.891)	-
Crediti diversi	17.056	(2.343)	14.712
Totale	86.076	(29.455)	56.622

Altri crediti - Credito verso BPN Paribas – nuova sede Castellaccio

Il credito di € 20.107 mila è stato iscritto nel bilancio di ATAC a titolo di acconto canoni di locazione verso BNP Paribas REIM Sgr p.a. per l'acquisto della nuova sede in corso di realizzazione situata in via Ribotta, località Eur-Castellaccio.

Nel Piano, si assume la piena recuperabilità del credito di € 20.107 mila vantato dalla Società nei confronti di BNP Paribas a titolo di acconto canoni anche in virtù della garanzia fideiussoria in essere a copertura del rischio di rimborso.

Come si è già osservato, il Tribunale, con decreto del 21.3.2018, ha formulato sul punto una serie di osservazioni, che, nonostante le controdeduzioni della Società, non sono state considerate superate nel decreto di apertura della procedura concordataria del 27.7.2018. E', comunque, opportuno rilevare che, nel frattempo, la Società ha raggiunto un accordo transattivo per un importo di € 9.000 mila, eliminando le incertezze riguardo ai benefici finanziari della posta oggetto di analisi; tale accordo, tuttavia, è ad efficacia sospesa, occorrendo l'autorizzazione giudiziale *ex art.* 167, comma 2, l.f.

A fronte della domanda di risarcimento danni e del rischio correlato per mancata locazione, la Società aveva contabilizzato un accantonamento al fondo rischi e oneri di € 11.970 mila.

Altri crediti – Co.Tra.L.

I crediti verso Co.Tra.L., al 17.9.2017, sono pari ad € 13.720 mila (di cui € 6.715 mila accantonati a fondo svalutazione). Di tale ammontare, € 8.136 mila attengono al giudizio per riaddebiti di costi del personale, sul quale si è espressa la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4777 del 15.7.2014, prevedendo il diritto di ATAC al solo rimborso del 20% della cifra iscritta tra i crediti e

condannando quindi Co.Tra.L. al pagamento di € 1.627 mila. La Società ha presentato ricorso in Cassazione.

Altri crediti

Tra gli altri crediti, vi sono anche:

- € 720 mila, verso Trenitalia S.p.A., per quote Metrebus;
- € 6.069 mila, relativi ad acconto a fornitori di prestazioni varie (fondo svalutazione pari ad € 541 mila);
- € 13.047 mila, verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dei quali € 12.716 mila, interamente svalutati, riguardano le intensificazioni del servizio realizzate durante le celebrazioni relative al Giubileo del 2000;
- € 13.466 mila, verso Equitalia, per iscrizioni a ruolo sanzioni sul TPL (fondo svalutazione pari a € 5.247 mila), di cui € 2.712 mila di pertinenza della Regione Lazio; a fronte di tale credito, è iscritto un parziale accantonamento a fondo svalutazione crediti;
- € 1.891 mila, verso ASSTRA Service, per rimborso oneri permessi sindacali, interamente svalutati;
- € 17.056 mila, relativi a riaddebiti di costi, prestazioni di servizi, crediti per fatture da emettere e crediti vari di natura commerciale (fondo svalutazione pari ad € 2.343 mila).

12.3.5. Crediti verso lo Stato

La Società è titolare, al 17.9.2017, di crediti verso lo Stato per € 35.246 mila per il rimborso dell'indennità di malattia, annualità 2012-2017, come stabilito dalla Legge Finanziaria 2006 (L. 23.12.2005, n. 266) ed € 308 mila per istanze di finanziamenti lavori di ammodernamento delle ferrovie regionali in virtù di provvedimenti legislativi statali.

Tabella 23: Crediti verso lo Stato per indennità di malattia al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
annualità 2012	7.615
annualità 2013	7.654
annualità 2014	7.078
annualità 2015	5.389
annualità 2016	4.528
annualità 2017 al 17.09	2.983
Indennità di malattia (L. 23 dicembre 2005 n. 266)	35.246

Alla data della domanda di concordato, i crediti includono le annualità a partire dal 2012, non ancora oggetto di compensazione in attesa della pubblicazione della circolare INPS.

La Società non ha previsto l'incasso di tali crediti durante il Piano.

12.3.6. Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante

La Società, al 17.9.2017, è titolare di crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante per un ammontare globale di € 8.525 mila, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 24: Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Roma Servizi per la Mobilità Srl	6.221	6.478
Roma Metropolitane Srl	3.643	1.186
ZETEMA Progetto Cultura Srl	84	711
Fondazione Musica per Roma	664	376
AMA SpA	772	170
Teatro dell'Opera di Roma	261	150
Gruppo ACEA	184	193
Roma Multiservizi	20	167
Le Assicurazioni di Roma	1.639	7
Fondazione Bioparco di Roma	5	2
Risorse per Roma SpA	-	2
Fondazione cinema per Roma	24	-
Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante lordi	13.518	9.441
Fondo svalutazione crediti	-	(916)
Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante netti	13.518	8.525

La Società ipotizza di non incassare tali importi nel periodo di Piano.

12.3.7. Crediti commerciali

La Società, al 17.9.2017, è titolare di crediti commerciali pari ad € 965 mila, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 25: Crediti commerciali al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Crediti commerciali	49.638	43.171
Fondo svalutazione crediti commerciali	(41.994)	(42.206)
Crediti commerciali	7.645	965

Si tratta di crediti verso rivenditori e altri clienti per vendita di titoli di viaggio, servizi riservati, mobilità privata, noleggi e servizi sostitutivi. Tali crediti sono evidenziati al presunto valore di realizzo stimato dalla Società.

Crediti verso il personale

La Società, al 17.9.2017, è titolare di crediti verso il personale pari ad € 1.936 mila, come consta dalla successiva tabella.

Tabella 26: Crediti verso il personale al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Crediti per ferie e permessi	1.738
Crediti per anticipi arrotondamenti su retribuzioni	127
Crediti verso il personale Morgante distaccato da 03.08.2012 e 11.02.2012	24
Crediti per contravvenzioni pagate e da recuperare al personale	14
Crediti per rateizzazioni vertenze	13
Crediti per assegni familiari	9
Credito dirigenti su retribuzione settembre 2017	5
Anticipo per pignoramento (Moriello/Zolla) da recuperare	3
Crediti verso il personale per INAIL 2010	3
Crediti per acconti da recuperare co co co 2013-2014	2
Crediti verso il personale varie	0
Crediti verso il personale	1.936

12.3.8. Crediti verso istituti previdenziali

La Società, al 17.9.2017, è titolare di crediti verso istituti previdenziali pari ad € 2.180 mila, come risulta dalla tabella sotto riportata.

Tabella 27: Crediti verso istituti previdenziali al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Crediti verso Inail	1.858
Credito TFR c/o INPS cessati agosto 2017 da recuperare	217
Credito IRPEF cessati agosto 2017 da recuperare	105
Crediti verso istituti previdenziali	2.180

12.4. Disponibilità liquide

La Società, al 17.9.2017, ha disponibilità liquide pari ad € 14.863 mila, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 28: Disponibilità liquide al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Depositi bancari e postali	3.358	10.841
Denaro e valori in cassa	296	4.021
Disponibilità liquide	3.653	14.863

Tale voce riguarda l'importo delle giacenze sui conti correnti bancari e postali, nonché quelle di monete nei parcometri, nelle macchine emettitrici di biglietti e nelle biglietterie.

12.5. Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi, al 17.9.2017, sono pari ad € 21.701 mila, come risulta dalla seguente tabella.

Tabella 29: Ratei e risconti attivi al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Ratei attivi	331	97
Risconti attivi	10.091	21.604
Ratei e risconti attivi	10.422	21.701

La voce in questione attiene, principalmente, per € 8.581 mila, alle quote del maxi-canone di *leasing* per i nuovi autobus (€ 4.969 mila per gli autobus acquistati nel 2013, € 62 mila per due nuovi autobus acquistati nel 2014, €

1.879 mila per gli autobus acquistati nel 2016 ed € 1.671 mila per gli autobus acquistati nel 2017), di cui € 2.537 mila con durata superiore ai 5 anni; per € 5.211 mila, alle quote della quattordicesima mensilità; per € 3.303 mila, ai risconti INAIL; per € 2.862 mila, a premi assicurativi; per € 1.247 mila, alla quota per massa vestiario di competenza esercizi futuri.

Eccetto i canoni di *leasing* dei nuovi autobus, i ratei e i risconti attivi hanno tutti durata inferiore a 5 anni.

12.6. Patrimonio netto

La Società, al 17.9.2017, evidenzia un patrimonio netto negativo per € 150.460 mila, come risulta dalla tabella seguente.

Tabella 30: Patrimonio netto al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Capitale sociale	179.519	179.519
Altre riserve	3.226	3.226
Utile (perdita) portata a nuovo	(20.490)	(233.200)
Utile (perdita) dell'esercizio	(212.710)	(100.005)
Patrimonio netto	(50.455)	(150.460)

Il capitale sociale, di € 179.519 mila, è detenuto interamente da Roma Capitale ed è costituito da n. 179.519.299 azioni.

Le altre riserve, pari a € 3.226 mila, derivano dal conferimento in natura da parte del socio Roma Capitale di n° 18 treni metropolitani, modello CAF MB400.

12.7. Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri, al 17.9.2017, ammontano ad € 122.690 mila, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 31: Fondi per rischi al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
<i>Fondo contenzioso personale</i>	17.428	23.686
<i>Fondo contenzioso patrimoniale</i>	12.455	24.579
<i>Fondo sinistri oltre il massimale</i>	1.473	1.366
<i>Fondo altri rischi</i>	73.587	54.432
<i>Fondo spese legali</i>	1.808	1.367
<i>Fondo spese per la procedura</i>	-	12.827
Fondi rischi	106.751	118.257
Fondi imposte	1.526	4.433
Fondi per rischi e oneri	108.277	122.690

Fondi rischi – Fondo contenzioso personale

Il fondo contenzioso personale attiene:

- per € 9.615 mila, a contenziosi promossi dal personale dipendente in materia giuslavoristica;
- per € 7.288 mila, a giudizi e/o transazioni riguardanti lavoratori assunti con Contratto di Formazione Lavoro – APA;
- per € 5.703 mila, all'accantonamento degli oneri per MBO dei dirigenti per il periodo 2012-2016;
- per € 581 mila, all'accantonamento residuo per premi di risultato per quadri e dirigenti che non hanno aderito agli accordi transattivi;
- per € 500 mila, dell' ERS (Elemento Retributivo Separato) per coloro che hanno presentato reclamo gerarchico. Il personale interessato è quello assunto in forza di contratto di formazione e lavoro vigente sino alla data di istituzione del suddetto emolumento retributivo del 11.7.2000. Tale ammontare rappresenta la stima di quanto deve essere corrisposto a tutti coloro che hanno domandato l'accertamento della nullità del CFL.

Fondi rischi – Fondo contenzioso patrimoniale

Il fondo contenzioso patrimoniale include gli importi riepilogati nella successiva tabella.

Tabella 32: Fondo contenzioso patrimoniale al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
<i>Cotral - RG - 14741/15 (I Grado) - Riconvenzionale</i>	5.113
<i>Clementi Emiliano - RG 57413/14</i>	632
<i>Bufacchi Luigina</i>	28
<i>Longobardi Guido</i>	15
<i>Pera Giovanni</i>	4
<i>Pomponi Costantina</i>	5
<i>Trifoglio Srl, Acea SpA - RG 9157/12, RG11348/14</i>	2
Contenzioso civile	5.799
Contenzioso patrimoniale Albo Speciale	5.134
Contenzioso patrimoniale fornitori Albo Speciale	2.063
<i>Vivaldi & Cardino - RG 45783/12 - RG 3811/17</i>	27
<i>Vivaldi & Cardino RG 5785/15</i>	23
<i>Vivaldi & Cardino RG 71850/2012</i>	21
<i>Bertucci RG 1620/15</i>	10
<i>CCC Cons. Coop. Costruzioni - RG 10469/14</i>	6
Contenzioso patrimoniale fornitori	86
Accantonamenti esiti riconciliazioni	7.386
Accantonamento rischio Centro Carni	4.097
Altro	15
Fondi per rischi e oneri	24.579

Gli accantonamenti al fondo rischi patrimoniale comprendono:

- € 7.385 mila, derivanti dai risultati delle riconciliazioni saldi con i diversi fornitori;
- € 4.097 mila, riguardanti il rischio di corrispondere un indennizzo per l'esercizio del recesso dal contratto di appalto per la realizzazione della nuova rimessa tram Centro Carni, conseguente al definanziamento dell'opera. Le controparti sono le imprese rientranti nel raggruppamento con il quale ATAC aveva già sottoscritto l'accordo.

Fondi rischi – Fondo sinistri oltre il massimale

Il fondo sinistri oltre il massimale, di € 1.366 mila, è destinato a fronteggiare eventuali istanze di risarcimento danni per sinistri che hanno coinvolto autobus, tram e treni stimati oltre i limiti contrattualmente previsti nelle coperture assicurative.

Fondi rischi – Fondo altri rischi

Il fondo altri rischi accoglie gli importi riepilogati nella successiva tabella.

Tabella 33: Fondo altri rischi al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Fondo contenzioso AMA	35.054
BNP Paribas - nuova sede Castellaccio	11.970
Sanzione AGCM provvedimento 25.07.2017	3.600
Ripar SpA - Fitto Collatina	1.857
Fondo altri rischi (Integ. danni su fabbricati e conten. Incendio Trastevere)	670
Tassa concessione governativa gestori telefonia	581
Accantonamento competenze avvocati	400
Fondo altri rischi (Fondo ristrutturazione aziendale - Dir. RU mail 30.03.2012)	300
Fondi per rischi e oneri	54.432

Nell'ambito delle somme riportate nell'anzidetta tabella, va segnalato il Fondo contenzioso AMA, per € 35.054 mila.

In realtà, la Società – come già ripetuto in precedenza - ha ricevuto avvisi di accertamento per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e primo semestre 2017, per complessivi € 140.837 mila.

Al riguardo, essa ha presentato istanza per il riesame in autotutela degli atti di accertamento notificati sulla base di una pluralità di presupposti:

- nel calcolo della quota Ta.Ri., AMA ha tenuto conto del numero teorico complessivo degli stalli affidati ad ATAC, non ridotto di tutte quelle porzioni sulle quali, per diverse motivazioni esogene alla Società stessa, si è registrata una sospensione della sosta tariffata;
- gli stalli sono stati considerati in uso pieno dal punto di vista temporale, mentre, nella specificità del servizio della sosta tariffata, la gestione avviene limitatamente a fasce orarie prestabilite, con totale esclusione delle domeniche e dei festivi;
- l'utilizzo degli stalli realmente disponibili dipende dalle gratuità concesse ai residenti; pertanto, in aree a bassa rotazione, quali quelle residenziali, la concreta disponibilità di stalli per la sosta tariffata si riduce notevolmente.

Inoltre, la Società ha richiesto l'applicazione delle sanzioni amministrative ridotte, l'accesso alla rateizzazione del debito ed altre.

Ciò premesso, in data 24.1.2018, ATAC, a fronte di contestazioni per € 140.836 mila (relative agli anni dal 2008 al primo semestre 2017), ha ricevuto riscontro positivo, condizionato all'omologazione del concordato, da parte di AMA (all. 28 alle Note di deposito di documenti e memoria di chiarimenti del 30.5.2018), con il quale essa ha accettato, per le annualità dal 2008 al 2015, la corresponsione di € 35.054 mila, mentre, per il 2016 e il primo semestre del 2017, ha annullato gli atti.

La voce “BNP – nuova sede Castellaccio” riguarda un accantonamento di € 11.700.000 che, come già osservato, risulta effettuato a fronte della richiesta di risarcimento danni e del rischio correlato alla mancata locazione dell’immobile di Via Ribotta, località Eur-Castellaccio, da parte della proprietà BNP Paribas REIM Sgr p.a.

La posta “Sanzione AGCM provvedimento 25.07.2017” attiene a un accantonamento di € 3.600.000, relativo a una sanzione pecuniaria irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In esito ad un’attività ispettiva effettuata nel dicembre 2016 per un esposto di un’associazione dei consumatori, l’A.G.C.M. ha notificato alla Società, in data 10.8.2017, un Provvedimento di accertamento di pratica commerciale scorretta nell’offerta del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

Fondi rischi – Fondo spese legali

Il fondo spese legali, di € 1.367 mila, include le somme accantonate in base alle parcelle pervenute dai legali.

Fondi rischi – Fondo spese della procedura

Il fondo spese della procedura, pari ad € 12.827 mila, fa riferimento agli importi accantonati per le spese dei consulenti legali, finanziari, dei periti tecnici e i costi connessi alla procedura di concordato, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 34: Fondo spese della procedura al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Compensi commissari giudiziali	9.948
Professionista attestatore ex art.161	666
Advisor legale	281
Advisor finanziario	209
Advisor contabile	189
Altri professionisti coinvolti	76
Periti coinvolti	258
Fondo spese incrementali della procedura	1.200
Spese della procedura	12.827

Fondo imposte

Il fondo imposte ammonta complessivamente ad € 4.433 mila.

Esso accoglie, per € 3.785 mila, l'accantonamento per l'Avviso di accertamento n. TJB030100186/2012, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 30.7.2012, con il quale è stata accertata, per l'anno d'imposta 2007, una maggiore IRAP di € 2.795 mila, oltre sanzioni e interessi. La Società, avverso l'avviso, ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Il ricorso è stato accolto, parzialmente, con sentenza n. 4708/54/15, pronunciata il 20.01.2015 e depositata il 03.03.2015, che ha annullato l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni. In seguito, con sentenza n. 7170/15/16, pronunciata il 17.10.2016 e depositata il 22.11.2016, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per la parte ad essa sfavorevole, ed ha viceversa accolto l'appello incidentale proposto dalla Società, riconoscendo la spettanza delle deduzioni fruite e l'annullamento dell'atto anche per la residua parte riferita alla maggiore imposta accertata. Attualmente, pende in Cassazione il ricorso contro la sentenza n. 7170/15/16 presentato dall'Agenzia delle Entrate che, in riferimento alla stessa, ha inviato comunicazione afferente il rimborso (eseguito in data 13.11.2017) dell'importo pari ad un terzo della maggiore imposta accertata, oltre interessi maturati, già versato da ATAC nel corso del 2013.

Il fondo include, inoltre, un accantonamento di € 620 mila a seguito di notifica dell'avviso di liquidazione n. 14/T/023136/000P001 della Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale di Roma Tre, relativo al periodo di imposta 2014,

per il mancato versamento dell'imposta di registro. In data 27.5.2017 è stato presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

La parte rimanente del fondo imposte è principalmente riferita al rischio di potenziale esborso per Tasse di Concessione Governativa su telefonia mobile.

La Società, nonostante vi siano atti e contenziosi di importo significativo, non ha accantonato alcuna somma, in quanto i rischi ad essi associati sono stati giudicati remoti. La questione verrà ripresa e approfondita nel capitolo avente ad oggetto la stima del passivo concordatario.

12.8. Fondo TFR

Il fondo di trattamento di fine rapporto, al 17.9.2017, mostra un saldo pari ad € 112.099 mila, come risulta dalla tabella seguente.

Tabella 35: Fondo TFR al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
TFR	115.802	112.099
Fondo TFR	115.802	112.099

Tale fondo è disciplinato dall'art. 2120 c.c. e rappresenta l'indennità maturata al 17.9.2017 dal personale dipendente, calcolata in base all'anzianità dello stesso.

L'evoluzione del fondo trattamento di fine rapporto dal 31.12.2016 al 17.9.2017 è riportata nella tabella che segue.

Tabella 36: Evoluzione fondo TFR al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Fondo TFR al 31.12.2016	115.802
Rivalutazione	1.706
Quota erogata nel 2017	(5.409)
<i>Anticipazioni</i>	(566)
<i>Liquidazioni</i>	(4.843)
Fondo TFR	112.099

12.9. Debiti

12.9.1. Debiti verso controllante

La Società, al 17.9.2017, ha debiti verso il socio Roma Capitale per complessivi € 493.056 mila, come consta dalla seguente tabella.

Tabella 37: Debiti verso controllante al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Anticipazione FRT - Contratto di Servizio	429.552	429.552
Anticipazione Contratto di Servizio TPL	-	19.057
Lodo Tevere TPL - rimborso pagamento fatto da RC	-	16.934
Sosta e parcheggi	29.068	15.123
Sosta	9.844	9.844
Tributi Comunali	147	1.892
Varie	378	368
Interventi ex lege 296/2006 (Sicurezza linee A e B)	282	282
Sanzioni	1	3
Affitti e locazioni	2	2
Verbali codice della strada	0	-
Debiti verso controllante	469.274	493.056

Tale posta include, soprattutto, i debiti verso la Gestione Commissariale, che sono stati riclassificati nella Gestione Ordinaria a seguito dell'adozione di una delibera del Commissario Straordinario, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 5, del D.L. 31.10.2013, n. 126, con il quale si autorizza il trasferimento a Roma Capitale dei crediti vantati dalla Gestione Commissariale.

In data 14.4.2016, con Determinazione dell'Amministratore Unico, era stata autorizzata la sottoscrizione di un accordo che prevedeva per la Società l'assunzione dell'impegno a rimborsare a Roma Capitale la somma complessiva di € 429.552 mila verso ATAC per anticipazioni relative ai contratti di Servizio TPL finanziati dal Fondo Regionale Trasporti. Secondo il testo del piano di rientro del debito approvato, il rimborso sarebbe dovuto avvenire in un arco temporale ventennale, dal 1.7.2017 al 30.6.2037, mediante pagamento di 240 rate mensili senza interessi.

Nel corso delle trattative con il ceto bancario, dirette ad ottenere l'estensione del contratto di finanziamento fino al 3.12.2019, gli intermediari bancari hanno domandato la postergazione dei crediti dell'azionista rispetto a quelli dei

creditori terzi. Al fine di aderire all'istanza, la decorrenza del piano di rientro del debito verso Roma Capitale è stata ulteriormente differita all'1.1.2019, ferme le altre condizioni. Il piano di rientro del debito verso Roma Capitale, di € 429.552 mila, è stato approvato in via conclusiva, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 16/2014 convertito in Legge n. 6 del 2.5.2014, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 53 del 12.10.2016.

Il piano in questione è strutturato in venti anni, dall'1.1.2019 all'1.12.2038, e prevede solamente la corresponsione delle quote capitale in 240 rate mensili costanti. Esso non è stato sottoscritto. In data 28.8.2017, con nota prot. n. RE20170081742, il Ragioniere Generale di Roma Capitale ha comunicato che la Delibera di Giunta Capitolina n. 53 del 12.10.2016 deve essere oggetto di "riedizione" – mai avverata, e ora preclusa dalla proposta concordataria – alla luce dell'attività riconciliativa condotta per la definizione del bilancio consolidato del Gruppo Roma Capitale.

Tra i debiti verso Roma Capitale risultano iscritti, al 17.9.2017, € 15.123 mila quali introiti della sosta tariffata (c.d. strisce blu) e parcheggi di scambio, che la Società, dal 2016, ha gestito in nome proprio e per conto di Roma Capitale, assumendo il ruolo di agente contabile esterno.

12.9.2. Debiti verso fornitori

La Società, al 17.9.2017, ha debiti verso fornitori per un ammontare globale di € 261.452 mila, per prestazioni di servizi e per forniture di beni, sia di materiali di ricambio e di consumo che di beni patrimoniali. Tale voce accoglie:

- fatture ricevute, per € 209.256 mila;
- fatture e note credito da ricevere, per € 52.196 mila, di cui ritenute a garanzia per € 435 mila.

L'importo complessivo di € 261.452 mila include un fondo interessi passivi di € 13.686 mila che accoglie sia gli interessi per ritardato pagamento verso fornitori fino al 17.09.2017 sia una stima di quelli da corrispondere ai creditori privilegiati e/o assistiti da ipoteca, da erogare entro un anno dall'omologa del concordato preventivo, prevista per il 31.12.2018.

12.9.3. Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Co.Tra.L.

La Società, al 17.9.2017, presenta debiti nei confronti di Regione Lazio, Trenitalia e Co.Tra.L. per complessivi € 148.080 mila.

Debiti verso Regione Lazio

I debiti verso Regione Lazio sono pari ad € 101.420 mila e riportati nella tabella seguente.

Tabella 38: Debiti verso Regione Lazio al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Cessione crediti Cotral	-	46.313
Surroga Cotral	56.441	46.152
Accordo quadro 10 treni Firema Roma-Viterbo I SAL	4.521	4.521
Equitalia sanzioni TPL	3.538	3.538
IVA finanziata	665	665
Varie	46	230
Debiti verso Regione Lazio	65.211	101.420

Cessione crediti Co.Tra.L.

La Regione Lazio, il 13.9.2017, con nota prot. n. 0456353, ha notificato alla Società la cessione di credito verso ATAC da parte di Co.Tra.L. mediante scrittura privata autenticata dal notaio Alfonso Colucci in Roma il 12.9.2017, per l'ammontare delle quote dei corrispettivi Metrebus di competenza Co.Tra.L. fino al mese di giugno 2017 (€ 77.384 mila) ⁽⁷⁶⁾.

Gran parte delle somme oggetto della cessione di credito in questione (€ 62.219 mila) sono state oggetto di azione monitoria da parte di Co.Tra.L.. Con il decreto ingiuntivo n. 19670/2017, emesso il 22.8.2017 e notificato via PEC ad ATAC l'indomani, il Tribunale Civile di Roma ha, infatti, intimato alla Società di corrispondere alla parte istante la somma di € 62.219 mila, oltre interessi come da domanda, nonché spese legali e accessori.

Il decreto ingiuntivo in questione è stato opposto nei termini dalla Società, con citazione notificata sia a Co.Tra.L. sia alla Regione Lazio alla quale, *medio tempore*, era stato trasferito il credito. Secondo la Società, nel richiedere il provvedimento e nell'indicare la somma dovuta, Co.Tra.L. non ha detratto

⁽⁷⁶⁾ L'importo riportato nella tabella (€ 46.313 mila) è inferiore in quanto una parte del credito ceduto era stata compensata prima del deposito della domanda di concordato.

quanto dovuto in quota parte ad ATAC per le vendite di titoli effettuate da Co.Tra.L. stessa nelle proprie biglietterie (€ 443 mila), per le quali è stata richiesta, in sede di opposizione, la detrazione.

Secondo la Società, tale imprecisione nella somma ingiunta, unitamente al fatto che la cessione è stata effettuata nelle more dell'opposizione al decreto ingiuntivo *de qua*, contraddice quanto dedotto al punto Q) delle premesse alla cessione, là dove si afferma che *“nell’indicato procedimento di ingiunzione ed esecutivo non è contestata tra le parti la certezza e la liquidità del relativo Credito, non risultando proposta alcuna opposizione nel merito”*.

In base a quanto sostenuto da ATAC, l'atto di cessione è basato su una premessa errata. E' stato attribuito l'incarico per l'impugnazione degli atti amministrativi prodromici e dell'atto stesso allo Studio Catricalà- Lipari.

Surroga Co.Tra.L.

Il debito verso Regione Lazio, al 17.9.2017, comprende € 46.152 mila per crediti Co.Tra.L. nei confronti di ATAC, derivanti dall'operazione di surroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 8/2014. L'importo rappresenta il debito residuo al 31.8.2017, così come risultante dal piano di ammortamento suddiviso in quota capitale di € 46.141 mila e interessi maturati dal 1° al 17 settembre.

Nella nota di Regione Lazio del 13.9.2017, prot. n. 456393, avente ad oggetto *“Compensazione delle posizioni creditorie – debitorie tra Regione Lazio e ATAC S.p.A., ai sensi della disciplina civilistica e dell’articolo 6 della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n.8 e ss.mm.ii.”*, è indicato l'importo di € 46.536 mila, comprensivo degli interessi maturandi dal 31 agosto per la durata residua del piano di ammortamento.

Altri debiti verso Regione Lazio

Il debito verso Regione Lazio, di € 8.954 mila, include anche:

- € 4.521 mila, da restituire alla Regione, derivanti dall'escussione parziale delle fidejussioni rilasciate nell'ambito del contratto di fornitura dei dieci treni Firema per la ferrovia Roma-Viterbo e riguardanti l'anticipazione, pari al 10%, dell'importo contrattuale. L'importo scaturisce dalla

transazione avvenuta tra ATAC e le società Coface ed Allianz in data 01.08.2012;

- € 3.538 mila, a fronte di crediti verso Equitalia per sanzioni sul TPL, elevate prima dell'1.2.2005, di competenza della Regione, in quanto antecedenti la Legge Regionale 14.1.2005, n. 3;
- € 665 mila, per la quota parte relativa all'IVA sui finanziamenti incassati per interventi di ammodernamento e lavori di manutenzione straordinaria sulle ferrovie regionali;
- € 230 mila, per importi vari.

Nella situazione al 17.9.2017 sono stati compensati crediti e debiti verso Regione Lazio per complessivi € 31.617 mila, di cui € 29.767 mila tra i crediti verso clienti ed € 1.850 mila tra i crediti verso altri.

Debiti verso Trenitalia S.p.A.

Il debito verso Trenitalia, al 17.9. 2017, risulta pari ad € 32.776 mila, e attiene, esclusivamente, a quote Metrebus e agevolazioni Tariffarie.

Debiti verso Co.Tra.L. S.p.A.

Il debito verso Co.Tra.L, al 17.9.2017, risulta pari ad € 13.883 mila, attribuibili prevalentemente a debiti per quote Metrebus e agevolazioni tariffarie.

12.9.4. Debiti verso banche

I debiti verso banche, al 17.9.2017, sono pari a € 119.865 mila, come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella 39: Debiti verso banche al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Debiti verso banche a breve termine	167.001	29.928
Debiti verso banche a medio termine	-	82.180
Debiti verso banche a lungo termine	11.146	7.756
Debiti verso banche	178.147	119.865

Nel periodo 1.1.2017-17.9.2017, si è verificata una riduzione dell'esposizione del debito bancario di € 58.282 mila riconducibile, prevalentemente, alla

formalizzazione dell'accordo di estensione del contratto di finanziamento con il *pool* di banche in data 19.5.2017, che ha determinato:

- la rimodulazione nel medio periodo di un importo pari ad € 82.180 mila, in quanto oggetto di rimborso oltre l'annualità 2017;
- il rimborso del finanziamento mediante rate mensili e non semestrali;
- l'identificazione del parametro a fondamento del tasso da applicare nell'EURIBOR a 1 mese, anziché nell'EURIBOR a 6 mesi;
- la riduzione progressiva dello *spread* dello 0,50% ogni nuovo anno;
- l'estinzione totale del finanziamento alla data del 3.12.2019.

Il nuovo contratto ha confermato la modalità di restituzione del finanziamento mediante accantonamenti settimanali automatici. In virtù di quanto stabilito dal nuovo piano di ammortamento del finanziamento, nel corso del 2017, la Società ha rimborsato, nel semestre dal 17.3.2017, un ammontare complessivo di € 54.910 mila. La rata di settembre, pari ad € 3.739 mila in linea capitale ed € 169 mila in linea interesse, in scadenza alla data del 30.9.2017, non è stata saldata, ma parzialmente accantonata sul "Conto servizio del debito".

Peraltro, la Società ha ridotto anche l'esposizione bancaria per € 3.390 mila attribuibile ai mutui, costituita dalle voci indicate in tabella.

Tabella 40: Debiti verso banche a lungo termine al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
BIIS (Banca OPI mutuo ex Sta)	891	676
Cassa Depositi e Prestiti	9.939	6.785
Banca Popolare di Lodi	316	295
Debiti verso banche a lungo termine	11.146	7.756

Segnatamente, la tabella include:

- il mutuo a quindici anni formalizzato, nel 2003, dalla incorporata STA con Intesa San Paolo per € 5.000 mila, avente quota residua al 17.9.2017 pari ad € 676 mila e scadenza il 31 dicembre 2018;
- il mutuo di € 32.547 mila, relativo al finanziamento acceso, nel 2007, presso Cassa Depositi e Prestiti, utilizzato per l'estinzione totale del debito residuo derivante dai contenziosi con i concessionari dei lavori *ex lege* 910/86, avente quota residua, al

17.9.2017 pari a € 6.785 mila. Il prestito in questione, con scadenza il 30.6.2019, è totalmente garantito da specifico finanziamento a lungo termine del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con medesima durata ed esposto tra gli altri crediti delle immobilizzazioni finanziarie;

- due mutui di complessivi € 598 mila, provenienti da Trambus Electric S.r.l., con la Banca Popolare di Novara, scadenti il 30.6.2024 e aventi quota residua al 17.9.2017 pari ad € 295 mila.

12.9.5. Debiti verso ROMA TPL S.c.a r.l.

La Società, al 17.9.2017, ha debiti verso Roma TPL S.c.a.r.l. per complessivi € 83.367 mila, riguardanti il contenzioso con la Società iniziato con la pronuncia del Lodo Arbitrale in data 23.11.2009.

12.9.6. Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante

La Società, al 17.9.2017, presenta debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante per complessivi € 58.968 mila, come da tabella seguente.

Tabella 41: Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
AMA SpA	15.225	17.085
Roma Multiservizi	12.060	16.630
Roma Metropolitane Srl	9.657	5.220
Roma Servizi per la Mobilità Srl	8.460	8.451
Gruppo ACEA	8.442	8.066
Le Assicurazioni di Roma	5.138	3.295
Fondazione Musica per Roma	426	148
Teatro dell'Opera di Roma	177	70
Fondazione Bioparco di Roma	-	-
ZETEMA Progetto Cultura Srl	24	3
Risorse per Roma Spa	228	-
Fondazione Cinema per Roma	20	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	59.857	58.968

12.9.7. Debiti verso il personale

La Società evidenzia, al 17.9.2017, debiti verso il personale per € 57.824 mila, che comprendono le competenze maturate, nonché le ferie maturate e non godute alla medesima data.

12.9.8. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

La Società presenta debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per complessivi € 33.465 mila, attinenti a contributi e ritenute previdenziali sulle retribuzioni spettanti al personale per il mese di dicembre e tredicesima mensilità, integrati con quelli sulle ferie ed i permessi non goduti al 17.9.2017.

12.9.9. Altri debiti

La Società, al 17.9.2017, presenta debiti verso altre controparti per € 2.728 mila, di cui:

- € 775 mila, per depositi cauzionali;
- € 315 mila, per pignoramenti;
- € 90 mila, per risarcimenti e contenziosi;
- € 480 mila, verso lo Stato;
- € 1.068 mila, verso altre controparti.

12.9.10. Debiti tributari

I debiti tributari, al 17.9.2017, ammontano complessivamente ad € 5.393 mila e riguardano, principalmente, debiti per IVA su vendita ad esigibilità differita e per imposta sostitutiva su rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

12.9.11. Debiti verso enti cessionari

La Società, al 17.9.2017, ha debiti verso enti cessionari per € 8.588 mila.

12.9.12. Debiti per anticipi e acconti

La Società, al 17.9.2017, ha debiti per anticipi e acconti per complessivi € 3.216 mila, prevalentemente relativi agli anticipi da rivenditori e distributori a fronte di consegne di titoli di viaggio e sosta effettuate a inizio anno. Sono inclusi, inoltre, gli importi residui versati dalla Regione Lazio a titolo di anticipi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale per € 2.050 mila, che trovano corrispondenza con quanto versato al fornitore, in base all'accordo stipulato dalla Società per implementare il sistema in questione.

12.10. Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi, al 17.9.2017, mostrano un saldo pari a € 92.490 mila, come consta dalla tabella seguente.

Tabella 42: Ratei e risconti passivi al 31.12.2016 e al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	31-dic-16	17-set-17
Ratei passivi	3.623	3.731
Risconti passivi	92.566	88.759
Ratei e risconti passivi	96.189	92.490

I risconti passivi, pari ad € 88.759 mila, attengono, prevalentemente, a:

- contributi in conto impianti per l'acquisto di materiale rotabile, per € 47.957 mila;
- altri risconti per abbonamenti, agevolazioni tariffarie su abbonamenti, fitti e canoni annuali di competenza successiva al 17.9.2017, per € 40.802 mila.

I ratei passivi, pari ad € 3.731 mila, includono, per € 3.467 mila, i canoni semestrali posticipati sui leasing degli autobus.

13. IL PASSIVO CONCORDATARIO INDICATO NEL PIANO

Il passivo contabile esposto dalla Società nella situazione al 17.9.2017, come descritto nel precedente Cap. 14, è pari a complessivi € 1.603.281 mila, di cui € 1.276.001 mila per debiti, € 234.789 mila per fondi ed € 92.490 mila per ratei e risconti passivi (cfr. Tabella 67 del Piano, p. 104).

Si osserva, preliminarmente, che alcune poste risultano arrotondate al migliaio di euro inferiore o superiore; ciò può dare luogo ad una difformità tra i dati esposti nel Piano e la somma algebrica delle componenti dei saldi.

Al fine di definire il passivo concordatario, la Società, come riportato nella tabella n. 67 del Piano, ha operato alcune rettifiche riferite a compensazioni (€ 69.350 mila) ed ha indicato i debiti non monetizzabili nel Piano ⁽⁷⁷⁾ (€ 88.759 mila).

Pertanto, il passivo concordatario è stato indicato in € 1.445.171 mila ($1.603.281 - 88.759 - 69.350 = 1.445.172$)

Inoltre, la Società, in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f., disposta dal Tribunale in data 23.11.2017, ha eseguito il pagamento per complessivi € 39.547.595,99 dei crediti privilegiati *ex art. 2751-bis*, n. 1), c.c., maturati dai dipendenti anteriormente al deposito della domanda. Il "passivo liquidabile", pertanto, all'esito delle compensazioni, delle rettifiche e dei pagamenti richiamati, è stato esposto alla pagina 109 del Piano in € 1.450.624.

Si riporta, di seguito, una tabella di riepilogo e di raccordo dei dati sopra riportati (espressi in euro migliaia):

Passivo al 17/9/2017	Debiti non Monetizzabili	Compensazione	Passivo Concordatario	Pagamenti eseguiti <i>ex art. 182-quinquies</i> l.f.	Passivo Concordatario Liquidabile
1.603.281	(88.759)	(69.350)	(1.445.172)	(39.548)	1.405.624

Nei successivi paragrafi si darà evidenza delle compensazioni, dell'esclusione dei debiti non monetizzabili, e dei pagamenti eseguiti, in forza di autorizzazione, dopo il 17.9.2017.

⁽⁷⁷⁾ Trattasi di risconti passivi per € 88.759 mila, "costituiti da contributi conto impianti e altri risconti di competenza di periodi successivi".

13.1. Debiti non monetizzabili nel piano

Trattandosi di concordato in continuità, la Società ha rappresentato che alcune posizioni debitorie per risconti passivi, pari a complessivi € 88.759 mila, riferiti a contributi conto impianti ed altri risconti di competenza di periodi successivi, non saranno monetizzate entro la chiusura della fase concordataria o, comunque, avranno un trattamento separato rispetto al soddisfacimento dei crediti.

13.2. Compensazioni

La Società ha operato, ai sensi dell'art. 56 l.f., compensazioni di crediti per complessivi € 69.349 mila, arrotondati nel Piano ad € 69.350 mila, vantati nei confronti dei creditori di seguito indicati:

- (i) Regione Lazio: € 46.547 mila;
- (ii) Co.Tra.L.: € 7.004 mila;
- (iii) Trenitalia € 720 mila;
- (iv) Imprese Sottoposte al controllo della controllante: complessivi € 7.505 mila e in particolare:
 - a) Le Assicurazioni di Roma, € 7 mila;
 - b) Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., € 5.561 mila;
 - c) Roma Metropolitane S.r.l., € 1.186 mila;
 - d) AMA S.p.A., € 170 mila;
 - e) Gruppo ACEA, € 193 mila;
 - f) Fondazione Musica per Roma, € 147 mila;
 - g) Roma Multiservizi, € 167 mila;
 - h) Teatro dell'Opera di Roma, € 70 mila;
 - k) ZETEMA Progetto Cultura, € 3 mila.
- (v) Erario: € 5.393 mila;
- (vi) Istituti Previdenziali: € 2.180 mila.

Le compensazioni suindicate verranno trattate nell'ambito dell'analisi del passivo concordatario.

13.3. Variazioni del passivo successive al 17.9.2017

Successivamente al 19.9.2017, sono intervenute variazioni al passivo concordatario derivanti dal pagamento per complessivi € 39.547.595,99 dei crediti privilegiati *ex art. 2751-bis*, n. 1), c.c. (di cui 1.474.808 in favore di Enti Cessionari), maturati dai dipendenti anteriormente al deposito della domanda, in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f., disposta dal Tribunale in data 23.11.2017, come precedentemente illustrato (cfr. Cap. 9).

Si tratta, in particolare, dei crediti privilegiati per:

- (i) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato maturate nel periodo 1-17.9.2017, comprensive del conguaglio presenze del mese di agosto 2017, pari ad € 18.227.816,49;
- (ii) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato relative al conguaglio presenze maturate nel periodo 1-17.9.2017, pari ad € 4.336.871,25;
- (iii) ratei di retribuzione lorda della tredicesima mensilità 2017 del personale dipendente e assimilato, maturati nel periodo 1.1-17.9.2017, pari ad € 15.508.452,28;
- (iv) trattenute per debiti effettuate sulle retribuzioni del personale dipendente e assimilato dovute ad agosto 2017, pari ad € 1.474.455,97;

13.4. Passivo concordatario per cause di prelazione

Il Piano non prevede trattamenti differenziati per i crediti del medesimo rango; pertanto, la Società non ha proceduto alla suddivisione dei creditori in classi.

Il Passivo concordatario distingue, quindi, i crediti sulla base delle cause legittime di prelazione, in prededucibili, privilegiati e chirografari.

Il "passivo concordatario liquidabile", indicato dalla Società in € 1.405.623, risulta così ripartito, secondo le cause di prelazione (cfr. Tab. 70 a pagina 109 del Piano):

- (i) Crediti Prededucibili, € 12.827 mila;
- (ii) Crediti Privilegiati, € 150.405 mila;
- (iii) Crediti Chirografari, € 625.793 mila;

- (iv) Crediti Postergati, € 484.748 mila;
- (v) Debiti della Continuità, € 131.851 mila.

13.4.1. Prededucibile

Il Passivo concordatario prededucibile viene indicato dalla Società in complessivi € 12.827 mila e comprende le spese della procedura concorsuale, in cui rientra il compenso dei Commissari Giudiziali ed i compensi dei professionisti coinvolti, a vario titolo, nella procedura, nonché un fondo per spese incrementalì di € 1.200 mila.

Le spese della procedura comprendono il compenso complessivo dei Commissari Giudiziali calcolato, sulla base di quanto stabilito dal D.M. 25.1.2012, n. 30 (G.U. n. 72 del 26.03.2012), nella misura di € 9.948 mila, con riferimento ad un attivo concordatario di € 720.000 mila e, prudenzialmente, un passivo pari a € 1.615.000 mila (considerando il medesimo attivo ed il passivo di € 1.118.533 mila, al netto del credito postergato, il compenso complessivo dei Commissari Giudiziali risulterebbe pari ad € 8.611 mila); i compensi, già contrattualizzati alla data di deposito del Piano, dell'Attestatore (€ 666 mila), dell'*advisor* legale (€ 281 mila), dell'*advisor* industriale e finanziario (€ 209 mila), dell'*advisor* contabile (€ 189 mila), degli altri professionisti coinvolti (€ 76 mila), dei periti coinvolti (€ 258 mila).

In aggiunta a tali compensi, è stato accantonato – come testè riferito - un fondo spese incrementalì della procedura pari ad € 1.200 mila a copertura degli ulteriori costi ed oneri per altri professionisti e periti, nonché per il compenso del Liquidatore Giudiziale.

Alla data odierna tale fondo per spese incrementalì della procedura risulta parzialmente utilizzato, come indicato al successivo Cap. 19.

13.4.2. Privilegiato

Il Passivo concordatario privilegiato viene indicato nel Piano (cfr. p. 109) in € 150.405 mila, come da tabella che segue:

	Importo totale	Movimentazioni post 17.09.2017 e compensazioni	Importo Elenco Creditori (Doc.3)	Debiti della Continuità	Passivo privilegiato da Piano
<u>Passivo Privilegiato</u>					
Debiti verso il personale	(57.837.484)	38.072.788	(19.750.992)	(19.750.992)	
Fondo TFR	(112.099.450)	-	(112.099.450)	(112.099.450)	
Fondi Privilegiati	(56.106.486)	-	(56.106.486)		(56.106.486)
Fondo Imposte	(4.433.176)	-	(4.433.176)		(4.433.176)
Debiti verso professionisti	(5.549.038)	-	(5.549.038)		(5.549.038)
Debiti verso artigiani	(242.351)	-	(242.351)		(242.351)
Debiti verso società cooperative	(13.726.118)	-	(13.726.118)		(13.726.118)
Debiti tributari	(5.392.727)	5.392.727	-		-
Debiti verso enti previdenziali	(33.464.526)	2.180.417	(31.284.108)		(31.284.108)
Debiti verso enti cessionari	(6.900.802)	1.474.808	(5.425.994)		(5.425.994)
Debiti verso banche garantite da ipoteca	(11.701.703)	-	(11.701.703)		(11.701.703)
Debiti verso banche garantite da pegno	(12.651.289)	-	(12.651.289)		(12.651.289)
Fondo Interessi Privilegiati	(2.229.094)	-	(2.229.094)		(2.229.094)
Fitti ⁽⁷⁸⁾	(8.802)	-	(8.802)		(8.802)
Q8 Accise su Gasolio ⁽⁷⁹⁾	(2.724.065)	-	(2.724.065)		(2.724.065)

⁽⁷⁸⁾ Tale posta dell'Elenco Creditori è indicata nel Piano come "Debiti verso locatori" (cfr. Tab. 70, p. 109).

⁽⁷⁹⁾ Tale posta dell'Elenco Creditori è compresa nelle seguenti poste del Piano (Tab. 70, p. 109): "Debiti verso fornitori diversi" (€ 7.041 mila), "Debiti verso Trenitalia (€ 2 mila), Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Cotral (€ 2 mila), "Debiti verso imprese sottoposte al controllo della Controllante (€ 2 mila).

	Importo totale	Movimentazioni post 17.09.2017 e compensazioni	Importo Elenco Creditori (Doc.3)	Debiti della Continuità	Passivo privilegiato da Piano
Iva di rivalsa non degradata ⁽⁸⁰⁾	(4.322.942)	-	(4.322.942)		(4.322.942)
Totale privilegiati	(329.390.053)	47.120.741	(282.255.608)	(131.850.442)	150.405.166

Gli scriventi osservano che la somma algebrica delle singole voci dei crediti privilegiati, al netto delle Compensazioni, delle Movimentazioni successive al 17.9.2017 e dei Debiti della Continuità, come indicati nella tabella che precede, è pari ad € 150.418.870, in luogo di € 150.405.166 indicati nel Piano ⁽⁸¹⁾ (cfr. Tab. 70, p. 109), con una differenza di € 13.704 mila; detta differenza attiene alla voce “Debiti verso il Personale”, che, in effetti, risulta pari ad € 19.764.335, in luogo di € 19.750.992 indicati nell’Elenco Creditori (colonna “Importo in Manovra”) $(57.837.484^{(82)} - 38.073.139,28^{(83)} = 19.764.335^{(84)})$.

Ai fini della verifica del passivo concordatario, la differenza suindicata è stata considerata in una voce di raccordo contabile denominata “*eccedenza riscontrata dai C.G.*”, come indicato nella Tabella di seguito riportata.

	Importo totale	Movimentazioni post 17.09.2017 e compensazioni	Importo Rettificato dai C.G.	Debiti della Continuità	Passivo privilegiato rettificato da Piano
<u>Passivo Privilegiato</u>					
Debiti verso il personale	(57.837.484)	38.072.78	(19.750.992)	(19.750.992)	
“eccedenza riscontrata dai C.G.”)			(13.704)	(13.704)	(13.704)
Fondo TFR	(112.099.450)	-	(112.099.450)	(112.099.450)	

⁽⁸⁰⁾ Tale posta dell’Elenco Creditori è compresa nelle seguenti poste del Piano (Tab. 70, p. 109): “Debiti verso fornitori diversi” (€ 7.041 mila), “Debiti verso Trenitalia (€ 2 mila), Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Cotral (€ 2 mila), “Debiti verso imprese sottoposte al controllo della Controllante (€ 2 mila).

⁽⁸¹⁾ Anche l’importo indicato nell’Elenco Creditori in € 282.255.608 deve essere rettificato in € 282.269.312.

⁽⁸²⁾ € 57.837.484 [di cui € 55.021.580 dell’All. I (1), al netto del Fondo TFR; ed € 2.815.905 dell’All. I (2)].

⁽⁸³⁾ Corrispondente alle movimentazioni post 17.9.2017 della voce “debiti verso il Personale”.

⁽⁸⁴⁾ Si segnala un’ulteriore differenza riferita all’importo dei pagamenti eseguiti in forza dell’autorizzazione ex art. 182- *quinquies* l. f., come illustrato nel successivo Cap.Cap. 20.

	Importo totale	Movimentazioni post 17.09.2017 e compensazioni	Importo Rettificato dai C.G.	Debiti della Continuità	Passivo privilegiato rettificato da Piano
Fondi Privilegiati	(56.106.486)	-	(56.106.486)		(56.106.486)
Fondo Imposte	(4.433.176)	-	(4.433.176)		(4.433.176)
Debiti verso professionisti	(5.549.038)	-	(5.549.038)		(5.549.038)
Debiti verso artigiani	(242.351)	-	(242.351)		(242.351)
Debiti verso società cooperative	(13.726.118)	-	(13.726.118)		(13.726.118)
Debiti tributari	(5.392.727)	5.392.727	-		-
Debiti verso enti previdenziali	(33.464.526)	2.180.417	(31.284.108)		(31.284.108)
Debiti verso enti cessionari	(6.900.802)	1.474.808	(5.425.994)		(5.425.994)
Debiti verso banche garantite da ipoteca	(11.701.703)	-	(11.701.703)		(11.701.703)
Debiti verso banche garantite da pegno	(12.651.289)	-	(12.651.289)		(12.651.289)
Fondo Interessi Privilegiati	(2.229.094)	-	(2.229.094)		(2.229.094)
Fitti ⁽⁸⁵⁾	(8.802)	-	(8.802)		(8.802)
Q8 Accise su Gasolio ⁽⁸⁶⁾	(2.724.065)	-	(2.724.065)		(2.724.065)
Iva di rivalsa non degradata ⁽⁸⁷⁾	(4.322.942)	-	(4.322.942)		(4.322.942)
Totale privilegiati	(329.390.053)	47.120.741	(282.269.312)	(131.864.146)	150.405.166

Ai fini della determinazione del Passivo Concordatario, come sopra indicato, la Società ha rappresentato di aver seguito i criteri di seguito illustrati.

- (i) il credito per rivalsa IVA dei professionisti è stato considerato in privilegio, assumendo l'immediata applicabilità a tutti i crediti in questione dell'art.

⁽⁸⁵⁾ Tale posta dell'Elenco Creditori è indicata nel Piano come "Debiti verso locatori" (cfr. Tab 70 p. 109).

⁽⁸⁶⁾ Tale posta dell'Elenco Creditori è compresa nelle seguenti poste del Piano (Tab. 70 70, p. 109): "Debiti verso fornitori diversi" (€ 7.041 mila), "Debiti verso Trenitalia (€ 2 mila), Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Cotral (€ 2 mila), "Debiti verso imprese sottoposte al controllo della Controllante (€ 2 mila).

⁽⁸⁷⁾ Tale posta dell'Elenco Creditori è compresa nelle seguenti poste del Piano (Tab. 70, p. 109): "Debiti verso fornitori diversi" (€ 7.041 mila), "Debiti verso Trenitalia (€ 2 mila), Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Cotral (€ 2 mila), "Debiti verso imprese sottoposte al controllo della Controllante (€ 2 mila).

- 2751-bis, n. 2), c.c. nel testo, riformato dall'art. 1, comma 474, della Legge Finanziaria 2018 (L. 27.12.2017, n. 205), in vigore dal 1.1.2018;
- (ii) il credito per rivalsa IVA dei fornitori è stato considerato in privilegio limitatamente a complessivi € 4.323 mila; il residuo importo è stato degradato in chirografo, in ragione dell'inesistenza di specifici beni, autonomamente identificabili e singolarmente liquidabili, sui quali poter esercitare il privilegio, sulla base della relazione giurata ex art. 160, comma 2, l.f. del Prof. Lodovico Zocca del 22.1.2018 (Allegato 1 al Piano);
- (iii) i crediti della BANCHE FINANZIARIE (c.d. *POOL*), relativi alla *tranche* non ipotecaria della Linea A, sono stati considerati in via privilegiata pignorizia per € 12.651 mila, corrispondenti al valore al 17.9.2017 dei saldi attivi dei conti correnti oggetto di pegno, come riportato nella suindicata relazione giurata; il residuo, fino a concorrenza dell'importo della garanzia pignorizia, eccedente i saldi dei conti pignati al 19.9.2017, è stato considerato tra i crediti chirografari ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f.
- (iv) i crediti dei locatori sono stati considerati in via privilegiata ai sensi dell'art. 2764 c.c. per € 9 mila (IVA esclusa), in ragione dell'esistenza di beni sui quali poter esercitare il privilegio, come riportato nella precedente relazione giurata, mentre il residuo importo è stato degradato in chirografo.

13.4.3. Chirografario

Il Passivo concordatario chirografario viene indicato dalla Società in complessivi € 625.793 mila, al netto delle compensazioni.

Per chiarezza espositiva, si riporta di seguito il dettaglio delle voci contenute nell'Elenco Creditori (Doc. 3 allegato al Piano), alcune delle quali aggregate e diversamente denominate nel Piano (cfr. Tab. 70, p.109):

	Importo totale	Importi in compensazione	Importo
<u>Chirografari</u>			
Debiti verso banche	(95.511.399)	-	(95.511.399)

Debiti verso controllante	(8.307.797)		(8.307.797)
Debiti verso Consorziati Metrebus (Regione Lazio – Trenitalia – Cotral)	(148.077.845)	54.271.856	(93.805.989)
Debiti per lodo arbitrale Roma TPL	(83.367.242)	-	(83.367.242)
Debiti verso fornitori chirografari	(222.883.363)	-	(222.883.363)
Acconti da clienti	(3.215.961)	-	(3.215.961)
Debiti verso fornitori controllati da Roma Capitale	(58.965.700)	7.505.297	(51.460.403)
Fondi Chirografari	(49.323.534)	-	(49.323.534)
Fondo Interessi Chirografari	(11.457.404)	-	(11.457.404)
Debiti per depositi cauzionali	(664.754)	-	(664.754)
Debiti per pignoramenti	(240.237)	-	(240.237)
Debiti per Risarcimenti	(89.674)	-	(89.674)
Debiti verso lo stato	(480.065)	-	(480.065)
Debiti per quote Metrebus	(4.421)	-	(4.421)
Debiti Diversi	(1.236.656)	-	(1.250.361)
Ratei passivi	(3.730.651)	-	(3.730.651)
Totale chirografari	(687.556.704)	61.777.153	(625.793.255)

13.4.4. Postergato

Il credito vantato dalla controllante Roma Capitale, di natura non commerciale, indicato dalla Società in complessivi € 484.748 mila, viene considerato postergato e la Proposta di concordato preventivo, come integrata e modificata dalla Ricorrente, non ne prevede il soddisfacimento nell'ambito del Piano, neanche mediante SFP.

13.4.5. Debiti della continuità

Il Piano, nella descrizione del Passivo concordatario, distingue una parte dei crediti privilegiati collocandoli nella categoria denominata “Debiti della continuità”, per complessivi € 131.851 mila, dei quali prevede il soddisfacimento con i flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale.

Tale posta comprende, in particolare:

- Fondo TFR di € 112.099 mila;
- Debiti verso il Personale indicati in € 19.752 mila; con riferimento alla differenza riscontrata, si richiama quanto illustrato al precedente Par 15.4.2.

14. LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

La proposta di concordato preventivo della Società, come integrata e modificata dalla Ricorrente- in conformità al Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC, modificato con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci in data 23.5.2015, per atto del Notaio Luca Tucci, rep. n. 8019, racc. n. 2822 (il "Regolamento SFP"), allegato *sub* doc. 14 alla Memoria di chiarimenti del 29.5.2018 -, prevede ⁽⁸⁸⁾:

- (i) il pagamento integrale, entro un anno dall'omologazione, dei crediti prededucibili (spese della procedura e compenso dei professionisti e consulenti che hanno curato la predisposizione del Piano);
- (ii) il pagamento integrale, entro un anno dall'omologazione, dei crediti assistiti da privilegio;
- (iii) il pagamento parziale, nella misura del 31%, entro tre anni dall'omologazione, dei crediti chirografari ("Onere Concordatario");
- (iv) l'assegnazione satisfattiva, all'omologazione, degli Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo A e di Tipo B, che attribuiscono a ciascun Titolare il diritto a percepire i proventi generati dalla continuità aziendale della Società di spettanza del socio Comune, ivi inclusi quelli rivenienti a titolo di sovrapprezzo azioni e/o in conto capitale ("Diritto ai Proventi"), rappresentati, dopo l'approvazione del bilancio, da: (i) il 30% del Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato dagli Ammortamenti come da Schemi di Bilancio (Conto Economico) (cfr. art. 2425 c.c.) (ferma restando una giacenza di liquidità minima, residua alla distribuzione, di € 20 milioni, secondo quanto previsto all'art. 4.3 del Regolamento SFP); (ii) le riserve disponibili di ATAC, come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria, secondo le tempistiche e le percentuali stabilite agli artt. 4.1.1 e 4.1.2 del Regolamento SFP.

⁽⁸⁸⁾ Sebbene il contenuto essenziale del Regolamento SFP sia già stato riportato nel Cap. 9, lo si riferisce nuovamente qui per maggiore comodità di lettura.

Il Diritto ai Proventi dei Titolari degli SFP di Tipo A sorge a seguito del preliminare soddisfacimento, da parte della Società, dell'Onere Concordatario, e consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto a Roma Capitale e successivamente alla scadenza del piano concordatario, dunque, a partire dal 2022, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l'Onere Concordatario, attraverso la distribuzione dei Proventi distribuibili fino al raggiungimento di una soglia pari al 30% del valore nominale del Credito Chirografario ("Primo Riparto") e, dunque, fino al raggiungimento, tramite Onere Concordatario e Primo Riparto, del 61% del valore nominale del Credito Chirografario.

Il Diritto ai Proventi dei Titolari degli SFP di Tipo B sorge a seguito del preliminare soddisfacimento, da parte della Società, dell'Onere Concordatario e del Primo Riparto, e consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto a Roma Capitale, una percentuale ulteriore in aggiunta a quella conseguita tramite l'Onere Concordatario ed il Primo Riparto, attraverso l'attribuzione dei Proventi distribuibili fino al raggiungimento di una soglia pari al 39% del valore nominale del Credito Chirografario ("Secondo Riparto") e, dunque, fino al raggiungimento, tramite Onere Concordatario, Primo Riparto e Secondo Riparto, del 100% del valore nominale del Credito Chirografario.

Nel caso di liquidazione della Società prima del raggiungimento del Primo Riparto o del Secondo Riparto (congiuntamente, i "Riparti"), ciascun Titolare degli SFP ha diritto, con priorità rispetto al Socio, fino a concorrenza del soddisfacimento previsto mediante i Riparti, alla partecipazione alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo di liquidazione della Società, al netto dei pagamenti di tutti i creditori della Società, di imposte, tasse e tributi, come risultante dal bilancio finale di liquidazione.

Gli SFP hanno durata pari alla durata della Società e non sono suscettibili di frazionamento né sono trasferibili.

Si rimanda, per le ulteriori caratteristiche, contenuto, diritti, modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché per la disciplina della circolazione e del funzionamento degli SFP, al "Regolamento

SFP” (*sub* doc. 14 alla Memoria di Chiarimenti del 29.5.2018), altresì allegato allo Statuto della Società, a costituirne parte integrante.

15. PIANO INDUSTRIALE 2018-2021

15.1. Assunzioni del Piano industriale

Il Piano contiene una serie di interventi di natura industriale e finanziaria finalizzati a realizzare il processo di risanamento imprenditoriale indispensabile per garantire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Segnatamente, la Società ha individuato una pluralità di azioni di ottimizzazione, recupero di efficienza e sviluppo, verificandone la fattibilità. Le iniziative identificate sono state, successivamente, selezionate in relazione al grado di attuabilità, al livello di alea e all'impatto economico-finanziario potenzialmente generabile nel periodo di Piano.

Il Piano è stato redatto sulla base di un approccio che prevede la periodicità mensile delle proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie e l'articolazione per linea di *business*/area funzionale. Tuttavia, dal punto di vista espositivo, i dati sono stati presentati su base annuale.

Seppure i dati di partenza del Piano fanno, correttamente, riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l.f. (17.9.2017), il documento recepisce, come base per lo sviluppo delle proiezioni economiche, il preconsuntivo gestionale 2017 predisposto dalla Società. Al riguardo, va rammentato che il preconsuntivo appena richiamato presenta risultati leggermente diversi rispetto al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e approvato dall'assemblea in data 21.9.2018. Tuttavia, i dati consuntivi sono migliori di quelli preventivi di talché lo scostamento citato non incide negativamente sui risultati attesi relativi alle annualità successive.

Ciò premesso, il Piano è stato elaborato su un arco temporale che giunge al 3 dicembre 2021, in considerazione della Decisione di Giunta Capitolina n. 1 del 4.1.2018, approvata con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 16.1.2018, con la quale è stata prorogata di un biennio la scadenza dell'attuale Contratto di Servizio con il Comune di Roma per il "servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana, del servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché del servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete periferica esternalizzata" (di seguito, *breviter*, anche "TPL"), principale *business* gestito dalla Società.

Per tale motivazione, il Piano, con riferimento al 2021, riporta grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie riferite al periodo 1 gennaio – 3 dicembre. In relazione agli altri Contratti di Servizio, il Piano, in via cautelativa, assume:

- la scadenza del 3.12.2019, conformemente al contratto in vigore, in ordine all'affidamento, da parte del Comune di Roma, dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada (definita anche “mobilità privata”);
- la scadenza del 30.5.2019, in relazione all'affidamento, da parte della Regione Lazio, della gestione delle ferrovie concesse (Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti).

Alla scadenza di tali accordi, il Piano ipotizza il trasferimento dei relativi rami d'azienda, comprensivi dei rapporti di lavoro e di tutti i costi diretti e indiretti di competenza.

Il Piano ipotizza, inoltre:

- la cessazione al 30.6.2018 dell'attività in favore del Comune di Roma per il supporto al procedimento sanzionatorio, così come da accordi tra le parti. Nel frattempo, il contratto è scaduto, ma la Società sta proseguendo l'attività in attesa del perfezionamento e dell'entrata in vigore del contratto “ponte” tra AequaRoma e ATAC, con termine prorogabile al 31.12.2018;
- il mantenimento della gestione dei parcheggi di prossimità presso il territorio del Comune di Roma (Trieste, Metronio, Partigiani, Auditorium, El Alamein) sino al 3.12.2019, in coerenza con l'orizzonte temporale del Piano stesso.

Le previsioni di Piano sono state formulate in coerenza con i dati pregressi ed in funzione delle possibili linee di evoluzione prospettica. Al riguardo, è certamente utile richiamare il nuovo accordo siglato in data 27.11.2017 con le Organizzazioni Sindacali, i cui contenuti hanno un impatto assai significativo sul processo di contenimento dei costi che la Società sta implementando.

In linea generale, l'accordo sindacale prevede:

- l'incremento dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 39 ore;
- l'introduzione di meccanismi di *job rotation*.

Per quanto riguarda gli autisti di superficie (autobus, autobus elettrici, filobus, tram), l'accordo prevede:

- l'aumento della durata massima del turno da 6h20 a 6h40;
- l'azzeramento dell'indennità per i turni eccedenti 6h20 di durata, in precedenza fissata in € 10;
- l'aumento della durata massima dei c.d. turni a nastro (ovvero turni che contengono al proprio interno un'interruzione del tempo di guida), da 8h30 a 9h;
- la rimodulazione delle indennità per i turni a nastro: il riconoscimento di € 30 per ciascun turno a nastro feriale di durata massima di 8h, il riconoscimento di € 32 per ciascun turno a nastro feriale superiore alle 8h e il riconoscimento di € 45 per ciascun turno a nastro domenicale o festivo.

Per quanto riguarda i macchinisti delle linee metropolitane, l'accordo prevede:

- la costruzione dei turni guida in funzione del numero di giri programmati (un giro è un viaggio di andata e ritorno tra i due capolinea, ossia due corse);
- l'incremento dei giri medi per turno sino a 3.

Circa i macchinisti delle ferrovie, l'accordo prevede l'aumento del numero di giri medi per turno sino a un massimo del 15% rispetto alla situazione precedente.

Il contratto stabilisce, inoltre, una pluralità di interventi nel settore manutenzione, come l'incremento della manutenzione programmata, anche tramite attività su 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, attraverso prestazioni lavorative su 3 turni di servizio.

Sono previsti, infine:

- la riconversione di parte del personale indiretto verso attività di supporto all'esercizio, sino a un massimo di 300 FTE (*Full Time Equivalent*);
- il rafforzamento dell'organico di verifica tramite un incremento di 100 risorse da impiegare a tempo pieno nell'attività di operatore qualificato della mobilità, con mansioni di addetto alla verifica dei titoli di viaggio.

Come osservato, il Piano incorpora l'assunzione cautelativa della cessazione della gestione dei servizi di mobilità privata (servizi complementari al trasporto pubblico locale, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada) e delle ferrovie concesse (Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-

Giardinetti) alla naturale scadenza degli affidamenti regolati degli attuali Contratti di Servizio rispettivamente con Comune di Roma e la Regione Lazio. Inoltre, sempre alle medesime scadenze, il Piano recepisce l'ipotesi di trasferimento a terzi dei relativi rami d'azienda, comprensivi di tutti i ricavi e i costi diretti e indiretti ad essi associati, ivi inclusi i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti, il cui lavoro è riferibile alle attività in oggetto. Tale ipotesi appare giuridicamente fondata, così come risulta dal parere legale che la Società ha richiesto allo Studio Massimo Malena & Associati di Roma nel quale si legge, tra l'altro (pagina 4 del citato parere), che:

- a) *«tenuto conto del contesto normativo di riferimento (Art. 26 RD 148/1931, DL 50/2017, Art. 2112 cc, CCNL autoferrotranvieri), si chiede di conoscere se l'affidamento dei servizi in precedenza gestiti da ATAC a diverso gestore, mediante affidamento diretto ovvero procedura competitiva, integri una ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda»;*
- b) *“ove si ritenga integrata l'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, ovvero si ravvisi comunque un obbligo in capo al nuovo gestore di prendere in carico il personale precedentemente impegnato nei medesimi servizi, si chiede di conoscere i criteri per individuare le risorse interessate da tale passaggio, in particolare i criteri per determinare ed individuare l'incidenza sul complesso delle risorse impiegate in funzioni di staff trasversali (Area amministrazione del personale, Formazione, Sicurezza, Area Legale) e non direttamente assegnate ai due rami operativi in questione”.*

Così come riportato nel menzionato parere, infatti, *“con riferimento ad entrambi i servizi succitati, la contrattazione collettiva autoferrotranvieri – art. 16 CCNL 28.11.2015 – in ogni caso di subentro di nuovo gestore impone il passaggio del personale, con conservazione dei diritti acquisiti e dell'anzianità maturata nonché del trattamento di cui al contratto collettivo di provenienza, salvo armonizzazione successiva”* (p. 34-35 del parere); inoltre, *“ai fini dell'individuazione del personale da materialmente trasferire in ipotesi di cessione di ramo d'azienda, si applica un criterio di prevalenza rispetto all'attività svolta dal singolo lavoratore. Con il predetto criterio, oltre al personale di esercizio evidentemente destinato al trasferimento, potranno e dovranno essere trasferiti anche i lavoratori c.d. addetti indiretti, cioè addetti in misura prevalente ad attività correlate al ramo di attività trasferito (vedi personale tecnico-amministrativo)”* (p. 35 del parere).

Per la quantificazione di ricavi e costi trasferibili al subentrante nella gestione del servizio (ad es., costo del lavoro) o cessanti (ad es., costo per energia elettrica di trazione), la Società ha conferito al Dott. Alessandro Ireneo Baratta incarico professionale. Dall'elaborato redatto dal medesimo, sottoscritto e consegnato in data 17.1.2018 (cfr. allegato 10 al Ricorso della Società del 26.1.2018), che si è basato sui dati del consuntivo gestionale 2016 e del preconsuntivo gestionale 2017, emerge che *“si possa, nel caso di cessazione / trasferimento di tale ramo, ritenere chiaro ed attendibile il valore di ricavi e costi cessanti indicato e del MOL correlato [...] si ritiene altresì che il dimensionamento del personale indiretto sia attendibile in quanto legato al reale funzionamento del ramo oggetto di analisi”* (p. 35 e 37 della perizia).

Alla data, rispettivamente, ipotizzata per il termine delle due attività in oggetto, il Piano recepisce la cessazione dei ricavi e dei costi ad esse inerenti, quantificati sulla base di ciò che è attualmente attribuito dalla Società ai *business* stessi.

A fini cautelativi, nel Piano, non è stato previsto l'incasso derivante dal trasferimento, tramite vendita o locazione, dei cespiti di proprietà della Società (ad es., treni della linea ferroviaria Roma-Lido).

La Società ha stimato in € 27,6 milioni il valore di realizzo dei cespiti riferiti al ramo delle ferrovie concesse alla data di cessazione del contratto. Tale importo è riportato tra i crediti, negli stati patrimoniali prospettici del 2019-2021, e non subisce alcuna movimentazione, proprio perché la Società, cautelativamente, non ne ha previsto l'incasso.

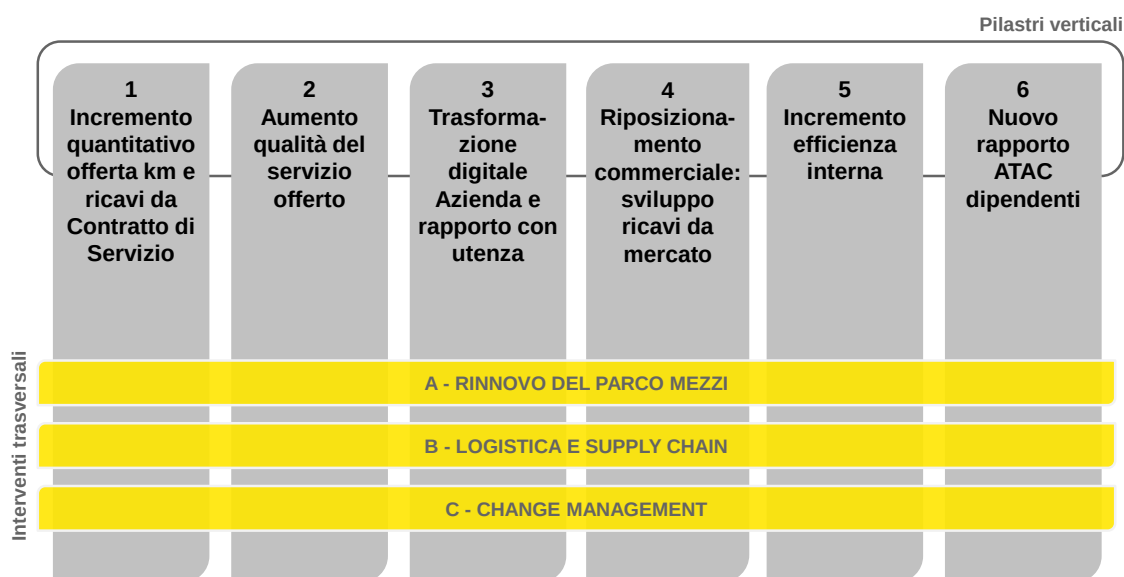
In sintesi, le previsioni formulate sono prudenziali per due ordini di motivazioni:

- non è scontato che la Società cessi di esercitare le attività di cui ai contratti precedentemente richiamati. In caso di prosecuzione nell'erogazione dei servizi in essi indicati, ATAC continuerebbe a generare margini, che andrebbero a rafforzare la sua capacità di produrre flussi di cassa, con conseguenze favorevoli in termini di risorse finanziarie destinabili al soddisfacimento delle pretese dei creditori;
- il Piano non ipotizza, in caso di cessazione dell'attività, alcun beneficio legato al trasferimento dei beni di proprietà della Società al terzo gestore subentrante. Viceversa, è ragionevole assumere che vi possano essere vantaggi derivanti dal trasferimento degli *asset* in questione.

15.2. Pilastrì e linee di azione anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla società debitrice

Il Piano è stato elaborato sulla base di sei “pilastrì”, che costituiscono le linee guida essenziali del percorso di risanamento della Società e sono, fondamentalmente, legati allo sviluppo dei principali processi operativi, industriali e commerciali. A questi, si affiancano tre interventi trasversali, contraddistinti da una maggiore interfunzionalità, al fine di garantire le condizioni di sostenibilità industriale ed economica necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di Piano (rinnovo del parco mezzi, interventi di ottimizzazione della logistica e della *supply chain* e processo di *change management*).

Figura 1: Pilastrì verticali e interventi trasversali del Piano Industriale



Come è stato rilevato precedentemente, il Tribunale, con Decreto del 21.3.2018, ha formulato una pluralità di rilievi, alcuni dei quali attinenti proprio ai pilastri a fondamento del Piano. Nei paragrafi successivi del presente capitolo tali rilievi, seppure già sinteticamente richiamati, verranno ripresi per evidenziare i chiarimenti della Società e le valutazioni degli scriventi.

15.2.1. Primo pilastro: Incremento quantitativo offerta chilometrica e ricavi da Contratto di Servizio

L'accrescimento del volume di produzione chilometrica costituisce l'elemento primario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari a fondamento del Piano e, conseguentemente, la massima soddisfazione dei creditori. Invero, l'aumento delle percorrenze chilometriche determina un incremento dei ricavi sia per quanto riguarda i corrispettivi da Contratto di Servizio che per quanto attiene ai proventi da traffico, con effetti positivi sul livello di copertura dei flussi di costo rigidi.

L'incremento della produzione è, inoltre, condizione indispensabile per il conseguimento del Livello Adeguato di Servizio ("LAS") previsto dal Contratto di Servizio del 2015 e, successivamente, individuato su base annua entro il 31/10 dell'anno precedente.

La tabella successiva riporta l'evoluzione della produzione chilometrica nelle diverse annualità di Piano e ripartita tra superficie, linee metropolitane e ferrovie concesse.

Tabella 1 ⁽⁸⁹⁾: Produzione chilometrica per mezzo di trasporto

Produzione chilometrica (migliaia di km)	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI	2021 PI 12 mesi
Superficie (vetture*km)	86.060	88.587	94.229	99.333	92.610	101.014
Gomma	81.685	84.077	89.605	94.656	88.289	96.295
Tram	4.374	4.510	4.624	4.677	4.321	4.718
Metro (treni*km)	8.135	8.555	8.821	9.039	8.522	9.307
Linea A	3.329	3.447	3.579	3.692	3.455	3.772
Linea B/B1	3.294	3.581	3.710	3.794	3.555	3.886
Linea C	1.512	1.527	1.532	1.553	1.512	1.649
Ferrovie (treni*km)	3.714	3.758	1.659	-	-	-
Roma-Giardinetti	1.617	1.644	700	-	-	-
Roma-Lido	1.562	1.573	704	-	-	-
Roma-Viterbo	535	540	255	-	-	-

I dati richiamati nella precedente tabella includono:

- i km effettivamente realizzati da ATAC;
- i km non percorsi a causa di scioperi proclamati e non precettati, che hanno impedito alla Società di poter svolgere regolarmente il servizio;

⁽⁸⁹⁾ All'interno di tutte le tabelle del presente capitolo, "C" indica i dati consuntivi, "PC" dati di preconsuntivo e "PI" i dati di Piano Industriale; ove non indicato diversamente, l'annualità 2021 fa riferimento al periodo dall'1.1.2021 al 3.12.2021 01/01/2021 al 03/12/2021; "PI" (12 mesi) indica i dati di Piano calcolati sull'intero anno.

- i km non realizzati a causa di altri eventi di forza maggiore, che hanno impedito all'ATAC di svolgere regolarmente il servizio.

La Società eroga anche produzioni speciali (ad es., servizio integrato svolto in occasione del 1 maggio), con una percorrenza chilometrica residuale.

L'accrescimento dei volumi ipotizzato nel Piano deriva da un'evoluzione favorevole di entrambe le sue componenti essenziali: disponibilità dei mezzi e produzione chilometrica generabile dalle risorse dedicate alla guida.

Il maggior numero di mezzi disponibili è legato all'ampio programma di investimenti di sostituzione e di manutenzione, concentrato, prevalentemente, sugli autobus.

In merito, il Piano prevedeva, inizialmente, l'immissione nel parco autobus di circa 760 nuovi mezzi, così ripartiti:

- 2017: 15 mezzi coperti da finanziamento Giubileo (già entrati in esercizio);
- 2019: complessivi 278 mezzi, di cui:
 - 200 acquisto del Comune di Roma tramite fondi propri;
 - 58 da finanziamento POR FESR;
 - 20 autobus elettrici ricondizionati in autofinanziamento;
- 2020: complessivi 370 mezzi, di cui:
 - 250 in autofinanziamento;
 - 100 acquisto del Comune di Roma tramite fondi propri;
 - 20 autobus elettrici ricondizionati in autofinanziamento;
- 2021: complessivi 97 mezzi, di cui:
 - 77 in autofinanziamento;
 - 20 autobus elettrici ricondizionati finanziamento.

Si riportano le anzidette informazioni in specifica tabella.

Tabella 2: Dettaglio ingresso nuovi mezzi nel parco gomma

Ingresso Mezzi	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI	Totale
Autofinanziamento	-	-	20	270	97	387
Acquisto da parte di Comune di Roma	-	-	200	100	-	300
Altri finanziamenti pubblici	15	-	58	-	-	73
Totale	15	-	278	370	97	760

Successivamente, la Società, senza modificare le ipotesi di utilizzo delle risorse finanziarie proprie da destinare all'aumento del parco mezzi, ha deciso di acquistare bus ibridi, che presentano costi unitari più elevati. Parallelamente, il Governo nazionale e la Regione Lazio hanno dato attuazione a quanto previsto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 25 del 23.5.2017, attribuendo a Roma Capitale la somma di € 17.630 mila, per l'acquisto di nuovi bus, con impegno della stessa a cofinanziare l'ulteriore quota di € 5.876 mila ⁽⁹⁰⁾. In altre parole, se da un lato, l'ipotesi di acquistare in autofinanziamento di autobus ibridi produce una riduzione del numero dei mezzi che saranno disponibili rispetto al Piano, dall'altro, il finanziamento aggiuntivo, sempre rispetto alle previsioni, di € 17.630 mila consente maggiori possibilità di approvvigionamento; l'effetto netto è, comunque, leggermente peggiorativo in termini di numero di bus acquistabili.

Sempre riguardo alla questione mezzi di superficie, la Società ha inviato agli scriventi una nota, datata 6.10.2018 e denominata "Acquisto nuovi bus. Aggiornamento sugli sviluppi della gara Consip e ulteriori azioni per l'incremento della disponibilità del parco".

Dal documento si ricava che il numero di nuovi mezzi di superficie è stato ridotto a n. 742. Le variazioni riguardano le annualità 2019, 2020 e 2021, atteso che, nel 2018, non era previsto l'ingresso di alcun autobus. In particolare:

- nel 2019, vi è un incremento della disponibilità di mezzi in autofinanziamento, che passano da n. 20 a n. 25 e una riduzione di quelli finanziati, da n. 258 a n. 239 con un effetto netto in diminuzione di n. 14 unità;
- nel 2020, vi è un decremento della disponibilità di mezzi in autofinanziamento, che passano da n. 270 a n. 220 e un aumento di quelli finanziati, da n. 100 a n. 180, con un effetto netto in aumento di n. 30 unità;
- nel 2021, vi è un decremento della disponibilità di mezzi in autofinanziamento, che passano da n. 97 a n. 63, con un effetto netto in diminuzione di n. 34 unità.

⁽⁹⁰⁾ Dalla nota inviata da Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti, datata 3 agosto 3.8.2018, inviata a Industria Italiana Autobus S.p.A. e avente per oggetto i preordini relativi alla Gara Consip "Acquisto Autobus 3", lotti 2, 3 e 4, consta che, su un totale di n. 227 autobus, la quota finanziata con fondi derivanti dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammonta a n.72 mezzi.

A tale proposito, va sottolineato che una parte dei mezzi finanziati derivano da un bando Consip nel quale è risultata aggiudicataria (n. 227 unità) la Industria Italiana Autobus S.p.A., che avrebbe dovuto consegnare a Roma Capitale le fidejussioni previste dalla Convenzione Consip ai fini della sottoscrizione dei contratti di fornitura e che, viceversa, ha domandato, con comunicazione del 16.10.2018, un differimento di 15 giorni. Invero, sorprende che possa aver partecipato ad una gara Consip una società notoriamente in crisi, senza che la medesima Consip, chiedesse, immediatamente, la dimostrazione della capacità patrimoniale e finanziaria del partecipante (vi si ritornerà al Cap. 23)

Industrie Italiane Autobus S.p.A. ha, poi, informato Roma Capitale della positiva evoluzione del “percorso” avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di favorire il superamento della crisi anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici in grado di supportarla dal punto di vista industriale e finanziario. Hanno manifestato interesse al riguardo, oltre a Leonardo Finmeccanica, già socio di minoranza, anche Ferrovie dello Stato e Invitalia. La Società ha riferito agli scriventi che, in base a colloqui informali, l'operazione di ingresso dei tre soggetti pubblici richiamati dovrebbe perfezionarsi entro il mese di novembre. Per tale motivazione, ATAC assume che Roma Capitale possa sottoscrivere il contratto di fornitura entro fine anno e che i mezzi potranno essere consegnati a partire da luglio 2019, con consegne mensili di circa n. 30 unità.

Dal momento che le nuove ipotesi di disponibilità dei mezzi, soprattutto nelle tempistiche di consegna relative all'annualità 2019, sono peggiorative rispetto al Piano, la Società, per evitare penalizzazioni in termini di ricavi, che inciderebbero negativamente sui flussi di cassa, ha intenzione di pubblicare in ambito europeo un Avviso di Manifestazione di interesse diretto a verificare la disponibilità di autobus a noleggio per un periodo di 12/18 mesi da adibire a servizio di TPL. L'avviso dovrebbe avere ad oggetto n. 100 mezzi con l'obiettivo di utilizzarne almeno n. 50 dai primi mesi del 2019.

La Società ha allegato all'anzidetta nota un documento (all. 7) finalizzato a fornire una valutazione economica relativa al noleggio di n. 50 autobus a partire dal 2019, riportando alcuni dati di ricavi e costi associati all'iniziativa. Al riguardo, gli scriventi ritengono che, se tale azione correttiva è diretta a garantire le medesime percorrenze chilometriche previste nel Piano, l'unico elemento da

considerare, in una logica di analisi differenziale, è il costo del noleggio. Infatti, in caso di disponibilità dei mezzi acquistati da Roma Capitale, tutti gli altri ricavi e costi avrebbero avuto dinamiche simili. In sintesi, tale alternativa, rispetto all'ipotesi di Piano, produce un aumento dei costi compreso tra € 1 milione (in caso di costo unitario pari a € 20 mila) e € 1,5 milioni (in caso di costo unitario pari a € 30 mila) annui. Si tratta di importi non particolarmente rilevanti rispetto alle dinamiche economiche della Società, anche considerando che, sinora, i risultati a consuntivo del I, II e III trimestre 2018 sono stati superiori rispetto a quelli previsti.

Tuttavia, da un punto di vista generale, va osservato che:

- la diminuzione complessiva dei mezzi, da n. 760 a n. 742, è di entità modesta, di talché non dovrebbe incidere sulle previsioni di Piano, in quanto è sufficiente assumere un leggero aumento del tasso di utilizzo dei beni per raggiungere le medesime percorrenze chilometriche;
- le criticità nella fornitura dei mezzi da parte di Industria Italiana Autobus S.p.A. (n. 227 unità) non devono essere sottovalutate, in quanto, seppure vi è una manifestazione di interesse da parte di tre soggetti pubblici, il rischio di posticipazione/mancata consegna degli autobus non può essere escluso (come già anticipato su questo profilo critico si soffermerà l'attenzione nel Cap.23).

Dal punto di vista finanziario, nel Piano, sono previsti circa € 89 milioni di investimenti autofinanziati in nuovi mezzi, che si aggiungono ai circa € 118 milioni, tra acquisti da parte del Comune di Roma e investimenti finanziati da terzi (al netto dei fondi Giubileo per l'acquisto dei 15 mezzi entrati nel "parco" alla fine del 2017), per un totale appena inferiore a € 210 milioni. Come riferito in precedenza, a tale importo, vanno aggiunte le risorse di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.25 del 23.1.2017 pari a € 17,6 milioni non previste a Piano.

Il Piano ipotizza, inoltre, nel periodo 2018-2020, interventi di manutenzione straordinaria per oltre € 16 milioni su circa 950 autobus attualmente presenti nel parco mezzi (Iveco CNG, Mercedes Citaro urbano e suburbano, Iveco Citelis 12 e 18 metri) così ripartiti:

- 2018: 420 interventi;
- 2019: 447 interventi;

- 2020: 80 interventi.

In merito, è opportuno osservare che, secondo le risultanze del documento elaborato dalla Società su richiesta degli scriventi e intitolato “Nota di aggiornamento sull’attuazione delle misure previste nei pilastri del Piano” del 25.10.2018 (p. 14), nell’ambito delle attività programmate sono state avviate le manutenzioni straordinarie delle subflotte Iveco Citelis e Iveco Cursor CNG, per un totale di circa 700 autobus:

- 330 Iveco Citelis, “più giovani”, con l’obiettivo di effettuare la manutenzione straordinaria dopo 5 anni di esercizio e mantenere l’affidabilità nel tempo;
- 372 Iveco Cursor CNG (a metano), più vecchi, per assicurarne l’impiego in servizio nei prossimi 5 anni.

Per entrambe le attività, è previsto un tasso complessivo di produzione di 10 vetture/settimana. Tale attività potrà, quindi, consentire l'aumento di servizio e la diminuzione dei guasti in esercizio durante il 2019 e il 2020, come da Piano. La Società sottolinea che l’avvio delle attività operative ha subito un lieve slittamento temporale per i tempi necessari alla predisposizione dei capitolati, all’esecuzione delle gare e alla consegna degli appalti. I soggetti affidatari hanno incontrato una serie di criticità nel completare l’approvvigionamento del notevole numero di materiali e ricambi richiesti ai fini dell’esecuzione delle attività stesse nei mesi estivi.

Secondo le previsioni di Piano, il parco di mezzi di superficie che ne deriva, alla fine di ciascuna annualità, è:

- 2017: 1.998 (comprensivi dei 15 mezzi coperti da finanziamento Giubileo);
- 2018: 1.943 (55 rottamazioni / dismissioni);
- 2019: 2.023 (198 rottamazioni / dismissioni, 258 nuovi mezzi, recupero di 20 autobus elettrici);
- 2020: 2.043 (350 rottamazioni / dismissioni, 350 nuovi mezzi, recupero di 20 autobus elettrici);
- 2021: 2.051 (89 rottamazioni / dismissioni, 77 nuovi mezzi, recupero di 20 autobus elettrici).

In realtà, come sottolineato in precedenza, la Società ha rivisto le stime riguardanti l'ingresso di nuovi mezzi nel triennio 2019-2021, di talché, in caso di invarianza delle rottamazioni, il parco superficie dovrebbe essere:

- 2019: 2.009 (198 rottamazioni / dismissioni, 239 nuovi mezzi, recupero di 25 autobus elettrici);
- 2020: 2.059 (350 rottamazioni / dismissioni, 380 nuovi mezzi, recupero di 20 autobus elettrici);
- 2021: 2.033 (89 rottamazioni / dismissioni, 48 nuovi mezzi, recupero di 15 autobus elettrici).

Il programma di rinnovo consente di contrarre in maniera significativa l'età media dei mezzi di superficie, da 11,5 anni nel 2018 a 8,3 anni nel 2021, con evidenti vantaggi sia sulla quantità di servizio erogabile in termini di percorrenze chilometriche che sul livello di qualità delle prestazioni.

Parallelamente, le azioni previste favoriscono un incremento dell'affidabilità dei mezzi e una conseguente diminuzione del tasso di guasto in linea che, all'attualità, determina una perdita di percorrenze stimabile in circa 5 milioni di chilometri, con conseguenze negative in termini di ricavi sia per Contratto di Servizi che da traffico.

Con riferimento ai mezzi diversi da quelli su gomma (tram, metropolitane e ferrovie), il Piano assume un aumento della produzione chilometrica derivante da una serie di azioni volte all'incremento della disponibilità e dell'affidabilità del "parco", mentre non si prevedono investimenti in nuovi mezzi.

Per la componente metroferro (insieme di linee metropolitane e linee ferroviarie), il Piano, prudenzialmente, non valorizza gli interventi previsti dalla Legge di Bilancio 2017 (c.d. "cura del ferro"), che contiene rilevanti finanziamenti per acquisto e manutenzioni straordinarie (oltre € 400 milioni destinati a Roma) ⁽⁹¹⁾, così come quelli previsti dal bilancio previsionale 2018-2020 del Comune di Roma (nel periodo complessivamente pari a € 170 milioni per le linee metropolitane).

⁽⁹¹⁾ Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2018 n.360 indica la ripartizione delle risorse stanziato sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale denominato "Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa" a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art.1, comma 140, della legge 11.12.2016 n.232, pari a € 1.397.000 mila, come previsto dal D.M. 22.12.2017 n.587. Dall'allocazione richiamata, consta che, al Comune di Roma, è stato attribuito un importo di € 425,25 milioni da impegnare per investimenti sulle linee A e B della metropolitana.

Secondo le assunzioni della Società, l'incremento di produzione sarà sostenuto da una serie di interventi volti ad assicurare il miglioramento della disponibilità e dell'affidabilità del parco mezzi complessivo, tra cui, in particolare, l'introduzione di un nuovo modello manutentivo in grado di garantire una maggiore produttività delle officine e una più elevata efficacia dell'azione manutentiva. Evoluzione favorita anche da quanto previsto all'interno dell'accordo siglato dalla Società con le OO.SS. in data 27.11.2017, dalla riattivazione della catena di fornitura di materiali e ricambi e da una serie di investimenti per la digitalizzazione di alcuni progetti.

In virtù delle misure richiamate, la Società prevede di raggiungere al 2021 una disponibilità media del parco gomma dell'80% (rapporto uscita mattutina mezzi / parco), a fronte di un dato medio 2017 pari al 63%, e un sostanziale miglioramento dei KPI (*Key Performance Indicator*) aziendali (ad es., incremento della regolarità dei servizi, riduzione dei km persi per guasti di linea).

In relazione alla linea metropolitana C, la Società sottolinea il positivo impatto atteso dell'entrata in esercizio nel 2018 della nuova stazione San Giovanni.

Sul versante del personale, a giudizio dell'ATAC, l'incremento di produzione è sostenuto sia dall'aumento dell'organico di guida di superficie (autisti) sia dalle azioni a supporto della produttività.

Il Piano ipotizza, infatti, l'assunzione di 620 autisti nel periodo (a partire dal 2019), a fronte delle circa 200 uscite, con un saldo netto di circa 420 FTE, correlati direttamente all'introduzione di nuovi autobus e all'incremento della produzione chilometrica supportata anche da maggiore produttività. Si tratta di un aumento significativo, atteso che il numero di autisti in servizio è di circa 5.400, di talché l'incremento ipotizzato è pari all'incirca all'8% della forza lavoro attuale ⁽⁹²⁾. Il parametro di riferimento impiegato per la quantificazione del costo addizionale è quello medio ATAC per i neoassunti nel ruolo e, al momento dell'assunzione, saranno utilizzati gli strumenti disponibili per contenere tale costo.

A questi elementi la Società sta affiancando ulteriori leve d'azione, che favoriscono un aumento della produttività delle risorse a seguito della formalizzazione del nuovo accordo sindacale del 27.11.2017. Segnatamente, incidono in modo rilevante:

⁽⁹²⁾ Per l'esattezza, il numero di autisti in servizio al 31 agosto 2018 è pari a 5.459.

- l'aumento dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 39 ore, l'incremento della durata massima del turno di guida degli autisti, la maggiore possibilità di ricorrere ai turni a nastro;
- l'incremento per i servizi metroferro, del numero medio di giri per turno del singolo macchinista / capotreno; per la componente relativa alle linee metropolitane, la produttività media dei macchinisti è prevista in aumento di circa l'8%;
- la progressiva riduzione del tasso di assenteismo del personale di guida e degli altri addetti, compatibilmente con il livello minimo incompressibile (ad es., congedi parentali, Legge 104).

Peraltro, la produttività degli autisti beneficia di un lieve incremento della velocità commerciale derivante da azioni di ottimizzazione delle linee di esercizio, razionalizzazione delle fermate e rafforzamento del sistema di corsie preferenziali, per le quali il Comune di Roma ha stanziato circa € 8 milioni di investimenti per il periodo 2018-2020.

Globalmente, il Piano assume un incremento del 13% della produttività media degli autisti di mezzi su gomma (autobus, autobus elettrici, filobus), come dettagliato nella seguente tabella.

Tabella 3: Produttività ⁽⁹³⁾degli autisti di gomma

Produttività annua autisti	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Gomma	16.130	16.917	17.559	17.965	18.251

L'incremento di produttività indicato nella tabella precedente deriva anche dal rinnovo della flotta e dal previsto incremento dell'efficacia dell'azione manutentiva.

Sul pilastro appena delineato, il Tribunale, nel Decreto del 21.3.2018, a p. 7, ha espresso tre rilievi. Si riportano, di seguito, le anzidette osservazioni e le considerazioni formulate dalla Società nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale (all. 12 alla Nota di deposito documenti e Memoria di chiarimenti del 30.5.2018), per argomentare in modo più approfondito le ipotesi delineate nel Piano.

⁽⁹³⁾ Produzione annua media effettiva (al netto dei km persi per sciopero e altre cause di forza maggiore) per autista.

Rilievo n. 1): *“non è chiaro come la società possa far fronte, con proprie risorse, al pagamento di 89 milioni per il parziale rinnovamento del parco mezzi nel 2020, ovvero nel corso del periodo in cui dovrebbero aver luogo i pagamenti ai creditori concorsuali;*

Con riferimento al rilievo n.1, la Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale prima richiamata, alle p. 8 e segg., ha sostenuto, tra l'altro, che gli *“investimenti di € 89 milioni per il rinnovo parziale del parco mezzi verranno realizzati con le risorse finanziarie generate dalla gestione operativa corrente del periodo compreso tra la fine del 2019 e il 3 dicembre 2021, sostenute dall'effetto dell'aumento della produzione chilometrica, in termini sia di ricavi da Contratto di Servizio sia di ricavi da traffico, generato (anche) per mezzo dell'acquisto degli autobus.*

Pertanto, tali investimenti (€ 89 milioni) di fatto non avvengono con le risorse generate dalla liquidazione dell'attivo patrimoniale e dai flussi di cassa prodotti fino al 3 dicembre 2019.

Si riportano di seguito alcune tabelle estratte dal Piano che mostrano:

- i. la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa netti positivi nel periodo di piano tali da consentire sia l'esecuzione degli investimenti che il pagamento dei crediti concorsuali;*
 - ii. i flussi finanziari netti generati dalla gestione corrente e dalla liquidazione dell'attivo nel periodo settembre 2017 – dicembre 2019 destinati al pagamento dei creditori;*
 - iii. i flussi di cassa della gestione operativa corrente generati negli anni successivi e destinati anche alla esecuzione degli investimenti di cui all'osservazione.*
-
- i. La capacità dell'azienda di generare flussi di cassa netti positivi nel periodo di piano tali da consentire sia l'esecuzione degli investimenti che il pagamento dei crediti concorsuali.*

Tabella 4: Flussi di cassa e impieghi generati nel periodo di piano

Migliaia di Euro	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)	Totale
EBITDA	16.265	67.144	83.462	83.280	81.384	331.534
Imposte correnti	-	-	(673)	(809)	(1.233)	(2.714)
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	16.265	67.144	82.789	82.471	80.151	328.819
Δ Attivo circolante	(20.445)	(526)	12.991	3.705	7.385	3.110
Δ Passivo circolante	25.127	6.688	(16.245)	(6.646)	(9.485)	(562)
Δ Fondi	7.598	(2.196)	(1.758)	(4.509)	(3.786)	(4.651)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	77.778	75.021	74.264	326.717
Capex	(1.617)	(35.076)	(30.223)	(93.337)	(38.685)	(198.938)
Variazione debiti commerciali per Capex	-	11.349	(6.977)	25.001	(26.380)	2.993
Flusso di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(23.727)	(37.200)	(68.335)	(65.065)	(195.946)
Flusso di cassa della gestione corrente	26.928	47.382	40.578	6.685	9.198	130.771
Valori alla base della proposta concordataria						
Flusso di cassa della gestione corrente	26.928	47.382	40.578			114.888
Flusso di cassa da liquidazione attivo	18.839	8.483	54.553	54.514	101.319	237.708
Flusso di cassa da Piano a servizio del Passivo concordatario	45.767	55.865	95.131	54.514	101.319	352.595
Disponibilità liquide iniziali	14.863	60.629	116.494	48.393	5.909	
Disponibilità di cassa a servizio del Passivo concordatario	60.629	116.494	211.625	102.907	107.228	
Ripagamento prededucibile	-	-	(12.827)	-	-	(12.827)
Ripagamento privilegiato	-	-	(150.405)	-	-	(150.405)
Ripagamento chirografario	-	-	-	(96.998)	(96.998)	(193.996)
Totale ripagamento	-	-	(163.232)	(96.998)	(96.998)	(357.228)
Cassa residua	60.629	116.494	48.393	5.909	10.230	

La tabella - che riporta i dati estratti dalle tabelle 102 e 103 del Piano - mostra il flusso di cassa della gestione operativa corrente nel periodo che va dal 18.9.2017 fino al 3 dicembre 2021, che è pari a € 327 milioni (valore cumulato). Esso permette pertanto nell'intero periodo di finanziare tutti gli investimenti previsti nel Piano, che ammontano, comprese le capitalizzazioni dei costi, a complessivi € 196 milioni (valore al netto della variazione dei relativi debiti commerciali, ossia corrispondente agli investimenti effettivamente pagati nel periodo) e di destinare € 115 milioni al pagamento dei crediti concorsuali.

Nel medesimo periodo verrà inoltre liquidata una parte del patrimonio aziendale non strumentale, i cui dettagli sono illustrati nel Piano (Par. 10.1.3), generando risorse finanziarie per € 238 milioni che verranno interamente destinate al pagamento dei crediti concorsuali.

- ii. I flussi finanziari netti generati dalla gestione corrente e dalla liquidazione dell'attivo nel periodo settembre 2017 – dicembre 2019 destinati al pagamento dei creditori

Tabella 5: Generazione del “Flusso di cassa a servizio del Passivo concordatario”

Migliaia di Euro	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)	Totale
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	77.778			177.432
Flussi di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(23.727)	(37.200)			(62.544)
Flusso di cassa della gestione corrente	26.928	47.383	40.578			114.889
Flussi di cassa da liquidazione dell'attivo	18.839	8.483	54.553	54.514	101.319	237.708
Flusso di cassa a servizio del Passivo concordatario	45.767	55.865	95.131	54.514	101.319	352.596

La tabella, che è stata estratta dalla precedente, mette dunque in evidenza come per il pagamento dei crediti concorsuali (ossia i crediti in prededuzione e privilegiati ed il 31% dei crediti chirografari) sono sufficienti le risorse finanziarie generate dalla liquidazione dell'attivo (€ 237 milioni) e dalla gestione corrente del periodo dalla domanda di concordato (settembre 2017) fino al dicembre 2019 (complessivi € 115 milioni).

- iii. *I flussi di cassa della gestione operativa corrente generati negli anni successivi e destinati anche alla esecuzione degli investimenti di cui all'osservazione*

Tabella 6: Generazione del “Flusso di cassa della gestione corrente”

Migliaia di Euro	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)	Post dic-2021	Totale
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	77.778	75.021	74.264		326.717
Flussi di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(23.727)	(37.200)	(68.335)	(65.065)		(195.946)
di cui investimenti per rinnovo del parco	-	-	(945)	(37.702)	(49.665)	(458)	(88.770)
Flusso di cassa della gestione corrente	26.928	47.382	40.578	6.685	9.198		130.771

La tabella (ricavata anche essa dalla precedente tabella 3) mostra come i flussi utilizzati per gli investimenti oggetto dell'osservazione, ossia circa € 89 milioni per il rinnovamento del parco mezzi, si riferiscano quasi esclusivamente a quelli prodotti dalla gestione operativa corrente negli anni 2020 e 2021, successivamente quindi al periodo in cui vengono generate le risorse finanziarie per i pagamenti dei crediti prededucibili, privilegiati e del 31% dei crediti chirografari, e che pertanto l'esecuzione degli investimenti indicati non vada a ridurre le disponibilità finanziarie necessarie all'adempimento della Proposta concordataria”.

Gli scriventi, sulla base delle informazioni disponibili, tenuto conto anche dei risultati emergenti dall'analisi del documento elaborato dalla Società e denominato “Andamento economico gestionale al 30.9.2018”, che mostra risultati migliori in termini di EBITDA rispetto a quelli di Piano, ritengono che

la Società sia in grado di generare risorse finanziarie sufficienti per rimborsare i debiti e investire in nuovi mezzi ⁽⁹⁴⁾.

Rilievo n. 2): *“non è in alcun modo esplicitato quale e in cosa dovrebbe consistere il “nuovo modello manutentivo” (p. 126 del piano) né sono nel piano contenuti concreti riferimenti alle attuali – e, si suppone, inefficienti – modalità di manutenzione, sì da poter compiutamente valutare l’efficacia della dedotta riorganizzazione.”*

Con riferimento al rilievo n. 2, la Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale prima richiamata, alle p. 15 e segg. ha sostenuto, tra l’altro, che *“la capacità di ATAC di realizzare una maggiore produzione chilometrica costituisce il primo degli elementi per il superamento della crisi. A tale fine, in considerazione dell’attuale vetustà del parco mezzi, l’attività di manutenzione rappresenta un elemento focale del Piano, al cui interno sono state pertanto inserite numerose iniziative da realizzare già nel brevissimo termine, tutte facenti parte del nuovo modello manutentivo, per l’incremento della disponibilità e dell’affidabilità del parco stesso.*

Fino a oggi infatti, la vetustà del parco mezzi e le modalità con cui è stata organizzata ed eseguita l’attività manutentiva non hanno consentito di raggiungere dei livelli adeguati di produzione. Tale situazione è ben rivelata dalla tabella che segue, in cui è riportato l’andamento storico della disponibilità del parco mezzi (rapporto tra il numero dei mezzi disponibili al mattino e il parco totale) e dell’età media del parco.

Tabella 7: Andamento storico della disponibilità del parco mezzi e dell’età media del parco lato Gomma (2010-2017)

Indicatore	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero di veicoli disponibili al mattino sul totale in parco mezzi (tasso di disponibilità)	83%	81%	75%	71%	65%	63%	63%	63%
Età media (anni)	7,6	8,6	8,6	9,6	9,4	10,2	11,6	10,7

Per migliorare la capacità produttiva dell’Azienda è stato pertanto definito il nuovo modello manutentivo, che è articolato sulle tre seguenti principali direttrici di intervento:

⁽⁹⁴⁾ La comparazione tra consuntivo al 30.9.2018 e dati di Piano è riportata nel capitolo successivo.

- a) *revisione delle politiche manutentive*;
- b) *nuova organizzazione del lavoro*;
- c) *evoluzione delle modalità operative e degli strumenti a supporto*.

[...omissis...].”.

Ciò premesso, i principali interventi prospettati dalla Società, destinati a produrre effetti positivi sulle attività manutentive, sono:

- il rinnovo del parco mezzi, che consente di superare l’attuale fase emergenziale e programmare in modo adeguato la realizzazione delle attività manutentive;
- la realizzazione in *outsourcing* della manutenzione straordinaria, con smaltimento dell’attuale picco di fabbisogno manutentivo accumulatosi in passato;
- la maggiore focalizzazione sulla manutenzione programmata rispetto a quella correttiva;
- l’introduzione di un nuovo modello di *supply chain* integrato;
- la riorganizzazione del lavoro presso le officine, con una nuova turnazione operativa anche in virtù dell’accordo del 27.11.2017 con le organizzazioni sindacali;
- l’introduzione dei “tempari” sulla base di quanto previsto dalle case costruttrici in termini di tempo standard;
- il ripristino della piena operatività della catena di fornitura di ricambi e materiali;
- l’avvio di nuove gare per l’approvvigionamento di ricambi e materiali.

Dall’insieme di queste azioni, la Società ritiene di poter ottenere un importante contributo alla capacità produttiva e una conseguente generazione di risorse finanziarie. Con riferimento ai mezzi di superficie, essa reputa, anche tramite il contributo del modello manutentivo, di raggiungere un indice di disponibilità del parco pari all’80% (obiettivo 2021) a fronte dell’attuale 63% (valore 2017) e ridurre il tasso di guasto (calcolato come numero di guasti ogni 10.000 km percorsi) da circa 19 (valore 2017) a 11 (obiettivo 2021).

Gli scriventi ritengono che le azioni programmate siano efficaci e coerenti con quanto necessario al fine di eliminare le criticità che hanno influenzato negativamente la disponibilità del parco mezzi e il servizio erogato all’utenza. Naturalmente, sottolineano che è fondamentale, per il conseguimento degli

obiettivi che la Società intende raggiungere, l'ingresso di nuovi mezzi di superficie. Come noto, una parte di essi deve essere messa a disposizione da Roma Capitale, di talché, qualora vi fossero rallentamenti al riguardo, ciò potrebbe influire negativamente sugli interventi pianificati.

Rilievo n. 3: *“la dedotta “ottimizzazione delle linee di esercizio” sconta una certa indeterminatezza, così come il postulato intervento del Comune di Roma per circa 8 milioni.”*

Relativamente al rilievo n. 3, la Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale prima richiamata, alle p. 48 e segg. ha sostenuto, tra l'altro, che *“l'ottimizzazione delle linee di esercizio prevista nel Piano concordatario si basa principalmente su due direttrici: (i) razionalizzazione delle fermate delle linee di Superficie e (ii) realizzazione di corsie preferenziali [...omissis...]*

L'ottimizzazione delle linee di esercizio di Superficie, mediante razionalizzazione delle fermate, costituisce l'obiettivo di un progetto che vede coinvolti Comune di Roma, Roma Servizi per la Mobilità ed ATAC. Tale iniziativa ha prodotto una proposta di variazione su 50 linee [...omissis...]

rispetto alle circa 260 presenti, che è attualmente in fase di condivisione presso i Municipi ed in grado di generare un notevole incremento della velocità commerciale (ossia la velocità media di percorrenza dei mezzi del TPL sulle linee di esercizio, calcolata considerando tutte le soste e i tempi accessori per il completamento della corsa).

Nel test effettuato sulla linea 51 (Lodi MC – Lodi MC) si è rilevata una riduzione del tempo giro (tempistica necessaria per la realizzazione di un giro completo su una linea di esercizio, ossia partire e arrivare al medesimo capolinea), alla quale corrisponde un incremento della velocità commerciale, compresa tra il 12% e il 18% a seconda degli orari (circa 17% media ponderata), come mostrato nella tabella che segue.

Tabella 8: Risultati ottenuti sulla linea 51

Fascia oraria	Orari	Vecchio tempo giro (min)	Nuovo tempo giro (min)	Variazione
Prima mattina	07.30 - 08.30	66	58	-12%
Fascia centrale del servizio	08.30 - 17.30	68	56	-18%
Sera	17.30 - 18.30	76	63	-17%
Variazione media				-17%

Il programma di realizzazione delle corsie preferenziali si pone lo stesso obiettivo di ottimizzazione delle linee di Superficie e di incremento della velocità commerciale [...omissis...]

Alla luce del test sulla linea 51, della prevista applicazione del programma di razionalizzazione delle fermate sulle 50 linee individuate e del programma di sviluppo delle corsie preferenziali, l'obiettivo di incremento della velocità commerciale recepito a Piano concordatario, pari a circa +1,6% a regime, appare cautelativo rispetto alle potenzialità delle azioni previste.

Ipotizzando infatti di poter applicare a tutte le 50 linee in ambito (che rappresentano circa il 33% delle percorrenze complessive) anche solo meno della metà di quanto ottenuto nel progetto pilota in termini di riduzione del tempo giro, si otterrebbe un beneficio complessivo in termini di incremento della velocità commerciale superiore al 2%”.

Gli scriventi osservano che - dall'allegato n. 15 alla Nota di deposito di documenti e Memoria di chiarimenti del 29.5.2018 che riporta l'Estratto del piano di investimenti di Roma Capitale dal 2018 al 2020 - emerge lo stanziamento della somma di € 8 milioni per la realizzazione di corsie preferenziali. Inoltre, rilevano che i risultati ottenuti dalla Società a seguito della sperimentazione sulla linea 51 sono soddisfacenti; pertanto, ritengono che l'obiettivo di aumento della velocità commerciale dei mezzi recepito a Piano e pari all'1,6% sia ragionevole.

Inoltre, aggiungono che la Società, nella richiamata “Nota di aggiornamento sull'attuazione delle misure previste nei pilastri del Piano”, del 25.10.2018, ha fornito informazioni sulla realizzazione delle corsie preferenziali (p. 10). Nel documento, la Società sottolinea che sono stati avviati i lavori per l'istituzione di alcune delle corsie preferenziali oggetto di intervento, riportate nella tabella 32 della “Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale in relazione al Piano concordatario ex art. 161 e 186-bis L.F.” e che risulta confermato il programma complessivo, che vede l'avvio di tutte le cantierizzazioni entro la prima metà del 2020.

Secondo quanto si legge nella Nota, sono stati avviati, come da programma, i lavori finalizzati a:

- protezione delle corsie preferenziali in via Quinto Publicio - via Orazio Pulvillo;

- protezione delle corsie preferenziali in via Emanuele Filiberto, tra Viale Manzoni e via Biancamano;
- protezione delle corsie preferenziali in viale Eritrea e viale Libia.

La Società evidenzia, inoltre, che i lavori per la realizzazione della corsia preferenziale in viale delle Terme di Caracalla, avviati alla fine del mese di aprile 2018, sono stati efficacemente ultimati e che il bilancio preventivo 2018 del Comune di Roma prevede il costo per i lavori relativamente ad altre 4 opere, le cui gare dovranno essere pubblicate entro il 31.12.2018.

15.2.2. Secondo pilastro: Aumento qualità del servizio offerto

La Società, con la struttura attuale, non è in grado di soddisfare adeguatamente le aspettative dell'utenza talché il servizio erogato non è allineato alle *best practice* del settore.

Per tale motivazione, il Piano assume una serie di interventi diretti ad assicurare maggiore corrispondenza dell'offerta ai reali fabbisogni dell'utenza, maggiore regolarità del servizio e maggiore comfort per i passeggeri. In tale ambito, rilevano le azioni di rinnovo del parco mezzi e la maggiore velocità commerciale attesa, i nuovi strumenti informatici a supporto della clientela sia nell'ambito della digitalizzazione dell'attività di vendita dei titoli di viaggio sia in relazione a quanto previsto per l'infomobilità.

L'incremento della qualità, oltre a influire positivamente sui giudizi di valutazione che saranno espressi dalla domanda, ha un beneficio economico dato dalla riduzione delle penalità applicate da Roma Servizi per la Mobilità ad ATAC in caso di mancato raggiungimento di alcuni parametri di qualità previsti dal vigente Contratto di Servizio (ad es., vincoli su produzione di superficie, rete di vendita, controllo evasione tariffaria, pulizia, comfort e accessibilità di veicoli e stazioni).

Sul pilastro in questione, il Tribunale, nel Decreto del 21.3.2018, p. 7-8, ha formulato un rilievo, in quanto esso *“si fonda sull'aumento della qualità del servizio offerto; tale elemento assume molta importanza, sol che si abbia riguardo al fatto che il contratto di servizio che lega Roma Capitale e ATAC prevede l'obbligatorio raggiungimento di parametri di qualità previsti nel contratto, con correlate penalità ove tali standard qualitativi non siano raggiunti; in particolare il piano prevede una riduzione di tali penalità del 50% rispetto al 2016. Poiché,*

tuttavia, il Livello di servizio è anche ancorato a elementi (quali i tempi di percorrenza, legati anche allo stato del manto stradale) su cui non pare la proponente possa essere in grado di incidere direttamente, appare indispensabile un chiarimento, in specie sulla entità della prospettata diminuzione delle penali”.

La Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale (all. 12 alla Nota di deposito documenti e Memoria di chiarimenti del 30.5.2018), alle p. 53 e segg., ha sostenuto, tra l'altro, che “il Contratto di Servizio in vigore con Roma Capitale regola in modo molto articolato, per i servizi di Superficie e di metropolitana, la misura delle penali, nonché le modalità di monitoraggio, in riferimento ai livelli di qualità erogata.

Il panel per il monitoraggio contiene 12 indicatori, ciascuno dei quali comprende al suo interno più variabili; per ognuna di tali variabili viene determinato un valore di riferimento pari a 1 (100% della qualità attesa e programmata) e, sulla base di questo, vengono fissati un livello standard (nella maggior parte dei casi pari al 90% / 95% del valore di riferimento) e un livello di tolleranza (nella maggior parte dei casi pari al 80% / 90% del valore di riferimento). Performance dell'Azienda in linea o superiori al livello standard non generano penalità, mentre performance inferiori al livello di tolleranza determinano l'applicazione della penalità nella misura massima. Per le performance comprese tra i due livelli l'applicazione delle penalità viene effettuata su base proporzionale.

Tabella 9: Indicatori e variabili alla base del sistema di monitoraggio della qualità erogata

N.	Indicatori	Variabili
1	Produzione di Superficie	Regolarità superficie Puntualità superficie
2	Produzione Metro	Regolarità MA Regolarità MB Regolarità MC
3	Rete di vendita	MEB POS Obliteratrici di bordo
4	Controllo evasione tariffaria	Unità controllo ATAC Unità controllo rete Controllo Stz Metro
5	Prestazioni accessorie	Ausiliari del traffico
6	Manutenzione stazioni	Lampade Display variabili Diffusione sonora Bagni Ascensori Montascale Scale e tappeti mobili Pulizia stazioni Varchi di ingresso
7	Manutenzioni nodo Termini	Lampade Display variabili Diffusione sonora Bagni Ascensori Scale e tappeti mobili Pulizia stazioni Varchi di ingresso
8	Manutenzione veicoli metro	Avarie in linea metro Lampade Annunciatore di fermata Portine Tabelle ed avvisi Aeratori e condizionatori Pulizia treni
9	Manutenzione impianti superficie	Capolinea Aree di fermate Infrastrutture
10	Manutenzione veicoli superficie	Avarie in linea superficie Indicatori alfanumerici Pulizia interna ed esterna Sedili Illuminazione interna
11	Informazioni al pubblico	Paline ordinarie e pensiline Paline elettroniche in rete Paline elettroniche leggibili
12	Vigilanza metro	Vigilanza ordinaria metro Presidio stazioni MA Presidio stazioni MB/B1 Presidio stazioni MC

Tale sistema di misurazione consente quindi di assorbire, in relazione alle variabili che presentano un grado di esposizione a tale rischio, l'eventuale impatto di fattori del tutto o in parte esogeni (es. condizioni del manto stradale) rispetto alle leve gestionali (di seguito descritte) di cui l'Azienda dispone per la riduzione delle penali, in una misura solitamente compresa tra il 10% (differenza tra valore

di riferimento 100% e livello standard 90%) e il 5% (differenza tra valore di riferimento 100% e livello standard 95%), in linea con quanto precedentemente esposto.

[...omissis...]

Ciò premesso, la diminuzione delle penalità per il mancato raggiungimento dei parametri di qualità previsti nel Contratto di Servizio, contenuta nel Piano concordatario (pagina 152) è legata al miglioramento degli elementi (es. regolarità, manutenzione, pulizia) su cui si prevede che l'Azienda otterrà una crescita delle proprie performance, in coerenza con gli obiettivi e le azioni previste e tenendo conto degli elementi esogeni, ossia dei fattori che non risultano essere nella piena disponibilità dell'Azienda (solitamente compresi, come sopra riportato, tra il 5% e il 10% del valore di riferimento). Come rappresentato nella tabella che segue, si prevede il mantenimento nel 2018 della quantità di penali ricevute nel 2016 e una successiva riduzione progressiva; contrazione che arriva sino al 47% del valore del 2016 (nel 2021, quindi, il valore delle penali è stimato nel 53% di quello del 2016).

Tabella 10: Andamento delle penali in relazione agli indicatori della qualità erogata

Migliaia di Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)
Valore "Penalità qualità erogata" previsto a Piano concordatario (A+B)	6.045	6.035	6.195	5.003	3.537	3.320
Spese generali (A)	120	110	269	252	222	207
Penalità da Contratto di Servizio (B)	5.925	5.925	5.925	4.750	3.315	3.113
Variazione rispetto al 2016	-	-	0%	-20%	-44%	-47%
<i>Dettaglio componenti penalità da Contratto di servizio (B)</i>						
Produzione di Superficie	2.027	2.027	2.027	1.723	1.115	912
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-15%	-45%	-55%
Produzione Metro	1.761	1.761	1.761	1.761	1.409	1.409
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-	-20%	-20%
Rete di vendita	-	-	-	-	-	-
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-	-	-
Controllo evasione tariffaria	-	-	-	-	-	-
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-	-	-
Prestazioni accessorie	270	270	270	-	-	-
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-100%	-100%	-100%
Manutenzione stazioni	843	843	843	675	422	422
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-20%	-50%	-50%
Manutenzioni nodo Termini	104	104	104	83	52	52
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-20%	-50%	-50%
Manutenzione veicoli metro	178	178	178	-	-	-
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-100%	-100%	-100%
Manutenzione impianti superficie	146	146	146	117	73	73
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-20%	-50%	-50%
Manutenzione veicoli superficie	105	105	105	-	-	-
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-100%	-100%	-100%
Informazioni al pubblico	345	345	345	276	172	172
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-20%	-50%	-50%
Vigilanza metro	145	145	145	116	73	73
Variazione rispetto al 2016	-	-	-	-20%	-50%	-50%

Nel 2018 (dopo la redazione del Piano concordatario), Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato (con ultima lettera del 17/04/2018) le penalità relative al primo semestre 2017 (gennaio-giugno) attribuite ad ATAC, che come mostra la tabella seguente risultano in netta riduzione (-29%) rispetto al dato del 2016 (valore, quest'ultimo, che coincide con quanto previsto nel Piano concordatario per il 2017 e il 2018).

Tabella 11: Andamento delle penali per la qualità del servizio

Migliaia di Euro	1°Sem 2016	2°Sem 2016	Tot 2016	1°Sem 2017	1°Sem 17 vs 16	Var % 1°Sem 17 vs 16
Produzione di Superficie	1.045	981	2.027	982	(64)	-6%
Produzione Metro	993	768	1.761	720	(273)	-28%
Rete di Vendita	-	-	-	-	-	-
Controllo Evasione Tariffaria	-	-	-	-	-	-
Prestazioni Accessorie	139	131	270	-	(139)	-100%
Manutenzione Stazioni	390	453	843	52	(339)	-87%
Manutenzioni nodo Termini	30	74	104	15	(16)	-52%
Manutenzione veicoli metro	92	86	178	86	(6)	-6%
Manutenzione impianti superficie	-	146	146	30	30	NA
Manutenzione veicoli superficie	20	85	105	33	13	+67%
Informazioni al pubblico	178	167	345	167	(11)	-6%
Vigilanza metro	67	78	145	-	(67)	-100%
Totale	2.954	2.971	5.924	2.084	(870)	-29%

Sempre in ordine alle sanzioni, nella “Nota di aggiornamento sull’attuazione delle misure previste nei pilastri industriali del Piano concordatario” del 25.10.2018, elaborata dalla Società, si legge che, nel mese di settembre 2018, Roma Servizi per la Mobilità (RSM) ha ultimato il processo di quantificazione delle penali per qualità erogata relative all’anno 2017, così come stabilito dal Contratto vigente con Roma Capitale per i servizi di TPL (superficie e metro), rappresentando alla stessa Roma Capitale ed alla Società il risultato dell’analisi. L’importo del consuntivo calcolato, che deve essere sottoposto per la definitiva validazione al Comitato di Vigilanza, è pari complessivamente a € 5,55 milioni (in diminuzione dell’1,2% rispetto al valore consuntivo del 2016). Nella Nota richiamata, la Società puntualizza che il mantenimento dell’impegno assunto nel completare in tempi certi l’elaborazione di specifiche procedure aziendali documentate per tutte le variabili oggetto di monitoraggio per le quali RSM aveva rilevato la non ammissibilità di deroghe, ha eliminato il rischio di una applicazione della sanzione addizionale pari a € 1,5 milioni). In sintesi, l’esito finale in termini di sanzioni comminate è migliorativo rispetto alle previsioni

contenute nel Piano in riferimento all'anno 2017, nonché rispetto a quanto rilevato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

A parere degli scriventi, la riduzione delle penali che si è verificata dal primo semestre 2016 al primo semestre 2017, i dati indicati nella Nota appena richiamata, nonché la capacità della Società di influire positivamente su elementi quali manutenzione, regolarità e pulizia costituiscono fattori in grado di motivare la raggiungibilità degli obiettivi previsti a Piano.

15.2.3. Terzo pilastro: Trasformazione digitale Azienda e rapporto con utenza

Il Piano ipotizza l'attivazione e la realizzazione di un rilevante programma di trasformazione digitale e del rapporto tra la Società e l'utenza in virtù dello sfruttamento delle moderne tecnologie informatiche.

Segnatamente, è prevista l'informatizzazione degli strumenti di pagamento e verifica; il Piano assume lo sviluppo di diversi canali diretti in grado di generare benefici in termini di minori aggi riconosciuti a terzi.

In particolare:

- sviluppo all'interno dell'"app" proprietaria di ATAC della funzionalità di vendita diretta dei titoli di viaggio;
- realizzazione di nuovi parcometri, con l'opzione di rinnovare gli abbonamenti mensili;
- implementazione di nuove MEB ("Macchine Emettentrici di Biglietti"), che hanno la possibilità di ricaricare gli abbonamenti mensili sulle tessere elettroniche.

Inoltre, viene ipotizzata una crescita del volume di vendita del canale *web*, introducendo nuove tipologie di pagamento e, soprattutto, commercializzando, tramite il sito Internet di ATAC, un numero maggiore di tipologie di titoli di viaggio;

- digitalizzazione di alcuni processi essenziali, automazione di diverse attività e introduzione di nuovi mezzi per programmare l'attività manutentiva, in modo da raggiungere adeguati livelli di efficienza;
- miglioramento dell'attuale sistema AVM ("*Automatic Vehicle Monitoring*") al fine di accrescere la capacità di certificazione delle percorrenze effettive.

Per realizzare tali iniziative, la Società ipotizza investimenti in *hardware* (ad es., acquisto nuove MEB, varchi, emettitrici/validatrici elettroniche) e in *software*, nonché il potenziamento dell'infrastruttura ICT.

Gli investimenti richiamati sono orientati a favorire la migrazione dai titoli cartacei / magnetici a quelli elettronici, in modo da ottenere una riduzione nel costo delle materie prime per titoli di viaggio.

Sul pilastro appena delineato, il Tribunale, nel Decreto del 21.3.2018, alla p. 8, ha formulato un rilievo, in quanto esso *“prevede la trasformazione digitale dell’azienda e del suo rapporto con l’utenza; tali interventi dovrebbero portare ad aumentare il volume di vendita dei titoli di viaggio, ad aumentare l’efficienza della gestione attraverso tali strumenti, il tutto attraverso investimenti in Hardware e software. Al riguardo va posto in rilievo che anche questi interventi appaiono del tutto indeterminati, ovvero non sono specificamente individuati ma solo abbozzati nel contorni, tanto da non poter essere oggetto di valutazione quanto ad efficacia. Essendo rigida, infatti, la domanda del servizio offerto, non appare ragionevole ritenere che la semplificazione dell’acquisto dei biglietti comporti di per sé un aumento delle vendite”*.

La Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, alle p. 59 e segg., ha sostenuto, tra l’altro ⁽⁹⁵⁾, che *“ il Piano concordatario prevede una serie di interventi legati alla trasformazione digitale e finalizzati (i) al miglioramento della qualità (user experience) e della percezione della stessa da parte dagli utenti (ambito commerciale), e (ii) all’ottenimento di una maggiore efficacia ed efficienza nell’esecuzione di alcune fasi del processo di erogazione del servizio e, più in generale, nella gestione aziendale (ambito gestionale).*

Ambito commerciale

Gli interventi legati al miglioramento della qualità del servizio, che consistono nel potenziamento dei canali di vendita, sono finalizzati da un lato a ridurre la c.d. evasione di necessità, ossia l’evasione conseguente alla difficoltà di acquisto del titolo di viaggio, e dall’altro a contribuire ad incrementare le vendite attraverso una maggiore accessibilità della fase di acquisto, andando ad agire sui potenziali

⁽⁹⁵⁾ Nel presente punto, gli scriventi riportano esclusivamente le osservazioni svolte dalla Società riguardo all’ambito commerciale, in quanto è quello che considerano più rilevante ai fini della giustificazione dell’aumento previsto dei ricavi da traffico.

utenti che oggi rinunciano all'utilizzo del servizio per l'impossibilità di acquistare il titolo di viaggio.

Nella fattispecie, tali interventi incrementano quindi l'intercettazione della domanda, tramite una positiva esperienza di accesso e di utilizzo del servizio, nelle sue componenti più elastiche (nella fattispecie quella turistica e quella occasionale). Essi sono pertanto in grado di generare un effetto diretto, seppur limitato come volume, sulla domanda e, conseguentemente, sui ricavi da traffico, come per esempio testimoniato dagli incassi derivanti dall'introduzione delle biglietterie mobili (Termini, Piazza Venezia-Colosseo e Ciampino, quest'ultima da aprile 2018) pari a € 125 mila nel periodo dicembre 2017-aprile 2018.

Come meglio illustrato nella tabella che segue, l'effetto di questi interventi è stato infatti considerato nel Piano concordatario in termini di incremento dei ricavi da traffico (in riferimento alla sola componente vendita biglietti e abbonamenti, pari nel 2017 a circa € 265 milioni) rispetto all'anno precedente, in una misura compresa tra lo 0,1% (corrispondenti a € 265 mila) nel 2018 e lo 0,4% (corrispondenti a € 1.092 mila) del 2021 (in relazione a questo esercizio, i valori presenti in tabella fanno riferimento all'intero anno).

Tabella 12: Incremento dei ricavi da traffico a Piano concordatario legato allo sviluppo dei nuovi canali

	2018	2019	2020	2021 (12M)
Crescita rispetto all'anno precedente (%)	+0,1%	+0,2%	+0,3%	+0,4%
Crescita rispetto al 2017 (%)	+0,1%	+0,3%	+0,6%	+1,0%
Crescita rispetto all'anno precedente (migliaia di Euro)	265	536	813	1.092
Crescita rispetto al 2017 (migliaia di Euro)	265	801	1.614	2.706

[...omissis...] gli investimenti tecnologici in ambito commerciale prevedono nuove dotazioni hardware, nuovi elementi software o l'adeguamento di quelli esistenti con l'obiettivo di avviare un percorso di trasformazione digitale dell'Azienda, ma soprattutto di abilitare lo sviluppo di un nuovo rapporto con l'utenza, nell'ottica del miglioramento del servizio e della user experience, suscettibile di ampliare la domanda ma anche di consentire nel tempo una riduzione dei costi tramite la progressiva dematerializzazione del titolo di viaggio (es. nel passaggio da cartaceo-magnetico a digitale, si stima una riduzione del costo unitario per ogni biglietto emesso di circa € 2 centesimi).

Per quanto riguarda l'esercizio 2018, l'Azienda ha già autorizzato circa € 3 milioni in investimenti tecnologici relativi all'ambito commerciale che vengono di seguito riportati, con relativi Ordini di Acquisto già emessi per circa € 1,2 milioni (oltre il 40%).

Tabella 13: Iniziative tecnologiche in ambito commerciale già autorizzate per l'esercizio 2018 e relativi Ordini di Acquisto emessi

Euro	Valore autorizzato per il 2018	Valore Ordini di Acquisto al 30.04.18
Ammodernamento SBE (Sistema di Bigliettazione Elettronica)	1.233.604	825.679
Interventi legati ai varchi	574.004	208.324
Nuove funzionalità MEB (Macchina Emittitrice Biglietti)	320.000	-
Nuovo sito e nuova App ATAC	200.000	-
Nuove validatrici (progetto Full Contactless)	200.000	77.000
Adeguamento sistema vendite su SAP	130.000	117.928
Altri interventi	345.000	-
Totale	3.002.607	1.228.931

Per consentire di valutare l'efficacia degli interventi previsti nel Piano concordatario in ambito commerciale e riepilogati nello schema degli interventi, si riporta di seguito una descrizione più analitica delle principali iniziative che l'Azienda ha implementato o sta implementando per ampliare la possibilità di acquisto dei titoli di viaggio e, più in generale, a migliorare la qualità del servizio erogato:

- *sviluppo di una App proprietaria per la vendita diretta dei titoli di viaggio (quindi senza aggio), in relazione alla quale sono in corso le valutazioni tecniche propedeutiche alla definizione della soluzione di acquisto;*
- *lancio della piattaforma B+ (avvenuto nel mese di aprile 2018), lo strumento di ATAC che, attraverso le App dei gestori che aderiscono al servizio, permette di acquistare ed utilizzare titoli di trasporto ATAC via smartphone (BIT 100 minuti, abbonamento mensile personale e titoli turistici da 24 / 48 / 72 ore). B+ è un servizio gratuito, quindi chi compra con B+ paga solamente il costo dei titoli di viaggio acquistati. Per favorire l'utilizzo di B+ in tutte le stazioni metro-ferroviarie ATAC sono stati aumentati i lettori ottici presenti ai tornelli per validare i titoli tramite smartphone. Da 95 lettori in 67 stazioni si è passati a 202 lettori (+113%) in 105 stazioni (+57%). L'intera rete di ATAC è quindi*

attualmente coperta, in particolare, in 29 stazioni a maggior flusso di passeggeri i lettori sono stati raddoppiati.

Questo servizio offre diversi vantaggi (tutti “incrementali” rispetto alla situazione attuale):

- ✓ consente il multiacquisto di BIT (fino a 20 pezzi) in un'unica transazione;*
- ✓ consente il multiuso dei titoli per famiglie e gruppi di utilizzatori;*
- ✓ può essere utilizzato sull'intera rete di trasporto ATAC (bus, tram, metro e ferrovie concesse), comprese Metro C e tratta urbana della Roma-Viterbo, che prima non erano abilitate al servizio;*
- ✓ può essere utilizzato anche su tutti i mezzi di Superficie del circuito Metrebus (Roma TPL, CO.TRA.L. e Trenitalia);*
- completa dematerializzazione (ossia possibilità di acquistare tutte le tipologie di titoli di viaggio anche in modalità elettronica / digitale) di tutti i titoli di viaggio (BIT, 24h, 48h, 72h e settimanale che si vanno ad aggiungere ai titoli mensili ed annuali), già ultimata nel mese di marzo 2018 (dalla metà di maggio è anche possibile caricare sino a 10 BIT su uno stesso supporto). I nuovi titoli saranno ricaricabili su tutte le card ATAC di nuova generazione e sulle nuove card contactless. Questo progetto si prefigge i seguenti obiettivi:*
 - ✓ riduzione graduale dei titoli cartacei coerentemente con la velocità di trasformazione del comportamento di acquisto, che consentirà di diminuire i costi di manutenzione degli apparati front end, di stoccaggio e di sicurezza dei titoli stessi;*
 - ✓ generazione di un ricavo ulteriore per ogni nuova card acquistata, con un ricavo di € 1 per il supporto;*
- acquisto di nuove MEB (capitolato in fase di redazione). Le attuali macchine emettono solo biglietti cartacei previo pagamento in contanti, mentre le nuove MEB permetteranno l'acquisto e la ricarica delle card stesse in forma diretta, così da ridurre l'aggio riconosciuto ai punti di ricarica indiretta, e il pagamento anche tramite carte bancarie. La ricarica diretta senza il riconoscimento dell'aggio è possibile oggi solo nelle 12 biglietterie ATAC;*

- *upgrade di 967 parcometri (di fatto concluso a fine maggio 2018), sui circa 2.500 presenti sul territorio (oltre 40%), per il pagamento della sosta e delle sanzioni da evasione tariffaria anche attraverso carte bancarie, che in una seconda fase (entro la fine del mese di settembre 2018) offriranno anche la possibilità di ricaricare tutte le card elettroniche ATAC (contactless card, èRoma, Metrebus Red) con l'offerta di titoli di viaggio. Questo consentirà all'Azienda di incrementare notevolmente (oltre +80%) i propri canali di ricarica, passando dagli attuali 1.200 punti di ricarica (es. tabaccai) ad un totale di 2.200 (inclusi quindi i nuovi parcometri)".*

Gli interventi delineati sono in grado di ridurre, da un lato, la c.d. “evasione di necessità”, riguardante clientela che vorrebbe comprare il titolo di viaggio, ma si trova impossibilitata a farlo, perché non a conoscenza della rete di vendita o per ragioni logistiche, viaggiando, quindi, sprovvista del titolo di viaggio. In questo caso, a parità di domanda (passeggeri trasportati), una maggiore accessibilità nell’acquisto dei titoli di viaggio determina un incremento dei ricavi da traffico. Dall’altro lato - aspetto con le maggiori potenzialità -, la semplificazione dell’acquisto dei biglietti è in grado accrescere l’attrattività del servizio pubblico e, pertanto, di incrementare la domanda di mobilità, indirizzandola verso il TPL, soprattutto in relazione alle componenti più elastiche della stessa, ossia quella turistica e quella occasionale (non ricorrente). Tali componenti, a Roma, rappresentano una quota significativa della domanda di mobilità; a titolo esemplificativo, facendo riferimento alla sola componente turistica, secondo i dati dell’“Indagine sulla domanda di TPL a Roma”, commissionata da ATAC alla società Pragma – Market Research Company e da questa predisposta alla fine del 2016, gli acquisti da parte della componente turistica della domanda rappresentano circa il 24% del totale dei BIT venduti. Inoltre, rispetto ai circa 14 milioni di turisti che giungono ogni anno nella città di Roma e di cui si ipotizza una crescita annua pari a 2,5% (dati EBTL – Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, 2016), si stima un utilizzo del servizio pubblico da parte del 57% del totale dei turisti (dati relativi all’“Indagine sulla domanda di TPL a Roma” predisposta da Pragma – Market Research Company, 2016). Prendendo a riferimento tali dati, la Società ha formulato una simulazione, rappresentata nella successiva tabella, dalla quale emerge un potenziale

mercato turistico crescente nella città di Roma, che, anche a parità di “intercettazione” della domanda di mobilità da parte del TPL (si è appena riferito del 57%), è in grado di generare un rilevante bacino di potenziali utenti del TPL (circa 830.000 persone nel 2021) e, quindi, un incremento dei ricavi di mercato. Assumendo, infatti, cautelativamente, l’acquisto di due BIT per ogni utente incrementale del TPL (che, alla luce delle attuali logiche di ripartizione degli introiti del consorzio Metrebus equivalgono per ATAC a circa € 2,58 di ricavi), emerge un potenziale in termini di ricavi che, da solo, in base all’anno di riferimento, giustifica, in tutto o in parte, in funzione delle annualità oggetto di analisi, l’aumento recepito a Piano a seguito dello sviluppo dei nuovi canali di vendita. Con riferimento al 2018, per esempio, i ricavi potenziali da incremento dei turisti (€ 515 mila) sono pari a circa il doppio di quanto ipotizzato a Piano in relazione allo sviluppo dei canali commerciali (€ 265 mila); mentre, per il 2021 (in relazione al quale la tabella che segue riporta i valori su base annua), i medesimi ricavi sono pari a circa l’80% degli aumenti previsti a Piano.

Tabella 14: Stima della crescita dei ricavi da traffico legata all’incremento dei turisti a Roma e confronto con quanto previsto a Piano concordatario in relazione allo sviluppo dei canali

	2017	2018	2019	2020	2021 (12M)
Crescita prevista dei turisti a Roma (%)		+2,5%	+2,5%	+2,5%	+2,5%
Turisti a Roma (migliaia)	14.000	14.350	14.709	15.076	15.453
Turisti incrementali rispetto al 2017 (migliaia)	-	350	709	1.076	1.453
Utenti TPL (percentuale su totale turisti)	57%	57%	57%	57%	57%
Nuovi utenti TPL (migliaia)	-	199	404	614	828
Stima ricavo ATAC per turista addizionale (Euro)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Totale stima ricavi addizionali da incremento turisti (migliaia di Euro) - (A)	-	515	1.042	1.583	2.137
Impatto complessivo sviluppo dei canali a Piano conc. (migliaia di Euro) - (B)	-	265	801	1.614	2.705
"Copertura" da parte del segmento turistico dell'incremento dei ricavi - (A) / (B)	-	194%	130%	98%	79%

Peraltro, la Società ha registrato un aumento significativo nella vendita dei biglietti tramite “app”, canale indiretto storicamente presidiato da un singolo operatore (MyCicero), al quale si è recentemente aggiunto un secondo operatore, con altri che hanno già manifestato interesse a entrare nella rete di vendita.

Gli scriventi ritengono che le argomentazioni svolte dalla Società siano condivisibili, di talché gli obiettivi di Piano sembrano ragionevolmente perseguibili. Osservano, inoltre, che le azioni delineate in ordine alla

trasformazione digitale dell'azienda rientrano nell'ambito della pluralità di iniziative che la Società sta attivando al fine di favorire un accrescimento dei ricavi di mercato. Per tale motivazione, ritengono utile anticipare la comparazione tra ricavi da traffico previsti ed effettivi al 30.9.2018, che sarà ripresa nella parte finale del capitolo successivo, dalla quale emerge un dato consuntivo al 30.9.2018 di € 214,6 milioni, a fronte di una previsione di € 212,4 milioni ⁽⁹⁶⁾. In altre parole, il dato effettivo è superiore di € 2,2 milioni rispetto al *budget*, con una variazione positiva dell'1,1%.

15.2.4. Quarto pilastro: Riposizionamento commerciale

Il Piano ipotizza una pluralità di iniziative di riposizionamento commerciale dirette a favorire un accrescimento dei ricavi da traffico e assicurare un più elevato grado di copertura dei costi.

Secondo le assunzioni della Società, l'incremento della domanda di mobilità e, quindi, dei ricavi di mercato deriva sia dall'aumento della produzione chilometrica che dal maggior livello qualitativo della stessa (ad es., maggiore regolarità, incremento del comfort di viaggio legato al rinnovo del parco autobus, maggiore accessibilità ai canali di vendita).

Segnatamente, sono stati stimati:

- un aumento dei volumi di vendita derivante dall'incremento delle percorrenze complessive e dal miglioramento del servizio in misura inferiore al 20% dell'incremento di produzione (elasticità);
- un aumento di circa 0,50% annuo (incrementale) per effetto dell'incremento dell'attività di verifica e dello sviluppo dei nuovi canali di vendita.

Nell'arco temporale di Piano si assumono anche specifiche linee di intervento per il rafforzamento dell'azione di riposizionamento commerciale, in relazione sia al servizio TPL sia alla mobilità privata, quali:

- vendita dei titoli di viaggio a bordo e in prossimità delle fermate più frequentate, qualora il presidio di canali "fisici" di vendita sia limitato;

⁽⁹⁶⁾ Cfr. Documento elaborato da ATAC denominato "Andamento economico gestionale al 30.9.2018", p. 4.

- rafforzamento della lotta all'evasione e, di conseguenza, degli incassi da sanzioni, tramite:
 - aumento del numero di addetti alla verifica, grazie all'incremento legato alla stipulazione dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali in virtù del quale è stabilita la "riprotezione" strutturale di 100 risorse da utilizzare a tempo pieno nelle attività di operatore qualificato della mobilità, con funzioni di addetto al controllo dei titoli di viaggio;
 - la modifica dell'attuale sistema di riscossione delle sanzioni, mediante l'ampliamento del numero di canali abilitati all'incasso delle multe, favorendo l'aumento di quelle incassate nei primi 5 giorni rispetto alla situazione attuale;
- accrescimento dei ricavi pubblicitari e da locazioni (che non necessitano di investimenti significativi da parte della Società) mediante:
 - realizzazione di nuovi spazi pubblicitari lungo le linee metropolitane, a partire dal 2019, tramite il supporto di partner esterni specializzati, che sosterranno l'investimento e saranno responsabili della manutenzione;
 - progetto di *naming* e *branding* delle stazioni, tramite la "personalizzazione" di alcune stazioni di prestigio a beneficio di aziende *sponsor*;
 - modifica delle modalità di "vestizione pubblicitaria" degli autobus, che prevede la possibilità di allargare le superfici destinate alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - ridefinizione delle condizioni dei contratti in scadenza relativi agli immobili commerciali e locazione di quelli attualmente liberi, principalmente allocati presso le stazioni della linea metropolitana C.

Sul pilastro appena delineato, il Tribunale, nel Decreto del 21.3.2018, alla p. 9, ha espresso tre rilievi. Si riportano, di seguito, le anzidette osservazioni e le considerazioni formulate dalla Società nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, per argomentare in modo più approfondito le ipotesi delineate nel Piano.

Rilievo n. 1): “non sono sufficientemente chiari i motivi per i quali dovrebbero significativamente aumentare i ricavi da traffico (vendita titoli) in un quadro, nei primi due anni, di sostanziale rigidità dell’offerta e di domanda del servizio”.

Con riferimento al rilievo n. 1, la Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale prima richiamata, alle p. 71 e segg. ha sostenuto, tra l’altro, che “l’aumento dei ricavi da traffico è stato stimato sulla base del prospettato incremento della quantità dei volumi di vendita dei titoli di viaggio, mantenendo invariato l’attuale livello di prezzo dei titoli stessi.

Nella tabella che segue è riportata la crescita dei ricavi da traffico (vendita titoli) così come recepita nel Piano concordatario, in termini sia di variazione percentuale rispetto al valore dell’anno precedente (in relazione al 2017 i ricavi per vendita titoli e abbonamenti sono stati pari a circa € 265 milioni), sia di valore assoluto incrementale, rispetto all’anno precedente e rispetto al 2017. A tal proposito si evidenzia che i valori riportati rappresentano l’incremento dei ricavi di competenza di ATAC, al netto dell’impatto della cessazione del Contratto di Servizio relativo alle ferrovie concesse, che consiste in una riduzione dei ricavi da traffico di ATAC, così come riportato all’interno del Piano concordatario (p. 118 e seguenti). Nella tabella che segue i valori relativi al 2021 fanno riferimento ai 12 mesi.

Tabella 15: Incremento complessivo dei ricavi da traffico (vendita titoli e abbonamenti) a Piano concordatario

	2018	2019	2020	2021 (12M)
Crescita rispetto all'anno precedente (%)	+1,1%	+1,8%	+1,6%	+1,1%
Crescita rispetto al 2017 (%)	+1,1%	+2,9%	+4,5%	+5,7%
Crescita rispetto all'anno precedente (migliaia di Euro)	2.954	4.811	4.273	3.068
Crescita rispetto al 2017 (migliaia di Euro)	2.954	7.765	12.038	15.106

L’incremento della vendita dei titoli di viaggio si basa fondamentalmente su tre fattori e i valori rappresentati nella precedente tabella ne sono la risultante dell’impatto di tali fattori:

- A. Aumento livello quali-quantitativo della produzione;
- B. Sviluppo nuovi canali commerciali;
- C. Incremento lotta all’evasione.

A. Aumento livello quali-quantitativo della produzione

Come sopra evidenziato, l'Azienda a Piano concordatario prevede di aumentare in modo consistente la propria produzione, già dai primi anni (tabella seguente).

Tabella 16: Dati sulla crescita chilometrica

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (12M)
Produzione su gomma (migliaia di bus*km)	84.331	81.685	84.077	89.605	94.656	96.295
Variazione rispetto all'anno precedente (%)	NA	-3%	+3%	+7%	+6%	+2%
Variazione rispetto al 2017 (%)	NA	-	+3%	+10%	+16%	+18%
Produzione metropolitana (migliaia di treni*km)	8.342	8.135	8.555	8.821	9.039	9.307
Variazione rispetto all'anno precedente (%)	NA	-2%	+5%	+3%	+2%	+3%
Variazione rispetto al 2017 (%)	NA	-	+5%	+8%	+11%	+14%

A partire dalla crescita chilometrica (illustrata nella tabella precedente), per quantificare l'aumento dei titoli di viaggio venduti, è stata considerata, prudenzialmente, una limitata elasticità della domanda (mediamente circa il 20%), anche per tener conto delle diverse componenti della domanda di trasporto e dei tempi di “reazione” della domanda rispetto alle variazioni dell’offerta (si veda grafico seguente). Nella tabella seguente, si mostra la crescita attesa per quanto riguarda tale fattore.

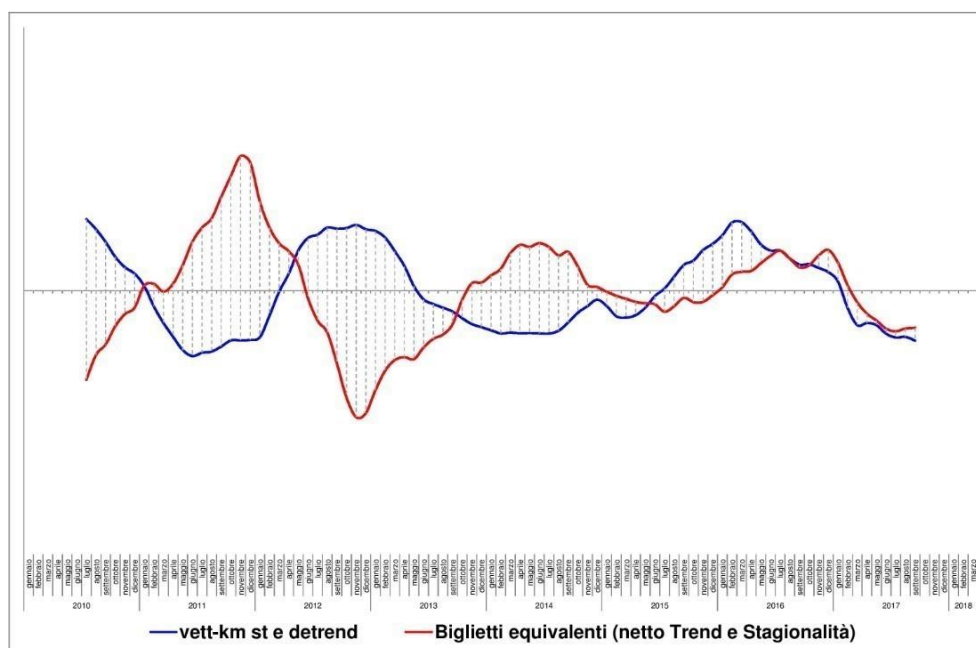
Tabella 17: Incremento dei ricavi da traffico a Piano concordatario legato all’aumento del livello quali-quantitativo della produzione

	2018	2019	2020	2021 (12M)
Crescita rispetto all'anno precedente (%)	+0,8%	+1,4%	+1,0%	+0,3%
Crescita rispetto al 2017 (%)	+0,8%	+2,2%	+3,2%	+3,6%
Crescita rispetto all'anno precedente (migliaia di Euro)	2.159	3.739	2.647	884
Crescita rispetto al 2017 (migliaia di Euro)	2.159	5.898	8.545	9.429

Un’analisi empirica condotta dall’Azienda (“Analisi domanda e offerta TPL - Considerazioni preliminari sulle vendite dei titoli di viaggio ed il livello di servizio offerto da ATAC”), realizzata a ottobre 2016 e aggiornata a marzo 2018 sui propri dati storici, come riportato nel grafico 1, evidenzia una correlazione tra l’aumento delle vetture*km (offerta) e il volume dei biglietti-BIT (componente della domanda). Le medie mobili (standardizzate e detrendizzate) dei BIT equivalenti e delle vetture*km ATAC, mostrano infatti un andamento correlato: alla crescita / diminuzione dell’offerta (linea blu), ne consegue una crescita / diminuzione della domanda (linea rossa), seppure con una certa sfasatura temporale (ossia il tempo

di reazione della domanda alle variazioni, positive o negative, dell'offerta, che nei primi anni della rilevazione era superiore ai 12 mesi mentre recentemente si è ridotto a pochi mesi).

Grafico 1: Andamento offerta (vetture*km) e domanda (volume dei titoli di viaggio - BIT), valori standardizzati e detrendizzati



Inoltre, l'aumento della domanda, cui consegue l'incremento del volume dei titoli di viaggio, beneficerà dell'aumento della qualità del servizio, per effetto del rinnovo del materiale rotabile e delle diverse azioni già poste in essere dall'Azienda, tra cui si segnala il possibile impatto che avrà la corretta funzionalità dell'aria condizionata su tutti gli autobus per l'attrattività del servizio di TPL durante i mesi estivi (a differenza degli anni passati, contraddistinti da diverse criticità al riguardo)".

La Società sottolinea, inoltre, gli aspetti positivi legati alla piena operatività della linea C della metropolitana, attraverso l'apertura della stazione San Giovanni e il contestuale collegamento della Metro C al resto della rete metropolitana, l'avvenuta attivazione delle nuove linee 720 e 520, che uniscono l'aeroporto di Ciampino con il Comune di Roma, il reinserimento in esercizio della flotta di 60 bus elettrici, il completamento del corridoio Laurentino, che permetterà la piena operatività nel tratto compreso tra Eur Laurentina e Tor Pagnotta.

B. Sviluppo nuovi canali commerciali

La Società ritiene che lo sviluppo di nuovi canali di vendita dei titoli di viaggio possa contribuire all'aumento dei ricavi così come precedentemente evidenziato.

C. Incremento lotta all'evasione

La Società stima una crescita della quantità di titoli di viaggio legata all'aumento del c.d. "rischio sanzione" principalmente a seguito dell'aumento del numero di controllori previsti. Dal 27.11.2017 (data dell'accordo sindacale, che prevede il rafforzamento dell'organico di verifica) alla data di deposito della Nota di chiarimenti, il numero dei controllori è aumentato di circa 35 FTE (*Full Time Equivalent*), arrivando a quota 190 FTE circa, superiore quindi già al valore medio atteso per il 2018, pari a 187 FTE.

Tabella 18: Numero di verificatori previsti a Piano concordatario

Numero di verificatori medi	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)
Verificatori medi (dato medio)	142	162	187	252	252	252
Variazione rispetto all'anno precedente	NA	+14%	+15%	+35%	0%	0%
Variazione rispetto all'ultimo biennio (152 verificatori)	NA	NA	+23%	+66%	+66%	+66%

La lotta all'evasione può beneficiare anche dei potenziali impatti delle nuove tecnologie attraverso l'introduzione del contapersone già previsto nei capitolati per l'acquisto di tutti i nuovi bus, e anche mediante mirate sperimentazioni, come nel caso del tornello in prossimità della porta anteriore dei bus, rispetto al quale è stata ottenuta l'omologazione. La gara per l'acquisto dei nuovi bus prevede, infatti, il ricorso a tali tecnologie, come da Delibere n. 19 e 20 del CDA ATAC del 21.5.2018.

Gli scriventi ritengono che le argomentazioni svolte dalla Società con riferimento ai ricavi da traffico siano condivisibili, di talché gli obiettivi di Piano sembrano ragionevolmente perseguibili. Ribadiscono, inoltre, che, da una comparazione fra i dati preventivi e quelli consuntivi relativi ai primi tre trimestri, è emerso che i ricavi commerciali effettivi sono leggermente superiori a quelli previsti.

Rilievo n. 2 del Tribunale: *“Non sono offerti adeguati parametri per poter valutare concretamente l'incidenza positiva dei 100 nuovi controllori sui ricavi da sanzioni, ciò in assenza di dati circa il numero attuale degli addetti e il volume attuale delle*

sanzioni irrogate in proporzione dell'attuale assetto; inoltre il dato di incremento inserito nel Piano non pare tenere conto degli effettivi incassi, ben inferiori rispetto alle sanzioni elevate”.

Con riferimento al rilievo n. 2, la Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale prima richiamata, alle p. 80 e segg. ha sostenuto, tra l'altro, che *“l'aumento dei ricavi da sanzioni, che sono contabilizzati sulla base dei soli incassi, può essere considerato un corollario della lotta all'evasione. Tale lotta è principalmente basata sull'incremento del personale addetto all'attività di verifica, attraverso +100 addetti rispetto alla media del biennio 2016-2017 (tabella 46), corrispondente a una crescita di quasi il 70% del numero dei verificatori.*

Attraverso l'aumento del numero dei verificatori (come già riportato, a oggi il numero di verificatori è aumentato di circa 35 FTE, arrivando a circa 190 FTE, consistenza maggiore rispetto al valore medio atteso per il 2018, pari a 187 FTE) e un miglioramento nella strumentazione a supporto (es. terminali in dotazione ai verificatori), l'Azienda potrà sanzionare quel segmento di clientela che, nonostante l'aumento del rischio sanzione esplicitato in precedenza, continuerà a viaggiare senza titolo di viaggio.

Il parametro per poter valutare l'incidenza positiva del rafforzamento dell'organico di verifica è costituito dalla produttività attuale dei controllori, espressa come numero di sanzioni mediamente emesse da un addetto in un anno. Tale produttività, nel 2017 pari a 912 sanzioni per addetto, è stata valutata in leggera crescita (+6% di multe erogate a regime), a seguito dell'introduzione di nuovi sistemi elettronici di verifica in dotazione (è previsto un investimento totale di circa € 200 mila, considerato all'interno della categoria “Riposizionamento commerciale” così come riportata a pagina 153 del Piano), che consistono in un nuovo terminale elettronico più user friendly e funzionale per i verificatori. Tale investimento è già stato totalmente approvato per l'esercizio 2018 e consentirà ai verificatori di controllare la presenza di titoli di viaggio sulle card elettroniche ATAC, senza ricorrere alle validatrici a bordo del bus, con un potenziale impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività di verifica.

Ai verificatori di ruolo, si aggiungono i c.d. verificatori temporanei, ossia le altre figure aziendali coinvolte nell'attività di verifica a partire dal 2017 (oggi circa 1.070 risorse – circa 500 iniziativa Bip&go e circa 570 amministrativi in verifica – che dedicano mediamente 2 giorni al mese all'attività di verifica) e che si ritiene

daranno risultati a partire già dal 2018, contando di attivare anche altre iniziative, per esempio la costituzione di task force”.

Circa la conversione delle sanzioni in incassi effettivi, la Società evidenzia che solo gli incassi effettivi costituiscono i ricavi da sanzioni. Essi sono rappresentati dagli incassi che avvengono nei primi 5 giorni dopo la sanzione che, nel 2017, sono stati pari al 20% delle sanzioni emesse e in incassi successivi (ad es., *post ordinanza* di ingiunzione). Nel passaggio dal numero di multe erogate all’effettivo valore degli incassi, come presente nel Piano, la Società ha previsto un aumento cautelativo a regime del 3% del numero di multe incassate entro 5 giorni, realizzato per mezzo della modifica nell’attuale sistema di pagamento delle sanzioni, che prevede l’ampliamento del numero di canali dove è possibile pagare le sanzioni (ad es., dotazione ai verificatori degli strumenti per il pagamento della sanzione attraverso Bancomat a partire da giugno 2018, come sperimentazione, e, in caso di esito positivo, per tutte le squadre sul territorio entro la fine del 2018).

La restante parte degli incassi è relativa ai pagamenti ordinari, *post ordinanza* di ingiunzione e da ruoli, valori che vengono cautelativamente ridotti percentualmente rispetto ai dati del 2017 (quando si era ottenuta una componente straordinaria).

La tabella successiva riporta la quantificazione dei ricavi da sanzioni ⁽⁹⁷⁾.

Tabella 19: Modalità di quantificazione dei ricavi da sanzioni a Piano concordatario

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)
Verificatori medi di ruolo	FTE	142	162	187	252	252	252
Sanzioni medie annue per verificatore di ruolo	#	912	912	939	967	967	886
Totale multe da verificatore di ruolo (A)	#	129.504	147.744	175.593	243.684	243.684	223.272
Totale multe da altre iniziative (amministrativi in verifica, task force) (B)	#	-	-	12.523	12.889	12.880	11.815
Totale multe erogate (A + B)	#	129.504	147.744	188.116	256.573	256.564	235.087
Percentuale di sanzioni incassate nei primi 5 giorni su totale sanzioni	%	19%	20%	21%	23%	23%	23%
Valore unitario sanzione nei primi 5 giorni	Euro	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Totale ricavi da sanzioni nei primi 5 giorni	Migliaia di Euro	1.261	1.522	2.034	3.039	3.039	2.785
Altri ricavi (pagamento ordinario, ingiunzione)	Migliaia di Euro	172	567	239	243	198	181
Valore unitario per sanzione erogata	Euro	1,3	3,8	1,3	0,9	0,8	0,8
Totale ricavi per evasione tariffaria	Migliaia di Euro	1.433	2.089	2.273	3.282	3.237	2.966

Sempre con riferimento ai ricavi da sanzioni, gli scriventi osservano che il dato previsto al 30.9.2018 era di € 2.324 mila, mentre quello a consuntivo è stato di

⁽⁹⁷⁾ L’annualità 2021 riguarda 11 mesi.

€ 2.216 mila. Lo scostamento, secondo quanto consta dalla lettura del documento “Andamento economico gestionale al 30.9.2018” redatto dalla Società (p. 16), è in corso di assorbimento anche grazie all’introduzione del pagamento POS, che ha consentito di incassare, entro 5 giorni dall’irrogazione della sanzione, il 66% delle penalità. La deviazione tra dato atteso ed effettivo sarebbe, peraltro, dovuta anche alle condizioni atmosferiche del mese di febbraio, che avrebbero reso necessario spostare l’attività di verifica dalla superficie alla metro che presenta tassi di evasione più contenuti e, quindi, minori potenzialità di ricavi sanzionatori.

Gli scriventi ritengono che il rafforzamento del numero dei verificatori, l’ampliamento dei canali di pagamento delle sanzioni e i risultati raggiunti al 30.9.2018, quasi allineati a quelli di Piano, costituiscano elementi in grado di supportare la ragionevolezza delle previsioni.

Rilievo n. 3 del Tribunale: *“il dedotto incremento dei ricavi pubblicitari non è supportato da alcun elemento concreto che possa avvalorarne l’effettivo realizzo; eguali considerazioni possono essere svolte con riferimento ai progetti di personalizzazione delle stazioni, alle nuove pubblicità degli autobus e alle nuove (e migliori) condizioni delle locazioni, progetti cioè esplicitati nella teoria ma non fondati su dati concreti”.*

Con riferimento al rilievo n. 3, la Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale prima richiamata, alle p. 84 e segg. ha sostenuto, tra l’altro, che *“come indicato alla tabella 81 del Piano Concordatario, la voce di ricavo legata a “Canoni da pubblicità” registra nel periodo un andamento crescente, evidenziato dalla tabella che segue, in cui viene rappresentata nelle sue 4 componenti: “raccolta pubblicitaria standard”, “personalizzazione delle stazioni”, “pubblicità su autobus incrementale” e “altri ricavi da pubblicità”.*

Tabella 20: Andamento della voce “Canoni da pubblicità” a Piano concordatario

Migliaia di Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)
Raccolta pubblicitaria standard	8.274	8.068	7.437	7.000	7.000	6.417
Personalizzazione delle stazioni	-	-	500	650	650	596
Pubblicità su autobus incrementale	-	-	-	-	250	458
Altri ricavi da pubblicità	-	282	580	881	902	1.468
Totale ricavi da pubblicità	8.274	8.350	8.517	8.531	8.802	8.939
Crescita rispetto al 2017	-	-	+168	+181	+452	+589

La tabella evidenzia un limitato aumento complessivo, generato dall’effetto combinato di quanto di seguito descritto:

- *raccolta pubblicitaria standard: tale voce, che comprende la raccolta pubblicitaria standard e lo sfruttamento degli spazi pubblicitari su pensiline e paline di fermata, è influenzata dall’andamento dell’indice Nielsen, che costituisce il parametro per l’indicizzazione del corrispettivo contrattuale. Tale indice, aggiornato mensilmente dalla società The Nielsen Company e utilizzato dai principali player del settore pubblicitario, misura l’andamento degli investimenti pubblicitari in Italia, come proxy del valore di mercato degli spazi pubblicitari stessi, e ha recentemente registrato una flessione. Sulla base di tale andamento, l’indicazione prospettata nella tabella precedente, evidenzia una riduzione di questa fonte di ricavo, sia per il 2018, sia, cautelativamente, per il 2019;*
- *personalizzazione delle stazioni: l’Azienda ha avviato progetti di personalizzazione delle stazioni attraverso la stipula per il 2018 di un nuovo canone annuo minimo garantito pari a € 500 mila incrementali in relazione a dieci stazioni (Metro A e Metro B) gestite in esclusiva dal concessionario IGP Decaux (lettera protocollata n. 0070454 del 20/04/2018) e sta predisponendo la richiesta di manifestazione di interesse relativa al progetto Metro C, a seguito dell’apertura della nuova stazione San Giovanni. Sul progetto legato alla Metro C, il Piano concordatario prevede un ricavo pari a circa € 150 mila annui a partire dal 2019;*
- *pubblicità su autobus incrementale: nella predisposizione dei capitolati di gara relativi all’acquisto di nuovi mezzi (finanziati e autofinanziati), si stanno inserendo particolari condizioni volte a garantire la massima “vestibilità” degli spazi, al fine di valorizzare al meglio il potenziale*

economico pubblicitario. Si stima un ricavo incrementale annuo a regime pari ad € 500 mila a partire dal momento dell'ingresso di almeno 500 nuovi autobus nella flotta (seconda metà del 2020);

- *altri ricavi da pubblicità: l'incremento previsto è legato ai ricavi derivanti dal progetto "Tunnel advertising", in relazione al quale è stata pubblicata da ATAC la richiesta di manifestazione di interesse (n. 39/2018, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 35 del 19/02/2018 e pubblicata su G.U. 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 43 del 13/04/2018). Tale progetto riguarda l'installazione di schermi digitali a controllo remoto, all'interno della galleria della metropolitana linea A, sulla direttrice da Anagnina verso Battistini, tra le stazioni Repubblica e Barberini. Tale progetto si stima possa generare ricavi aggiuntivi per circa € 350 mila nel 2019 e nel 2020 e, a seguito dell'aumento del numero di gallerie coinvolte, per circa € 1 milione nel 2021.*

Per quanto riguarda le nuove condizioni delle locazioni si evidenzia che l'importo complessivo a Piano concordatario decresce di circa € 400 mila nel periodo su base annua. Tale decremento è l'effetto combinato di (valori su base annua a regime):

- *riduzione pari a € 0,9 milioni generata dalla cessazione del contratto relativo alle c.d. ferrovie concesse e, quindi, dei rispettivi immobili in locazione;*
- *un ricavo aggiuntivo pari a circa € 400 mila derivante dalla gara, pubblicata con un canone a base d'asta inferiore del 20% rispetto a quello indicato nella gara precedente, per la locazione dei locali idonei all'utilizzo commerciale (la cui gara precedente è andata deserta);*
- *un ricavo aggiuntivo pari a circa € 100 mila derivante dalla gara per la locazione degli spazi ubicati sulla tratta San Giovanni-Centocelle; tale importo è stato stimato applicando le attuali quotazioni OMI".*

Con riferimento ai ricavi pubblicitari, gli scriventi osservano di aver domandato alla Società una nota di aggiornamento. Il documento, datato 26.9.2018, evidenzia che la gara, indetta da ATAC con Bando n. 160/2017 del 15.12.2017, non ha registrato nessun offerente. Al verificarsi di tale esito negativo avrebbero concorso:

- la complessa situazione del mercato pubblicitario;
- l'incertezza associata all'avvio della procedura concordataria;
- la riduzione di attrattività del possibile accordo sia in termini di parco circolante sia in termini di vetture/km, con corrispondente incremento dell'incertezza relativa all'effettiva disponibilità dei mezzi, tale da non garantire l'effettiva realizzazione delle campagne pubblicitarie nei termini concordati con le controparti.

In attesa di un miglioramento del mercato della pubblicità esterna di tipo tradizionale e di più confortanti *performance* di esercizio, la Società ha stipulato con IGPDcaux un contratto “ponte” fino al 31.3.2019, avente ad oggetto la concessione a fini pubblicitari degli spazi interni ed esterni delle vetture auto tramviarie.

Con il suddetto operatore economico la Società ha condotto una complessiva rinegoziazione dei rapporti commerciali intrattenuti attraverso i vari contratti esistenti (Superficie, Metroferro), all'esito della quale è stata garantita l'acquisizione dei livelli di ricavi assunti a base del Piano anche attraverso la previsione di diverse azioni di sviluppo, nell'ottica di incrementare il valore degli spazi esistenti.

Per quanto sopra rilevato, gli scriventi reputano che i ricavi pubblicitari potrebbero avere una dinamica peggiore rispetto alle attese. Tuttavia, dal momento che gli importi di riferimento sono contenuti rispetto al complesso dei ricavi, non ritengono che si tratti di un fattore in grado di condizionare significativamente la realizzabilità del Piano.

15.2.5. Quinto pilastro: Incremento efficienza interna

Il Piano prevede una significativa razionalizzazione dei costi indiretti e di struttura, con l'obiettivo di accrescere il grado di efficienza della Società. A tal fine, è stata identificata una serie di ambiti, sul versante del prezzo e delle quantità, per differenti aree di costo.

Un'ulteriore componente essenziale, finalizzata a favorire una riduzione del livello dei costi è data dall'ottimizzazione dell'organico attraverso la revisione della macrostruttura aziendale e il blocco del *turnover* delle uscite per

pensionamento di tutte le macromansioni, ad eccezione degli autisti, nonché la riduzione dell'assenteismo.

Peraltro, l'accordo stipulato con le Organizzazioni Sindacali il 27.11.2017 favorisce una riduzione del ricorso al lavoro straordinario che, nel 2016, ha generato costi per un ammontare pari a circa € 14 milioni (corrispondenti a circa 400.000 ore annue).

Infine, l'accordo in questione prevede anche l'ottimizzazione degli organici indiretti in termini di allocazione organizzativa e mansione e la riduzione dei "fuori posizione", coerentemente con la completa ridefinizione della macrostruttura aziendale attualmente in corso.

15.2.6. Sesto pilastro: Nuovo rapporto ATAC dipendenti

Il Piano assume il pieno recupero del rapporto di fiducia tra la Società e i suoi dipendenti. Si tratta di un punto fondamentale, giacché il capitale umano costituisce, in tutte le organizzazioni imprenditoriali, un *asset* fondamentale per garantirne la sopravvivenza e la capacità di generazione di valore.

In tale ambito, la Società ipotizza una serie di interventi, tra i quali:

- attivazione di meccanismi di *job rotation* per tutto il personale dipendente (come previsto dall'accordo del 27.11.2017);
- definizione di interventi e progetti formativi (incrementando gli investimenti in formazione), con la finalità di favorire una concentrazione delle risorse umane sulle attività a maggior valore aggiunto e migliorare l'orientamento alla *customer satisfaction*;
- introduzione di meccanismi di misurazione delle *performance* e premialità legati alla produttività del personale;
- ridefinizione del modello di MBO ("*Management By Objectives*") per dirigenti e quadri, allo scopo di legare gli obiettivi personali a quelli societari e introdurre parametri oggettivi e misurabili per la valutazione delle *performance*;
- investimenti diretti a migliorare le sedi di lavoro;
- ottimizzazione dei processi anche in virtù dello sviluppo del "percorso di digitalizzazione" precedentemente delineato;
- ricerca di forme di supporto al prepensionamento.

Il Tribunale, nel Decreto del 21.3.2018, alla p. 10, ha formulato un rilievo sul pilastro n. 5, che viene richiamato in questa sede, in quanto la Società, nella Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, ha fornito argomentazioni a supporto della propria linea di ragionamento sia con riferimento al pilastro n. 5 che al n. 6.

Rilievo in ordine al pilastro n. 5: *“La riduzione dei costi muove da premesse concrete ma non individua, con specificità, in cosa consistono gli interventi in programma, sì da compiutamente valutare, con un percorso logico, la loro effettiva realizzabilità e la concreta incidenza, positiva, nella riduzione dei costi”*.

La Società, nell'anzidetta Nota, alle p. 87 e segg., ha sostenuto, tra l'altro, che *“il contenimento dei costi evidenziato nelle tabelle a supporto della descrizione del Piano concordatario (es. tabella 74 di pagina 136 del documento, al cui interno tutti i dati relativi al 2021 fanno riferimento al periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021) recepisce gli impatti, oltre che dell'azione di efficientamento e ottimizzazione, della riduzione del perimetro aziendale a seguito dell'ipotesi prudenziale di cessazione dei Contratti di Servizio relativi alle ferrovie concesse e alla mobilità privata, rispettivamente al 30.5.2019 e al 31.12.2019*.

La riduzione dei costi è principalmente legata all'ottimizzazione del costo del personale, oltre che al contenimento di alcune componenti dirette e indirette di spesa. Si evidenzia che i costi del personale rappresentano oltre il 60% dei costi operativi aziendali (es. 63% nell'esercizio 2017).

Sono inoltre previste nel Piano alcune azioni volte ad aumentare il livello di produttività, che in corrispondenza della crescita del livello di produzione e quindi dei ricavi consentiranno di utilizzare un numero ridotto di risorse (in termini di numero di dipendenti o di ore complessive), e che sebbene non riducano i valori del costo del personale in valore assoluto consentiranno di comprimere il costo unitario di produzione. Tra queste si segnala l'aumento della produttività degli autisti (da 16.130 km nel 2017 a 18.251 km nel 2021, in relazione alla componente gomma della Superficie).

Di seguito sono descritti nel dettaglio gli interventi relativi al costo del personale (lettera A), alle altre componenti dirette e indirette di spesa (lettera B) e, infine, con specifico riferimento al Pilastro VI “Nuovo rapporto ATAC dipendenti”, sono riportate alcune iniziative volte al pieno recupero del rapporto tra l'azienda e i suoi dipendenti (lettera C)”.

A. Costo del personale

Nell'ambito del costo del personale, la Società intende intervenire con il blocco del *turnover*, che consiste nella mancata sostituzione delle risorse previste in pensionamento per raggiunti limiti di anzianità durante il periodo di Piano. Tale intervento coinvolge tutte le aree aziendali ad eccezione degli autisti. Invero, per assicurare l'incremento delle percorrenze chilometriche previste nel Piano, la Società ipotizza di assumere nuove risorse appartenenti all'anzidetta categoria. La tabella successiva riepiloga l'andamento dell'organico aziendale (in termini di FTE al 31/12 di ogni anno, 03/12 per il 2021).

Tabella 21: Evoluzione dell'organico aziendale

FTE	17/09/2017	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)	Totale
Totale variazione		-8	-105	-1.261	+174	+2	
Variazioni FC e MP (blocco turnover e cessazione attività)			-53	-1.429			-1.482
Saldo autisti		-4	-16	+190	+216	+32	+418
Uscite autisti		-4	-16	-10	-84	-88	-202
Assunzioni autisti			+0	+200	+300	+120	+620
Blocco turnover su perimetro 2021		-4	-36	-21	-42	-30	-134
Totale organico	11.367	11.359	11.254	9.993	10.168	10.170	
Personale di esercizio		7.354	7.305	6.920	7.131	7.153	
Operai e manutentori		1.678	1.662	1.339	1.326	1.320	
Addetti alla vendita e ricavi diversi		901	868	567	562	560	
Staff e funzioni indirette		1.427	1.420	1.167	1.149	1.136	

A tal proposito, si evidenzia che, nel primo trimestre del 2018, il valore delle cessazioni effettive risulta essere superiore rispetto al budget, fondamentalmente per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017, che consente agli addetti a mansioni usuranti di accedere alla pensione con la disciplina vigente prima dell'introduzione della c.d. Legge Fornero del 2011.

Tabella 22: Cessazioni di personale, variazione fra budget e dati consuntivi nel primo trimestre 2018

FTE	Bdg al 31/3/18	Valore al 31/3/18	Δ valore Cons 18-Bdg 18
Cessazioni	62	66	+6.5%

Un'ulteriore componente in grado di favorire un accrescimento della produttività è rappresentata dalla riduzione dei costi per lavoro straordinario, consentita dall'accordo sindacale del 27.11.2017 e, in particolare, dalle previsioni in esso contenute circa l'incremento dell'orario di lavoro settimanale (da 37 a 39 ore,

+5,4% di ore lavorate a parità di costo), nonché dalla flessibilità nella costruzione dei turni degli addetti, soprattutto autisti e macchinisti.

Le iniziative attivate hanno già consentito di ridurre il costo del lavoro straordinario che, nel periodo gennaio-settembre 2018, è stato inferiore di circa l'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In relazione agli autisti, oltre all'aumento del numero delle ore lavorate, in sede di accordo sindacale si è ottenuto un rilevante incremento della flessibilità (ad es., durata massima del turno) e un miglioramento nelle regole di ingaggio (ad es., applicabilità turni a nastro), che consentiranno di coprire il servizio con un numero inferiore di turni e, quindi, a costi minori.

La tabella successiva riepiloga l'evoluzione del costo del personale nel periodo 2017-2021, evidenziando gli impatti delle singole determinanti rispetto al costo 2017. La tabella sintetizza i valori presentati in precedenza e indica anche gli impatti economici riconducibili agli "automatismi", come recepiti nel Piano (p. 150), ossia gli "automatismi CCNL", la "III rata CCNL 28/11/2015", il "termine del regime contributivo agevolato per gli autisti assunti mediante Jobs Act" e la "stima dell'impatto dei futuri rinnovi CCNL per i trienni 2018-2020 e 2021-2023". L'impatto di questi extra-costi al 2021 (considerato per 12 mesi), rispetto al valore 2017, è pari complessivamente a circa € 36 milioni. La tabella indica, inoltre, gli impatti economici relativi allo scostamento tra l'organico considerato a Piano concordatario al 31.12.2017 (saldo) e quello (maggiore) medio dell'anno 2017, ossia tenuto conto delle variazioni di organico avvenute nel corso del 2017, pari a € 4,7 milioni.

Si precisa che il 2021 considera 12 mesi, in modo da evidenziare la componente di costo relativa all'aggiustamento per il mese di dicembre 2021 (indicata con la lettera D all'interno della tabella).

Tabella 23: Evoluzione del costo del personale nel periodo 2017-2021 e sue determinanti

Milioni di Euro	2017	2018	2019	2020	2021 (12M)
Costo del personale 2017 (A)	541,4	541,4	541,4	541,4	541,4
Impatti vs 2017 (B)	-	+2,2	-20,6	-43,7	-35,8
Automatismi contrattuali	-	+10,6	+18,6	+27,4	+36,1
Variazione organico al 31/12/2017 vs organico medio 2017	-	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Blocco del turnover (su perimetro 2021 e al netto degli autisti)	-	-2,3	-2,9	-4,4	-6,7
Saldo autisti	-	-0,5	+5,5	+13,8	+16,4
Entrate previste a Piano concordatario a produttività costante 2017	-	+0,0	+23,7	+39,9	+50,7
Risparmio da minori entrate per incremento della produttività	-	+0,0	-17,3	-23,1	-27,1
Uscite autisti Piano concordatario	-	-0,5	-1,0	-3,0	-7,2
Riduzione straordinari	-	-5,6	-9,0	-9,5	-9,5
Cessazione CdS ferrovie concesse e mobilità privata	-	-0,6	-37,1	-74,5	-74,5
Altri automatismi contrattuali e dinamiche (es. nuova organizzazione turni)	-	+5,3	+9,0	+8,3	+7,0
Costo del personale compreso dicembre 2021 (C) = (A + B)	541,4	543,6	520,8	497,6	505,5
Adjustment dicembre 2021 (D)	-	-	-	-	-41,8
Costo del personale a Piano concordatario (C + D)	541,4	543,6	520,8	497,6	463,7
Subtotale: Efficientamenti di Piano concordatario	-	-7,9	-29,2	-37,1	-43,3
Peso % efficientamenti di Piano concordatario vs costi dell'anno	-	-1,5%	-5,6%	-7,4%	-9,3%

Gli scriventi osservano che, in base a quanto specificato a p. 5 del documento “Andamento economico gestionale al 30.9.2018” redatto dalla Società (p. 5), il costo del personale effettivo (€ 401.019) è stato inferiore di € 2.492 mila a quello previsto (€ 403.512 mila), con un’incidenza positiva dello 0,6%. Si tratta di un risultato apprezzabile, in quanto il personale rappresenta la voce di costo più significativa della Società.

B. Altre componenti dirette e indirette di spesa

Con riferimento a voci di costo diverse dal personale, la relativa azione di riduzione è focalizzata, soprattutto, su pulizie, vigilanza e assicurazioni (corrispondenti a circa € 70 milioni di spesa nel 2017), e su una serie di ulteriori razionalizzazioni su altre voci di importo minore. Le spese per pulizie e vigilanza rientrano nella voce “Facilities”, così come riportata all’interno del Piano.

Pulizie: in relazione a tale voce (il cui importo preconsuntivo del 2017 è stato pari ad oltre € 26 milioni) l’efficienza è legata alle nuove condizioni di fornitura, migliorative rispetto al passato, derivanti dai contratti sottoscritti nel 2017, sulla base dei quali è stato calcolato un positivo effetto sul prezzo (in termini, dunque, di riduzione del costo), pari al -7% nel 2018 e al -11,5% a partire dal 2019.

Ai fini della quantificazione del costo a Piano, tale effetto sul prezzo è stato cautelativamente combinato all’impatto, in termini di volumi di attività necessaria (effetto sulla quantità), derivante dall’incremento della produzione

chilometrica, in relazione sia alla Superficie sia al comparto Metroferro, nonostante gli attuali contratti non prevedano un automatico aumento in relazione all'aumento del numero di mezzi. In coerenza con quanto previsto nel Piano, è stato recepito l'impatto, in termini di riduzione del costo per le pulizie, legato alla cessazione del Contratto di Servizio relativo alle ferrovie concesse.

Vigilanza: in relazione a tale voce (il cui importo preconsuntivo del 2017 è stato pari a oltre € 21 milioni) l'efficienza prevista è legata alla strategia, basata sulla razionalizzazione dei servizi richiesti e dei lotti di ripartizione, tali da generare economie di prezzo e quantità, delle prossime gare per l'affidamento del servizio, che si terranno nel corso del 2019. Pertanto, è stato ipotizzato un positivo effetto (in termini, quindi, di riduzione del costo) pari al -1% nel 2019, al -4% nel 2020 e al -5% nel 2021, a parità di condizioni (livello di servizio) previste dagli attuali Contratti di Servizio con Roma Capitale e Regione Lazio. Anche in questo caso, è stata recepita la cessazione del contratto relativo alle ferrovie concesse. Trattandosi di un costo fisso, all'incremento della produzione chilometrica, anche a parità di valore a livello assoluto della spesa per vigilanza, corrisponde una riduzione dell'incidenza dello stesso sul costo medio di produzione e, pertanto, un incremento dell'efficienza.

Assicurazioni: come per le pulizie, anche i valori riportati all'interno del Piano relativi al costo delle assicurazioni (il cui importo preconsuntivo del 2017 è stato pari ad oltre € 21 milioni) sono la risultante dell'effetto sul prezzo (conseguente alle prossime rinegoziazioni dei contratti), dell'effetto sulla quantità (legato al variare del numero di mezzi in "parco" e alla loro età media) e dell'impatto della cessazione del contratto relativo alle ferrovie concesse. Per quanto riguarda le assicurazioni, la Società rinegozia annualmente i propri canoni con Le Assicurazioni di Roma, mutua società di cui ATAC è socia. In relazione all'efficienza, è stato stimato un positivo effetto sul prezzo pari al -3% nel 2019, al -6% nel 2020 e - al 8% nel 2021, derivante dall'esito atteso dei nuovi affidamenti del servizio. Tale riduzione è ottenibile per effetto di due azioni principali: la riduzione attesa della sinistrosità dei bus, grazie al rinnovo del parco mezzi, e la revisione delle attuali condizioni delle polizze relative agli *asset* non legati al parco mezzi (ad es., depositi, uffici).

Gli scriventi osservano che, in base a quanto specificato a p. 9 del documento "Andamento economico gestionale al 30.9.2018" redatto dalla Società, emerge

uno scostamento negativo tra costi per pulizie, vigilanza e assicurazioni previsti a Piano e dati consuntivi. Segnatamente:

- i costi per vigilanza e pulizie sono stati pari ad € 34.254 mila, anziché € 35.872 mila;
- i costi per assicurazione sono stati pari ad € 14.608, anziché ad € 15.362

Il che sembra confermare la correttezza delle previsioni, nonché l'efficacia delle iniziative attivate dalla Società per ridurre i costi e migliorare le marginalità operative.

C. Nuovo rapporto ATAC dipendenti

In coerenza con quanto previsto dal Piano, la Società ha avviato una serie di interventi diretti al recupero del rapporto con i propri dipendenti.

A titolo esemplificativo:

- nell'ambito della formazione finanziata, riconoscimento, attraverso la disposizione gestionale n. 35 del 4.4.2018, del rimborso, sino ad € 300, delle spese sostenute da operatori di esercizio (autisti), addetti all'esercizio e coordinatori di esercizio per il rinnovo della CQC ("Carta Qualificazione Conducente"), elemento strettamente necessario per la conduzione dei mezzi di Superficie;
- sviluppo di attività formative di aggiornamento tecnico-specialistico, che coinvolgeranno circa 400 operai e 200 macchinisti;
- avvio del programma formativo mirato allo sviluppo della cultura di orientamento al cliente attraverso la diffusione di riferimenti concettuali comuni e di strumenti e metodologie più specificamente legati al ruolo ricoperto dalla singola risorsa;
- definizione della disciplina della *job rotation* in relazione agli operatori di esercizio;
- in applicazione degli accordi per il contrasto all'evasione tariffaria, avvio di corsi di formazione rivolti agli addetti alla verifica dei titoli di viaggio;
- individuazione delle direttrici del sistema MBO 2018 in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano e dal budget aziendale, legando le premialità al raggiungimento degli obiettivi di produzione, all'aumento dei ricavi da mercato e alla razionalizzazione dei costi operativi,

subordinando l'accesso alla premialità ai risultati economici di gestione;

- definizione e implementazione delle prime azioni di razionalizzazione organizzativa mediante la revisione di alcuni processi e la ridefinizione di diverse linee di comando;
- negoziazione, attualmente in fase avanzata, per la sottoscrizione del nuovo accordo sul personale inidoneo;
- analisi, attualmente in corso, di ulteriori ipotesi per la realizzazione di piani di esodo, anche attraverso incentivazione, accedendo, ove possibile, agli strumenti di legge e/o contratti a supporto dei piani di prepensionamento.

In data 24.4.2018, tramite verbale di accordo, anche la sigla sindacale Faisa Confail ha aderito all'accordo sindacale del 27.11.2017, aggiungendosi, quindi, alle altre sigle sindacali già sottoscrittrici (CGIL, CISL, UIL, UGL e Faisa Cisl) per una percentuale di rappresentanza complessiva pari a circa l'84% della "popolazione" aziendale, come si è già avuto modo di riferire in precedenza.

Per quanto attiene al rapporto con i dipendenti, dalla "Nota di aggiornamento sull'attuazione delle misure previste nei pilastri di Piano", consegnata dalla società agli scriventi, risultano, tra l'altro, interessanti informazioni in ordine all'attuazione dell'accordo sindacale (p. 1 e segg.).

L'art. 9 dell'accordo relativo all'ambito superficie è stato completamente attuato. Con riferimento all'ambito metroferroviario, è in corso di definizione il "tavolo" sindacale diretto all'implementazione dell'art. 10 dell'accordo, in quanto la rigidità strutturale e normativa di tale settore e gli elevati vincoli di sicurezza stanno imponendo delle tempistiche più lunghe rispetto a quanto avvenuto per la superficie. Tuttavia, la Società, attualmente, sta formando al ruolo di macchinista risorse con qualifica di capotreno e autista già presenti; tale processo, secondo le stime della proponente, dovrebbe garantire un aumento dell'organico dei macchinisti di circa 30 unità entro la fine del 2018, con l'obiettivo di fronteggiare il previsto incremento di produzione chilometrica.

Per quanto attiene all'attuazione dell'accordo relativamente a officine centrali, di rimessa e metroferroviarie, la Società osserva che tutti gli interventi sono stati sostanzialmente realizzati (ad es., introduzione, a settimane alterne, dei turni al sabato presso le officine centrali, istituzione del turno pomeridiano e del turno al sabato presso le officine di rimessa) e, in alcuni casi, ottimizzati alla luce di

quanto sperimentato sul campo. Inoltre, coerentemente con quanto programmato, è stato superato il modello organizzativo delle officine di rimessa, basato su O1 e O2, in favore di una ripartizione tra MC (“Manutenzione Correttiva”) e MP (“Manutenzione Programmata”), avviando il riequilibrio tra queste due componenti. A titolo esemplificativo, in relazione alla superficie, gli interventi di manutenzione programmata, all’attualità, rappresentano circa il 40% del totale, a fronte del 25% medio registrato con il precedente modello manutentivo.

Secondo quanto previsto all’art. 5, punto A, dell’accordo, la Società ha avviato la riconversione del personale indiretto verso attività a supporto dell’esercizio. Sono state riconvertite a funzioni dirette o hanno interrotto volontariamente il proprio rapporto di lavoro un totale di 61 risorse.

Coerentemente con quanto previsto all’articolo 5, punto B, dell’accordo, la Società sta completando il processo di “riprotezione” strutturale di circa 100 FTE mediante l’inserimento degli stessi all’interno del personale deputato all’esercizio di funzioni di verifica. Al 23.10.2018, la Società ha allocato in tale ambito 82 risorse, ulteriori soprattutto utilizzando non idonei.

Il numero di addetti di verifica è attualmente pari a circa 220 unità, comprensivo di circa 10 unità che vengono sperimentalmente impiegate nella vendita di titoli di viaggio su autobus provvisti di tornello. Tale aumento di organico (di circa 50 unità rispetto a settembre 2017) ha reso possibile il superamento degli obiettivi di Piano, giacché la forza media al 30.9.2018 è già maggiore rispetto a quanto previsto alla fine dell’annualità corrente (190 vs 187).

Circa il personale inidoneo, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 13 dell’accordo, la Società ha operato un processo di riqualificazione che ha ridotto il numero di inidonei di 132 unità al 23.10.2018, affidando ad essi nuove mansioni.

La Società osserva di aver ottenuto una riduzione del numero di dirigenti aziendali, con una conseguente flessione dei costi, stimata dalla Società in circa € 1 milione, per effetto di n. 7 soppressioni di posizioni organizzative, n. 2 dimissioni e n. 1 pensionamento.

Inoltre, rileva, per la prima volta nella propria storia, di aver sottoscritto un accordo di *welfare* che lega il premio produttivo per autisti e operai del territorio alla performance realizzata dalla propria rimessa di riferimento.

Ad avviso degli scriventi, al di là dell'accordo formalizzato con le organizzazioni sindacali, i cui effetti positivi sono immediatamente quantificabili, le altre iniziative ipotizzate sono destinate ragionevolmente a produrre conseguenze favorevoli, in quanto contribuiscono al miglioramento del "clima" aziendale, ma sono difficilmente stimabili in modo isolato.

16.L'EVOLUZIONE DELLE GRANDEZZE ECONOMICHE INDICATE NEL PIANO

16.1.Considerazioni preliminari

Prima di analizzare le previsioni economiche a fondamento del Piano, gli scriventi intendono formulare alcune considerazioni introduttive di carattere generale.

Le principali determinanti quantitative dei favorevoli risultati attesi che il Piano assume sono, sostanzialmente, riconducibili ai notevoli investimenti in autobus che la Società e il Comune intendono realizzare, nonché alle politiche di gestione del personale.

In ordine al primo punto, i sottoscritti ribadiscono che una delle cause della crisi è l'anzianità del parco mezzi di superficie che ha, sistematicamente, impedito alla Società di raggiungere i livelli adeguati di servizio ("LAS") prefissati con notevole nocumento in termini di ricavi da contratto di servizi conseguiti. Pertanto, il programma di investimenti ipotizzato nel Piano e, in parte, all'attualità, già avviato è fondamentale, in quanto favorisce un accrescimento dei ricavi da contratto di servizi e genera ulteriori benefici in termini di ricavi commerciali, perché l'aumento della percorrenza chilometrica si riflette anche sui biglietti venduti.

Accanto ai vantaggi in termini di ricavi riconducibili al piano di investimenti del Comune e della Società, gli scriventi sottolineano i benefici derivanti dalla gestione del personale. In merito, evidenziano, nuovamente, i risvolti positivi discendenti dall'accordo sindacale del 27.11.2017, con il quale, tra l'altro, l'orario settimanale è stato aumentato da 37 a 39 ore.

Ciò premesso, prima di riportare il conto economico prospettico contenente i dati dal 2016 al 2021, gli scriventi intendono sottolineare che i dati al 31.12.2017 riportati nel Piano fanno riferimento a un preconsuntivo gestionale e sono leggermente diversi da quelli di cui al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017. In merito, evidenziano di aver acquisito dalla Società una "Nota su differenze tra risultati del bilancio al 31.12.2017 e Piano al 31.12.2017", elaborata dalla Dott.ssa Maria Grazia Russo, Direttore *Corporate* della Società.

Nella nota, si legge, tra l'altro, che *“il Bilancio al 31.12.2017 approvato da Roma Capitale riporta una perdita per complessivi 120,2 €/mln. La perdita al 31.12.2017 pari a ca €/mln 105,9 riportata nel Piano (Piano Concordatario depositato il 26.01.2018, pag. 136, e documento esplicativo il 30.05.2018, pag. 3) è desunta dai dati aziendali del conto economico preconsuntivo al 31.12.2017. La differenza tra la perdita stimata nel Piano e il risultato dell'esercizio 2017 è determinata sostanzialmente dall'applicazione dei principi contabili, che hanno richiesto l'adeguamento del valore di iscrizione di alcuni asset (immobilizzazioni materiali e rimanenze) al minore valore di mercato stimato dagli esperti nelle perizie allegate al Piano Concordatario ma, al contempo, non consentono l'iscrizione dei maggiori valori di mercato stimati per altri beni. Nello specifico, lo scostamento tra il risultato di esercizio previsto nel Piano Concordatario (perdita di 105,9 €/mln) e il risultato di bilancio 2017 (perdita di 120,2 €/mln) deriva dall'effetto delle svalutazioni operate in sede di redazione di bilancio civilistico 2017 sulle immobilizzazioni tecniche (bus, treni, etc.) non destinate alla vendita, e su alcuni degli immobili non strumentali destinati alla vendita, in attuazione dei principi contabili OIC.*

La rilevazione di una maggiore perdita nel conto economico incluso nel Bilancio 2017 rispetto al preconsuntivo, della quale nel seguito si fornisce il dettaglio, non determina alcun effetto sulla proposta concordataria”.

Lo scostamento tra il risultato al 31.12.2017 di cui al Piano e al bilancio d'esercizio chiuso alla medesima data deriva da:

1. una variazione positiva dell'EBITDA (Margine Operativo Lordo) di € 5,7 milioni, da € 82,7 milioni a € 88,4 milioni;
2. una variazione negativa del saldo di accantonamenti e svalutazioni di € 19,8 milioni, da € -92,5 milioni a € - 112,3 milioni.

La deviazione positiva dell'EBITDA è attribuibile alla riduzione dei costi in misura molto superiore alla diminuzione del valore della produzione (€ 10,2 milioni di minori costi vs. € 4,5 milioni di minori ricavi). Al riguardo, risulta che le componenti di conto economico strettamente industriali (valore della produzione, costo del personale, altri costi operativi) evidenziano differenze percentuali modeste nel raffronto Preconsuntivo vs. Bilancio 2017 (Valore della Produzione -0,5%; costi operativi 1,2%).

La variazione negativa del saldo di accantonamenti e svalutazioni (€ -19,8 milioni) passato da € - 92,5 milioni a € -112,3 milioni deriva, come osservato,

dalle svalutazioni contabilizzate in sede di redazione del bilancio civilistico 2017 sulle immobilizzazioni tecniche non destinate alla vendita e sugli immobili destinati alla vendita. Invero, i dati di bilancio sono stimati sulla base delle norme civilistiche e dei principi contabili OIC, che prevedono l'adeguamento del valore dei cespiti iscritti solo quando il valore di mercato sia inferiore a quello contabile, non permettendo invece di adeguare il dato a valori di mercato superiori (art. 2426, comma 1, cod. civ.). In applicazione di tali criteri, è stata necessaria la svalutazione di alcuni beni immobili non strumentali destinati alla vendita (€ -15,1 milioni; p. 108 bilancio 2017) e di talune immobilizzazioni tecniche (€ -18,4 mln, p. 94-99 bilancio 2017), mentre non è stata possibile l'iscrizione dei maggiori valori emersi dalle perizie ed iscritti nel Piano con riferimento ad altri cespiti.

In sintesi, seppure il risultato netto di cui al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 è peggiore rispetto al corrispondente dato di Piano, tale scostamento non ne pregiudica la probabilità di realizzazione, atteso che si tratta di variazioni (quelle negative) che non hanno alcun effetto sulla capacità della Società di generare flussi finanziari destinabili al soddisfacimento delle esigenze dei creditori. Parallelamente, la perdita risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 non incide sul capitale sociale post-omologa, giacché trova copertura, analogamente alle altre perdite pregresse, nella Riserva SFP che verrebbe costituita nel caso di omologazione della procedura di concordato preventivo.

Il progetto di bilancio al 31.12.2017 è stato approvato dal consiglio di amministrazione in data 27.4.2018 e dall'assemblea il 21.9.2018 ed è corredato dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale del 4.5.2018.

Il collegio sindacale, nella propria relazione, ha rilevato di non essere in grado di esprimere un giudizio sulla continuità aziendale. Al riguardo, l'organo di controllo ha sottolineato che: la Società aveva presentato domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l.f., erano stati formulati dal Tribunale alcuni rilievi e la procedura non era ancora stata aperta; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. U0073043 del 13.04.2018, aveva intimato alla Società di fornire, entro un termine di 60 giorni, memorie scritte o documenti diretti a superare il venir meno del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento CE n.1071/2009 e il consiglio di amministrazione, in data 27.4.2018, aveva comunicato al collegio che la Società

aveva ricevuto una proposta da parte di Argo Global di una polizza fidejussoria per cauzioni e garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri Enti Pubblici (sul punto, si veda l'*incipit* del Cap. 5); gli effetti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. erano sospesi a seguito della presentazione della domanda di concordato. Concludendo, il collegio, anche al fine di favorire il processo di risanamento in corso, ha invitato l'azionista ad approvare il progetto di bilancio.

Il revisore legale (KPMG S.p.A.), nella propria relazione, ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio al 31.12.2017, nonché sulla coerenza tra l'anzidetto documento e la relazione sulla gestione, in quanto - seppure gli amministratori avevano dichiarato di essere confidenti sull'apertura e sull'omologa del concordato e nella capacità della Società di mantenere il requisito dell'idoneità finanziaria e di raggiungere gli obiettivi del Piano 2018-2021 - il presupposto della continuità aziendale era soggetto a molteplici e significative incertezze.

Ciò premesso, si riporta una sintesi delle previsioni economiche riguardanti le annualità di riferimento del Piano.

Tabella 1: Schema di Conto Economico alla base del Piano concordatario

Migliaia di Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)
Valore della Produzione	932.028	938.746	918.353	899.792	859.219	800.953
Ricavi da traffico	281.427	283.630	286.928	284.836	283.466	263.217
Ricavi da Contratti di Servizio	542.689	549.918	565.549	547.236	510.350	477.495
Altri ricavi	107.912	105.199	65.875	67.720	65.404	60.241
Costi operativi	849.695	856.071	851.209	816.330	775.940	719.569
Materie prime	77.033	76.558	82.043	83.864	83.292	75.949
Servizi	187.953	186.287	189.693	178.302	165.008	153.316
Godimento beni di terzi	15.229	17.844	17.500	16.513	16.045	13.699
Costo del personale	538.821	541.393	543.555	520.756	497.646	463.721
Altri costi operativi	30.659	33.990	18.418	16.894	13.949	12.885
EBITDA	82.333	82.675	67.144	83.462	83.280	81.384
EBITDA %	8,8%	8,8%	7,3%	9,3%	9,7%	10,2%
Ammortamenti	86.829	79.671	72.036	71.134	68.093	66.363
Svalutazioni	132.202	12.995	-	-	-	-
Accantonamenti	65.165	79.517	-	-	-	-
EBIT	(201.862)	(89.509)	(4.892)	12.328	15.187	15.020
Gestione finanziaria	(15.835)	(16.367)	-	-	-	-
Plusvalenza da cessione immobili non strumentali	-	-	-	-	-	9.216
Reddito Ante Imposte	(217.697)	(105.875)	(4.892)	12.328	15.187	24.236
Imposte	(4.987)	-	-	673	809	1.233
Risultato d'Esercizio	(212.710)	(105.875)	(4.892)	11.655	14.378	23.003

Da un'analisi sommaria del conto economico si evince che il quoziente tra EBITDA e Valore della Produzione denota una crescita progressiva dal 7,3%

(2018) al 10,2% (2021). Tale miglioramento prospettico deriva, prevalentemente, dagli impatti attesi dalle azioni avviate e in corso di attivazione per l'incremento dei ricavi (ad es., ricavi da Contratto di Servizio, da vendita titoli e abbonamenti) e l'ottimizzazione dei costi (ad es., personale).

Al fine di rappresentare compiutamente le dinamiche di sviluppo dei ricavi, la Società ha elaborato una tabella che viene riportata qui appresso.

Tabella 2: Evoluzione del Valore della Produzione e sue determinanti nel periodo di piano

Migliaia di Euro	2017	2018	2019	2020	2021 (11M)
Ricavi totali	938.746	918.353	899.792	859.219	800.953
Ricavi da traffico	283.630	286.928	284.836	283.466	263.217
Vendita titoli di viaggio integrati e proprietari	265.029	267.984	265.064	263.816	245.030
Variazione rispetto al 2017	-	+2.954	+35	-1.213	-20.000
- Aumento livello quali-quantitativo della produzione	-	+2.159	+5.898	+8.545	+9.429
- Sviluppo nuovi canali	-	+265	+801	+1.614	+2.706
- Incremento della lotta all'evasione	-	+530	+1.066	+1.879	+2.971
SUBTOTALE AZIONI DI PIANO	-	+2.954	+7.765	+12.038	+15.106
- Cessazione ferrovie concesse e mobilità privata	-	-	-7.730	-13.251	-13.251
- Adjustment mese di dicembre 2021	-	-	-	-	-21.854
Sanzioni per evasione tariffaria	2.089	2.273	3.282	3.237	2.966
Variazione rispetto al 2017	-	+184	+1.192	+1.148	+877
- Incremento numero verificatori e altre iniziative	-	+411	+1.104	+1.104	+1.104
- Incremento produttività e altri impatti	-	+169	+484	+439	+439
SUBTOTALE AZIONI DI PIANO	-	+580	+1.588	+1.543	+1.543
- Sterilizzazione componente straordinaria 2017	-	-395	-395	-395	-395
- Adjustment mese di dicembre 2021	-	-	-	-	-271
Agevolazioni tariffarie	16.512	16.672	16.490	16.413	15.221
Ricavi da Contratti di Servizio	549.918	565.549	547.236	510.350	477.495
Comune di Roma per TPL	446.546	460.307	487.732	510.350	477.495
Variazione rispetto al 2017	-	+13.762	+41.186	+63.804	+30.949
- Incremento produzione chilometrica	-	+13.762	+41.186	+63.804	+74.501
SUBTOTALE AZIONI DI PIANO	-	+13.762	+41.186	+63.804	+74.501
- Adjustment mese di dicembre 2021	-	-	-	-	-43.552
Regione Lazio per ferrovie concesse	74.087	75.357	32.303	-	-
Variazione rispetto al 2017	-	+1.270	-43.054	-	-
- Incremento produzione chilometrica	-	+1.270	+1.806	-	-
SUBTOTALE AZIONI DI PIANO	-	+1.270	+1.806	-	-
- Adjustment mese di dicembre 2019	-	-	-44.860	-	-
Comune di Roma per mobilità privata	29.285	29.885	27.201	-	-
Variazione rispetto al 2017	-	+600	-2.085	-	-
- Variazione contrattuale	-	+928	+798	-	-
- Aumento premialità da incassi	-	+577	+1.297	-	-
SUBTOTALE AZIONI DI PIANO	-	+1.505	+2.095	-	-
- Cessazione procedimento sanzionatorio	-	-906	-1.811	-	-
- Adjustment mese di dicembre 2019	-	-	-2.369	-	-
Altri ricavi	105.199	65.875	67.720	65.404	60.241
Rimborsi	26.359	25.120	25.015	24.767	22.920
Contributi in c/investimenti	11.603	10.193	11.859	9.518	7.261
Capitalizzazioni	7.438	9.396	10.000	10.663	10.411
Ricavi pubblicitari e da canone di locazione	12.515	12.790	12.722	12.567	12.400
Variazione rispetto al 2017	-	+275	+207	+52	-115
- Nuove iniziative pubblicitarie	-	+798	+1.249	+1.520	+2.444
- Variazione ricavi da locazione	-	+108	+509	+535	+597
SUBTOTALE AZIONI DI PIANO	-	+906	+1.758	+2.055	+3.041
- Cessazione ferrovie concesse e mobilità privata	-	-	-483	-935	-935
- Variazione raccolta pubblicitaria standard	-	-630	-1.068	-1.068	-1.068
- Adjustment mese di dicembre 2021	-	-	-	-	-1.153
Sopravvenienze attive ordinarie	39.327	429	431	431	395
Ricavi diversi	7.958	7.947	7.694	7.459	6.854
Costi operativi	856.071	851.209	816.330	775.940	719.569
Costo del personale	541.393	543.555	520.756	497.646	463.721
Altri costi operativi	314.678	307.654	295.573	278.294	255.848
EBITDA	82.675	67.144	83.462	83.280	81.384
EBITDA Margin	8,8%	7,3%	9,3%	9,7%	10,2%
AZIONI DI PIANO SVILUPPO RICAVI	-	19.707	54.392	79.440	94.190

La tabella sottolinea che il complesso delle azioni di sviluppo dei ricavi produce, a regime, con riferimento al perimetro di attività al 2021 (ossia senza ferrovie concesse e mobilità privata), circa € 94 milioni di ricavi aggiuntivi annui. In tale ambito, il maggior contributo al raggiungimento di tale risultato è rappresentato dall'incremento della produzione chilometrica legata al Contratto di Servizio con Roma Capitale (€ +74,5 milioni nel 2021 rispetto al 2017, su base annua), rispetto al quale è determinante l'aumento della disponibilità dei mezzi (da 63% a 80% nel periodo di Piano, relativamente al parco gomma). A tale proposito, sembra opportuno sottolineare che, sin dal settembre 2017, la Società si è focalizzata su una serie di azioni, in parte avviate (ad es., manutenzioni straordinarie esternalizzate, riorganizzazione del lavoro delle officine, riattivazione della catena di fornitura di materiali e ricambi) e in parte da attivare, che dovrebbero produrre ulteriori benefici nel periodo di Piano (ad es., investimenti per rinnovo parco mezzi, con entrata in servizio nel 2019; come da Deliberazioni n. 19 e 20 del CDA ATAC del 21/05/2018).

In tale contesto appaiono rilevanti anche gli interventi sul personale - che rappresenta la principale determinante dei costi operativi aziendali, in quanto l'attività svolta dalla Società è caratterizzata da un utilizzo significativo di lavoro, di talché saranno necessari specifici approfondimenti al riguardo -, nonché le molteplici azioni di recupero di efficienza, finalizzate a ottenere risparmi in grado di favorire un aumento delle marginalità operative.

16.2. Ricavi da Contratti di Servizio

I Ricavi da Contratti di Servizio – come già esposto al Cap. 5 - fanno riferimento agli accordi formalizzati con:

- il Comune di Roma per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL);
- la Regione Lazio per l'erogazione di servizi ferroviari riguardanti le tratte di Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti;
- il Comune di Roma per la gestione dei parcheggi di scambio, della sosta tariffata su strada e dell'attività a supporto del procedimento sanzionatorio (c.d. mobilità privata).

Tali ricavi sono stati previsti nell'ipotesi di sostanziale invarianza di tutte le condizioni (ad es., affidamento *net cost* ⁽¹⁰³⁾, corrispettivi chilometrici unitari) degli anzidetti accordi, incluse le assunzioni sulla durata degli affidamenti relativi a mobilità privata e ferrovie concesse.

16.2.1. Contratto di Servizio con il Comune di Roma per il servizio di TPL

In relazione ai corrispettivi legati alla produzione chilometrica (autobus, autobus elettrici, filobus, tram e linee metropolitane), l'accordo individua:

- a) un corrispettivo unitario per ogni km prodotto e certificato da Roma Servizi per la Mobilità, fondato sulle informazioni rese disponibili dal sistema AVM (*"Automatic Vehicle Monitoring"*);
- b) un corrispettivo unitario, inferiore a quello del punto precedente, per ogni km prodotto e certificato da Roma Servizi per la Mobilità in assenza delle informazioni derivanti dal sistema AVM (*"Automatic Vehicle Monitoring"*);
- c) un corrispettivo unitario per ogni km di mancata produzione attribuibile a scioperi, equivalente al 50% del relativo corrispettivo unitario base;
- d) un corrispettivo unitario per ogni km di mancata produzione per altri motivi di forza maggiore (ad es., problemi nella manutenzione della rete stradale, guasti straordinari dell'infrastruttura), pari al 75% del relativo corrispettivo unitario base.

Si riporta uno schema riepilogativo dei ricavi unitari da Contratto di Servizio, per modalità di trasporto e tipologia di corrispettivo.

⁽¹⁰³⁾ Nel settore del trasporto pubblico locale si possono osservare tre differenti tipologie fondamentali di contratto:

- *management contract*;
- *gross cost contract*;
- *net cost contract*.

Nel *management contract* entrambi i rischi sono a carico del soggetto regolatore che affida il servizio e il gestore riceve una remunerazione indipendente dal risultato economico raggiunto, e le perdite d'esercizio vengono sostanzialmente ripianate.

Il *gross cost contract* è una tipologia di contratto in cui il rischio industriale grava sull'operatore, mentre quello commerciale sull'ente affidante il servizio. Il gestore riceve un corrispettivo per la produzione del servizio che viene pattuito *ex ante* sulla base dei costi.

Il *net cost contract* è caratterizzato dal fatto che sia il rischio commerciale che quello industriale gravano sul gestore il quale riceve un corrispettivo pattuito *ex ante*, pari alla differenza tra i costi d'esercizio presunti ed i ricavi da traffico stimati. Questo contratto risulta altamente incentivante per l'impresa e dovrebbe condurre, da un lato, a comportamenti orientati a razionalizzare i costi, dall'altro, a incrementare i ricavi da traffico.

Tabella 3: Corrispettivi del Contratto di TPL col Comune di Roma

Corrispettivo da CdS	€/km con AVM	€/km senza AVM
Autobus	3,38	3,36
Filobus	6,61	6,56
Bus Elettrici	4,75	4,71
Tram	7,09	7,04
Linee Metropolitane	17,23	17,10

L'incremento della produzione chilometrica, che rappresenta una delle assunzioni fondamentali del Piano, è in grado di generare un significativo aumento dei ricavi da Contratto di Servizio, come sottolineato dalla tabella seguente.

Tabella 4: Ricavi da Contratto di servizio per TPL

Ricavi da CdS (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Superficie	311.583	309.763	315.817	337.197	355.750	331.543
Linee metro	135.747	136.783	144.491	150.535	154.600	145.951
Totale	447.330	446.546	460.307	487.732	510.350	477.495

Per quanto riguarda l'ambito della superficie, l'aumento della produzione chilometrica e, quindi, dei relativi ricavi da Contratto di Servizio riflette anche l'investimento previsto in tecnologie AVM di supporto all'attività di certificazione da parte di Roma Servizi per la Mobilità. Attualmente, infatti, viene certificato tramite AVM solo l'86,3% delle percorrenze per quanto riguarda la superficie e l'87,3% delle percorrenze relative al tram.

La dinamica dei ricavi da Contratto di Servizio TPL dipende in misura significativa dal programma d'investimenti in mezzi di superficie della Società e di Roma Capitale. Invero, si prevede un progressivo accrescimento di tale voce di ricavi parallelamente all'ingresso di nuovi mezzi caratterizzati da un più elevato livello di efficienza e minori guasti, con effetti positivi sulla disponibilità del parco e, in ultima analisi, sulle percorrenze chilometriche. Per tale motivazione, la realizzabilità delle assunzioni relative a tali ricavi è strettamente legata al verificarsi degli investimenti in autobus secondo le tempistiche programmate nel Piano. Alla fine del capitolo, sarà riportata una comparazione tra i dati di Piano e i dati consuntivi dei primi tre trimestri del 2018, con l'obiettivo di verificare il livello di raggiungimento dei target. Sin anticipa sin d'ora che i ricavi da Contratto di Servizio TPL, per una serie di motivazioni che

saranno delineate più avanti, presenta un livello più contenuto rispetto a quanto programmato.

16.2.2. Contratto di Servizio con la Regione Lazio per il servizio ferroviario

Il Contratto assunto dalla Società, in scadenza al 30.5.2019 - del quale il Piano, prudenzialmente, non assume la proroga -, definisce i rapporti tra ATAC e Regione Lazio in relazione a tutti gli aspetti legati alla gestione delle ferrovie concesse (Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti) e, in particolare, regola il corrispettivo complessivo da riconoscere alla Società per l'offerta del servizio. A partire da tale valore, è possibile identificare il corrispettivo unitario medio per la produzione chilometrica sulle tre linee ferroviarie (il precedente Contratto prevedeva invece un corrispettivo chilometrico puntuale per singola linea ferroviaria).

Anche il Contratto di Servizio con la Regione Lazio prevede:

- a) un corrispettivo unitario per ogni km di mancata produzione a causa di scioperi, equivalente al 50% del corrispettivo unitario base (in precedenza pari all' 80%);
- b) un corrispettivo unitario per ogni km di mancata produzione per altri motivi di forza maggiore pari al 75% del corrispettivo unitario base (nel precedente Contratto pari a 100%).

Inoltre, per ogni km prodotto tramite autobus in sostituzione del servizio ferroviario, il contratto individua un corrispettivo unitario di € 3,50 (in precedenza € 2,20).

La tabella che segue sintetizza quanto delineato in relazione al contratto attualmente in vigore e al precedente accordo.

Tabella 5: Schemi contrattuali del CdS con Regione Lazio pre e post 2017

Condizioni contrattuali	Vecchio CdS	Nuovo CdS
Corrispettivo linea Roma-Giardinetti (€/km)	23,31	20,07
Corrispettivo linea Roma-Lido (€/km)	19,27	20,07
Corrispettivo linea Roma-Viterbo (€/km)	15,97	20,07
Quota corrispettivo riconosciuta per km persi per sciopero	80%	50%
Quota corrispettivo riconosciuta per km persi per altre cause di forza maggiore	100%	75%
Corrispettivo per km svolti con bus sostitutivo (€/km)	2,20	3,50

L'evoluzione prospettica dei Ricavi da Contratto di Servizio per la gestione delle ferrovie concesse, esposta nella successiva tabella (2019 sino al 30/05), presenta, dal 2017 al 2018, un lieve aumento esclusivamente legato all'incremento della produzione chilometrica prevista sulle singole linee.

Tabella 6: Ricavi da CdS per la gestione delle linee ferroviarie

Ricavi da CdS (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Linee Ferroviarie	68.195	74.087	75.357	32.303	-	-

16.2.3. Contratto di Servizio per i servizi complementari al TPL

Il Contratto, stipulato nel 2017, regola i rapporti tra il Comune di Roma e ATAC in relazione alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada, individua un corrispettivo annuo complessivo predeterminato e compensi aggiuntivi in favore della Società nel caso in cui gli introiti derivanti dall'esazione delle tariffe di sosta tariffata e parcheggi di scambio risultino superiori a € 35,5 milioni su base annua, IVA compresa (premialità riconosciuta pari al 40% del volume degli incassi superiore a tale soglia, come specificato all'articolo 19 del vigente Contratto di Servizio).

Il servizio oggetto di affidamento comprende le seguenti attività:

- attuazione ed esazione delle tariffe in nome proprio, ma per conto di Roma Capitale;
- vigilanza sull'uso corretto da parte dell'utenza delle aree e delle attrezzature adibite a sosta di scambio e a sosta tariffata;
- controllo sul corretto funzionamento delle attrezzature di parcheggio, nonché loro ripristino in caso di malfunzionamento;
- studio e raccolta dei dati sull'occupazione dei posti auto e sulla domanda di sosta;
- manutenzione ordinaria e pulizia delle aree adibite a parcheggi di scambio;
- manutenzione della segnaletica degli stalli a vario titolo riservati;
- gestione diretta e autonoma degli spazi pubblicitari.

È, inoltre, affidato ad ATAC, nell'ambito del sistema di tariffazione approvato da Roma Capitale, il servizio di commercializzazione dei titoli della sosta e di esazione delle tariffe dei parcheggi di scambio. Tali attività vengono svolte da

ATAC in nome proprio, ma per conto di Roma Capitale, la quale resta titolare dei relativi proventi. Secondo gli accordi formalizzati tra le parti, l'attività di ATAC afferente ai servizi riguardanti parcheggi di scambio e sosta tariffata sarà svolta sino al 3 dicembre 2019; il che è stato recepito nel Piano.

In aggiunta alle attività sopra descritte, nell'ambito della mobilità privata, ATAC fornisce attività di supporto alla U.O. Contravvenzioni di Roma Capitale per la gestione del procedimento sanzionatorio, la rendicontazione delle sanzioni amministrative e l'assistenza all'Avvocatura Comunale nella gestione del contenzioso. Coerentemente con le pattuizioni contrattuali, il Piano ipotizza la cessazione delle anzidette attività al 30.6.2018. Il contratto è scaduto all'anzidetta data, ma la Società sta proseguendo l'attività in attesa del perfezionamento e dell'entrata in vigore del contratto "ponte" tra AequaRoma e ATAC con termine prorogabile il 31.12.2018, nel quale vengono confermate le stesse condizioni economiche di quello scaduto al 30.6.2018, in linea con gli indirizzi stabiliti da Roma Capitale sulla riallocazione "a regime" nel perimetro del Gruppo di tale attività strumentale (cessione del relativo ramo d'azienda, a favore di AequaRoma, previa acquisizione di tutte le preventive necessarie autorizzazioni alla sottoscrizione dell'operazione).

In ogni caso, va osservato che la prosecuzione dell'attività in questione in capo alla Società non genera conseguenze gestionali negative; anzi, contribuisce a migliorarne i risultati. Invero, in base alle risultanze della perizia del Dott. Alessandro Baratta (all.10 al Ricorso del 26.1.2018), esperto incaricato di stimare gli effetti economici relativi alla cessazione dei contratti stipulati con la Regione Lazio (Ferrovie concesse) e il Comune di Roma (parcheggi di scambio e supporto all'attività sanzionatoria), il MOL attribuibile all'attività in questione nell'annualità 2017 è stato di € 284 mila.

La tabella successiva riepiloga l'evoluzione dei Ricavi della mobilità privata.

Tabella 7: Ricavi totali mobilità privata ⁽¹⁰⁴⁾

Ricavi totali (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
CdS Parcheggi di scambio e sosta tariffata	-	26.350	27.278	24.886	-	-
CdS Procedimento sanzionatorio	-	1.811	905	-	-	-
Premialità	-	1.124	1.701	2.313	-	-
Totale	27.164*	29.285	29.885	27.200	-	-

* Regolato da altro CdS

16.3. Ricavi da traffico

I Ricavi da traffico sono stati previsti dalla Società sulla base delle seguenti assunzioni:

- invarianza del prezzo dei titoli di viaggio integrati (consorzio Metrebus) attualmente in vendita, come stabiliscono gli accordi stipulati tra i consorziati e gli enti affidanti (Comune di Roma e Regione Lazio);
- invarianza delle quote di ripartizione degli introiti del Consorzio Metrebus attualmente vigenti (quota a beneficio di ATAC: 86% degli incassi Metrebus Roma e 38% degli incassi Metrebus Lazio), al netto delle conseguenze dell'ipotizzata conclusione della gestione delle ferrovie concesse;
- medesima copertura delle agevolazioni tariffarie da parte degli enti competenti rispetto alla situazione attuale;
- invarianza dell'attuale modello delle sanzioni per evasione tariffaria (ad es., valore della sanzione pagata entro i 5 gg);
- invarianza degli aggi (componente di costo), calcolati come incidenza (media pesata pari a circa il 4%) rispetto al valore nominale del titolo, attualmente riconosciuti ai canali indiretti di vendita.

Tabella 8: Ricavi da traffico a Piano

Ricavi da traffico (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Biglietti e Abbonamenti integrati	259.448	257.198	259.753	256.914	255.698	237.496
Biglietti e Abbonamenti proprietari	5.536	7.831	8.230	8.150	8.118	7.534
Penalità per evasione tariffaria	1.433	2.089	2.273	3.282	3.237	2.966
A agevolazioni tariffarie (rimborso)	15.010	16.512	16.672	16.490	16.413	15.221
Totale	281.427	283.630	286.928	284.836	283.466	263.217

⁽¹⁰⁴⁾ Il valore dei ricavi relativi al 2016, ultimo anno di efficacia del precedente Contratto di Servizio, non può essere suddiviso tra le differenti voci in quanto stabiliva un diverso meccanismo di calcolo dei corrispettivi a favore di ATAC.

Si riportano i dati attesi relativi alle singole componenti dei Ricavi da traffico, ossia:

- Ricavi e abbonamenti integrati;
- Ricavi e abbonamenti proprietari;
- Penalità per evasione tariffaria;
- Agevolazioni tariffarie.

I Ricavi e gli abbonamenti integrati riflettono:

- la cessazione della gestione delle ferrovie concesse al 30.5.2019 che dovrebbe determinare una riduzione dei ricavi di circa € 14,2 milioni. Tale valore è stato quantificato, in linea con la contabilità analitica della Società, sulla base della stima dei passeggeri trasportati sulle ferrovie in questione rispetto al totale dei passeggeri (criterio già condiviso e validato dai partner del Consorzio Metrebus) ed è stato oggetto di analisi in un elaborato del Dott. Alessandro Baratta, esperto incaricato di eseguire una verifica in merito (all.10 al Ricorso del 26.1.2018);
- incremento del volume di vendita, per mezzo dell'aumento chilometrico secondo un indice di elasticità del 20%, del numero dei verificatori e dell'utilizzo di nuovi e innovativi canali di vendita, come già sottolineato nel capitolo precedente attinente alla disamina dei pilastri di Piano, alle osservazioni del Tribunale e ai chiarimenti resi dalla Società al quale si rinvia per evitare ridondanze.

I Ricavi e abbonamenti proprietari comprendono i componenti positivi di reddito derivanti dalla vendita dei seguenti titoli:

- Supporto Card 'E' Roma';
- RomaPass da 72h;
- RomaPass da 48h;
- Biglietti interni alla tratta ferroviaria Roma-Viterbo.

Anche per questi titoli valgono le medesime assunzioni relative ai titoli di viaggio integrati. I ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti della tratta Roma-Viterbo sono previsti azzerarsi in coerenza con la cessazione del Contratto di Servizio per le ferrovie concesse.

I Ricavi da penalità per evasione tariffaria, secondo le assunzioni della Società, potranno essere conseguiti in virtù di un:

- incremento strutturale dell'organico dei verificatori stimati in aumento da 162 (2017) a 252 (2019). Tali risorse saranno recuperate internamente tramite riqualificazione degli indiretti, come già definito nell'accordo con le OO.SS. del 27.11.2017);
- utilizzo delle risorse amministrative nell'attività di verifica, in linea con le iniziative sinora avviate dalla Società (ad es., Bip&Go);
- accrescimento dell'efficacia sanzionatoria tramite azioni sull'organizzazione delle attività di verifica (ad es., notturno, verifica massiva ai capolinea);
- ottimizzazione del processo di incasso, come evidenziato in precedenza nel capitolo sui pilastri.

I Ricavi da agevolazioni tariffarie comprendono i rimborsi spettanti ad ATAC a seguito della vendita dei titoli di viaggio a prezzi agevolati, da parte di Roma Capitale e Regione Lazio. L'incremento nel periodo di Piano deriva dal recepimento delle ipotesi di sviluppo delle vendite di biglietti e abbonamenti, precedentemente delineate.

Prima di concludere, si osserva che, alla fine del capitolo, sarà riportata una comparazione tra i dati di Piano e i dati consuntivi dei primi tre trimestri del 2018, con l'obiettivo di verificare il livello di raggiungimento dei *target*. I ricavi da traffico, come è stato evidenziato anche nel capitolo precedente, sono leggermente superiori a quanto programmato.

16.4. Altri ricavi

Gli Altri ricavi inseriti nel Piano fanno riferimento alle voci riportate nella successiva tabella, che ne evidenzia dati consuntivi ed evoluzioni prospettiche.

Tabella 9: Altri ricavi a Piano

Altri ricavi (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Rimborsi	25.701	26.359	25.120	25.015	24.767	22.920
Contributi	11.290	11.603	10.193	11.859	9.518	7.261
Capitalizzazioni	9.582	7.438	9.396	10.000	10.663	10.411
Canoni da pubblicità	8.274	8.350	8.517	8.531	8.802	8.939
Canoni locazione	4.073	4.165	4.273	4.191	3.765	3.461
Sopravvenienze attive	38.314	39.327	429	431	431	395
Ricavi diversi	10.677	7.958	7.947	7.694	7.459	6.854
Totale	107.912	105.199	65.875	67.720	65.404	60.241

I Rimborsi, al cui interno sono contenuti principalmente i rimborsi per integrazione tariffaria, oneri del personale e stazione appaltante, sono allineati al valore storico, al netto della componente straordinaria registrata nel 2017 e della dinamica dei rimborsi per integrazione tariffaria, in coerenza con l'andamento dei volumi di vendita dei biglietti integrati.

I Contributi riguardano la contropartita dei risconti passivi dei contributi ricevuti in conto capitale e di quelli certi, in quanto già stanziati, che la Società riceverà in linea con il programma di investimenti finanziati.

Le Capitalizzazioni sono riconducibili alle lavorazioni straordinarie sul parco mezzi realizzate presso le officine della Società ed evidenziano un aumento derivante dal riequilibrio fra manutenzione programmata e manutenzione correttiva, che considera anche il programma di investimenti e l'aumento di produttività delle officine. Essendo le capitalizzazioni rettifiche di costo, non influenzano la capacità della Società di generare cassa a beneficio dei creditori.

I Canoni da pubblicità fanno riferimento all'impatto delle diverse iniziative di sviluppo dei ricavi da mercato previste nel Piano che, nel complesso, sono in grado di generare oltre € 1,8 milioni di benefici su base annua (a parità di "perimetro" attuale). Come rilevato nel capitolo precedente, gli scriventi osservano di aver domandato alla Società una nota di aggiornamento in ordine ai ricavi pubblicitari. Il documento, datato 26.9.2018, evidenzia che la gara, indetta da ATAC con Bando n. 160/2017 del 15.12.2017, non ha registrato nessun offerente e ne indica le motivazioni, ma rileva che la Società ha condotto una complessiva rinegoziazione dei rapporti commerciali intrattenuti attraverso i vari contratti esistenti (Superficie, Metroferro), all'esito della quale è stata garantita l'acquisizione dei livelli di ricavi assunti a base del Piano, anche attraverso la previsione di diverse azioni di sviluppo, nell'ottica di incrementare il valore degli spazi esistenti.

Per tutto quanto detto, gli scriventi ribadiscono che i ricavi pubblicitari potrebbero avere una dinamica peggiore rispetto alle attese. Tuttavia, dal momento che gli importi di riferimento sono contenuti rispetto al complesso dei ricavi, non ritengono che si tratti di un fattore in grado di condizionare significativamente la realizzabilità del Piano.

I Canoni di locazione sono influenzati, da un lato, dalle azioni già delineate per lo sviluppo dei ricavi da mercato (ad es., rinegoziazione dei contratti in scadenza) e, dall'altro, dalla cessazione della gestione delle ferrovie concesse, cui sono associati alcuni canoni di locazione. Complessivamente, si assume una riduzione del valore dei Canoni nel periodo di Piano.

Le Sopravvenienze attive previste sono solamente quelle legate agli incassi delle sanzioni per evasione tariffaria, che avvengono dopo i 30 giorni dall'emissione della sanzione. Per tale motivazione, lo scostamento tra dati pregressi e dati attesi è molto significativo. Peraltro, tale differenza rappresenta la principale determinante della deviazione tra i dati consuntivi e preventivi relativi alla voce complessiva Altri Ricavi, nella quale sono state classificate le Sopravvenienze attive.

I Ricavi diversi - che includono i ricavi da parcheggi di prossimità e penalità su fornitori - sono in linea con i dati storici e recepiscono la riduzione del “perimetro” di *business*.

16.5. Costi per materie prime

Il Piano evidenzia una crescita del costo complessivo per materie prime, al netto dell'impatto della cessazione dei contratti relativi a ferrovie concesse e mobilità privata, come risulta dalla tabella seguente, per effetto dell'accrescimento dei volumi di produzione.

Tabella 10: Costi per materie prime a Piano

Materie prime (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Carburanti	41.245	43.264	45.456	49.627	52.897	49.849
Materiali per manutenzione	30.147	27.962	31.136	28.483	25.229	21.759
Pneumatici e lubrificanti	2.823	3.323	3.416	3.617	3.787	3.538
Titoli di viaggio	2.661	1.910	1.931	2.036	1.279	710
Altri costi	158	99	104	101	101	92
Totale	77.033	76.558	82.043	83.864	83.292	75.949

I Carburanti generano oneri caratterizzati dall'influenza combinata di:

- incremento del costo medio legato all'andamento del prezzo della materia prima (quantificato in circa il 2% ogni anno), in parte attenuato dal minor consumo medio garantito dal rinnovo del parco mezzi;
- aumento del fabbisogno di materie prime a seguito della crescita della produzione chilometrica.

I Materiali per manutenzione, nel 2018, denotano costi contraddistinti da un elevato incremento (+11%) rispetto all'anno precedente, derivante dall'esigenza di smaltimento del fabbisogno manutentivo accumulato nel tempo e, in seguito, una riduzione, prevalentemente dovuta al rinnovo del parco mezzi su gomma, nonché alla cessazione delle ferrovie concesse. I nuovi autobus in ingresso, infatti, prevedono che, per almeno il primo biennio, tutti gli interventi manutentivi siano a carico del costruttore.

I Pneumatici e Lubrificanti presentano, nel periodo, costi in aumento del 6,5%, principalmente legati all'incremento della produzione chilometrica.

I Titoli di viaggio accolgono tutti i costi relativi alla predisposizione dei supporti dei titoli di viaggio, che mostrano, nel periodo, un andamento in considerevole diminuzione (63%), associato, oltreché alla cessazione dei contratti di mobilità privata e ferrovie concesse, a:

- accrescimento dei volumi di vendita da traffico, che determina un iniziale aumento della voce;
- dematerializzazione dei titoli di viaggio, in funzione dell'avviato programma di investimenti, che favorisce, a partire dal 2020, un'elevata migrazione dai titoli cartacei a quelli elettronici, con effetti favorevoli sui costi.

16.6. Costi per servizi

Il Piano assume un accrescimento dei Costi per servizi nel 2018 rispetto alla stima del preconsuntivo gestionale 2017, fondamentalmente legato all'aumento della produzione chilometrica, e un successivo decremento legato alla cessazione delle attività relative a mobilità privata e ferrovie concesse; il tutto è riepilogato nella tabella seguente.

Tabella 11: Costi per servizi a Piano

Servizi (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Utenze	45.088	49.472	51.639	49.812	47.257	44.205
Manutenzioni e Lavorazioni	32.883	32.712	34.528	32.953	29.930	29.005
Facilities	50.283	47.661	48.118	43.240	39.448	36.347
Aggi di vendita	11.682	11.799	11.627	11.056	10.234	9.297
Assicurazioni	22.419	20.954	21.236	20.075	19.124	17.339
Altri costi	25.597	23.689	22.546	21.166	19.015	17.124
Totale	187.953	186.287	189.693	178.302	165.008	153.316

Le Utenze comprendono i costi per energia elettrica, gas, acqua e telefonia e sono influenzate dall'incremento dei costi (medi) per gas ed energia elettrica, nonché dalla cessazione dei contratti relativi alla mobilità e alle ferrovie concesse. Il valore aumenta di circa il 4% nel 2018 e si riduce, in seguito, per effetto della contrazione del “perimetro” societario e delle azioni finalizzate a un accrescimento del grado di efficienza.

Le Manutenzioni e Lavorazioni presentano dati di costo principalmente influenzati da:

- incremento delle attività nei primi anni di Piano, per lo smaltimento del *deficit* manutentivo;
- sottoscrizione del contratto per la manutenzione *full service*, legata al progressivo ingresso nella flotta dei 60 autobus elettrici recuperati;
- cessazione di garanzie legate alla manutenzione sugli immobili relativi alla Metro C;
- prosecuzione delle attività di pronto intervento e di rimorchio dei mezzi sul territorio.

Le *Facilities* evidenziano costi in diminuzione del 24%, a fronte di una serie di iniziative di ottimizzazione delle attuali forniture (ad es., rimodulazione dei contratti); tale contrazione riflette anche l'impatto della cessazione dei contratti di ferrovie concesse e mobilità privata.

Gli Aggi di vendita mostrano una diminuzione conseguente all'aumento del volume di vendita dei titoli di viaggio sui canali diretti (ad es., “app” ATAC).

Le Assicurazioni presentano costi con un andamento che riflette, principalmente, l'impatto della crescita del numero di vetture in “parco” e, al tempo stesso, l'azione di efficientamento (oltre alla cessazione dei Contratti di Servizio relativi a mobilità privata e ferrovie concesse).

La voce Altri costi non è stata oggetto di analisi specifica in sede di Piano. Tuttavia, gli scriventi hanno domandato dettagli al riguardo e la Società ha inviato, tempestivamente, una nota di commento datata 4.10.2018. Segnatamente, l'articolazione della voce in questione è riportata nella tabella seguente.

Tabella 12: Altri costi per servizi

Altri costi per servizi (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Prestazioni professionali	6.149	6.010	5.493	4.977	4.258	3.812
Formazione, selezione e gestione personale	7.031	4.286	4.275	4.056	3.754	3.356
Materiale mobile	2.628	3.502	3.491	3.419	3.339	3.047
Servizi per stazione appaltante	1.468	2.138	2.333	2.329	2.325	2.131
Spese postali e servizi bancari	1.462	1.599	1.475	1.235	1.073	928
Spese di trasporto, custodia valori e facchinaggio	2.114	2.084	1.780	1.649	944	855
Spese di comunicazione	1.404	1.408	1.300	1.135	967	834
Altri costi per servizi	3.341	2.662	2.399	2.366	2.355	2.161
Totale	25.597	23.689	22.546	21.166	19.015	17.124

Gli Altri costi per servizi denotano una dinamica globale discendente dovuta sia alla cessazione dei contratti formalizzati dalla Società con la Regione Lazio, per la gestione delle ferrovie concesse, e con il Comune di Roma, per la gestione dei servizi complementari al trasporto pubblico locale (scadenza 3.12.2019), che a interventi diretti ad accrescere il livello di efficienza.

16.7. Costi per godimento beni di terzi

Al di là della riduzione legata alla cessazione delle attività TPL al 03/12/2021, il Piano presenta modeste variazioni dei costi per godimento beni di terzi nel periodo considerato, come evidenziato dalla tabella che segue.

Tabella 13: Costi per godimento beni di terzi a Piano

Godimento beni di terzi (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Canoni leasing	9.801	12.999	13.077	13.097	13.117	11.037
Affitti e locazioni	1.031	1.294	902	103	92	84
Altri costi	4.398	3.551	3.520	3.313	2.836	2.578
Totale	15.229	17.844	17.500	16.513	16.045	13.699

I Canoni di *leasing* fanno riferimento ai contratti relativi agli autobus Citelis e *Urbanway* attualmente in “parco”. L’incremento della voce tra 2016 e 2017 dipende dall’avvio del leasing per gli autobus Iveco Urbanway a metà del 2016. Gli affitti e le locazioni presentano una diminuzione legata, soprattutto, alla supposta cessazione dell’obbligazione di corrispondere il canone per la ex rimessa Collatina (circa € 1,2 milioni), prevista cautelativamente a partire da settembre 2018, a conclusione del processo di bonifica dell’intera area e contestuale restituzione dell’immobile alla proprietà. Nel frattempo, ATAC ha attivato le iniziative necessarie per procedere alla restituzione dell’immobile (tuttavia, sul punto, assai critico, si rinvia a quanto esposto nel Cap. 7 e 19).

16.8. Costo del personale

Il Piano tiene conto degli accordi formalizzati con le Organizzazioni Sindacali in data 27.11.2017, non prevede esuberi, ma solamente un blocco del *turnover*, ad eccezione della categoria degli autisti, con riferimento ai quali vengono ipotizzate nuove assunzioni al fine di gestire gli aumenti di percorrenze chilometriche previsti.

Al fine di evidenziare le principali grandezze relative al personale in termini di costi, numerosità, funzioni svolte e dinamiche attese, è utile riportare alcune tabelle che riepilogano l’andamento del costo del personale e del numero dei dipendenti in termini di FTE (*Full Time Equivalent*), nonché l’organico all’ultima data disponibile.

Tabella 14: Costi del personale a Piano

Costo del Personale (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Totale	538.821	541.393	543.555	520.756	497.646	463.721

Tabella 15: FTE previsti a Piano

FTE	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Totale	11.579	11.359	11.254	9.993	10.168	10.170

Tabella 16: Organico al 31.8.2018

\	Organico	di cui	
		F	M
Dirigenti	39	7	32
Quadri	176	63	113
Amministrativi	999	449	550
Staff operativo	185	75	110
Ispettivi	232	3	229
Autisti	5.459	214	5.245
Macchinisti	488	43	445
Operai	1.619	2	1.617
Addetti ai parcheggi	100	4	96
Add. Manut. Meb/parcom.	39		39
Addetti sosta su strada	252	57	195
Biglietterie	121	60	61
Verificatori	208	42	166
Addetti att. Aus. e di supp.	308	17	291
Inidonei	101	11	90
Coordinatori (MF)	82	22	60
Personale di Stazione	614	245	369
Personale di Scorta	115	32	83
Supporto alla linea di Business	116	6	110
Totale complessivo	11.253	1.352	9.901

Più in particolare, l'evoluzione del costo del personale è legata:

- al recepimento delle uscite naturali per sopraggiunti limiti di età / anzianità; non essendoci evidenza, la Società non ha valorizzato l'impatto legato alla possibilità di uscita anticipata da parte dei lavoratori;
- al recepimento, in linea con quanto già riportato in relazione alla cessazione dei Contratti di Servizio di mobilità privata e ferrovie concesse, del trasferimento (ai nuovi soggetti affidatari) delle rispettive risorse dirette e indirette, il cui lavoro è riferibile alle attività in oggetto;
- alla quantificazione degli extra-costi riguardanti:
 - automatismi CCNL: recepimento degli scatti di anzianità e progressioni automatiche (c.d. scatti obbligatori) di carriera, sulla base dell'andamento prospettico dell'organico, che determinano, a

regime, un incremento del costo del personale quantificabile in circa € 9 milioni annui (a parità di “perimetro” attuale);

- III rata CCNL 28.11.2015: con decorrenza ottobre 2017, a seguito del citato accordo contrattuale, è stato recepito, per tutto il personale in organico, l’aumento dei livelli retributivi, che dovrebbe generare un incremento del costo del personale di circa € 4,5 milioni annui a regime (a parità di “perimetro” attuale);
- cessazione del regime contributivo agevolato per gli autisti assunti mediante “Jobs Act” e conseguente integrazione del trattamento economico previsto dalla contrattazione aziendale di secondo livello, che dovrebbe avere un impatto di circa € 4,5 milioni annui, a regime in termini di costi incrementali (a parità di “perimetro” attuale);
- stima, anche in funzione dei precedenti rinnovi contrattuali, dell’impatto dei futuri rinnovi CCNL per i trienni 2018-2020 e 2021-2023, con un incremento del costo aziendale stimato in circa € 18,0 milioni annui a regime (a parità di “perimetro” attuale);
- assunzione degli autisti necessari al raggiungimento degli obiettivi di produzione chilometrica su gomma, con un impatto positivo sul costo medio (derivante dal parametro di assunzione dei nuovi autisti, inferiore a quello medio dell’organico attuale); per tutte le altre mansioni non è prevista alcuna assunzione di personale nel periodo considerato.

Al riguardo, può essere utile esaminare una tabella che riepiloga le variazioni della forza lavoro in termini di FTE.

Tabella 17: Evoluzione dell’organico aziendale

FTE	17/09/2017	2017	2018	2019	2020 2021 (11M)	Totale	
Totale variazione		-8	-105	-1.261	+174	+2	
Variazioni FC e MP (blocco turnover e cessazione attività)			-53	-1.429		-1.482	
Saldo autisti		-4	-16	+190	+216	+32	+418
Uscite autisti		-4	-16	-10	-84	-88	-202
Assunzioni autisti			+0	+200	+300	+120	+620
Blocco turnover su perimetro 2021		-4	-36	-21	-42	-30	-134
Totale organico	11.367	11.359	11.254	9.993	10.168	10.170	
Personale di esercizio		7.354	7.305	6.920	7.131	7.153	
Operai e manutentori		1.678	1.662	1.339	1.326	1.320	
Addetti alla vendita e ricavi diversi		901	868	567	562	560	
Staff e funzioni indirette		1.427	1.420	1.167	1.149	1.136	

In sostanza, il Piano ipotizza l'assunzione di 620 autisti a fronte dell'uscita di 202 unità di personale adibite alla medesima funzione, con un incremento netto, a regime, di 418 dipendenti.

Il numero di autisti in servizio, secondo i dati acquisiti dagli scriventi tramite contatti attivati con la Società, al 31.8.2018, è di 5.459 unità. Quindi, si suppone un accrescimento di tale categoria di personale pari a circa l'8% di quello attualmente in servizio. Si tratta di un incremento necessario al fine di sostenere l'aumento dei volumi produttivi, in termini di chilometri percorsi, che il Piano assume e che rappresenta un elemento fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari indicati nel documento.

La tabella che segue contiene un quadro delle principali grandezze legate alla produzione chilometrica sui mezzi su gomma, che evidenzia gli elementi fondamentali alla base dell'incremento dell'organico di guida;

Tabella 18: Quadro sinottico dei principali indicatori della produzione su gomma

Quadro sinottico della produzione su gomma	UdM	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI	Totale
Assunzioni previste a Piano Industriale	FTE	-	-	200	300	120	620
Produzione chilometrica (solo su gomma)	Migliaia km	81.685	84.077	89.605	94.656	96.295*	n.a.
Ingresso di mezzi in parco	n.	15	-	278	370	97	760
Dismissioni di mezzi in parco	n.	-	55	198	350	89	692
Totale mezzi in parco al 31/12	n.	1.998	1.943	2.023	2.043	2.051	n.a.
Grado di disponibilità mattutina del parco	% sul parco	63%	66%	74%	77%	80%	n.a.
Produttività autisti	km annui per autista	16.130	16.917	17.559	17.965	18.251	n.a.

- recepimento dell'accordo siglato dall'Azienda con le OO.SS. in data 27.11.2017, con particolare riferimento a:
 - riduzione del fabbisogno di lavoro straordinario, per tutte le mansioni;
 - incremento delle indennità per i turni a nastro nei giorni feriali per gli autisti;
 - introduzione dei turni a nastro nei giorni festivi e domenicali per gli autisti, con conseguente indennità;
 - eliminazione della c.d. "indennità di picco" per gli autisti;
 - incremento del numero delle indennità per il lavoro notturno degli operai, a seguito dell'introduzione del nuovo modello manutentivo;
 - abolizione dei precedenti accordi, usi e consuetudini relative alla c.d. gestione grandi eventi;

- rimodulazione del modello di MBO per dirigenti e quadri, come detto, legato agli obiettivi aziendali e definito rispetto all'ottenimento di risultati quantitativi, misurati attraverso strumenti tecnologici.

Con specifico riferimento all'andamento del costo del lavoro straordinario, l'obiettivo della Società è di ridurre l'onere in questione di quasi il 70%, per corrispondenti € 9,5 milioni, come risulta dalla successiva tabella.

Tabella 19: Andamento delle retribuzioni e del costo per lavoro straordinario

Milioni di Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (12M)
Costo per lavoro straordinario	13,9	13,8	8,2	4,8	4,3	4,3
Variazione rispetto al 2017	NA	NA	-5,6	-9,0	-9,5	-9,5
Variazione rispetto al 2017 (%)	NA	NA	-41%	-65%	-69%	-69%

Al fine di raggiungere questo obiettivo, la Società ha definito un budget degli straordinari in linea con gli obiettivi di Piano e ha già attuato una serie di interventi, tra i quali si evidenziano i nuovi turni legati all'ambito manutentivo e i nuovi turni degli autisti. Le iniziative attivate hanno già consentito di ridurre il costo del lavoro straordinario che, nel periodo gennaio-settembre 2018, è stato inferiore di circa l'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La Società, operando in un settore *labour intensive*, ha necessità di tenere sotto controllo gli oneri del personale, giacché incidono in misura assai rilevante sul complesso dei costi che essa subisce. Per tale motivazione, il raggiungimento dell'accordo sindacale e il blocco del *turnover* (autisti esclusi) rappresentano elementi essenziali per implementare il processo di accrescimento del livello di efficienza previsto a Piano. I dati consuntivi al 30.9.2018, come si vedrà a conclusione del presente capitolo, confermano la dinamica discendente del costo complessivo del personale e leggermente migliorativa rispetto alle previsioni formulate.

16.9. Altri costi operativi

Gli Altri Costi operativi attengono a una pluralità di voci indicate nella successiva tabella, nell'ambito delle quali rilevano le Minusvalenze/Insussistenze di attivo previste con valore nullo a decorrere dal 2018.

Tabella 20: Altri costi operativi a Piano

Altri costi operativi (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Penalità qualità erogata	6.045	6.035	6.195	5.003	3.537	3.320
Tassa di possesso auto	1.042	1.048	1.041	1.049	1.075	992
Imposte e tributi vari	6.322	6.702	6.960	6.840	5.622	5.153
Minusvalenze / Insussistenze di attivo	11.866	16.021	0	0	0	0
Altri costi	5.383	4.184	4.222	4.002	3.714	3.419
Totale	30.659	33.990	18.418	16.894	13.949	12.885

La Penalità per qualità erogata si riferiscono a quelle legate al Contratto di Servizio per il TPL (cfr. art. 26), che vengono imputate ad ATAC per il mancato soddisfacimento di determinati parametri quali-quantitativi nell'erogazione del servizio. Essi sono articolati in 12 macrocategorie e riguardano, a titolo esemplificativo, la “produzione superficie” e la “pulizia, comfort e accessibilità dei mezzi”. Nel Piano, viene stimata una riduzione di tali penalità di circa il 50% rispetto al 2016, a fronte del piano di investimenti sviluppato da ATAC e di una serie di iniziative di revisione dei processi, come evidenziato nella descrizione dei pilastri del Piano richiamati nel capitolo precedente, al quale si rinvia per evitare ridondanze.

La Tassa di possesso auto evidenzia costi legati alla dinamica del parco mezzi, recependo gli ingressi e le rottamazioni previste a Piano.

Le Imposte e Tributi fanno riferimento alla tassazione locale, principalmente IMU e Ta.Ri., sugli immobili di proprietà di ATAC. Il Piano non recepisce, a fini prudenziali, la riduzione dei costi conseguenti alla vendita degli immobili non strumentali, assumendo l'ipotesi più conservativa di trasferimento degli immobili alla fine del 2021; viceversa, in caso di vendita anticipata, la Società beneficerà della riduzione degli oneri in questione.

Le Minusvalenze passive/insussistenze di attivo non vengono previste nel periodo di Piano.

16.10. Ammortamenti

Negli anni di Piano sono previsti investimenti autofinanziati per complessivi € 157 milioni circa, ripartiti come rappresentato nella tabella che segue.

Tabella 21: Investimenti previsti a Piano

Investimenti autofinanziati (Euro migliaia)	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI	Totale
Rinnovo parco mezzi	-	1.250	66.250	21.270	88.770
Manutenzione mezzi superficie	9.558	8.914	4.510	3.413	26.395
Adeguamento infrastrutture e impianti	8.410	4.111	1.482	1.138	15.141
Riposizionamento commerciale	2.828	4.069	5.482	753	13.131
Manutenzione mezzi metropolitano	4.031	645	2.710	282	7.668
Piattaforme digitali	852	1.235	2.240	1.420	5.747
Totale	25.680	20.223	82.674	28.274	156.851

Si riporta un riepilogo degli investimenti ai quali sono associate le quote di ammortamento indicate nel precedente prospetto:

- rinnovo parco mezzi: attiene all'acquisizione di nuovi autobus (n. 327) a partire dal 2020 e al recupero degli autobus elettrici (n. 60) a partire dal 2019; nel frattempo, la Società, come evidenziato nel capitolo precedente, ha leggermente rivisto le previsioni afferenti l'ingresso di nuovi mezzi di proprietà (n. 248) ⁽¹⁰⁵⁾;
- manutenzione mezzi superficie: parallelamente all'acquisto di nuovo materiale rotabile, il Piano prevede interventi su circa 1.000 mezzi, tra autobus e tram, al fine di recuperare la piena disponibilità ed efficienza del parco;
- adeguamento infrastrutture e impianti: comprende l'adeguamento e la messa in sicurezza sia della rete (ad es., armamento, gallerie) sia degli impianti ad essa associati (gli interventi previsti sono essenziali per poter garantire la continuità del servizio);
- riposizionamento commerciale: fa riferimento all'acquisto di nuove componenti *hardware* (ad es., emettitrici elettroniche, validatrici elettroniche e varchi in uscita) e *software* (aggiornamento e adeguamento sistemi), che supportano, in particolare, il quarto pilastro del Piano e

⁽¹⁰⁵⁾ Come osservato, a fronte di una previsione originaria di Piano di 760 autobus complessivi (373 finanziati, 327 acquistati e 60 recuperati), ve n'è una aggiornata di 742 mezzi (434 finanziati, 248 acquistati e 60 recuperati).

rappresentano un elemento fondamentale per il riposizionamento commerciale della Società, soprattutto nell'ottica del miglioramento della *customer satisfaction*;

- manutenzione mezzi metroferro: analogamente a quanto ipotizzato per i mezzi di superficie, il Piano prevede una serie di interventi strutturali (ad es., revisione generale), essenzialmente sui mezzi delle linee metropolitane al fine di aumentarne disponibilità ed efficienza;
- piattaforme digitali: riguarda gli investimenti a supporto del processo di digitalizzazione della Società (ad es., *supply chain*, revisione del modello manutentivo) e lo sviluppo delle piattaforme di infomobilità.

Il Piano assume anche investimenti finanziati, tra i quali sembra opportuno richiamare:

- € 98 milioni relativi all'acquisto, da parte del Comune di Roma, di autobus concessi in comodato gratuito o usufrutto ad ATAC per il servizio di trasporto pubblico locale, che rimarranno di proprietà del Comune stesso, così ripartiti: € 38 milioni nel 2018, € 30 milioni nel 2019 e € 30 milioni nel 2020.

Al riguardo, occorre sottolineare che:

- il Comune di Roma, con Decisione di Giunta Capitolina n. 3 del 12.1.2018 relativa alla “variazione al bilancio di previsione 2018-2020” e approvata con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 3 del 16.1.2018, ha stanziato, su richiesta del Dipartimento Mobilità e Trasporti al fine di potenziare il trasporto pubblico locale attraverso l'acquisto di autobus: € 30 milioni per il 2018, € 30 milioni per il 2019 ed € 99 milioni per il 2020;
- i valori di cui sopra si aggiungono al precedente stanziamento di € 8 milioni per il 2018, effettuato attraverso il secondo emendamento alla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 106 del 22.12.2017 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e Piano degli Investimenti 2018-2020);
- i mezzi acquistabili attraverso le risorse stanziato per il 2018, complessivamente € 38 milioni, sono stati ipotizzati in entrata nel

“parco” a partire dai primi mesi del 2019, in coerenza con le tempistiche standard di attivazione di una nuova fornitura di mezzi di tale entità;

- circa € 20 milioni relativi ai fondi POR FESR, attraverso i quali saranno acquistati (dal Comune di Roma) e concessi in comodato gratuito o usufrutto ad ATAC 58 mezzi a metano (la cui entrata nel parco mezzi è ipotizzata nel 2019).

Inoltre, come evidenziato nel capitolo precedente, vi sono ulteriori risorse, pari ad € 17,6 milioni per l’acquisto di nuovi bus, utilizzabili da Roma Capitale, non previste a Piano e relative al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 25 del 23.1.2017.

In base alle informazioni allo stato disponibili, sembra che le previsioni di Piano in ordine all’ingresso dei nuovi autobus possano non trovare pieno riscontro con riferimento alle tempistiche programmate ⁽¹⁰⁶⁾. Per tale motivazione, la Società intende implementare azioni correttive dirette a neutralizzare gli eventi avversi. Sul punto, si rinvia al capitolo precedente, onde evitare ridondanze.

Nella tabella seguente, è riportata l’evoluzione complessiva degli ammortamenti.

Tabella 22: Ammortamenti a Piano

Ammortamenti (Euro migliaia)	2016 C	2017 PC	2018 PI	2019 PI	2020 PI	2021 PI
Totale	86.829	79.671	72.036	71.134	68.093	66.363

Prima di concludere l’analisi della voce in questione, va evidenziato che:

- i dati riportati sono rilevanti, in quanto denotano la notevole dimensione del programma di investimenti della Società, nonché il significativo supporto alla disponibilità di mezzi di trasporto derivante dagli stanziamenti di risorse del Comune e dall’utilizzo di fondi governativi;
- le quote di ammortamento sono costi non monetari, di talché la loro dimensione non fornisce informazioni in ordine alla capacità della Società di produrre flussi di cassa a beneficio dei creditori.

⁽¹⁰⁶⁾ Sul punto, si rinvia al Cap. 23.

16.11. Gestione extra-caratteristica

In linea con l'ipotesi di assenza di nuovi finanziamenti da istituti di credito, il Piano prevede un saldo della gestione finanziaria pari a zero. Gli interessi maturati e maturandi sui debiti di natura privilegiata sino alla data di pagamento degli stessi sono stati accantonati in appositi fondi alla data del 17.9.2017. La cessione degli immobili non strumentali, ipotizzata nel 2021, genera una plusvalenza di € 9,2 milioni.

16.12. Imposte dell'esercizio

Le imposte previste a Piano fanno riferimento, esclusivamente, all'IRAP, in quanto la Società ha registrato, negli esercizi precedenti, perdite fiscali utilizzabili in misura piena per circa € 110 milioni.

La stima dell'IRAP è stata effettuata tenendo conto:

- dell'aliquota media, a partire da quelle attualmente in vigore:
 - 4,82%, in relazione a tutto il complesso aziendale, ad eccezione del ramo ferrovie concesse;
 - 5,12% per i 'Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori', cui si riferisce il ramo delle ferrovie concesse;
- della ripresa fiscale (in aumento della base imponibile) legata alla componente interessi dei canoni di *leasing*, in linea con quanto avvenuto negli esercizi precedenti.

16.13. Comparazione tra Piano e risultati a consuntivo

Dopo aver delineato l'evoluzione delle grandezze economiche a fondamento del Piano e le principali assunzioni ad esse sottostanti, gli scriventi ritengono opportuno verificare il raggiungimento dei risultati attesi nei primi tre trimestri dell'annualità corrente anche al fine di esprimere una valutazione sul contributo delle *performance* economiche della Società al perseguimento degli obiettivi alla base della proposta concordataria. Segnatamente, i sottoscritti hanno tenuto sotto controllo l'andamento economico della gestione, in quanto esso

rappresenta un elemento fondamentale ai fini della realizzabilità del Piano e della capacità di assicurare il grado di soddisfazione dei creditori prospettato nella proposta concordataria. In particolare, gli scriventi hanno esaminato:

- con riferimento al primo trimestre 2018, i dati riportati nella “Nota esplicativa dei chiarimenti richiesti dal Tribunale in relazione al Piano concordatario *ex artt. 161 e 186-bis l.f.*” (all. 12 alla “Nota di deposito documenti e memoria di chiarimenti”);
- relativamente al primo semestre 2018, il *Report* denominato “Andamento economico gestionale al 30.6.2018” elaborato dalla Società;
- in ordine ai primi tre trimestri del 2018, il *Report* denominato “Andamento economico gestionale al 30.9.2018” redatto dalla Società.

Sulla base della documentazione esaminata, i sottoscritti riportano un confronto tra:

- consuntivo del primo trimestre 2018, budget del medesimo arco temporale e consuntivo del primo trimestre dell’annualità precedente;
- consuntivo del primo semestre 2018, budget del medesimo arco temporale e consuntivo del secondo semestre dell’annualità precedente;
- consuntivo dei primi nove mesi del 2018, budget del medesimo arco temporale e consuntivo dei primi nove mesi dell’annualità precedente.

Andamento economico e gestionale al 31.3.2018

Il Conto Economico gestionale al 31.3.2018 presenta un valore di EBITDA di € 22,7 milioni, pari al 10% del Valore della Produzione (EBITDA *margin*). Esso denota una crescita rispetto al dato consuntivo del 2017 (+20%) ed è migliorativo rispetto al budget 2018 (+52,3%) ⁽¹⁰⁷⁾. Ovviamente, trattandosi di grandezza relativa a una parte dell’esercizio, è influenzata da fattori di stagionalità.

Si riporta una tabella che riepiloga l’accennata comparazione.

⁽¹⁰⁷⁾ I dati relativi al budget 2018 sono gli stessi della prima annualità del Piano (2018).

Tabella 23: Conto Economico al 31.3.2018 e confronto con budget 2018 e consuntivo 2017 di pari periodo

Migliaia di Euro	Consuntivo 2017	Budget 2018	Consuntivo 2018	Δ% Cons 18-Cons 17	Δ% Cons 18-Bdg 18
Ricavi totali	224.675	229.910	227.805	+1,4%	-0,9%
Ricavi da traffico	67.624	68.309	68.821	+1,8%	+0,7%
Ricavi da mercato (vendita titoli + sanzioni)	63.775	64.177	64.413	+1,0%	+0,4%
Agevolazioni tariffarie	3.849	4.132	4.407	+14,5%	+6,7%
Ricavi da Contratti di Servizio	141.347	143.255	141.805	+0,3%	-1,0%
Comune di Roma per TPL	115.893	116.909	115.747	-0,1%	-1,0%
Regione Lazio	18.540	19.076	18.787	+1,3%	-1,5%
Comune di Roma per Mobilità Privata	6.914	7.270	7.270	+5,2%	+0,0%
Altri ricavi	15.705	18.345	17.180	+9,4%	-6,4%
Costi operativi	205.774	215.014	205.125	-0,3%	-4,6%
Costi per acquisto materiali	20.711	21.708	18.923	-8,6%	-12,8%
Costi per servizi	42.737	50.516	45.391	+6,2%	-10,1%
Costi per godimento beni di terzi	3.560	3.059	3.002	-15,7%	-1,8%
Costi di personale	134.796	135.399	133.640	-0,9%	-1,3%
Altri costi	3.970	4.333	4.169	+5,0%	-3,8%
EBITDA	18.901	14.895	22.680	+20,0%	+52,3%
EBITDA margin	+8,4%	+6,5%	+10,0%	+18,3%	+53,7%
Ammortamenti	20.407	18.069	18.869	-7,5%	+4,4%
Altre componenti	-2.373	114	47	NA	-58,8%
Risultato Ante Imposte	-3.878	-3.060	3.857	NA	NA

I Ricavi da mercato (titoli di viaggio e sanzioni) sono superiori dello 0,4% rispetto al budget del I trimestre 2018 e dell'1% rispetto al consuntivo 2017 del medesimo arco temporale. La vendita dei titoli subisce un aumento anche per effetto delle attività relative allo sviluppo dei canali commerciali e al contrasto all'evasione.

I Ricavi da Contratto di Servizio (TPL, ferrovie e mobilità privata) risultano in lieve crescita (+0,3%) rispetto al primo trimestre 2017, mentre lo scostamento rispetto al budget 2018 è negativo (-1,0%). Tale deviazione è stata determinata, in larga parte, dalla produzione chilometrica inferiore alle aspettative della linea B della metropolitana.

I Costi del personale denotano una riduzione dello 0,9% rispetto al 2017 e dell'1,3% rispetto al budget 2018, che riflette la diminuzione dell'organico e la contrazione dei costi per lavoro straordinario, come evidenziato in precedenza.

I Costi operativi diversi dal personale registrati nel primo trimestre 2018 risultano in linea con i valori 2017 e in miglioramento rispetto a quanto previsto nel budget 2018.

La riduzione dei Costi per acquisto materiali (-12,8% rispetto al budget 2018) è associata sia alla minore produzione chilometrica (ad es., riduzione di € 800

mila per carburanti) sia all'efficacia dell'azione di razionalizzazione avviata da ATAC.

I Costi per servizi (-10,1% rispetto al budget 2018) evidenziano una riduzione principalmente legata a un minore avanzamento di alcune attività rispetto a quanto previsto (ad es., € -370 mila relativi a manutenzioni ordinarie, armamento e opere civili linee) e all'ottimizzazione di alcune voci (complessivamente circa € 1 milione), tra le quali, a titolo esemplificativo, aggi su canali commerciali indiretti e gestione rifiuti.

Andamento economico e gestionale al 30.6.2018

Il Conto Economico gestionale al 30.6.2018 evidenzia un EBITDA di circa € 41 milioni (8,9% del Valore della Produzione) e, per la prima volta nella storia recente della Società, un risultato operativo (EBIT) e un Risultato Netto positivi pari ad € 5,2 milioni.

Il livello di EBITDA effettivo è migliorativo rispetto al budget del 26%, pari a circa € 8,5 milioni, e, in confronto con quello semestrale del 2017, del +15,7%, pari a circa € 5,6 milioni; in merito, va evidenziato che l'EBITDA previsto per l'intera annualità 2018 nel Piano è pari ad € 67,1 milioni (7,3% del Valore della Produzione).

Il Valore della Produzione risulta leggermente inferiore alle previsioni (-1,2%), principalmente a causa dei minori ricavi da Contratto di Servizi (-1,6%): tale scostamento è dovuto, in particolare, al servizio di superficie, la cui produzione da aprile è stata influenzata da un aumento delle perdite di corse per guasti in linea, mentre i volumi del metroferroviario si sono progressivamente allineati al Piano. Con specifico riferimento agli scostamenti relativi alla superficie, nella parte successiva, che attiene alla comparazione dei dati di Piano al 30.9.2018 con i dati consuntivi, vengono delineate ulteriori motivazioni alla base del fenomeno.

Nonostante le percorrenze chilometriche effettive siano state al di sotto degli obiettivi, la vendita dei titoli ha raggiunto i valori attesi.

La variazione complessivamente negativa dei ricavi è stata più che compensata dal contenimento dei costi operativi (-3,3%), con riferimento al quale si segnalano i minori costi di personale, i minori costi per servizi per ottimizzazione dei fabbisogni (ad es., pulizie, vigilanza, assicurazioni, commerciali) e i minori consumi dovuti alla minore produzione (ad es., carburanti).

Rispetto al medesimo arco temporale dell'annualità precedente, il Valore della Produzione è in crescita dell'1,2% per effetto della *performance* positiva registrata nei ricavi da traffico (+2,1%), che ha interessato, in particolare, la tipologia dei biglietti.

In un contesto di generale riduzione dei costi, la crescita nei costi per servizi è correlata al recupero del debito manutentivo e risulta ascrivibile alla normalizzazione di alcune attività (ad es., aria condizionata mezzi; treni ed impianti stazione metro; impianti di depurazione).

Per comprendere più appropriatamente le dinamiche gestionali effettive e compararle con i dati di Piano, al fine di trarre eventuali spunti di riflessione, può essere utile analizzare la tabella successiva.

Tabella 24: Conto Economico al 30.6.2018 e confronto con budget 2018 e consuntivo 2017 di pari periodo

CONTO ECONOMICO (k€)	REPORT AL MESE DI: GIUGNO						
	CONSUNTIVO 2018	BUDGET 2018	DELTA	DELTA %	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA %
Ricavi da mercato (Titoli + Sanzioni)	138.240	138.696	(456)	(0,3%)	136.135	2.105	+1,5%
Copertura costi sociali	8.826	8.297	529	+6,4%	7.895	931	+11,8%
Altri ricavi	25.835	26.100	(265)	(1,0%)	22.017	3.818	+17,3%
Contratti di servizio Mobilità privata	14.352	14.540	(188)	(1,3%)	13.827	525	+3,8%
Contratto di servizio TPL	229.389	233.555	(4.166)	(1,8%)	230.601	(1.212)	(0,5%)
Contratto di servizio Regione Lazio	37.663	37.997	(334)	(0,9%)	37.394	270	+0,7%
Contributi C/Impianti	4.262	4.726	(464)	(9,8%)	5.189	(927)	(17,9%)
Capitalizzazioni	3.933	4.364	(431)	(9,9%)	4.088	(154)	(3,8%)
VALORE DELLA PRODUZIONE	462.502	468.276	(5.774)	(1,2%)	457.145	5.357	+1,2%
Costi per acquisto materiali	38.786	42.805	(4.019)	(9,4%)	40.511	(1.724)	(4,3%)
Costi per servizi	94.848	102.573	(7.725)	(7,5%)	90.317	4.532	+5,0%
Costi per godimento beni di terzi	8.500	8.911	(411)	(4,6%)	9.339	(839)	(9,0%)
Costi di personale	270.032	271.798	(1.765)	(0,6%)	270.894	(862)	(0,3%)
Altri costi	9.286	9.649	(363)	(3,8%)	10.604	(1.319)	(12,4%)
COSTI DELLA PRODUZIONE	421.453	435.735	(14.282)	(3,3%)	421.665	(212)	(0,1%)
MARGINE OPERATIVO LORDO	41.049	32.541	8.508	+26,1%	35.480	5.569	+15,7%
Ammortamenti	35.777	36.137	(360)	(1,0%)	40.988	(5.211)	(12,7%)
Svalutazione Crediti e variazione r							
Acc.ti rischi e oneri							
RISULTATO OPERATIVO	5.272	(3.597)	8.869	> 100%	(5.508)	10.780	> 100%
Proventi finanziari	228	227	0	+0,2%	331	(103)	(31,2%)
(Oneri finanziari)	(272)	0,00	(272)	> 100%	(4.475)	4.203	> 100%
Proventi gestione straordinaria					118	(118)	(100,0%)
(Oneri gestione straordinaria)					(12)	12	> 100%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	5.228	(3.370)	8.597	> 100%	(9.546)	14.774	> 100%
Imposte							
RISULTATO D'ESERCIZIO	5.228	(3.370)	8.597	> 100%	(9.546)	14.774	> 100%

Il Valore della produzione al 30.6.2018, pari ad € 462,5 milioni, evidenzia uno scostamento negativo rispetto al budget di periodo per circa € 5,8 milioni (-1,2%)⁽¹⁰⁸⁾, attribuibile:

- all'andamento dei corrispettivi del Contratto di Servizio TPL, che è stato influenzato, soprattutto per la superficie, da più contenute percorrenze, anche collegate a cause esogene (elezioni, scioperi, fattori metereologici); circa la metro, va evidenziato che il valore della produzione fisica è stato inferiore per la linea B;
- da minori altri ricavi, relativi, tra l'altro, a servizi per stazione appaltante e capitalizzazioni, con minori costi correlati, per minore avanzamento attività attinente ad opere di miglioramento della sicurezza della metro e penalità verso fornitori. Tra gli altri ricavi, è stata allocata la rivalutazione del Contratto di Servizio TPL per adeguamenti indice FOI 2017, per circa € 1,3 milioni e insussistenza passivo, per penalità Contratto di Servizio 2017, per circa € 1,1 milioni.

Viceversa, i ricavi da traffico sono, sostanzialmente, in linea con quanto programmato.

⁽¹⁰⁸⁾ La tabella indicata riporta anche i dati relativi al 2017. Tuttavia, l'analisi sarà focalizzata sugli scostamenti tra Piano e consuntivo, in quanto essi rilevano ai fini della realizzabilità delle iniziative programmate.

Circa l'andamento dei costi, è interessante esaminare il successivo prospetto.

Tabella 25: Costi operativi al 30.6.2018 e confronto con budget 2018 di pari periodo

	BUDGET 2018 PERIODO	CONS.VO 2018 PERIODO	DELTA Consvo vs Bdg	DELTA %
k€				
CARBURANTI	23.489	22.537	(952)	(4%)
RICAMBI	12.858	11.478	(1.381)	(11%)
ALTRI MATERIALI	6.458	4.772	(1.686)	(26%)
TOTALE MATERIALI	42.805	38.786	(4.019)	(9%)
MANUTENZIONI	23.580	20.649	(2.931)	(12%)
VIGILANZA E PULIZIE	24.007	22.812	(1.195)	(5%)
ASSICURAZIONI	10.274	9.731	(543)	(5%)
COMMERCIALI	6.829	6.372	(457)	(7%)
CONSULENZE, PRESTAZIONI, LEGALI E SOCI	4.561	4.496	(64)	(1%)
SERVIZI AL PERSONALE ED INTERINALI	778	744	(33)	(4%)
UTENZE	23.280	23.763	484	2%
SERVIZI VARI	9.265	6.281	(2.984)	(32%)
TOTALE SERVIZI	102.573	94.848	(7.725)	(8%)
NOLEGGIO RIMESSE IMMOBILI	69	44	(25)	(36%)
NOLEGGI VARI	1.563	1.461	(102)	(7%)
LEASING MEZZI ED APPARATI COMMERCIALI	6.536	6.470	(66)	(1%)
CANONE RC	9	10	1	11%
MANUTENZIONI BENI DI ALTRI	734	515	(219)	(30%)
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	8.911	8.500	(411)	(5%)
ALTRI COSTI	9.649	9.286	(363)	(4%)
TOTALE ALTRI COSTI	9.649	9.286	(363)	(4%)
TOTALE COSTI OPERATIVI	163.937	151.420	(12.517)	(8%)

I costi operativi al 30.6.2018, rispetto al preventivo relativo al medesimo arco temporale (che recepisce importi al lordo di eventuali ribassi di gara), sono inferiori di circa € 12,5 milioni (-8% vs il budget), principalmente imputabili a:

- minor consumi di carburanti, materiali di ricambio ed altri, per minori percorrenze e minori consumi di forniture. Si segnala, tuttavia, un volume di ordini per materiali di ricambio, che ha ricostituito gli stock di magazzino e impegnerà l'esercizio corrente e i successivi;
- minori attività manutentive (-12%) correlate a differimento dell'attività di risanamento telai, riparazioni treni metroferro, manutenzioni su infrastrutture e revisione attrezzature, portoni, pannelli informativi;

- minori costi per servizi di pulizia e vigilanza (-5%), per minore ricorso ad attività a misura e straordinarie e miglioramento condizioni contrattuali;
- minori costi assicurativi (-5%) e commerciali (-7%), per minori franchigie erogate e minor aggio corrisposto per intensificazione canale diretto di vendita;
- minori servizi vari (-32%), correlati ad attività di stazione appaltante (standard illuminotecnici MB), servizi bancari e minori attività per analisi, collaudi, revisioni ed imprevisti. I costi relativi all'indennità di occupazione della rimessa Collatina sono stati compensati dall'utilizzo del fondo dedicato;
- minori costi per manutenzione beni di terzi (-30%), per differimento attività manutentive su segnaletica, parcometri e apparecchiature automazione park;
- minori altri costi (-4%), attribuibili a spese generali e fiscalità locale (Tari).

In buona sostanza, i costi operativi della Società hanno evidenziato una dinamica favorevole, essendo stati inferiori a quelli previsti nel medesimo arco temporale, ed hanno contribuito in modo determinante ai positivi risultati economici raggiunti nel semestre oggetto di analisi. In tale ambito, va tuttavia osservato che:

- i costi variabili (ad es., carburanti) sono più contenuti in conseguenza di minori percorrenze;
- alcuni costi fissi sono più bassi per effetto di attività di ricerca di aumento del grado di efficienza gestionale, che vanno giudicate positivamente;
- altri flussi di costo rigidi e, segnatamente, una parte degli oneri di manutenzione denotano un livello più contenuto anche per effetto della posticipazione di alcune attività.

Andamento economico e gestionale al 30.9.2018

Il Conto Economico gestionale al 30.9.2018 evidenzia un EBITDA pari a circa € 53 milioni (7,8% del Valore della Produzione), con un risultato operativo (EBIT) e un risultato netto in sostanziale pareggio, nonostante l'influenza dei mesi estivi, che producono una fisiologica riduzione di fatturato.

Il risultato in termini di EBITDA è migliorativo, rispetto al budget, del 30,7%, (+€ 12,5 milioni) e, all'incirca nella stessa misura, anche al consuntivo al 30.9.2017.

Il Valore della Produzione è leggermente inferiore alle aspettative (-0,9%), principalmente per effetto dei minori Ricavi da Contratto di Servizi (-1,7%): tale scostamento deriva, soprattutto, dal servizio di superficie, la cui produzione dal mese di aprile è stata influenzata da un aumento delle perdite di corse per guasti in linea, mentre i volumi del metroferroviario si sono progressivamente allineati ai valori di budget.

La questione delle minori percorrenze effettive rispetto al Piano rappresenta, per gli scriventi, un punto di attenzione in quanto, seppure i dati sulle marginalità sono positivi, grazie alle significative attività implementate per favorire una riduzione dei costi, tale aspetto deve essere ritenuto rilevante in un contesto nel quale il primo pilastro del Piano si fonda proprio sull'aumento del volume fisico di produzione. Per tale motivo, gli scriventi hanno domandato e ottenuto chiarimenti al riguardo. Segnatamente, la Società, nella Nota di aggiornamento sull'attuazione delle misure previste nei pilastri del Piano del 25.10.2018 (p.13), ha specificato, tra l'altro che la riduzione delle percorrenze di superficie è stata in parte causata, da marzo 2018, dall'interruzione del servizio di manovra esterna, pronto intervento per la riparazione dei mezzi di superficie fermi per avarie intervenute durante l'esercizio e traino fino ai depositi di appartenenza delle vetture non riparabili sul posto. Tale servizio era, invero, affidato alla CORPA S.r.l. dal mese di ottobre del 2014, ma la stessa, senza preavviso, a marzo del 2018, ha comunicato il proprio diniego a proseguire le attività, nonostante ATAC avesse manifestato l'intenzione di procedere alla proroga contrattualmente prevista fino a settembre 2018. La Società ha avviato l'iter legale a ristoro dei danni derivanti dalle inadempienze contrattuali di CORPA. La Società ha, quindi, implementato un *recovery plan* consistente nell'utilizzo di mezzi di proprietà (2 trattori stradali), nell'impiego di risorse tecniche interne e in ricerche di mercato per fronteggiare sia la riduzione dei mezzi da rimorchio che delle officine mobili, con affidamenti in emergenza a ditte terze specializzate, seppur di ridotta entità rispetto ai servizi prestati da CORPA.

ATAC ha redatto i capitolati per l'acquisto di 10 officine mobili e 6 carri per soccorso e traino (di cui 2 specifici per il tram); la pubblicazione dei relativi bandi

di gara è prevista entro il mese di novembre 2018, mentre la fornitura nei mesi autunnali del 2019. Con tali interventi, la Società potrà procedere all'internalizzazione del servizio, impiegando personale operaio ed autista interno.

Nonostante le minori percorrenze chilometriche rispetto al Piano, la vendita titoli, agevolazioni e penalità denotano un miglioramento rispetto ai valori attesi (+1,1%), anche in virtù dell'effetto sui ricavi per sanzioni, degli incassi derivanti dall'avvio del pagamento Pos/web.

La deviazione negativa del Valore della Produzione, che riflette anche la posticipazione delle attività per stazione appaltante, è stata più che compensata dal contenimento dei costi operativi (-2,9%), che deriva, prevalentemente, dal minor consumo di materiali di ricambio, dai minori costi per servizi correlati ad attività manutentive e di revisione su infrastrutture, impiantistica e "parco", dai minori costi per stazione appaltante e servizi di *facility* e, infine, da un minor costo del lavoro.

Rispetto al medesimo periodo del 2017, il Valore della Produzione mostra una crescita dell'1,4% in virtù della *performance* positiva registrata nei ricavi da mercato (+3,2%), che ha riguardato, in particolare, la tipologia dei biglietti BIT, le agevolazioni e le penalità grazie anche all'introduzione del pagamento POS per le sanzioni. Anche l'andamento dei corrispettivi da Contratto di Servizio è positivo (+0,7%).

Il livello dei costi operativi è leggermente inferiore ai valori dell'annualità precedente (-0,5%). I minori costi correlati a servizi di *facility*, assicurazioni, commerciali e lavoro hanno assorbito i maggiori costi, tra l'altro, per carburanti (determinati dall'effetto prezzo).

Per comprendere più appropriatamente le dinamiche gestionali effettive e compararle con i dati di Piano al fine di trarre eventuali spunti di riflessione, può essere utile analizzare la tabella successiva.

Tabella 26: Conto Economico al 30.9.2018 e confronto con budget 2018 e consuntivo 2017 di pari periodo

CONTO ECONOMICO (k€)	REPORT AL MESE DI: SETTEMBRE						
	CONSUNTIVO 2018	BUDGET 2018	DELTA	DELTA %	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA %
Ricavi da mercato (Titoli + Sanzioni)	201.315	199.884	1.431	+0,7%	196.022	5.293	+2,7%
Copertura costi sociali	13.292	12.491	801	+6,4%	11.981	1.311	+10,9%
Altri ricavi	38.388	38.221	167	+0,4%	37.309	1.079	+2,9%
Contratti di servizio Mobilità privata	21.421	21.810	(389)	(1,8%)	20.741	681	+3,3%
Contratto di servizio TPL	336.284	342.665	(6.382)	(1,9%)	334.608	1.675	+0,5%
Contratto di servizio Regione Lazio	55.745	56.055	(310)	(0,6%)	55.254	491	+0,9%
Contributi C/Impianti	6.406	7.089	(682)	(9,6%)	7.777	(1.371)	(17,6%)
Capitalizzazioni	6.006	6.574	(569)	(8,7%)	5.586	420	+7,5%
VALORE DELLA PRODUZIONE	678.856	684.789	(5.933)	(0,9%)	669.277	9.579	+1,4%
Costi per acquisto materiali	59.164	63.083	(3.919)	(6,2%)	58.064	1.100	+1,9%
Costi per servizi	140.617	151.534	(10.917)	(7,2%)	132.321	8.296	+6,3%
Costi per godimento beni di terzi	11.449	12.003	(554)	(4,6%)	12.848	(1.398)	(10,9%)
Costi di personale	401.019	403.512	(2.492)	(0,6%)	401.575	(556)	(0,1%)
Altri costi	13.588	14.098	(510)	(3,6%)	23.873	(10.285)	(43,1%)
COSTI DELLA PRODUZIONE	625.837	644.229	(18.392)	(2,9%)	628.680	(2.843)	(0,5%)
MARGINE OPERATIVO LORDO	53.020	40.561	12.459	+30,7%	40.597	12.422	+30,6%
Ammortamenti	52.887	54.206	(1.319)	(2,4%)	60.357	(7.470)	(12,4%)
Svalutazione Crediti e variazione r							
Acc.ti rischi e oneri							
RISULTATO OPERATIVO	133	(13.645)	13.778	> 100%	(19.759)	19.892	> 100%
Proventi finanziari	287	286	1	+0,3%	444	(158)	(35,5%)
(Oneri finanziari)	(272)	0,00	(272)	> 100%	(15.189)	14.917	> 100%
Proventi gestione straordinaria					179	(179)	(100,0%)
(Oneri gestione straordinaria)					(123)	123	> 100%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	147	(13.359)	13.507	> 100%	(34.448)	34.596	> 100%
Imposte							
RISULTATO D'ESERCIZIO	147	(13.359)	13.507	> 100%	(34.448)	34.596	> 100%

Il Valore della produzione al 30.9.2018, pari a € 678,9 milioni, evidenzia uno scostamento negativo rispetto al budget di periodo per circa € 5,9 milioni (-0,9%)⁽¹⁰⁹⁾, derivante:

- dall'andamento dei corrispettivi del Contratto di Servizio TPL, che è stato influenzato, specie per la superficie, da minori percorrenze, in particolare dal mese di aprile, anche legate a cause esogene (elezioni, scioperi); sul versante metro, i volumi di produzione evidenziano scostamenti negativi

⁽¹⁰⁹⁾ La tabella indicata riporta anche i dati relativi al 2017. Tuttavia, l'analisi sarà focalizzata sugli scostamenti tra Piano e consuntivo in quanto essi rilevano ai fini della realizzabilità delle iniziative programmate.

in via di assorbimento. Per i ricavi sanzioni TPL, si sottolinea che il valore riportato a consuntivo comprende solo gli importi incassati. Le penalità denotano un allineamento al budget, grazie anche all'introduzione del pagamento delle sanzioni a mezzo Pos;

- da minori altri ricavi, tra i quali servizi per stazione appaltante e capitalizzazioni, con minori costi correlati, per minore avanzamento attività relativa a opere miglioramento sicurezza metro e penalità verso fornitori. Tra gli altri ricavi, è stata allocata la rivalutazione del Contratto di Servizio TPL, per adeguamenti indice FOI 2017, per € 1,3 milioni e insussistenza passivo, per penalità Contratto di Servizio 2017, per € 2,5 milioni.

Viceversa, vendita titoli, agevolazioni e penalità, come osservato, mostrano un miglioramento rispetto ai valori attesi (+1,1%).

Circa l'andamento dei costi, è interessante esaminare il successivo prospetto.

Tabella 27: Costi operativi al 30.9.2018 e confronto con budget 2018 di pari periodo

	BUDGET 2018 PERIODO	CONS.VO 2018 PERIODO	DELTA Consvo vs Bdg	DELTA %
k€				
CARBURANTI	33.996	33.961	(35)	(0%)
RICAMBI	19.616	17.663	(1.953)	(10%)
ALTRI MATERIALI	9.471	7.540	(1.931)	(20%)
TOTALE MATERIALI	63.083	59.164	(3.919)	(6%)
MANUTENZIONI	35.885	30.380	(5.506)	(15%)
VIGILANZA E PULIZIE	35.872	34.254	(1.618)	(5%)
ASSICURAZIONI	15.362	14.608	(753)	(5%)
COMMERCIALI	9.918	9.264	(654)	(7%)
CONSULENZE, PRESTAZIONI, LEGALI E SOC	6.311	5.877	(434)	(7%)
SERVIZI AL PERSONALE ED INTERINALI	1.295	1.042	(253)	(20%)
UTENZE	34.945	36.617	1.672	5%
SERVIZI VARI	11.946	8.574	(3.371)	(28%)
TOTALE SERVIZI	151.534	140.617	(10.917)	(7%)
NOLEGGI VARI, LOCAZ.RIMESSE, IMP.	2.565	2.100	(465)	(18%)
LEASING MEZZI ED APPARATI COMMERCIALI	8.224	8.474	250	3%
CANONE RC	12	12	0	0%
MANUTENZIONI BENI DI ALTRI	1.203	864	(339)	(28%)
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	12.003	11.449	(554)	(5%)
ALTRI COSTI	14.098	13.588	(510)	(4%)
TOTALE ALTRI COSTI	14.098	13.588	(510)	(4%)
TOTALE COSTI OPERATIVI	240.717	224.817	(15.900)	(7%)

I Costi Operativi al 30.9.2018 sono inferiori di circa € 15,9 milioni (-7%) rispetto alle previsioni (che recepiscono importi al lordo di eventuali ribassi di gara), per effetto di:

- minori consumi materiali di ricambio per forniture e slittamento lavorazioni. Tuttavia, vi è un volume di ordini per materiali di ricambio, che ha ricostituito gli stock di magazzino e impegnerà l'esercizio corrente e quelli successivi;
- minori attività manutentive (-15%) correlate a differimento dell'attività di risanamento dei telai, riparazioni treni metroferro, manutenzioni su infrastrutture e revisione attrezzature, portoni, *full service* gasolio, impianti MC, parcometri; il minor volume di servizi manutentivi al 30.9.2018 ha compensato il maggior costo per manutenzione impianti di traslazione (+€ 1,6 milioni) e antincendio (+€ 0,2 milioni);
- minori costi per servizi di pulizia e vigilanza (-5%), per minore ricorso ad attività a misura e straordinarie e miglioramento condizioni contrattuali;
- minori costi assicurativi (-5%) e commerciali (-7%), per minori franchigie erogate a fronte della diminuzione dei sinistri e dei bus circolanti e minor aggio corrisposto per intensificazione canale diretto di vendita;
- minori servizi vari (-28%), correlati ad attività di stazione appaltante (standard illuminotecnici MB ed antincendio), servizi bancari e minori attività per analisi, collaudi, revisioni ed imprevisti;
- minori costi per manutenzione beni di terzi (-28%), per differimento attività manutentive su segnaletica, parcometri e apparecchiature automazione park;
- minori altri costi (-4%) attribuibili a spese generali e fiscalità locale, che hanno assorbito l'effetto delle sopravvenienze passive per € 1,1 milioni, imputabili a differenze stanziamento costi esercizi precedenti e rimborso spese legali pregresse.

I costi relativi all'indennità di occupazione della rimessa Collatina sono stati compensati dall'utilizzo del fondo dedicato, mentre, per quelli relativi alla bonifica del sito si rinvia ai Cap. 7 e 19.

La Società segnala un maggior costo per utenze attribuibile in larga misura all'energia per trazione, dovuta alla permanenza nel mercato di salvaguardia oltre le previsioni.

In sintesi, i costi operativi della Società hanno evidenziato una dinamica favorevole, essendo stati inferiori a quelli previsti nel medesimo arco temporale, e hanno contribuito in modo essenziale ai positivi risultati economici raggiunti nel periodo oggetto di analisi. In tale ambito, va tuttavia osservato che:

- alcuni costi fissi sono più bassi per effetto di attività di ricerca di aumento del grado di efficienza gestionale, che vanno giudicate positivamente;
- altri flussi di costo rigidi e, segnatamente, una parte degli oneri di manutenzione denotano un livello più contenuto, anche per effetto della posticipazione di alcune attività.

17. L'EVOLUZIONE DELLE GRANDEZZE PATRIMONIALI

INDICATE NEL PIANO

17.1. Considerazioni preliminari

Il presente capitolo evidenzia le voci patrimoniali attive e passive che subiscono variazioni nel corso del periodo di Piano.

Vi sono anche componenti attivi e passivi che non subiscono movimenti, in quanto la Società ipotizza la stazionarietà dei saldi al 17.9.2017.

Si riporta, nella tabella successiva, lo stato patrimoniale previsionale della Società relativamente alle annualità di riferimento del Piano.

Tabella 1: Stato patrimoniale previsionale 2017 - 2021

Valuta: € 000	dic17BP	dic18BP	dic19BP	dic20BP	3dic21BP
Immobilizzazioni immateriali	26.219	26.070	21.999	17.008	12.134
Immobilizzazioni materiali	881.944	845.133	780.717	810.951	788.148
Immobilizzazioni finanziarie	21.582	18.103	14.404	8.531	8.531
Attivo fisso netto	929.744	889.306	817.120	836.490	808.813
Rimanenze	160.778	160.778	160.778	160.778	77.999
Crediti verso controllante (Comune di Roma)	93.681	109.039	56.393	47.778	32.089
Crediti verso la Regione Lazio	7.860	13.212	3.230	-	-
Crediti tributari	45.524	19.395	19.395	-	-
Altri crediti	48.897	48.897	48.897	28.790	28.790
Crediti verso lo Stato	35.554	35.554	35.554	35.554	35.554
Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Crediti commerciali	3.537	5.550	5.405	5.479	5.531
Crediti verso il personale	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Crediti verso nuovo gestore ferrovie concesse	-	-	27.577	27.577	27.577
Crediti	238.008	234.602	199.406	148.133	132.497
Ratei e Risconti attivi	21.165	20.092	19.020	17.947	16.875
Disponibilità liquide	60.629	116.494	48.393	12.594	26.114
Totale attivo	1.410.324	1.421.272	1.244.717	1.175.943	1.062.297
Patrimonio Netto	(156.331)	270.574	282.229	296.607	319.610
Fondi	119.697	117.501	115.744	111.234	107.449
Debiti verso fornitori operativi	45.147	61.633	62.217	64.613	65.994
Debiti verso fornitori per capex	-	11.349	4.372	29.373	2.993
Debiti verso fornitori	45.147	72.982	66.589	93.986	68.987
Debiti verso il personale	19.752	19.752	16.867	16.867	16.867
Debiti tributari	7.086	7.082	6.349	6.520	2.774
Debiti previdenziali	12.441	12.840	11.488	11.793	11.933
Debiti tributari e previdenziali	19.527	19.922	17.837	18.313	14.707
Ratei e Risconti passivi	88.759	78.566	66.708	57.190	49.930
Prededucibile	12.827	12.827	-	-	-
Privilegiato	150.405	150.406	-	-	-
Chirografario	625.793	193.996	193.996	96.998	-
Postergato	484.748	484.748	484.748	484.748	484.748
Passivo concordatario	1.273.772	841.976	678.744	581.746	484.748
Totale passivo	1.410.324	1.421.273	1.244.717	1.175.943	1.062.297

17.2. Attivo fisso

Nella tabella seguente vengono evidenziati i movimenti attinenti agli investimenti fissi netti.

Tabella 2: Attivo fisso netto 2017 - 2021

Valuta: € 000	dic17BP	dic18BP	dic19BP	dic20BP	3dic21BP
Immobilizzazioni immateriali	26.219	26.070	21.999	17.008	12.134
Immobilizzazioni materiali	881.944	845.133	780.717	810.951	788.148
Immobilizzazioni finanziarie	21.582	18.103	14.404	8.531	8.531
Attivo fisso netto	929.744	889.306	817.120	836.490	808.813

Nel periodo 17.9.2017-3.12.2021, la Società ipotizza di realizzare investimenti durevoli per € 156.851 mila, di cui € 145.606 mila relativi alle immobilizzazioni materiali ed € 11.245 mila relativi alle immobilizzazioni immateriali, nonché capitalizzazioni di costi per € 42.087 mila, relative a lavorazioni straordinarie sul parco mezzi realizzate presso le officine della Società.

Le immobilizzazioni finanziarie, invece, mostrano riduzioni dovute:

- all'incasso di € 7.177 mila dei crediti verso lo Stato, per contributi *ex lege* 488/89, di cui € 3.479 mila nel 2018 e € 3.699 mila nel 2019. Al riguardo, gli scriventi evidenziano di aver esaminato il piano di ammortamento nel quale sono riportati gli importi da erogare alla Società e di aver preso atto dell'incasso dell'ammontare di € 3.479 mila durante l'annualità in corso. Il capitolo riguardante i flussi finanziari del Piano e le modalità di copertura del fabbisogno concordatario riporta, sul punto, maggiori dettagli;
- all'incasso di € 5.873 mila, relativo allo "smobilizzo" dei crediti pignorati su conti correnti bancari nel 2020.

17.3. Attivo circolante

17.3.1. Rimanenze

Il Piano assume l'invarianza delle rimanenze di magazzino attinenti a materie prime, sussidiarie e di consumo, pari ad € 65.127 mila, in linea con un livello normale di giacenze di materiali di ricambio e altri materiali riguardanti l'attività operativa e manutentiva. Tale ipotesi appare ragionevole, atteso che non vi sono

mutamenti dell'attività tali da giustificare un accrescimento del livello del magazzino, che andrebbe a influire negativamente sulla capacità della Società di generare flussi di cassa.

Nell'ambito della voce rimanenze di prodotti finiti e merci, rileva soprattutto il valore di fabbricati e terreni destinati alla vendita. La riduzione della posta in questione è legata all'alienazione, nell'ultima annualità di Piano, di terreni e fabbricati non strumentali per un valore di € 91.995 mila, così come risulta dalla stima redatta dalla Duff&Phelps Real Estate Advisory Group (REAG). La relazione valutativa della REAG è stata oggetto di osservazioni da parte del Tribunale, nel Decreto del 21.3.2018. Per tale ragione, la Società ha conferito all'Ing. Marcello Scifoni l'incarico di effettuare un'altra stima. Il valore complessivo degli immobili non strumentali di ATAC, stimato dall'Ing. Scifoni (€ 95.010 mila), è leggermente superiore rispetto a quello stimato da REAG (€ 91.995 mila). Dunque, i valori di realizzo assunti nel Piano sembrano ragionevoli, salvo quanto si avrà modo di osservare al Cap. 23.

I beni in questione saranno messi in vendita subito dopo l'omologazione della procedura concordataria, ma la Società, cautelativamente, assume di incassare le somme derivanti dalle alienazioni nel 2021.

Sono escluse dalla stima della REAG e dell'Ing. Scifoni la Rimessa Trastevere - destinata e attrezzata per i bus elettrici, da reimmettere in esercizio nel corso del Piano e, di conseguenza, strumentale al servizio di trasporto pubblico - e l'area denominata "DCO Garbatella", in quanto anch'essa ritenuta strumentale all'attività e, quindi, non offerte in vendita. Sul punto, il capitolo riguardante i flussi finanziari del Piano e le modalità di copertura del fabbisogno concordatario contiene ulteriori dettagli.

Tabella 3: Dettaglio Rimanenze di Magazzino, valore contabile al 17.9.2017 e di cessione al 2021

Dati in Euro migliaia	17-set-17	Valore di stima a realizzo dei beni
Ex Rimessa Vittoria	14.768	16.400
Ex Rimessa San Paolo	9.679	8.700
Ex Rimessa Ragusa	18.422	10.500
Area Garbatella - terreni ex Metro	1.940	14.500
Area Centro Carni	8.702	4.700
Area Cardinal De Luca	1.494	7.700
Area Rimessa Acilia	1.561	1.480
S.S.E. Nomentana	1.967	3.600
S.S.E. San Paolo	1.497	3.400
S.S.E. Etiopia	771	900
Ufficio via Tuscolana 178 - App.to Tuscolana	150	195
Ufficio via Tuscolana 171-173 - Uffici Roma Metropolitana	12.715	12.500
S.S.E. Lucio Sestio	1.269	2.600
S.S.E. San Giovanni	2.160	3.300
Rimessa Trastevere	11.784	-
Piramide	918	1.520
Fabbricato Rogazionisti	4.767	
DCO Garbatella	991	
Prodotti finiti e merci	95.554	91.995

La tabella successiva evidenzia le variazioni delle rimanenze durante le annualità 2017-2021.

Tabella 4: Rimanenze 2017 - 2021

Valuta: € 000	dic17BP	dic18BP	dic19BP	dic20BP	3dic21BP
<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo</i>	65.127	65.127	65.127	65.127	65.127
<i>Prodotti finiti e merci</i>	95.651	95.651	95.651	95.651	12.872
Rimanenze	160.778	160.778	160.778	160.778	77.999

La vendita delle unità immobiliari non strategiche, nel 2021, genera una plusvalenza pari ad € 9.261 mila, oltre al relativo impatto fiscale, che influisce sul risultato economico dell'anno.

17.3.2. Crediti

La tabella successiva mostra la movimentazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante nell'arco di Piano.

Tabella 5: Crediti 2017 - 2021

Valuta: € 000	dic17BP	dic18BP	dic19BP	dic20BP	3dic21BP
Crediti verso controllante (Comune di Roma)	93.681	109.039	56.393	47.778	32.089
Crediti verso la Regione Lazio	7.860	13.212	3.230	-	-
Crediti tributari	45.524	19.395	19.395	-	-
Altri crediti	48.897	48.897	48.897	28.790	28.790
Crediti verso lo Stato	35.554	35.554	35.554	35.554	35.554
Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Crediti commerciali	3.537	5.550	5.405	5.479	5.531
Crediti verso il personale	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Crediti verso nuovo gestore ferrovie concesse	-	-	27.577	27.577	27.577
Crediti	238.008	234.602	199.406	148.133	132.497

Crediti verso controllante

La voce è costituita da una parte dei crediti esistenti alla presentazione della domanda di concordato e da pretese maturate successivamente per effetto di ricavi da servizi non incassati.

I crediti al 17.9.2017 ammontavano a € 87.360 mila dei quali € 68.712 mila riferiti alla Gestione Ordinaria ed € 18.648 mila relativi alla Gestione Commissariale. Durante il periodo 17.9.2017 - 31.12.2017, la Società ha incassato € 17.858 mila attinenti alla Gestione Ordinaria, di talché il credito residuo al 31.12.2017 ammonta ad € 69.502, di cui € 50.854 da Gestione Ordinaria ed € 18.648 mila da Gestione Commissariale.

Il saldo complessivo della voce al 31.12.2017, pari ad € 93.681 mila, è formato dai crediti alla data della presentazione della domanda di concordato ancora da incassare (€ 69.502 mila) e dagli ulteriori crediti che, nel frattempo, la Società ha maturato. Secondo le assunzioni di Piano, i crediti relativi alla Gestione Ordinaria saranno incassati nel 2019, mentre quelli attinenti alla Gestione Commissariale entro il 2020. Come verrà evidenziato nel capitolo che tratta dei flussi finanziari del Piano e delle modalità di copertura del fabbisogno concordatario, l'ipotesi d'incasso del credito da Gestione Ordinaria appare ragionevole, mentre quella di riscossione del credito vantato verso la Gestione Commissariale presenta un certo livello di rischio nella tempistica, che potrebbe non essere in linea con le ipotesi della Società.

I crediti successivi alla presentazione della domanda di concordato fanno riferimento a ricavi relativi all'erogazione del servizio di TPL e dei servizi complementari al TPL (gestione parcheggi di scambio e sosta tariffaria su strada) non incassati. La variazione di tali crediti nelle annualità di Piano è dovuta alla maturazione dei corrispettivi contrattuali e ai relativi incassi.

La Società ha analizzato i giorni di riscossione medi degli esercizi precedenti e ha definito le condizioni di incasso da applicare al periodo di Piano.

Per i corrispettivi relativi al servizio di TPL, le ipotesi di riscossione sono:

- a vista, per l'acconto a vista;
- a 60 giorni, per il conguaglio trimestrale relativo al primo e al secondo trimestre;
- a 150 giorni, per il conguaglio trimestrale relativo al terzo e al quarto trimestre.

Per i corrispettivi riguardanti i servizi complementari al TPL, le ipotesi d'incasso sono a 30 giorni sia dell'acconto che dei conguagli trimestrali.

Crediti verso Regione Lazio

La voce è formata, esclusivamente, da crediti maturati successivamente alla presentazione della domanda di concordato. Invero, i crediti verso la Regione Lazio al 17.9.2017, pari ad € 46.547 mila, sono stati integralmente compensati, ex art. 56 l.f., con il debito della Società verso la medesima controparte.

Pertanto, le variazioni dei crediti verso la Regione Lazio attengono alle dinamiche maturazione/incasso dei corrispettivi contrattuali riguardanti il servizio ferroviario. La Società ha analizzato i giorni medi di incasso degli esercizi precedenti ed ha ipotizzato la riscossione a 30 giorni dell'acconto e a 40 giorni del conguaglio annuale.

Crediti tributari

La voce riflette le ipotesi d'incasso relative ai crediti tributari alla data di presentazione della domanda e all'evoluzione degli stessi dovuta alla continuità gestionale.

La Società assume la compensazione del credito IVA in essere al 17.9.2017 con i debiti IVA maturati.

E' previsto, inoltre, l'incasso nel Piano dei crediti IVA, IRES ed IRAP chiesti a rimborso, pari ad € 25.195 mila, di cui € 981 mila nel 2017, € 5.004 mila nel 2018 ed € 19.210 mila nel 2020. Il capitolo riguardante i flussi finanziari del Piano e le modalità di copertura del fabbisogno concordatario contiene ulteriori dettagli in merito.

Altri crediti

La voce in questione attiene:

- all'acconto versato sui canoni di locazione verso BNP Paribas REIM Sgr p.a. per l'acquisto della nuova sede situata in Via Ribotta, località Eur-Castellaccio;
- a crediti verso Co.Tra.L. con riferimento ai quali è prevista la compensazione ex art. 56 l.f.;
- a crediti verso Trenitalia S.p.A. relativamente ai quali è prevista la compensazione ex art. 56 l.f.;
- a crediti verso Equitalia per iscrizioni a ruolo su sanzioni TPL;
- a crediti verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ad acconti a fornitori;
- a riaddebiti di costi e prestazioni di servizi, a crediti per fatture da emettere e a crediti vari di natura commerciale.

La Società assume di ottenere la restituzione dell'acconto versato sui canoni di locazione verso BNP Paribas REIM Sgr p.a. per l'acquisto della nuova sede situata in Via Ribotta, località Eur-Castellaccio, pari ad € 20.107 mila, garantito da polizza fidejussoria. Come sarà evidenziato nel capitolo afferente ai flussi finanziari del Piano e alle modalità di copertura del fabbisogno concordatario, tale ipotesi non è stata giudicata verosimile dal Tribunale nel Decreto del 27.7.2017, con il quale è stata aperta la procedura concordataria e, comunque, l'ipotesi è superata, in quanto la Società ha in via di formalizzazione un accordo con la controparte che prevede la restituzione della somma di € 9.000 mila, anziché € 20.107 mila.

La Società assume l'invarianza dei saldi al 17.9.2017 di tutti gli altri crediti inseriti nella voce esaminata. Si tratta di un'ipotesi prudenziale, in quanto l'eventuale incasso delle somme ivi incluse influirebbe positivamente sull'evoluzione del Piano.

Crediti verso lo Stato

La Società assume l'invarianza del saldo al 17.9.2017 della voce in questione, pari ad € 35.554 mila. Si tratta di un'ipotesi prudenziale, in quanto l'eventuale incasso delle somme ivi incluse influirebbe positivamente sull'evoluzione del Piano.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante

I crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante sono oggetto di compensazione all'interno del Piano. Per la parte non compensabile, pari ad € 1.019 mila, la Società assume l'invarianza dei saldi al 17.9.2017. Si tratta di un'ipotesi prudenziale, in quanto l'eventuale incasso delle somme ivi incluse influirebbe positivamente sull'evoluzione del Piano.

Crediti commerciali

La voce in questione deriva dallo sfasamento temporale tra maturazione dei corrispettivi relativi ai ricavi da traffico (vendita biglietti e abbonamenti, rimborso agevolazioni tariffarie, penalità per evasione tariffaria) e relativi incassi. La Società assume tempi di riscossione dei ricavi commerciali analoghi a quelli delle annualità precedenti. Segnatamente, ad esclusione dei ricavi legati al rimborso per le agevolazioni tariffarie il cui incasso è stato ipotizzato a 90 giorni, suppone che gli altri siano riscossi a vista.

Crediti verso il personale, crediti verso istituti previdenziali, crediti verso nuovo gestore ferrovie concesse e ratei e risconti attivi

Per i crediti verso il personale e verso istituti previdenziali, pari ad € 1.936 mila, la Società ipotizza la costanza dei saldi al 17.9.2017, in quanto si tratta di poste legate alla continuità aziendale.

Inoltre, a fini cautelativi, non assume l'eventuale incasso del credito verso il nuovo gestore derivante dal trasferimento dei cespiti delle ferrovie concesse, pari ad € 27.577 mila.

17.3.3. Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi al 31.12.2017 ammontano ad € 21.165 mila e la variazione degli stessi deriva dall'ammortamento del maxi-canone iniziale dei leasing sottoscritti nelle annualità pregresse e pari a circa € 1.073 mila annui.

17.4. Patrimonio netto

Nella tabella successiva vengono evidenziate le variazioni di patrimonio netto che derivano:

- dalla conversione in Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo A e di Tipo B della parte di credito chirografario non soddisfatta nella proposta (69% del valore nominale del credito chirografario);
- dai risultati economici annuali generati dalla continuità aziendale.

Il patrimonio netto della Società al 31.12.2018 è stimato pari a circa € 270.574 mila. Tale livello si fonda sul presupposto che il concordato venga omologato nel mese di dicembre 2018. In realtà, tale previsione appare superata atteso che il Tribunale, nel Decreto di apertura della procedura del 27.7.2018, ha stabilito che l'adunanza dei creditori si terrà il 19.12.2018, di talché non potrà emettere il decreto di omologa entro la fine dell'annualità corrente. Ciò, naturalmente, non incide sulla realizzabilità economico-finanziaria del Piano.

Tanto premesso, la conversione in Strumenti Finanziari Partecipativi dei debiti chirografari che non saranno soddisfatti nel periodo di Piano è fondamentale anche in quanto gli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., che disciplinano la riduzione del capitale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale, possono essere disapplicati, in virtù di quanto statuito dall'art.182-sexies l.f., solamente nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di concordato e quella dell'omologa.

La tabella seguente riporta le movimentazioni di patrimonio netto.

Tabella 6: Patrimonio netto 2017 – 2021

<i>Valuta: € 000</i>	<i>dic17BP</i>	<i>dic18BP</i>	<i>dic19BP</i>	<i>dic20BP</i>	<i>3dic21BP</i>
<i>Capitale sociale</i>	179.519	179.519	179.519	179.519	179.519
<i>Riserva apporto strumenti finanziari partecipativi</i>	-	431.797	431.797	406.813	379.633
<i>Riserve disponibili SFP</i>	-	-	-	24.984	52.164
<i>Altre riserve</i>	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226
<i>Utile (perdita) portata a nuovo</i>	(333.205)	(339.076)	(343.968)	(332.313)	(317.935)
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	(5.870)	(4.892)	11.655	14.378	23.003
Patrimonio netto	(156.331)	270.574	282.229	296.607	319.610

Gli Strumenti Finanziari Partecipativi di Tipo A e B saranno contabilizzati come un'unica riserva indisponibile di Patrimonio Netto, denominata "Riserva apporto strumenti finanziari partecipativi".

Come stabilito nel Regolamento degli SFP, in caso di continuità aziendale, negli esercizi 2020 e 2021 sono stati previsti accantonamenti in un'apposita riserva, a favore dei Titolari degli SFP, degli importi rispettivamente di € 24.984 mila ed € 27.180 mila, corrispondenti al 30% del risultato annuo prima delle imposte, integrato degli ammortamenti. Il diritto dei titolari degli SFP a percepire tali

proventi sorgerà a seguito del preliminare soddisfacimento, da parte della Società, dell'onere concordatario stimato entro il 2021, ferma restando una giacenza di liquidità minima di € 20 milioni.

17.5. Fondi per rischi e oneri e fondo TFR

La Società non prevede accantonamenti al fondo rischi e oneri; per quanto riguarda, invece, il fondo di trattamento di fine rapporto, ipotizza la liquidazione della quota maturata e trattenuta sulla base del piano degli esuberi previsto. Si riporta, di seguito, l'evoluzione del fondo TFR prevista nel Piano.

Tabella 7: Fondi 2017 - 2021

Valuta: € 000	dic17BP	dic18BP	dic19BP	dic20BP	3dic21BP
<i>Fondi per rischi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi per imposte, anche differite</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi TFR</i>	119.697	117.501	115.744	111.234	107.449
Fondi	119.697	117.501	115.744	111.234	107.449

17.6. Debiti

L'analisi dei debiti fa riferimento, esclusivamente, alla genesi e alle movimentazioni di passività relative alla continuità aziendale, con esclusione di quelle incluse nel passivo concordatario.

17.6.1. Debiti verso fornitori

Il Piano separa i debiti verso fornitori generati dall'attività operativa corrente da quelli derivanti dagli investimenti previsti nel Piano. La tabella successiva ne mostra la movimentazione tra il 2017 e il 2021.

Tabella 8: Debiti verso fornitori 2017 - 2021

Valuta: € 000	dic17BP	dic18BP	dic19BP	dic20BP	3dic21BP
<i>Debiti verso fornitori operativi</i>	45.147	61.633	62.217	64.613	65.994
<i>Debiti verso fornitori per capex</i>	-	11.349	4.372	29.373	2.993
Debiti verso fornitori	45.147	72.982	66.589	93.986	68.987

Relativamente ai debiti commerciali derivanti dallo svolgimento dell'attività di investimento, la Società prevede dilazioni medie di pagamento di circa 90 giorni.

L'incremento dei debiti verso fornitori al 3.12.2020 è attribuibile, soprattutto, all'aumento degli investimenti concentrati nel secondo semestre 2020.

Con riferimento, invece, ai debiti derivanti dall'attività operativa corrente, il Piano prevede il pagamento a 30/60 giorni dalla ricezione della fattura.

17.6.2. Debiti verso il personale

La Società assume il pagamento del debito verso il personale dipendente per salari e stipendi nel mese di maturazione. Inoltre, è previsto il pagamento di € 2.885 mila nel 2019, relativo al debito per ferie e permessi maturato nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato alla data del 17.9.2017.

17.6.3. Debiti tributari e previdenziali

La tabella successiva mostra l'andamento dei debiti tributari e previdenziali durante il Piano.

Tabella 9: Debiti tributari e previdenziali 2017 - 2021

Valuta: € 000	dic17BP	dic18BP	dic19BP	dic20BP	3dic21BP
Debiti tributari	7.086	7.082	6.349	6.520	2.774
Debiti previdenziali	12.441	12.840	11.488	11.793	11.933
Debiti tributari e previdenziali	19.527	19.922	17.837	18.313	14.707

La Società ipotizza il versamento delle ritenute sugli stipendi, degli oneri sociali a carico dell'azienda e degli oneri sociali a carico del dipendente entro il mese successivo a quello di maturazione, in linea con il dato storico.

Cautelativamente, prevede la liquidazione del debito corrente per IRES, IRAP e IVA (la parte non compensata) nell'esercizio di maturazione.

17.7. Ratei e risconti passivi

La voce in questione subisce variazioni ascrivibili all'ammortamento dei contributi ricevuti in annualità pregresse da contabilizzare nelle annualità di Piano.

18. METODOLOGIA E CRITERI DI VERIFICA DEL PASSIVO CONCORDATARIO

18.1. La circolarizzazione dei crediti operata dai Commissari Giudiziali

Gli esponenti Commissari Giudiziali hanno svolto un'autonoma circolarizzazione dei crediti costituenti il passivo concordatario.

A tal fine, con l'avviso *ex art.* 171 l.f. - trasmesso via pec in data 6.8.2018 a n. 1071 creditori e pubblicato in data 7/9/10.8.2018 su tre quotidiani a diffusione nazionale ai sensi dell'art. 171, comma 3, l.f. -, hanno invitato i creditori a comunicare, entro il 14.9.2018, la precisazione del credito al 17.9.2017, con specifica indicazione del titolo e dell'eventuale causa di prelazione, e ad allegare la relativa documentazione giustificativa.

Le comunicazioni via pec contenevano, inoltre, l'indicazione dell'importo e della natura del credito del destinatario, esposto nella contabilità della Società debitrice e recepito nel Piano ⁽¹¹⁰⁾.

Alla data del 22.10.2018 sono pervenute agli scriventi n. 947 precisazioni; quelle trasmesse successivamente non sono state considerate ai presenti fini.

Considerato il numero delle precisazioni pervenute e il termine prescritto per il deposito della presente relazione, è stata richiesta, ove necessario, l'ulteriore documentazione, ai creditori interessati, soltanto per i crediti di importo rilevante o con significativo scostamento. Inoltre, tutte le precisazioni, con la relativa documentazione, sono state trasmesse alla Società, cui è stata richiesta una nota di riconciliazione, secondo uno standard all'uopo predisposto e, ove necessario, ulteriori chiarimenti e documentazione.

Analizzate le precisazioni e le riconciliazioni contabili della Società, e operati gli opportuni riscontri su tutte le poste dell'Elenco dei creditori allegato dalla medesima, gli scriventi hanno svolto l'analisi del passivo concordatario ed operato le opportune rettifiche, secondo i criteri di seguito illustrati.

Il passivo concordatario, così rettificato, è stato, quindi, recepito nelle analisi svolte sul fabbisogno concordatario.

⁽¹¹⁰⁾ Si precisa che è stato comunicato ai creditori l'importo registrato nella contabilità come debito, al netto di ulteriori importi, anche per interessi, recepito dalla Società nei fondi rischi.

Le verifiche delle relative poste, inoltre, verranno recepite nelle singole posizioni dell'elenco dei creditori, che sarà trasmesso dagli scriventi prima dell'adunanza del 19.12.2018.

18.2. Criteri generali seguiti nella verifica del passivo concordatario.

Al fine di una più agevole comprensione delle rettifiche delle poste del passivo concordatario, appare opportuno esporre alcuni criteri generali, anche alla luce delle precisazioni trasmesse dai creditori.

18.2.1. La scadenza immediata dei debiti e il decorso degli interessi sui crediti ipotecari o privilegiati; in particolare, i finanziamenti in corso di ammortamento

Come noto, l'art. 169 l.f. dispone l'applicazione, con riferimento alla data di presentazione del concordato, tra gli altri, dell'art. 55 l.f.

La norma richiamata prevede l'anticipata scadenza dei debiti pecuniari e il decorso degli interessi sui soli crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Per tale ragione, le obbligazioni pecuniarie derivanti da mutui o finanziamenti in corso devono ritenersi scadute alla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese (nella fattispecie, 17.9.2017), diversamente da quanto contrattualmente previsto dai relativi piani di ammortamento.

Di conseguenza, i crediti in questione, da considerare nel passivo concordatario, comprendono, oltre ai ratei scaduti e agli interessi maturati prima della domanda di concordato, anche il capitale a scadere e, ove assistiti da ipoteca, i relativi interessi, determinati ai sensi dell'art. 2855 c.c. fino al pagamento.

La questione in esame assume rilievo anche per le precisazioni trasmesse da alcuni creditori (Banche del c.d. Finanziamento in *pool* e Cassa Depositi e Prestiti, che richiedono il riconoscimento degli interessi corrispettivi e moratori dopo l'apertura del concorso, secondo gli originari piani di ammortamento: cfr. Par. 19.3.).

18.2.2. L'accertamento dei crediti nel concordato preventivo e l'opponibilità dei titoli giudiziali

Nella procedura di concordato preventivo non è previsto alcun subprocedimento di accertamento dei crediti concorrenti; l'ammissione "provvisoria" dei crediti contestati da parte del giudice delegato, per espressa previsione dell'art. 176 l.f., rileva ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, e non pregiudica le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti.

Le decisioni del giudice delegato sull'ammissione al voto non hanno, quindi, alcun valore di accertamento del credito, in quanto costituiscono espressione di un'attività di natura amministrativa e non giurisdizionale.

Anche l'ulteriore vaglio operato dal Tribunale in sede di omologazione non comporta la formazione di giudicato in relazione alla sussistenza, all'ammontare o al rango dei crediti, e non spiega effetti vincolanti sulla successiva esecuzione del concordato (sul punto, cfr. Cass. 25.9.2014, n. 20298).

Ciò comporta che le eventuali controversie in ordine alla quantificazione e alla natura dei crediti concorsuali devono essere risolte secondo le regole di diritto comune, mediante l'accertamento dei medesimi in ordinari giudizi di cognizione.

Secondo una prassi diffusa, il Tribunale, nel provvedimento di omologa, dispone che il Liquidatore Giudiziale (ovvero il Commissario Giudiziale, nell'ipotesi di mancata nomina del Liquidatore: cfr., in tal senso, i decreti di omologa emessi dal Tribunale di Roma nelle procedure di concordato preventivo n. 56/2014, n. 57/2014 e n. 58/2014) proceda alla formazione dell'elenco dei crediti suddivisi per rango, con specificazione del relativo ammontare; anche in tale ipotesi, le eventuali rettifiche del passivo concordatario contenuto nel piano, operate dall'organo della procedura, non hanno, evidentemente, natura né efficacia giurisdizionale.

Pure al riguardo, l'unico mezzo di tutela del creditore, che dissenta sulle risultanze del passivo concordatario, eventualmente "rettificato" dopo l'omologazione, rimane l'accertamento del credito nelle forme ordinarie.

Si è posta, pertanto, la questione della legittimazione passiva in tali giudizi.

Come già evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 28.5.1987, n. 4779), con l'apertura della procedura di concordato preventivo il

debitore mantiene la capacità processuale, nonché, di regola, la titolarità dei rapporti obbligatori oggetto del concordato; ne deriva che l'azione di cognizione, che il creditore intenda promuovere, dev'essere instaurata nei suoi confronti, in quanto soggetto del rapporto in contestazione e titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Per tale ragione, l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza afferma la legittimazione del debitore ed esclude il litisconsorzio necessario con il Liquidatore Giudiziale (cfr. Cass. 30.7.2009, n. 17748).

La Suprema Corte ha, inoltre, ripetutamente chiarito che, qualora l'omologazione del concordato intervenga dopo che il debitore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere, ai fini del concorso nella procedura, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, "onde evitare che la sentenza sia *inutiliter data*" (Cass. 26.7.2001, n. 10250; in senso conforme, Cass. 27.7.2006, n. 17159 e la già citata Cass. 30.7.2009, n. 17748). Può, pertanto, ritenersi acquisito il principio che, nei giudizi in cui si controverte sul carattere concordatario del credito azionato, nei quali il creditore abbia interesse a conseguire un titolo giudiziale da far valere nell'ambito della procedura concordataria, dev'essere ravvisata la legittimazione passiva concorrente del Liquidatore Giudiziale.

Tali principi, evidenti nel concordato liquidatorio (o con cessione dei beni ai creditori), valgono anche nel concordato c.d. "misto", in cui col decreto di omologa venga nominato il Liquidatore Giudiziale, portatore dell'interesse collettivo della massa dei creditori, distinto da quello del debitore, al rispetto delle regole del concorso (oltre ad essere tenuto, quale mandatario per la gestione e la liquidazione dei beni, all'esecuzione della proposta concordataria, secondo le modalità precisate nel provvedimento di omologazione).

Alle medesime conclusioni si deve pervenire nel concordato in continuità, nel quale non si preveda il soddisfacimento dei crediti con il ricavato dalla vendita di beni non strumentali, e l'eventuale liquidazione, in quanto residuale, sia affidata al medesimo debitore; anche in tali ipotesi, infatti, il decreto di omologa fissa le attività amministrative di formazione del passivo, demandata, di regola, al Commissario Giudiziale, che mantiene, in ogni caso, ai sensi dell'art. 186 l.f., le funzioni di sorveglianza nella fase di esecuzione della proposta concordataria.

La diversità di interessi riconducibili alla massa dei creditori, di cui è portatore l'organo della procedura in questione (di norma, il Liquidatore Giudiziale), distingue la sua sfera giuridica da quella del debitore; ciò determina la non estensibilità nei suoi confronti degli effetti di un'eventuale sentenza resa nel contraddittorio con il solo debitore, per insussistenza del nesso di pregiudizialità-dipendenza, idoneo, secondo l'opinione prevalente, a consentire l'estensione degli effetti di una sentenza nei confronti di un terzo estraneo al giudizio.

Il riconoscimento della legittimazione processuale del Liquidatore Giudiziale, ai fini della partecipazione al concorso, risponde anche all'esigenza di evitare pregiudizi per la massa dei creditori, che possano derivare dall'eventuale disinteresse alla lite da parte del debitore e dalla formazione di un giudicato che risulti in contrasto con la disciplina concordataria (si pensi, ad esempio, ad una pronuncia di accertamento per interessi sul credito chirografario, maturati successivamente all'apertura del concorso, che si ponga, quindi, in contrasto con la norma regolatrice del concorso *ex art. 55 l.f.*, che ne esclude la decorrenza).

E' evidente, in tal caso, che il trattamento dei crediti del concordato secondo le rispettive cause di prelazione non può essere impedita da una pronuncia resa nei confronti del solo debitore ed in mancanza di qualsiasi contraddittorio con l'organo della procedura, portatore degli interessi della massa dei creditori concorsuali.

La sussistenza della legittimazione passiva del Liquidatore Giudiziale dev'essere riconosciuta, quindi, in tutte le controversie che involgano questioni relative all'*an*, al *quantum* o al rango dei crediti che si intenda far valere nell'ambito della procedura concordataria.

In altri termini, ai fini dell'individuazione delle ipotesi di legittimazione passiva concorrente (dell'organo della procedura che cura l'esecuzione della proposta concordataria) rileva l'interesse del creditore alla partecipazione al concorso.

In applicazione di tali principi, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono che i titoli giudiziali emessi successivamente al deposito della domanda di concordato non siano opponibili alla procedura concordataria; fermo, in ogni caso, l'apprezzamento, ai fini del passivo concordatario, sulla base della documentazione allegata dal creditore, della sussistenza e del rango del credito,

nelle diverse fasi della procedura (relazione *ex art.* 172 l.f., voto, omologazione), nelle quali una siffatta valutazione venga in rilievo.

Pertanto, l'analisi dei crediti indicati nel passivo concordatario, come eventualmente precisati, è stata svolta dagli scriventi senza considerare, vincolanti le statuizioni delle eventuali pronunce giudiziali intervenute dopo l'apertura del concorso (17.9.2017), e a prescindere dalle stesse, sulla base della disamina della documentazione sostanziale della causa del credito, dei riscontri contabili e delle eventuali interlocuzioni con la Ricorrente e il creditore interessato.

La questione rileva anche in relazione alle pronunce di condanna che regolino non solo la sorte, ma anche gli interessi e le spese, in considerazione della peculiare disciplina del concorso dei creditori concordatari.

A tale proposito, con riferimento alle pronunce di condanna al pagamento delle spese di lite, occorre richiamare il divieto di intraprendere azioni esecutive, sancito dall'art. 168 l.f., e gli effetti dell'omologazione, previsti dall'art. 184 l.f., che vincola il soddisfacimento dei crediti anteriori alla proposta concordataria. L'interpretazione più convincente della giurisprudenza ritiene che l'art. 168 l.f. non riguarda soltanto i crediti per titolo, ma anche per causa anteriore, e che *“nel concetto di causa deve essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore”* (Cass. 10.8.2007, n. 17637).

Secondo la Suprema Corte, l'assoggettamento al regime concordatario *“non è circoscritto ai creditori muniti di titolo giudiziale o negoziale anteriore al decreto di ammissione, ma riguarda anche coloro che vantano crediti derivati da fatti anteriori al decreto medesimo, ancorché accertati in epoca successiva”* (Cass. n.17637/2007, cit.).

Di conseguenza, anche la condanna alle spese di lite dev'essere fatta risalire ad un momento precedente la pronuncia, in quanto trae origine da fatti costitutivi anteriori, quali l'azione e la resistenza in giudizio.

Pertanto, il credito per spese liquidate in una pronuncia giudiziale successiva all'apertura del concorso ha causa anteriore, trovando il proprio fondamento nell'instaurazione della lite, e va assoggettato al medesimo trattamento dei crediti anteriori concorrenti.

Dev'essere, pertanto, escluso il riconoscimento del beneficio della prededuzione su tali spese, richiesta da taluni creditori.

Si osserva, a tal proposito, che la Società, sulla base delle indicazioni ribadite in una nota del marzo 2018 dalle strutture interne "Affari Giuridici" e "Atti e Provvedimenti" alla struttura "Amministrazione e Finanza", ipotizzando una (supposta) oscillante interpretazione dottrina, ha ritenuto che il debito per spese di soccombenza abbia natura extraconcorsuale e debba essere, quindi, pagato in prededuzione, in quanto "formatosi" con la (liquidazione in) sentenza, in un momento successivo all'apertura del concorso.

Tale tesi non è condivisa dagli scriventi per le ragioni illustrate in precedenza.

In estrema sintesi, si osserva che la ricostruzione operata dalle predette strutture interne sovrappone il profilo genetico dell'obbligazione (di rimborso alla controparte delle spese sostenute per il patrocinio in giudizio) con il titolo (la sentenza) che ne accerta la sussistenza (e ne liquida l'ammontare).

La Società, informata dell'opinione dissenziente degli scriventi, ha rappresentato di non aver dato ulteriore seguito alla prassi operativa precedentemente adottata sulla base della nota interna sopra richiamata.

Gli esponenti dissentono anche dall'interpretazione, operata nella medesima nota, secondo cui il compenso maturato dai legali fiduciari per i giudizi ancora in corso dovrebbe essere remunerato interamente al di fuori del concorso, stante l'unitarietà della prestazione, che si realizza con il compimento dell'ultimo atto del processo del relativo grado di giudizio (ovvero con l'esaurimento per altra ragione – rinuncia, revoca, etc. – del mandato professionale).

In realtà, il carattere unitario della prestazione professionale rileva ad altri fini, quali la decorrenza del termine biennale per il riconoscimento del privilegio, ai sensi dell'art. 2751-bis n.2) c.c.; con riferimento, invece, alla qualificazione del credito, ai fini della partecipazione al concorso, non rileva la ritenuta inesigibilità del diritto al compenso prima del compimento della prestazione di assistenza giudiziale.

Infatti, come noto, sotto il profilo dell'esigibilità, prevale la disciplina dell'art. 55, comma 2, l.f. secondo cui, "agli effetti del concorso", i debiti si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento (e, nel concordato, alla data di pubblicazione della domanda).

Di conseguenza, “agli effetti del concorso” anche i debiti per compensi professionali devono essere quantificati con riferimento alla data della pubblicazione della domanda di concordato in esame, con la conseguenza che il compenso per le attività svolte prima di tale data dovrà essere compreso nel passivo concordatario, e potrà essere soddisfatto nell’ambito del concorso, secondo i termini e le condizioni previste dalla proposta.

Alla luce di tali principi, nella verifica del passivo concordatario, gli scriventi hanno considerato in chirografo le spese di soccombenza a carico della Società, liquidate nei titoli giudiziali successivi all’apertura del concorso (17.9.2017), escludendone, quindi, la prededuzione invocata da taluni creditori in sede di precisazione. Inoltre, non sono stati considerati gli interessi sui crediti chirografari maturati successivamente all’apertura del concorso, anche nell’ipotesi di pronuncia, di accertamento o condanna, emessa nei confronti della Società successivamente alla domanda di concordato.

Per le pronunce giudiziali precedenti, il corso degli interessi sui crediti chirografari è stato arrestato, evidentemente, al 17.9.2017, in applicazione dell’art. 55 l.f.

18.2.3. Il privilegio per Iva di rivalsa dei professionisti

Il prof. Zocca, su incarico di ATAC, ha redatto la relazione c.d. di “incapienza” ex art. 160, comma 2, l.f.

Il perito, tuttavia, ha ritenuto di non dover prendere in considerazione i crediti per Iva di rivalsa dei professionisti (v. p. 39 e ss. e, ivi, l’elenco di cui alla tabella 3), in quanto, a seguito della novella dell’art. 2751-*bis*, n. 2), c.c. (introdotta dalla legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017, art. 1, comma 474), dal 1.1.2018 il credito dei professionisti per rivalsa Iva (oltre che il contributo integrativo alla Cassa previdenziale) beneficia del privilegio generale. Pertanto, i professionisti – abbiano, o non, emesso fattura – sono considerati, nel piano di concordato, da soddisfare integralmente.

Ritengono gli scriventi, pur nella complessità della questione interpretativa (e ben consapevoli della pluralità di “voci” levatesi in direzioni opposte, da ultimo anche in punto di sospetta incostituzionalità per irragionevolezza: così Trib. Udine 19.6.2018), che l’impostazione seguita dalla Società non sia condivisibile,

ancorché ispirata alla massima prudenza, e che il privilegio generale vada riconosciuto alle sole prestazioni esaurite (e non necessariamente iniziate) dopo l'entrata in vigore della novella. Per questa via dandosi sequela all'orientamento delle S.U. con le sentenze “gemelle” n. 17405 e 17406 del 12.10.2012, in punto di unitarietà della prestazione e di regime giuridico ad essa applicabile (nella specie, si trattava del regime degli onorari, pur dovendosi manifestare perplessità in ordine alla negata frazionabilità delle prestazioni professionali, quanto meno nelle diverse fasi dell'attività defensionale, rilevanti a fini tariffari). In estrema (e dichiaratamente superficiale) sintesi, la *quaestio iuris* concerne la natura delle norme sui privilegi, se processuale ovvero sostanziale. Infatti, le norme processuali sono di immediata applicazione (salve le preclusioni endo-procedimentali verificatesi: tema articolato, la cui disamina, tuttavia, esula dalla presente sede), mentre, per le norme sostanziali, vige il principio dell'art. 11 delle c.d. “Preleggi”, giusta il quale «[l]a legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo», tant'è che l'applicazione retroattiva è, in via eccezionale (si vedano, *ex plurimis*, C. Cost. 11.7.2013, n. 170 e CEDU 11.12.2012, De Rosa c. Gov. Italia) e salve le fattispecie di c.d. “interpretazione autentica”, ammissibile solo ove vi sia un'esplicita previsione normativa.

In tema di privilegi, è quanto avvenne con l'art. 15, L. 426/75, per il privilegio del credito di cooperativa da vendita di manufatti *ex art. 2751-bis*, n. 5), c.c., ed è quanto avvenuto, più di recente, con l'art. 23, comma 37 (e 39), D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011), per il privilegio erariale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. A quest'ultimo riguardo, la Corte Costituzionale è intervenuta con due pronunce, la menzionata n. 170/2013 e la n. 176/2017, declaratorie dell'illegittimità con riguardo ai commi 37 e 39 del citato art. 23, nella parte in cui stabiliscono che «[l]a disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto».

Specie la prima pronuncia è di interesse, là dove indica nel dispositivo, in modo apparentemente “sibillino”, che l'illegittimità è dichiarata «nei sensi di cui in motivazione». Dalla parte motiva si ricava che la censura investe non la retroattività in sé (ma v. *infra*), bensì il portato di essa in ipotesi di già intervenuta formazione del c.d. “giudicato endo-fallimentare” (dove l'illegittimità anche del comma 40 dell'art. 23, cit.). In questa prospettiva (vale a dire, per giungere a rilevare che la finalità della novella è «di estendere retroattivamente l'applicabilità della nuova regola, oltre ai casi consentiti in base

ai principi generali, e cioè a quelli in cui lo stato passivo esecutivo è già definitivo»), la Consulta afferma che, «secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l'introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere». A ben guardare, dunque, di retroattività *ex lege* è dato discorrere, nel caso di specie, unicamente con riguardo alla (inammissibile) “riapertura” di uno stato passivo definitivo.

Difforme – nella limitata prospettiva che qui interessa – è l'avviso espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia 10.3.2015, n. 5685 (in tema di privilegio artigiano *ex art. 2751-bis*, n. 5), c.c.), relativa alla retroattività della novella (di cui all'art. 36, D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012) ovvero alla natura di interpretazione autentica di essa, entrambe negate. Va da sé che proprio le *quaestiones* esaminate sono indice della diversa impostazione concettuale, perché, a ragionare di norme processuali (*i.e.* di immediata applicazione), dette *quaestiones* non avrebbero avuto ragione di porsi. E, infatti, la Corte afferma, con nettezza, che «le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, che nel caso di specie non sussiste, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere. In tal senso, è appena il caso di aggiungere, che, non trattandosi nel caso di specie di norme processuali, le stesse non sono suscettibili di applicazione come *ius superveniens* ai giudizi in corso».

Posta la dicotomia di orientamenti, della quale si è testé dato brevemente conto, ritiene, chi scrive, che sia da prediligere l'opzione qualificatoria indicata dalla Corte di Cassazione. Le norme relative ai privilegi, proprio in quanto delineano un peculiare “statuto” (o qualità) del diritto di credito, in ragione della causa di esso, ne condividono la natura sostanziale, irrilevante essendo la necessaria *sedes* processuale di operatività. In questa diversa direzione, si giustifica anche

l'esplicita previsione di retroattività nei commi 37 e 39 dell'art. 23, D.L. 98/2011 (senza dover procedere a quella complessa “decostruzione” e ricostruzione della *ratio legis* compiuta dalla Consulta, muovendo da opposte premesse concettuali: tortuoso *iter* argomentativo – va aggiunto – che ha consentito di “salvare” la sostanziale retroattività del sopraggiunto privilegio erariale, che una diversa opzione qualificatoria difficilmente avrebbe consentito di giustificare, tenuto conto dell'eccezionalità delle ragioni da porre a base della retroattività medesima) ⁽¹¹¹⁾.

Così compiuto il rapido *excursus* normativo e giurisprudenziale in tema di privilegi, si può tornare alla novella dello scorso anno riguardo ai crediti dei professionisti per Iva e Cassa previdenziale e confermare la conclusione già anticipata, vale a dire che la riformata disciplina dell'art. 2751-*bis*, n. 2), c.c. trova applicazione *de futuro*, alle prestazioni ultimate a partire dal 1.1.2018. Siccome non è il caso delle prestazioni rese dai professionisti indicati nella tabella 3 della perizia del prof. Zocca, il credito per Iva di rivalsa deve ritenersi assistito da privilegio speciale, ai sensi dell'art. 2758, comma 2, c.c. Ne discende, per la manifesta inesistenza di una *res* nel caso di prestazione d'opera intellettuale, che il credito per Iva di rivalsa degrada al rango chirografario e che i relativi titolari vanno chiamati al voto.

A tale ultimo riguardo, merita aggiungere – anche perché la richiamata tabella 3 distingue tra crediti fatturati e crediti da fatturare – che appare irrilevante, ai fini del voto, l'avvenuta emissione della fattura. Sul piano civilistico, infatti, è l'avvenuta esecuzione della prestazione (sempre a non voler considerarne la frazionabilità in fasi) a determinare l'insorgenza dei distinti crediti, per onorari e per Iva (e che siano distinti, ancorché in rapporto di connessione funzionale unilaterale, è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte [nel risalire indietro nel tempo, sia dato arrestarsi a Cass. 5623/1982], che ne trae conferma anche dalla diversa disciplina dei privilegi che li assistono). Chiarissima, da ultimo, Cass. 6245/2018, giusta la quale «la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto

⁽¹¹¹⁾ Va, peraltro, riconosciuto che l'alternativa tra natura sostanziale e natura processuale delle norme sui privilegi non è “manichea”, con ciò volendosi rimarcare che la “qualità” del credito, indiscutibilmente di carattere sostanziale, si “traduce”, ai fini del concorso, in una posizione di pretesa, di carattere processuale; ciò che potrebbe riportare in gioco il brocardo “*tempus regit actum*”. Sul punto, ma anche per ulteriori riflessioni, cfr., da ultimo, GALLETTI-CIMOLAI, *Il privilegio IVA professionale fra questione di costituzionalità e possibili correttivi*, in *ilFallimentarista*, Giurisprudenza commentata del 15.10.2018.

del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso».

In conclusione, va aggiunto che l'impostazione che precede è seguita dal Tribunale dinanzi al quale pende l'odierna procedura concordataria e, per restare agli Uffici giudiziari di notevoli dimensioni, è stato affermato dal Tribunale di Milano con apposita circolare del 23.1.2018 (con esplicita *relatio* a Cass. 5685/2015).

Da ultimo, mette conto menzionare un possibile rilievo, nel riqualificare la “voce” in parola al chirografo, vale a dire che farebbe difetto la c.d. “perizia di incapacienza” ex art. 160, comma 2, l.f. Tuttavia, si è osservato all'inizio del presente paragrafo che quella perizia è stata predisposta, ma, nel non condivisibile assunto dell'applicazione della novella sul privilegio (generale) Iva dei professionisti anche alle prestazioni rese in precedenza, essa non ha avuto ad oggetto, dichiaratamente, quei crediti per Iva di rivalsa. Da un canto, quindi, non v'è un'omissione colpevole da “sanzionare” (con la vincolatività della promessa del pagamento integrale), dall'altro, è ben noto che, “ontologicamente”, il privilegio speciale, per i professionisti, è privo di una *res* su cui insistere; dall'altro ancora, e soprattutto, il problema che si pone è di interpretazione normativa e conseguente qualificazione di una fattispecie, ciò che rientra nei poteri dei Commissari Giudiziali.

18.3. Questioni generali sulla natura dei crediti precisati

18.3.1. Finanziamenti pubblici di scopo

Vi sono alcuni creditori (tra gli altri, Hitachi, CAF Italia, Italiana Costruzioni, Consorzio Integra), che, pur nella diversità di prestazioni erogate, invocano il

diritto al riconoscimento della prededuzione (quanto ad Hitachi, anche allegando un parere legale sul punto).

La tesi di costoro, in sintesi, è sostanzialmente la medesima, vale a dire che la prededuzione del credito sarebbe imposta dal vincolo di destinazione impresso dalla normativa sui fondi pubblici stanziati per l'esecuzione della fornitura *de qua*; vincolo che verrebbe violato in ipotesi di trattamento deteriore (ossia concorsuale) del medesimo credito (con l'aggiunta della configurabilità di un illecito penale per distrazione delle risorse pubbliche stanziato per il soddisfacimento di un interesse pubblico prevalente).

ATAC, in definitiva, sarebbe “mero soggetto erogatore” dei fondi pubblici, senza possibilità di trattenerli.

Gli scriventi Commissari opinano, diversamente, che non si ravvisa alcuna disposizione di legge che istituisca una segregazione patrimoniale delle somme erogate ad ATAC dall'ente pubblico “committente”, indispensabile per poter derogare all'art. 2740 c.c., ancorché le deroghe siano oggi a tal punto significative da aver “demolito” il suo originario tratto di principio-cardine dell'ordinamento (e senza che occorra richiamare l'impostazione teorica, di matrice francese, del patrimonio quale emanazione della personalità; donde l'unitarietà e l'indivisibilità di esso, così come l'impossibilità di configurare, con riguardo al medesimo soggetto di diritti, la titolarità di più patrimoni distinti). Le risorse pubbliche destinate ad investimento, sebbene abbiano un vincolo di scopo per la Società, non recano per ciò stesso una destinazione o una regolamentazione che le riservi esplicitamente al soggetto (solo) fornitore dei beni utili al conseguimento dello scopo prefissato.

Esse non possono, pertanto, ritenersi giuridicamente separate dal patrimonio dell'odierna proponente il concordato, all'opposto confluendovi e confondendosi con le altre disponibilità liquide in modo indistinto, com'è tipico del bene fungibile per eccellenza (qual è il denaro); per l'effetto, debbono essere distribuite secondo l'ordine delle prelazioni stabilito dalla legge (artt. 2741, 2777 ss. c.c., 160 l.f.).

In siffatto quadro, le prestazioni in oggetto si collocano temporalmente prima del concordato e devono, quindi, essere classificate come crediti concorsuali, non assistiti da cause legittime di prelazione. Mette conto aggiungere che l'inquadramento teorico non è destinato a mutare, ad avviso di chi scrive, neppure in ipotesi di trasferimento, durante il concordato (e, dunque, anche

successivamente alla data odierna), delle risorse pubbliche, ma per prestazioni rese prima del 17.9.2017: infatti, il titolo dell'obbligazione di ri-trasferimento preesiste al concordato, là dove l'introito di quelle risorse da parte di ATAC rileva ai fini dell'esigibilità della predetta obbligazione.

Non occorre indugiare sulla necessaria, specifica previsione della legge, al fine di conferire a determinate somme di denaro un vincolo di segregazione opponibile ai terzi (alla stregua di quanto è disposto per i fondi pensione, le SIM e ogni altro strumento di raccolta e investimento del pubblico risparmio).

Le norme contenute nell'art. 15 del D.Lgs. n. 422/97 (rubricato «Programmazione degli investimenti») chiariscono il «percorso» degli investimenti pubblici in parola:

«1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:

- a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
- b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
- c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
- d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;
- e) il periodo di validità» ⁽¹¹²⁾.

⁽¹¹²⁾ La disposizione in parola prosegue stabilendo che: «2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.

2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere».

Come si rileva immediatamente (anche dalla lettura del testo riportato in nota, non v'è alcun precetto – al pari di quanto si legge, per i FESR, nei Regolamenti UE nn. 1083/2006 e 1303/2013 – in cui sia sancita la tutela prededucibile del fornitore in caso di procedura concorsuale (superfluo rammentare come la prededuzione, se non discendente direttamente da obbligazioni contratte dagli organi delle procedure concorsuali, debba essere espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 111-*bis* e 161, comma 7, l.f.). E neppure è previsto il pagamento diretto al fornitore da parte dell'ente finanziatore.

Ne consegue, dunque, che non è consentito separare quei fondi rispetto al restante patrimonio di ATAC, in guisa tale da superare il principio di cui all'art. 2740 c.c.; altrimenti, si trasformerebbe la natura del credito di un fornitore in una sorta di "superprivilegio" innominato.

Diverso discorso sarebbe stato possibile là dove il programma degli investimenti non si fosse ancora avviato, dovendo, in quel caso, destinarsi sicuramente al fornitore la provvista concessa dall'ente committente.

Né giova richiamare, in tema, le tre recenti sentenze di legittimità pronunciate sui crediti dei subappaltatori (Cass. n. 19615/17, n. 15479/17 e n. 3003/16), che così statuiscono:

«Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'articolo 111 della legge fallimentare, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. L'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare – in particolare – può trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro e indubbio vantaggio conseguente al pagamento, da parte del committente P.A., il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito».

E, allora, ferma la non prededuzione per assenza di specifica disposizione derogatoria, potrà, se del caso, ragionarsi della responsabilità di amministratori e dirigenti di ATAC per non aver prontamente ribaltato quei fondi pubblici ottenuti nei termini di legge.

18.3.2. I crediti nei confronti di ATAC quale mandataria all'incasso
(Consorzio Metrebus e "Mobilità Privata")

Con convenzione del 23.12.1997, CO.TRA.L. e F.S. S.p.A. (oggi, TRENITALIA S.p.A.) hanno rinnovato l'affidamento ad ATAC della gestione del sistema di integrazione tariffaria nell'ambito del territorio urbano di Roma e della Regione. In particolare, vengono emessi titoli unificati di viaggio a tariffa integrata tra i tre operatori (tra i quali, i B.I.T. o i B.I.R.), il ricavo dalla cui vendita costituisce corrispettivo delle prestazioni cumulative di trasporto eseguite da costoro.

Ad ATAC gli altri due vettori hanno conferito mandato con rappresentanza, avente, tra l'altro, ad oggetto, la gestione contabile dei corrispettivi del trasporto a seguito della vendita dei titoli, la rendicontazione e il successivo ri-versamento delle quote degli incassi di loro spettanza, secondo le "carature" individuate nella menzionata convenzione.

Non può sussistere dubbio in ordine all'obbligazione, in capo ad ATAC, di trasferire agli altri vettori le somme dalla stessa ATAC introitate in nome e per conto di essi. Ma non sussiste neppure dubbio, a parere degli scriventi, circa la natura dei crediti maturati sino al 17.9.2017, così come dei crediti maturati successivamente a tale data. I primi hanno natura chirografaria concorsuale; i secondi, chirografaria prededucibile. Tale conclusione discende direttamente dalla fungibilità del denaro, sì che il confluire, nel patrimonio di ATAC, dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, senza che vi sia la previsione (peraltro, ammissibile solo *ex lege*) di una "gestione separata" o di un "patrimonio separato", determina l'acquisto della proprietà del denaro in capo alla medesima ATAC e, per l'appunto, l'insorgenza di un'obbligazione di ri-trasferimento, di natura concorsuale, ove sorta prima del deposito della domanda "prenotativa" di concordato. Nessun privilegio, poi, può essere riconosciuto al credito *de quo*, siccome – è ben noto – il privilegio è una qualità del credito attribuita per legge, il che non si riscontra nel caso di specie.

D'altronde, ma solo *ad colorandum*, COTRAL, nella precisazione di credito del 12.9.2018 (v. All. 4, relativo al credito da ri-trasferimento di corrispettivi dalla c.d. "Integrazione tariffaria Metrebus"), non ne richiede il soddisfacimento in prededuzione e, condivisibilmente, riconosce non sussistere alcuna causa legittima di prelazione "a servizio" di quel credito.

Diverso è il rapporto tra ATAC e Roma Capitale in relazione al contratto c.d. "mobilità privata", stipulato in data 8.9.2017 (con decorrenza dall'1.1.2017), ma identiche le conclusioni a cui si ritiene di dover pervenire.

La fattispecie è diversa, perché, agli artt. 20 e ss., ATAC viene qualificata come «Agente Contabile Esterno della riscossione», incaricata della riscossione e «tenuta a fare affluire tutti i proventi derivanti dal pagamento della sosta tariffata (parcheggio di scambio sosta su strada) sul conto corrente dedicato comunicato a Roma Capitale» (così l'art. 20, comma 3).

Tuttavia, nonostante il "ruolo" attribuito alla Società e nonostante il rapporto contrattuale con un ente pubblico (territoriale), il credito di Roma Capitale non può considerarsi "fuori concorso", se antecedente al 17.9.2017. Se ne ha conferma dalla "lettura" giurisprudenziale in tema di riscossione dei tributi e di fallimento del concessionario decaduto o revocato, agente contabile: se n'è occupata, in particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 23302/2016, resa a Sezioni Unite perché relativa alla giurisdizione.

Il tema, complesso, riguarda l'assoggettabilità ad esecuzione (speciale), da parte degli enti concedenti, delle somme – relative al periodo gestito dal fallito, ma incassate dal subentrante e – depositate presso la Cassa depositi e prestiti, in ossequio alla disciplina vigente. La Corte afferma che «[n]on si nega [...] il principio per il quale anche nella procedura esecutiva promossa da un istituto di credito fondiario ai sensi del R.D. 16.7.1946, n. 646, art. 42, trova applicazione il principio secondo cui l'ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria, ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi in corso fintanto che non sia eseguito il pagamento, a favore del creditore assegnatario, della somma ricavata dalla vendita. Pertanto, se tra la data del provvedimento di assegnazione e quella del pagamento intervenga il fallimento del debitore, in forza del divieto di azioni individuali posto dalla L. Fall., art. 51, la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela (Sez. 1, n. 23572 del 2004, Rv. 579505). Il raccordo, dunque, deve essere: a) accertamento D.P.R. n. 43 del

1988, ex art. 44; b) titolo esecutivo di ripartizione tra enti impositori; c) insinuazione al passivo (perché l'esecuzione è impedita da L. Fall., art. 51)».

Quanto riportato consente di fondare un *argumentum a fortiori* nel caso in esame: se, infatti, persino quando il servizio è cessato, gli enti pubblici concedenti la riscossione devono insinuarsi al passivo, qualora, prima del fallimento non si sia esaurita (col pagamento) la procedura esecutiva speciale di cui al previgente art. 44, D.P.R. 43/88 (ora, artt. 15 e 31, D.Lgs. 112/99), e non possono, dunque, rivendicare le somme versate, presso Cassa depositi e prestiti, dal concessionario, agente contabile, decaduto/revocato e fallito, a maggior ragione Roma Capitale non potrà richiedere ad ATAC il pagamento, “fuori concorso”, delle somme da quest’ultima incassate in forza del contratto per la “mobilità privata”, pur nella qualità di “agente contabile”, prima del 17.9.2017. La sola possibilità di considerare il debito fuori concorso è l’identificazione di una fonte normativa che, espressamente, elevi gli incassi dell’agente contabile, nella specie, ATAC, a patrimonio separato; il che non è.

18.3.3. Prestazioni essenziali ex art. 182-quinquies l.f.

Taluni fornitori ⁽¹¹³⁾, nelle precisazioni dei crediti trasmesse agli scriventi, hanno richiesto il riconoscimento della natura prededucibile dei crediti vantati per la fornitura di servizi (somministrazione di energia elettrica e gas, servizi di pulizia del comparto metro, servizio di sicurezza e sostituzione dei ricambi) erogati antecedentemente la data di deposito del ricorso, in quanto asseritamente “essenziali”, “funzionali” e “strumentali” all’attività imprenditoriale della Società. Come noto, e come si è avuto modo di esporre dettagliatamente al Par. 8.4.4, il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi può essere autorizzato dal Tribunale ai sensi dell’art.182-quinquies, comma 5, l.f. purché un professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 l.f., attesti che tali prestazioni siano “essenziali” per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

(113) I fornitori che hanno chiesto il riconoscimento della prededuzione sono i seguenti: Rekeep S.p.A., per un credito di € 660.925,73, ; Unicredit UniCredit S.p.A., quale garante escussa del credito vantato da Estra Energie S.r.l., per € 1.687.340; GALA S.p.A., per un credito di € 12.587.200,13; Project Automation S.p.A., per € 512.188,28.

Nelle fattispecie oggetto di verifica, la funzionalità e l'essenzialità delle prestazioni non sono state "attestate" da alcun professionista né tanto meno è stata presentata dal debitore Ricorrente specifica istanza, ma le medesime sono state genericamente dedotte dai fornitori al fine del riconoscimento della prededuzione.

In ragione di ciò, non ravvisandosi le condizioni ed i presupposti necessari di cui all'art. 182-*quinquies* l.f., i Commissari Giudiziali hanno ritenuto di escludere la natura prededucibile di detti crediti, che, pertanto, saranno considerati chirografari.

18.3.4. Non configurabilità del privilegio ex art. 2751-bis n. 1), c.c., con riferimento ai dipendenti del creditore.

Taluni fornitori, nelle precisazioni trasmesse agli scriventi, hanno invocato il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c., in quanto il credito dai medesimi vantato trarrebbe origine, fondamentalmente, dalle prestazioni lavorative dei propri dipendenti e sulla base della programmata intenzione e/o necessità di destinare le somme ricevute al pagamento di costoro.

All'evidenza, il necessario presupposto per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. è la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, anche cessato, con la debitrice, da cui tragga origine il credito.

Ciò comporta che il privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. può essere riconosciuto esclusivamente ai lavoratori subordinati della Società debitrice e non può essere esteso alle retribuzioni dovute dal fornitore, creditore della Ricorrente, ai propri dipendenti.

Alla luce di quanto esposto, gli scriventi Commissari, nell'analizzare il passivo concordatario, non hanno riconosciuto la natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. dei crediti vantati dai fornitori in questione.

18.3.5. Non configurabilità dell'estensione del privilegio alle spese di soccombenza

L'art. 54 l.f., nel disciplinare i diritti dei creditori privilegiati, richiama l'art. 2479 c.c., che disciplina l'estensione del privilegio agli interessi ("dovuti per l'anno in

corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente") e alle "spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione."

L'art. 2749 c.c., dunque, prevede l'estensione del privilegio del credito alle sole spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione; siffatta estensione dev'essere esclusa per le spese relative ai giudizi di cognizione e a procedimenti diversi da quello esecutivo.

Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza, infatti, *"a norma dell'art. 2749 c.c., non derogato dall'art. 54 l.f., il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo e per l'insinuazione nel passivo fallimentare e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito è stato accertato"* (Cass. 15.9.2017, n. 21482, che richiama Cass. n. 12011/1977).

Pertanto, il privilegio che assiste il credito azionato non può estendersi alle spese sostenute dal creditore, neanche qualora concerna somme dovute per retribuzioni ad un prestatore di lavoro subordinato (in tal senso, Trib. Napoli 8.2.2002).

Alla luce di ciò, gli scriventi Commissari hanno escluso l'estensione del privilegio *ex art. 2751-bis, n. 1), c.c.* alle spese processuali richieste dai lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'accertamento giudiziale del proprio credito.

Analoga soluzione deve prospettarsi anche con riferimento all'estensione del privilegio *ex art. 2751-bis, n. 2), c.c.* ai crediti dei professionisti che abbiano prestato la propria attività in favore di creditori privilegiati e che si dichiarano antistatari.

La Suprema Corte ritiene, infatti, che il credito del procuratore antistatario non goda del privilegio in questione allorché l'attività professionale sia stata svolta a favore della controparte, pur creditrice privilegiata (Cass. 15.9.2017, n. 21482, che richiama Cass. n. 12011/1977).

Pertanto, gli scriventi Commissari, nell'analisi del passivo concordatario, hanno ritenuto la natura chirografaria del credito per spese legali di soccombenza anche nei confronti di creditori privilegiati.

19. ANALISI DEL PASSIVO CONCORDATARIO PER CAUSE DI PRELAZIONE

19.1. Prededucibili

Il Passivo concordatario prededucibile viene indicato dalla Società in complessivi € 12.827 mila e comprende le spese della procedura concorsuale, in cui rientrano il compenso dei Commissari Giudiziali e dei Professionisti coinvolti, a vario titolo, nella procedura, nonché un “Fondo per spese incrementalì” di € 1.200 mila, come da prospetto (Tabella n. 68, p. 106 del Piano), di seguito riportata:

Tabella 68: Dettaglio spese della procedura di concordato al 17.9.2017

Dati in Euro migliaia	17-set-17
Compensi commissari giudiziali	9.948
Professionista attestatore ex art.161	666
Advisor legale	281
Advisor industriale e finanziario	209
Advisor contabile	189
Altri professionisti coinvolti	76
Periti coinvolti	258
Fondo spese incrementalì della procedura	1.200
Spese della procedura	12.827

Il “Fondo spese incrementalì della procedura” è destinato a “coprire” anche il compenso del Liquidatore Giudiziale che verrà, verosimilmente, nominato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 l.f., per la vendita degli immobili non strumentali, prevista dal Piano.

La Società si è riservata l’indicazione di un professionista, munito dei requisiti di cui all’art. 28 l.f., per la nomina quale Liquidatore Giudiziale, con compenso predeterminato in € 180.000, prospettando, tuttavia, la necessità di svolgere una procedura di selezione (cfr. Ricorso 26.1.2018, p. 82).

In mancanza di pattuizione, il compenso del Liquidatore Giudiziale, quantificato ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.M. 25.1.2012, n. 30 (sulla base dell’attivo da liquidare di € 91.995 mila e del corrispondente importo del passivo), può essere

determinato in un valore medio di € 957 mila circa (tra un minimo di € 540 mila circa ed un massimo in € 1.374 mila circa ⁽¹¹⁴⁾).

Si osserva, infine, che il Fondo in esame risulta già impegnato per complessivi € 544.809 per incarichi conferiti dalla Società dopo la predisposizione del Piano, come indicato nel prospetto di seguito riportato, secondo la descrizione dalla medesima fornita:

Oggetto Incarico	Professionista	Descrizione incarico	Impegni ulteriori a valere su Fondo Spese Incrementali (€ 1,2 mln.)	Importi pagati su Impegni ulteriori F.S.I.
Incarico di Advisor finanziario ed industriale per gli adempimenti connessi alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l.f., di cui al contratto rep. n. 527/2017. Affidamento di modifiche, nonché di varianti, al Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i	Ernst & Young Financial Business Advisor	Advisor finanziario ed industriale per gli adempimenti connessi alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l.f.	211.730	41.730
Incarico per l'attestazione dei dati aziendali posti a base del Piano Concordatario di cui all'art. 161, comma 3, l.f. stima del valore dell'avviamento	Prof. Staffa (2017)	Stima dell'avviamento	1.040	1.040
Affidamento incarico per l'effettuazione della stima dell'azienda di proprietà di ATAC, nella prospettiva dello scenario "continuità liquidatoria", finalizzata alla prosecuzione della proposta definitiva di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f.	Prof. Staffa (2018)	Stima azienda	41.600	-

⁽¹¹⁴⁾ La Relazione dell'Attestatore indica i suindicati valori minimi e medi, sebbene al netto delle spese forfetarie (cfr. p. 455).

Oggetto Incarico	Professionista	Descrizione incarico	Impegni ulteriori a valere su Fondo Spese Incrementali (€ 1,2 mln.)	Importi pagati su Impegni ulteriori F.S.I.
Redazione di perizie tecnico-estimative degli immobile finalizzate alla presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f. e integrazione per la redazione di nuove perizie tecnico-estimative di tipo sommario relative agli immobili strumentali.	Ing. Scifoni	Perizie su beni immobili	145.600	-
Affidamento incarico per l'attività di stima degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) da destinare ai creditori di ATAC, finalizzata alla presentazione della proposta di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f.	Prof. Dello Strologo	Valutazione SFP	39.312	39.312
Conferimento incarico per la predisposizione di un parere "sulla probabilità che l'ordinanza pronunciata in data 30.4.2018 dal Tribunale di Roma sia revocata o riformata in sede di reclamo"	Prof. Zimatore	Parere sulla polizza fideiussoria Eur-Castellaccio	16.744	-
Verbale di asseverazione rep. 7612 del 22.1.2018; verbale di assemblea straordinaria, rep. 7614 del 23.1.2018; verbale rep. 7615 del 23.1.2018	Studio Notarile Tucci	Spese notarili atti di concordato	8.647	-

Oggetto Incarico	Professionista	Descrizione incarico	Impegni ulteriori a valere su Fondo Spese Incrementali (€ 1,2 mln.)	Importi pagati su Impegni ulteriori F.S.I.
Conferimento incarico professionale avente ad oggetto la redazione di una relazione notarile che accerti la consistenza del patrimonio immobiliare della Società ATAC Spa ed identifichi eventuali vincoli e gravami che insistono sui beni immobili della Società.	Notaio Salvatore Mariconda	Relazione notarile sul patrimonio immobiliare	41.240	-
Affidamento incarico per l'attività di consulenza e assistenza per gli adempimenti successivi all'ammissione di ATAC alla procedura di concordato preventivo.	Dott. Annalisa Casasanta	Assistenza negli adempimenti successivi all'ammissione	38.896	-
	TOTALE		544.809	82.082

19.2. Privilegiati

Il Passivo concordatario privilegiato viene indicato nel Piano (cfr. p. 109) in € 150.405 mila, come da tabella che segue:

	Importo totale	Movimentazioni post 17.09.2017 e compensazioni	Importo Elenco Creditori (Doc. 3)	Debiti della Continuità	Passivo privilegiato da Piano
<u>Passivo Privilegiato</u>					
Debiti verso il personale	(57.837.484)	38.072.788	(19.750.992)	(19.750.992)	
Fondo TFR	(112.099.450)	-	(112.099.450)	(112.099.450)	
Fondi Privilegiati	(56.106.486)	-	(56.106.486)		(56.106.486)
Fondo Imposte	(4.433.176)	-	(4.433.176)		(4.433.176)

	Importo totale	Movimentazioni post 17.09.2017 e compensazioni	Importo Elenco Creditori (Doc. 3)	Debiti della Continuità	Passivo privilegiato da Piano
Debiti verso professionisti	(5.549.038)	-	(5.549.038)		(5.549.038)
Debiti verso artigiani	(242.351)	-	(242.351)		(242.351)
Debiti verso società cooperative	(13.726.118)	-	(13.726.118)		(13.726.118)
Debiti tributari	(5.392.727)	5.392.727	-		-
Debiti verso enti previdenziali	(33.464.526)	2.180.417	(31.284.108)		(31.284.108)
Debiti verso enti cessionari	(6.900.802)	1.474.808	(5.425.994)		(5.425.994)
Debiti verso banche garantite da ipoteca	(11.701.703)	-	(11.701.703)		(11.701.703)
Debiti verso banche garantite da pegno	(12.651.289)	-	(12.651.289)		(12.651.289)
Fondo Interessi Privilegiati	(2.229.094)	-	(2.229.094)		(2.229.094)
Fitti ⁽¹¹⁵⁾	(8.802)	-	(8.802)		(8.802)
Q8 Accise su Gasolio	(2.724.065)	-	(2.724.065)		(2.724.065)
Iva di rivalsa non degradata ⁽¹¹⁶⁾	(4.322.942)	-	(4.322.942)		(4.322.942)
Totale privilegiati	(329.390.053)	47.120.741	(282.255.608)	(131.850.442)	150.405.166

⁽¹¹⁵⁾ Tale posta dell'Elenco Creditori è indicata nel Piano come "Debiti verso locatori" (cfr. Tab. 70, p. 109).

⁽¹¹⁶⁾ Tale posta dell'Elenco Creditori è compresa nelle seguenti poste del Piano (Tab. 70, p. 109): "Debiti verso fornitori diversi" (€ 7.041 mila), "Debiti verso Trenitalia" (€ 2 mila), "Debiti verso Regione Lazio, Trenitalia e Cotral" (€ 2 mila), "Debiti verso imprese sottoposte al controllo della Controllante" (€ 2 mila).

19.2.1. Debiti verso il personale

Il Piano espone debiti verso il personale di € 57.824 mila (cfr. Tab. 67, p. 104); l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. I*) ed indica, invece, il complessivo importo di € 57.837.484, così costituito:

Retribuzione del periodo 1.9.2017 – 17.9.2017	18.227.816,00
Voci retributive variabili di presenza ante 17.9.2017	4.336.871,00
Conguagli retribuzione differite personale cessato	13.253,00
Ratei 13ma mensilità ante 17.9.2017 personale in organico	15.528.779,00
Retribuzione residuo ferie non godute	13.818.597,00
Premio MBO - rateo al 17.9.2017	1.554.348,00
Transazione MBO dirigenti anni 2012 -2016	1.541.916,00
Somme derivanti da sentenze di condanna/transazioni e TFR lavoratori cessati in “ <i>Allegato I Debiti perso il personale (2)</i> ”	2.815.904,91
Totale	57.837.484,91

Come già in precedenza riferito, in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f., disposta dal Tribunale in data 23.11.2017, sono stati eseguiti pagamenti a favore dei lavoratori dipendenti per complessivi € 38.073 mila, per competenze maturate anteriormente al deposito della domanda, così costituite:

- (i) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, maturate nel periodo 1-17.9.2017, comprensive del conguaglio presenze del mese di agosto 2017, pari ad € 18.227.816,49;
- (ii) retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, relative al conguaglio presenze maturate nel periodo 1-17.9.2017, pari ad € 4.336.871,25;
- (iii) ratei di retribuzione lorda della tredicesima mensilità 2017 del personale dipendente e assimilato, maturati nel periodo 1.1-17.9.2017, pari ad € 15.508.452,28 ⁽¹¹⁷⁾.

Il passivo concordatario liquidabile all'esito delle rettifiche sopra indicate ammonta ad € 19.764.334,89; si rinvia a quanto già illustrato nel precedente

⁽¹¹⁷⁾ Si osserva che l'importo di tale voce, indicato nel dettaglio dell'Elenco Creditori, (*All. I Personale*) è di € 15.528.779,00.

Cap. 13 in relazione alla differenza riscontrata dagli scriventi sull'importo indicato nell'Elenco Creditori (€ **19.750.992**).

Tale posta risulta così composta:

Conguagli retribuzione differite personale cessato	13.253,00
Residuo ratei 13ma mens. <i>ante</i> 17.9.2017 personale in organico	20.326,72
Retribuzione residuo ferie non godute	13.818.597,00
Premio MBO - rateo al 17.9.2017	1.554.348,00
Transazione MBO dirigenti anni 2012 -2016	1.541.916,00
Somme derivanti da sentenze di condanna/transazioni e TFR lavoratori cessati in <i>"Allegato I Debiti perso il personale (2)"</i>	2.815.904,91
Totale	19.764.345,63

Occorre evidenziare che la posta in esame viene considerata nel Piano tra i "Debiti della Continuità", dei quali si prevede il soddisfacimento con i flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale.

In realtà, secondo gli scriventi, tale qualificazione può essere condivisa limitatamente alla "retribuzione per residuo ferie non godute" del personale in servizio; ciò in considerazione della continua movimentazione del fondo residuo ferie - con incremento della spettanza maturata e riduzione delle ferie fruito -, e della liquidazione delle ferie non godute soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Sul punto, la Società, su richiesta degli scriventi, con nota del 31.10.2018, ha precisato che la posta in esame (di complessivi € 13.818.597) si compone di una quota per retribuzione (€ 12.925.761,55) e di una quota per accantonamento TFR su retribuzione residuo ferie (€ 892.835,01), oltre ai relativi oneri contributivi, considerati tra i debiti previdenziali (All. VI dell'Elenco Creditori).

Alla data del 30.9.2018, il residuo delle ferie del personale in servizio, maturate al 17.9.2017 e non fruito, si è ridotto a complessivi € 2.924.734,62 (di cui € 2.735.764,24 per retribuzione ed € 188.970,38 per accantonamento su TRF), senza considerare le ferie maturate successivamente al 17.9.2017.

Il residuo ferie maturate al 17.9.2017 e non fruito, relativo al personale cessato, è pari, alla data del 30.9.2018, ad € 49.355,77 (di cui € 46.166,84 per retribuzione ed € 3.188,93 per accantonamento TFR).

Tenuto conto dell'andamento sopra riportato, appare ragionevole ritenere che l'importo indicato nel Piano per "residuo ferie non godute" riferito al personale in servizio verrà riassorbito entro il termine di un anno dall'omologazione, previsto per il pagamento dei crediti privilegiati; e pertanto, appare corretto considerare tale posta per € 13.769.241,23 (=13.818.597-49.355,77) tra i c.d. "Debiti della continuità".

Con riferimento alle ulteriori componenti della posta in esame – escluse quelle già soddisfatte in forza della menzionata autorizzazione –, si osserva che l'importo di € 2.815.904,91, sopra indicato, comprende anche crediti per spese di soccombenza nei confronti dei dipendenti (per € 108.775,04), nonché ratei di indennità degli amministratori (per complessivi € 97.326,96), che dovranno essere collocati in chirografo.

Il credito per residuo ferie non fruito relativo al personale cessato (€ 49.355,77) e le ulteriori componenti della posta in esame, come indicato nella tabella alla pagina precedente, per un complessivo importo di € 5.775.648, al netto dei suindicati importi di natura chirografaria, dovranno essere considerati nel passivo concordatario da liquidare entro un anno dall'omologazione, come previsto per gli altri crediti privilegiati, in mancanza di diverso "patto paraconcordatario" che ne preveda l'eventuale dilazione.

Sulla base delle precisazioni pervenute, a tali importi si devono aggiungere ulteriori € 629.981,43, riferiti a sentenze allegate dai creditori nelle precisazioni e non comprese nei debiti né nei fondi rischi del Piano.

Pertanto, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare la posta in esame, al netto dell'ulteriore importo di €13.769.241, considerato tra i Debiti della continuità di cui al successivo Par. 19.5, come di seguito rappresentato.

DEBITI VERSO PERSONALE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 19.750.992	€ 6.454.986

19.2.2. Fondo TFR

Il Piano espone un fondo accantonamento TFR di € 112.099.450; il dettaglio nominativo del fondo, con l'indicazione dell'importo spettante a ciascun lavoratore, è contenuto nell'“*Allegato I Personale*” dell'Elenco Creditori.

Occorre evidenziare che la posta in esame viene considerata nel Piano tra i “Debiti della Continuità”, dei quali si prevede il soddisfacimento con i flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale.

Considerata l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio adottate dalla Società, gli scriventi Commissari non hanno ritenuto di apportare alcuna rettifica alla posta contabile in esame.

DEBITI VERSO PERSONALE PER TFR	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 112.099.450	€ 112.099.450

19.2.3. Fondi privilegiati

La Posta in esame viene quantificata nell'“Elenco Fondi rischi e oneri al 17 settembre 2017”, allegato al Piano *sub* Doc. 3 *bis*, che contiene un prospetto riepilogativo e singoli fogli di dettaglio (di seguito indicati come “ALL.” da I a XVI, ad eccezione dell'All. III, in quanto relativo a crediti chirografari), in complessivi € 56.105.418, in luogo di € 56.106.486 indicati nell'“Elenco Creditori al 17.9.2017”, allegato al Piano *sub* Doc. 3.

19.2.3.1. Fondo Rischi Patrimoniale – Contenzioso Civile

Il Fondo Rischi in esame si distingue in:

A) FONDO RISCHI PATRIMONIALE CONTENZIOSO CIVILE LEGALI ESTERNI

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, e il patrocinio è affidato a legali esterni (in breve, “FRP CONT CIV LE”):

- accantonamento di € 632.221, su un totale del FRP CONT CIV LE (*ALL. I*) di € 9.895.570,32;
- riferito a n. 1 contenzioso; si tratta del giudizio proposto dal Dott. Emiliano Clementi per compensi professionali quale sindaco dal 29.7.2010 al 24.4.2013, quantificati sulla base del D.M. n. 140/2012 senza considerare la relativa delibera assembleare trasmessa dalla Società su richiesta degli esponenti;
- richiesti maggiori chiarimenti, integrazioni documentali e aggiornamenti (prossima udienza per esame CTU al 14.11.2018 e udienza per la precisazione delle conclusioni al 15.1.2020);
- sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare l'accantonamento in € 795.928,50, corrispondente al valore medio del compenso, oggetto della domanda, quantificato dalla CTU, in base al D.M. n.140/2012, tra un minimo di € 686.021 e un massimo di € 905.836;
- operate rettifiche su una posizione, con maggiore accantonamento di € 162.707,50.

B) FONDO RISCHI PATRIMONIALE CONTENZIOSO CIVILE ALBO SPECIALE

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, e il patrocinio è affidato a legali interni della struttura denominata “Albo Speciale” (in breve, “FRP CONT CIV AS”):

- accantonamento di € 2.507.419 in privilegio, su un totale del FRP CONT CIV AS (*ALL. II*) di € 5.133.832,12 (comprensivo del chirografo);
- riferito a n.13 contenziosi;
- richiesti maggiori chiarimenti e integrazioni documentali su complessivi n. 7 contenziosi, corrispondenti ad accantonamenti per € 2.461.067,85, pari al 98,15% del valore totale accantonato in privilegio nel Fondo;
- sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare l'accantonamento del Fondo in esame per un maggior importo di complessivi € 908.168,41 (riferito alle posizioni n. 7 Scacchi, e n. 17 Eredi Facchini), al netto degli accantonamenti già considerati nel Piano; si osserva che, prudenzialmente, non è stata operata la diminuzione dell'accantonamento (di € 187.543) riferito alla

posizione dell'Avv. Mattiello, nonostante sia recentemente intervenuta pronuncia di secondo grado favorevole alla Società (C.A. Roma 5.10.2018, n. 6227), che ha respinto la domanda del professionista;

- operate rettifiche su n. 2 posizioni, con maggiore accantonamento di € 908.168,41.

19.2.3.2. Fondo Rischi Patrimoniale – Fornitori

Il Fondo Rischi in esame si distingue in:

A) FONDO RISCHI PATRIMONIALE – FORNITORI ALBO SPECIALE

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, trattati separatamente rispetto a quelli compresi nei fondi rischi del “*CONTENZIOSO CIVILE*” (indicati negli *ALL. I* e *ALL. II*) al fine di evitare duplicazioni nel bilancio, in quanto la sorte dei contenziosi in esame è già evidenziata tra i debiti (fatture ricevute e/o da ricevere). L'accantonamento riguarda, pertanto, esclusivamente le spese di lite in caso di soccombenza, che costituiscono, secondo la Società, le uniche passività potenziali; per tali giudizi il patrocinio è affidato a legali interni della struttura denominata “Albo Speciale” (in breve, “FRP FORN AS”):

- accantonamento di € 9.798 in privilegio, su un totale del “FRP FORN AS” (*ALL. IV*) di € 2.062.802,43 (comprensivo del chirografo);
- riferito a n. 1 contenzioso indicato al n. progressivo 63 (Rodolfo Mazzei) relativo a prestazioni professionali (le ulteriori n. 106 posizioni indicate nel Fondo hanno natura chirografaria);
- gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono che le spese di soccombenza devono essere collocate in chirografo e non in via privilegiata, come previsto dal Piano; tuttavia, all'esito delle verifiche svolte, non avendo riscontrato il credito azionato tra i debiti verso professionisti né essendo stata fornita evidenza del pagamento parziale (50% del *petitum*) cui fa cenno la relazione sul contenzioso acquisita, ritengono di rettificare l'accantonamento del Fondo in esame in € 60.000, corrispondente al *petitum* azionato dal creditore;
- operate rettifiche su n. 1 posizione, con maggiore accantonamento di € 50.232.

B) FONDO RISCHI PATRIMONIALE - FORNITORI LEGALI ESTERNI

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, trattati separatamente rispetto a quelli compresi nei fondi rischi del “*CONTENZIOSO CIVILE*” (indicati negli *ALL. I* e *ALL. II*) al fine di evitare duplicazioni nel bilancio, in quanto la sorte dei contenziosi in esame è già evidenziata tra i debiti (fatture ricevute e/o da ricevere). L'accantonamento riguarda, pertanto, esclusivamente le spese di lite in caso di soccombenza, che costituiscono, secondo la Società, le uniche passività potenziali; per tali giudizi il patrocinio è affidato a legali esterni (in breve, “FRP FORN LE”, *All. V*):

- trattandosi di spese di soccombenza, la Società, correttamente, non ha operato alcun accantonamento in via privilegiata, ma esclusivamente in chirografo, come indicato nel successivo Par. 20.3.8.3, lett. B).

C) FONDO RISCHI PATRIMONIALE FORNITORI RICONCILIAZIONE CONCORDATO

Si tratta di accantonamenti prudenziali per differenze di riconciliazione operati dalla Società a seguito dei riscontri dei creditori, nell'ambito della circolarizzazione dei debiti operata dal professionista Attestatore (in breve, “FRP FRN RICONC. CP”):

- accantonamento di € 1.537.069, corrispondente ai crediti privilegiati indicati nel FRP FRN RICONC. CP (*ALL. VI*) su un totale di € 7.385.391 (di cui €5.848.322,27 in chirografo);
- riferito complessivamente (privilegiati e chirografari) a n. 122 posizioni.

La distinzione tra importi in privilegio e in chirografo per ciascuna posizione è specificamente indicata nel file di dettaglio.

I relativi importi del Fondo sono stati recepiti nell'analisi delle precisazioni trasmesse dai creditori.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento del Fondo in esame.

19.2.3.3. Fondi Rischi Personale

Il Fondo Rischi in esame si distingue in:

A) FONDO RISCHI PERSONALE CONTENZIOSO LAVORO – LEGALI ESTERNI

Si tratta di giudizi promossi da dipendenti nei confronti della Società, in cui il patrocinio è affidato a legali esterni (in breve, “FRPERS CONT LAV LE”):

- accantonamento di € 5.313.752 in privilegio, pari all'intero importo del FRPERS CONT LAV LE (*ALL. VII*);
- riferito a n. 54 contenziosi;
- richiesti maggiori chiarimenti e integrazioni documentali su n. 21 contenziosi, corrispondenti ad un accantonamento per € 5.117.738,67, pari al 96,31% del valore totale accantonato;
- sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare l'accantonamento del Fondo in esame per un minor importo di complessivi € 830.631,11 (riferito alla posizione n. 2 Mattei Catia, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 1776/2017, che non risulta impugnata, di condanna della Società al pagamento di € 12.500 a fronte del maggior accantonamento previsto nel Piano di € 843.131,11), al netto degli accantonamenti già considerati nel Piano;
- operate rettifiche su n. 1 posizione, con minor accantonamento di € 830.631,11.

B) FONDO RISCHI PERSONALE ALBO SPECIALE

Si tratta di giudizi promossi da dipendenti nei confronti della Società, in cui il patrocinio è affidato a legali interni della struttura denominata “Albo Speciale” (in breve, “FRPERS AS”):

- accantonamento di € 4.295.853 in privilegio, pari all'intero importo del FRPERS AS (*ALL. VIII*);
- riferito a n. 309 contenziosi;
- richiesti maggiori chiarimenti e integrazioni documentali su n. 21 contenziosi, con accantonamento superiore ad € 40.000, corrispondenti

ad accantonamenti per € 2.697.841,58, pari al 62,80% del valore totale accantonato.

Sulla base delle precisazioni pervenute, gli scriventi ritengono di operare rettifiche con maggior accantonamento di complessivi € 701.751,60, riferiti a crediti azionati non compresi nei fondi.

C) FONDO RISCHI PERSONALE ERS POTENZIALI

Si tratta di accantonamenti prudenziali per passività potenziali riferite alla richiesta di differenze retributive in dipendenza del c.d. ERS (“Elemento di Riordino Salariale”), per le quali non sono state promosse azioni giudiziali (in breve, “FRPERS ERS POT”):

- accantonamento di € 500.000 in privilegio, pari all’intero importo del FRPERS ERS POT (*ALL. IX*);

La Società assume che l’accantonamento complessivo riportato nel FRPERS ERS POT, secondo le indicazioni della Direzione del Personale, rappresenta l’intero importo delle differenze retributive azionabili per tale causale, calcolate in relazione ad anzianità di servizio, qualifica e retribuzione del dipendente; tuttavia, non viene fornito il dettaglio né il numero di posizioni interessate, in considerazione della complessità del contenzioso, il cui esito è legato a specificità dei singoli rapporti di lavoro.

I giudizi già promossi per il riconoscimento delle differenze retributive ERS (n. 120 posizioni) sono compresi nel FRPERS AS (*ALL. VIII*).

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l’accantonamento del Fondo in esame.

D) FONDO RISCHI PERSONALE CFL POTENZIALI

Si tratta di accantonamenti prudenziali per passività potenziali riferite alla richiesta di differenze retributive collegate a contratti di formazione lavoro (c.d. “CFL”), per le quali non sono state promosse azioni giudiziali (in breve, “FRPERS CFL POT”):

- accantonamento di € 7.292.910 in privilegio, pari all’intero importo del FRPERS CFL POT (*ALL. X*);
- riferito a n. 2.887 posizioni.

La Società assume che gli accantonamenti riportati in dettaglio nel FRPERS CFL POT per ciascun interessato, secondo le indicazioni dalla Direzione del Personale, rappresentano gli interi importi delle differenze retributive azionabili per tale causale e che sono stati calcolati in relazione ad anzianità di servizio, qualifica e retribuzione del dipendente.

I giudizi già promossi per il riconoscimento delle differenze retributive CFL (n. 208 posizioni) sono compresi nel FRPERS AS (*ALL. VIII*).

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento del Fondo in esame.

E) FONDO RISCHI PERSONALE MBO

Si tratta di accantonamenti prudenziali per passività potenziali riferite al residuo importo della retribuzione incentivante, riferita ai premi per obiettivi o “*Management by Objectives*” (c.d. MBO), non corrisposti nelle annualità dal 2012 al 2016 né considerati tra i debiti.

Con accordo del 12.12.2016, sottoscritto da larga parte dei dirigenti in questione (56 su 72), è stata riconosciuta una percentuale variabile di tale retribuzione (tra il 30% e il 40% del valore pieno), in misura inversamente proporzionale al trattamento retributivo principale.

I pagamenti previsti dall'accordo non sono stati eseguiti; pertanto, il Piano espone nei debiti le somme in base ad esso dovute, mentre il residuo ammontare del trattamento MBO - corrispondente alla quota “rinunciata” nell'accordo -, con indicazione puntuale dell'importo riferito a ciascun dirigente, compresi quelli non aderenti all'accordo ⁽¹¹⁸⁾, è stata accolta nel Fondo in esame (in breve, “FRPERS MBO”):

- accantonamento di € 6.283.890, pari all'intero importo del FRPERS MBO “rinunciato” (*ALL. XI*);
- riferito a n. 73 posizioni.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento del Fondo in esame.

⁽¹¹⁸⁾ Nel File di dettaglio (*ALL. XI*) la causale “*MBO RESIDUO*” indica i dirigenti non aderenti all'Accordo del 12.12.2016, mentre quella “*MBO DIRIGENTI*” indica quelli che hanno sottoscritto il medesimo.

19.2.3.4. Fondo Rischi Extramassimale Albo Speciale

Si tratta di giudizi promossi nei confronti della Società per crediti risarcitori di natura eterogenea (danni da infortuni sul lavoro e da circolazione), per i quali la compagnia assicuratrice, convenuta in garanzia, contesta la copertura per superamento del massimale assicurato o per altre ragioni (in alcuni casi eccependosi la mancata indicazione della targa del mezzo coinvolto nel sinistro); il patrocinio è affidato a legali interni della struttura denominata “Albo Speciale” (in breve, “FR EXTRAMASS AS”):

- accantonamento di € 1.365.970 in privilegio, pari all'intero importo del FR EXTRAMASS AS (*ALL. XII*);
- riferito a n. 9 contenziosi.

Si osserva che i crediti per responsabilità da infortuni sul lavoro (n. 2 posizioni) sono assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis, n. 1*), c.c. ⁽¹¹⁹⁾(alla luce della nota pronuncia della Corte Cost. 20.11.1983, n. 326), mentre i crediti risarcitori per responsabilità civile da circolazione stradale (le restanti 7 posizioni) hanno natura chirografaria.

Occorre, quindi, distinguere gli accantonamenti in esame e collocarli nel passivo concordatario secondo tale criterio.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare l'accantonamento di natura privilegiata, che deve essere incrementato, con riferimento alla posizione n. 2 (parenti “Galoni Amedeo”), di € 80.000, sulla base della pronuncia di condanna di ATAC in primo grado (€ 330.000).

- Operate rettifiche dai Commissari Giudiziali su una posizione, con maggior accantonamento di € 80.000, per un complessivo importo del Fondo in via privilegiata di € 872.141,10;

il residuo importo del Fondo (€ 573.829,07) dovrà essere considerato in chirografo (cfr. Par. 19.3.8, lett. E).

⁽¹¹⁹⁾ Si osserva che, invece, per l'intero importo del Fondo, viene indicato nel Piano (p. 110) il privilegio *ex art. 2751-bis, n. 5-bis, c.c.ex art. 2751 bis n.5 bis c.c.)* e nell'Attestazione (cfr. p. 456) quello *ex art. 2751-bis, n. 2), c.c.*

19.2.3.5. Fondo Spese Legali

Si tratta di accantonamenti prudenziali per compensi dovuti ai legali esterni per attività svolte al 17.9.2017, ma non ancora fatturate (in breve, “FR SPESE LEGALI”):

- accantonamento di € 1.367.066, pari all’intero importo del FR SPESE LEGALI (*ALL. XIII*);
- riferito a n. 32 posizioni.

Si tratta dei compensi maturati dai legali esterni della Società, per i quali non è stato ancora emesso specifico documento contabile (fatture o preavvisi), comunicati dai medesimi professionisti in occasione della predisposizione degli atti di bilancio.

Su richiesta degli scriventi, la Società ha rappresentato che il suindicato importo comprende spese generali e CAP.

Gli importi accantonati sono stati considerati dagli esponenti Commissari Giudiziali nell’analisi delle precisazioni dei crediti, all’esito della quale l’elenco creditori sarà rettificato con la collocazione in chirografo degli importi per IVA e CPA, ai fini del voto (per le ragioni diffusamente esaminate nel Cap. 18, a cui, dunque, si rinvia).

Ai fini della presente Relazione, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l’accantonamento in esame, in mancanza di una esatta quantificazione, da parte della Società, degli importi da scomputare per spese generali, IVA e CPA, che, ove oggetto delle precisazioni dei creditori, saranno collocate in chirografo ai fini del voto.

19.2.3.6. Fondo altri Rischi

Si tratta di accantonamenti prudenziali per passività potenziali riferite ad oneri futuri e rischi di natura giudiziale e non (in breve, “FR ALTRI RISCHI”):

- accantonamento di € 24.999.468, corrispondente ai crediti privilegiati indicati nel FR ALTRI RISCHI (*ALL. XIV*), su un totale importo del Fondo di € 54.431.808,81;
- riferito a n. 3 posizioni.

Considerata la rilevanza economica delle passività potenziali ad esse correlate, si procede di seguito all'analisi delle singole vicende da cui originano gli accantonamenti compresi nel Fondo Rischi in esame.

A) AMA – TARI ANNI 2008-2015

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, si riferisce agli avvisi di accertamento AMA per omesse dichiarazioni TARI delle aree di sosta e parcheggi a tariffa ("strisce blu") negli anni dal 2008 al 2017:

- accantonamento di complessivi € 35.053.984, di cui € 24.299.861,39 in via privilegiata (per tariffa, tributo ed interessi), e di € 10.754.122,35 in chirografo (per sanzioni).

Il complessivo importo accantonato (€ 35.053.984) corrisponde a quanto rideterminato in autotutela da AMA con comunicazione del 24.1.2018 (prot. n. 4777/0), in relazione agli avvisi di accertamento per gli anni dal 2008 al 2015, a seguito dell'istanza di riesame trasmessa da ATAC a Roma Capitale e AMA.

Con la medesima nota, AMA ha riconosciuto alla Società l'esenzione dal pagamento della TARI per le annualità 2016 e successive, escludendone la qualificazione come soggetto passivo del tributo, sulla base del rapporto negoziale con Roma Capitale, in cui ATAC opera, attualmente, quale mero gestore - e non più concessionario - delle aree di parcheggio.

A seguito del sostanziale accoglimento dell'istanza di riesame di ATAC e della conseguente rideterminazione in autotutela degli importi dovuti, deve ritenersi cessata la materia del contendere nei giudizi promossi dalla Società per l'annullamento degli avvisi di accertamento TARI delle annualità in questione, originariamente emessi per complessivi € 117.846.280,65; appare, a tale proposito, opportuno formalizzare, ove necessario, le relative rinunce, anche per evitare il rischio di condanna alle spese di soccombenza.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento in esame.

B) COMPETENZE AVVOCATI EX MET.RO.

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, si riferisce agli importi che potrebbero essere richiesti da legali interni, dipendenti dell'incorporata Met.Ro. S.p.A., per

competenze e onorari introitati dalla Società all'esito dei giudizi dai medesimi patrocinati:

- accantonamento di € 399.607 in via privilegiata.

Gli oneri in questione derivano dalla prassi aziendale precedentemente seguita dall'incorporata Metro S.p.A., che riconosceva ai legali interni, in busta paga, gli onorari riferiti alle cause dai medesimi patrocinati. Non è stata fornita agli scriventi evidenza documentale della fonte, negoziale o normativa, di tale attribuzione, che, tuttavia, non è stata riconosciuta da ATAC dopo l'incorporazione della predetta società.

La pretesa in esame non è stata ad oggi azionata dai cinque soggetti interessati, uno dei quali attualmente in quiescenza.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento in esame.

C) PERSONALE – FONDO RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, si riferisce agli oneri di incentivazione del programma di pensionamento anticipato relativo al personale inidoneo, ai sensi dell'accordo aziendale dell'8.9.2010.

La Società indica i n. 89 soggetti interessati (*ALL. XV*), senza fornire, tuttavia, il dettaglio degli importi che compongono la posta in esame, determinata in complessivi € 300.000.

Su richiesta degli scriventi, la Società ha precisato che si tratta di una stima, operata dalla competente struttura aziendale non supportata da specifici elementi di calcolo.

Sulla base delle verifiche svolte, considerato che l'eventuale onere potrebbe derivare da un'autonoma iniziativa della Società, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento in esame.

Alla luce delle considerazioni svolte nel successivo Par. 19.3.8.4, occorre considerare in privilegio gli ulteriori accantonamenti per Tassa di concessione governativa, considerati dal Piano in chirografo, come di seguito indicato.

D) GESTORI TELEFONIA - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

La posta, pur compresa nel Fondo Altri Rischi, di cui al successivo Par. 19.3.8.4, è collocata nel Piano in chirografo, e si riferisce alla potenziale passività per Tassa di concessione governativa ("TCG") sulla telefonia mobile addebitata nelle fatture emesse dal gestore, in conseguenza del mancato o ritardato pagamento degli importi addebitati per tale titolo nelle predette fatture:

- accantonamento di € 581.008,63.

L'accantonamento è stato quantificato sulla base delle riconciliazioni contabili operate con gli uffici amministrativi di Telecom, in considerazione del fatto che, in caso di pagamento successivo a sei mesi dalla scadenza della relativa fattura, il gestore considera insoluti gli importi esposti per TCG ed imputa i pagamenti ai crediti più risalenti, non essendo tenuto a versare all'Erario, oltre tale termine, l'importo indicato a titolo di TCG.

In particolare, il pagamento tardivo viene imputato da Telecom ai soli consumi esposti in fattura e, per il residuo importo, corrispondente alla TCG esposta in fattura, agli insoluti più risalenti, senza regolarizzare l'operazione con emissione di note rettificative.

In considerazione di ciò, la Società, in passato, ha ricevuto accertamenti dell'Agenzia delle Entrate per la tassa non versata, maggiorata di sanzioni e interessi.

L'accantonamento si riferisce, pertanto, al rischio derivante da eventuali ulteriori atti di accertamento per mancato pagamento della TCG per € 581.448. Considerata la natura del credito, il fondo in esame deve essere collocato in privilegio.

In sintesi, la posta contabile in commento, Fondi Privilegiati, può essere così complessivamente rappresentata:

FONDI PRIVILEGIATI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 56.106.486	€ 57.184.828

19.2.3.7. Fondo Imposte

Il Fondo (*ALL. XVII*) accoglie gli importi accantonati a fronte di avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate per imposte dirette e indirette (IRAP, Imposta di registro e Tassa di concessione governativa).

La Società ha operato l'accantonamento del complessivo importo di € 4.433.175,51, senza fornire indicazioni di dettaglio.

La Relazione dell'Attestatore (p. 300 e ss.) ricostruisce l'entità numerica del Fondo, come riportata nella tabella che segue.

Atto impositivo	Petitem	Importo accantonato Fondo Imposte
<i>Informazioni da circolarizzazione Legalitax</i>		
1) Avviso n. 12001785 TT.CC.GG.2012: ATAC condannata dalla CTP di Roma. Richiesta, poi, definizione agevolata delle controversie pendenti (con istanza di sospensione del processo). Successivamente notificata erroneamente cartella 09720170144042585 per la quale è stata inviata istanza sgravio per la definizione agevolata di cui sopra.	Definizione agevolata controversie.	Importo inizialmente stanziato, poi rilasciato, perché giudizio può considerarsi concluso.
2) Avviso n. 13002709 TT.CC.GG.2013: impugnato avviso e richiesta, poi, definizione agevolata delle controversie pendenti (con istanza di sospensione del processo).	Definizione agevolata controversie.	Importo inizialmente stanziato, poi rilasciato, perché giudizio può considerarsi concluso.
3) PVC GdF: regime fiscale IVA contributi riconosciuti dalla Società per la gestione di mense e bar aziendali da parte dell'Associazione Dopolavoro Atac Cotral. Impugnato, perché orientamenti favorevoli in materia di non imponibilità ad IVA dei contributi erogati per la gestione di mense effettuate nei confronti del Dopolavoro.	730.442,00	Nessun importo accantonato, perché le passività potenziali derivanti dal PVC sono state considerate remote.

Atto impositivo	Petitem	Importo accantonato Fondo Imposte
<i>Informazioni da circolarizzazione Studio Fantozzi</i>		
4) n. 4 ricorsi pendenti in Cassazione (IVA 2003, 2004, 2005 e imposta registro). Rischio di soccombenza giudicato remoto: Il grado di giudizio favorevole per ATAC.	16.882.409,00	Nessun importo accantonato, perché rischio di soccombenza giudicato remoto.
5) Disconoscimento deduzioni IRAP fruito nel periodo di imposta 2007 (cuneo fiscale). Maggiore imposta accertata € 2.795.459,00, oltre sanzioni e interessi. In primo grado la CTP di Roma ha accolto parzialmente il ricorso di ATAC, annullando l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni. Il secondo grado si è concluso con esito favorevole per ATAC. Ricorso per Cassazione attualmente pendente. Rischio di soccombenza giudicato "possibile".	3.785.223,00 + sanzioni annullate in primo grado	3.785.223,00
6) TT.CC.GG. 2010: atto oggetto di ricorso in CTP Roma, ad oggi pendente	4.887,00	4.887,00
7) TT.CC.GG. 2009: atto oggetto di ricorso in CTP Roma, ad oggi pendente	4.136,00	4.136,00
8) TT.CC.GG. 2012: atto oggetto di ricorso in CTP Roma, ad oggi pendente	9.627,00	9.627,00
9) Cartella 09720160030643460001 periodo di imposta 2006	7.516,00	7.516,00
10) Avviso di liquidazione di imposta n. 14/T/023136/000/P001 2014: € 619,628 per mancato versamento imposta di registro accorso transattivo ACEA - ATAC effettuato in data 7.8.2014. Ricorso ancora pendente presso CTP Roma	619.628,00	619.628,00
<u>TOTALE</u>	<u>18.258.645,00</u>	<u>4.431.017,00</u>
	Interessi su 6,7,8,9	<u>2.159,00</u>
	Totale fondo imp.	<u>4.433.176,00</u>

Appaiono di particolare rilievo le voci 4) e 5) del prospetto che precede, in considerazione della significativa entità.

Con riferimento ai giudizi di cui al punto 4), gli scriventi osservano che la vicenda nasce da una serie di cessioni di beni e licenze formalizzate tra la ERG Limited e l'ATAC, riguardanti il servizio di emissione, distribuzione e gestione elettrica dei biglietti. Tali cessioni sono state fatturate e assoggettate ad IVA. Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'operazione nel suo complesso sarebbe stata preordinata al trasferimento di un ramo di azienda e non di singoli beni, anche in considerazione del fatto che la cessionaria dei beni (ATAC) ha anche assunto 60 dipendenti (nell'ultimo quadrimestre 2006, con decorrenza 1.1.2006).

L'Amministrazione ha qualificato l'operazione come trasferimento di azienda e applicato l'imposta di registro in luogo dell'IVA, richiedendo il versamento delle seguenti somme:

- € 934.220, oltre sanzioni e interessi, per imposta di registro dovuta su alienazione d'azienda (totale € 2.183.739);
- € 4.663.630, oltre sanzioni e interessi, per IVA detratta su acquisti nel 2003 (totale € 11.032.405);
- € 1.350.673, oltre sanzioni e interessi, per IVA detratta su acquisti nel 2004 (totale € 3.210.207);
- € 194.130, oltre sanzioni e interessi, per IVA detratta su acquisti nel 2005 (totale € 456.058).

La Società ha presentato tre distinti ricorsi avverso, rispettivamente:

- l'atto di liquidazione dell'imposta di registro;
- l'avviso di accertamento dell'IVA 2003;
- l'avviso di accertamento dell'IVA 2004 e 2005.

La Commissione Tributaria Provinciale ha:

- respinto il ricorso relativo all'imposta di registro, aderendo alla qualificazione dell'Amministrazione;
- accolto il ricorso relativo all'IVA 2003, limitatamente all'irrogazione delle sanzioni, mentre, riguardo all'imposta, ha riconosciuto il diritto del cedente (ERG) a richiedere il rimborso dell'IVA e il diritto di ATAC a chiedere ad ERG la restituzione di quanto indebitamente versato;
- accolto il ricorso riguardante l'IVA 2004 e 2005, in quanto il valore dell'azienda sarebbe stato determinato in modo illogico.

La Società ha impugnato le sentenze di primo grado relative all'imposta di registro e all'IVA del 2003. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il

ricorso della Società, disattendendo la qualificazione operata dall'Amministrazione Finanziaria.

La Direzione Regionale del Lazio Ufficio - Grandi Contribuenti, a sua volta, ha impugnato la sentenza di primo grado riguardante l'IVA 2004 e 2005. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto il ricorso.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto due distinti ricorsi per Cassazione avverso le suindicate sentenze di secondo grado.

Come risulta dalla tabella precedentemente riportata, il difensore della Società (Avv. Andrea Aliberti, Studio Fantozzi) ha giudicato remoto il rischio di soccombenza e, per tale ragione, la Società non ha operato alcun accantonamento nel Fondo Imposte per i rischi in esame.

Gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono, tuttavia, che non si possa escludere – sebbene in via prudenziale – un rischio di soccombenza con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro, considerati i profili di incertezza in ordine alla qualificazione delle operazioni in questione (cessione di beni o trasferimento di azienda), pur nei limitati margini del sindacato di legittimità. Non si ravvisa, invece, un apprezzabile rischio con riferimento all'applicazione dell'IVA, in quanto la detrazione dell'imposta è operazione del tutto neutrale.

Per tale ragione, reputano opportuno rettificare il Fondo Imposte con un maggior accantonamento di € 2.183.739.

Con riferimento al giudizio di cui al punto 5), gli scriventi osservano che la Commissione Tributaria Provinciale ha parzialmente accolto il ricorso della Società, disponendo l'annullamento delle sanzioni; successivamente, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

Considerato l'esito dei due precedenti gradi di giudizio, ritengono ragionevole la valutazione del rischio operata dalla Società, limitatamente all'imposta, oltre interessi, con esclusione delle sanzioni.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare la posta in esame come di seguito indicato.

FONDI IMPOSTE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 4.433.176	€ 6.616.915

19.2.4. Debiti verso professionisti

Il Piano espone debiti verso professionisti di € 5.549.038; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. II – Debiti verso professionisti*).

Si osserva che il debito suindicato comprende il rimborso spese generali, nonché gli accessori per IVA e CPA, che - fatta eccezione per la cassa di previdenza dei dottori commercialisti - dovranno essere collocati in chirografo; sul punto si rinvia a quanto illustrato al precedente Cap. 18.

Considerati i creditori coinvolti (n. 153 professionisti) e l'elevato numero di documenti giustificativi (fatture e preavvisi) per ciascun credito, è stato richiesto alla Società di riclassificare le singole posizioni, con distinzione degli importi dovuti per onorari, da considerare in privilegio, da quelli per rimborso spese generali, anticipazioni, cassa di previdenza (esclusi dottori commercialisti) e IVA, da considerare in chirografo.

Tale rideterminazione, data la sua oggettiva complessità e le necessarie verifiche, anche alla luce delle precisazioni pervenute, verrà considerata ai fini del voto; nella presente Relazione, invece, i suindicati importi, da collocare in chirografo, verranno prudenzialmente mantenuti nella posta debitoria del passivo privilegiato in esame.

All'esito della disamina delle precisazioni pervenute, gli scriventi ritengono di rettificare la posta in esame per un maggior importo di € 843.786 (riferito alle posizioni di n. 15 professionisti), per un ammontare complessivo di € 6.392.824.

DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 5.549.038	€ 6.392.824

19.2.5. Debiti verso artigiani

Il Piano espone debiti verso artigiani di € 242.351, al netto dell'IVA di rivalsa, degradata in chirografo.

L'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. III – Debiti verso artigiani*), come di seguito riportato.

Creditore	Importo totale	di cui Iva di rivalsa
SCARPELLINI IVO	-77.317	
CLAUDIO IANNACCONE	-45.080	
LA CELSIA DI ERMELINDO BACCHETTA	-32.208	-1.025,20
A.F. LOGISTICA DI ALESSANDRO FLORIO	-24.803	
PARISI DOMENICO	-23.628	-4,00
RADICIONI LEONELLO	-8.880	
SALVATORE BATTISTI DITTA INDIVIDUALE	-7.248	
GIOVANELLI FRANCO AUTOCARROZZERIA	-3.422	
CAMERINI ANGELO	-3.278	
AUTOFFIC. DI FERDINANDO GUGLIELMO	-3.194	
AEMMELEGNO DI MANUEL MARCHISOTTI	-3.173	
PC ACADEMY -FABIO CACCIATORI	-2.501	
MAGGIOLI GIULIANO	-1.315	-228,27
AROSSI.IT DI ROBERTO ROSSI	-1.274	
SOCCORSO STRADALE DI DE ANGELIS R.	-1.200	
SIG. RAIMONDO FRANCESCO	-1.100	
SAM DI EMANUELA DE SANTIS	-980	
VALERIOTI FRANCESCO	-770	
DI COLA FILIPPO	-588	
INPUT & C. DI ANDREA LAZZARINI	-492	
SOCCORSO STRADALE DI CORALLINI D.	-408	

Creditore	Importo totale	di cui Iva di rivalsa
DI SALVIA EMANUELE - PIADINERO'	-405	
CF CHIAROTTINI FRANCO	-292	-107,23
JOANNOU JEAN PETROS	-162	
TOTALE	(243.716)	(1.365)

La Perizia del Prof. Zocca prende in esame anche i debiti nei confronti degli artigiani, nell'ambito della verifica delle posizioni dei fornitori (cfr. Tabella 4, p. 57 e ss.), ed indica la quota del debito riferita ad IVA di rivalsa degradabile in chirografo.

Il Piano, tuttavia, non recepisce tale degradazione.

Gli scriventi, in conformità alla richiamata perizia, ritengono che debba essere collocato in chirografo il complessivo importo di € 32.475,67 per IVA di rivalsa degradabile, e procedono alla rettifica della posta in esame come di seguito riportato.

Inoltre, sulla base delle precisazioni pervenute, ritengono di rettificare la posta in aumento per € 2.672 (creditore La Celsia) ed in diminuzione per € 550 (Raimondo Francesco).

In sintesi, la posta contabile in esame, all'esito delle rettifiche sopra indicate, può essere così rappresentata:

DEBITI VERSO ARTIGIANI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 242.351	€ 211.997

19.2.6. Debiti verso società cooperative

Il Piano espone debiti verso società cooperative di € 13.726.118; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. IV – Debiti verso cooperative*), come di seguito riportato.

Ragione sociale	Importo Totale-€	di cui iva di rivalsa
CICLAT AUSILIARI TRAFFICO	-9.851.610	
LA LUCENTISSIMA SOC.COP. ARL	-1.249.763	
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	-1.859.366	
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	-657.996	
COOPERATIVA 29 GIUGNO - ONLUS	-36.584	
SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	-32.653	- 2,14
COOPCOSTRUTTORI SOC COOP A RL	-9.074	
SERVICE LINE ROMA SOC. COOP.	-16.800	
L.A.T.E.R.E.S. ARC.TER. SOCIETÀ COOP.	-7.410	
MUSEO DEI BAMBINI SOC.COOP. ONLUS	-2.800	
SIG. SOCIETÀ COOP SOC IALE LE TAMERICI ONLU	-1.251	
LAPEMAIA SOC COOP A R L	-812	
Totale	(13.726.118)	(2)

La Perizia del Prof. Zocca prende in esame anche i debiti nei confronti delle società cooperative, nell'ambito della verifica delle posizioni dei fornitori (cfr. Tabella 4, p. 57 e ss.), ed indica la quota del debito riferita ad IVA di rivalsa degradabile in chirografo.

Il Piano, tuttavia, non recepisce tale degradazione.

Con riferimento alla posizione CICLAT, che non ha trasmesso la precisazione del credito, gli scriventi hanno riscontrato che il debito indicato nel Piano (€ 9.851.610) corrisponde all'importo previsto in una ipotesi transattiva, che, tuttavia, non ha avuto seguito; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente, con la comparsa di costituzione del 10.4.2017, CICLAT in l.c.a. ha rideterminato il proprio credito in complessivi € 11.633.261,65.

Nella perizia in esame, il credito in questione viene indicato per € 11.879.368,84 (di cui € 1.952.238,04 per Iva di rivalsa degradabile in chirografo); tuttavia, come detto, il Piano non recepisce la degradazione in chirografo dell'IVA.

Alla luce di quanto esposto, gli scriventi ritengono che il credito CICLAT debba essere collocato in privilegio per € 9.681.023,56 (corrispondente alla differenza tra il debito complessivo di € 11.633.261,65 dalla medesima azionato, e l'IVA di rivalsa degradabile indicata nella perizia del Prof. Zocca per € 1.952.238,04, in mancanza di precisazione da parte del creditore).

Gli scriventi osservano, inoltre, di aver richiesto a tutti i creditori suindicati la documentazione comprovante la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale investito, al fine di riscontrare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, ai sensi dell'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c. ⁽¹²³⁾, come indicato nel Piano di concordato, con l'avvertenza che in difetto, il credito sarebbe stato considerato chirografario, ai fini del voto.

La disamina sulla natura dei crediti, alla luce dei riscontri pervenuti, verrà considerata ai fini del voto; nella presente relazione, invece, gli importi dei debiti verso società cooperative indicati nel Piano verranno prudenzialmente mantenuti nella posta debitoria del passivo privilegiato in esame, salvo la degradazione degli importi per IVA di rivalsa, come sopra riportato.

I Commissari procedono, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla rettifica della posta in esame, con decremento di € 347.397 (nel contempo, la quota per IVA di rivalsa, non degradata nel Piano, viene collocata in chirografo per € 2.129.049), come di seguito rappresentato.

DEBITI VERSO SOCIETÀ COOPERATIVE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 13.726.118	€ 13.378.721

19.2.7. Debiti tributari

Il Piano evidenzia una posta per debiti tributari di € 5.392.727; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) indica il debito di € 5.392.729, riferito ad Agenzia delle Entrate, senza fornirne il dettaglio (*All. V – Debiti tributari*).

All'esito della compensazione operata per un importo corrispondente, il Piano non espone alcun debito tributario.

⁽¹²³⁾ In particolare, sono stati richiesti i seguenti documenti, con riferimento agli anni in cui è sorto il credito: (i) bilanci, completi della relativa nota integrativa; (ii) dichiarazioni fiscali, complete di studi di settore; (iii) Libro Unico Lavoro; (iv) modulo C17 albo cooperative, inviato alla competente CCIAA.

Il dettaglio dei debiti in esame viene indicato nella Relazione dell'Attestatore (cfr. p. 413), come di seguito riportato:

Debiti tributari	
Debiti v/Erario c/321010	119.275
Debiti v/Erario c/321020	356.220
Deb. IVA in <i>split payment</i>	26.734
IVA Vendite Differita c/321031	6.991
IVA differita c/321035	4.883.510
Totale debiti tributari previsti nel piano	5.392.729

La posta è riferita prevalentemente all'Iva differita (€ 4.890.501) e all'imposta sostitutiva (€ 349.417,00, iscritta nel conto 321020), calcolata sulla rivalutazione del T.F.R. maturato alla data del 17.9.2017.

In relazione ai debiti tributari, si evidenzia che risulta pervenuta la precisazione di credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre non risulta pervenuta la precisazione di credito dell'Agenzia delle Entrate.

Si anticipa che verrà prevista un'integrazione nell'elenco creditori predisposto dalla Società per tenere conto del credito di natura chirografaria vantato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per aggi.

Al successivo Par. 19.3, verrà, pertanto, indicato il debito per aggi, rilevante ai fini della quantificazione del passivo di natura chirografaria, e verrà riepilogata, ai soli fini di raccordo per le operazioni di voto, l'intera posizione precisata.

Dalla documentazione e dai prospetti di dettaglio acquisiti presso la Società è emerso che, nel c/321010, risulta iscritto, in data 17.9.2017, l'importo di € 113.466,06, con la descrizione "*ruoli estratti agenzia riscossione*", riferibile anche a crediti di competenza di enti diversi dall'Erario, segnatamente, Roma Capitale, INPS, Comuni, altri enti.

In relazione al conto in esame si rende, pertanto, necessario procedere alle seguenti rettifiche:

- storno dell'importo di € 113.466,06;
- iscrizione a credito dell'Erario, in aggiunta al residuo importo di € 5.808,94, della quota del debito precisato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, come di seguito indicato:

	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	TOTALE
ERARIO	335.847,34	105.945,33	441.792,67

E' stato, inoltre, riclassificato dal privilegio al chirografo dell'IVA di rivalsa in regime di *split payment*.

Pertanto, all'esito della precisazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, i debiti tributari nei confronti dell'Erario possono essere così rappresentati:

Debiti tributari	Debiti tributari	Rettifiche dei CG	Totali	Di cui in privilegio	Di cui in chirografo
Debiti v/Erario c/321010	119.275	328.327	447.602	341.656	105.945
Debiti v/Erario c/321020	356.220	-	356.220	356.220	
Deb. IVA in <i>split payment</i>	26.734	-	26.734		26.734
IVA Vendite Differita c/321031	6.991	-	6.991	6.991	
IVA differita c/321035	4.883.510	-	4.883.510	4.883.510	
Totale	5.392.730	328.327	5.721.057	5.588.377	132.679

Come più ampiamente illustrato al successivo Par. 19.3.7, gli scriventi hanno riscontrato che la posta "Debiti verso fornitori controllati da Roma Capitale", collocata nel Piano in chirografo, comprende debiti di natura privilegiata per TARI, nei confronti di AMA S.p.A.

Gli scriventi ritengono, pertanto, di riclassificare tale importo e collocarlo in privilegio, nella posta in esame, per € 16.815.790, al netto della compensazione indicata nel Piano (per € 269.495).

Inoltre, sulla base della precisazione del credito trasmessa dal Comune di Soriano nel Cimino (VT), che indica un credito nei confronti di ATAC per ICI – IMU-TASI, maturato a partire dall'annualità 2010 ⁽¹²⁴⁾, sono stati recepiti gli

⁽¹²⁴⁾ In particolare, risulta che alla Società, in qualità di concessionaria dei beni della ferrovia regionale Roma-/Viterbo, siano stati notificati, nei mesi di dicembre 2016 e dicembre 2017, gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2010 – 2011 – 2012.

Dai riscontri forniti da ATAC emerge che la medesima, in relazione agli stessi ai predetti avvisi, abbia ha presentato delle istanze di annullamento in autotutela, ma non abbia ha proceduto ad alcuna impugnazione e, per tale ragione, gli stessi siano divenuti definitivi.

Nelle istanze di autotutela citate ATAC faceva rilevare che risultavano avviate le procedure, presso il catasto di Viterbo, "per la revisione del mappale catastale, della rendita e della categoria, in quanto le rendite attribuite si riferiscono ad immobili oggi vetusti o demoliti o inagibili, inoltre in linea con la vigente normativa agli stessi dovranno essere riattribuite nuove categorie".

Ai fini della presente Relazione gli scriventi, non hanno ricevuto evidenza dalla Società di modifiche catastali intervenute.

importi richiesti, distinguendo la parte in privilegio (per imposte e tributi) da quella in chirografo (sanzioni e interessi), maturati fino al 17.9.2017, come da tabella che segue.

Annualità	Imposta	Sanzioni	Interessi	Spese notifica	Totale
2010	21.769,00	21.769,00	1.911,21	8,75	45.457,96
2011	21.769,00	21.769,00	1.577,26	8,75	45.124,01
2012	40.188,00	12.056,40	1.958,44	8,75	54.211,59
2013	43.537,00	13.061,10	1.088,72		57.686,82
2014 IMU - TASI	45.279,00	13.583,70	481,32		59.344,02
2015 IMU - TASI	45.279,00	13.583,70	188,87		59.051,57
2016 IMU - TASI	45.279,00	13.583,70	58,68		58.921,38
2017 IMU-TASI (125)	33.959,25	10.187,78	5,77		44.152,79
TOTALE	297.059,25	119.594,38	7.270,27	26,25	423.950,14

Nel Piano risultano debiti in chirografo nei confronti del Comune di Soriano nel Cimino per € 31.695, oltre ad € 13.763 iscritti nel fondo denominato “ALL. VI Fornitori Riconciliazione CP”, anch’essi in chirografo.

Gli scriventi Commissari Giudiziali, sulla base delle precisazioni pervenute, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI TRIBUTARI PRIVILEGIATI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0 ⁽¹²⁶⁾	€ 17.308.497

(125) Riferita a 9 mesi.

(126) Nel Piano è prevista l’integrale compensazione dei debiti tributari con i crediti vantati verso l’Erario.

19.2.8. Debiti verso enti previdenziali

Il Piano espone debiti verso enti previdenziali di € 33.464.526 (cfr. Tab. 67, p. 104); l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. VI*), così costituito:

INPS	30.563.781
INAIL	2.722.940
PREVINDAI	125.512
CASAGIT	705
PRIAMO	51.587
TOTALE	33.464.526

Ai fini della presente analisi è stato acquisito dalla Società il maggior dettaglio dei crediti verso enti previdenziali, che risulta così composto:

INPS		30.613.658,41
	Contributi su retribuzione al 17.9.17	10.563.011,13
	Rateizzazione Inps del 17.7.2017 (n 10 rate residue)	15.441.774,44
	Contributi su ferie non fruiti	4.053.436,00
	Contributi su MBO dirigenti e quadri 2016 da erogare	394.820,45
	Oneri su contributo di solidarietà art 38 CCNL 28.11.15	51.586,86
	Ritenute sul contenzioso	89.126,53
	Tardivo verso DM 11/2016 (29.12.2016 e non 16.12.2016)	19.903,00
INAIL		2.724.649,70
	Rateizzazione INAIL 10.2.2017 (4^ e ultima rata)	2.638.967,60
	Oneri su retribuzioni pregresse (2016) da erogare	85.682,10
PREVINDAI		125.512,36
	Contributi dirigenti 3^ trimestre 2017	125.512,36
CASAGIT		705,20
	Contributi giornalisti agosto 2017	705,20
	Totale	33.464.525,67

Il Piano, all'esito della compensazione col credito per € 2.180.417, espone il debito verso enti previdenziali in complessivi € 31.284.108.

Nella Relazione dell'Attestatore (cfr. p. 273) è riportato il dettaglio della compensazione operata dalla Società, riferita alle seguenti poste contabili:

Descrizione	17.9.2017
Credito verso INAIL	1.858.481
Credito TFR c/o INPS cessati agosto 2017 da recuperare	216.575
Credito Irpef cessati agosto 2017 da recuperare	105.362
Totale	2.180.417

Si evidenzia che, tra i crediti compensati, figura un credito Irpef, per eccedenza versamenti di ritenute d'acconto, di € 105.362,00.

Gli scriventi ritengono che detta compensazione, ai sensi dell'art. 56 l.f., non possa operare; per tale ragione dev'essere ridotta, per un importo corrispondente, la compensazione dei debiti previdenziali e incrementato il credito verso l'Erario.

Si osserva, inoltre, che nessuno degli enti indicati nella tabella che precede ha trasmesso la precisazione del credito.

Gli scriventi hanno ricevuto, peraltro, la precisazione dell'Agenzia dell'Entrate – Riscossione, dalla quale emergono i seguenti debiti previdenziali iscritti a ruolo, nei confronti di INPS e INAIL.

DEBITI VERSO INPS			
IMPORTI PRECISATI CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' ATAC S.P.A.			
NUMERO CARTELLA	TRIBUTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
097R0397201300202503525010	CONTRIBUTI 2012	5.014,24	1.024,83
097R397201500046594705010	CONTRIBUTI 2008	13.326,51	2.461,35
097R397201500224598725010	CONTRIBUTI 2007	2.465,68	2.925,84
097R397201500224599735010	CONTR. 2008/2009	23.546,47	27.853,32
097R397201800170978620000	CONTR. 2001/2012/2013/2014	375,4	103,24
097R397201800170982660000	CONTRIBUTI 2016	13.180,15	794,7
IMPORTI PRECISATI CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' STA SOC. TRASP. AUTOMOBILIST SPA			
NUMERO CARTELLA	TRIBUTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
097R097200003631242180000	CONTRIBUTI 1996	486,52	87,82

IMPORTI PRECISATI CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' TRAMBUS SPA			
NUMERO CARTELLA	TRIBUTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
097R397201500224598720000	CONTRIBUTI 2007	2.465,68	2.898,60
097R397201500224599730000	CONTRIBUTI 2007	23.546,47	27.645,59
IMPORTI PRECISATI CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' TRAMBUS ENGINEERING SRL			
NUMERO CARTELLA	TRIBUTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
097R09720060211730115000	CONTRIBUTI 2005		0,23
097R097201500046594700000	CONTRIBUTI 2008	13.326,51	2.455,47
IMPORTI PRECISATI CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' OFFICINA GRANDI REVISIONI ROMA SRL			
NUMERO CARTELLA	TRIBUTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
097R397201500229066760000	CONTRIBUTI 2014	38,85	46,76
097R397201500229067770000	CONTRIBUTI 2012	181,69	19,11
TOTALE		97.954,17	68.316,86

DEBITI VERSO INAIL			
NUMERO CARTELLA	TRIBUTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
097R0972018007570701320000	INAIL 2016/2017/2018	2.675.451,03	50.147,24

Il debito INPS iscritto a ruolo e precisato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione non risulta inserito nel Piano; pertanto, il debito previdenziale in privilegio verrà incrementato di € 97.954,17.

Una parte del debito INAIL in privilegio, corrispondente alla IV rata del premio relativo al 2016, risulta già considerata nel Piano (per € 2.638.967,60); il debito in privilegio verrà, pertanto, incrementato di € 36.483,43, rispetto al debito precisato di € 2.675.451,03.

Come anticipato, inoltre, gli scriventi hanno rettificato, con riferimento ai debiti previdenziali, la compensazione prospettata, per un minore importo di € 105.362,00, relativo al credito Irpef scaturito da un'eccedenza di versamento, portata ad incremento del credito tributario.

Gli scriventi Commissari Giudiziali, anche sulla base dei riscontri pervenuti con le precisazioni di credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI PREVIDENZIALI PRIVILEGIATI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 31.284.108	€ 31.523.908

Gli importi dei debiti previdenziali in chirografo, per complessivi € 118.464,10, verranno inseriti in un'apposita voce del passivo.

19.2.9. Debiti verso enti cessionari

Il Piano espone debiti verso enti cessionari di € € 6.900.802 mila (cfr. Tab. 67, p. 104); l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. VII*), così costituito:

Cessionario	Importo
SOCIETA' NAZ. MUTUO SOCCORSO "C. POZZO"	(49.270)
A.N.D.S.A.I.	(615.511)
SINDACATO ROMANO DIRIGENTI	(760)
POLISPORTIVA AUTOFILOTRANVIERI	(3.632)
SINDACATO INGEGNERI ED ARCHITE	(161)
SINDACATO UIL TRASPORTI	(13.903)
BANCA INTESA S. PAOLO	(72)
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	(447)
FIT-CISL LAZIO	(32.421)
DOPOLAVORO ATAC GESTNE F.A.L.A	(1.671)
CIRCOLO 18 APRILE	(28)
MARCHESE	(250)
FLOCCARI	(250)
PINETTI BERARDINO	(279)
CFR DETTAGLIO	(134.091)
IDEA FINANZIARIA	(214)
TOTALE	(6.900.802)

Si riporta, di seguito, il dettaglio nominativo degli enti cessionari fornito dalla Società:

Cessionario	Importo	Descrizione
FASI	(505)	Fondo assistenza Sanitaria
FILT -CGIL ROMA E LAZIO	(20.564)	Organizzazione Sindacale
MONTE PASCHI SIENA SPA	(488)	Fondo di previdenza Complementare
FONDO PREVIDENZA PRIAMO	(4.323.581)	Fondo di previdenza Complementare
RACES FINANZIARIA SPA	(1.055)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
FIDES	(9.253)	Cessioni quinto stipendio
I.B.L.	(39.220)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
FUTURO SPA	(69.795)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
U.G.L.	(1.903)	Organizzazione Sindacale
FAISA-CONFAIL	(3.238)	Organizzazione Sindacale
A.N.L.A	(507)	Associazione Onlus
COGES CRR	(1.994)	Cessioni quinto stipendio
UNIFIN	(38.493)	Cessioni quinto stipendio
FLASHBANK SPA	(476)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
PRESTITALIA S.P.A.	(1.592)	Cessioni quinto stipendio
ASS. ACLI COTRAL ATAC	(366)	Associazione Onlus
CONF. AZ.LE S. V. DE P.	(88)	Associazione Onlus
ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI	(5)	Associazione per disabili Onlus
MCL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORA	(23)	Movimento Onlus
FLASHBANK S.P.A.	(1.329)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
PITAGORA	(3.637)	Cessioni quinto stipendio
CIRCOLO CULTURALE GIUSEPPE DONATI	(3.734)	Associazione Onlus
DOPOLAVORO ATAC-COTRAL	(2.196)	Associazione Onlus
DOPOLAVORO ATAC-COTRAL	(281.941)	Associazione Onlus
CONAFI	(2.545)	Cessioni quinto stipendio
FIDE	(131)	Cessioni quinto stipendio
ANLA (COTRAL)	(25)	Associazione Onlus
CARIFIN	(767)	Cessioni quinto stipendio

Cessionario	Importo	Descrizione
FINCAPITAL	(1.238)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
FIDITALIA	(1.006)	Cessioni quinto stipendio
DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A	(2.743)	Cessioni quinto stipendio
AGOS DUCATO	(984)	Cessioni quinto stipendio
BANCA DI SASSARI S.P.A.	(2.423)	Cessioni quinto stipendio
CARIFIN ITALIA S.P.A.	(205)	Cessioni quinto stipendio
DEUTSCHE BANK SPA DIVISIONE	(13.574)	Cessioni quinto stipendio
SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	(3.589)	Organizzazione Sindacale
USB UNIONE SINDACALE DI BASE	(1.041)	Organizzazione Sindacale
EUROETRURIA	(840)	Cessioni quinto stipendio
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A	(2.323)	Fondo di previdenza Complementare
MEDIOLANUM VITA SPA	(66.914)	Fondo di previdenza Complementare
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	(786)	Fondo di previdenza Complementare
BNL VITA SPA	(792)	Fondo di previdenza Complementare
FONDO LA VENEZIA ASS.NI S.P.A.	(1.156)	Fondo di previdenza Complementare
ANIMA SGR SPA-ARTI E MESTIERI	(3.204)	Fondo di previdenza Complementare
ALLEANZA ASSICURAZIONI - ALLEA	(52.550)	Fondo di previdenza Complementare
ALLEANZA ASSICURAZIONI - AL ME	(395)	Fondo di previdenza Complementare
HDI ASSICURAZIONI SPA	(97.283)	Fondo di previdenza Complementare
AUREO GESTIONI	(880)	Fondo di previdenza Complementare
EURIZONVITA	(1.581)	Fondo di previdenza Complementare
ARCA PREVIDENZA AZIENDA	(430)	Fondo di previdenza Complementare
FONDO POSTE VITA SPA	(8.799)	Fondo di previdenza Complementare
ITALCREDI S.P.A.	(982)	Cessioni quinto stipendio
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S	(29.686)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
SIGLA	(35.315)	Cessioni quinto stipendio
UNICREDIT	(472)	Fondo di previdenza Complementare
ALLIANZ FONDO PENSIONE APERTO	(2.127)	Fondo di previdenza Complementare
BIEFFE5 S.P.A.	(1.153)	Cessioni quinto stipendio
FIGENPA SPA	(2.517)	Cessioni quinto stipendio
FEDERMANAGERQUADRI	(42)	Associazione Sindacale
BARCLAYS FAMILY	(9.974)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
LIBRA FINANZ.	(1.169)	Cessioni quinto stipendio
APULIA PRONTOPRESTITO SPA	(2.700)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento

Cessionario	Importo	Descrizione
AMARC	(84)	Società Mutuo Soccorso Onlus
O.S. OR.SA. TRASPORTI TPL	(1.568)	Organizzazione Sindacale
COMPASS BANCA SPA CESS.	(529)	Cessioni quinto stipendio
CONSUM.IT SPA CESSIONI	(1.193)	Cessioni quinto stipendio
DYNAMICA RETAIL SPA	(17.521)	Cessioni quinto stipendio
ORGANIZ. SINDACALE FAST-FERROV	(17.678)	Organizzazione Sindacale
PROFAMILY S.P.A	(17.862)	Cessioni quinto stipendio
BANCA POPOLARE PUGLIESE	(1.041)	Cessioni quinto stipendio
BANCA 24-7 SPA	(4.591)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
ZURICH LIFE AND PENSION S.P.A.	(488)	Fondo di previdenza Complementare
BNL FINANCE	(1.685)	Cessioni quinto stipendio
M.P.S.	(320)	Cessioni quinto stipendio
BANCA POP. DI MILANO	(295)	Cessioni quinto stipendio
FINANZIARIA FAMILIARE S.P.A.	(265)	Cessioni quinto stipendio
UNICREDIT EX-FCN	(8.118)	Cessioni quinto stipendio
UNIQA PREVIDENZA SPA	(518)	Fondo di previdenza Complementare
CREDEM SPA - CRED.EMILIANO	(1.829)	Cessioni quinto stipendio
FIDEURAM VITA	(1.529)	Fondo di previdenza Complementare
PITAGORA EX QG	(286)	Cessioni quinto stipendio
COBAS DEL LAVORO PRIVATO	(90)	Organizzazione Sindacale
CIU - CONFEDERAZIONE ITALIANA	(475)	Organizzazione Sindacale
CAMBIA-MENTI M410	(2.408)	Associazione Sindacale
CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.	(297)	Cessioni quinto stipendio
INT.SANPAOLO PREVIDENZA SIM SP	(1.593)	Fondo di previdenza Complementare
ARIANNA SPV S.R.L.	(3.215)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
ASSOCIAZIONE C.A.T.A.	(235)	Associazione Sindacale
UNIONE TRANVIERI LIBERI UTL	(1.204)	Organizzazione Sindacale
PRESTINUOVA	(572)	Organizzazione Sindacale
DOPOLAVORO ATAC - COTRAL	(469.950)	Associazione Onlus
DOPOLAVORO ATAC - COTRAL	(235.278)	Associazione Onlus
AMUNDI SGR SPA	(1.184)	Fondo di previdenza Complementare
EUROCQS S.P.A.	(1.698)	Cessioni quinto stipendio
FINCONTINUO	(511)	Cessioni quinto stipendio
MEDIOCREDITO EUROPEO	(4.266)	Cessioni quinto stipendio
AVIVA S.P.A.	(552)	Fondo di previdenza Complementare

Cessionario	Importo	Descrizione
TOWERS CQ S.R.L.	(36.298)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
GENERALI GLOBAL FONDO PENSIONE	(497)	Fondo di previdenza Complementare
INTESA SANPAOLO S.P.A.	(1.448)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
VIVIBANCA S.P.A.	(20.844)	Cessioni quinto stipendio
INT.S.PAOLO IL MIO FUTURO	(566)	Fondo di previdenza Complementare
FIDOMESTIC	(261)	Cessioni quinto stipendio
C.AM.S.A.I. (C.A.M.S.A. D' ITA	(3.486)	Ente Assistenziale per gli autoferrotranvieri
C.AM.S.A.I. (C.A.M.S.A. D' ITA	(2.216)	Ente Assistenziale per gli autoferrotranvieri
C.AM.S.A.I. (C.A.M.S.A. D' ITA	(3.610)	Ente Assistenziale per gli autoferrotranvieri
SINDACATO FAISA-CISAL	(5.061)	Organizzazione Sindacale
SINDACATO FAISA-CISAL	(12.306)	Organizzazione Sindacale
SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO "C. POZZO"	(49.270)	Società di Mutuo Soccorso
A.N.D.S.A.I.	(615.511)	Associazione di mutua previdenza e assistenza
SINDACATO ROMANO DIRIGENTI	(760)	Organizzazione Sindacale
POLISPORTIVA AUTOFILOTRANVIERI	(3.632)	Associazione di natura sportiva Onlus
SINDACATO INGEGNERI ED ARCHITE	(161)	Organizzazione Sindacale
SINDACATO UIL TRASPORTI	(13.903)	Organizzazione Sindacale
BANCA INTESA S. PAOLO	(72)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	(447)	Cessioni quinto e Prestiti con delega di pagamento
FIT-CISL LAZIO	(32.421)	Organizzazione Sindacale
DOPOLAVORO ATAC GESTNE F.A.L.A	(1.671)	Associazione Onlus
CIRCOLO 18 APRILE	(28)	Associazione Onlus
MARCHESE	(250)	
FLOCCARI	(250)	
PINETTI BERARDINO	(279)	
TFR INTEGRAZIONI (CFR ALL. VII)	(134.091)	
IDEA FINANZIARIA	(214)	Cessioni quinto stipendio

Cessionario	Importo	Descrizione
TOTALE	(6.900.802)	

Nell'ambito dei pagamenti eseguiti in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 5, l.f. del 23.11.2017, è stato versato in favore degli enti cessionari il complessivo importo di € 1.474.808; il residuo credito ammonta, quindi, ad € 5.425.994.

Gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare la posta in esame, come di seguito riportata.

DEBITI VERSO ENTI CESSIONARI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 5.425.994	€ 5.425.994

19.2.10. Debiti verso banche garantite da ipoteca

Il Piano espone debiti verso banche garantiti da ipoteca di € 11.701.703, riferito alla *tranche* ipotecaria erogata da UniCredit, nell'ambito dell'operazione di finanziamento in *pool* descritta al precedente Par. 9.4.2.

La garanzia grava sui beni indicati nella relazione del Notaio Salvatore Mariconda del 23.11.2017, allegata al Piano *sub* Doc. n. 11.

Gli interessi da riconoscere ai sensi dell'art. 2855 c.c. sono considerati dal Piano nell'ambito del Fondo Interessi Privilegiati, di cui si dirà oltre (Par. 20.2.12).

Gli scriventi Commissari Giudiziali non hanno ritenuto di apportare alcuna rettifica alla posta contabile in esame.

DEBITI VERSO BANCHE GARANTITE DA IPOTECA	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 11.701.703	€ 11.701.703

19.2.11. Debiti verso banche garantite da pegno

Il Piano espone debiti verso banche garantiti da pegno per € 12.651.289, riferiti alla garanzia concessa, con scrittura privata del 18.10.2013 per Notaio Salvatore Mariconda, in favore delle BANCHE FINANZIATRICI (UniCredit, MPS, Intesa San Paolo e BNL), nell'ambito dell'operazione di finanziamento in *pool* descritta al precedente Par. 9.4.2.

La garanzia grava sul saldo di cinque conti correnti aperti presso UniCredit (denominati, rispettivamente, "Conto Incassi Ordinario", "Conto Incassi Straordinario", "Conto Servizio del Debito", Conto Rimborsi", Conto Erogazioni"), fino al complessivo importo di € 20.000.000.

Nell'Elenco Creditori (*All. VIII*) viene indicato l'importo complessivo del credito vantato in via privilegiata pignorizia (dalle Banche del *pool*), riferito nominativamente alla sola UniCredit (Banca Agente).

Nella perizia ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f. redatta dal Prof. Zocca (cfr. Allegato 1, al Piano), il saldo attivo al 17.9.2017 dei suindicati conti correnti oggetto di pegno viene indicato, sulla base dei relativi estratti conto, in complessivi € 12.651.355,79, con degradazione in chirografo del capitale residuo del finanziamento al 17.9.2017.

Il Piano recepisce un importo leggermente inferiore (€ 12.651.289) dei Debiti verso banche garantiti da pegno.

Le Banche creditrici hanno trasmesso le rispettive precisazioni che confermano l'esattezza degli importi indicati nella predetta perizia (€ 12.651.355), di seguito riportati:

	Credito garantito da pegno
UNICREDIT	620.925
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5.976.407
BANCA INTESA SAN PAOLO	4.036.015
BNL	2.018.008
TOTALE	12.651.355

Il residuo credito in linea capitale e gli interessi maturati al 17.9.2017 devono essere collocati in chirografo; si rinvia al successivo Par. 19.3.1 per il riscontro dei relativi importi.

Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di rettificare la posta contabile in esame conformemente alle risultanze della richiamata perizia.

DEBITI VERSO BANCHE GARANTITE DA PEGNO	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 12.651.289	€ 12.651.355

19.2.12. Fondo Interessi Privilegiati

Il Piano espone un Fondo per interessi privilegiati, da corrispondere entro un anno dall'omologa, di € 2.229.094; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti per interessi (*All. IX*) riferito a ciascun creditore (n. 949 posizioni, compresi i creditori chirografari, di cui si dirà oltre, per gli interessi maturati al 17.9.2017 e non contabilizzati nei relativi debiti).

Il Fondo accoglie sia gli interessi per ritardato pagamento, maturati al 17.9.2017, sia quelli successivi sui crediti privilegiati, in misura legale o convenzionale (ai sensi dell'art. 2855 c.c., per i crediti ipotecari).

Tenuto conto che il Piano assume il pagamento degli interessi entro un anno dall'omologazione, prevista a dicembre 2018 (cfr. Ricorso 26.1.2018, p. 76), e ritenuto, invece, che la stessa possa, in ipotesi, intervenire nel mese di marzo 2019, gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di incrementare il fondo con un maggior accantonamento, determinato forfetariamente (in proporzione e sull'intero importo del fondo), per il più ampio periodo di decorrenza, in € 445.818.

Gli eventuali maggiori importi per interessi privilegiati riscontrati dagli scriventi Commissari Giudiziali, sulla base dell'analisi delle precisazioni trasmesse dai creditori, sono stati portati ad incremento del saldo dovuto al singolo creditore, senza operare, prudenzialmente, rettifiche in diminuzione della posta contabile in esame.

FONDO INTERESSI PRIVILEGIATI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 2.229.094	€ 2.674.913

19.2.13. Fitti

Il Piano espone un debito verso locatore ("Fitti") di € 8.802, che l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) indica in Grandi Stazioni S.p.A. (*All. X*).

Nella Perizia del Prof. Zocca (cfr. Allegato 1 al Piano) l'importo del credito in esame, da collocare in via privilegiata ai sensi dell'art. 2764 c.c., viene determinato in € 8.801,90, in ragione del valore dei beni sui quali poter esercitare il privilegio, esistenti presso l'immobile del complesso della Stazione Termini, condotto in locazione dalla Società.

Il Piano recepisce detto importo.

Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di non rettificare la posta contabile in esame, conformemente alle risultanze della menzionata perizia.

DEBITI VERSO LOCATORE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 8.802	€ 8.802

19.2.14. Accise su gasolio (Q8)

Il Piano espone un debito di € 2.724.065 nei confronti di Q8 Quaser S.r.l. per accise sulla fornitura di gasolio.

Come noto, i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo possono essere fatti valere a titolo di rivalsa e godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore con il medesimo grado di tributi di cui all'art. 2752 c.c., prevalendo su di essi

limitatamente all'ammontare dell'accisa, qualora separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

L'ammontare del tributo è stato confermato dal creditore alla Società.

Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di non rettificare la posta contabile in esame.

Q8 ACCISE SU GASOLIO	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 2.724.065	€ 2.724.065

19.2.15. IVA di rivalsa non degradata

Il Piano espone debiti per IVA di rivalsa non degradata di € 4.322.942.

Nella perizia del Prof. Zocca (cfr. Allegato 1 al Piano, p. 80) il complessivo importo del debito in esame, da collocare in via privilegiata ai sensi dell'art. 2758, comma 2, c.c., viene quantificato in € 4.322.949,25, in ragione del valore degli specifici beni, esistenti e liquidabili, sui quali poter esercitare il privilegio.

La medesima perizia contiene il dettaglio dei creditori (cfr. Tab. 4, p. 49 e ss.).

Il Piano recepisce sostanzialmente detto importo, indicato in € 4.322.942.

Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di non rettificare la posta contabile in esame, conformemente alle risultanze della predetta perizia.

IVA DI RIVALSA NON DEGRADATA	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 4.322.942	€ 4.322.949

19.3. Chirografari

Il Passivo concordatario chirografario viene indicato dalla Società in complessivi € 625.793 mila, al netto delle compensazioni, come da dettaglio che segue:

	Importo totale	Importi in compensazione	Importo
<u>Chirografari</u>			
Debiti verso banche	(95.511.399)	-	(95.511.399)
Debiti verso controllante	(8.307.797)		(8.307.797)
Debiti verso Consorziati Metrebus (Regione Lazio – Trenitalia – Cotral)	(148.077.845)	(54.271.856)	(93.805.989)
Debiti per lodo arbitrale Roma TPL	(83.367.242)	-	(83.367.242)
Debiti verso fornitori chirografari	(222.883.363)	-	(222.883.363)
Acconti da clienti	(3.215.961)	-	(3.215.961)
Debiti verso fornitori controllati da Roma Capitale	(58.965.700)	(7.505.297)	(51.460.403)
Fondi Chirografari	(49.323.534)	-	(49.323.534)
Fondo Interessi Chirografari	(11.457.404)	-	(11.457.404)
Debiti per depositi cauzionali	(664.754)	-	(664.754)
Debiti per pignoramenti	(240.237)	-	(240.237)
Debiti per risarcimenti	(89.674)	-	(89.674)
Debiti verso lo Stato	(480.065)	-	(480.065)
Debiti per quote Metrebus	(4.421)	-	(4.421)
Debiti Diversi	(1.236.656)	-	(1.250.361)
Ratei passivi	(3.730.651)	-	(3.730.651)
Totale chirografari	(687.556.704)	(61.777.153)	(625.793.255)

19.3.1. Debiti verso banche

Il Piano espone Debiti verso banche, in chirografo, di € 95.511.399, come di seguito indicato:

UNICREDIT	87.755.272
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.784.528
INTESA SAN PAOLO	676.209
BANCA POPOLARE DI NOVARA	295.390
DEBITI VERSO BANCHE CHIROGRAFARI	95.511.399

La posta in esame accoglie, prevalentemente, il credito vantato dalle BANCHE FINANZIATRICI (UniCredit, MPS, Intesa San Paolo e BNL), nell'ambito dell'operazione di finanziamento in *pool* descritta al precedente Par. 9.4.2, riferito (nominativamente), nel Piano e nell'Elenco Creditori, per l'intero ammontare, alla sola UniCredit, quale Banca Agente.

Nella perizia del Prof. Zocca (cfr. Allegato 1 al Piano), il complessivo importo del credito in esame da collocare in chirografo viene indicato con attribuzione delle relative quote alle Banche Finanziatrici, come da prospetto di seguito riportato:

Credito <i>Pool</i> in chirografo	Capitale
UNICREDIT	4.306.107
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	41.466.285
BANCA INTESA SAN PAOLO	27.989.700
BNL	13.994.850
TOTALE	87.756.942

L'Elenco Creditori indica, quindi, un maggior importo del debito nei confronti di UniCredit di € 18.396.

La Società ha successivamente precisato agli scriventi che tale importo, riferito alle spese di tenuta dei conti correnti presso la Banca Agente, deve essere rettificato in € 18.263, per un errore materiale; ha, altresì, rappresentato che gli interessi maturati fino al 17.9.2017 sono contabilizzati sotto la voce Ratei Passivi, che espone un unico importo di € 256.430, nei confronti di UniCredit.

Pertanto, il credito delle banche in esame, comprensivo degli interessi maturati al 17.9.2017, può essere così rappresentato:

Credito Pool in chirografo	Capitale	Interessi	Totale
UNICREDIT	4.306.107	29.229	4.335.336
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	41.466.285	95.175	41.561.460
BANCA INTESA SAN PAOLO	27.989.700	64.274	28.053.974
BNL	13.994.850	32.137	14.026.987
TOTALE	87.756.942	220.815	87.977.757

La precisazione trasmessa da UniCredit indica anche un ulteriore credito di € 96.977,29, portato da fatture, per il servizio di “contazione” di moneta metallica (riconosciuto dalla Società e considerato tra i debiti nei confronti dei fornitori), nonché un credito per escussione della fideiussione prestata in favore di ESTRA ENERGIE S.r.l. (il credito garantito è considerato, nel passivo concordatario, tra i debiti verso fornitori chirografari, che verranno trattati nel successivo Par. 19.3.5).

Il debito nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti si riferisce al mutuo concesso in data 31.7.2007 all’incorporata METRO S.p.A.; il creditore, nella precisazione pervenuta, richiede gli interessi calcolati al 14.9.2018, nonché i costi di anticipata estinzione.

Alla luce delle considerazioni svolte al precedente Par. 18.2.1 sulla scadenza immediata dei finanziamenti in corso di ammortamento, la precisazione del creditore non può essere recepita.

Di conseguenza, il debito in esame può essere determinato in complessivi € 6.858.150 (di cui € 6.784.528 per capitale ed € 73.622 per interessi maturati al 17.9.2017).

Il debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo si riferisce al mutuo erogato nel 2004 a STA, successivamente incorporata in ATAC; l’importo precisato agli scriventi per € 676.208,86 in linea capitale (contenuto nella posta in commento) ed € 7.005,82 per interessi (indicato nella posta Ratei Passivi), pari a complessivi € 683.214,68, appare correttamente determinato.

Il debito nei confronti di Banca Popolare di Novara si riferisce al mutuo erogato da Banca Popolare di Lodi nel 2008, con scadenza al 30.6.2024, ed ammonta ad € 295.390 in linea capitale (indicato nella posta in commento del piano) ed € 420 per interessi (indicato nella posta Ratei Passivi); esso appare correttamente determinato.

Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di rettificare la posta contabile in esame, recependo, in parte, le precisazioni pervenute e ricalcolando, ove necessario, le eventuali differenze per interessi maturati al 17.9.2017, ed azzerando, nel contempo, la posta Ratei Passivi del Piano, che comprendeva detti interessi.

DEBITI VERSO BANCHE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 95.511.399	€ 95.814.932

19.3.2. Debiti verso controllante

Il Piano espone debiti verso la controllante Roma Capitale al 17.09.2017, pari a complessivi € 493.055.749, di cui € 8.307.797 di natura commerciale, indicati in dettaglio nella tabella che segue:

Oggetto	Anno competenza	Totale
Canoni gestione sosta tariffaria	2005	239.968
	2006	5.444.549
	2007	124.605
	2011	22.836
	2012	974.698
	2015	1.367.688
Totale canoni gestione tariffaria		8.174.344
Canoni gestione parcheggi	2011	121.720
Totale canoni gestione parcheggi		121.720

Direzione lavori Arco di Travertino	2011	9.552
Totale dir. lavori Arco di Travertino		9.552
Canoni di locazione	2009	2.181
Totale canoni di locazione		2.181
TOTALE COMPLESSIVO		8.307.797

Tali debiti fanno riferimento a:

- (i) canoni gestione sosta tariffata (strisce blu 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015), per complessivi € 8.174.343;
- (ii) canoni per la gestione parcheggi Metronio, Pinciano e Trieste (Atac Patrimonio), per complessivi € 121.720;
- (iii) direzione lavori Arco Travertino (incentivo costi ex art. 92 D.Lgs. 163/06, Atac Patrimonio), per complessivi € 9.552;
- (iv) canoni di locazione aree, per complessivi € 2.181.

Gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare la posta contabile in esame.

DEBITI VERSO CONTROLLANTE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 8.307.797	€ 8.307.797

19.3.3. Debiti verso Consorziati Metrebus

Il Piano espone debiti verso Consorziati Metrebus di € 93.805.989, al netto della compensazione di seguito illustrata; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. XI Chirografari (1)*), per complessivi € 148.077.845, al netto dell'Iva di rivalsa collocata in privilegio (€ 1.980).

L'importo suindicato è stato compensato con le rispettive posizioni creditorie della Società, per complessivi € 54.271.850, come di seguito indicato ⁽¹²⁷⁾:

Creditore	A debito	A credito	Saldo
TRENITALIA SPA	-32.776.460	720.496	-32.055.964
COTRAL S.p.A.	-13.883.310	7.004.482	-6.878.828
REGIONE LAZIO	-101.420.055	46.546.872	-54.873.183
Debiti verso Consorziati Metrebus	-148.079.825	54.271.850	-93.807.975
Iva di rivalsa (in privilegio)	1.980		1.980
Debito al netto dell'Iva di rivalsa	-148.077.845		-93.805.995

A) TRENITALIA

Il Piano espone una posta per debiti verso TRENITALIA di complessivi € 32.776.460, al lordo della compensazione di crediti per € 720.496, con un saldo a debito di € 32.055.964.

La nota di precisazione trasmessa agli scriventi indica un credito di € 32.774.479, senza menzionare alcuna compensazione; per tale credito viene richiesto il riconoscimento della prededuzione o del privilegio (sul punto si richiama quanto illustrato al precedente Cap. 18).

Allo stato, tenuto conto che il credito portato in compensazione dalla Società è documentato da fatture e che la precisazione pervenuta non contiene specifiche contestazioni sul punto, gli scriventi ritengono di rettificare l'importo indicato nel Piano, limitatamente all'IVA di rivalsa (€ 1.980), collocata in chirografo.

Debiti verso Trenitalia	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 32.053.984	€ 32.053.984

⁽¹²⁷⁾ L'esatto importo della voce in questione è di € 93.805.995, con una differenza di € 6 rispetto al Piano (€93.805.989).

B) COTRAL (€ 6.878.828)

Il Piano espone una posta per debiti verso COTRAL di complessivi € 13.883.310, al lordo della compensazione di crediti per € 7.004.482, con un saldo a debito di € 6.878.828.

La nota di precisazione trasmessa agli scriventi, successivamente integrata, espone analiticamente l'intera posizione creditoria nei confronti di ATAC, ed indica un complessivo credito di € 31.917.180,13.

Di seguito vengono riportate le singole componenti del credito precisato da COTRAL e quanto gli scriventi hanno inteso recepire, per le ragioni illustrate nel prosieguo.

		Precisazione COTRAL	Rettifiche C.G.
1	Fattura 17/2015	680.007,77	680.007,77
2	Fattura 18/2016	210.896,87	210.896,87
3	Fattura 27/2017	76.125,48	76.125,48
4	Fattura 131/2017	2.863.057,83	2.863.057,83
5	Fattura 141/2017	81.971,78	81.971,78
6	Fattura 142/2017	84.031,33	84.031,33
7	Fattura 143/2017	2.676.870,30	2.676.870,30
8	Fattura 171/2017	3.829.598,58	3.829.598,58
9	Fattura 172/2017	145.660,65	145.660,65
10	Fattura 173/2017	171.971,79	171.971,79
11	Fattura 64/2018	800.339,92	800.339,92
12	Sent. 22841 sorte RG 9522	3.253.329,10	3.253.329,10
13	Sent. 22841 int. RG 9522	134.563,04	130.953,18
14	Sent. 5640 sorte RG 4777	4.331.351,00	2.273.518,44
15	Sent. 5640 int. RG 4777	1.128.133,01	28.010,98
16	Sent. 8662 int. RG 75654	453.100,01	453.100,01
17	Sent. 8662 sp.proc. RG 75654	209.300,00	209.300,00
18	Sent. 8662 sp. CTU -RG 75654	24.985,00	24.985,00
19	Appello Sent. 22841/2017	10.743.147,43	-
		31.898.440,89	17.993.729,01

Le poste sub 1-3, riferite a fatture per interessi su crediti "Metrebus", per complessivi € 967.030, erano state erroneamente considerate dalla Società tra i crediti ceduti da COTRAL alla Regione Lazio in data 12.9.2017 (in forza di

scrittura privata autenticata dal Notaio Alfonso Colucci, rep. 19216, racc. 9297); in realtà, nel suindicato atto (cfr. premesse, lett. “P”) viene espressamente esclusa la cessione di detti crediti, specificamente indicati nell’allegato “A” (Tabella denominata “CREDITI verso ATAC: INTERESSI SU CREDITI METREBUS”), che riporta le medesime fatture (17/2015, 18/2016, 27/2017) per un complessivo importo di € 967.029,48.

Pertanto, tale credito è rimasto nella titolarità di COTRAL e dev’essere recepito nelle rettifiche operate dagli scriventi al Piano.

La posta sub 13 ⁽¹²⁸⁾ comprende gli interessi legali fino al 10.4.2018; dev’essere pertanto, rettificata nel minor importo di € 130.953,18, con interessi al 17.9.2017.

Le poste sub 14 e 15 si riferiscono alla controversia definita con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5640 depositata in data 9.3.2018, che ha dichiarato inammissibili il ricorso principale di ATAC e quello incidentale di COTRAL avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4777/2014 ⁽¹²⁹⁾, depositata in data 15.7.2014, e divenuta, quindi, definitiva.

Detta sentenza ha disposto la condanna di ATAC al pagamento, in favore di COTRAL, di € 4.331.531,00 e la condanna di COTRAL al pagamento, in favore di ATAC, di € 1.627,168,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Sulla base di tale pronuncia, gli scriventi hanno proceduto a determinare il credito di ATAC in complessivi € 2.057.832,00 [€ 1.627.168,00 in linea capitale, oltre interessi legali dal 13.3.2003 al 15.7.2014 (€ 430.664,56)] e, quindi, gli effetti della compensazione, alla data della pronuncia, tra i due crediti (COTRAL, di € 4.331.531; ATAC, di € 2.057.832), con un residuo credito COTRAL di € 2.273.518,44; su tale credito (COTRAL) sono stati, quindi, calcolati gli interessi legali al 17.9.2017 (€ 28.010,98), in luogo di quelli moratori fino al 31.3.2018, richiesti nella precisazione trasmessa dal creditore.

⁽¹²⁸⁾ Relativa agli interessi sugli importi dovuti in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 22841/2017 del 6.12.2017 (n.r.g. 9522/2013) nel giudizio promosso da COTRAL nei confronti di Roma Capitale e ATAC, per il mancato integrale rimborso del minore introito derivante dal rilascio di titoli di viaggio a tariffa agevolata, per il periodo dal 1.7.2003 al 31.3.2012. La sentenza n. 22841/2017 ha disposto la condanna di ATAC al pagamento in favore di COTRAL, di € 3.253.329,10, oltre interessi legali dal 5.2.2013, sulla base delle risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

⁽¹²⁹⁾ Si tratta del giudizio promosso da ATAC (subentrata a METRO S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione) contro COTRAL per il rimborso delle competenze pagate ai propri dipendenti, ed utilizzati da COTRAL in base ad accordi interni, cui è stato riunito il giudizio promosso da COTRAL nei confronti di METRO per la restituzione delle somme incassate nel periodo 5.4. – 31.12.2000.

La posta sub 19 rappresenta il maggior importo richiesto da COTRAL con l'atto di appello del 29.5.2018 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6.12.2017, n. 22841. La sentenza di primo grado ha riconosciuto a COTRAL le somme indicate nel prospetto sub 12 e 13 (cfr. precedente nota).

L'appellante richiede, in parziale riforma della pronuncia impugnata, il riconoscimento di un ulteriore importo di € 10.743.147,33, sul presupposto dell'attribuzione a COTRAL di una diversa percentuale di rimborso delle agevolazioni tariffarie (16,15% in luogo di 11,488% riconosciuto dalla sentenza di primo grado).

Occorre considerare che Roma Capitale è tenuta a trasferire ad ATAC gli importi da attribuire (anche) a COTRAL, quale partecipante al Consorzio Metrebus; pertanto, l'eventuale accoglimento della domanda svolta in appello da COTRAL nei confronti di ATAC potrebbe condurre a rideterminare l'intero importo dovuto al Consorzio per detto rimborso, con conseguente credito della medesima ATAC nei confronti di Roma Capitale per un importo corrispondente.

Per completezza, si osserva che Roma Capitale potrebbe eccepire la compensazione delle somme dovute, nella suindicata ipotesi, ad ATAC, quale mandataria del Consorzio Metrebus, con il credito di natura commerciale vantato nei confronti della Società e compreso nel passivo concordatario (€8.307.797).

Inoltre, il Piano prevede debiti e fondi verso COTRAL per complessivi € 20.514.678,97, a fronte del debito ricalcolato, al netto della posta in esame sub 19, di € 17.993.729,01; dunque, residua un fondo di circa € 2.520.949,96, che appare adeguato a far fronte al rischio in parola.

Si osserva, altresì, che COTRAL ha precisato un ulteriore importo di € 18.739,24, che non risulta nella contabilità di ATAC e che, per tale ragione, non viene considerato nella rettifica operata dagli scriventi.

Di conseguenza, gli scriventi, considerato che il maggior debito deve ritenersi ribaltabile nei confronti di Roma Capitale e che, nell'ipotesi di compensazione con il credito commerciale vantato da quest'ultima, l'accantonamento residuo risulta capiente, ritengono di non apportare alcuna rettifica al Piano, con riferimento alla posta in questione.

Sulla base della precisazione trasmessa dal creditore e della successiva riconciliazione operata dalla Società, e tenuto conto dell'importo accantonato nei fondi (che, ai fini del voto, verrà in parte girocontato ad incremento del debito

verso COTRAL), gli scriventi ritengono di rettificare il debito esposto nel Piano, come di seguito indicato.

Debiti verso COTRAL	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 6.878.828	€ 8.536.775

C) REGIONE LAZIO

Il Piano espone debiti verso la Regione Lazio (in breve, “RL”) di complessivi € 101.420.055, al lordo della compensazione di crediti per € 46.546.872, con un saldo a debito di € 54.873.183.

La nota di precisazione trasmessa da RL agli scriventi, che l’hanno riconciliata con la Società, riepiloga l’intera posizione nei confronti di ATAC nei seguenti termini:

- €129.930.731,99, credito complessivo di RL verso ATAC, di cui
 - € 46.536.423,32: residuo credito oggetto di rateizzazione (di originari € 69.804.635);
 - € 77.384.159,81: crediti verso ATAC ceduti da COTRAL a RL in data 12.9.2017 (in forza di scrittura privata per Notaio Alfonso Colucci, rep. 19216, racc. 9297);
 - € 6.010.148,86: credito per retrocessione dell’anticipazione per fornitura di materiale rotabile non andata a buon fine;
- € 75.035.403,77, debito di RL verso ATAC.

Sulla base della precisazione in esame, all’esito della compensazione tra i rispettivi crediti suindicati, residua un credito di RL verso ATAC di € 54.895.328.

Nel Piano il residuo credito di RL viene indicato in € 54.873.183.

La riconciliazione operata dagli scriventi, anche sulla base della documentazione fornita dalla Società, ha evidenziato quanto segue.

In primo luogo, il debito esposto nel Piano dev’essere ridotto di € 967.030, corrispondenti alle fatture emesse da COTRAL per interessi, indicate nel prospetto del precedente paragrafo B), poste sub 1-3; come detto, la Società ha erroneamente ritenuto che tali importi rientrassero nella cessione a RL.

Inoltre, una parte del credito di ATAC (di complessivi € 75.035.403,7) è stata compensata dalla Società prima del 17.9.2017 e, pertanto, il Piano indica il debito verso RL (€ 101.420.055, cfr. Attestazione, p. 434) già al netto della compensazione di € 31.617.176.

Inoltre, il Piano espone una compensazione di € 46.547.000, in luogo di quella effettivamente eseguita di € 43.365.492 ⁽¹³⁰⁾.

L'importo a debito complessivo di ATAC verso RL, a seguito delle rettifiche degli scriventi e della riconciliazione trasmessa dalla Società, può essere confermato in € 54.873.183 (si registra un'eccedenza contabile rispetto al credito precisato da RL di € 2.192.204,78 che, prudenzialmente, è stata riclassificata dagli scriventi nel fondo denominato "Fondo eccedenza CG").

Debiti verso Regione Lazio	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 54.873.183	€ 54.873.183

Alla luce di quanto esposto, gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di rettificare la posta contabile in esame, come di seguito indicato.

DEBITI VERSO CONSORZIATI METREBUS	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 93.805.989	€ 95.463.936

19.3.4. Debiti per Lodo arbitrale Roma TPL

Il Piano espone debiti per il Lodo arbitrale Roma TPL di complessivi € 83.367.242.

⁽¹³⁰⁾ Con una eccedenza a debito ATAC di € 52.736, rispetto al complessivo importo oggetto di compensazione indicato nella precisazione di RL, in base ai riscontri forniti dalla Società nella riconciliazione degli importi precisati richiesta dagli scriventi.

In considerazione della complessità della vicenda che ha dato luogo al credito in esame, occorre ripercorrere la sua evoluzione, anche in sede contenziosa.

Con contratto del 22 dicembre 2005, ATAC ha affidato ad un raggruppamento di imprese (che, per l'esecuzione della commessa, ha poi costituito la "Tevere TPL S.c.ar.l.", quindi "Roma TPL S.c.ar.l.": di seguito "RTPL") la gestione del servizio di rete periferica della rete di trasporto pubblico urbano di linea a Roma, per complessive 26,5mln vetture/km/anno ⁽¹³¹⁾.

Il contratto aveva durata triennale, dall'1.1.2006 al 31.12.2008, ma venne prorogato sino al 31.5.2010, per poter organizzare la nuova gara pubblica di affidamento del servizio (quindi, assegnata alla stessa RTPL, per una durata di 8 anni, con contratto del 7.10.2010, stipulato direttamente da Roma Capitale). La vicenda è di particolare complessità, anche a cagione del consistente numero di contenziosi che ha generato (tutti accomunati dall'esito, costantemente soccombente per la Società), sì che – tra l'altro, per valutare, ai limitati fini della presente fase del concordato, la fondatezza della pretesa fatta valere da RTPL, rispetto all'elenco crediti predisposto da ATAC – appare opportuno suddividerla in due "gruppi" di rapporti: (i) ATAC/RTPL; (ii) ATAC/Roma Capitale (di seguito, "RC") e Gestione Commissariale del Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma (di seguito, "GC"), la quale ultima – mette conto subito rammentare – «assume, con bilancio separato rispetto a quello della Gestione Ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.4.2008», come statuito dall'art. 78, comma 3, D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008).

(i) Con lodo arbitrale del 23.9.2009, ATAC è stata condannata a pagare a RTPL: a) a titolo di revisione prezzi e prestazioni accessorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria al tasso ex D.Lgs. 231/2002 sino al 30.9.2009, per il triennio contrattuale 2006-2008, € 32mln. circa, da maggiorare degli «interessi dalla data del lodo sino al soddisfo»; b) il maggior corrispettivo di 0,94 €/km (in aggiunta ad €/km 2,36 contrattualmente stabilito) per il periodo di erogazione del servizio in regime di proroga (1.1.2009-31.5.2010). Mentre la prima

⁽¹³¹⁾ L'incredibile vicenda relativa al contratto RTPL è già stata affrontata in precedenza, nel capitolo relativo alle azioni di responsabilità (Cap. 57). Qui viene ripresa nella diversa prospettiva della determinazione dei rapporti di debito/credito sia nei riguardi di RTPL sia nei riguardi di Roma Capitale e della Gestione Commissariale. Alcuni svolgimenti storici verranno qui nuovamente esposti anche per agevolare la lettura.

statuizione era immediatamente eseguibile, la seconda – peraltro, emessa “nel mezzo” della proroga – richiedeva la “concretizzazione” giudiziale: donde l’ulteriore giudizio di R.G. 7398/15, di cui si dirà appresso (tuttavia, censurato da ATAC, con atto d’appello del 6.3.2018, per avere assunto che il predetto lodo costituisse titolo per la conseguente statuizione sul *quantum debeatur*, laddove, ad avviso della Società, occorre una statuizione anche sull’*an*, vuoi perché la condanna nel lodo, sul punto, era generica vuoi perché, in parte, resa *de futuro*). Il lodo – fermo quanto appena riferito in ordine all’appello promosso avverso l’ordinanza *ex art. 186-quater* c.p.c. – è definitivo, perché l’impugnazione per nullità è stata respinta dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione (S.U. n. 1137/2016), sebbene impugnata per revocazione (R.G. n. 15149/17, ultima “epifania” della mole dei contenziosi: le Sezioni Unite della Corte, con ord. n. 19784/2018, hanno respinto il ricorso, ravvisandone, in motivazione, la «manifesta inammissibilità»). Si ricordi quanto già riferito al Cap. 5, vale a dire che i 32mln. di euro del settembre 2009 erano divenuti 51mln. allorché, dopo l’esito negativo dell’appello, RTPL ebbe a notificare il precetto (nel settembre 2014), col “carico” di oltre 15mln. di euro, a quella data, tra rivalutazione e interessi al richiamato tasso. E il corso “sfrenato” degli interessi si è arrestato, ai sensi dell’art. 55 l.f., soltanto col deposito della domanda prenotativa di concordato, dunque, il 17.9.2017 (ma v. *infra*).

Per non tediare il lettore, si omette la menzione di svariate iniziative volte a “paralizzare” la messa in esecuzione del lodo, tutte “naufagate”, con RTPL che aveva proceduto ad un duplice pignoramento presso il terzo RC per € 77mln. circa (di seguito, “PPT”, poi ridotto), conformemente al disposto dell’art. 546, comma 1, c.p.c. (*i.e.* «importo del credito precettato aumentato della metà»: si tenga a mente questo episodio, perché sarà di centrale rilevanza nell’esame che si svolgerà al successivo punto (ii)). Detto pignoramento è “sfociato” nel provvedimento, del 16.2.2016, di assegnazione, a RTPL, di € 49mln., oltre interessi (conteggiati da quest’ultima, lo si ricordi, al tasso *ex* D.Lgs. 231/2002) dall’1.1.2016 al saldo. A quanto consta, RC, il 28.6.2016, ha versato € 16.934.482,38; quindi, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti del 20.6.2017, ha stabilito di «provvedere alla liquidazione di € 19.466.949,50 in favore di Bredamenarinibus S.p.A.» (che, a sua volta, si era resa aggiudicataria, *in executivis* e ai danni di RTPL, di parte del credito verso Roma Capitale già assegnato a quest’ultima nel 2016); infine, con due

provvedimenti, del 17.4.2018 e del 19.6.2018, ha aderito alle cessioni di credito, da parte di RTPL, rispettivamente, in favore di Romana Diesel S.p.A. (per € 6.264.000) e della predetta Bredamenarinibus S.p.A. (per € 6.329.293,63). Per tal via, si è esaurito il “plafond” costituito dall’importo oggetto di assegnazione con la richiamata ordinanza del 16.2.2016 ($16,93+19,46+6,26+6,32=$ € 49mln circa).

Con ordinanza emessa *ex art. 186-quater* c.p.c., il 4.8.2017, nell’ambito del giudizio di R.G. 7398/2015 (per la quantificazione della pretesa di cui sopra, *sub b*)), ATAC è stata condannata a pagare, per il maggior corrispettivo kilometrico del periodo di proroga, € 41,6mln., oltre interessi al saggio legale *ex art. 1284 c.c.* dalla data di scadenza di ogni singolo pagamento sino al soddisfo. Qui “riposa”, in larghissima misura, la differente quantificazione del credito, tra ATAC e RTPL, perché quest’ultima, erroneamente, pretende il pagamento di interessi al tasso *ex D.Lgs. 231/02*. E’ ben noto, in vero, che l’attuale formulazione dell’art. 1284 c.c., entrata in vigore a fine dicembre 2014, prevede, al comma 4, che, «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (*i.e.* D.Lgs. 231/2002); tuttavia, come espressamente statuito dalla novella (art. 17, comma 2, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014), la nuova disciplina si applica solo ai «procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione [...]». Il quesito è, dunque, se siano dovuti, per effetto del lodo (e non, dunque, *ratione legis*) gli interessi al “tasso 231”, che, al tempo, non era il tasso *ex art. 1284 c.c.*: condivisibilmente, nella menzionata ordinanza *ex art. 186-quater* c.p.c., il Tribunale di Roma ha osservato che la statuizione di condanna del Collegio arbitrale in ordine al periodo di proroga si limitava a far parola di «interessi», senz’aggiungere che il tasso da applicarsi fosse quello *ex D.Lgs. 231/2002* (e non riconosceva neppure la rivalutazione). Un’ulteriore “passaggio” di detta ordinanza, relativo ai rapporti tra ATAC e RC, sarà ripreso nel successivo paragrafo.

Di seguito, si riportano le “voci” creditorie non riconosciute, nella presente sede, tra quelle indicate da RTPL nella precisazione inviata agli scriventi, previa sollecitazione, il 24 ottobre scorso (si consideri che, nel mese di settembre, RTPL si era limitata a dare conto del credito complessivo, ridottosi, a suo dire, ad €

108mln per effetto di cessioni e assegnazioni, genericamente menzionate, intervenute nel 2018, e rimandando, per il dettaglio, alla precisazione inviata lo scorso anno all'Attestatore, tuttavia, per € 135mn circa):

Prima Fase (sino al 31.12.2008: periodo contrattuale in senso stretto)

- Rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di condanna nel lodo (€ 2.763.002): il lodo non dispone l'ulteriore rivalutazione delle somme dopo il 30.9.2009;
- Integrazione interessi al 31.12.2015 (€ 4.697.725,53): gli interessi a quella data erano già conteggiati nell'ordinanza di assegnazione del 16.2.2016;
- Interessi maturati dall'1.1.2016 al 14.9.2018 (€ 4.351.495): in primo luogo, posto che il corso degli interessi si interrompe al 17.9.2017 *ex art.* 55 l.f., tale posta creditoria viene arrestata a quella data. Inoltre, ad avviso di chi scrive, il lodo non ha riconosciuto interessi al tasso *ex D.Lgs.* 231/2002 successivamente al 30.9.2009 (sul punto si rinvia a quanto scritto nel Cap. 7). Tale profilo non è stato – a quanto sembra – contestato alla controparte, che si è, dunque, resa assegnataria della enorme somma di € 49mln, la cui enormità deriva dall'inclusione di € 14,7mln di interessi a quel tasso sino al 31.12.2015. Non basta: l'opposizione all'esecuzione a suo tempo promossa da ATAC è stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 24364/2016. Orbene, siccome nella motivazione di detta sentenza si è, tra l'altro, ritenuta corretta la rideterminazione del *quantum* dell'azione esecutiva promossa da RTPL in € 47.112.564,61 (da originari € 51.528.616,25, oggetto del precetto), non è più dato contestare il tasso di interessi applicato. Ulteriore conferma può trarsi dall'ordinanza di assegnazione del 16.2.2016, sebbene il Tribunale di Roma pare essere stato investito di una questione diversa, vale a dire non già l'interpretazione della statuizione di condanna, contenuta nel lodo, al pagamento degli interessi, bensì il mutamento del titolo – proprio a seguito della pronuncia del lodo – in forza del quale sono dovuti interessi. E il Tribunale ha ritenuto che: (i) il mutamento del titolo non precludesse l'applicazione degli interessi moratori al tasso *ex D.Lgs.* 231/2002; (ii) che il lodo prevedesse l'applicazione di quel tasso d'interesse (tuttavia, si ribadisce, senza – a quanto pare – che fosse stata sollevata la *quaestio* concernente l'effettiva portata della statuizione in parola). Tuttavia,

dall'1.1.2016 – periodo non “coperto” dalle richiamate pronunce – sembra più corretto applicare gli interessi al tasso legale; il che porta a rideterminarli in € 93.770,31; al contempo, però, appare opportuno stanziare un fondo rischi sino alla concorrenza del 100% degli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Seconda Fase (dall'1.1.2009 al 31.5.2010: periodo di proroga)

- Interessi al 14.9.2018 (€ 38.368.166): oltre all'erronea data alla quale è stato eseguito il conteggio (v. sopra), è certamente inapplicabile il tasso ex D.Lgs. 231/2002, in ragione di quanto espressamente statuito dal Tribunale di Roma, nel procedimento di R.G. n. 7398/2015, con ordinanza ex art. 186-*quater* c.p.c. dell'agosto 2017 (di seguito, l'“Ordinanza 2017”; v., ancora, il Cap. 7). Il relativo debito viene rideterminato, al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., alla data del 17.9.2017, in € 3.801.034,95;
- Rivalutazione monetaria delle somme oggetto di condanna con l'Ordinanza 2017 (€ 3.388.233,37): il lodo non dispone la rivalutazione;
- Prestazioni accessorie rese nel 2009 (€ 2.399.743,50): pretesa non dimostrata e, peraltro, contestata da ATAC, in quanto eccedente le “soglie” contrattuali (altro è a dirsi che, nella sede giudiziale, si abbia a dimostrare che le prestazioni siano state rese, perché, pur ove eccedenti tali “soglie”, se ne potrà valutare il beneficio per ATAC ai sensi dell'art. 2041 c.c.);
- Prestazioni accessorie rese da gennaio a maggio 2010 (€ 709.456): si vedano le considerazioni al trattino precedente;
- Interessi maturati al 14.9.2018 sulle prestazioni accessorie e sul rimborso del 50% di onorari arbitrali e spese di funzionamento del collegio (€ 3.574.284): gli interessi sulle prestazioni accessorie non vengono riconosciuti, perché frutto civile di un credito parimenti non riconosciuto; vengono riconosciuti, ma sino al 17.9.2017, gli interessi sul rimborso del 50% di spese e onorari del collegio arbitrale, rideterminati in € 17.197,31;
- Rivalutazione monetaria sulle prestazioni accessorie e sul rimborso del 50% di onorari arbitrali e spese di funzionamento del collegio (€ 318.766,91): non vengono riconosciute, perché non v'è alcuna statuizione che disponga la rivalutazione in parola;

- Crediti residui servizio notturno (€ 1.494.921,72): pretesa non dimostrata;
- Crediti per rimborso su mancato trasferimento personale adibito a servizio notturno (€ 3.437.949): pretesa non dimostrata e, peraltro, contestata da ATAC, ad avviso della quale l'internalizzazione del servizio notturno non determina l'insorgenza dell'obbligo di "riassorbire" il personale per l'innanzi addetto a quel servizio.

In ragione di quanto precede, la quantificazione del debito verso RTPL, rilevante ai fini del voto nel concordato, è di € 46.768.561.

(ii) Ancora più articolata è la ricostruzione dei rapporti tra ATAC, RC e GC.

A seguito del PPT, la Giunta Capitolina di RC ha deliberato, in data 4.11.2014 (Deliberazione n. 323), «la concessione di crediti ad ATAC da effettuare sulla base dei presupposti e con le modalità descritte in premessa, sino all'importo di € 77.292.924,38, determinato ai sensi dell'art. 546, 1° comma, del c.p.c., come risulta da atto di pignoramento presso terzi della Roma TPL soc. cons. a r.l., avente causa di Tevere TPL soc. cons. a r.l.» (per l'effetto, rendendo dichiarazione positiva, ex art. 547 c.p.c., quale terzo pignorato). Identica deliberazione venne assunta, il successivo 22.12.2014, dall'Assemblea Capitolina (Deliberazione n. 133). Negli innumerevoli giudizi invano promossi da ATAC per ottenere la declaratoria di nullità del lodo ovvero per "paralizzare" l'esecuzione, nonché, da ultimo, nel giudizio di R.G. 7398/2015, RC ha spiegato intervento (adesivo) ex art. 105 c.p.c., sempre affermandosi – in conformità a quanto previsto nella richiamata Deliberazione della Giunta n. 323/2014 – «debitore di ultima istanza delle eventuali somme da riconoscere a Roma TPL».

Il Tribunale di Roma, tuttavia, con l'ordinanza ex art. 186-*quater* c.p.c. sopra richiamata (come riportato, resa nel giudizio di R.G. 7398/2015), dopo aver osservato che ATAC non aveva, a sua volta, formulato istanza ex art. 186-*quater* c.p.c. per essere manlevata o tenuta indenne da RC, ha chiosato che detta istanza, comunque, «verosimilmente», non sarebbe stata accoglibile, «in quanto fondata sul rapporto di immedesimazione organica esistente tra ente pubblico (Roma Capitale) e società *in house* (ATAC S.p.A.) e sul riconoscimento del ruolo di Roma Capitale quale "debitore di ultima istanza delle eventuali somme da riconoscere a Roma TPL" [...], che non costituiscono idonea fonte dell'obbligo di manleva/garanzia, pur in mancanza di contestazioni di Roma Capitale».

In effetti, il Tribunale ha ragione nel ritenere che nei “profili” richiamati non possa ravvisarsi la fonte di quell’obbligo: essa, infatti, va ravvisata altrove e, in particolare, nel «Contratto di servizio tra il Comune di Roma ed ATAC S.p.A., per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 2005-2011 [...]», del 14.2.2005, e nella «Convenzione-quadro tra Comune di Roma, ATAC S.p.A., Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A.», del 20.12.2004, di cui il Contratto di servizio costituisce attuazione.

Vengono in considerazione, *inter alia*, l’art. 7 e l’art. 14, comma 5, della Convenzione-quadro: a) nell’art. 7, si regolano le funzioni affidate ad ATAC, tra le quali, «pianificazione, programmazione e regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale» (articolate in «[...] c. la titolarità e la gestione operativa dei contratti di servizio con le società aggiudicatrici dei servizi affidati con procedure concorsuali dal Comune di Roma»); al riguardo, va segnalato che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 477 del 14.9.2005, venne modificato il Contratto di servizio, attribuendo ad ATAC – in aggiunta alla titolarità dei contratti con gli affidatari – anche la funzione di «indire e aggiudicare la gara»; b) nell’art. 14, comma 5, si stabilisce che, «a partire dal 1.1.2006, il Comune di Roma riconosce, inoltre, ad ATAC un corrispettivo per la gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi effettuati dai soggetti affidatari individuati tramite procedure concorsuali [...]. *Tale corrispettivo sarà pari al valore definito in sede di gara*».

L’enfasi col corsivo è volta a segnalare che il ruolo di ATAC nel rapporto con RTPL, di concedente il servizio e, dunque, di parte del relativo contratto, sembra da inscrivere – proprio in quanto ruolo attribuito da RC, per conto della quale la medesima ATAC ebbe a svolgerlo in nome proprio – all’interno di un rapporto di mandato. Per l’appunto coerente con questa qualificazione è la riferita previsione dell’art. 14, comma 5, della Convenzione-quadro, “rispettosa” dell’art. 1719 c.c., giusta il quale «[i]l mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratte in proprio nome».

A riprova si considerino:

- (i) la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 323/2014, in cui si afferma che «il ruolo di Roma Capitale quale debitore di ultima istanza delle eventuali somme da riconoscere a Roma TPL per effetto di

quanto in premessa rappresentato è conseguenza del complesso delle determinazioni di Roma Capitale, già Comune di Roma, in materia di *governance* del settore TPL, integrate nella “Convenzione quadro tra il Comune di Roma, l’ATAC S.p.A., Trambus S.p.A. e Metro S.p.A., per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1 gennaio 2005 – 2011” e nel Contratto di servizio tra Comune di Roma e ATAC approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 14.9.2005, n. 477»; e si riconosce che «la funzione di ATAC è stata limitata al ruolo di stazione appaltante in ordine alle procedura di affidamento dei servizi integrativi di TPL, mentre *i riflessi di natura economica dei contratti dalla stessa Agenzia sottoscritti sono riconducibili all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 10 comma 1 dell’allora vigente Contratto di servizio*» (corsivo aggiunto);

- (ii) la Deliberazione n. 453 del 23.12.2009, con cui la Giunta Comunale – come si legge nell’oggetto della Deliberazione medesima - ha deciso di conferire «*mandato* ad ATAC di prorogare la gestione del servizio di rete periferica fino al subentro del nuovo gestore aggiudicatario della gara in corso di espletamento» (corsivo aggiunto).

Ulteriori argomenti possono trarsi dall’art. 6, comma 19, D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010), ove si dispone che, «[a]l fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, [...] le amministrazioni [pubbliche] non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti». Ora, sebbene nella Deliberazione n. 323/2014, la Giunta Comunale faccia parola di «concessione di crediti ad ATAC», la preclusione normativa appena riportata, quanto all’erogazione di finanziamenti (primo periodo), si schiude alla liceità dei trasferimenti previsti nel contratto di servizio (secondo periodo), in assolvimento delle obbligazioni da esso (e dal rapporto di mandato) nascenti. Se ne ha conferma nella Deliberazione n. 323/2014 della

Giunta Capitolina, là dove si legge che «[l]’operazione finanziaria sopra descritta, effettuata tramite utilizzo delle poste destinate all’accoglimento delle voci riferite a concessioni e riscossioni di crediti, è conforme ai vincoli posti dall’art. 6, co. 19 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010. Non si tratta, infatti, di somme destinate al finanziamento della società, ma piuttosto di copertura finanziaria di spese riconducibili a servizi acquisiti da terzi per il tramite di ATAC, che ha svolto nel caso di specie unicamente le attività di stazione appaltante commissionate da Roma Capitale».

D’altronde, non può trascurarsi il singolare comportamento di RC, socio unico di ATAC: sino al bilancio 2015, il credito da “ribaltamento” del costo, gravante su ATAC verso RTPL, era, per l’appunto, esposto nell’attivo dello stato patrimoniale. Dal bilancio 2016, l’improvvisa “inversione di rotta” di RC, che ha disconosciuto il corrispondente debito (ma con comunicazione pervenuta il 23.8.2017), ha indotto ad appostare un fondo svalutazione di pari importo. Se, dal punto di vista della formazione del bilancio, la condotta osservata appare rispondere a principi di prudenza, va segnalato che, sino ad oggi, ATAC non ha agito per far valere il credito *de quo*, pur avendo mosso contestazioni.

Significativa, al riguardo, è non solo la condotta processuale di RC, con gli interventi *ex art.* 105 c.p.c. sopra richiamati, ma anche la corrispondenza *inter partes* (su tutte, la missiva di RC ad ATAC del 9.6.2016, prot. n. 19742, in cui si afferma che «è pervenuta solo recentemente la sentenza n. 11375/2016 della Corte Suprema di Cassazione [di definitiva conferma del ben noto lodo: N.d.r.] e, pertanto, l’Amministrazione si sta accingendo ad onorare. Relativamente alla somma da liquidare, sono in corso valutazioni per scindere la parte rientrante nella Gestione Commissariale da quella ordinaria»). Coerente, in questa direzione, la domanda di “manleva” svolta da ATAC nel giudizio di R.G. 7398/2015 e riproposta, in vero per tuziorismo, nell’appello avverso l’ordinanza *ex art.* 186-*quater* c.p.c., che la Società ha promosso “attribuendole” valore di sentenza, ai sensi del quarto comma di detta disposizione normativa.

Inoltre, merita segnalazione – ricordando, peraltro, come le considerazioni svolte nella presente sede siano di carattere embrionale – che i debiti (come i crediti) dell’Amministrazione capitolina sino al 28.4.2008 sono “confluiti” nella GC, gestione separata rispetto a RC ai sensi dell’art. 78, D.L. 112/2008: ma, al riguardo, sia sufficiente rinviare alle considerazioni svolte nel Cap. 7, con l’aggiunta dell’interpretazione autentica di cui all’art. 4, comma 8-*bis*, D.L. n. 2

del 2010 – convertito in L. 42/2010 –, giusta il quale ricadono nel bilancio separato tutte le obbligazioni anteriori al 28.4.2008, «anche qualora le stesse siano accertate ed i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data».

Tuttavia, siccome il lodo è irretrattabile, dopo la reiezione del ricorso per Cassazione nel 2016 (e l'ultima reiezione del ricorso per revocazione, con la menzionata n. 19784/2018), la “verità processuale” è nel senso della diretta spettanza del debito, come determinato nel lodo medesimo, in capo ad ATAC. Quest'ultima, dunque, una volta che avrà pagato il debito altrui (della GC, mentre, quanto a RC, l'azione spettante è *ex mandato*, posto che il debito è di ATAC), si troverà esposta alla falcidia riservata ai creditori concorsuali della stessa GC, quanto meno con riferimento agli interessi (ma anche per la sorte, al più, potrebbe recuperare il 70% sempre che la relativa posta possa ricomprendersi all'interno della “voce” residuale indicata nel Cap. 7, con riguardo alla transazione del 10.12.2013 con la GC, di cui si è dato conto in quel capitolo).

Nella peggiore delle ipotesi, infine, vale a dire qualora si ritenesse che ATAC non è titolare di crediti nei confronti di GC e di RC, il debito da restituzione delle somme pagate dalla stessa RC (poco rileva, qui, se anche per conto della GC) a RTPL, vale a dire € 49mln complessivi (tenuto conto delle assegnazioni e cessioni dei crediti a Bredamenarinibus S.p.A. e Romana Diesel S.p.A.) dovrebbe ritenersi ricompreso nel debito postergato di € 516,8mln (da verifiche effettuate dagli scriventi, la posta, allo stato, non è inclusa nel debito postergato, se non limitatamente ad € 16,934mln, sì che il debito postergato viene, di conseguenza, corrispondentemente incrementato di € 32mln circa).

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo della precisazione pervenuta e delle rettifiche operate dagli scriventi, sulla base delle considerazioni sopra illustrate.

	Precisazione Roma TPL	Debito come rettificato da CG	Fondo come rettificato da CG	
Crediti Roma TPL - prima parte Ordinanza Vigorito	32.090.242,68	32.090.242,68		
Assegnazione Breda Menarinibus (delibera 20/6/2017)	- 19.496.949,05	- 19.496.949,05	-	Deb.vs Roma Capitale postergato - assegnazione non recepita nel Piano
Cessione RTPL Romana Diesel (delibera 17/4/2018)	- 6.264.000,00	- 6.264.000,00	-	cessioni post - Deb.vs Roma Capitale postergato
Cessione RTPL Bredamenarinibus (delibera 19/6/2018)	- 6.329.293,63	- 6.329.293,63	-	cessioni post - Deb.vs Roma Capitale postergato
Rivalutazione monetaria	2.763.002,00	-	-	il lodo quantifica la rivalutazione da corrispondere e per il periodo successivo prevede solo la maturazione di interessi
Integrazione interessi al 31/12/2015	4.697.725,53	-	-	già previsti nell'Ordinanza Vigorito
Interessi maturati dal 1/1/2016 al 14/9/2018	4.351.495,00	-	-	calcolati con la capitalizzazione anche per periodo succ. 17/9
Interessi legali dal 1/1/2016 al 17/9/2016		93.770,31	-	
Interessi moratori al netto punto prec. 1/1/2016 - 17/9/2016 - da iscrivere nel fondo			4.195.345,24	differenza interessi moratori e legali iscritta per prudenza nel fondo
Crediti Roma TPL - seconda parte	41.599.331,27	41.599.331,27	-	
Interessi moratori fino al 14/9/2018	38.368.166,00	-	-	non dovuti ordinanza 186 quater cpc 4/8/2017
Interessi legali dal 1/1/2010- 1/7/2010 al 17/9/2016		3.801.034,95	-	Ordinanza Carpinella prevede l'applicazione sulle somme degli interessi legali
Rivalutazione monetaria	3.388.233,37	-	-	
Prestazioni accessorie 2009	2.399.743,50	-	-	
Prestazioni accessorie gennaio - maggio 2010	709.456,00	-	-	
Rimborso 50% sp. Collegio Arbitrale	1.019.493,00	1.019.493,00	-	
Interessi su prestazioni accessorie e sp. Collegio Arbitrale	3.574.284,00	-	-	
Interessi legali dal 31/1/2014 al 17/9/2016	-	17.197,31	-	su spese e onorari del Collegio Arbitrale
Interessi moratori al netto punto prec. 31/1/2014 - 17/9/2016 - da iscrivere nel fondo	-	-	281.456,87	per prudenza iscritta nel fondo diff. Int. Legali e moratori
Rivalutazione monetaria su prestazioni accessorie e sp. Collegio Arbitrale	318.766,91	-	-	non riconosciuta
Spese giudizio di opposizione esec. - def. Ordinanza Vigorito	17.000,00	17.000,00	-	nessuna contestazione
Spese e comp. Liq. Ordinanza 27/7/2015	18.000,00	18.000,00	-	nessuna contestazione
Spese e comp. Giud.opp. Def. Sent. 24364/2016	80.000,00	80.000,00	-	nessuna contestazione
Spese e comp. Giud.opp. Def. Sent. 24234/2016	7.810,48	7.810,48	-	nessuna contestazione
Spese e comp. Giud. SU Cass. def. Sent. 11375/2016	10.200,00	10.200,00	-	nessuna contestazione
Spese e diritti ordinanza 6/10/2015	3.000,00	3.000,00	-	nessuna contestazione
Spese liquidate con ordin. Giud.RG 7398/2015	101.723,98	101.723,98	-	nessuna contestazione
Totale importi lodo	103.427.431,04	46.768.561,30	4.476.802,11	
Crediti residui servizio notturno	1.494.921,72	-	-	non dimostrati e contestati
Crediti mancato trasf. Personale	3.437.949,00	-	-	non dimostrati e contestati
Totale	108.360.301,76	46.768.561,30	4.476.802,11	

Alla luce delle rettifiche riportate nel prospetto che precede, gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ritenuto di rettificare la posta contabile in esame, con indicazione del debito, al netto dei pagamenti ricevuti e del fondo per maggiori interessi moratori (4.476.802,11), come di seguito indicato ⁽¹³²⁾.

DEBITI PER LODO ARBITRALE ROMA TPL	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 83.367.242	€ 46.768.561

19.3.5. Debiti verso fornitori chirografari

Il Piano espone debiti verso fornitori chirografari di € 221.197 mila (cfr. Tab. 70, p. 109); l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. XII Chirografari 2* ⁽¹³³⁾), con indicazione nominativa dei creditori, per un complessivo importo di € 227.200.547, di cui € 4.317.184 riferiti ad Iva di rivalsa collocata in privilegio, sulla base della Perizia *ex art.* 160, comma 2, l.f. redatta dal Prof. Zocca.

Pertanto, il complessivo importo dei crediti chirografari risulta pari ad € 222.883.363 ($227.200.547 - 4.317.184 = 222.883.363$), ed è riferito a n. 1.029 posizioni.

La posta in esame comprende anche la posizione Bertucci, il quale ha trasmesso una precisazione di credito per complessivi € 900.844,44, a fronte del quale risulta un accantonamento, in privilegio, nel Fondo Rischi Contenzioso Lavoro, per un minor importo; la Società, a sua volta, ha promosso un contenzioso per responsabilità del medesimo quale amministratore, per la descrizione del quale si rinvia al precedente Cap. 7.

Alla luce di ciò, il debito esposto in contabilità verrà girocontato al "Fondo eccedenza C.G." che accoglie, prudenzialmente, gli importi iscritti in contabilità rettificati dagli scriventi, anche per importi in contestazione ovvero per poste estinguibili, come quella in esame, per compensazione con un maggior credito

⁽¹³²⁾ Residua una differenza per maggior importo contabilizzato di € 31.635,91.

⁽¹³³⁾ L' *All. XII Chirografari 2* contiene i crediti indicati in dettaglio nel file allegato (denominato *All. XII ter Fornitore 395277*) alla voce "FORNITORE OCCASIONALE BIKE SHARING".

della Società; per tale ragione la posizione non verrà indicata nell'elenco creditori.

Sulla base delle precisazioni pervenute e delle riconciliazioni richieste alla Società, con relativi chiarimenti ed integrazioni documentali, gli scriventi Commissari Giudiziali, ritengono di operare un incremento di complessivi € 5.527.350,80 (al netto di un ulteriore accantonamento per fondo precisazioni di € 1.316.244,09, indicato al successivo Par. 19.3.8.3, lett. D).

Di conseguenza la posta in esame risulta così costituita.

DEBITI VERSO FORNITORI CHIROGRAFARI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 222.883.363	€ 228.410.713

19.3.6. Acconti da clienti

Il Piano espone debiti per acconti da clienti di € 3.216 mila (cfr. Tab. 70, p. 109); l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. XI Debiti Chirografari 1*), per complessivi € 3.215.961.

Si tratta di importi versati da distributori e rivenditori prima della consegna di titoli di viaggio e di sosta.

La posta in dettaglio è così costituita:

CREDITORE	IMPORTO
REGIONE LAZIO - ASSESS. ALL	2.050.000
SOCIETA. ITALIANA BREVET	241
MOBILE TRADING	155.574
PMT SNC	180
SIR	564.191
STATO MAGGIORE	1.272
ACCENT	2.520
DUCA	37.000
ARDIL SOSTA	210
IPA - IST.DI PREVIDENZA E A	2.200

CREDITORE	IMPORTO
DEUTSCHES REISEBURO	1.392
SNAITECH SPA	589
AEQUA ROMA SPA	5.690
CRAL ACI	2.232
LUNA ROSSA	940
ASS. BRECCE	450
L'UNION FRANCAIS	450
BUONOMO F.	410
BANCA NAZIONALE LAVORO	213
MIN.PER I BENI E ATT.TA'	220
IST.NAZ. ASSICURAZIO	241
ORACLE	264
IES ROMA	275
FLE-AEROPORTO DI FIUMI	386
GUCCIO GUCCI - COD. 21554	187
BT ITALIA SPA	398
ENISERVIZI	728
ACCENTURE SPA	2.367
GROUPAMA ASS.NI - COD. 19854	770
THOMSON REUTERS	871
BANCA DI CREDITO COOPER	1.715
SNAM	2.397
COOP.SOC. ETA BETA	1.821
TOTAL ERG	1.966
A.S.L. RM/C	2.574
UNIPOL ASSICURAZIONI	2.586
UN. DEGLI STUDI ROMA	2.604
FOND DI CULTO E RELIGIO	2.718
GROUNDLINE GMBH	3.532
B STORE	19.312
FASTWEB S.P.A.	8.486
AVANADE ITALY	9.373
ENEL S.P.A.	41.645
TELEPASS	22.589
SIN	461
NTT DATA ITA.	3.967
UNIV. DEGLI STUDI DI RM	700
THE SPACE CINEMA	1.962
TECHNIP ITALY	1.270

CREDITORE	IMPORTO
RAI RAD.TELE. ITA	16.699
CRAL SACE	20.377
INPS IST. NAZ. PREVIDENZ	7.594
POSTE ITALIANE	5.137
INPS DIR REGIONALE	1.186
IL SOLE 24 ORE	2.773
NTV	7.410
SEDIP	69.563
D&D	8.960
AUTOLINEE TROIANI	73
L'ECOLE FRANCAISE DE ROME	220
PARTITO DEMOCRATICO	172
I.N.G.V. IST. NAZIONALE GEO	243
LAZIO INNOVA SPA	250
BANCA DEL MEZZOGIORNO	460
CARAT ITALIA SPA	738
BANCA SVILUPPO SPA	1.100
KPMG ADVISORY	1.154
CONS.SUP.DELLA MAGISTRATURA	2.279
DOP. DEL MINISTERO DEL LAVORO	1.319
CRAL DIPENDENTI CASSA FORENSE	1.776
SO.G.I.N. S.P.A.	1.795
CRAL MON. DEI PASCHI DI SIENA	2.420
INPGI	144
TELESPAZIO SPA	3.414
BANCA DI CREDITO COOPERATI	3.628
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	4.568
FONDAZIONE ENPAM	4.580
CASSA MUTUA PRUNAS	4.854
INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.918
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIA	6.976
CRAL TELECOM - C.T. LAZIO	25.383
WEBLOAD TOURIST CARD	3.217
CLIENTI VARI PRIVATI SOSTA	19.959
WOLLEYBUY S.R.L	4.218
OPERA DIOC.SAN PIETRO MARTIRE	53
REX INN SRL	54
AEROPORTI DI ROMA	88
SAN MARINO VIAGGI VACANZE SPA	94

CREDITORE	IMPORTO
IVASS - IST.DI VIGILANZA	94
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	129
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA	294
SAEL	627
3C	632
MANDRE' NADIA C/O STAZIONE	838
BONELLI	16
SIG. GAMBINA C/O BIGLIETTERIA ATAC	42
INFRATEL ITALIA	4.914
SNAM RETE GAS	3.124
SNAM	1.270
DEBITI PER ANTICIPI DA CLIENTI	3.215.961

Gli scriventi Commissari Giudiziali, non avendo ricevuto precisazioni di crediti di importo apprezzabile ai fini della presente Relazione, non hanno ritenuto di rettificare la posta contabile in esame, come di seguito indicato.

ACCONTI DA CLIENTI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 3.215.961	€ 3.215.961

19.3.7. Debiti verso fornitori controllati da Roma Capitale

Il Piano espone Debiti verso fornitori controllati da Roma Capitale di € 51.460 mila (cfr. Tab. 70, p. 109); l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. XI Debiti Chirografari 1*), per complessivi € 58.968.111, di cui € 2.411,00 riferiti ad Iva di rivalsa collocata in privilegio, sulla base della Perizia *ex art.* 160, comma 2, l.f. redatta dal Prof. Zocca.

Pertanto, il complessivo importo dei crediti chirografari risulta pari ad € 58.965.700 (58.968.111 – 2.411 = 58.965.700), ed è così costituito:

CREDITORE	IMPORTO	IVA DI RIVALSA	NETTO
AMA SPA	17.085.285		17.085.285
ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	16.630.267		16.630.267
GRUPPO ACEA	8.065.742	2.372	8.063.370
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL	8.450.765		8.450.765
ROMA METROPOLITANE	5.220.398		5.220.398
ASSICURAZIONI DI ROMA	3.294.996		3.294.996
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	147.799		147.799
TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	69.564		69.564
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL S.U.	3.295	38	3.257
TOTALE CHIROGRAFI	58.968.111	2.411	58.965.700

L'importo suindicato è stato compensato con le posizioni creditorie della Società per complessivi € 7.505.297 (cfr. Relazione dell'Attestatore, p. 450), come di seguito indicato (importi in migliaia)

CREDITORE	IMPORTO	COMPENSAZIONE	NETTO
AMA SPA	-17.085	-170	-16.915
ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	-16.630	-167	-16.463
GRUPPO ACEA	-8.066	-193	-7.873
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL	-8.451	-5.561	-2.890
ROMA METROPOLITANE	-5.220	-1.186	-4.034
ASSICURAZIONI DI ROMA	-3.295	-7	-3.288
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	-147	-147	0
TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	-70	-70	-69.564
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRLS.U.	-3	-3	0
TOTALE CHIROGRAFI	-58.968	-7.505	-51.463

All'esito delle verifiche svolte, gli scriventi ritengono di operare le seguenti rettifiche.

Con riferimento alla posizione Roma Multiservizi, si recepisce l'importo indicato nel Piano.

Con riferimento alla posizione ACEA, l'importo portato in compensazione corrisponde al saldo contabile al 17.9.17 (€ 193.196) e non al saldo da circolarizzazione (€ 95.120), indicati a p. 254 dell'Attestazione.

Prudenzialmente, si ritiene di recepire la compensazione per l'importo di € 95.120, come precisato all'Attestatore.

Con riferimento alla posizione Roma Servizi per la Mobilità, la precisazione pervenuta indica un credito di € 9.016.142 ed un debito verso ATAC di € 5.577.519,93, con un saldo a proprio credito di € 3.438.622, che gli scriventi ritengono di recepire, anche all'esito della riconciliazione richiesta alla Società.

Con riferimento alla posizione Roma Metropolitane, la precisazione pervenuta indica un credito netto di € 4.019.514,74, che gli scriventi ritengono di recepire.

Con riferimento alla posizione Assicurazioni di Roma, si recepisce l'importo indicato nel Piano, al pari delle ulteriori posizioni per le quali non residuano debiti all'esito delle compensazioni.

Viene di seguito riportato il prospetto che recepisce le rettifiche suindicate.

CREDITORE	IMPORTO	COMPENSAZIONE	NETTO O PRECISATO
ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	16.630.267	166.700	16.463.567
GRUPPO ACEA	8.065.742	95.120	7.970.622
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL	9.016.142	5.577.520	3.438.622
ROMA METROPOLITANE			4.019.515
ASSICURAZIONI DI ROMA	3.294.996	7.167	3.287.829
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	147.799	147.799	-
TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	69.564	69.564,00	-
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL S.U.	3.295	3.295,00	-
TOTALE CHIROGRAFI	37.227.805	6.067.165	35.180.155

Con riferimento alla posizione AMA, il debito di complessivi € 17.085.285 si riferisce prevalentemente a TARI (€ 17.035.479), come da dettaglio di seguito riportato.

OGGETTO	Anno	Importo
TARI	2010	237.570
	2011	652.866
	2012	1.060.996
	2013	2.582.181
	2014	1.090.435
	2015	3.323.468
	2016	5.035.281
	2017	3.052.681
	TOTALE	17.035.479
VARIE	2001	46.460
	2002	281
	2004	717
	2006	2.348
	TOTALE	49.805
TOTALE COMPLESSIVO		17.085.285

Su richiesta degli scriventi, la Società ha precisato che, nella situazione economica patrimoniale e finanziaria infrannuale al 17.09.2017, i debiti verso AMA sono rappresentati, per € 15.012.826, da avvisi di pagamento ricevuti relativi alla TARI per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso i siti aziendali, emessi dal 2010 al 2016, e, per € 2.353.554, da avvisi da ricevere, e sono esposti al netto dalla compensazione finanziaria con crediti vantati da ATAC per servizi resi e recupero di costi, di € 281.095.

Gli avvisi emessi per gli anni dal 2010 al 2016, per € 13.465.920,06, sono stati oggetto di un accordo transattivo, perfezionato con l'accettazione di AMA in data 6.6.2017, che ne prevedeva il pagamento in 24 rate mensili.

La Società ha, altresì, rappresentato che il debito è stato considerato di rango chirografario, *“in considerazione della risalenza di alcuni degli avvisi di pagamento che hanno generato il debito, riconosciuto con accordo del maggio 2017”*.

Ad avviso degli scriventi Commissari Giudiziali, tale motivazione non può essere condivisa; pertanto, il credito dev'essere collocato in privilegio ai sensi dell'art. 2752, comma 3, c.c.

Tenuto conto della compensazione operata, ai fini della verifica di fattibilità del Piano si procederà, quindi, a rettificare il passivo concordatario, con collocazione in via privilegiata del credito per complessivi € 16.815.790; riservando all'eventuale successiva fase di esecuzione del concordato la verifica sulla natura della quota del credito di € 49.085.

CREDITORE	IMPORTO	COMPENSAZIONE	NETTO
AMA SPA	-17.085.285	269.495	- 16.815.790

Gli scriventi Commissari Giudiziali, alla luce delle considerazioni che precedono, hanno ritenuto di rettificare la posta contabile in esame, come di seguito indicato.

DEBITI VERSO FORNITORI CONTROLLATI DA ROMA CAPITALE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 51.460.403	€ 35.180.155

19.3.8. Fondi Rischi Chirografari

La Posta in esame viene quantificata nell'“*Elenco Fondi rischi e oneri al 17.9.2017*”, allegato al Piano *sub* Doc. 3 *bis*, con prospetto riepilogativo e *file* di dettaglio (da I a XVI), in complessivi € 49.324.603 in chirografo, in luogo di € 49.323.534 indicati nell'“*Elenco Creditori al 17.9.2017*”, allegato al Piano *sub* Doc. 3.

19.3.8.1. Fondo Rischi Patrimoniale – Contenzioso Civile

Il Fondo Rischi in esame si distingue in:

A) FONDO RISCHI PATRIMONIALE CONTENZIOSO CIVILE LEGALI ESTERNI

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, ed il patrocinio è affidato a legali esterni (in breve, “FRP CONT CIV LE”):

- accantonamento di € 9.263.349 in chirografo, su un totale del FRP CONT CIV LE (ALL. I) di € 9.895.570,32;
- riferito a n. 7 contenziosi;
- richiesti maggiori chiarimenti e integrazioni documentali su n. 7 contenziosi, corrispondenti al 100% del totale accantonato;
- sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare il Fondo in esame con maggior accantonamento di € 3.522,31 (riferito alla posizione Pomponi, definita con sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 262 dell’11.1.2018); si osserva, inoltre, che, prudenzialmente, non è stata operata la diminuzione degli accantonamenti riferiti ad alcune posizioni per le quali è venuto meno il rischio (e, segnatamente: Longobardi, definita con sentenza del Tribunale di Roma n. 12678 del 20.6.2018, di condanna al pagamento in solido con la compagnia assicuratrice, che vi ha dato esecuzione; Bufacchi, definita con sentenza del Tribunale di Roma n. 4017 del 22.2.2018, di condanna al pagamento di un importo inferiore a quanto accantonato);
- operate rettifiche dai Commissari Giudiziali su una posizione, con maggiori accantonamenti di € 3.522,31.

B) FONDO RISCHI PATRIMONIALE CONTENZIOSO CIVILE ALBO SPECIALE

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, il patrocinio è affidato a legali interni della struttura denominata “Albo Speciale” (in breve, “FRP CONT CIV AS”):

- accantonamento di € 2.626.413 in chirografo, su un totale del FRP CONT CIV AS (ALL. II) di € 5.133.832,12;
- riferito a n. 16 contenziosi;

- richiesti maggiori chiarimenti e integrazioni documentali su n. 13 contenziosi, corrispondenti ad accantonamenti per € 2.620.306, pari al 99,76% del valore totale accantonato;
- sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare l'accantonamento riferito alla posizione Costruzioni Romane S.p.A. in liquidazione (già ICS Grandi Lavori Sp.A.), per un maggiore importo di € 1.100.727,22, in considerazione dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Roma n. 19150/2018 in data 12.9.2018; ai fini del voto il relativo importo verrà considerato nell'ambito dei crediti chirografari, con conseguente rettifica in diminuzione del fondo;
- operate rettifiche dagli scriventi Commissari Giudiziali su una posizione, con maggiori accantonamenti di € 1.100.727,22.

19.3.8.2. Fondo Rischi Patrimoniale ricorsi OSA (opposizioni sanzioni amministrative) e OCE (opposizioni cartelle esattoriali)

Si tratta di giudizi proposti nei confronti della Società per opposizioni a sanzioni amministrative ("OSA") od opposizioni a cartelle esattoriali ("OCE") derivanti da infrazioni rilevate a bordo di autobus e metropolitane, prevalentemente per mancata oblitterazione o mancato possesso di titoli di viaggio (in breve, "FRP RICORSI OSA"):

- accantonamento di € 15.000, pari all'intero valore del del FRP CONT CIV AS (*ALL. III*);
- riferito a n. 301 contenziosi.

In caso di soccombenza, la Società può essere condannata al rimborso delle spese di lite; pertanto, ha prudenzialmente operato un accantonamento di € 50 per ciascuna posizione, tenuto conto del valore della causa (di media € 100).

- Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento del Fondo in esame

19.3.8.3. Fondo Rischi Patrimoniale – Fornitori

Il Fondo Rischi in esame è composto da:

A) FONDO RISCHI PATRIMONIALE – FORNITORI ALBO SPECIALE

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, trattati separatamente rispetto ai giudizi compresi nei fondi rischi del “CONTENZIOSO CIVILE” (*ALL. I* e *ALL. II*) al fine di evitare duplicazioni nel bilancio, in quanto la sorte dei contenziosi in esame è già evidenziata tra i debiti (fatture ricevute o da ricevere).

L'accantonamento riguarda, pertanto, esclusivamente le spese di lite in caso di soccombenza, che costituiscono, secondo la Società, le uniche passività potenziali; per tali giudizi il patrocinio è affidato a legali interni della struttura denominata “Albo Speciale” (in breve, “FRP FORN AS”):

- accantonamento di € 2.053.004 in chirografo, su un totale del FRP FORN AS (*ALL. IV*) di € 2.062.802,43;
- riferito a n. 106 contenziosi;
- richiesti maggiori chiarimenti e integrazioni documentali su n. 50 contenziosi, corrispondenti ad accantonamenti per € 1.623.680,87, pari al 78,71 % del valore totale accantonato;
- considerato che nel fondo in esame le spese legali sono prevalentemente quantificate ai minimi di tariffa, appare opportuno operare un maggior accantonamento, determinato forfetariamente nella misura del 15%, dell'importo stanziato dalla Società;
- operata rettifica forfetaria, con maggiori accantonamenti di € 314.075.

B) FONDO RISCHI PATRIMONIALE - FORNITORI LEGALI ESTERNI

Si tratta di giudizi in cui la Società è convenuta, trattati separatamente rispetto ai giudizi compresi nei fondi rischi del “CONTENZIOSO CIVILE” (*ALL. I* e *ALL. II*) al fine di evitare duplicazioni nel bilancio, in quanto la sorte dei contenziosi in esame è già evidenziata tra i debiti (fatture ricevute o da ricevere).

L'accantonamento riguarda, pertanto, esclusivamente le spese di lite in caso di soccombenza, che costituiscono, secondo la Società, le uniche passività potenziali; per tali giudizi il patrocinio è affidato a legali esterni (in breve, “FRP FORN LE”):

- accantonamento di € 86.173, pari all'intero importo del FRP FORN AS (ALL. V);
- riferito a n. 5 contenziosi;
- richiesti maggiori chiarimenti e integrazioni documentali su n. 4 contenziosi, corrispondenti ad accantonamenti per € 76.593,48, pari all'88,88 % del valore totale accantonato;
- considerato che le spese legali sono quantificate per talune posizioni ai minimi di tariffa, appare opportuno operare un maggior accantonamento, determinato forfetariamente nella misura del 10%, dell'importo stanziato nel fondo, tenuto conto degli accantonamenti al riguardo già eseguiti in esso (e diversamente dal fondo di cui alla precedente lett. A);
- operata rettifica forfettaria, con maggiori accantonamenti di € 8.600.

C) FONDO RISCHI PATRIMONIALE FORNITORI RICONCILIAZIONE CONCORDATO

Si tratta di accantonamenti prudenziali per differenze di riconciliazione operati dalla Società a seguito dei riscontri pervenuti nell'ambito della circolarizzazione dei debiti compiuta dall'Attestatore (in breve, "FRP FRN RICONC. CP"):

- accantonamento di € 5.848.322 in chirografo, corrispondente ai crediti chirografari indicati nel FRP FRN RICONC. CP (ALL. VI) su un totale di € 7.385.391 (di cui €1.537.069 assistiti da privilegio);
- riferito complessivamente (privilegiati e chirografari) a n. 122 posizioni.

La distinzione tra importi in privilegio e in chirografo, per ciascuna posizione, è specificamente indicata nel file di dettaglio.

I relativi importi del Fondo sono stati recepiti nell'analisi delle precisazioni trasmesse dai creditori.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento del Fondo in esame.

D) FONDO PRECISAZIONI COMMISSARI GIUDIZIALI

Sulla base delle precisazioni pervenute e delle riconciliazioni richieste alla Società, con relativi chiarimenti ed integrazioni documentali, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di operare un ulteriore accantonamento di € 1.316.244,09.

Alla luce delle considerazioni svolte nel precedente Par. 19.2.3, occorre considerare in chirografo una parte degli ulteriori accantonamenti compresi nel Fondo Extramassimale, come di seguito indicato.

E) FONDO RISCHI EXTRAMASSIMALE ALBO SPECIALE

Il Fondo accoglie giudizi promossi nei confronti della Società per crediti risarcitori di natura eterogenea (danni da infortuni sul lavoro e da circolazione) per i quali la compagnia assicuratrice, convenuta in garanzia, ha contestato la copertura per superamento del massimale assicurato o per altre ragioni (in alcuni casi, come già rilevato sopra, ha contestato la mancata indicazione della targa del mezzo che avrebbe procurato il danno); il patrocinio è affidato a legali interni della struttura denominata “Albo Speciale” (in breve, “FR EXTRAMASS AS”):

- accantonamento nel Piano di € 1.365.970 in privilegio, pari all’intero importo del FR EXTRAMASS AS (*ALL. XII*);
- riferito a n. 9 contenziosi.

Si osserva che i crediti risarcitori per responsabilità civile da circolazione stradale (n. 7 posizioni su 9), con accantonamento di € 573.829,07, hanno natura chirografaria (mentre i crediti per responsabilità da infortuni sul lavoro - n. 2 posizioni - sono assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1), c.c., alla luce della nota pronuncia della Corte Cost. 20.11.1983, n. 326, e sono stati trattati al precedente Par. 19.2.3.4).

Occorre, quindi, distinguere gli accantonamenti in esame e collocarli nel passivo concordatario secondo tale criterio.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di rettificare l'accantonamento di natura chirografaria (€ 573.829,07).

19.3.8.4. Fondo altri Rischi

Si tratta di accantonamenti prudenziali per passività potenziali riferite ad oneri futuri e rischi di natura giudiziale e non (in breve, “FR ALTRI RISCHI”):

- accantonamento di € 24.432.340,20 in chirografo, indicati nel FR ALTRI RISCHI (*ALL. XIV*), su un totale di € 54.431.808,81;
- riferito a n. 6 posizioni.

Considerata la rilevanza economica delle passività potenziali ad esse correlate, si procede di seguito all'analisi delle singole vicende da cui originano gli accantonamenti compresi nel Fondo Rischi in esame.

A) AMA – TARI ANNI 2008-2015

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, si riferisce agli avvisi di accertamento AMA per omesse dichiarazioni TARI delle aree di sosta e parcheggi a tariffa (strisce blu) negli anni dal 2008 al 2017:

- accantonamento di complessivi € 35.053.984, di cui € 24.299.861,39 in via privilegiata (per tariffa, tributo ed interessi), ed € 10.754.122,35 in chirografo (per sanzioni).

Si richiama quanto esposto al precedente Par. 19.2.3.6, lett. A).

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento in esame.

B) BNP PARIBAS – NUOVA SEDE CASTELLACCIO

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, riguarda:

- accantonamento di € 11.970.000

Tenuto conto di quanto riferito al Par. 7.4 e dell'efficacia sospesa dell'accordo transattivo in corso di formalizzazione, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento in esame.

C) SANZIONE AGCM

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, si riferisce alla sanzione irrogata alla Società dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione agli utenti relativi alla gestione del servizio di trasporto sulle "Ferrovie Concesse":

- accantonamento di € 3.600.000.

L'accantonamento si riferisce alla sanzione di € 3,6 milioni irrogata dall'AGCM, con provvedimento n. 26710 del 25.7.2017, per pratica commerciale scorretta consistente nel *"frequente e sistematico mancato rispetto dell'orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet"* e nella *"mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all'impossibilità di effettuare determinate corse"* (in particolare per la tratte Roma-Lido e Roma-Viterbo), in violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo").

Con sentenza n. 1081 del 30.1.2018, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Società. La Società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (n.r.g. 3360/18), con udienza di discussione non ancora fissata.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento in esame.

D) RIPAR – LOCAZIONE COLLATINA

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, si riferisce alla potenziale passività per oneri di ripristino dei luoghi e indennità di occupazione, da corrispondere a Ripar S.p.A. fino al rilascio della ex Rimessa Autobus Collatina, già condotta in locazione:

- accantonamento di € 1.857.236.

Richiamando quanto esposto al Par. 7.4, gli scriventi ritengono di rettificare il fondo in esame, recependo integralmente gli oneri per la bonifica indicati nella CTU depositata nel procedimento di ATP intercorso tra le parti, con maggior accantonamento di € 2.545.703.

E) INCENDIO TRASTEVERE – INTEGRAZIONE DANNI SU FABBRICATO E CONTENUTO

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI, si riferisce alla potenziale passività per futuri oneri di ripristino della Rimessa Trastevere, a seguito dei danni causati dall'incendio del 2.5.2009:

- accantonamento di € 669.972,68.

L'importo accantonato recepisce la previsione dei costi dei lavori di ristrutturazione della rimessa, per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Sulla base delle verifiche svolte, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare l'accantonamento in esame.

F) GESTORI TELEFONIA - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

La posta, compresa nel FR ALTRI RISCHI e collocata nel Piano in chirografo, si riferisce alla potenziale passività per Tassa di concessione governativa ("TCG") sulla telefonia mobile addebitata nelle fatture emesse dal gestore e, in particolare, per i rischi connessi al tardivo pagamento degli importi addebitati, invero, non saldate dalla Società:

- accantonamento di € 581.008,63.

Considerata la natura del credito, il fondo in esame deve essere collocato in privilegio, come già illustrato al precedente Par. 19.2.3.6, lett. D), cui si rinvia.

Al fine di rappresentare con maggiore chiarezza le rettifiche di cui si è dato atto nella parte che precede, vengono indicati due ulteriori fondi, che sono stati stanziati dagli scriventi Commissari Giudiziali.

G) FONDO ECCEDENZA C.G.

La posta in esame accoglie l'eccedenza contabile di € 2.192.204,78, indicata al precedente Par. 19.3.3, corrispondente al maggiore debito esposto nel Piano di ATAC rispetto al credito precisato dalla Regione Lazio, mantenuto per ragioni prudenziali.

H) FONDO DIFFERENZA INTERESSI SU IMPORTI DEL LODO ARBITRALE ROMA TPL

Come meglio rappresentato e più diffusamente argomentato al Par. 19.3.4, è stato stanziato dagli scriventi un fondo di € 4.476.802,11, per accogliere la differenza tra gli interessi legali e quelli moratori (richiesti da Roma TPL) su parte degli importi previsti dal lodo arbitrale del 23.9.2009 e sul rimborso delle spese sostenute da Roma TPL per il Collegio Arbitrale.

In sintesi, la posta contabile complessiva dei Fondi Chirografari (ad esclusione, dunque, del Fondo Interessi Chirografari, di cui al successivo Par. 19.3.9) può essere così rappresentata:

FONDI CHIROGRAFARI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 49.323.534	€ 60.064.731

19.3.9. Fondo Interessi Chirografari

Il Piano espone un fondo per interessi chirografari di € 11.457.404; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. IX*), riferito a ciascun creditore (n. 949 posizioni, compresi i creditori privilegiati, di cui si è già detto).

Il fondo accoglie gli interessi per ritardato pagamento maturati al 17.9.2017.

Gli eventuali maggiori importi per interessi chirografari, riscontrati dagli scriventi Commissari Giudiziali sulla base dell'analisi delle precisazioni trasmesse dai creditori, sono stati portati ad incremento del saldo dovuto al singolo creditore, senza operare rettifiche della posta contabile in esame.

FONDO INTERESSI CHIROGRAFARI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 11.457.404	€ 11.457.404

19.3.10. Debiti per depositi cauzionali

Il Piano espone debiti per depositi cauzionali di € 664.754; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. XIII – Depositi Cauzionali*) riferito a ciascun creditore (n. 118 posizioni).

Gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare la posta contabile in esame, come di seguito riportato.

DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 664.754	€ 664.754

19.3.11. Debiti per pignoramenti

Il Piano colloca in altre poste i debiti in esame; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) ne indica l'importo complessivo in € 240.237 e il relativo dettaglio (*All. XIV – Debiti per pignoramenti*).

Si tratta di crediti dei dipendenti per retribuzioni già liquidate, con emissione del relativo cedolino paga, che sono stati oggetto di esecuzioni in cui la Società è terza pignorata, promosse da creditori dei medesimi dipendenti (prevalentemente, banche, finanziarie, coniugi per crediti alimentari o di mantenimento).

La posta è così costituita:

CREDITORE	Importo
FINCOTEX SPA	(80)
SIG.DEL VESCOVO CECILIA	(2.023)
ALFRA IMMOBILI E SERV.SAS	(647)
AMENDOLA RAFFAELLA	(2.230)
ARENA NPL ONE	(2.405)
AVIGEST G.E.I.E.	(2.159)
AVV.NICOLA PAGNOTTA	(30)
BANC. CRED COOP.	(12.910)
BANCA CRED. COOP	(3.049)
BANCA CRED.POP. PALESTRINA	(294)
BANCA DI ROMA	(6.815)
BANCA IFIS S.P.A.	(2.847)
BANCA IFIS SPA	(5.235)
BANCA MEDIOLANUM SOSPESO	(656)
BARBIERI LAERTE	(129)
BARCLAYS BANK PLC	(216)
BCR COOP DEL TUSCOLO	(517)
BELLUOMO ASS ALIM	(813)
BERARDO EMANUELA	(1.637)
BIANCHINI ANTONIO+1	(1.919)
BICA GIUSEPPE	(54)
BUZZANCA	(7.570)
CASSA RISP.PERUGIA	(336)

CREDITORE	Importo
CASTELLI GIANFRANCO	(143)
CATALDI	96
CELLI GIULIANO	(1.667)
COFIM S.P.A.	(7.873)
COOFACTOR	(413)
CORVINI STEFANO	294
DANUBIO SRL	(2.772)
DI FRANCESCO DARIO	(445)
DO BANK S.P.A.	(624)
ENASARCO	(3.056)
ENI SPA	(10.000)
EQUITALIA SUD	(1.834)
ESPERIA SRL	(128)
F.LLI GRADASSI	(413)
FALCONE ALESSANDRO	(631)
FALCONE MATTEO	(105)
FERNICOLA AGOSTINO	(326)
FERRARA A.MARIA	(19.937)
FERRARA ROBERTO	(10.594)
FGA CAPITAL	(231)
FIDES	(3.018)
FINDOMESTIC BANCA SPA	(7.977)
FRATTALI	68
GAGLIARDI	(153)
GENTILI M.G.	(301)
I.N.A. INCORPORATA IN GENERALI ITALIA ASS.NI	(516)
INT S.PAOLO S.P.A.	(3.347)
INTERFIDI S.P.A	(362)
INVESTIRE SGR	(299)
IPA	(3.454)
ITALFONDIARIO S.P.A.	(19.909)
IURA PAOLA	(2.100)
IURETING RENATA	(845)
LAZZARIN ALESSANDRA	(3.149)
LEONARDI	(101)
LEONI LAURA	(367)
LIOCE	626
LOTTI KATIUSCIA	(628)

CREDITORE	Importo
LUCANTONI SABRINA	(1.462)
MADONNA ROBERTA	(2.923)
MARTE S.P.V. SRL	(3.244)
MARTE SPV SRL	(333)
MORIELLO F.	285
PIACITELLI	(1.246)
PIAZZA ELISABETTA	(2.202)
PLUSVALORE SPA	(13.959)
RAVENNA SARA TERMINATO	(15.338)
RECREB	(2.841)
RUGGERO ANTONIA (GIA CAFF)	(2.497)
SALVEMINI NICOLETTA	(2.057)
SANTINI BENITO	(1.808)
SCROCCA	(281)
SOPASEFIN	(5.251)
TAGLIAZUCCHI LUCIA	(5.845)
TELECOM	(63)
TROIANO ACENZO	(82)
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT SPA	(17.885)
TOTALE DEBITI PER PIGNORAMENTI	(240.237)

Gli scriventi Commissari Giudiziali non ritengono di rettificare la posta contabile in esame, come di seguito riportato.

DEBITI PER PIGNORAMENTI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 240.237	€ 240.237

19.3.12. Debiti per risarcimenti

Il Piano qualifica in altre poste i debiti in esame; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) ne indica l'importo complessivo in € 89.674 ed il relativo dettaglio (*All. XV – Debiti per Risarcimenti*), così costituito:

FAGIOLO MARCO	(87.613)
MILIZIA FULVIO MARIO	(921)
VAGLIONE DANIELE	(87)
TORO ASSICURAZIONI S.P.A	(1.053)
TOTALE	(89.674)

Gli scriventi Commissari Giudiziali non ritengono di rettificare la posta contabile in esame, come di seguito riportato.

DEBITI PER RISARCIMENTI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 89.674	€ 89.674

19.3.13. Debiti verso lo Stato

Il Piano colloca in altre poste i debiti in esame; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) indica l'importo complessivo in € 480.065,43 nei confronti del MISE (*All. XVI – Debiti verso Stato*),

La posta accoglie le somme erogate dal Ministero, a titolo di contributo ai sensi della Legge 488/99, per la quota eccedente il finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti.

I contributi *ex lege* 488/99, iscritti tra i Crediti verso il Ministero, erano stati richiesti dalla Società Met.Ro. per far fronte al finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato alla risoluzione dei contenziosi insorti con i fornitori, concessionari dei lavori di ammodernamento e potenziamento sulle ferrovie in concessione (Roma - Pantano, Roma - Prima Porta, Roma - Lido), ai sensi della legge 910/86, art. 2, comma 3.

Secondo le informazioni fornite agli scriventi, la Società prevede che il credito verrà interamente incassato nel 2019, con conseguente azzeramento del Fondo. Gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare la posta contabile in esame, come di seguito riportato.

DEBITI VERSO LO STATO	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 480.065,43	€ 480.065,43

19.3.14. Debiti per quote Metrebus

Il Piano colloca in altre poste i debiti in esame; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) indica l'importo complessivo in € 4.421; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) indica il relativo dettaglio (*All. XVII – Debiti Quote Metrebus*).

La posta in dettaglio è così costituita:

CREDITORE	Importo
Paypal	(740)
Webload	(530)
SIR	(266)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	(2.813)
Banca Intesa San Paolo	(72)
Totale	(4.421)

Gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono di non rettificare la posta contabile in esame, come di seguito riportato.

DEBITI QUOTE METREBUS	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 4.421	€ 4.421

19.3.15. Debiti diversi

Il Piano espone la posta “Altri debiti diversi” di € 2.728 mila, che comprende, evidentemente, anche altre posizioni rispetto all’Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3), in cui l’importo complessivo dei “Debiti Diversi” è indicato in € 1.236.656,39; il relativo dettaglio (*All. XVIII – Debiti Diversi*) risulta così costituito:

CREDITORE	IMPORTO
UNICREDIT	(22.105,00)
SOFYTECH SRL	(1.979,49)
TECNOBUS SPA	(138.218,88)
AZIENDA USL RM/C	(1.508,00)
MINISTERO LAVORO E DELLE P.S.	(100.763,46)
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA ROMA	(720,00)
TOMMASINI AVV. GIANFRANCO	(325,22)
CONSEL S.C.A R.L.	135.580,50
ANDREA PIRONE (STAGE AZIENDALI)	(840,00)
CONDOMINIO VIA TUSCOLANA 178	(684,74)
DE FRANCESCO AVV. GIOVANNI	(3.593,61)
COMUNE DI MORLUPO	(51,58)
MANNO AVV. ALESSANDRO	(29.341,69)
COMUNE DI RIANO	(137,80)
COMUNE DI SACROFANO	(183,56)
COMUNE DI VALLERANO	(109,36)
COMUNE DI FABRICA DI ROMA	(77,36)
FORNITORE OCCASIONALE METREBUS - RIMBORSI MEB	(16.794,20)
CONTRIBUTI MINISTERO TRASPORTI	(571.453,79)
ACI AUTOMOBILE CLUB	(70,00)
COOP COSTRUTTORI	(5.557,04)
LEGILAZIONE TECNICA	(32,90)
VAPOR EUROPE	(51,92)
TECNOBUS	(8.098,30)
SAP ITALIA	(182.283,45)
MATTIOCCO ELASTOMERI	(2.910,52)
BOMBARDIER	(15.264,48)
ALSTOM FERROVIARIA	(3.477,87)

CREDITORE	IMPORTO
MARESCA MORRICO E BOCCIA	(11.362,00)
CIERREA	(312,00)
SOFYTECH SRL	(0,20)
CONDOMINIO OSTIENSE	(32.619,90)
CEIT IMPIANTI	(26.778,60)
COMETA S.R.L.	(126.275,12)
FABARIS SRL	(22.333,33)
VIX TECHNOLOGY	(25,00)
MARINE VILLAGE SRL	(95,90)
POSTE ITALIANE	(2.338,10)
MAIOR	(2.750,00)
NIECO	(485,54)
LA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA	(40,00)
L'UNION FRANCAIS	(255,20)
VODAFONE OMNITEL N.V.	(10.839,72)
CONDOMINIO OSTIENSE	(16.594,16)
LAMP ITALIA	(361,75)
COSP TECNO SERVICE	(8.960,73)
CARLUCCI ELISABETTA	(3.175,42)
TOTALE	(1.236.656,39)

Gli scriventi Commissari Giudiziali, all'esito delle verifiche svolte, ritengono di rettificare la posta contabile in esame per l'importo € 13.704,83 al fine di allinearla al dettaglio riportato nell'Elenco Creditori, come di seguito indicato.

DEBITI DIVERSI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 1.250.361	€ 1.236.656,39

19.3.16. Debiti tributari chirografari

Il Piano non espone alcuna posta per debiti tributari di rango chirografario. Come già evidenziato al Par. 19.2.7, gli scriventi hanno ricevuto le precisazioni di credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Soriano (VT).

Dalle suddette precisazioni nonché dalle riclassificazioni del passivo effettuate dagli scriventi, sono emersi debiti tributari chirografari per complessivi € 214.112, di cui:

- € 105.945, per debiti erariali iscritti a ruolo;
- 26.734 per debiti IVA di rivalsa in *split payment*;
- € 81.433, per debiti verso il Comune (€ 126.890,90, al netto dei debiti/fondi di natura chirografaria di € 45.458, già iscritti nel Piano).

I Commissari, anche sulla base dei riscontri pervenuti con le precisazioni di credito, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI TRIBUTARI CHIROGRAFARI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 214.112

19.3.17. Debiti verso Enti previdenziali

Il Piano non espone alcun debito di rango chirografario verso gli enti previdenziali.

Come già anticipato al Par. 19.2.8, gli scriventi hanno ricevuto la precisazione di credito esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dalla quale sono stati desunti importi iscritti a ruolo vantati dall'INPS e dall'INAIL, di natura chirografaria, rispettivamente, di € 68.316,86 e € 50.147,24 e, quindi, di complessivi € 118.464,10.

I Commissari, anche sulla base dei riscontri pervenuti con le precisazioni di credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI PREVIDENZIALI CHIROGRAFARI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 118.464

19.3.18. Debiti per compensi amministratori

Il Piano espone i debiti verso gli amministratori per € 97.326,96 tra le passività in privilegio, nella posta dei Debiti verso il personale (cfr. Par. 19.2.1).

Gli scriventi Commissari Giudiziali, considerata la natura chirografaria di tali compensi, hanno riclassificato la relativa passività dal privilegio al chirografo (con corrispondente diminuzione della posta Debiti verso il personale), come da prospetto che segue.

DEBITI PER COMPENSI AMMINISTRATORI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 97.326

19.3.19. Debiti per spese legali di soccombenza in chirografo

Il Piano espone i debiti per spese legali di soccombenza nei debiti verso il personale e nei fondi stanziati, a fronte di un contenzioso con eredi di un ex dipendente (precisamente, € 108.775 nei debiti ed € 4.085 nei fondi).

Gli scriventi Commissari Giudiziali, considerata la natura chirografaria delle spese di soccombenza per attività professionali svolte in favore di creditori privilegiati, per le ragioni esposte al Par. 18.3.5, ritengono che abbiano natura chirografaria.

Pertanto, hanno riclassificato la relativa passività dal privilegio al chirografo, come da prospetto che segue.

DEBITI PER SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 112.860

19.3.20. Debiti verso artigiani per IVA degradata

Il Piano non espone alcuna posta per debiti verso artigiani per Iva degradata a chirografo.

La perizia redatta dal Prof. Zocca (cfr. All. n. 1 al Piano) prevede tale degradazione per alcuni debiti verso artigiani, riportati nella tabella che segue.

Creditore	Iva degradabile in chirografo
SCARPELLINI IVO	13.353,47
CLAUDIO IANNAcone	7.224,69
A.F. LOGISTICA DI ALESSANDRO FLORIO	4.472,60
PARISI DOMENICO	3.045,81
RADICIONI LEONELLO	1.480,00
SALVATORE BATTISTI	940,45
GIOVANNELLI FRANCO AUTOCARROZZERIA	444,00
AUTOFFIC. DI FERDINANDO GUGLIELMO	532,40
PC ACADEMY FABIO CACCIATORI	451,00
A.ROSSI DI ROBERTO ROSSI	165,31
SOCCORSO STRADALE DI DE ANGELIS ROBERTO	155,70
VALERIOTTI FRANCESCO	48,82
INPUT & C. DI ANDREA LAZZARINI	63,84
SOCCORSO STRADALE DI CORALLINI DAVID	52,94
DI SALVIA EMANUELA	44,63
TOTALE	32.475,66

Gli scriventi Commissari Giudiziali, sulla base delle risultanze della citata perizia, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI CHIROGRAFARI VERSO ARTIGIANI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 32.476

19.3.21. Debiti verso cooperative per Iva degradata

Circa la collocazione dei crediti vantati dalle società cooperative, si rinvia a quanto anticipato al Par. 19.2.6; come detto, gli scriventi hanno richiesto a tutti i soggetti compresi nell'Elenco creditori sotto la voce cooperative la documentazione comprovante la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale investito, al fine di riscontrare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, ai sensi dell'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c. ⁽¹³⁵⁾, con l'avvertenza che, in difetto, il credito sarebbe stato considerato chirografario, ai fini del voto.

In ogni caso, si precisa che il Piano non espone alcuna posta per debiti verso cooperative per Iva degradata in chirografo.

⁽¹³⁵⁾ In particolare, come già riferito, sono stati richiesti i seguenti documenti, con riferimento agli anni in cui è sorto il credito: (i) bilanci, completi della relativa nota integrativa; (ii) dichiarazioni fiscali, complete di studi di settore; (iii) Libro Unico Lavoro; (iv) modulo C17 albo cooperative, inviato alla competente CCIAA.

La perizia redatta dal Prof. Zocca (cfr. All. n. 1 al Piano) prevede tale degradazione per alcuni debiti verso cooperative, come illustrato nella tabella che segue.

Creditore	Iva degradabile in chirografo
CICLAT AUSILIARI TRAFFICO	1.952.238,04
LA LUCENTISSIMA SOC. COOP. A R.L.	95.053,66
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	68.478,26
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	7.254,59
COOPERATIVA 29 GIUGNO ONLUS	6.024,74
TOTALE	2.129.049,29

Gli scriventi Commissari Giudiziali, sulla base delle risultanze della citata perizia, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI CHIROGRAFARI VERSO COOPERATIVE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 2.129.049

19.3.22. Debiti verso altri Enti in chirografo

Il Piano non espone alcuna posta per debiti verso altri enti di rango chirografario.

Gli scriventi hanno ricevuto la precisazione di credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che comprende debiti chirografari verso altri enti (Ufficio Giudice di pace, Tribunale di Roma, Agenzia delle Dogane, etc.) per complessivi € 54.228.

Gli scriventi Commissari Giudiziali, sulla base dei riscontri pervenuti con le precisazioni di credito, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI CHIROGRAFARI VERSO ALTRI ENTI	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 54.228

19.3.23. Debiti verso Agenzia delle Entrate - riscossione per aggi

Il Piano non espone alcun debito verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per gli aggi coattivi.

Gli scriventi hanno ricevuto la precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in cui sono stati indicati i citati aggi; tuttavia, atteso che, in alcuni casi, le cartelle esattoriali risultano emesse in data successiva al 17.9.2017, gli scriventi non hanno recepito il corrispondente importo.

Ente impositore	Aggi in chirografo	Aggi esclusi
ERARIO	504,06	12.746,34
INPS	10.808,31	433,42
ROMA CAPITALE	2.151,52	194,66
REGIONE LAZIO	434,92	32,11
PREFETTURE	64,22	-
COMUNI	184,38	-
ENTI VARI	2.067,52	192.785,58
TOTALI	16.214,93	206.192,11

I Commissari, anche sulla base dei riscontri pervenuti con le precisazioni di credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, hanno ritenuto di apportare le seguenti rettifiche alla posta in esame.

DEBITI PER AGGI DI RISCOSSIONE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 0	€ 16.214,93

Gli scriventi ritengono utile riepilogare, anche ai fini delle operazioni di voto, l'intera posizione precisata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con l'avvertenza che non può essere ammessa al voto per la quota di credito riferibile a Roma Capitale, socio unico di ATAC.

	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	AGGI IN CHIROGRAFO	AGGI ESCLUSI	TOTALE
ERARIO	335.847,34	105.945,33	504,06	12.746,34	455.043,07
INPS	97.954,17	68.316,86	10.808,31	433,42	177.512,76
ROMA CAPITALE	3.153,25	42.821,52	2.151,52	194,66	48.320,95
REGIONE LAZIO	6.527,99	2.060,50	434,92	32,11	9.055,52
PREFETTURE	-	1.017,61	64,22	-	1.081,83
COMUNI	223,2	2.333,95	184,38	-	2.741,53
ENTI VARI	2.677.656,34	3.780.366,71	2.067,52	192.785,58	6.652.876,15
Totali	3.121.362,30	4.002.862,47	16.214,93	206.192,11	7.346.631,81

19.3.24. Ratei passivi

Il Piano espone debiti per ratei passivi di € 3.731 mila; l'Elenco Creditori ad esso allegato (*sub* Doc. n. 3) contiene il dettaglio dei debiti in esame (*All. XIX Ratei Passivi*), così costituito:

BANCA INTESA	(7.006)
BANCA POPOLARE DI NOVARA	(420)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(71.759)
CNH Industrial Financial Services	(3.395.036)
UNICREDIT	(256.430)
Totale	(3.730.651)

La posta in esame è stata interamente stornata con attribuzione nelle singole posizioni suindicate.

RATEI PASSIVI	
Importo da piano	Importo rettificato dai Commissari Giudiziali
€ 3.730.651	€ 0

19.4. Postergati

A) DEBITI VERSO ROMA CAPITALE

La posta comprende i debiti verso Roma Capitale al 17.9.2017 di € 484.747.952, al netto della quota per debiti commerciali di € 8.307.797, di cui si è detto al precedente Par. 19.3.2.

A tale importo si deve aggiungere l'ulteriore debito, di natura postergata, derivante dal versamento di € 32.090.243 eseguito dalla controllante in favore di Roma TPL, come precedentemente illustrato al Par. 13.3.4.

Alla luce di ciò, la posta in esame, da considerare fuori dal Piano concordatario, viene rettificata dagli scriventi Commissari Giudiziali come segue.

DEBITI POSTERGATI VERSO ROMA CAPITALE	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 484.747.952	€ 516.838.195

19.5. Debiti della continuità

Il Piano, nella descrizione del Passivo concordatario, distingue una parte dei crediti privilegiati, dei quali prevede il soddisfacimento attraverso i flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale, collocandoli nella posta denominata “Debiti della continuità”, per complessivi € 131.851 mila.

Tale posta comprende, in particolare:

- Fondo TFR di € 112.099.450;
- Debiti verso il Personale, di € 19.750.992.

Come già evidenziato al Par. 19.2.1, parte dei Debiti verso il personale, di complessivi € 19.750 mila, sono stati riclassificati dagli scriventi nel passivo concordatario da liquidare entro un anno dall’omologazione.

Si tratta, in particolare, delle competenze relative a ferie per personale cessato, delle somme portate da sentenze di condanna, delle somme dovute per MBO ai dipendenti per il periodo antecedente il 17.9.2017, che dovranno essere corrisposte entro un anno dall’omologazione, come previsto per gli altri crediti privilegiati, in mancanza di diverso “patto paraconcordatario” che ne preveda l’eventuale dilazione.

Con riferimento, invece, alla retribuzione per residuo ferie non godute del personale in servizio, pari ad € 13.769.241, gli scriventi ritengono di poter condividere l’allocazione operata nel Piano, tra i Debiti della continuità, in quanto la liquidazione delle (eventuali residue) ferie non godute avverrà soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce dei chiarimenti forniti sul punto dalla Società e tenuto conto dell'andamento delle ferie del personale dipendente, appare, altresì, ragionevole ritenere che l'importo indicato del Piano per "residuo ferie non godute" riferito al personale in servizio verrà, comunque, riassorbito entro il termine di un anno dall'omologazione, previsto per il pagamento dei crediti privilegiati.

Alla luce di quanto precede, la posta in commento dovrà essere rettificata come da prospetto che segue:

DEBITI DELLA CONTINUITA'	
IMPORTO DA PIANO	IMPORTO RETTIFICATO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI
€ 131.850.441	€ 125.868.691

Il Piano concordatario, come riepilogato nella tabella 70 (p. 109), indica un passivo complessivo di € 1.405.623, così ripartito:

- € 12.827 in prededuzione;
- € 150.405 in privilegio;
- € 625.793 in chirografo;
- € 484.748 quali crediti postergati;
- € 131.851 quali debiti della continuità, relativi al personale dipendente, da soddisfare attraverso i flussi di cassa che verranno generati dalla continuità aziendale.

All'esito delle rettifiche operate, descritte nell'esposizione che precede, gli scriventi Commissari Giudiziali hanno rideterminato il passivo concordatario, come riportato nella tabella che segue; si precisa che i Debiti della Continuità (per come rideterminati), sono stati esposti solo nella prima colonna, in quanto considerati nell'ambito dei flussi di cassa della continuità aziendale.

PASSIVO RIDETERMINATO DAI COMMISSARI G.	IMPORTO IN MANOVRA	RETTIFICA	TOTALE RIDETERMINATO
<u>Prededucibile</u>			
Fondo spese della procedura	(12.826.675)		(12.826.675)
Totale prededucibili	(12.826.675)		(12.826.675)
<u>Privilegiati</u>			
Debiti verso il personale	(5.981.751)	(473.235)	(6.454.986)
Debiti verso personale (debito della continuità)	(13.769.241)		
Fondo TFR (debito della continuità)	(112.099.450)		
Fondi Privilegiati	(56.106.486)	(1.078.342)	(57.184.828)
Fondo Imposte	(4.433.176)	(2.183.739)	(6.616.915)
Debiti verso professionisti	(5.549.038)	(843.786)	(6.392.824)
Debiti verso artigiani	(242.351)	30.354	(211.997)
Debiti verso società cooperative	(13.726.118)	347.397	(13.378.721)
Debiti tributari	-	(17.308.497)	(17.308.497)
Debiti verso enti previdenziali	(31.284.108)	(239.800)	(31.523.908)
Debiti verso enti cessionari	(5.425.994)		(5.425.994)
Debiti verso banche garantite da ipoteca	(11.701.703)		(11.701.703)
Debiti verso banche garantite da pegno	(12.651.289)	(66)	(12.651.355)
Fondo Interessi Privilegiati	(2.229.094)	(445.819)	(2.674.913)
Fitti	(8.802)		(8.802)
Q8 Accise su Gasolio	(2.724.065)		(2.724.065)
Iva di rivalsa non degradata	(4.322.942)	(7)	(4.322.949)
Totale privilegiati	(282.255.608)	(22.195.540)	(178.582.457)
<u>Chirografari</u>			
Debiti verso banche	(95.511.399)	(303.533)	(95.814.932)
Debiti verso controllante	(8.307.797)		(8.307.797)
Debiti verso Consorziati Metrebus	(93.805.989)	(1.657.947)	(95.463.936)
Debiti per lodo arbitrale Roma TPL	(83.367.242)	36.598.681	(46.768.561)
Debiti verso fornitori chirografari	(222.883.363)	(5.527.351)	(228.410.713)
Acconti da clienti	(3.215.961)		(3.215.961)
Debiti verso fornitori controllati da Roma Capitale	(51.460.403)	16.280.248	(35.180.155)
Fondi Chirografari	(49.323.534)	(11.950.699)	(61.274.233)
Fondo Interessi Chirografari	(11.457.404)		(11.457.404)
Debiti per depositi cauzionali	(664.754)		(664.754)
Debiti per pignoramenti	(240.237)		(240.237)
Debiti per Risarcimenti	(89.674)		(89.674)
Debiti verso lo stato	(480.065)		(480.065)
Debiti per quote Metrebus	(4.421)		(4.421)
Debiti Diversi	(1.250.361)	13.705	(1.236.656)

PASSIVO RIDETERMINATO DAI COMMISSARI G.	IMPORTO IN MANOVRA	RETTIFICA	TOTALE RIDETERMINATO
Debiti tributari chirografari		(214.112)	(214.112)
Debiti previdenziali chirografari		(118.464)	(118.464)
Debiti per compensi amministratori		(97.326)	(97.326)
Debiti per spese legali soccombenza		(112.860)	(112.860)
Debiti per Iva degradata artigiani		(32.476)	(32.476)
Debiti per Iva degradata cooperative		(2.129.049)	(2.129.049)
Debiti verso altri enti		(54.228)	(54.228)
Debiti per aggi Agenzia della Riscossione		(16.215)	(16.215)
Ratei passivi	(3.730.651)	3.730.651	-
Totale chirografari	(625.793.255)	34.409.024	(591.384.231)
<u>Postergato</u>			
Debiti verso Roma Capitale	(484.747.952)	(32.090.243)	(516.838.195)
Totale postergato	(484.747.952)	(32.090.243)	(516.838.195)
Totale passivo concordatario al 17.9.2017	(1.405.623.491)	(19.876.759)	(1.299.631.558)

Si riporta, infine, un prospetto di raccordo dei dati sopra esposti:

Importo in manovra	Debiti della continuità da soddisfare con i flussi di cassa	Rettifiche C.G.	Passivo concorsuale
(1.405.623.491,00)	125.868.691	(19.876.759)	(1.299.631.558)

20. FABBISOGNO CONCORDATARIO: FLUSSI FINANZIARI E MODALITA' DI COPERTURA

20.1. Considerazioni preliminari

Il Piano, partendo dalle previsioni economiche e patrimoniali, evidenzia i flussi di cassa attesi, che rappresentano elementi fondamentali al fine di giudicare la capacità della Società di assicurare ai creditori il livello di soddisfazione prospettato nella proposta concordataria.

Il documento, depositato in data 26.1.2018, contiene due rendiconti finanziari che assumono:

- lo scenario senza i flussi della continuità degli esercizi 2020 e 2021 (alla base della proposta concordataria);
- lo scenario con i flussi della continuità degli esercizi 2020 e 2021.

In entrambi i prospetti vengono rappresentati i flussi finanziari distinti in:

- flussi di cassa prodotti dalla gestione operativa corrente;
- flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento;
- flussi di cassa derivanti dalla gestione finanziaria ⁽¹³⁶⁾;
- flussi di cassa derivanti dalla liquidazione dell'attivo.

Il rendiconto finanziario di seguito riportato è quello alla base della proposta concordataria e, quindi, non considera i flussi di cassa della gestione operativa corrente degli esercizi 2020 e 2021.

⁽¹³⁶⁾ Non essendo previsti nel Piano flussi di cassa derivanti dalla gestione finanziaria, nel prosieguo essi non saranno oggetto di commenti.

Tabella 1: Rendiconto finanziario 2017 – 2021 (senza esercizi 2020 - 2021)

<i>Valuta: € 000</i>	2017BP	2018BP	2019BP	2020BP	2021BP	Totale
EBITDA	16.265	67.144	83.462			166.870
Imposte correnti	-	-	(673)			(673)
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	16.265	67.144	82.789			166.197
Δ Crediti verso controllante (Comune di Roma)	(24.179)	(15.358)	1.792			(37.745)
Δ Crediti verso la Regione Lazio	(7.860)	(5.352)	9.982			(3.230)
Δ Crediti tributari	13.629	21.125	-			34.754
Δ Altri crediti	-	-	-			-
Δ Crediti verso lo Stato	0	-	-			0
Δ Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	-	-	-			-
Δ Crediti commerciali	(2.572)	(2.013)	145			(4.440)
Δ Crediti verso il personale	(0)	-	-			(0)
Δ Crediti verso Istituti previdenziali	-	-	-			-
Δ Crediti verso Enti Pubblici di riferimento	-	-	-			-
Δ Crediti	(20.981)	(1.598)	11.918			(10.661)
Δ Ratei e Risconti attivi	536	1.073	1.073			2.681
Δ Attivo circolante	(20.445)	(526)	12.991			(7.980)
Δ Debiti verso fornitori operativi	45.147	16.486	583			62.217
Δ Debiti verso il personale	(38.073)	-	(2.885)			(40.958)
Δ Debiti tributari	7.086	(4)	(733)			6.349
Δ Debiti previdenziali	12.441	399	(1.351)			11.488
Δ Altri debiti	(1.475)	-	-			(1.475)
Δ Debiti	25.127	16.881	(4.386)			37.621
Δ Ratei e Risconti passivi	-	(10.193)	(11.859)			(22.052)
Δ Passivo circolante	25.127	6.688	(16.245)			15.570
Δ Fondi	7.598	(2.196)	(1.758)			3.644
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	77.778			177.432
Capex	(1.617)	(35.076)	(30.223)			(66.916)
Variazione debiti commerciali per Capex	-	11.349	(6.977)			4.372
Flusso di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(23.727)	(37.200)			(62.544)
Gestione finanziaria	-	-	-			-
Flusso di cassa della gestione finanziaria	-	-	-			-
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	26.928	47.382	40.578			114.888
Incasso Crediti pregressi	18.839	5.004	50.854	48.641	9.324	132.663
Incasso crediti immobilizzati	-	3.479	3.699	5.873	-	13.050
Cessioni terreni e fabbricati iscritti nelle rimanenze	-	-	-	-	91.995	91.995
Flusso di cassa da liquidazione attivo	18.839	8.483	54.553	54.514	101.319	237.708
Flussi di cassa da Piano a servizio del Passivo concordatario	45.767	55.865	95.131	54.514	101.319	352.595

Nella tabella successiva viene, invece, riportato il rendiconto finanziario inclusivo dei flussi della gestione operativa corrente degli esercizi 2020 e 2021.

Tabella 2: Rendiconto finanziario 2017 – 2021 (con esercizi 2020 - 2021)

Valuta: € 000	2017BP	2018BP	2019BP	2020BP	2021BP	Totale
EBITDA	16.265	67.144	83.462	83.280	81.384	331.534
Imposte correnti	-	-	(673)	(809)	(1.233)	(2.714)
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	16.265	67.144	82.789	82.471	80.151	328.819
Δ Crediti verso controllante (Comune di Roma)	(24.179)	(15.358)	1.792	(709)	6.365	(32.089)
Δ Crediti verso la Regione Lazio	(7.860)	(5.352)	9.982	3.230	-	-
Δ Crediti tributari	13.629	21.125	-	184	-	34.939
Δ Altri crediti	-	-	-	-	-	-
Δ Crediti verso lo Stato	0	-	-	-	-	0
Δ Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	-	-	-	-	-	-
Δ Crediti commerciali	(2.572)	(2.013)	145	(73)	(53)	(4.566)
Δ Crediti verso il personale	(0)	-	-	-	-	(0)
Δ Crediti verso Istituti previdenziali	-	-	-	-	-	-
Δ Crediti verso Enti Pubblici di riferimento	-	-	-	-	-	-
Δ Crediti	(20.981)	(1.598)	11.918	2.632	6.312	(1.717)
Δ Ratei e Risconti attivi	536	1.073	1.073	1.073	1.073	4.827
Δ Attivo circolante	(20.445)	(526)	12.991	3.705	7.385	3.110
Δ Debiti verso fornitori operativi	45.147	16.486	583	2.396	1.381	65.994
Δ Debiti verso il personale	(38.073)	-	(2.885)	-	-	(40.958)
Δ Debiti tributari	7.086	(4)	(733)	171	(3.746)	2.774
Δ Debiti previdenziali	12.441	399	(1.351)	304	140	11.933
Δ Altri debiti	(1.475)	-	-	-	-	(1.475)
Δ Debiti	25.127	16.881	(4.386)	2.871	(2.225)	38.268
Δ Ratei e Risconti passivi	-	(10.193)	(11.859)	(9.518)	(7.261)	(38.830)
Δ Passivo circolante	25.127	6.688	(16.245)	(6.646)	(9.485)	(562)
Δ Fondi	7.598	(2.196)	(1.758)	(4.509)	(3.786)	(4.651)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	77.778	75.021	74.264	326.717
Capex	(1.617)	(35.076)	(30.223)	(93.337)	(38.685)	(198.938)
Variazione debiti commerciali per Capex	-	11.349	(6.977)	25.001	(26.380)	2.993
Flusso di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(23.727)	(37.200)	(68.335)	(65.066)	(195.946)
Gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	26.928	47.382	40.578	6.685	9.198	130.771
Incasso Crediti pregressi	18.839	5.004	50.854	48.641	9.324	132.663
Incasso crediti immobilizzati	-	3.479	3.699	5.873	-	13.050
Cessioni terreni e fabbricati iscritti nelle rimanenze	-	-	-	-	91.995	91.995
Flusso di cassa da liquidazione attivo	18.839	8.483	54.553	54.514	101.319	237.708
Flussi di cassa da Piano a servizio del Passivo concordatario	45.767	55.865	95.131	61.199	110.517	368.479

Ciò premesso, gli scriventi intendono riprendere, sinteticamente, le osservazioni svolte dalla Società in ordine ai flussi di cassa attesi a servizio della proposta concordataria (Par. 20.2) e, in seguito, esporre le proprie previsioni, che riflettono diverse valutazioni sul passivo (cfr. Cap. 18 e 19) e su altre questioni che saranno indicate successivamente (Par. 20.3).

20.2. Flussi di cassa indicati nel Piano

La Società ha elaborato il Rendiconto Finanziario con il “metodo indiretto”, ossia partendo dal Margine Operativo Lordo (EBITDA) risultante dal conto economico. I dati di EBITDA nel periodo di Piano (2018-2021) derivano dalle grandezze dettagliatamente indicate nel Cap. 16 riguardante le previsioni economiche, nel quale sono riportati i ricavi e i costi attesi nelle diverse annualità e al quale si rinvia per eventuali approfondimenti onde, evitare ridondanze.

Per determinare i flussi di cassa della gestione operativa, la Società ha addizionato al Margine Operativo Lordo le variazioni di attivo e passivo circolante, vale a dire le variazioni di attività (crediti, ratei e risconti attivi) e passività (debiti, ratei e risconti passivi) che hanno determinato flussi monetari non riflessi nell'EBITDA.

Nella prospettazione della Società, i flussi di cassa della gestione operativa corrente per gli anni 2017, 2018 e 2019 fanno parte della proposta concordataria di pagare il 31% dei crediti chirografari. Viceversa, i flussi di cassa delle annualità 2020 e 2021 (assumendo la proroga dell'attuale Contratto di servizio) concorrono alla formazione del *surplus* di cassa necessario al soddisfacimento dei creditori detentori dello Strumento Finanziario Partecipativo a partire dal 2022.

Circa il flusso di cassa assorbito dall'attività d'investimento per tutto il periodo 2017-2019, va osservato che esso ammonta complessivamente a circa € 41.531 mila ⁽¹³⁷⁾ e riflette il programma di investimenti per la manutenzione e l'acquisto di autobus, nonché per le manutenzioni e i miglioramenti dell'infrastruttura già commentati nella parte relativa all'evoluzione delle grandezze patrimoniali.

Viceversa, il flusso di cassa assorbito dall'attività di investimento per tutto il periodo 2017-2021 è pari ad € 153.858 mila ⁽¹³⁸⁾.

Con riferimento al flusso di cassa derivante dalla liquidazione dell'attivo, si sottolinea che, secondo la Società, esso è composto da:

- incasso dei crediti verso il Comune di Roma per € 87.360 mila, di cui € 68.712 mila relativi alla Gestione Ordinaria entro il 2019 ed € 18.648 mila afferenti alla Gestione Commissariale, previsti a partire dal secondo semestre 2020;
- restituzione dell'acconto relativo all'immobile di Castellaccio per € 20.107 mila entro il 2020, garantito da polizza fideiussoria;
- rimborso di crediti tributari IVA, IRES e IRAP per € 25.195 mila entro il 2020;
- incasso dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie quali: crediti verso lo Stato per contributi *ex lege* 488/99, per € 7.177 mila il cui

⁽¹³⁷⁾ Il rendiconto riporta un dato di € 62.544 mila, in quanto include le capitalizzazioni del periodo 2017-2019.

⁽¹³⁸⁾ Il rendiconto riporta un dato di € 195.946 mila, in quanto include le capitalizzazioni del periodo 2017-2021.

introito segue il piano di ammortamento precedentemente descritto (i.e. nel 2018 e nel 2019), e crediti da pignoramenti di conti correnti bancari, pari ad € 5.873 mila, per i quali è stato previsto lo svincolo dopo la data di presunta omologa;

- incasso nel 2021 derivante dalla vendita dei terreni e fabbricati non strumentali e iscritti tra le rimanenze di prodotti finiti e merci per € 91.995 mila.

Si riporta, di seguito, una descrizione delle voci precedentemente richiamate.

Crediti verso il Comune di Roma

I Crediti verso il Comune di Roma ammontano ad € 87.360 mila, di cui € 68.712 mila relativi alla Gestione Ordinaria ed € 18.648 mila riguardanti debiti pregressi di competenza della Gestione Commissariale.

Dall'attività espletata dall'Attestatore e riepilogata nella Relazione ex artt. 161 e 186-bis l.f. (cfr. all.6 Ricorso del 26.1.2018, p. 519 e segg.), consta che la controparte ha riconosciuto l'intera posizione in riscontro all'attività di circolarizzazione avviata dall'esperto, mentre la Società ha stimato che il credito derivante dalla Gestione Ordinaria potrà essere incassato entro il 2019 e il credito pregresso entro il 2020.

Secondo l'Attestatore, le assunzioni della Società possono essere condivise sulla base delle seguenti considerazioni (*ibidem*, p. 520):

“- quanto al credito corrente, la debitrice riveste anche la qualità di Azionista Unico esercitante il cd. controllo analogo, cosicché appare certo che il debito verrà saldato in tempi coerenti con quelli previsti nel piano di concordato, già oggetto del complesso iter procedimentale di approvazione. Si rileva inoltre che parte del credito per l'importo di € 17.858 mila è stato medio tempore incassato;

- quanto al credito pregresso, deve anzitutto precisarsi che l'importo esigibile è pari al 70% dell'importo nominale complessivo di € 26.318.789,16 riconosciuto da Roma Capitale. Il materiale incasso della somma potrà avvenire solo all'esito della conclusione dell'iter amministrativo previsto per il recepimento della relativa posizione debitoria nel piano di rientro da parte della Gestione Commissariale e della conseguente approvazione dell'amministrazione centrale dello Stato competente.

I tempi di incasso previsti nel Piano concordatario sono prudenzialmente stimati come più lunghi rispetto a quelli di prassi riscontrati dallo scrivente sulla scorta delle verifiche appositamente effettuate; e ciò anche considerando l'attuale vacanza dell'incarico di commissario preposto alla gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune Roma. Infatti, il procedimento per l'approvazione dell'impegno non si protrae di norma oltre un anno dall'avvio e la copertura di spesa è già assicurata dal contributo statale impegnato fino al 2046".

Gli scriventi, oltre ad aver esaminato la documentazione depositata agli atti della procedura concordataria, hanno acquisito, in copia, delle lettere di riconoscimento del debito inviate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e dal Dipartimento Partecipazioni del Comune di Roma, nonché le riconciliazioni della Società, constatando la correttezza degli importi rilevati nel Piano. Viceversa, osservano di non aver acquisito alcuna documentazione di conferma del credito con riferimento all'importo di € 2.233 mila classificato nella voce Altri Dipartimenti e Municipi, di cui € 2.095 mila relativo alla Gestione Ordinaria, ed € 138 mila afferente alla Gestione Commissariale. Al riguardo, la Società ha rappresentato, per le vie brevi, che esso fa riferimento a una serie numerosissima di crediti di minimo importo relativamente ai quali è difficoltoso ottenere un riscontro. Gli scriventi rilevano che, seppure non sia stata acquisita alcuna conferma in merito, la ricostruzione del credito effettuata dalla Società, salvo un modesto scostamento del quale si riferirà più avanti, è sostanzialmente corretta, in quanto la maggior parte di esso è stata riconosciuta (97,5%).

Inoltre, hanno ricevuto dalla Società una Nota di aggiornamento dalla quale risulta che, alla data del 25.9.2018, le quote incassate del credito verso il Comune di Roma (esclusa la Gestione Commissariale) ammonta ad € 26.999 mila, di talché il residuo da riscuotere è di € 41.713 mila. La Società ipotizza di acquisire tale importo entro il 2019. In realtà, non vi sono evidenze in grado di supportare con certezza l'assunzione formulata in ordine ai tempi di realizzo del credito. Tuttavia, sarebbe illogico che il Comune - soggetto che, in qualità di azionista unico, ha attivato le iniziative necessarie per avviare e sostenere la procedura concordataria - non erogasse le somme dovute in tempi coerenti con le previsioni contenute nel Piano.

Quanto al credito verso la Gestione Commissariale, esso pare correttamente ricostruito, salvo un modesto scostamento; invero, l'importo rideterminato dagli scriventi è di € 18.560 mila, anziché € 18.648 mila; esso deriva da:

- importo riconosciuto dal Dipartimento Mobilità e Trasporti (€ 26.318 mila), del quale può essere incassata una quota pari al 70%, coerentemente con quanto pattuito con la controparte ⁽¹³⁹⁾, ossia € 18.422 mila;
- altri importi per € 138 mila riguardanti Altri Dipartimenti/Municipi.

Relativamente ai tempi di riscossione, gli scriventi sottolineano la mancanza di evidenze in grado di supportare l'ipotesi di incasso nel 2020.

Acconto Castellaccio

Relativamente alla restituzione dell'acconto relativo all'immobile di Castellaccio per € 20.107 mila entro il 2020, gli scriventi, riprendendo quanto riportato al Cap. 7, osservano che:

- in data 19.3.2018, ATAC ha escusso, nei confronti di Reale Mutua, la garanzia, in forza della comunicazione di risoluzione contrattuale per inadempimento, prevista dall'art. 4 del contratto di locazione, invocata con lettera del 12.1.2017;
- con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. del 4.4.2018, BNP ha domandato al Tribunale di Roma di inibire alla Reale Mutua il pagamento, in favore di ATAC, della somma di € 20.106.580 e, in via subordinata, ove il pagamento fosse già stato eseguito, di inibire alla Reale Mutua l'esercizio del diritto di regresso nei confronti di BNP. ATAC si è costituita in giudizio domandando il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato;
- con ordinanza del 30.4.2018, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di BNP e ha inibito, in via cautelare, alla Reale Mutua il pagamento, in favore di ATAC, della somma di € 20.106.580;
- ATAC ha proposto reclamo *ex art.* 669-*terdecies* c.p.c. avverso l'anzidetta ordinanza, formulando una pluralità di rilievi;
- nel contempo, la Società, al fine di supportare le ipotesi contenute nel Piano relativamente all'incasso della somma garantita dalla polizza

⁽¹³⁹⁾ Cfr. Accordo transattivo tra ATAC S.p.A. e il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, prot. 3028 del 10 dicembre 2013.

fideiussoria emessa dalla Reale Mutua, ha richiesto al prof. avv. Attilio Zimatore un parere *pro veritate* in ordine a tale questione. Nella parte conclusiva del parere, rilasciato in data 18.5.2018, si legge: *“Per tutte le considerazioni che precedono e sulla base della documentazione che mi è stata fornita, ritengo: che l’ordinanza del Tribunale di Roma del 30.4.2018 sia censurabile per i numerosi e concorrenti motivi illustrati nel parere, e, conseguentemente, sia suscettibile di revoca a seguito di reclamo; che sussista il diritto di ATAC di escutere la polizza fideiussoria emessa da Reale Mutua. Allo stato, e fermo quanto già argomentato nel parere, non ritengo di poter esprimere alcuna valutazione sicura sull’esito di un eventuale futuro giudizio (di merito) tra ATAC e BNP poiché lo stesso dipenderà in larga misura dagli accertamenti istruttori in ordine alla esecuzione del contratto che saranno eventualmente disposti e dalle valutazioni discrezionali del Giudice in ordine alla rilevanza causale delle reciproche condotte delle parti. Peraltro, ribadita l’aleatorietà dei profili da ultimo indicati, rilevo che, sulla scorta delle evidenze documentali richiamate in questo parere, sembrano sussistere tutti i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto imputabile a BNP”.*

- l’Attestatore, nella Nota integrativa alla Relazione attestativa del 26.1.2018 (p. 18 e segg., all. 36 alla Nota di deposito documenti e Memoria di chiarimenti), ha riportato un’analisi di sensitività diretta a evidenziare le conseguenze associate al mancato incasso del credito per l’acconto versato dalla Società. Nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività durante il biennio 2020-2021, i flussi di cassa generati dalla Società sarebbero sufficienti a garantire sia il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e prededucibili entro un anno dall’omologazione, sia il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario attraverso la vendita dei beni immobili non strumentali, sia il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 31%, così come previsto dalla proposta formulata dalla Società.

Sul punto, a p. 6 e 7 del Decreto del Tribunale del 27.7.2018, che ha aperto la procedura concordataria, si legge, l’altro, che: *“la vicenda giudiziaria, che ha visto accolto il ricorso di BNP da parte del Tribunale di Roma (3/4/18) ed inibito in via cautelare alla Reale Mutua il pagamento, in favore di ATAC, della somma di € 20.106.580 non appare, contrariamente a quanto sostenuto in un*

parere pro veritate del Prof. Zimatore – in atti – di certa prognosi favorevole per la procedura, dovendosi invece dubitare, alla luce della documentazione in atti, della esistenza del diritto di credito di Atac nei confronti della società assicuratrice derivante dalla polizza fideiussoria emessa dalla Reale Mutua. E tuttavia l'incertezza del realizzo dell'incasso non inficia le assunzioni del piano: l'Attestatore ha infatti, sul punto, svolto una convincente analisi di sensitività volta a valutare la tenuta del piano qualora tale importo non venga incassato entro il dicembre 2021, riscontro positivo, basato sull'inserimento dei flussi netti generati dalla continuità aziendale per il periodo 4 dicembre 2019-3 dicembre 2021; in tale periodo permarrebbero pertanto, anche in assenza di tale incasso, le condizioni per l'adempimento della proposta concordataria.

Anche tale assunto, tuttavia, dovrà essere oggetto di specifico approfondimento da parte dei Commissari.”

Gli scriventi ribadiscono che la Società ha in corso di perfezionamento un accordo, condizionato all'autorizzazione giudiziale, in virtù del quale potrà incassare l'importo di € 9.000 mila, in luogo di € 20.107 mila, con le seguenti tempistiche:

- € 4.000 mila entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'autorizzazione del Giudice Delegato;
- € 4.000 mila entro il 31.12.2020;
- € 1.000 mila entro il 30.6.2021.

I termini essenziali dell'accordo transattivo sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31.10.2018.

Per tale ragione, nella valutazione del grado di soddisfacimento dei creditori chirografari, si assumerà l'incasso di € 9.000 mila e non di € 20.107 mila, come originariamente ipotizzato nel Piano. Parallelamente, si assumerà la liberazione del Fondo rischi associato alla posizione Eur Castellaccio, collocato in chirografo, nel passivo concordatario, per complessivi € 11.970 mila.

Rimborso di crediti tributari

Si tratta di crediti per un ammontare complessivo di € 25.195 mila, da incassare e/o utilizzare in compensazione nel periodo di Piano.

Segnatamente:

- € 6.570 mila riguarda crediti IRES oggetto di istanze di rimborso trasmesse ai sensi dell'art. 2, comma 1-*quater*, del DL n. 201/2011 da Metropolitane di Roma S.p.A., per IRES 2007 e 2008, e da Trambus S.p.A., per IRES 2007 e 2008 (società entrambe incorporate da ATAC). Nel 2018 è previsto l'incasso di € 4.825 mila, già riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate. La Società ha sollecitato gli Uffici della stessa Agenzia, come da corrispondenza visionata anche dagli scriventi. Secondo ATAC, allo stato, l'ipotesi di incassare le somme entro il 2018 appare ragionevole. Viceversa, per il restante ammontare di € 1.745 mila, il rimborso è sospeso per la pendenza di un correlato contenzioso. La Società assume di riscuotere tale importo entro il 2020, subordinatamente alla definizione del contenzioso, ovvero, in alternativa, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
- Da interlocuzioni avviate dagli scriventi con l'Agenzia delle Entrate, si è avuta conferma del riconoscimento del credito sollecitato a rimborso. Pertanto, l'ipotesi di riscossione dell'importo di € 4.825 mila (IRES 2007 e 2008 Metropolitane S.p.A. e IRES 2007 Trambus S.p.A.) appare ragionevole, anche se non è scontato che ciò avvenga entro la fine del 2018. Quanto alla parte restante di € 1.745 mila (IRES 2008 Trambus S.p.A.), si tratta di un importo il cui rimborso è sospeso a causa di un giudizio pendente in primo grado. Infatti, la Società, nella qualità di incorporante della Trambus S.p.A., ha domandato a rimborso un importo di € 3.206 mila relativo a IRAP 2008. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta e il provvedimento di diniego è stato impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Orbene, l'Agenzia delle Entrate ha subordinato il rimborso di € 1.745 mila, precedentemente richiamato, alla mancata impugnazione del provvedimento di diniego avverso il quale, invece, la Società ha depositato ricorso. Pertanto, allo stato attuale, l'importo non risulta incassabile sin quando non sarà definito il contenzioso relativo alla richiesta di € 3.206 mila per IRAP 2008, salvo che la Società non presti apposita garanzia;
- € 1.165 mila relativi a crediti IRAP per rimborso cuneo fiscale 2007, il cui incasso è avvenuto del mese di novembre 2017;
 - € 12.344 mila relativi al credito IVA 2006, richiesto a rimborso. La posizione è stata documentalmente riscontrata e confermata

dall'Attestatore tramite apposita interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto risulta dall'attestazione, a causa della attuale pendenza di giudizi in Cassazione relativi a contenziosi definitisi in sede di merito con "doppia conforme" favorevole alla Società, nonché di ulteriori giudizi in fase di merito per importi complessivi di scarsa rilevanza, il rimborso della posizione in commento è allo stato precluso, in difetto della presentazione di polizza fideiussoria. L'Attestatore ritiene che il tempo d'incasso stimato nel Piano (2020) possa considerarsi verosimile in relazione alla possibilità, per la Società, di ottenere la garanzia fideiussoria a seguito dell'omologazione della procedura concordataria; reputa, inoltre, che un'alternativa per ottenere il rimborso in questione potrebb'essere rappresentata dall'eventuale disponibilità dell'azionista Roma Capitale a prestare propria garanzia, sulla base di un'interpretazione estensiva/analogica del disposto dell'art. 38-bis, comma 5, del DPR 633/72.

Da interlocuzioni avviate dagli scriventi con l'Agenzia delle Entrate è emerso che la Società ha presentato il modello IVA 26 PR/2007, in data 27.7.2007, per ottenere il rimborso IVA, anno di imposta 2006, per un importo di € 12 milioni, e che esso è interamente spettante, ma risulta sospeso per la presenza di carichi pendenti. Sempre dai contatti attivati con l'Amministrazione Finanziaria risulta che la Società, al fine di presentare garanzia a copertura dei carichi pendenti per il predetto rimborso IVA, aveva depositato, in data 20.2.2017, una richiesta di aggiornamento sulle pendenze in essere, il cui riscontro è stato fornito con comunicazione prot. n. 25855 dell'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale, notificata tramite pec in data 21.3.2017. Dall'anzidetta lettera, risulta che la garanzia a copertura dei carichi pendenti deve garantire l'importo chiesto a rimborso di € 12 milioni, oltre agli interessi maturati e maturandi sullo stesso e dev'essere a tempo illimitato. In sintesi, l'incassabilità del credito Iva è strettamente legata alla capacità della Società di prestare una garanzia per il medesimo importo e per una durata illimitata. Nell'attuale fase concordataria, prima dell'omologazione, è ragionevole escludere che la Società possa ottenere il rilascio di detta garanzia;

- € 1.931 mila relativi al credito IRAP maturato nell'esercizio 2016. In merito, in un'apposita nota, in risposta a richieste formulate dai Commissari in data 24.9.2018, la Società ha specificato che il credito in questione, già iscritto in compensazione nel Modello IRAP 2017, potrà essere utilizzato per compensare la medesima imposta nei tempi previsti dal Piano; ciò non incide sulla realizzabilità del Piano;
- € 3.185 mila relativi al credito IRES 2016. In merito in risposta alla richiesta inviata dagli scriventi, la Società ha specificato che *“parte del credito IRES 2016 da modello Redditi 2017, pari a € 3.185.308 al 17.09.2017, è stato utilizzato in compensazione fino al limite annuo massimo consentito dalla legge (700 mila €, ex art. 17 del D.Lgs. 241 del 9.7.1997), in particolare: in data 15.12.2017, con delega di pagamento F24, è stato compensato l'importo di € 57.419 con debiti iscritti a ruolo; in data 18.12.2017, con delega di pagamento F24, è stato compensato l'importo di € 642.580 con ritenute fiscali e previdenziali v/personale. Pertanto, per effetto delle suddette compensazioni, il credito IRES 2016 di € 3.185.308 al 17.09.2017 si è ridotto a € 2.485.309 e potrà essere compensato, ai sensi della medesima norma, nel corrente esercizio ed in quelli successivi entro il 2021 nei tempi previsti dal Piano concordatario”*.

Crediti verso lo Stato per Contributi ex lege 488/99

La voce in questione ammonta globalmente ad € 7.177 mila e attiene ai crediti residui per contributi *ex lege* 488/99 che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dei Trasporti, eroga in rate annuali a far data dal 30.6.2016 fino al 2019 per la risoluzione dei contenziosi incorsi con *Vianini Lavori S.p.A.*, *Provera e Carassi S.p.A.* e *Garboli Conicons S.p.A.*, concessionari dei lavori di ammodernamento e potenziamento eseguiti sulle ferrovie in concessione *ex lege* 910/86, per la definizione dei quali la Società, nel 2007, ha formalizzato un contratto di finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti, esposto tra i mutui nei *“Debiti verso banche”*. Al riguardo, gli scriventi osservano che, in data 7.6. 2018, la Società ha incassato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la somma di € 3.932 mila, di cui € 3.478 mila per quota capitale. Il credito residuo di € 3.699 mila sarà incassato nel 2019, come da Piano di ammortamento successivamente riepilogato.

Tabella n 3: Crediti verso Ministero *ex lege* 488/99

Crediti verso Ministero CTB L488/99				
Dati in Euro migliaia	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
2008	3.933	2.047	1.886	30.500
2009	3.933	2.002	1.931	28.498
2010	3.933	2.129	1.804	26.369
2011	3.933	2.263	1.669	24.106
2012	3.933	2.407	1.526	21.699
2013	3.933	2.559	1.374	19.140
2014	3.933	2.721	1.212	16.419
2015	3.933	2.893	1.039	13.525
2016	3.933	3.077	856	10.449
2017	3.933	3.271	662	7.177
2018	3.933	3.479	454	3.699
2019	3.933	3.699	234	-

Crediti da pignoramenti di conti correnti bancari

Si tratta di crediti per un € 5.873 mila, relativi a somme attualmente indisponibili per pignoramenti su conti correnti bancari, che saranno svincolate successivamente all'omologazione della procedura concordataria.

Vendita di terreni e fabbricati non strumentali

Il valore complessivo di realizzo degli immobili oggetto di cessione è stato stimato in complessivi € 91.995 mila, sulla scorta della valutazione effettuata dalla Duff & Phelps Real Estate Advisory Group S.p.A. (REAG). Si specifica che su tali beni è iscritta un'ipoteca di € 38.000 mila a garanzia della linea A nell'ambito del contratto di finanziamento sottoscritto con le banche (l'esposizione di UniCredit al 17.9.2017 risulta pari a € 11.702 mila).

La REAG, incaricata di stimare l'intero compendio immobiliare di ATAC, ha effettuato la valutazione nel contesto di tre scenari alternativi:

- determinazione del valore di mercato nell'ipotesi di valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d'uso;
- determinazione del valore di mercato nello stato di fatto e di diritto attuale;
- determinazione del valore di liquidazione in tempi brevi.

Nella tabella seguente vengono riportati i valori contabili e quelli risultanti dalle stime REAG nello stato attuale:

Tabella 4: Dettaglio Rimanenze di Magazzino ed ipotesi di incasso al 17.9.2017 e alla cessione dei beni al 2021

Dati in Euro migliaia	17-set-17	Valore di stima a realizzo dei beni
Ex Rimessa Vittoria	14.768	16.400
Ex Rimessa San Paolo	9.679	8.700
Ex Rimessa Ragusa	18.422	10.500
Area Garbatella - terreni ex Metro	1.940	14.500
Area Centro Carni	8.702	4.700
Area Cardinal De Luca	1.494	7.700
Area Rimessa Acilia	1.561	1.480
S.S.E. Nomentana	1.967	3.600
S.S.E. San Paolo	1.497	3.400
S.S.E. Etiopia	771	900
Ufficio via Tuscolana 178 - App.to Tuscolana	150	195
Ufficio via Tuscolana 171-173 - Uffici Roma Metropolitana	12.715	12.500
S.S.E. Lucio Sestio	1.269	2.600
S.S.E. San Giovanni	2.160	3.300
Rimessa Trastevere	11.784	-
Piramide	918	1.520
Fabbricato Rogazionisti	4.767	
DCO Garbatella	991	
Prodotti finiti e merci	95.554	91.995

Nel Piano è prevista la cessione degli immobili indicati nell'anzidetta tabella, ad eccezione della Rimessa Trastevere (destinata e attrezzata per i bus elettrici, da reimmettere in esercizio nel periodo 2019-2021 e, di conseguenza, strumentale al servizio di trasporto pubblico), e dell'area denominata "DCO Garbatella", in quanto strumentale all'attività aziendale.

Gli immobili in questione sono entrati nel patrimonio della Società per effetto dell'incorporazione di ATAC Patrimonio S.r.l., avvenuta nel 2014.

In merito, si osserva che l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 39 del 24/25.6.2011, aveva autorizzato ATAC Patrimonio S.r.l., ai sensi dello Statuto di questa, ad alienare i beni immobili di cui all'allegato *sub A*) attraverso procedure ad evidenza pubblica, e subordinatamente alla trasformazione urbanistico-edilizia per i singoli complessi immobiliari di cui al punto a) del medesimo allegato A). Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, quale condizione apposta dalla Assemblea Capitolina per potersi fare luogo alla dismissione degli stessi, non si è, allo stato, realizzato.

Per tale ragione, ai fini del Piano, la Società si è opportunamente dotata della prescritta autorizzazione alla vendita degli immobili da parte dell'assemblea degli azionisti, tenutasi in data 23 gennaio 2018.

L'esame della relazione notarile circa lo stato degli immobili, per come risultante dai pubblici registri, ha evidenziato l'assenza di vincoli ostativi all'alienazione degli immobili stessi e la sussistenza di un gravame ipotecario, il cui debito sottostante sarà integralmente soddisfatto.

Nel Piano viene rappresentato che si darà corso alle procedure di vendita degli immobili a decorrere dal giugno 2020, *“fatto salvo eventuali eccedenze di cassa che potrebbero supportare in via anticipata la remunerazione dei creditori”*. In tale evenienza, la Società prefigura l'eventualità di *“riprogrammare i termini della procedura di alienazione degli immobili”*.

Il Decreto del Tribunale del 21.3.2018 contiene una pluralità di rilievi in ordine all'elaborato peritale della REAG. A titolo esemplificativo, il Decreto (p.11) osserva che il valutatore si limita unicamente a effettuare sopralluoghi esterni (valutazione *“drive by”*) sulle proprietà per acquisire, in aggiunta alle informazioni fornite dal cliente, i dati rilevabili dall'esterno (intorno urbano, qualità costruttiva, stato di conservazione generale dell'immobile, etc.) indispensabili per l'elaborazione della stima. Peraltro, il valutatore specifica che eventuali valutazioni *full* possono comportare scostamenti di valore anche significativi, *i.e.* ovvero del 20% in aumento/diminuzione, ed esclude, nell'elaborato, l'esame dell'impatto ambientale derivante da sostanze pericolose o il danno strutturale e le contaminazioni derivanti dagli effetti dei terremoti. Inoltre, nel medesimo documento (p.12-13), si legge che *“tali beni risultano in parte gravati da ipoteche; prevedendo la proposta la soddisfazione del ceto privilegiato (che comprende i creditori ipotecari) entro l'anno dall'omologa, ovvero il pagamento del creditore ipotecario entro l'anno, prescindendo dalla alienazione dei cespiti su cui la garanzia grava, **non appare revocabile in dubbio che la proposta debba anche prevedere che la vendita dei beni sottoposti a garanzia avvenga immediatamente dopo l'omologa del piano, dovendo essere il pagamento del creditore ipotecario conseguente alla alienazione del bene. Non sembra in altre parole consentito che il creditore ipotecario sia soddisfatto dal flusso di cassa, ciò a meno che il creditore ipotecario espressamente consenta alla dilazione di vendita, nella legittima aspettativa di un mutamento di destinazione d'uso dei beni, riqualificazione che sarebbe idonea***

a incidere, positivamente, sul loro valore. L'anticipazione delle attività di dismissione si impone, pertanto, non in dipendenza di "eventuali eccedenze di cassa" (come prevede il piano) ma per la doverosità di dar corso al soddisfacimento del creditore ipotecario ai sensi dell'art.186 bis comma 2 lett.c) l.f., atteso che la garanzia ipotecaria insiste sui cespiti destinati alla liquidazione". Per tali motivazioni, la Società ha incaricato l'Ing. Marcello Scifoni di effettuare nuove perizie contenenti l'indicazione dei criteri di stima adottati, e le analisi di carattere tecnico necessarie a determinare il corretto valore degli immobili (all.1 alla Nota di deposito di documenti e Memoria di chiarimenti); in particolare:

- analisi dello stato delle unità immobiliari sulla base di appositi sopralluoghi con verifica delle consistenze attraverso misurazioni a campione e rilievi fotografici;
- analisi della situazione urbanistica, dei titoli edilizi ed analisi catastale e quantificazione dei costi necessari a sanare eventuali difformità riscontrate in sede di sopralluogo;
- analisi dello stato manutentivo degli immobili sia dal punto di vista edilizio che dal punto di vista impiantistico, con particolare riferimento agli aspetti ambientali legati all'uso di materiali pericolosi per inquinamento e contaminazioni, con quantificazione dei costi per gli interventi di ripristino e messa a norma che si dovessero rendere necessari.

Parallelamente, la REAG ha redatto, in data 27.4.2018, una Nota Tecnica di chiarimenti (all. 3 alla Nota di deposito di documenti e Memoria di chiarimenti), nella quale rileva che *"ha espresso un valore di stima dei cespiti immobiliari anche sulla base della visita esterna ai beni"*, oltre a (i) analisi documentali, relative a informazioni tecniche, dati di superficie e planimetrie fornite da ATAC, (ii) esame delle informazioni sullo stato manutentivo dei beni fornite dal Cliente e (iii) analisi di mercato.

REAG, per effettuare la valutazione, i cui risultati sono riportati nel Piano, ha raccolto informazioni *"in ordine alle specifiche condizioni interne dei compendi immobiliari e precisamente in ordine a regolari manutenzioni fatte negli anni e sostanziale regolarità dei beni alle norme vigenti"*, che permettevano di assumere che i beni erano in un *"normale stato manutentivo e consoni all'attività insediata"*.

Nella Nota, REAG riferisce anche che la situazione manutentiva interna, *“in una prospettiva di dismissione degli edifici in concreto oggetto di analisi (beni utilizzati da molti anni da un soggetto pubblico), assume rilevanza relativa, atteso il fatto che è ragionevole ipotizzare che, in relazione alla maggior parte dei beni esaminati, il potenziale acquirente dei beni (ormai dismessi) proceda a riqualificarli nel loro complesso (ed in particolare il loro interno), nell’ambito di operazione di ristrutturazioni / rifunzionalizzazioni importanti ed anche di cambi d’uso, e conferisca pertanto ai beni da acquistare un valore in ragione della loro potenzialità ad essere riqualificati, valutando, in via prioritaria, la location, la destinazione urbanistica, la conformazione tipologica dei beni”*.

REAG osserva che le proprie valutazioni si fondano, oltre che su quanto sopra esposto, anche su sopralluoghi completi effettuati sugli immobili di ATAC, negli anni 2009-2010. Inoltre, evidenzia che *“i valori indicati nel Rapporto di Stima, se confrontati con i precedenti valori determinati nel pregresso lavoro svolto, a parità di metodologia applicata ed in presenza di sopralluoghi interni presso gli immobili ..., delineano una sostanziale linearità di giudizio”*.

In relazione alla *valutazione drive by*, REAG sottolinea che il sopralluogo esterno *“ha consentito di verificare lo stato di conservazione esterna dei beni e dei luoghi, nonché la qualità dell’intorno urbano e dello stato del mercato del micro contesto urbano”*. *“L’osservazione esterna dei beni immobili e del relativo contesto urbano di riferimento, congiuntamente alle precitate analisi, sono stati elementi idonei allo sviluppo di una indicazione di valore, tenendo conto del range di tolleranza (20 per cento) prudentemente adottato nella stima ...”*.

La tabella sottostante riporta i risultati delle perizie effettuate dall’Ing. Scifoni sugli immobili non strumentali, confrontati con i valori riportati nella perizia REAG ed inclusi nel Piano.

Tabella 5: Dettaglio immobili oggetto di cessione – Valori REAG e Valori Ing.Scifoni

Dati in Euro migliaia	17-set-17	Valore di stima a Valore di stima a realizzo dei beni - realizzo dei beni -		Differenze
		REAG	Ing. Scifoni	
Ex Rimessa Vittoria	14.768	16.400	16.050	(350)
Ex Rimessa San Paolo	9.679	8.700	8.575	(125)
Ex Rimessa Ragusa + Fabbricato Rogazionisti	23.189	10.500	13.120	2.620
Area Garbatella - terreni ex Metro	1.940	14.500	14.470	(30)
Area Centro Carni	8.702	4.700	4.740	40
Area Cardinal De Luca	1.494	7.700	5.970	(1.730)
Area Rimessa Acilia	1.561	1.480	1.625	145
S.S.E. Nomentana	1.967	3.600	4.170	570
S.S.E. San Paolo	1.497	3.400	3.200	(200)
S.S.E. Etiopia	771	900	1.005	105
Ufficio via Tuscolana 178 - App.to Tuscolana	150	195	195	-
Ufficio via Tuscolana 171-173 - Uffici Roma Metropolitana	12.715	12.500	14.090	1.590
S.S.E. Lucio Sestio	1.269	2.600	2.690	90
S.S.E. San Giovanni	2.160	3.300	2.950	(350)
Piramide (Area libera via Cave Ardeatine)	918	1.520	2.160	640
Prodotti finiti e merci oggetto di cessione	82.779	91.995	95.010	3.015

Su un numero limitato di unità immobiliari, l'Ing.Scifoni ha rilevato uno scostamento rispetto ai valori espressi da REAG; segnatamente:

- ex Rimessa Ragusa (o anche Ex Rimessa Tuscolana) + Fabbricato Rogazionisti – differenza positiva di € 2.620 mila, dovuta ad un'ipotesi di parziale diverso utilizzo dell'immobile sulla base delle vigenti norme di PRG;
- area Cardinal De Luca – differenza negativa di € 1.730 mila, dovuta ad una diversa quantificazione della cubatura residenziale edificabile;
- uffici di via Tuscolana 171 – 173 – differenza positiva di € 1.590 mila, dovuta alla considerazione sullo stato d'uso dell'immobile con livelli di finitura superiori allo standard;
- piramide (Area libera via Cave Ardeatina) – differenza positiva di € 640 mila, dovuta ad un'ipotesi di differente utilizzo dell'area.

Per quanto concerne gli altri beni, gli scostamenti sono modesti.

Secondo l'Ing. Scifoni, il valore complessivo degli immobili non strumentali di ATAC (€ 95.010 mila) è leggermente superiore rispetto a quello stimato da REAG (€ 91.995 mila).

Seppure gli incassi derivanti dall'alienazione dei beni sono previsti dal Piano nel 2021, essi saranno messi in vendita subito dopo l'omologazione della procedura concordataria.

20.3. Fabbisogno concordatario e flussi di cassa nella prospettazione dei commissari

Nel presente paragrafo, gli scriventi ritengono utile riepilogare le rettifiche che intendono apportare alle previsioni del Piano, in modo da poter fornire una propria valutazione sulla misura del soddisfacimento ipotizzabile per i creditori chirografari.

Relativamente all'attivo patrimoniale realizzabile, i Commissari reputano opportuno tener conto della transazione in corso di formalizzazione con BNL e riguardante la posizione EUR Castellaccio, secondo la quale l'importo incassabile dalla Società è pari ad € 9.000 mila, anziché € 20.107 mila, come prevista nel Piano. In realtà, l'efficacia dell'atto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Giudice Delegato ex art.167, comma 2, l.f. In tale evenienza (efficacia dell'accordo transattivo), si libererebbe anche il Fondo rischi nel quale è allocato l'ammontare di € 11.970 mila relativo a tale posizione. Gli scriventi osservano di non aver introdotto, nel Cap. 19, alcuna rettifica del Fondo rischi, non essendo stata ancora emessa alcuna autorizzazione. Tuttavia, rispetto allo scenario tratteggiato nel Piano, in cui si assumeva l'incasso di € 20.107 mila ⁽¹⁴⁰⁾ a fronte di uno stanziamento di € 11.970 mila, gli scriventi reputano più plausibile che l'accordo transattivo produca effetti; peraltro, sottolineano che tale ipotesi è più cautelativa rispetto a quella di Piano.

Sempre con riferimento all'attivo patrimoniale, gli scriventi hanno rettificato:

- in diminuzione, il credito verso la Gestione Commissariale, ridotto da € 18.648 mila ad € 18.560 mila, per le motivazioni indicate nel paragrafo precedente, al quale si rinvia per evitare ridondanze;
- in aumento, i crediti tributari per € 105 mila, in quanto tale somma, erroneamente classificata tra i crediti INPS, era stata portata in compensazione con il debito verso il medesimo Istituto, maggiorato del corrispondente importo. La rettifica non produce effetti sulla realizzabilità del Piano, ma rileva a fini di una più corretta rappresentazione dell'attivo e del passivo.

⁽¹⁴⁰⁾ Peraltro, come osservato nelle pagine precedenti, il Tribunale, nel Decreto del 27.7.2018, ha espresso serie perplessità in ordine alla possibilità di incassare l'importo di € 20.107 mila.

Con riferimento al passivo privilegiato e chirografario, gli scriventi Commissari hanno rettificato gli importi in € 178.582 (passivo privilegiato) ed € 591.384 (passivo chirografario), così come dettagliatamente ricostruito nel Cap. 19. Tuttavia, nella valutazione del passivo rilevante ai fini della stima del livello di soddisfacimento dei crediti chirografari, non hanno tenuto conto del Fondo rischi stanziato per la posizione Eur Castellaccio, pari ad € 11.970 mila; quindi, il passivo chirografario ivi considerato è pari ad € 579.414.

In ordine ai flussi gestionali derivanti dalla continuità aziendale, gli scriventi reputano fondamentale considerare che:

- il servizio di trasporto pubblico non può essere interrotto, di talché i creditori potranno beneficiare anche dei flussi di cassa associati all'esercizio dell'attività nei tre anni successivi all'ipotetica data di omologazione (31.3.2019) ⁽¹⁴¹⁾. E' possibile che lo scenario della prosecuzione di fatto dell'attività oppure a seguito di un affidamento *in house* non si verifichi, in quanto potrebb'essersi conclusa, prima del 31.3.2022, una gara a doppio oggetto oppure realizzarsi il subentro di un terzo gestore. Tuttavia, entrambi gli scenari alternativi richiamati sono migliorativi rispetto alla continuazione dell'attività; quindi, l'ipotesi formulata dagli scriventi è la più cautelativa;
- si sono concluse alcune gare per l'affidamento dei servizi di manutenzione con riduzioni di costo, in sede di aggiudicazione, pari ad € 8.758 mila rispetto a quanto ipotizzato nel Piano; si tratta di un elemento migliorativo del quale occorre tener conto.

Sulla base delle considerazioni formulate, gli scriventi hanno costruito una previsione alternativa dei flussi di cassa a servizio del passivo concordatario che viene, di seguito, riepilogata.

⁽¹⁴¹⁾ Il Piano prevedeva l'omologa entro il 2018. Tuttavia, il Tribunale ha fissato l'adunanza dei creditori per il 19.12.2018, di talché la previsione è, certamente, superata. La data del 31.3.2019 sembra più realistica, considerando i tempi tecnici legati all'espressione del voto (20 giorni successivi alla data dell'adunanza) e l'eventuale fissazione dell'udienza per l'omologazione della procedura.

Tabella 3 – Flussi di cassa e fabbisogno concordatario stimati dai Commissari

Valuta: € 000	2017BP	2018BP	2019BP	2020BP	2021BP	2022BP	Totale
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	16.265	67.144	82.789	82.471	87.437	20.383	356.489
Δ Attivo circolante	(20.445)	(526)	12.991	3.705	8.056	-	3.781
Δ Passivo circolante	25.127	6.688	(16.245)	(6.646)	(10.348)	-	(1.424)
Δ Fondi	7.598	(2.196)	(1.758)	(4.509)	(4.130)	-	(4.995)
Δ Capitale Circolante Netto	12.280	3.966	(5.012)	(7.451)	(6.422)	(6.232)	(8.869)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	77.778	75.021	81.016	14.152	347.620
Flusso di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(21.869)	(30.300)	(68.335)	(70.981)	(7.500)	(200.603)
Flusso di cassa della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalla gestione operativa corrente a servizio del passivo concordatario	26.928	49.240	47.478	6.685	10.035	6.652	147.017
Flusso di cassa da incasso crediti verso Roma Capitale	17.858	-	50.854	9.281	9.281	-	87.274
Flusso di cassa da incasso altri crediti	981	12.483	3.699	29.189	1.000	-	47.351
Flusso di cassa da cessioni immobiliari	-	-	-	-	91.995	-	91.995
Flusso di cassa da liquidazione attivo	18.839	12.483	54.553	38.469	102.276	-	226.620
Flussi di cassa da Piano a servizio del Passivo concordatario	45.767	61.723	102.030	45.154	112.310	6.652	373.637
Prededucibile	-	-	(4.810)	(6.413)	(1.603)	-	(12.827)
Privilegiato	-	-	(133.937)	(44.646)	-	-	(178.582)
Chirografario	-	-	-	(67.357)	(89.809)	(22.452)	(179.618)
Postergato	-	-	-	-	-	-	-
Totale destinato creditori	-	-	(138.747)	(118.416)	(91.413)	(22.452)	(371.028)
Flusso di cassa netto	45.767	61.723	(36.716)	(73.261)	20.898	(15.801)	2.609
Disponibilità liquide BoP	14.863	60.629	122.352	85.636	12.374	33.272	
Disponibilità liquide EoP	60.629	122.352	85.636	12.374	33.272	17.472	

Dalle stime degli scriventi, emerge che:

- i creditori privilegiati (€ 178.582 mila) possono essere pagati, per il 75% (€ 133.937 mila), entro il 2019 e, per il 25% (€ 44.646 mila), entro il 2020. Le risorse finanziarie disponibili alla fine del 2019 (€ 85.636 mila) assicurano il pagamento dei creditori privilegiati entro il I trimestre 2020, vale a dire entro un anno dalla presumibile data di omologazione (31.3.2019);
- i creditori chirografari (€ 579.414)⁽¹⁴²⁾ possono essere pagati alla fine del 2019 (€ 67.357 mila), 2021 (€ 89.809 mila) e 2022 (€ 22.452 mila).

⁽¹⁴²⁾ Come osservato, l'importo indicato nei flussi ricostruiti dai commissari (€ 579.414 mila) diverge rispetto a quello indicato nel Cap.19 (€ 591.384 mila) per effetto dell'esclusione della posta relativa al Fondo rischi stanziato per l'operazione Eur Castellaccio (€ 11.970 mila).

L'ammontare complessivo delle somme da erogare (€ 179.618) è pari al 31% del valore nominale dei debiti (€ 579.414). Alla fine del 2020, vi è una disponibilità di cassa non rilevante (€ 12.374 mila). Tuttavia, dal momento che la scadenza del termine per adempiere all'obbligazione concordataria del 31% è il terzo anno successivo all'omologa, eventuali tensioni finanziarie possono essere assorbite rinviando alcuni pagamenti. Il saldo finale stimato al 31.3.2022 (€ 17.472 mila) non è particolarmente consistente, ma, tenuto conto del fatto che, complessivamente, le previsioni economiche e finanziarie alla base del Piano sono state formulate in un'ottica cautelativa, sembra sufficiente a garantire il livello di soddisfacimento dei crediti chirografari indicato nella proposta concordataria (31%). In ogni caso, qualora vi fossero eccedenze di liquidità rispetto a quelle previste, esse andrebbero a beneficio dei creditori chirografari sotto forma di remunerazione dei titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi.

21. LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

21.1. Considerazioni preliminari

I rilievi formulati dal Tribunale, col Decreto del 21.3.2018, attengono, oltre che a profili sulla disciplina degli Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), anche a carenze informative in ordine al possibile valore ad essi attribuibile. Segnatamente, il Collegio, al punto E) del Decreto, ha osservato che, *“nella prospettazione della proponente gli strumenti partecipativi, in più occasioni definiti di puro rischio, hanno effetto estintivo della obbligazione pecuniaria; l’attribuzione, cioè, del diritto alla partecipazione agli utili consacrato nel titolo estingue il debito. Tali strumenti, tuttavia, non sono in alcun modo oggetto di valutazione; ciò è in parte giustificato dal fatto che essi, per convenzione non sono cedibili o commerciabili. Appare tuttavia indispensabile, al fine di attribuire concretezza a tale diritto, il cui effettivo soddisfacimento è diluito nel tempo, che l’Attestatore svolga autonoma valutazione dello strumento, attribuendo cioè un valore sulla base della effettiva realizzabilità del risultato promesso”*.

Conseguentemente, la Società ha incaricato il Prof. Alberto Dello Strologo, professionista indipendente, di valutare gli Strumenti Finanziari Partecipativi nei diversi scenari configurabili *post* Piano ⁽¹⁴³⁾. Le stime del Prof. Dello Strologo sono state condivise dall’Attestatore ⁽¹⁴⁴⁾.

Ciò premesso, come sottolineato dal Prof. Dello Strologo, gli SFP ATAC:

- non sono titoli di credito;
- non possono essere frazionati né trasferiti;
- qualora vi sia un ammontare di liquidità disponibile non sufficiente a remunerare i titolari di SFP, il differenziale sarà integrato nel primo anno utile.

Di conseguenza, il *“valore economico degli Strumenti Finanziari Partecipativi ATAC deve necessariamente essere determinato mediante l’attualizzazione dei*

⁽¹⁴³⁾ Il Prof. Dello Strologo ha proceduto alla “Stima del valore economico degli Strumenti Finanziari Partecipativi che ATAC S.p.A. prevede di emettere nella procedura di concordato preventivo”, allegata (all. 11) alla “Nota di deposito documenti e Memoria di chiarimenti”.

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. “Nota integrativa alla Relazione Attestativa del 26.1. 2018” (all. 36 alla “Nota di deposito di documenti e Memoria di chiarimenti”).

flussi di cassa disponibili che ciascun titolo sarà in grado di generare fino alla completa soddisfazione dei diritti dei titolari degli SFP, senza considerare l'eventuale prezzo realizzabile al momento della dismissione dell'investimento che, nel caso degli SFP ATAC, non può avvenire”.

I flussi di cassa prospettici successivi al periodo di previsione esplicita, ossia dopo il 2021, sono stati stimati come media dei risultati attesi per il biennio 2020-2021, oggetto di specifica attestazione di fattibilità da parte del Dott. Costantini.

Il saggio di attualizzazione da applicare per la valutazione del SFP è stato identificato dal perito nel “*tasso risk free, determinabile sulla base dei rendimenti dei principali titoli di Stato*”, in quanto, come previsto nel Regolamento degli SFP, “*qualora vi sia un ammontare di liquidità disponibile non sufficiente a remunerare i titolari di SFP, il differenziale derivante andrà ad essere integrato nel primo anno utile*”, cumulando nel tempo i mancati incassi, senza pregiudizio del diritto alla remunerazione.

Gli scriventi ritengono che il percorso logico e argomentativo seguito dal Prof. Dello Strologo, nonché la metodologia utilizzata siano condivisibili. Tuttavia, con riferimento alla scelta del saggio di attualizzazione, reputano che gli SFP non possano essere assimilati a titoli privi di rischio, come sarà specificato più avanti. Peraltro, le valutazioni del perito si basano, naturalmente, sui dati di Piano. Viceversa, come osservato in precedenza (cfr. Cap. 20), gli scriventi hanno introdotto alcune rettifiche ai dati di partenza, sì che, per coerenza, baseranno le proprie valutazioni sulle grandezze modificate. In sintesi, i Commissari riporteranno, dapprima, le valutazioni svolte dal Prof. Dello Strologo e, in seguito, le riprenderanno e le rivedranno in funzione delle osservazioni testé formulate.

21.2. La valutazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi nello scenario di affidamento in house/proroga di fatto del servizio di TPL

Nello scenario di affidamento in *house* del servizio, ovvero di proroga di fatto del servizio di trasporto pubblico locale, con attuale scadenza al 3.12.2021, che comprende anche l'ipotesi in cui ATAC dovesse risultare aggiudicataria della nuova gara, i creditori chirografari potranno beneficiare, ad integrazione del

31% del valore nominale del credito, soddisfatto nel Piano Concordatario, attraverso la distribuzione, con priorità rispetto al Comune di Roma:

- del 30% del Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato degli Ammortamenti – Schemi di Bilancio (Conto Economico) (cfr. art. 2425 c.c.), ferma restando una giacenza di cassa minima, residua alla distribuzione, pari ad € 20 milioni;
- delle riserve disponibili di ATAC, come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria.

Per stimare i flussi di cassa prospettici generati in continuità da ATAC, il Prof. Dello Strologo ha:

- ipotizzato un rendimento effettivo prospettico sulla base dei risultati medi tra il 2020/2021, pari ad € 82 milioni annui, in coerenza con quanto riportato a p. 136, Tabella 74, del Piano. Prudenzialmente, l'EBITDA è atteso è stato stimato quale media dei valori che si prevede di ottenere nel 2020-2021, ove quest'ultimo anno comprende solo 11 mesi senza ipotizzare alcun incremento nelle annualità successive;
- eliminato le componenti non *cash*, quali capitalizzazioni e contributi, pari a circa € 19 milioni, in linea con i risultati riportati a p. 143, Tabella 81, del Piano;
- tenuto conto di una componente fiscale pari a circa € 0,8 milioni all'anno (viene, infatti, considerata solo l'IRAP in ragione delle perdite pregresse utilizzabili al 100%, pari a circa € 110 milioni), fino all'anno 2025, e il pagamento di imposte pari a € 1,6 milioni annui a partire dal 2026 (in considerazione di perdite pregresse utilizzabili nella misura dell'80% del reddito imponibile, pari a circa € 455 milioni);
- considerato i deflussi di cassa associati alla liquidazione del TFR pregresso, pari a circa € 6 milioni l'anno, sulla base del valore del debito per TFR stesso (complessivamente pari ad € 107.449 mila al 3 dicembre 2021 – p. 167, Tabella 98, del Piano) e dell'età media dei dipendenti della Società (circa 45 anni). Inoltre, ha tenuto conto della liquidazione del TFR corrente in concomitanza con la relativa maturazione annua;

- assunto investimenti di mantenimento pari ad € 30 milioni l'anno, in linea con i risultati riportati a p. 153, Tabella 89, del Piano, ad esclusione del "picco" di valore dell'anno 2020, nel quale è stato previsto il rinnovamento del parco mezzi, in quanto non appare ragionevole ritenere che la Società si troverà, in futuro, nella condizione di dover realizzare un ammontare di investimenti così significativo.

La tabella che segue riporta lo sviluppo dei flussi di cassa successivi all'annualità 2022.

Tabella 1: Scenario *in house* / proroga di fatto – Sviluppo flussi di cassa prospettici della Società

Valuta: € 000	anno standard	2022BP	2023BP	2024BP	2025BP	2026BP	2027BP	2028BP	2029BP	2030BP	2031BP	2032BP	2033BP	2034BP	2035BP	2036BP	2037BP	2038BP
EBITDA	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332
Imposte correnti	(799)	(799)	(799)	(799)	(799)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	81.533	81.533	81.533	81.533	81.533	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702
Poste non monetarie in Capitale Circolante Netto	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)
Liquidazione TFR progressivo	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776
Capex	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
Flusso di cassa netto	26.607	26.607	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776
Disponibilità liquide BoP	26.114	26.114	52.721	79.328	105.935	132.542	158.318	184.094	209.870	235.646	261.423	287.199	312.975	338.751	364.527	390.304	416.080	441.856
Disponibilità liquide EoP	52.721	79.328	105.935	132.542	158.318	184.094	209.870	235.646	261.423	287.199	312.975	338.751	364.527	390.304	416.080	441.856	467.632	

È stata calcolata la soddisfazione dei creditori chirografari titolari degli SFP di tipo A e di tipo B sulla base di quanto riportato nel Regolamento degli SFP, considerando:

- in € 25 milioni annui il diritto patrimoniale dei titolari degli SFP, ovvero pari al 30% del Risultato prima delle imposte, stimato sulla base dei risultati medi tra il 2020/2021 (i.e. € 15 milioni annui), integrato degli ammortamenti di periodo, anch'essi stimati sulla base dei risultati medi tra il 2020/2021 (i.e. € 67 milioni annui);
- in € 52 milioni le riserve disponibili di ATAC al 31.12.2021, calcolate, come da punto precedente, sui risultati degli esercizi 2020 e 2021;
- in € 20 milioni la giacenza di cassa minima, residua alla distribuzione degli SFP.

La tabella che segue riporta l'ipotesi di soddisfazione dei Creditori titolari degli SFP di Tipo A e B nello scenario in *house*/proroga di fatto.

Tabella 2: Scenario *in house*/proroga di fatto – Soddisfazione SFP secondo la Società

Valuta: € 000	anno standard	2022BP	2023BP	2024BP	2025BP	2026BP	2027BP	2028BP	2029BP	2030BP	2031BP	2032BP	2033BP	2034BP	2035BP	2036BP	2037BP	2038BP
EBITDA	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332
Imposte correnti	(799)	(799)	(799)	(799)	(799)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	81.533	81.533	81.533	81.533	81.533	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702
Poste non monetarie in Capitale Circolante Netto	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)
Liquidazione TFR pregresso	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776
Capex	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
Flusso di cassa netto	26.607	26.607	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776
Disponibilità liquide BoP	26.114	26.114	52.721	79.328	105.935	132.542	158.318	184.094	209.870	235.646	261.423	287.199	312.975	338.751	364.527	390.304	416.080	441.856
Disponibilità liquide EoP	52.721	79.328	105.935	132.542	158.318	184.094	209.870	235.646	261.423	287.199	312.975	338.751	364.527	390.304	416.080	441.856	467.632	
Limite di cassa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Distribuzione massima Yoy	32.721	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776
Risultato prima delle imposte	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104
D&A medi	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228
Parametro calcolo SFP	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332
Percentuale a favore degli SFP	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Diritto patrimoniale annuo degli SFP (a regime)	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699
Riserva disponibile	52.164	44.143	42.235	40.328	38.420	37.344	36.267	35.190	34.113	33.036	31.960	30.883	29.806	28.729	27.653	26.576	9.941	0
Accantonamento	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	24.699	9.141
Distribuzione SFP	32.721	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	9.941
Creditori chirografari	625.793																	
% soddisfazione creditori chirografari	31,9%	36,2%	40,5%	44,7%	49,0%	53,1%	57,2%	61,3%	65,5%	69,6%	73,7%	77,8%	81,9%	86,1%	90,2%	94,3%	98,4%	100,0%
Tipo soddisfazione	Cash	SFP A	SFP A	SFP A	SFP A	SFP A	SFP A	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B

Nello scenario prospettato, i creditori chirografari potranno raggiungere:

- la quota di soddisfacimento del 58% del credito entro il 2028;
- la quota di soddisfacimento del 61% (soglia prevista dagli SFP Tipo A) entro il 2028;
- la soglia del 100% entro il 2038.

Il perito ha, inoltre, stimato il valore economico degli SFP di ATAC alla data dell'1.1.2019 (data di emissione degli stessi), attraverso l'applicazione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa *unlevered*.

In dettaglio, “*ha ritenuto opportuno adottare la tecnica di stima fondata sul “metodo dei risultati programmati”, facendo riferimento ai “free cash flow operativi puntualmente stimati nell’ambito del Piano lungo un orizzonte temporale di 17 anni (2022 – 2038)”*, come calcolati in precedenza.

Ha applicato un tasso di attualizzazione dei flussi operativi pari al “*saggio risk free, determinato in base ai rendimento medio dei BTP a 20 anni, al netto dell’aliquota d’imposta, pari a 2,39%*”.

Applicando tale tasso ai flussi di cassa *unlevered*, egli ha stimato il valore economico degli SFP di ATAC S.p.A. alla data dell'1.1.2019, nello scenario *in house*, in € 330.914 mila (gli SFP di Tipo A risultano avere un valore di € 159.919 mila, mentre gli SFP di Tipo B risultano avere un valore di € 170.995 mila).

In sintesi, nello scenario in esame, secondo le stime del Prof. Dello Strologo, il valore economico degli SFP (€ 330.914 mila) corrisponde al 53% del valore nominale del credito chirografario (€ 625.793 mila); tenendo conto anche

dell'importo del 31% del credito chirografario, già soddisfatto nel Piano Concordatario (periodo 2020 – 2021), la percentuale totale di soddisfacimento dei crediti chirografari, espressa in valuta corrente alla data dell'1.1.2019 (valore attuale), è pari all'84% del valore nominale (100%).

Al riguardo, si possono formulare le seguenti considerazioni:

- le valutazioni del perito sono state sviluppate sulla base del Piano della Società; viceversa, gli scriventi intendono fornire una stima alternativa fondata su grandezze che riflettono le proprie rettifiche rispetto alle ipotesi patrimoniali, economiche e finanziarie della proponente;
- secondo gli scriventi, i flussi di cassa distribuibili a favore dei titolari degli SFP non possono essere attualizzati al tasso *risk free*, in quanto, benché la fattibilità del Piano sia stata attestata, essi scontano, comunque, un non trascurabile livello di incertezza. Pertanto, i sottoscritti ritengono opportuno utilizzare un saggio che tenga conto del rischio incorporato negli strumenti. Strumenti che, nel caso di specie, sono stati qualificati di tipo *equity*, in quanto generano benefici ai titolari in funzione della capacità della Società di produrre un risultato *ante* imposte, al lordo degli ammortamenti, positivo, con il vincolo di uno *stock* di cassa di almeno € 20 milioni. In sostanza, gli SFP sono strumenti ibridi che presentano un livello di alea compreso tra il debito e il puro *equity*. Del resto, l'art. 4.2 del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi stabilisce che, in “*caso di liquidazione della Società prima del raggiungimento del Primo Riparto o del Secondo Riparto (congiuntamente i “Riparti”), ciascun Titolare ha diritto, con priorità rispetto al Socio, fino a concorrenza dei Riparti, alla partecipazione alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo di liquidazione della Società, al netto dei pagamenti di tutti i creditori della Società, delle imposte, tasse e tributi, come risultante dal bilancio finale di liquidazione*”.

Per le motivazioni testé accennate, il tasso di attualizzazione da utilizzare dev'essere incluso in un intervallo nel quale il limite minimo è il costo del debito (4,43%) e quello massimo è il costo del capitale

proprio (8,95%) ⁽¹⁴⁵⁾. Se si utilizza un saggio di attualizzazione determinato come media tra costo del debito e costo dell'*equity*, si ottiene un tasso del 6,69%.

Attualizzando al 31.3.2019 (data della presumibile omologazione del concordato), i flussi generabili dagli SFP sino al 2038, si ottiene un valore di € 197.921 mila, il 34% circa del debito chirografario (€ 579.414) che, sommato al 31% generabile nell'arco di Piano, conduce a un grado di soddisfacimento dei crediti pari a circa il 65%, come riepilogato, sinteticamente, nella successiva tabella.

Tabella 3 - Scenario *in house*/proroga di fatto – Soddisfazione SFP secondo i Commissari (valori assoluti in € migliaia)

Flussi di cassa totali	399.795
Valore attuale dei flussi	197.921
Debiti chirografari	579.414
Beneficio SFP	34,16%
Beneficio totale	65,16%

21.3. La valutazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi nello scenario di affidamento del servizio ad ATAC accompagnato da gara a doppio oggetto

Nello scenario di affidamento del servizio ad ATAC, accompagnato da gara a doppio oggetto per la selezione di un socio privato, il perito ha considerato maggiormente realistica l'ipotesi della cessione di almeno il 51% del capitale della Società, a seguito di aumento di capitale, non ritenendo, invece, verosimile l'ingresso di un socio privato in posizione di minoranza.

In tale scenario, i creditori chirografari potranno beneficiare, sempre ad integrazione degli € 196 milioni già ricevuti nell'arco di Piano (*i.e.* 31%), della distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni che verrà generata in conseguenza dell'ingresso nel capitale del socio privato, nonché del 30% del Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato degli Ammortamenti, come da Schemi di Bilancio (Conto Economico), (cfr. art. 2425 c.c.), ferma

⁽¹⁴⁵⁾ Si tratta dei medesimi tassi utilizzati dal Prof. Dello Strologo, ma il costo del debito è assunto al lordo del "beneficio fiscale".

restando una giacenza di liquidità minima di € 20 milioni, e delle riserve disponibili di ATAC, come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria, proporzionale alla percentuale azionaria residua conservata dal Comune.

In relazione alle risorse generate dalla continuità *post* gara a doppio oggetto, in caso di sottoscrizione, da parte del nuovo socio, del 51% del capitale sociale di ATAC, i titolari degli SFP potranno beneficiare del 49% (quota di spettanza del Comune di Roma) del 30% del Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato degli Ammortamenti – Schemi di Bilancio (Conto Economico).

Per determinare il valore degli SFP nell'ipotesi in oggetto il perito ha *“stimato il valore economico di ATAC alla data del 31.12.2021, al fine di individuare la somma che il terzo dovrà corrispondere per acquisire il 51% del capitale sociale della Società”*, a seguito di aumento di capitale.

Ai fini della stima del valore economico di ATAC, il perito ha ritenuto opportuno adottare il metodo finanziario dell'attualizzazione dei flussi di cassa prospettici *unlevered* (*Discounted Cash Flow* – DCF), assumendo il 31.12.2021 quale data di riferimento della valutazione. Essa è basata sull'attualizzazione dei flussi di cassa che ATAC sarà in grado di generare in futuro, in base alle seguenti ipotesi:

- un rendimento effettivo prospettico sulla base dei risultati medi tra il 2020/2021, pari ad € 82 milioni annui, in coerenza con quanto riportato a p. 136, Tabella 74, del Piano. Prudenzialmente, l'EBITDA atteso è stato stimato quale media dei valori che si prevede di ottenere nel biennio 2020-2021, ove, quest'ultimo anno, comprende solo 11 mesi senza assumere alcun aumento;
- l'eliminazione delle componenti non *cash*, quali capitalizzazioni e contributi, pari a circa € 19 milioni, in linea con i risultati riportati a p. 143, Tabella 81, del Piano;
- una componente fiscale, pari a circa € 0,8 milioni all'anno (viene, infatti, considerata solo l'IRAP in ragione delle perdite pregresse utilizzabili al 100%, pari a circa € 110 milioni), fino all'anno 2025, e il pagamento di imposte pari a € 1,6 milioni annui a partire dal 2026 (in considerazione di perdite pregresse utilizzabili nella misura dell'80% del reddito imponibile, per circa € 455 milioni);

- la liquidazione del TFR pregresso, pari a circa € 6 milioni l'anno, sulla base del valore del debito per TFR medesimo (complessivamente pari ad € 107.449 mila al 3 dicembre 2021 – p. 172, Tabella 102, del Piano) e dell'età media dei dipendenti della Società (circa 45 anni). Inoltre, prevede la liquidazione del TFR corrente in concomitanza con la relativa maturazione annua;
- investimenti di mantenimento pari ad € 30 milioni l'anno, in linea con i risultati riportati a p. 153, Tabella 89, del Piano.

Il perito ha, dunque, utilizzato i *free cash flow unlevered* stimati lungo un orizzonte temporale di 12 anni, che rappresenta il periodo di previsione esplicita dei flussi, in linea con la prevista durata del servizio TPL.

Per attualizzare i flussi di cassa, il perito ha impiegato il “costo medio ponderato del capitale” (W.A.C.C. ossia *Weighted Average Cost of Capital*) pari al 7,28%, arrotondato a 7,3%, come di seguito calcolato:

$$WACC = \frac{E}{E + D} \cdot k_e + \frac{D}{E + D} \cdot k_d(1 - T_c)$$

dove:

- WACC è il costo medio ponderato del capitale;
- K_e è il costo del capitale proprio;
- K_d è il costo dei debiti finanziari;
- $E/(E+D)$ e $D/(E+D)$ rappresentano, rispettivamente, il “peso” del capitale proprio e dei debiti finanziari sul valore delle attività aziendali;
- T_c è l'aliquota marginale d'imposta.

Il primo parametro è K_e , vale a dire il costo del capitale di rischio, che è stato stimato in base al seguente algoritmo:

$$K_e = R_f + \beta (R_m - R_f)$$

dove:

R_f è il *risk free rate* (saggio privo di rischio, inteso quale compenso per il puro investimento);

$(R_m - R_f)$ è il premio per il rischio di mercato (MRP), misurato come maggiore rendimento che gli investitori richiedono per investimenti nel mercato azionario, rispetto ad attività prive di rischio;

β è un coefficiente che misura la rischiosità dell'impresa analizzata rispetto al rischio di mercato (in caso di società non quotate sul mercato mobiliare, è prassi consolidata far riferimento a beta di settore o *industry beta*);

$(R_M - R_f)\beta$ è il premio per il rischio complessivo del capitale proprio rispetto al saggio privo di rischio (ERP - *Equity Risk Premium*).

Il saggio *risk free* (R_f), al netto delle imposte, è stato determinato in base al rendimento dei titoli di Stato medio dell'anno 2017 e pari all'1,87%.

Il premio per il rischio (ERP) è stato calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), ossia mediante la seguente relazione:

$$ERP = (R_M - R_f)\beta$$

Nel caso di specie, il dato relativo al coefficiente beta è stato assunto pari al beta del settore di riferimento della Società, ossia "Transportation", pari a 0,97 (Fonte: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>).

Il premio per il rischio di mercato ($R_M - R_f$) è stato fissato nella misura del 7,27% (fonte: Stern – Scuola di Management della New York University; <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>).

Ne consegue che il premio per il rischio (ERP), calcolato con la tecnica del *Capital Asset Pricing Model*, risulta essere pari a 7,08% ossia:

$$ERP = 0,97 \times (7,3\%) = 7,08\%$$

Alla luce di quanto sopra, il tasso di congrua remunerazione (K_e) è risultato pari a 8,95%, ossia:

$$K_e = 1,87\% + 7,08\% = 8,95\%$$

Gli altri parametri da determinare sono costituiti dal costo del debito (K_d) e dai "pesi" da assegnare al tasso di congrua remunerazione del capitale di rischio (K_e) e al costo del debito (K_d): $E/(E+D)$ e $D/(E+D)$.

Il costo del debito (k_d), al netto del beneficio fiscale sui flussi operativi (24%), è stato assunto pari a quello medio del settore di riferimento della Società (3,37%).

Ai fini della stima dei “pesi” da assegnare al tasso di congrua remunerazione (K_e) e al costo del debito (K_d): $W/(W+D)$ e $D/(W+D)$, il perito ha ritenuto opportuno fare riferimento alla composizione media delle fonti di finanziamento del settore. Ne risulta che il valore attribuito ai “pesi” in parola è, rispettivamente, pari al 70% e al 30%.

Di conseguenza, il flusso di cassa atteso cumulato attualizzato per il periodo 2022 – 2033, risulta pari a € 204.294 mila.

Inoltre, al termine del periodo di previsione esplicita, il perito ha considerato un’annualità a regime, nell’ipotesi di rinnovo del Contratto di Servizio e, quindi, di continuità dell’attività; in tal caso, il valore terminale (*Terminal Value*) è stato determinato sulla base di una rendita perpetua, ipotizzando il rinnovo del contratto a ogni successiva scadenza. Nel calcolo del valore terminale è stato ipotizzando un tasso di attualizzazione uguale a quello impiegato per il periodo di proiezione esplicita dei flussi.

L’attualizzazione del flusso costante atteso, a partire dall’anno 2033, porta a un valore finale attualizzato pari a € 151.603 mila.

In relazione alle considerazioni precedentemente formulate, il perito ha stimato in € 355.897 mila il valore economico di ATAC alla data del 31.12.2021, come risulta dalla tabella sottostante.

Tabella 4: Sviluppo della valutazione di ATAC con il Metodo DCF

VALUTAZIONE AZIENDA	2022BP	2023BP	2024BP	2025BP	2026BP	2027BP	2028BP	2029BP	2030BP	2031BP	2032BP	2033BP	TV
FOCF	26.607	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776
WACC	7,30%												
Period counter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Discount factor	0,93	0,87	0,81	0,75	0,70	0,66	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,43
DCF	24.797	23.110	21.538	20.072	18.123	16.890	15.741	14.671	13.672	12.742	11.875	11.068	
NPV (periodo esplicito)	204.294												
TV (∞)													
FCF (n)													25.776
WACC													7,30%
g (Company)													0,0%
FCF (n+1)													12
Terminal value (∞)													353.099
NPV terminal value (∞)	151.603												
VALORE ECONOMICO DI ATAC AL 31.12.2021	355.897												

Il Prof. Dello Strologo ha, quindi, stimato il valore del 51% del capitale sociale di ATAC che, come già illustrato, verrà acquisito dal terzo e sarà destinato alla riserva sovrapprezzo azioni e, pertanto, ai titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi, tenendo conto di un premio di maggioranza derivante dai benefici associabili al controllo. In particolare, egli ha apprezzato l’anzidetto premio in

una misura del 14,7%, da aggiungere alla frazione di capitale da alienare (51%), per un totale del 65,7% del valore economico della Società. In sostanza, tenendo conto dei benefici del controllo, il 51% del capitale ha un valore economico pari al 65,7% di quello globale.

In sintesi, il perito ha stimato il valore del 51% del capitale sociale di ATAC, alla data del 31.12.2021, in € 233.824 mila.

Tuttavia, ai fini della determinazione del presumibile valore di vendita, egli ha considerato anche che il socio entrante subirà le conseguenze associate alla distribuzione dei flussi futuri ai titolari degli SFP; l'importo di € 233.824 mila è stato, quindi, ridotto del valore attuale dei residui flussi ai quali il socio entrante dovrà rinunciare, in quanto destinati al rimborso dei titolari degli SFP, calcolati in € 83.245 mila, come da tabella sottostante:

Tabella 5: Minor valore per il nuovo socio per distribuzione SFP

DESCRIZIONE	IMPORTI
VALORE NOMINALE SFP (A)	431.797
VALORE QUOTA DEL 51% DI ATAC (SENZA TENER CONTO DEGLI EFFETTI DI CUI AL PUNTO SUB 2 (B))	233.824
VALORE NOMINALE TOTALE FLUSSI DA RIMBORSARE AI TITOLARI DI SFP [C= (A-B)]	197.973
VALORE ATTUALE FLUSSI DA RIMBORSARE AI TITOLARI DI SFP (D) ¹	163.226
QUOTA DEL TERZO (E)	51%
MINOR VALORE PER IL NUOVO SOCIO PER DISTRIBUZIONE SFP (DxE)	83.245

In considerazione di quanto sopra riportato, il valore del 51% del capitale sociale di ATAC, alla data del 31.12.2021, risulta pari ad € 150.579 mila (€ 233.824 mila – € 83.245 mila).

Il perito ha, dunque, calcolato il soddisfacimento dei creditori chirografari, titolari degli SFP di tipo A e di tipo B, sulla base di quanto indicato nel Regolamento degli SFP, considerando:

- in € 151 milioni il diritto patrimoniale dei Titolari degli SFP sulla riserva sovrapprezzo azioni, derivante dall'ingresso del socio privato;

- in relazione ai flussi della continuità in € 12 milioni annui il diritto patrimoniale dei titolari degli SFP, ovvero pari al 49% (la quota di spettanza del Comune) del 30% del Risultato prima delle imposte, stimato sulla base dei risultati medi tra il 2020/2021 (i.e. € 15 milioni annui), integrato degli ammortamenti di periodo, stimato sulla base dei risultati medi tra il 2020/2021 (i.e. € 67 milioni annui);
- in € 52 milioni le riserve disponibili di ATAC al 31.12.2021, calcolate, come da punto precedente, sui risultati del 2020 e del 2021;
- in € 20 milioni la giacenza di cassa minima, residua alla distribuzione.

La tabella in basso riporta l'ipotesi di soddisfacimento dei creditori titolari degli SFP di Tipo A e B nello scenario di gara a doppio oggetto.

Tabella 6: Scenario gara a doppio oggetto - Soddisfazione SFP secondo la Società

Valuta: € 000	anno standard	2022BP	2023BP	2024BP	2025BP	2026BP	2027BP	2028BP	2029BP	2030BP	2031BP	2032BP	2033BP	2034BP	2035BP	2036BP	2037BP	2038BP	2039BP	2040BP
EBITDA	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332
Imposte correnti	(799)	(799)	(799)	(799)	(799)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)	(1.629)
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	81.533	81.533	81.533	81.533	81.533	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702	80.702
Poste non monetarie in Capitale Circolante Netto	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)	(18.926)
TFR progressivo	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776	55.776
Capex	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
Flusso di cassa netto	26.607	26.607	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776
Disponibilità liquide BoP	26.114	52.721	79.328	105.935	132.542	158.316	184.094	209.870	235.646	261.423	287.199	312.975	338.751	364.527	390.304	416.080	441.856	467.632	493.409	519.185
Disponibilità liquide EoP	52.721	79.328	105.935	132.542	158.316	184.094	209.870	235.646	261.423	287.199	312.975	338.751	364.527	390.304	416.080	441.856	467.632	493.409	519.185	544.961
Limite di cassa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Distribuzione massima Yoy	32.721	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776
Risultato al netto delle imposte	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104
D&A medi	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228	67.228
Parametro calcolo SFP	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332	82.332
Percentuale a favore degli SFP	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
Diritto patrimoniale annuo degli SFP (a regime)	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Diritto patrimoniale annuo degli SFP (a regime)	49%	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103
Riserva disponibile	52.164	31.546	17.042	2.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sovraprezzo azioni	150.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamento	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	11.201
Distribuzione SFP	183.309	26.607	26.607	26.607	26.607	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776	11.201
Creditore chirografari	625.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% soddisfazione creditori chirografari	31.0%	60.3%	64.5%	68.8%	71.1%	73.1%	75.0%	76.9%	78.9%	80.8%	82.7%	84.7%	86.6%	88.5%	90.5%	92.4%	94.3%	96.3%	98.2%	100.0%
Tipo soddisfazione	Cash	SFP A	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B	SFP B

Nello scenario prospettato:

- al 2022, con l'ingresso del socio privato, saranno soddisfatti quasi integralmente, ossia al 60,3%, i creditori chirografari titolari degli SFP di Tipo A, tramite l'erogazione della riserva sovrapprezzo azioni;
- la parte residuale dei crediti chirografari dei titolari degli SFP Tipo B sarà soddisfatta entro il 2040, attraverso la distribuzione, in precedenza rispetto al Comune di Roma, del 49% (la quota di spettanza del Comune): del 30% del Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato degli Ammortamenti – Schemi di Bilancio (Conto Economico) (cfr. art. 2425 c.c.), ferma restando una giacenza di cassa minima, residua alla

distribuzione, pari ad € 20 milioni; delle riserve disponibili di ATAC, come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, al netto delle perdite riportate, e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria.

Il perito ha anche stimato il valore economico degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC alla data dell'1.1.2019 (data di emissione degli stessi), attraverso l'applicazione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa *unlevered*.

In dettaglio, *“ha ritenuto opportuno adottare la tecnica di stima fondata sul “metodo dei risultati programmati”, facendo riferimento ai “free cash flow operativi puntualmente stimati nell’ambito del Piano lungo un orizzonte temporale di 19 anni (2022 – 2040)”, come calcolati in precedenza.*

Ha applicato un tasso di attualizzazione dei flussi operativi pari al *“saggio risk free, determinato in base al rendimento medio dei BTP a 20 anni, al netto dell’aliquota d’imposta, pari a 2,39%”*.

Applicando tale tasso ai flussi di cassa *unlevered*, egli ha determinato il valore economico degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A. alla data dell'1.1.2019 nello scenario di gara a doppio oggetto in € 353.468 mila (per gli SFP di Tipo A indica un valore di € 170.728 mila, mentre, per gli SFP di Tipo B, un valore di € 182.740 mila).

In sintesi, nello scenario in esame, secondo il perito, il valore economico degli SFP (€ 353.468 mila) corrisponde al 56% del valore nominale del credito chirografario (€ 625.793 mila); considerando anche l'importo del 31% del credito chirografario, già soddisfatto nel Piano (periodo 2020 – 2021), la percentuale totale di soddisfacimento dei crediti chirografari, espressa in valuta corrente alla data dell'1.1.2019 (valore attuale), è pari all'87% del valore nominale (100%).

Al riguardo, è necessario ribadire che:

- le valutazioni del perito sono state sviluppate sulla base del Piano concordatario elaborato dalla Società; viceversa, gli scriventi intendono fornire una stima alternativa, fondata su grandezze che riflettono le proprie rettifiche rispetto alle ipotesi patrimoniali, economiche e finanziarie della Società;
- secondo gli scriventi, i flussi di cassa distribuibili in favore dei titolari degli SFP non possono essere attualizzati al tasso *risk free*, in quanto,

benché la fattibilità del Piano sia stata attestata, essi scontano, comunque, un non trascurabile livello di incertezza. Pertanto, i sottoscritti ritengono opportuno utilizzare un saggio che tenga conto del rischio incorporato negli strumenti, che, nel caso di specie, sono stati qualificati di tipo *equity*, perchè generano benefici ai titolari in funzione della capacità della Società di produrre un risultato *ante* imposte, al lordo degli ammortamenti, positivo, con il vincolo di uno *stock* di cassa di almeno € 20 milioni. In sostanza, gli SFP sono strumenti ibridi che presentano un livello di alea compreso tra il debito e il puro *equity*. Rispetto all'ipotesi precedente (prosecuzione dell'attività), la situazione di gara a doppio oggetto presenta alcune differenze che vanno attentamente considerate. Infatti, nel caso di specie, i benefici in favore dei titolari di SFP derivano sia dai flussi legati alla vendita del 51% delle partecipazioni sia dai risultati aziendali sino al 2039. Circa l'alienazione delle partecipazioni, si può ipotizzare che vengano collocate sul mercato al valore assunto dalla Società; e che, nel caso non vi siano offerte soddisfacenti, essa prosegua, nelle condizioni attuali, la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. In altre parole, si può supporre che, nel caso di gara a doppio oggetto, il trasferimento del pacchetto di maggioranza della Società sia certo e che, quindi, i flussi di cassa derivanti siano privi di rischio. L'alternativa sarebbe la prosecuzione dell'attività nella "forma" attuale, ossia lo scenario precedentemente delineato. Viceversa, per i vantaggi dipendenti dai risultati *ante* imposte, al lordo degli ammortamenti, con il vincolo minimo di cassa di € 20 milioni, valgono le considerazioni precedentemente formulate: il tasso di attualizzazione dei flussi generabili in caso di prosecuzione dell'attività dev'essere incluso in un intervallo nel quale il limite minimo è il costo del debito e quello massimo è il costo dell'*equity*.

In sintesi, si possono utilizzare:

- per attualizzare i flussi derivanti dalla vendita dell'azienda, il tasso privo di rischio, dato dal rendimento netto medio dei titoli di Stato di

- durata residua 3 anni e 7 mesi - 4 anni e 6 mesi aggiornato al mese di aprile 2018 (Fonte: Rendistato Bankitalia), pari allo 0,367% ⁽¹⁴⁶⁾;
- per attualizzare i flussi del periodo 2023-2039, un saggio del 6,69%, dato dalla media tra costo del debito e costo dell'*equity*.

Attualizzando al 31.3.2019, data della presumibile omologazione della procedura, i flussi generabili dagli SFP sino al 2039, si ottiene un valore di € 274.996 mila, che rappresenta circa il 47% del debito chirografario che, sommato al 31% generabile nell'arco di Piano, conduce a un grado di soddisfazione dei crediti pari a circa il 78 %.

Tabella 7 - Scenario gara a doppio oggetto – Soddisfazione SFP secondo i Commissari (valori assoluti in € migliaia)

Flussi di cassa totali	399.795
Valore attuale dei flussi	274.996
Debiti chirografari	579.414
Beneficio SFP	47,46%
Beneficio totale	78,46%

⁽¹⁴⁶⁾ La scelta del tasso riferito al mese di aprile 2018 trova giustificazione nel fatto che, nei mesi successivi, si sono verificati aumenti significativi dello stesso, di talché esso, ormai, incorpora un livello di alea non irrilevante.

21.4. La valutazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi nello scenario di affidamento a terzi del servizio di trasporto pubblico locale

Nello scenario di affidamento a terzi del servizio di trasporto pubblico locale, i creditori chirografari potrebbero beneficiare delle somme rivenienti dalla cessione dei beni di ATAC al nuovo concessionario.

Il Prof. Dello Strologo ha, quindi, ipotizzato la gara per l'affidamento del contratto di servizio all'1.1.2022 e la cessione dei beni ai valori teorici indicati nella Delibera ART, riportati nella tabella sottostante, con soddisfacimento integrale dei crediti chirografari, nel momento di incasso del teorico prezzo di cessione.

Tabella 8: Valori di subentro beni strumentali di ATAC – Criteri ART

Dati in Euro migliaia	Classificazione ART	Criterio utilizzato	17/09/2017 (Valori Contabili)	Stima secondo criteri ART
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegnere	ESSENZIALE	Valore di mercato	1.348	16.400
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	ESSENZIALE	Valore contabile	613	613
Immobilizzazioni in corso e acconti	ESSENZIALE	Valore contabile	131	131
Altre	ESSENZIALE	Valore di mercato	25.249	128.500
Immobilizzazioni immateriali			27.342	145.644
Terreni e fabbricati	VARI		304.054	368.570
Impianti e macchinari	ESSENZIALE	Valore di mercato	35.828	356.000
Mobili e attrezzature	COMMERCIALE	Valore contabile	3.258	3.258
Tram	INDISPENSABILE	Valore contabile	75.891	75.891
Autobus	INDISPENSABILE	Valore di mercato	28.207	54.141
Metropolitane e treni ferroviari	INDISPENSABILE	Valore contabile	434.322	434.322
Automobili e automezzi speciali	INDISPENSABILE	Valore di mercato	297	394
Filobus	INDISPENSABILE	Valore contabile	8.050	8.050
Complessivi (ricambi)	COMMERCIALE		13.815	-
Parco mezzi			560.583	572.799
Immobilizzazioni in corso e acconti	COMMERCIALE	Valore contabile	10.391	10.391
Immobilizzazioni materiali			914.113	1.311.017
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	COMMERCIALE	Valore contabile	65.127	65.127
ATTIVITA' STRUMENTALI			1.006.581	1.521.788

Qualora il servizio venisse affidato integralmente a terzi, con correlata corresponsione del prezzo teorico stimato secondo i criteri ART di € 1,5 mld (a titolo di cessione della proprietà), i creditori chirografari titolari degli SFP verrebbero soddisfatti integralmente nel 2022.

Il Prof. Dello Strologo ha, inoltre, stimato il valore economico degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC alla data dell'1.1.2019 (data di emissione degli

stessi), attraverso l'applicazione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa *unlevered*.

In dettaglio, tenuto conto del fatto che la stima degli SFP viene effettuata alla data dell'1.1.2019, egli ha proceduto all'“*attualizzazione del flusso di cassa destinato ai titolari degli SFP nel 2022 e pari a complessivi € 431.797 mila*”.

Ha applicato un tasso di attualizzazione dei flussi operativi pari al “*rendimento dei BTP a 3 anni dei titoli di Stato al netto dell'aliquota d'imposta, pari allo 0,2% (proxy del risk free rate)*”, determinando il valore economico degli SFP, alla data dell'1.1.2019, nello scenario di gara a valori teorici ART per la cessione in proprietà dei beni, in € 428.338 mila (per gli SFP di Tipo A si indica un valore di € 186.234 mila, mentre, per gli SFP di Tipo B, un valore di € 242.104 mila).

In sintesi, nello scenario in esame, secondo il perito, il valore economico degli SFP (€ 428.338 mila) corrisponde al 68% del valore nominale dei crediti chirografari (€ 625.793 mila); considerando anche l'importo del 31% dei crediti chirografari, già soddisfatto nel Piano (periodo 2020 – 2021), la percentuale totale di soddisfacimento del credito chirografario, espressa in valuta corrente alla data dell'1.1.2019 (valore attuale), è pari all'99% del valore nominale (100%).

Il perito ritiene improbabile che un terzo sia disponibile ad investire € 1,5 mld per subentrare nella proprietà dei beni, anche assumendo l'accrescimento dei livelli di efficienza, previsto dal Piano, in quanto la stima effettuata è basata su una valutazione esogena delle attività che non tiene conto di una comparazione tra redditività attesa e congrua remunerazione del capitale investito a valori ART.

Gli scriventi condividono le osservazioni del Prof. Dello Strologo in ordine alle basse probabilità associate al verificarsi dello scenario di subentro del terzo a valori ART. Infatti, il reddito atteso è insufficiente a remunerare il capitale da investire. Anche assumendo ulteriori recuperi di efficienza rispetto a quelli ipotizzati nel Piano, difficilmente un operatore sarebbe disponibile ad investire un capitale di € 1,5 miliardi per svolgere l'attività della Società. Comunque, attualizzando al 31.3.2019, data della presumibile omologazione del Concordato, i flussi generabili dagli SFP, si ottiene un valore di € 393.980 mila, che rappresenta il 68% del debito chirografario, che, sommato al 31% generabile nell'arco di Piano, conduce a un grado di soddisfazione dei creditori pari al 99%.

Tabella 9 - Scenario subentro di un terzo gestore a valori ART – Soddisfazione SFP secondo i Commissari (valori assoluti in € migliaia)

Flussi di cassa totali	399.795
Valore attuale dei flussi	393.980
Debiti chirografari	579.414
Beneficio SFP	68,00%
Beneficio totale	99,00%

22. LA COMPARAZIONE CON LO SCENARIO ALTERNATIVO

22.1. Individuazione della procedura concorsuale alternativa

Come evidenziato dalla Ricorrente, la procedura concorsuale alternativa ipotizzabile nella fattispecie in esame è quella di amministrazione straordinaria, di cui sussistono i parametri dimensionali e di indebitamento (non meno di 500 lavoratori subordinati e di 300 milioni di euro di debiti, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 347/2003, ad integrazione della disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 270/1999).

Di conseguenza, la comparazione del soddisfacimento dei creditori prospettabile, nell'ipotesi di arresto della procedura concordataria, verrà svolta con riferimento all'amministrazione straordinaria.

22.2. Azioni revocatorie

Ai fini della presente Relazione occorre illustrare le utilità che potrebbero essere apportate dall'eventuale esperimento di azioni revocatorie "fallimentari", nell'ipotesi in cui alla presente procedura di concordato segua l'assoggettamento della Società ad una procedura fallimentare ovvero, più verosimilmente, di amministrazione straordinaria.

22.2.1. Sulla consecuzione delle procedure di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria e sulla conseguente determinazione del c.d. periodo sospetto

Con la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese ha avuto luogo l'apertura del concorso dei creditori; pertanto, da tale data decorre il periodo semestrale rilevante, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., per la revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dalla Società, in forza dell'espresso richiamo della disciplina degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (art. 64-70 l.f.), operato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999 ⁽¹⁴⁷⁾.

⁽¹⁴⁷⁾ L'art. 49 (*Azioni revocatorie*) recita:

Infatti, come noto, l'art. 69-bis, comma 2, l.f. ⁽¹⁴⁸⁾ ha recepito il principio interpretativo della c.d. “consecuzione delle procedure”, precedentemente elaborato dalla giurisprudenza ⁽¹⁴⁹⁾, prevedendo espressamente che, qualora alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, il c.d. “periodo sospetto” decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese.

Sebbene l'art. 49 D.Lgs. n. 270/1999 non operi un espresso richiamo all'art. 69-bis l.f., è innegabile che tanto la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto la dichiarazione di insolvenza prevista dall'art. 3 D.Lgs. n. 270/1999, hanno il medesimo presupposto sostanziale, costituito dall'accertamento del dissesto dell'imprenditore assoggettato a procedura, di cui lo “stato di crisi”, previsto dalla richiamata normativa, costituisce una delle possibili forme di manifestazione.

Considerata la piena assimilabilità tra le due procedure e la ragione giustificativa del richiamo operato dall'art. 49 all'intera “Sezione Terza”, che disciplina gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori, è opinione unanime che il principio sancito dall'art. 69-bis, comma 2, l.f. trovi applicazione, in via analogica, anche nell'ipotesi in cui alla procedura di concordato preventivo segua l'apertura dell'amministrazione straordinaria (sul punto, cfr. A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario alla legge fallimentare*, Padova, 2013, p. 1751).

1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.

2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.

⁽¹⁴⁸⁾ L'art. 69-bis (Decadenza dall'azione e computo dei termini) recita:

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

⁽¹⁴⁹⁾ La Suprema Corte ha ribadito tale consolidato orientamento, anche recentemente, nei seguenti termini: “Con siffatta specificazione la norma ha recepito, peraltro, proprio il principio di consecuzione tra le procedure ..., il quale principio, nell'interpretazione giurisprudenziale, assegnava rilevanza alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura fosse stata ammessa) per essere la sentenza di fallimento l'atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell'imprenditore (v. ex aliis, sez. I n. 18437/2010; n. 8439-12; n. 9624/2016; Cass. 14.12.2016, n. 25728).

Pertanto, qualora, a seguito dell'arresto della procedura concordataria (nelle diverse ipotesi di cui artt. 161-162, 173, 179 e 180 l.f. venga disposta, senza soluzione di continuità, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, i termini di cui all'art. 67 l.f. *“decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”*; ciò anche nell'ipotesi di deposito di una domanda di concordato *“con riserva”* (ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., che, come noto, dà luogo ai medesimi effetti di cui all'art. 168 l.f.).

In tal senso è inequivoco l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui:

“Il principio della consecuzione delle procedure concorsuali è preesistente alla introduzione (ad opera del d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 134) del secondo comma dell'art. 69-bis l.f., norma, questa, che non ha fatto altro che precisare che i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1, 2, e 69 l.f. decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e ciò al fine di ricomprendere anche l'ipotesi della domanda di concordato con riserva introdotta dalla medesima modifica legislativa” (Cass. 14.12.2016, n. 25728).

Pertanto, nella fattispecie in esame, il “periodo sospetto” ai fini della revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l.f. corrisponde al semestre antecedente la pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato con riserva del 18.9.2017.

22.2.2. Azioni revocatorie esperibili nei confronti degli istituti bancari

Occorre svolgere, in primo luogo, alcune considerazioni preliminari di carattere generale sull'elemento soggettivo nelle azioni revocatorie nei confronti degli istituti di credito.

Come noto, il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria consiste nella conoscenza effettiva, e non meramente potenziale, dello stato di insolvenza (c.d. *scientia decoctionis*) dell'imprenditore, poi assoggettato a procedura concorsuale, da parte del beneficiario del pagamento eseguito nel c.d. *“periodo sospetto”*; a tale proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, trattandosi di uno stato soggettivo, è di fatto impossibile offrirne prova diretta e

che il mezzo probatorio primario consiste, invece, nella prova presuntiva (cfr. Cass. 24.2.2007, n. 9903 ⁽¹⁵⁰⁾).

In tale ambito, assume, pertanto, decisivo rilievo la considerazione delle specifiche attitudini professionali e degli strumenti informativi di cui dispone il soggetto convenuto in revocatoria.

In particolare, ove si tratti, come nella fattispecie in esame, di un intermediario finanziario, l'esercizio della funzione creditizia impone il monitoraggio costante delle capacità finanziarie ed economiche del soggetto beneficiario del credito e, segnatamente, della sua capacità di rimborso e dei rischi connessi alle operazioni poste in essere.

A tutela della stessa stabilità degli istituti, le autorità di vigilanza (BCE e Banca d'Italia) prescrivono adeguate strutture organizzative e idonee procedure di controllo volte alla periodica revisione delle posizioni di rischio.

In altri termini, le banche dispongono, in concreto, di più compiuti e tempestivi elementi conoscitivi rispetto ai creditori comuni, cui si accompagnano specifiche competenze tecniche per analizzare i dati economici disponibili; tali considerazioni conducono, quindi, a valutare con maggiore rigore gli elementi indiziari sull'insolvenza del debitore (sul punto cfr. Cass. 13.10.2005, n. 19894 ⁽¹⁵¹⁾).

Nella fattispecie, la percezione della situazione economica di ATAC è comprovata anche dall'articolazione dei rapporti intercorsi con gli istituti di credito e dalla conseguente necessità di monitorare l'andamento economico della Società, al fine di verificarne la capacità di rimborso e i rischi ad essa correlati, da cui

⁽¹⁵⁰⁾ In questa pronuncia si legge che: *“Il profilo della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, riguardando uno stato interno del soggetto e non potendo risultare da una prova diretta, impone il richiamo dello strumento delle presunzioni, vale a dire la ricerca dei segni esteriori dell'insolvenza in base ai quali possa pervenirsi, per la loro gravità, precisione e concordanza, dalla conoscibilità alla conoscenza effettiva secondo un criterio di normale causalità, tenuto conto del parametro astratto della prudenza ed avvedutezza di cui è normalmente munito un comune soggetto, nonché eventualmente delle particolari attitudini di chi, per l'attività esercitata e per i mezzi d'informazione di cui dispone, è in grado di percepire prima e meglio di altri il reale stato di solvibilità del debitore”*.

⁽¹⁵¹⁾ Vi si legge che: *“La conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, sebbene in generale debba essere effettiva e non meramente potenziale, può tuttavia essere provata in via indiretta anche attraverso elementi indiziari attinenti alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei, in quanto dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. Ai fini dell'accertamento in questione, deve tenersi conto della qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore; in particolare, quando il creditore sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori (specie per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a procedure giudiziarie recuperatorie) in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori”*.

consegue la possibilità di apprezzare tempestivamente gli specifici elementi sintomatici dell'insolvenza, che emergevano dai dati di bilancio della Società. Assumono indubitabile rilevanza, ai fini della prova dell'elemento soggettivo nei confronti degli operatori finanziari, anche le risultanze di bilancio, che manifestino, in modo palese, uno stato di insolvenza (cfr. Cass. 30.7.2012, n. 13540 ⁽¹⁵²⁾; Cass. 17.2.2011, n. 3920).

A tale proposito, si richiamano le considerazioni svolte in più parti della presente relazione sui dati di bilancio della Società.

Sotto il profilo oggettivo, gli atti solutori di rimborso dei finanziamenti in esame devono essere qualificati come atti normali, assoggettabili a revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f.

Con riferimento a tali pagamenti, non trova applicazione l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.f. - non potendosi assimilare il rimborso di finanziamenti al pagamento di corrispettivi di beni o servizi - né quella di cui alla lett. b) del medesimo articolo, non trattandosi di rapporti di conto corrente (sul punto si richiama l'efficace ricostruzione operata da Trib. Bergamo 10.7.2017).

Nel periodo semestrale che viene in rilievo ai fini della presente analisi, la Società ha eseguito pagamenti, astrattamente assoggettabili a revocatoria, riferiti alla linea non ipotecaria del finanziamento, per complessivi € 50.429.941,23.

Viene di seguito riportato il prospetto riepilogativo dei pagamenti in questione:

(a) FINANZIAMENTO IN POOL (con termine finale di rimborso 3.12.2019):

Data	Versamento	Quota Capitale		Quota Interessi	
		Quota IPOTECARIA	Quota non IPOTECARIA	Quota IPOTECARIA	Quota non IPOTECARIA
19.5.2017	€ 4.702.718,22	€ -	€ -	€ 4.282.363,51	€ 420.354,70
19.5.2017	€ 21.194.933,99	€ 2.609.890,12	€ 22.390.109,88	€ -	€ -
19.5.2017	€ 3.357.188,06				
19.5.2017	€ 447.877,95				

⁽¹⁵²⁾ La motivazione di detta sentenza afferma la prova presuntiva della *scientia decoctionis* della banca in termini di gravità, precisione e concordanza, “non essendovi dubbio che un operatore bancario sia professionalmente attrezzato a valutare i dati del bilancio di una società ed a trarne precise indicazioni circa lo stato economico e patrimoniale in cui essa versa”.

		Quota Capitale		Quota Interessi	
Data	Versamento	Quota IPOTECARIA	Quota non IPOTECARIA	Quota IPOTECARIA	Quota non IPOTECARIA
31.5.2017	€ 6.589.097,83	€ 780.618,13	€ 6.696.881,87	€ 180.165,75	€ 17.294,87
31.5.2017	€ 1.085.862,79				
30.6.2017	€ 7.123.578,12	€ -	€ 6.696.881,87	€ -	€ 426.696,25
30.6.2017	€ 821.578,51	€ 780.618,13	€ -	€ 40.960,38	
31.7.2017	€ 7.113.292,61	€ -	€ 6.696.881,87	€ -	€ 416.410,73
31.7.2017	€ 820.591,16	€ 780.618,13	€ -	€ 39.973,03	€ -
31.8.2017	€ 7.088.783,88	€ -	€ 6.696.881,87	€ -	€ 391.902,01
31.8.2017	€ 818.238,46	€ 780.618,13	€ -	€ 37.620,33	€ -
	€ 56.461.023,36	€ 5.732.362,64	€ 49.177.637,36	€ 298.719,48	€ 1.252.303,87
TOTALE VERSAMENTI NON IPOTECARI	€ 50.429.941,23				

(b) MUTUO INTESA SAN PAOLO, EX STA (con termine finale di rimborso 31.12.2018):

Data	Importo in uscita	Quota capitale	Quota interessi	Arrotond. / comm.
30/06/2017	€ 85.408,14	€ 214.827,90	€ 21.580,20	€ 0,04
30/06/2017	€ 151.000,00			
	€ 236.408,14	€ 214.827,90	€ 21.580,20	€ 0,04

(c) MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (con termine finale di rimborso 30.6.2018):

Data	Importo in uscita	Quota capitale	Quota interessi	Arrotond. / comm.
30/06/2017	€ 3.645.908,90	€ 3.154.427,55	€ 491.481,35	€ -
Totale	€ 3.645.908,90	€ 3.154.427,55	€ 491.481,35	€ -

(d) MUTUI BANCA POPOLARE DI NOVARA EX ENGINEERING (con termine finale di rimborso 30.6.2024):

Data	Importo in uscita	Quota capitale	Quota interessi	Arrotond. / comm.
30/06/2017	€ 11.140,02	€ 10.592,65	€ 544,62	€ 2,75
30/06/2017	€ 10.489,15	€ 9.973,61	€ 512,79	€ 2,75
Totale	€ 21.629,17	€ 20.566,26	€ 1.057,41	€ 5,50

Il complessivo importo delle revocatorie esperibili nei confronti degli istituti bancari può essere così riepilogato:

FINANZIAMENTO IN <i>POOL</i>	50.429.941,23
MUTUO EX STA	236.408,14
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.645.908,90
MUTUI EX ENGINEERING	21.629,17
TOTALE	54.333.887,44

22.2.3. Azioni revocatorie esperibili nei confronti dei fornitori

Ai fini della verifica della revocabilità dei pagamenti eseguiti dalla Società nel semestre del c.d. “periodo sospetto” viene in rilievo l’esenzione prevista, nel testo riformato, dall’art. 67, comma 3, l.f., che esclude dalla revocatoria i “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso”. Per tale ragione, ai fini della presente analisi sono stati considerati i soli pagamenti effettuati in esecuzione di sentenze ovvero di piani di rientro o di altri accordi transattivi, cui certamente non si applica l’esenzione in parola.

Considerato il contesto in cui si collocano i pagamenti in esame (stralcio o dilazione concessa dal creditore ovvero esecuzione di provvedimenti giudiziali di condanna del debitore), non pare dubitabile la sussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, del richiamato elemento soggettivo della revocatoria fallimentare.

Tenuto conto dell’elevatissimo numero dei pagamenti eseguiti dalla Società nel periodo in questione, viste le dimensioni della gestione aziendale, ai fini della presente analisi sono stati considerati i soli pagamenti di importo superiore ad € 100.000, indicati nella tabella sotto riportata:

Pagamenti dal 17.3.2017 al 17.9.2017 > € 100mila		
ACMER SPA	257.283	Definizione d.i. 61265 del 14.4.17
AMA SPA	1.122.160	Accordo transattivo 6.6.17
CEIT S.P.A.	697.170	Scrittura privata febbraio 2017
CITTA' DI ROMA METRONOTTE S.C.	760.055	Scrittura privata 6.12.16
CONSORZIO STABILE ODOS	250.140	Accordo transattivo 30.12.16
ENI SPA	1.885.271	Accordo transattivo 15.9.16
ITALPOL VIGILANZA SRL	14.253.573	Verbale incontro presso Prefettura del 24.1.17
ITALSERVIZI 2007 SRL	3.171.111	Verbale incontro presso Prefettura del 24.1.17

Pagamenti dal 17.3.2017 al 17.9.2017 > € 100mila		
LA LUCENTISSIMA SOC.COP. ARL	606.197	Accordo transattivo 14.2.17
METRO.FERR S.R.L.	240.550	Definizione d.i. 61265 del 14.4.17
MONACO SPA	292.362	Accordo transattivo 30.12.16
REGIONE LAZIO	6.980.464	Rateizzazione ex credito Cotral 11.12.15
REKEEP SPA	1.849.517	Accordo transattivo del 25.10.16
ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	1.102.442	Accordo transattivo del 25.10.16
SAIMA SICUREZZA SPA	467.180	Accordo transattivo 13.4.17
SALCEF S.P.A. A SOCIO UNICO	1.250.704	Accordo transattivo 9.5.17
SE.GI. SPA	640.801	Scrittura privata aprile 2017
SIGMA S.P.A.	1.242.666	Accordo transattivo 24.1.17
VITERBO SCARL	155.485	Definizione d.i. 61265 del 14.4.17
Totale complessivo	37.228.130	

Alla luce delle considerazioni che precedono, il complessivo ammontare dei pagamenti astrattamente revocabili, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. è pari ad € 91.559.018 (di cui € 54.333.887 nei confronti di istituti bancari ed € 37.225.131 nei confronti di fornitori).

22.3. Determinazione del valore dell'azienda

Nello scenario alternativo rappresentato dalla procedura di amministrazione straordinaria, le attività realizzabili a beneficio dei creditori sono, cumulativamente: la vendita dell'azienda; i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività prima del subentro del terzo acquirente; l'incasso dei crediti pregressi e la vendita di beni non strumentali; le disponibilità liquide iniziali; i vantaggi derivanti dall'esperimento delle azioni revocatorie.

Con riferimento al valore dell'azienda, che concorre alla quantificazione dell'attivo in caso di amministrazione straordinaria, esso è stato stimato dal Prof. Antonio Staffa ⁽¹⁵³⁾, esperto incaricato dal debitore, con valutazione condivisa dall'Attestatore ⁽¹⁵⁴⁾. Il valore in questione è stato determinato secondo

⁽¹⁵³⁾ Il Prof. Staffa ha proceduto alla "Stima dell'azienda di proprietà della Società in ipotesi di cessione della medesima in un contesto di "continuità liquidatoria" e osservazioni integrative in tema di insussistenza dell'avviamento", allegata (all. 10) alla Nota di deposito documenti e Memoria di chiarimenti.

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. "Nota integrativa alla Relazione Attestativa del 26.1.2018" (all. 36 alla Nota di deposito di documenti e Memoria di chiarimenti).

tre metodi: misto patrimoniale-reddituale; DCF (*Discounted Cash Flow*); moltiplicatori.

Il Metodo misto

Il Metodo di Valutazione “Misto” si basa sul presupposto che un terzo sia disposto a pagare un prezzo per l’acquisto del compendio aziendale di ATAC, al fine di esercitare il servizio alle medesime condizioni attuali, sulla base della capacità del patrimonio aziendale di generare un extra-reddito.

Al trasferimento del complesso di beni seguirebbe il subentro nei contratti che l’imprenditore ha stipulato per l’esercizio dell’impresa, tra i quali i contratti di lavoro dipendente (oltre 11.400 dipendenti).

Infatti, la stessa Delibera ART (di cui si è dato ampiamente conto nel Cap. 5), regola, nella misura 8, il trasferimento del personale in capo al subentrante. Segnatamente, i documenti di gara devono indicare *“in modo chiaro e dettagliato, le modalità e le condizioni giuridiche ed economiche del trasferimento all’aggiudicatario del personale in servizio presso il gestore uscente adibito allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento”*; nonché *“le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto del personale da trasferire, nella disponibilità del datore di lavoro, assicurando la parità di trattamento, la non discriminazione, la certezza della disciplina applicabile e la garanzia per i lavoratori sul trattamento di fine rapporto maturato”*. “[...] Gli enti affidanti individuano il personale da trasferire assegnato in maniera prevalente alle attività relative ai servizi oggetto di affidamento, previa consultazione del gestore uscente [...]”.

Inoltre, sempre nella Delibera ART, Capo III, è previsto che, ai fini della determinazione delle compensazioni a copertura degli obblighi di servizio pubblico che compongono il corrispettivo a base d’asta, gli enti affidanti devono predisporre un Piano Economico Finanziario *“finalizzato a stimare la congruità del corrispettivo posto a base d’asta, la sostenibilità economico-finanziaria delle offerte presentate dai partecipanti alla gara e a definire la corretta allocazione dei rischi connessi all’oggetto di affidamento. La sostenibilità economico-finanziaria del PEF simulato è verificata tramite l’applicazione di indici di redditività positivi anche nel caso di subentro nella titolarità dei beni mobili, immobili e del materiale rotabile”*.

Per stimare i risultati prospettici generati dal compendio aziendale in continuità, il perito ha ipotizzato:

- un rendimento atteso sulla base dei risultati al 2018, pari ad € 67 milioni annui, in coerenza con quanto riportato a p. 136, Tabella 74, del Piano. Prudenzialmente, ha assunto un “perimetro” pari a quello attuale, considerando anche i benefici dei Rami “mobilità privata” e “ferrovie concesse” su tutto l’arco temporale, così ottenendo un risultato maggiore di quello conseguibile in assenza degli anzidetti Rami. Non ha, viceversa, tenuto conto degli effetti degli investimenti e degli interventi diretti al recupero di efficienza, che, in caso di omologazione della proposta concordataria, verrebbero effettuati a partire dal 2019, in quanto si tratta di azioni che dovrebbero essere implementate dal gestore subentrante; *“dovendo, quindi, quest’ultimo farsi carico del rilancio produttivo dell’attività, ben difficilmente esso negozierebbe l’acquisizione del complesso aziendale rendendosi disponibile a riconoscere nel prezzo una capacità reddituale in divenire e, per di più, frutto dei suoi sforzi finanziari ed organizzativi”*;
- l’eliminazione delle componenti non ricorrenti, quali capitalizzazioni e contributi, pari a circa € 20 milioni al 2018, come riportato a p. 143, Tabella 81, del Piano. Infatti, le capitalizzazioni di costi manutentivi ragionevolmente non verrebbero riconosciute dal subentrante in sede di *due diligence* e, quindi, sarebbero escluse dall’EBITDA considerato a fondamento della valutazione ai fini di un’acquisizione, mentre i contributi pubblici non potrebbero essere ritenuti perpetui ai fini di una stima e, difficilmente, un soggetto subentrante potrebbe far affidamento su quelli stanziati dall’Azienda.

Nella valutazione, il perito ha considerato:

- il valore teorico dei beni strumentali, calcolato secondo criteri ART, pari a circa € 1,5 mld;
- il possibile *goodwill (badwill)*, calcolato quale attualizzazione delle differenze positive (negative) tra il rendimento normale atteso dall’investimento e la redditività operativa effettiva generata dal complesso aziendale, tenuto conto degli ammortamenti e, ove opportuno, delle imposte;
- la necessità che si continui ad esercitare l’attività di trasporto pubblico per un periodo di 12 anni;

- il tasso di rendimento normale dell'investimento (i.e. € 1,5 mld) assunto pari al 7,3% (*Weighted Average Cost of Capital*, ossia costo medio ponderato del capitale);
- il tasso di attualizzazione dei sottoredditi, assunto pari ad un punto percentuale al di sotto del costo medio ponderato del capitale, vale a dire 6,3%.

Si riportano i calcoli alla base delle stime del costo medio ponderato del capitale ("WACC") utilizzato dal Prof. Staffa per l'attualizzazione dei flussi prospettici generati dal complesso aziendale.

Tabella 1: Tasso di attualizzazione

Stima del wacc		Parametri	
Rendistato obbligazionario Banca Italia Settembre 2017 (LT)	a		3,0%
Beta unlevered medio (campione comparabili)	b	0,50	
D/E (campione comparabili)	c	0,87	
D implicito in D/E	c1	0,87	
E implicito in D/E	c2	1	
Imposte	d	24,0%	
Beta re-levered	$e = b \cdot (1 + ((1-d) \cdot c))$	0,82	
Premio per il rischio	f	6,0%	
	$g = e \cdot f$		4,9%
Maggiorazione rischio specifico	h		3,0%
Ke	$i = a + g + h$		10,9%
Rendistato obbligazionario Banca Italia Settembre 2017 (LT)	a		3,0%
Spread	j		1,1%
Kd	$k = a + j$		4,1%
wacc	$l = i \cdot (c2 / (c1 + c2)) + k \cdot (c1 / (c1 + c2)) \cdot (1 - d)$		7,3%

Ulteriori dettagli sono contenuti nel paragrafo "2.2.1.3. Tasso di attualizzazione (periodo di "previsione esplicita")" dell'elaborato peritale.

La tabella che segue riporta i dati essenziali a fondamento della stima del compendio aziendale di ATAC con il Metodo Misto, assumendo il valore teorico dei beni come somma risultante dai valori ART (€ 1,5 mld), da ammortizzare lungo il periodo della concessione (12 anni).

Tabella 2: Sviluppo della valutazione del Ramo di Azienda TLP di ATAC con il Metodo Misto (Valori ART)

Valuta: € 000	2018BP	2021BP	2022BP	2023BP	2024BP	2025BP	2026BP	2027BP	2028BP	2029BP	2030BP	2031BP	2032BP
EBITDA	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144
Componenti non ricorrenti	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)
EBITDA adj	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555
Ammortamento investimento e capex	(129.316)	(131.816)	(134.316)	(136.816)	(139.316)	(141.816)	(144.316)	(146.816)	(149.316)	(151.816)	(154.316)	(156.816)	(159.316)
EBIT	(81.761)	(84.261)	(86.761)	(89.261)	(91.761)	(94.261)	(96.761)	(99.261)	(101.761)	(104.261)	(106.761)	(109.261)	(111.761)
Imposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOPAT	(81.761)	(84.261)	(86.761)	(89.261)	(91.761)	(94.261)	(96.761)	(99.261)	(101.761)	(104.261)	(106.761)	(109.261)	(111.761)
Investimento	1.521.788												
Rendimento medio di settore	7,30%												
Rendimento normale atteso lordo annuo		111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091
Aliquota media	0%												
Rendimento normale atteso lordo netto		111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091	111.091
Rendimento effettivo - Rendimento normale atteso		(192.852)	(195.352)	(197.852)	(200.352)	(202.852)	(205.352)	(207.852)	(210.352)	(212.852)	(215.352)	(217.852)	(220.352)
Tasso di attualizzazione		6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%
Mesi dalla DRF		51,0	63,0	75,0	87,0	99,0	111,0	123,0	135,0	147,0	159,0	171,0	183,0
Attualizzazione Rendimento		(147.654)	(140.459)	(133.592)	(127.042)	(120.794)	(114.835)	(109.153)	(103.740)	(98.580)	(93.663)	(88.980)	(84.520)
NPV (periodo esplicito)													(1.363.012)
Totale Valore Azienda													158.777

La tabella evidenzia una redditività ampiamente negativa (*badwill*) di circa € 1,4mld, data dalla differenza tra il valore attuale dei rendimenti attesi sull'investimento di € 1,5mld e il valore attuale dei rendimenti effettivi dello stesso. Ne deriva un valore del complesso aziendale di € 158,8 milioni.

Il Metodo DCF (Discounted Cash Flow)

Il Metodo di valutazione DCF si basa sul presupposto che un terzo sia disposto a pagare un prezzo per l'acquisto del compendio aziendale di ATAC, al fine di esercitare il servizio alle medesime condizioni attuali, sulla base dei flussi di cassa che esso sarà in grado di generare nel futuro.

Il Prof. Staffa osserva che *“l’approccio estimativo che verrebbe adottato da un operatore razionale, potenzialmente interessato a candidarsi al subentro nell’attività di trasporto pubblico locale della quale la Vostra Società [ATAC] è titolare (scenario di cessione dell’azienda ovvero di “liquidazione” nella “continuità” di esercizio della Vostra Società), non solo non potrebbe prescindere da una valutazione effettuata mediante il metodo del DCF (in una delle sue tante, possibili declinazioni tecniche), ma, con ogni probabilità, ne farebbe il principale riferimento per giudicare della convenienza o meno all’ “acquisizione” dell’attività”.*

Il perito ha suddiviso l'orizzonte temporale in:

- una prima fase, di gestione “in continuità liquidatoria” da parte della procedura concorsuale alternativa al concordato (fallimento o

amministrazione straordinaria), sino al 31.12.2020 (ipotetica data di trasferimento del compendio). I flussi finanziari generati durante tale periodo non costituiscono propriamente una componente del valore del compendio, nella prospettiva della sua cessione al termine di tale prima fase; per contro, si tratta di risorse finanziarie che affluiranno nelle disponibilità della procedura per effetto dell'ordinaria gestione. Ovviamente, tali flussi sono stati tenuti distinti dal valore del compendio aziendale idealmente "trasferito" a fine 2020 e, dunque, esclusi dalla sommatoria dei flussi attualizzati di pertinenza del valore dell'azienda;

- una seconda fase, di ipotetica gestione del complesso aziendale da parte del suo futuro e potenziale acquirente, ossia del gestore subentrante, della durata di 12 anni, sino al 2032 (in forza di un nuovo contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale alle medesime condizioni di quello attuale).

Il perito ha stimato i flussi di cassa tenendo presenti:

- un rendimento atteso, definito in funzione dei risultati al 2018, pari ad € 67 milioni annui, in coerenza con quanto riportato a p. 136, Tabella 74, del Piano;
- l'eliminazione delle componenti non monetarie, quali capitalizzazioni e contributi, pari a circa € 20 milioni al 2018, come riportato a p. 143, Tabella 81, del Piano. Tali partite, oltre a non essere di natura monetaria, devono considerarsi, altresì, di natura non ricorrente, nella prospettiva di un subentrante, in quanto le capitalizzazioni di costi manutentivi non verrebbero riconosciute da quest'ultimo in sede di *due diligence* e, quindi, sarebbero escluse dall'EBITDA ai fini di un'acquisizione, mentre i contributi non potrebbero essere ritenuti perpetui ai fini di una valutazione e difficilmente un subentrante potrebbe far affidamento su quelli stanziati dall'Azienda;
- l'invarianza del capitale circolante netto;
- imposte pari ad € zero (scenario migliore per l'amministrazione straordinaria), in considerazione di un EBIT nullo nel periodo di riferimento;
- investimenti di mantenimento pari ad € 30 milioni l'anno, in linea con i risultati riportati a p. 153, Tabella 89, del Piano. Tale importo, secondo il

perito, tiene conto dell'andamento storico di investimenti miranti alla conservazione operativo-funzionale delle attività strumentali e costituisce la misura minima sufficiente, nello scenario di "continuità liquidatoria", a conservare la capacità produttiva dell'esercizio 2018.

Nella valutazione, il Prof. Staffa ha assunto:

- un tasso di attualizzazione dei flussi di cassa, pari a 7,3%, come da precedente tabella;
- un periodo di riferimento per l'investitore di circa 12 anni, pari alla durata della concessione ("periodo di previsione esplicita").

La valutazione, tiene, inoltre, conto, attraverso la capitalizzazione di un "flusso terminale" (dal quale deriva il c.d. *Terminal Value* della stima), anche dell'eventualità che il soggetto subentrante possa proseguire nella gestione anche oltre il 2032, ovvero trasferire, a sua volta, ad un terzo investitore il compendio aziendale in esercizio alla fine del "nuovo contratto di servizio".

In sostanza, il Prof. Staffa ha impiegato il metodo finanziario a due stadi, considerando il valore attuale dei flussi di cassa prodotti in un periodo di previsione esplicita e il valore attuale del *Terminal Value*.

L'algoritmo utilizzato è:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{FOCF^t}{(1 + WACC)^t} + \frac{TV}{(1 + WACC)^n}$$

dove

$FOCF^t$ sono i flussi di cassa generati dall'impresa nelle annualità di previsione esplicita,

WACC è il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa (costo medio ponderato del capitale),

TV è il valore residuo o *Terminal Value* dell'azienda,

n è il numero di anni dell'orizzonte di previsione analitica dei flussi.

Mediante il metodo in questione, il Prof. Staffa ha ottenuto un valore del compendio aziendale pari ad € 206,7 milioni (€ 106,9 milioni, quale valore attuale dei flussi di cassa nel periodo di previsione esplicita, ed € 99,8 milioni, quale valore attuale del *Terminal Value* nell'ipotesi di rinnovo).

Tabella 3: Sviluppo della valutazione del Ramo di Azienda TLP di ATAC con il Metodo DCF

Valuta: € 000	2018BP	2021BP	2022BP	2023BP	2024BP	2025BP	2026BP	2027BP	2028BP	2029BP	2030BP	2031BP	2032BP	TV
EBITDA	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144	67.144
Componenti non monetarie		(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)	(19.589)
Tasse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa gestione ordinaria netto imposte		47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555
Della CCN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOPAT		47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555	47.555
CAPEX DI MANTENIMENTO		(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
FOCF		17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555
Aliquota														
WACC		7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
Mesi dalla DRF		51,0	63,0	75,0	87,0	99,0	111,0	123,0	135,0	147,0	159,0	171,0	183,0	183,0
DCF		12.885	11.980	11.139	10.357	9.630	8.954	8.326	7.741	7.198	6.693	6.223	5.786	
NPV (periodo esplicito)														106.913
TV (∞)														
FCF (n)														17.555
WACC														7,30%
g (Company)														1,5%
Terminal value (∞)														302.672
NPV terminal value (∞)														99.761
Totale Valore Azienda														206.673

Il Metodo dei Moltiplicatori

Il Metodo in questione permette di stimare il valore teorico di un complesso aziendale attraverso l'applicazione di "moltiplicatori" - osservabili sul mercato dei capitali per imprese "comparabili" rispetto a quella che si intende stimare - ad alcune grandezze contabili dell'azienda oggetto di valutazione.

Segnatamente, il Prof. Staffa ha determinato il valore dell'azienda di proprietà di ATAC in amministrazione straordinaria attraverso l'applicazione di quattro moltiplicatori medi "EV/EBITDA"⁽¹⁵⁵⁾, calcolati con riferimento alla capitalizzazione di borsa e al margine operativo lordo dei medesimi *comparables* adoperati per la stima del costo del capitale:

- il moltiplicatore riferito al 18.9.2017 è un c.d. *trailing multiple*, in quanto le grandezze contabili utilizzate per la sua "costruzione" sono riferite ai dodici mesi precedenti la data di riferimento della stima;
- i moltiplicatori 2018, 2019 e 2020 si basano sulle previsioni del margine operativo lordo delle imprese del campione effettuate dagli analisti finanziari.

Nell'Allegato A della Perizia, il perito riporta il "percorso" seguito per l'individuazione e la selezione dei comparabili, che può essere sintetizzato come segue:

- *screening* preliminare volto ad individuare le società quotate operative nell'ambito del trasporto pubblico di persone. È stata, quindi, interrogata

(155) EV è l'*Enterprise Value*, vale a dire la somma tra capitale di rischio e debiti.

la piattaforma dati di Standard & Poor's Capital IQ, utilizzando, come criteri di ricerca, il settore di appartenenza (trasporto di persone su rotaia oppure mediante autobus) e l'area geografica principale di appartenenza (l'Europa);

- scrematura delle società individuate, come da punto precedente, eliminando talune società non direttamente comparabili con ATAC per (i) tipologia di attività (come FNM, prevalentemente attiva nell'ambito del trasporto su rotaia, con diversificazioni nel campo della progettazione, energia, etc.; Jungfraubahn Holding, attiva nel trasporto ferroviario turistico; SNBC, presente esclusivamente nel trasporto ferroviario) e (ii) dimensioni (sono state eliminate dal campione le società con minore capitalizzazione di borsa).

Il moltiplicatore EV/EBITDA medio del campione dei *comparables*, tra 5,2 volte e 5,77 volte, è stato rettificato del 25%, onde tenere conto *“dei medesimi fattori di rischio specifica di ATAC S.p.A., esaminati in occasione della determinazione di K_e , che precludono la possibilità di una mera applicazione ai suoi dati quantitativi dei moltiplicatori desunti dal campione di società quotate. Considerato che, in sede di determinazione del tasso di attualizzazione, il “peso” relativo attribuito all'extrapremio del 3% è pari a circa poco più di un quarto della misura complessiva di K_e , ai moltiplicatori medi di borsa è stata applicata una riduzione prudenziale del 25%”*.

Applicando, pertanto, i moltiplicatori medi rettificati all'EBITDA (opportunamente corretto, così da eliminare le partite di natura non monetaria e non ricorrente), il perito perviene ad una stima del valore del complesso aziendale compresa tra € 185,4 milioni ed € 205,7 milioni (in media pari ad € 190,9 milioni), come riportato nella tabella sottostante.

Tabella 4: Valutazione di ATAC con il Metodo dei moltiplicatori

Società	EV/ Ebitda 18.09.2017	EV/ Ebitda 2018	EV/ Ebitda 2019	EV/ Ebitda 2020	Media
Firstgroup plc	4,70x	4,55x	4,47x	4,78x	
National Express Group PLC	7,80x	7,04x	6,83x	6,73x	
Nobina AB	6,74x	6,33x	6,31x	6,15x	
Stagecoach Group plc	7,23x	5,43x	5,52x	5,80x	
The Go-Ahead Group plc	2,36x	2,70x	2,86x	2,71x	
Media	5,77x	5,21x	5,20x	5,24x	
Moltiplicatori medi rettificati (1-25%)	4,32x	3,91x	3,90x	3,93x	
Ebitda compendio aziendale (in migliaia di euro)	47'555	47'555	47'555	47'555	
Valore compendio aziendale (in migliaia di euro)	205'666	185'778	185'350	186'733	190'882

Con riferimento alle stime effettuate dal Prof. Staffa, gli scriventi osservano che:

- le metodologie utilizzate (metodo misto patrimoniale-reddituale, metodo *Discounted Cash Flow* e metodo dei moltiplicatori riferito al quoziente EV/EBTDA) sono condivise in dottrina e diffuse in ambito professionale; il “percorso” logico-argomentativo seguito nella elaborazione delle valutazioni appare convincente.

22.4. Comparazione del soddisfacimento prospettabile nell'amministrazione straordinaria

Nel caso di amministrazione straordinaria, i creditori potrebbero beneficiare delle risorse finanziarie derivanti dall'alienazione dell'azienda, che il Prof. Staffa ha stimato rispettivamente in € 206,7 milioni (valutazione con il Metodo del DCF), € 190,9 milioni (valutazione con il Metodo dei Moltiplicatori) ed € 158,8 milioni (valutazione con il Metodo Misto-Patrimoniale).

Ciò premesso, secondo le prospettazioni della Società, qualora si riuscisse a vendere il complesso aziendale di ATAC ai prezzi teorici stimati dal perito, il livello di soddisfacimento dei creditori chirografari si attesterebbe in un intervallo compreso tra il 49,7% ed il 42,6%.

La Società ipotizza l'incasso del prezzo di cessione nel periodo 2020-2021, in un'unica soluzione, ma ritiene possibile prevedere il riparto finale non prima del 2028, in quanto, considerato l'elevato numero di creditori privilegiati (tra l'altro, 11.400 dipendenti) e chirografari, vi sarebbero numerose opposizioni. Inoltre, anche i proventi dell'azione revocatoria, stimati dalla Società in € 55 milioni, sarebbero distribuibili solo al passaggio della sentenza in giudicato.

Nella Nota integrativa alla Relazione di Attestazione del 29.5.2018 (p. 77 e segg.) (all. 36 alla Nota di deposito di documenti e Memoria di chiarimenti), vengono evidenziati i livelli di soddisfacimento dei crediti chirografari nei tre diversi scenari:

- 61,3%, entro il 2028, nel caso di affidamento in *house*/prosecuzione di fatto;
- 76,9%, entro il 2028, nel caso di gara a doppio oggetto;
- 100%, entro il 2022, nel caso di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale a un nuovo gestore, disponibile a riconoscere alla Società il valore dei beni strumentali stimati secondo i criteri ART.

Quindi, secondo l'Attestatore, la procedura concordataria è sempre preferibile all'amministrazione straordinaria.

Ciò premesso, gli scriventi illustrano, di seguito, le proprie considerazioni in merito partendo dai dati economici, patrimoniali e finanziari di Piano, così come rettificati (cfr. Cap. 20), e seguendo un'impostazione formale simile a quella della Società, per facilitare eventuali raffronti.

Tabella 5: Attivi liquidabili in caso di A.S. secondo i Commissari

Attività	Classificazione ART	Dati in migliaia
Partecipazioni	Non strumentale	5.524
Crediti immobilizzati	Non strumentale	20.380
Prodotti finiti	Non strumentale	91.995
Crediti verso controllante	Non strumentale	87.274
Crediti tributari	Non strumentale	25.300
Altri crediti	Non strumentale	9.000
Disponibilità liquide	Non strumentale	14.863
Totale		254.336

Partecipazioni

Il valore di stima della partecipazione detenuta da ATAC in Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, risultante dalla perizia giurata del Dott. Baglioni del 5.1.2018, è di € 5.500 mila.

In relazione alla partecipazione detenuta nella Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A., corrispondente allo 0,03% del capitale sociale, in assenza di una perizia di stima, data l'entità del valore, la Società ritiene di poter confermare il valore contabile, pari ad € 24 mila.

La Società ha ipotizzato la cessione delle partecipazioni nello scenario comparativo, ma non in quello concordatario. In realtà, trattandosi di attività non strumentale, ne avrebbe potuto assumere l'alienazione anche in caso di concordato. In tal modo, i benefici a favore dei creditori nel caso di amministrazione straordinaria sono stimati, rispetto alla procedura alternativa, con criteri più ottimistici. Per ragioni prudenziali, gli scriventi intendono seguire la medesima impostazione.

Crediti immobilizzati

La tabella successiva riporta il dettaglio dei crediti immobilizzati al 17.9.2017, con indicazione del relativo valore in uno scenario alternativo

Tabella 6: Attivi liquidabili – Dettaglio crediti immobilizzati

Dati in Euro migliaia	Classificazione ART	17/09/2017 (Valori Contabili)	Stima valore di liquidazione
Crediti verso Assicurazioni di Roma	ATTIVO NON STRUMENTALE	6.808	6.808
Crediti verso Acea	ATTIVO NON STRUMENTALE	67	67
Crediti verso lo Stato ex Lege 488/99	ATTIVO NON STRUMENTALE	7.177	7.177
Crediti per depositi cauzionali	ATTIVO NON STRUMENTALE	255	255
Depositi cauzionali	ATTIVO NON STRUMENTALE	200	200
Crediti diversi	ATTIVO NON STRUMENTALE	-	-
Pignoramenti da conti bancari	ATTIVO NON STRUMENTALE	5.873	5.873
Crediti immobilizzati	ATTIVO NON STRUMENTALE	20.380	20.380

Nel caso di amministrazione straordinaria, viene assunto l'incasso di tutti i crediti indicati nella tabella; nel caso di concordato, invece, la Società ipotizza di riscuotere, esclusivamente, i crediti verso lo Stato *ex lege* 488/99 (€ 7.177 mila), nonché le somme oggetto di pignoramenti bancari (€ 5.873 mila). La differenza di € 7.330 mila, data dalla somma tra i crediti verso Assicurazioni Roma, verso ACEA e per depositi cauzionali, costituisce un beneficio ipotetico aggiuntivo derivante dalla procedura di amministrazione straordinaria, che, tuttavia, non ha uno specifico fondamento. Quindi, anche in questo caso, i vantaggi a favore dei creditori sono stimati, rispetto al concordato, con criteri più ottimistici. Per ragioni prudenziali, gli scriventi intendono seguire la medesima impostazione.

Rimanenze di prodotti finiti

La successiva tabella riporta il dettaglio delle rimanenze di magazzino prodotti finiti al 17.9.2017, con indicazione del relativo valore di liquidazione.

Tabella 7: Attivi liquidabili – Dettaglio Rimanenze di prodotti finiti

Dati in Euro migliaia	Valore di stima a realizzo dei beni		Valore di stima a realizzo dei beni	
	17-set-17	REAG	Ing. Scifoni	Differenze
Ex Rimessa Vittoria	14.768	16.400	16.050	(350)
Ex Rimessa San Paolo	9.679	8.700	8.575	(125)
Ex Rimessa Ragusa + Fabbricato Rogazionisti	23.189	10.500	13.120	2.620
Area Garbatella - terreni ex Metro	1.940	14.500	14.470	(30)
Area Centro Carni	8.702	4.700	4.740	40
Area Cardinal De Luca	1.494	7.700	5.970	(1.730)
Area Rimessa Acilia	1.561	1.480	1.625	145
S.S.E. Nomentana	1.967	3.600	4.170	570
S.S.E. San Paolo	1.497	3.400	3.200	(200)
S.S.E. Etiopia	771	900	1.005	105
Ufficio via Tuscolana 178 - App.to Tuscolana	150	195	195	-
Ufficio via Tuscolana 171-173 - Uffici Roma Metropolitana	12.715	12.500	14.090	1.590
S.S.E. Lucio Sestio	1.269	2.600	2.690	90
S.S.E. San Giovanni	2.160	3.300	2.950	(350)
Piramide (Area libera via Cave Ardeatine)	918	1.520	2.160	640
Prodotti finiti e merci oggetto di cessione	82.779	91.995	95.010	3.015

A tali beni, come osservato più volte nelle pagine precedenti, la Duff&Phelps Real Estate Advisory Group ha attribuito un valore di € 91.995 mila. L'Ing. Scifoni ha assegnato ad essi un valore superiore (€ 95.101 mila).

In entrambi gli scenari (concordato e amministrazione straordinaria), la Società assume di alienare i beni al valore stimato da Duff&Phelps Real Estate Advisory Group (€ 91.995 mila). Gli scriventi concordano con tale impostazione.

Crediti netti verso il Comune di Roma

I crediti netti verso il Comune di Roma sono pari ad € 87.274 mila al 17.9.2017, a seguito delle rettifiche effettuate dagli scriventi Commissari e motivate nel Cap. 20.

Secondo la Società, anche in questo caso, non vi sono differenze tra i due scenari. Si condivide tale orientamento.

Crediti tributari

I crediti tributari IVA, IRES e IRAP, pari ad € 25.300 mila, sono previsti in rimborso entro il 2020 ⁽¹⁵⁶⁾. Gli altri crediti tributari sono stati valorizzati all'interno dei flussi di cassa operativi della continuità.

La Società ipotizza l'incasso dei crediti tributari in entrambi gli scenari (concordato e amministrazione straordinaria). Gli scriventi concordano con tale impostazione.

Altri crediti

La Società ipotizza la restituzione dell'acconto versato sui canoni di locazione verso BNP Paribas REIM Sgr S.p.a. per l'acquisto della nuova sede situata in Via Ribotta, località Eur-Castellaccio, pari ad € 20.107 mila. Tuttavia, come osservato nel Cap. 20, il contenzioso sarà definito, probabilmente, in via transattiva, con un incasso di € 9.000 mila, di talché, nelle rettifiche introdotte nell'ultimo paragrafo del Cap. 20, è stato assunto tale importo, indicato anche nella tabella n. 5.

Gli altri crediti sono stati valorizzati all'interno dei flussi di cassa operativi della continuità dei primi esercizi.

Disponibilità liquide

Al 17.9.2017, ATAC presenta disponibilità liquide pari ad €14.863 mila. Tali risorse sono al servizio dei creditori nell'ipotesi di amministrazione straordinaria. Viceversa, in caso di concordato, la consistenza di cassa a fine Piano (€ 17.472 mila) è destinata alla remunerazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi.

Nella prospettazione della proponente, nel caso di amministrazione straordinaria, i creditori potrebbero beneficiare delle somme derivanti da azioni revocatorie, così come riferito nelle pagine precedenti (secondo la medesima, € 55 milioni incassati dal *Pool* di banche nel periodo maggio-agosto 2017, secondo quanto previsto nel piano di ammortamento del finanziamento). Viceversa, secondo gli scriventi, gli importi recuperabili tramite l'esperimento delle azioni revocatorie ammontano ad € 91.559 mila.

⁽¹⁵⁶⁾ Tale importo è stato rettificato dagli scriventi in aumento per € 105 mila così come indicato nel Cap. 20.

Infine, un altro elemento attivo della procedura è dato dai flussi di cassa generati dall'azienda in continuità prima del subentro del terzo (periodo IV Trim. 2017 – 2020). Gli scriventi hanno stimato tali flussi partendo dai dati di cui alla Perizia del Prof. Staffa (€ 109.420 mila) ⁽¹⁵⁷⁾ ed integrandoli dei benefici sinora ottenuti sulle gare relative all'affidamento delle manutenzioni (€ 8.758 mila) per un totale di € 118.178 mila.

Complessivamente, l'attivo realizzabile nel caso di amministrazione straordinaria è stimato dagli scriventi in un intervallo compreso tra € 670.773 mila (considerando il prezzo di cessione del complesso aziendale stimato con il Metodo DCF), € 654.973 mila (tenendo conto del prezzo di alienazione dell'azienda stimato con il Metodo dei Multipli – valore medio) ed € 622.873 mila (considerando il prezzo di vendita del compendio aziendale stimato con il Metodo Misto-Patrimoniale).

Nella procedura alternativa al concordato si dovrebbero rimborsare i seguenti debiti:

- Prededuzione e privilegio = € 317.277 mila
 - 1) Prededuzione (come da Piano) = € 12.827 mila;
 - 2) Privilegiato (importo rettificato dai Commissari) = € 178.582 mila;
 - 3) TFR e debiti verso il personale = € 125.868 mila ⁽¹⁵⁸⁾;
- Chirografari = € 670.973 mila
 - 1) Chirografari (importo rettificato dai Commissari) = € 579.414 mila;
 - 2) Chirografari per somme versate all'esito di revocatorie ⁽¹⁵⁹⁾ = € 91.559 mila.

Di seguito, si riporta una comparazione tra il livello di soddisfacimento dei creditori nelle ipotesi alternative di amministrazione straordinaria e di concordato preventivo, con svolgimento dell'attività per effetto di affidamento *in house* ovvero prosecuzione di fatto, considerando il medesimo orizzonte temporale (sino al 2028).

Tale scenario, in ambito concordatario, è il meno conveniente per i creditori.

⁽¹⁵⁷⁾ Gli scriventi ritengono condivisibile la ricostruzione dei flussi effettuata dal Prof. Staffa.

⁽¹⁵⁸⁾ I debiti in continuità, nella proposta concordataria, erano stati quantificati dalla Società in € 131.851 mila, ma tale importo, a seguito delle rettifiche sul passivo operate dagli scriventi, è stato ridotto a € 125.868 mila.

⁽¹⁵⁹⁾ Si tratta dell'importo precedentemente ricostruito dagli scriventi.

Tabella 8 – Grado di soddisfazione dei creditori chirografari in caso di A.S. secondo i Commissari (valori assoluti in € migliaia)

	DCF	Multipli	Misto
Flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività	118.178	118.178	118.178
Prezzo Azienda ATAC	206.700	190.900	158.800
Partecipazioni	5.524	5.524	5.524
Crediti immobilizzati	20.380	20.380	20.380
Prodotti finiti	91.995	91.995	91.995
Crediti verso controllante	87.274	87.274	87.274
Crediti tributari	25.300	25.300	25.300
Altri crediti	9.000	9.000	9.000
Disponibilità liquide	14.863	14.863	14.863
Azioni revocatorie	91.559	91.559	91.559
Totale attivo disponibile	670.773	654.973	622.873
Debiti prededucibili e privilegiati	317.277	317.277	317.277
Attivo disponibile per i chirografari	353.496	337.696	305.596
Debiti chirografari (incluse azioni revocatorie)	670.973	670.973	670.973
Grado di soddisfazione	52,68%	50,33%	45,55%

Tabella 9 – Grado di soddisfazione dei creditori chirografari in caso di concordato preventivo secondo i Commissari (valori assoluti in € migliaia)

Flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività	147.017
Crediti immobilizzati	13.580
Prodotti finiti	91.995
Crediti verso controllante	87.274
Crediti tributari	25.300
Altri crediti	9.000
Disponibilità liquide ⁽¹⁶⁰⁾	-2.609
Flussi SFP sino al 2028	148.800
Totale attivo disponibile	520.357
Debiti prededucibili e privilegiati	191.409
Attivo disponibile per i chirografari	328.948
Debiti chirografari	579.414
Grado di soddisfazione	56,77%

Dall'analisi effettuata, emerge che le percentuali di soddisfacimento a favore dei creditori chirografari sono superiori in caso di concordato. Inoltre, in tale situazione, i creditori possono beneficiare anche delle risorse finanziarie aggiuntive derivanti dalla titolarità degli Strumenti Finanziari Partecipativi nelle annualità successive al 2028.

⁽¹⁶⁰⁾ Le disponibilità liquide sono negative in quanto, secondo le previsioni formulate dagli scriventi, durante il periodo di Piano, vi è un incremento della cassa non utilizzata ai fini del soddisfacimento del 31% dei creditori chirografari. Tuttavia, essa contribuisce alla remunerazione degli SFP.

Come già osservato nel capitolo precedente a proposito della valutazione degli SFP, l'ipotesi di prosecuzione dell'attività – di fatto oppure tramite affidamento *in house* – rappresenta l'alternativa peggiore per i creditori. Dunque, essendo il concordato preferibile all'amministrazione straordinaria nell'anzidetto scenario, lo è, a *fortiori*, negli altri due scenari.

23. POSSIBILI CRITICITÀ NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

CONCORDATARIO

23.1. Tempi per il rinnovo del parco mezzi di superficie e relativa analisi di sensitività

Il rinnovo del parco mezzi costituisce uno dei principali assunti del Piano, come già ampiamente evidenziato nel Cap. 15, cui si rinvia.

Con specifico riferimento ai n. 227 autobus per i quali Roma Capitale ha formalizzato pre-ordini vincolanti di acquisto attraverso la piattaforma CONSIP, non si è ancora pervenuti alla sottoscrizione dei relativi contratti, secondo l'originaria previsione temporale.

A seguito della nota situazione di crisi aziendale, la società Industria Italiana Autobus ("IIA"), aggiudicataria della gara per tutti e tre i lotti di interesse della Società (12 mt metano, 12 mt gasolio e 10 mt gasolio), ha richiesto a Roma Capitale di posticipare il rilascio delle garanzie fideiussorie obbligatorie per il completamento della procedura.

Da ultimo, in data 30.10.2018, sono state rilasciate le garanzie in questione da parte di Generali Italia S.p.A.

Nel contempo, il MISE ha avviato un "percorso" per il superamento della crisi aziendale attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici in grado di fornire supporto sia sotto il profilo industriale che finanziario; l'attuale socio di minoranza Leonardo, Invitalia e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane hanno formulato manifestazioni di interesse per un possibile ingresso nella *newco* assegnataria del ramo d'azienda operativo di IIA.

L'Assemblea di IIA per l'adozione delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 c.c. è convocata per il prossimo 9.11.2018 e, in tale contesto, dovrebbe essere delineata l'operazione straordinaria da sottoporre agli organi delle suindicate società.

Alla luce di ciò, ATAC ritiene ipotizzabile che la sottoscrizione dei contratti di fornitura avvenga entro la fine del 2018, con decorrenza da tale data del termine di 180 giorni previsto per l'avvio delle consegne, e conseguente rimodulazione del programma di inserimento dei nuovi autobus.

La nuova proiezione ipotizzata dalla Società, nel caso in cui il contratto di fornitura venga effettivamente sottoscritto entro il corrente anno, sarebbe

sostanzialmente allineata alle previsioni del Piano, con una differenza negativa complessiva, nell'intero arco temporale, di n. 18 unità (e un saldo annuale di - 14 nel 2019, + 30 nel 2020 e -34 nel 2021); la medesima confida di poter fronteggiare il minor numero di autobus dalla gara CONSIP mediante economie di spesa nella gara per l'acquisto di bus ibridi in autofinanziamento; per tale gara è stata avviata la consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici, e la Società prevede di procedere alla pubblicazione del relativo bando entro il mese di febbraio 2019.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono opportuno svolgere uno *stress test* che ipotizza un progressivo peggioramento dei tempi di ingresso dei mezzi di superficie nel ciclo di erogazione del servizio, al fine di individuare uno "scenario" oltre il quale il Piano non è più sostenibile.

In tale simulazione, la fornitura di nuovi mezzi inizia dal mese di giugno 2020, anziché nella prima parte del 2019, ma procede più rapidamente, rispetto alle assunzioni di Piano, sino alla fine del 2020, con assorbimento integrale dello scostamento accumulato e raggiungimento del *target* di mezzi originariamente previsto (n. 648 unità).

Tabella 1 – Stress test su posticipazione dei tempi d'ingresso dei mezzi di superficie

Valuta: € 000	2017BP	2018BP	2019BP	2020BP	2021BP	2022BP	Totale
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	16.265	67.144	79.324	73.566	87.437	20.383	344.119
Δ Attivo circolante	(20.445)	(526)	12.991	3.705	8.056	-	3.781
Δ Passivo circolante	25.127	6.688	(16.245)	(6.646)	(10.348)	-	(1.424)
Δ Fondi	7.598	(2.196)	(1.758)	(4.509)	(4.130)	-	(4.995)
Δ Capitale Circolante Netto	12.280	3.966	(5.012)	(7.451)	(6.422)	(6.232)	(8.869)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	74.313	66.116	81.016	14.152	335.250
Flusso di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(21.869)	(30.300)	(68.335)	(70.981)	(7.500)	(200.603)
Flusso di cassa della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalla gestione operativa corrente a servizio del passivo concordatario	26.928	49.240	44.013	(2.220)	10.035	6.652	134.647
Flusso di cassa da incasso crediti verso Roma Capitale	17.858	-	50.854	9.281	9.281	-	87.274
Flusso di cassa da incasso altri crediti	981	12.483	3.699	29.189	1.000	-	47.351
Flusso di cassa da cessioni immobiliari	-	-	-	-	91.995	-	91.995
Flusso di cassa da liquidazione attivo	18.839	12.483	54.553	38.469	102.276	-	226.620
Flussi di cassa da Piano a servizio del Passivo concordatario	45.767	61.723	98.565	36.249	112.310	6.652	361.267
Preveducibile	-	-	(4.810)	(6.413)	(1.603)	-	(12.827)
Privilegiato	-	-	(133.937)	(44.646)	-	-	(178.582)
Chirografario	-	-	-	(67.357)	(89.809)	(22.452)	(179.618)
Postergato	-	-	-	-	-	-	-

Totale destinato creditori	-	-	(138.747)	(118.416)	(91.413)	(22.452)	(371.028)
Flusso di cassa netto	45.767	61.723	(40.181)	(82.166)	20.898	(15.801)	(9.761)
Disponibilità liquide BoP	14.863	60.629	122.352	82.171	4	20.902	
Disponibilità liquide EoP	60.629	122.352	82.171	4	20.902	5.102	

Nel caso di ritardo nell'ingresso dei mezzi di superficie, così come testé tratteggiato, risulta che:

- i creditori privilegiati (€ 178.582 mila) possono essere soddisfatti, per il 75% (€133.937 mila), entro il 2019 e, per il 25% (€ 44.646 mila) entro il 2020. Le risorse finanziarie disponibili alla fine del 2019 (€ 82.171 mila) assicurano il pagamento dei creditori privilegiati entro il I trimestre 2020, vale a dire entro un anno dalla presumibile data di omologazione (31.3.2019);
- i creditori chirografari (€ 579.414) ⁽¹⁶¹⁾ possono essere soddisfatti nel 2020 (€ 67.357 mila), con correlato azzeramento delle disponibilità liquide della Società, nel 2021 (€ 89.809 mila) e nel 2022 (€ 22.452 mila). L'ammontare complessivo delle somme erogabili (€ 179.618) è pari al 31% del valore nominale dei debiti (€ 579.414). A conclusione dell'orizzonte temporale di Piano, la liquidità si attesta a un livello di € 5.102 mila.

23.2. Tempi di incasso del credito nei confronti della Gestione Commissariale

Con riferimento ai tempi per l'incasso del credito nei confronti della Gestione Commissariale, pari a € 18.560 mila, allo stato non sussistono evidenze documentali certe, in grado di supportare l'ipotesi di incasso nel 2020 prevista dal Piano.

Per tale ragione, gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono opportuno svolgere un'analisi di sensitività che assume il mancato incasso, nell'orizzonte temporale del Piano, del credito in questione.

⁽¹⁶¹⁾ Come osservato, l'importo indicato nei flussi ricostruiti dagli scriventi Commissari (€ 579.414 mila) diverge rispetto a quello indicato nel Cap. 19 (€ 591.384 mila) per effetto dell'esclusione della posta relativa al Fondo rischi stanziato per l'operazione Eur Castellaccio (€ 11.970 mila).

Tabella 2 - Analisi di sensitività mancato incasso credito Gestione Commissariale

Valuta: € 000	2017BP	2018BP	2019BP	2020BP	2021BP	2022BP	Totale
Flusso di cassa lordo al netto delle imposte	16.265	67.144	82.789	82.471	87.437	20.383	356.489
Δ Attivo circolante	(20.445)	(526)	12.991	3.705	8.056	-	3.781
Δ Passivo circolante	25.127	6.688	(16.245)	(6.646)	(10.348)	-	(1.424)
Δ Fondi	7.598	(2.196)	(1.758)	(4.509)	(4.130)	-	(4.995)
Δ Capitale Circolante Netto	12.280	3.966	(5.012)	(7.451)	(6.422)	(6.232)	(8.869)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	28.544	71.110	77.778	75.021	81.016	14.152	347.620
Flusso di cassa da attività d'investimento	(1.617)	(21.869)	(30.300)	(68.335)	(70.981)	(7.500)	(200.603)
Flusso di cassa della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalla gestione operativa corrente a servizio del passivo concordatario	26.928	49.240	47.478	6.685	10.035	6.652	147.017
Flusso di cassa da incasso crediti verso Roma Capitale	17.858	-	50.854	-	-	-	68.712
Flusso di cassa da incasso altri crediti	981	12.483	3.699	29.189	1.000	-	47.351
Flusso di cassa da cessioni immobiliari	-	-	-	-	91.995	-	91.995
Flusso di cassa da liquidazione attivo	18.839	12.483	54.553	29.189	92.995	-	208.058
Flussi di cassa da Piano a servizio del Passivo concordatario	45.767	61.723	102.030	35.874	103.030	6.652	355.075
Preveducibile	-	-	(4.810)	(6.413)	(1.603)	-	(12.827)
Privilegiato	-	-	(133.937)	(44.646)	-	-	(178.582)
Chirografario	-	-	-	(67.357)	(89.809)	(21.362)	(178.528)
Postergato	-	-	-	-	-	-	-
Totale destinato creditori	-	-	(138.747)	(118.416)	(91.413)	(21.362)	(369.938)
Flusso di cassa netto	45.767	61.723	(36.716)	(82.542)	11.617	(14.711)	(14.862)
Disponibilità liquide BoP	14.863	60.629	122.352	85.636	3.094	14.711	
Disponibilità liquide EoP	60.629	122.352	85.636	3.094	14.711	0	

Nell'ipotesi di mancato incasso del credito verso la Gestione Commissariale nei tempi previsti dalla Società, emerge che:

- i creditori privilegiati (€ 178.582 mila) possono essere soddisfatti, soddisfatti per il 75% (€133.937 mila), entro il 2019 e, per il 25% (€ 44.646 mila), entro il 2020. Le risorse finanziarie disponibili alla fine del 2019 (€ 85.636 mila) assicurano il pagamento dei creditori privilegiati entro il I trimestre 2020, vale a dire entro un anno dalla presumibile data di omologazione (31.3.2019);
- i creditori chirografari (€ 579.414) ⁽¹⁶²⁾ possono essere soddisfatti nel 2020 (€ 67.357 mila), 2021 (€ 89.809 mila) e 2022 (€ 21.362 mila). L'ammontare complessivo delle somme erogabili (€ 178.528) è pari al 30,8% del valore nominale dei debiti (€ 579.414), vale a dire, leggermente

⁽¹⁶²⁾ V. nota precedente.

al di sotto di quanto proposto dalla Società. Tale scostamento potrebb'essere assorbito con le risorse finanziarie generabili in un periodo di tempo assai breve, verosimilmente inferiore a un trimestre.

23.3. Profili di incertezza in ordine alla liquidazione degli immobili non strumentali

Il Piano di concordato – come si è riferito in precedenza – prevede che un flusso significativo, per € 91mln circa, provenga dall'alienazione degli immobili non strumentali (tra i quali, sia sufficiente la menzione di tre celeberrime autorimesse dismesse [“San Paolo”, in via Alessandro Severo; “Tuscolana”, in piazza Ragusa, e “Vittoria”, in piazza Bainsizza], per il prestigio che le connota sia sul piano ubicativo sia su quello urbanistico-edilizio, specie la prima) ⁽¹⁶³⁾.

Gli immobili non strumentali esprimono sicuramente un plusvalore latente assai significativo (v. appresso, *e.g.*, quanto alle autorimesse appena menzionate). Tuttavia, l'attuale destinazione d'uso, in una con le dimensioni dei cespiti, non rende agevole identificare un mercato di riferimento, sì che v'è un'evidente alea non solo in ordine al prezzo effettivamente ricavabile dalla vendita di essi, *rebus sic stantibus*, ma anche con riguardo ai relativi tempi.

D'altronde, e di là dai rilievi mossi dal Tribunale nel decreto del 21.3.2018, la stessa Duff & Phelps REAG, nella perizia del 18.1.2018, ha sottolineato «che le previsioni urbanistiche correnti per alcuni beni (con particolare riferimento alle aree qualificabili come standard ed ai beni per i quali sono previste destinazioni d'uso di servizio, quali la ex rimessa San Paolo) rappresentano un limite alla effettiva appetibilità sul mercato degli stessi (in termini di assorbimento) e limitano in maniera significativa l'aspettativa di realizzo per la dismissione degli stessi. [...] Si evidenzia che la scarsità di transazioni e *comparables* afferenti beni immediatamente confrontabili a quelli in esame che, per tipologia, consistenza e inserimento nel contesto urbano rappresentano spesso un

⁽¹⁶³⁾ Quanto agli immobili strumentali, tenuto conto che l'alternativa alla continuità concordataria – quale prevista dal Piano di concordato – è la “continuità liquidatoria” (su cui si veda il decreto del Tribunale di Roma del 21.3.2018), non si dà l'ipotesi della liquidazione atomistica di quei beni (con la difficoltà estrema di attribuire ad essi un valore al di fuori dell'esercizio dell'attività di TPL, proprio per la strumentalità che li contraddistingue), perché pur sempre destinati ad essere alienati come parte dell'azienda ATAC (e con la difficoltà – per il vero non più lieve – di assegnare valori realistici, rispetto a quelli stratosferici rivenienti dall'applicazione dei criteri di cui alla Delibera ART n. 49/2015, diffusamente esaminata al Cap. 5, cui si rinvia).

unicum, rende più incerta la determinazione dei valori unitari ascrivibili a ciascuna tipologia, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso che ad oggi risultano incoerenti rispetto al contesto di inserimento (quali ampi spazi per rimessa e deposito nel centro abitato)».

In effetti, con Deliberazione n. 39/2011, l'Assemblea Capitolina non solo aveva individuato gli immobili non strumentali al TPL, da dismettere, ma aveva stabilito, per ciascuno di essi, la futura destinazione urbanistica, prevedendo – così, *inter alia*, per le ex autorimesse – quali necessitassero della previa trasformazione urbanistica (del comportamento del Socio unico, consistito nel conferimento degli immobili *de quibus* in ATAC per la ricapitalizzazione, ma nella successiva preclusione all'alienazione di essi, perché subordinata alla predetta trasformazione, si è già dato conto nel Cap. 7, a cui, dunque, si rinvia). Per l'effetto, ATAC (al tempo, attraverso la controllata Atac Patrimonio) aveva svolto – come precisato agli scriventi con nota del 23.10.2018 – «il complesso delle attività finalizzate alla predisposizione dei progetti di trasformazione urbanistica (variante) [...], lavorando a stretto contatto con il competente Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica». Così, proseguendo nel riferimento esemplificativo alle tre autorimesse dismesse summenzionate (dalla cui vendita, peraltro, ci si attende di incassare € 37mln circa, a valere sui 91mln di euro previsti dal Piano, mentre, in caso di trasformazione, il valore complessivo stimato ascenderebbe ad € 93mln circa): (i) per “San Paolo”, il progetto di valorizzazione era stato inviato a Roma Capitale, da ultimo, in data 2.4.2013 (con la previsione, tra l'altro, di 9.250mq di SUL a destinazione residenziale); (ii) per “Tuscolana”, il progetto era stato inviato in data 31.7.2012 (con la previsione, tra l'altro, di 7.511mq di SUL a destinazione residenziale); (iii) per “Vittoria”, il progetto era stato inviato in data 4.4.2012 (con la previsione, tra l'altro, di 7.505mq di SUL a destinazione residenziale). Sennonché, sui predetti immobili è sopraggiunta, tra il 2014 e il 2015, l'apposizione di un vincolo di interesse storico-artistico da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ha imposto la rivisitazione dei progetti presentati (sin qui, a quanto consta, non “sfociata” in alcunché, siccome solo ad inizio 2017 sono ripresi i contatti col suindicato Dipartimento competente). La stasi ha determinato – ai fini della predisposizione del Piano concordatario – l'esigenza di rimuovere la menzionata preclusione all'alienazione, tant'è che, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4/2018, si è autorizzato il

rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei soci di ATAC S.p.A. «ad esprimere il voto favorevole [...] all'alienazione degli immobili previsti nel piano concordatario nel rispetto delle norme di legge e alla riconversione funzionale degli immobili non strumentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente».

Da un lato, quindi, riceve conferma, ancora una volta, il ruolo “pivotal” di Roma Capitale (qui, ai fini della valorizzazione urbanistica, col paradosso che la scarsa sollecitudine dimostrata, dal 2011, rischia di attribuire agli acquirenti, sottraendoli alle casse pubbliche, le consistentissime plusvalenze latenti); dall'altro, a ragionare di immutata destinazione urbanistica, va ribadito come le pur argomentate stime peritali prodotte da ATAC siano state, giocoforza, elaborate “sulla carta”, siccome i cespiti in questione (per dimensione e funzioni) sono privi di concreti “termini” di raffronto sul mercato. Donde l'alea nella realizzazione dei ricavi attesi dal Piano concordatario.

23.4. Profili di incertezza in ordine al contenzioso risarcitorio passivo

Nella verifica del passivo concordatario gli scriventi Commissari Giudiziali hanno operato una specifica disamina degli accantonamenti recepiti nei fondi rischi relativi ai giudizi promossi nei confronti della Società, operando le opportune rettifiche, ai fini della presente Relazione, come illustrato nel precedente Cap. 19.

L'analisi ha evidenziato che, al di là della congruità degli accantonamenti operati dalla Società, di cui si è detto, non è agevole individuare le passività potenziali derivanti dal contenzioso di natura risarcitoria promosso dai dipendenti, con azioni talvolta di valore indeterminabile; parimenti, alcuni rilevanti contenziosi, attuali o potenziali, riferiti anche a riserve nei rapporti di appalto, comportano un rischio di sopravvenienze passive allo stato non determinabile, né in termini di probabilità né di quantificazione del rischio.

Peraltro, è ragionevole ipotizzare che i giudizi non ancora azionati, che richiederanno verosimilmente una complessa istruttoria di natura tecnica, perverranno a definizione oltre il termine (di tre anni dall'omologazione) previsto per l'esecuzione del Piano concordatario; inoltre, i crediti, che hanno causa anteriore alla domanda concordataria, risulteranno assoggettabili, alla falcidia

concorsuale, con conseguente riduzione del loro concreto impatto sul fabbisogno della procedura.

In ogni caso, appare opportuno segnalare tali aspetti, ai fini della valutazione dei creditori, quali possibili elementi di criticità nell'attuazione del Piano concordatario, secondo i termini prospettati dalla Società.

23.5. L'avvio dell'iter per l'affidamento del servizio TPL

Il ruolo di Roma Capitale – come più volte osservato – è indubbiamente centrale nell'attuazione del Piano industriale, da cui dipendono le sorti del Piano di concordato e, per l'effetto, della proposta rivolta ai creditori, che sul Piano concordatario si fonda. Basti solo rammentare che il primo “innesto” di nuovi autobus è alimentato, in misura significativa, dalle risorse stanziare dal Socio unico: si allude, come ovvio, al bando per la fornitura di 320 autobus, andato deserto la scorsa primavera. A bandire la gara per la fornitura, infatti, era stata Roma Capitale, ancorché per il tramite di ATAC, a cui era stato affidato l'espletamento della gara. Si è riferito in precedenza che, in parziale sostituzione degli autobus per tal via non acquisiti, Roma Capitale ha preso parte alla gara CONSIP, a beneficio di ATAC, aggiudicandosi 227 autobus, che verranno pagati attingendo, in larga parte, alle risorse messe a disposizione dal Socio unico.

Si deve, quindi, confidare che quel sostegno – ripetutamente dichiarato e, beninteso, dimostrato dal concreto ausilio per l'acquisto della prima *tranche* del nuovo “parco mezzi” di superficie – permanga inalterato nel corso del tempo, avendo sempre di mira la ripresa dell'efficienza del servizio, nell'interesse della collettività degli utenti e, se pur in diversa prospettiva, della massa dei creditori chirografari (la ripresa di efficienza, infatti, è essenziale per il soddisfacimento di questi ultimi, in termini di maggiore produzione chilometrica e, dunque, di maggiori ricavi). In questo contesto – nel quale va annoverata, tra gli atti di “ausilio”, la proroga del Contratto di Servizio, sebbene, come più volte rilevato, non decisiva per l'attuazione del Piano concordatario ⁽¹⁶⁴⁾ –, stride la tardiva

⁽¹⁶⁴⁾ Come, d'altronde, nitidamente si legge nella Deliberazione n. 2/2018 dell'Assemblea capitolina, là dove si riferisce che essa, «con Ordine del Giorno n. 110 del 7.9.2017, ha impegnato la Sindaca e la Giunta a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici al superamento [della] situazione di crisi di impresa [di ATAC], attraverso il prospettato avvio e prosecuzione di una procedura di concordato preventivo in continuità al fine di mantenere, unitamente al servizio di trasporto pubblico locale da parte di ATAC, la connessa salvaguardia dei livelli occupazionali»; sì che, «in ottemperanza di quanto disposto dall'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina, con

approvazione del bilancio 2017, intervenuta solo a fine settembre 2018 (*i.e.* a concordato ammesso da due mesi), così come le dichiarazioni rese, in assemblea, dal Socio unico, che ha, impropriamente, motivato il voto «al solo fine di soddisfare una richiesta dei Commissari Giudiziari», in vero mai avanzata, «al contempo» ritenendo di (essere legittimato ad) impegnare il Consiglio di amministrazione a soddisfare un credito di € 18mln circa, avente titolo nel contratto per la “Mobilità privata” (e i delicati rischi di sovrapposizione di competenze tra socio unico e organi di governo della Società, a più riprese venuti ad emersione nel passato, sono stati trattati nel Cap. 7).

Il ruolo del Socio unico è, vieppiù, centrale con riguardo alla scelta della modalità di svolgimento, nel prossimo futuro, del servizio TPL. E qui vengono nuovamente in rilievo le censure mosse dall’AGCM (e “sfociate” nell’impugnazione della Deliberazione n. 2/2018 dell’Assemblea Capitolina, di proroga del Contratto di Servizio), nonché dall’ANAC, di cui si è dato conto nel Cap. 5, per aver disposto detta proroga in difetto dei presupposti indicati all’art. 5, par. 5, Reg. UE 1370/2007.

Ora, è ben vero che, in ipotesi di accoglimento della richiamata impugnazione, lo “scenario” che si verrebbe a delineare – in ragione dell’essenzialità del servizio pubblico esercizio e dell’impossibilità di interruzione di esso, come rilevato dal Tribunale nel primo decreto del 21.3.2018 – sarebbe quello della “continuità liquidatoria”, con equiparazione, dunque, tra svolgimento *ex contractu* del servizio TPL e svolgimento in via di fatto di quel servizio. Ma è altrettanto vero che la stessa Assemblea Capitolina aveva deliberato «di dare mandato alla Giunta, con riferimento alla posticipata scadenza del 3 dicembre 2021, di effettuare ogni opportuna valutazione sulle future modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell’odierna proroga, le cui relative procedure di organizzazione ed affidamento verranno attivate in coerenza ai termini ed in conformità alla disciplina posta dal Regolamento UE n. 1370/2007 ed alla normativa di settore [...]», e che, a quanto consta agli scriventi, tale “percorso” non è stato ancora avviato.

memoria n. 55 dell’8.9.2017, ha, tra l’altro, “incarica(to) i competenti uffici di Roma Capitale affinché, nel rispetto della legislazione vigente, vengano intraprese le opportune azioni finalizzate all’esercizio del servizio *in house*, da parte di ATAC S.p.A., oltre l’attuale scadenza e per l’intera durata prevista dal piano di concordato.”.

Mette conto, in merito, porre in evidenza che la scelta sul futuro “assetto” del TPL a Roma non incide sulla quota di soddisfacimento in denaro dei creditori chirografari (il 31% promesso nella proposta) né, in sé, vulnera l’equiparazione tra svolgimento *in house* (in forza di un contratto, dapprima prorogato, e, quindi, in ipotesi, nuovamente “assegnato”) e prosecuzione *de facto*, a contratto, ove del caso, cessato (per accoglimento dell’impugnativa al TAR ovvero per mancato completamento tempestivo delle procedure di rinnovo alla scadenza del 3.12.2021). Tuttavia, a tale ultimo riguardo, si deve anche aggiungere che la predetta equiparazione ha necessariamente “respiro” transitorio, per l’appunto, nelle more della scelta – giuridicamente rilevante e validamente assunta – in ordine alle modalità di svolgimento del servizio TPL: “in house”; con affidamento al terzo; con permanente affidamento alla Società, ma previo ingresso, nel capitale sociale di essa, di un terzo. Non trascurando l’ammonimento dell’AGCM nel parere del 9.9.2017, *ex art. 22, L. 287/90*, quanto al rispetto dei requisiti per l’affidamento *in house*.

In altri termini, desta preoccupazione – tanto più nella pendenza dell’impugnazione – che non sia stato ancora avviato l’*iter*, lungo e laborioso, per pervenire alla determinazione conclusiva riguardo al futuro “assetto” del TPL a Roma, lasciando, allo stato, emergere una situazione di incertezza prospettica, in ipotesi anche oltre l’arco temporale del Piano.

24. AGGIORNAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEI PILASTRI DEL PIANO INDUSTRIALE

Su richiesta degli scriventi, la Società ha fornito un aggiornamento al 25.10.2018 sull'attuazione delle misure previste nei "Pilastri" del Piano Industriale.

Con riferimento all'attuazione dell'accordo sindacale del 27.11.2017, nei diversi ambiti aziendali (esercizio di superficie, metroferroviario, area infrastrutture, manutenzione materiale rotabile, personale indiretto, addetti alla verifica, personale inidoneo e dirigenti), si richiama quanto già illustrato nella descrizione dei Pilastri al precedente Par.15.2.6.

Con riferimento alla cessazione della gestione del servizio a supporto delle attività a supporto del procedimento sanzionatorio del Comune di Roma, ipotizzata nel Piano al 30.6.2018, in conformità alla scadenza del relativo contratto di servizio, la Società ha proseguito l'attività, senza soluzione di continuità, come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. m del medesimo contratto, in attesa del perfezionamento di un contratto per il periodo transitorio fino alla riallocazione dell'attività con cessione del relativo ramo d'azienda in favore di Aequa Roma.

La Società ha rappresentato che la decorrenza del contratto ponte tra la medesima ed Aequa Roma verrebbe posticipata al 1.11.2018, con scadenza 30.6.2019.

Con riferimento ai dati sulla produzione chilometrica, si richiama quanto illustrato al precedente Par. 16.13.

Con riferimento alla razionalizzazione delle fermate delle linee di superficie, non si sono registrate significative novità; l'attuazione dell'iniziativa coinvolge il Comune di Roma e la società Roma Servizi per la Mobilità.

Con riferimento alla realizzazione di corsie preferenziali, si richiama quanto illustrato al precedente Par. 15.2.1.

Con riferimento alla neutralizzazione del rischio di una sanzione aggiuntiva di € 1,5 milioni per la qualità dei servizi erogati, si richiama quanto illustrato nel precedente Par. 15.2.2

Con riferimento all'attività di verifica e sanzionatoria dell'evasione tariffaria, si richiama quanto illustrato al precedente Par. 15.2.4.

Con riferimento alla riduzione del costo del lavoro straordinario, , si richiama quanto illustrato al precedente Par. 15.2.6

Con riferimento agli episodi di incendio degli autobus, la Società ha rappresentato agli scriventi l'andamento statistico nel triennio, come di seguito indicato:

	2016	2017	2018 (al 31.10)
Non distruttivo	24	35	29
Distruttivo	12	11	11
Totale	36	46	40

Il programma straordinario di manutenzione, previsto nel Primo Pilastro, è stato attuato mediante interventi in garanzia sulla flotta Irisbus Citelis, pianificati su un totale di 335 mezzi e completati, al 31.10.2018 su n.230 unità.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla flotta Mercedes Cursor CGN (metano) è stato concluso, a seguito di gara pubblica, un accordo quadro per la fornitura ed installazione di impianti automatici di segnalazione e spegnimento di principi di incendio nel vano motore, su un numero massimo di 397 vetture; in esecuzione di tale contratto i suindicati dispositivi risultano installati, al 31.10.2018, su n.41 vetture; sono programmati ulteriori interventi su n. 12 vetture a settimana.

25. IL VOTO NEL CONCORDATO

Il Piano concordatario non prevede la suddivisione dei creditori chirografari in classi, sì che la proposta di concordato risulterà approvata qualora la maggioranza assoluta di costoro voti favorevolmente.

Rammentato che l'adunanza dei creditori è fissata per il 19 dicembre, le operazioni di voto si chiuderanno decorsi 20 giorni da detta data, vale a dire l'8.1.2019. I voti potranno esprimersi, conformemente all'art. 178, ultimo comma, l.f., tra l'altro, mediante posta elettronica certificata.

Gli scriventi, prima dell'adunanza, invieranno, tramite posta elettronica certificata, l'elenco nominativo dei creditori chirografari ammessi al voto, con l'indicazione del rispettivo credito.

26. CONCLUSIONI

Nel periodo, ormai ultrannuale, dalla concessione del termine per il deposito della proposta (27.9.2017), gli esponenti Commissari Giudiziali non hanno registrato anomalie gestionali né significativi scostamenti dalle previsioni economiche e finanziarie formulate nel Piano.

Occorre anche sottolineare che, nelle attività di vigilanza e di analisi, gli scriventi hanno ricevuto la massima collaborazione dalla Società, che ha tempestivamente fornito i chiarimenti e la documentazione richiesti.

Nella fase concordataria i sottoscritti hanno potuto apprezzare segnali di discontinuità rispetto alle condotte in precedenza segnalate, tali da indurre a ritenere attuabili le iniziative previste dal Piano.

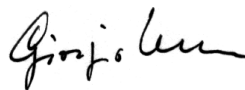
Appare, in ogni caso, centrale e necessario il sostegno del Socio Roma Capitale per il conseguimento degli obiettivi industriali, economici e finanziari prospettati nel Piano, come ampiamente illustrato nella presente Relazione.

In conclusione, alla luce delle analisi, dei riscontri e delle verifiche, di cui si è dato conto in precedenza, la proposta concordataria in esame costituisce, ad avviso degli esponenti Commissari Giudiziali, l'alternativa più vantaggiosa per i creditori rispetto alle ipotesi del fallimento ovvero dell'amministrazione straordinaria.

Roma, 5 novembre 2018

I Commissari Giudiziali

Prof. Avv. Giorgio Lener



Prof. Dott. Giuseppe Sancetta



Avv. Luca Gratteri

